COLLANA DEGLI ATTI
CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
N. 6

LUJO MARGETIĆ

HISTRICA ET ADRIATICA
RACCOLTA DI SAGGI STORICO-GIURIDICI E STORICI



UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE
1983

HISTRICA ET ADRIATICA

Raccolta di saggi storico-giuridici e storici

COLLANA DEGLI ATTI
CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
N. 6

LUJO MARGETIĆ

HISTRICA ET ADRIATICA

RACCOLTA DI SAGGI STORICO-GIURIDICI E STORICI

Scelta e commento delle illustrazioni di
VANDA EKL

Traduzione di
ANNELIESE MARGETIĆ



UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE
1983

Edizione fuori commercio

Edizioni LINT Trieste

Via di Romagna 30 - 34134 Trieste

PREMESSA

La pubblicazione del libro Histrica et Adriatica avviene in un momento assai opportuno. Lo studio parallelo del passato dei popoli che risiedono sulle due sponde dell'Adriatico è attuate soprattutto oggi, quando la coscienza dell'indispensabilità di pace e d'amicizia tra vicini diventa la base per l'espansione dei legami economici e culturali tra loro.

L'autore del libro è professore ordinario di diritto romano e titolare della cattedra per le scienze storico-giuridiche presso la Facoltà di giurisprudenza a Fiume-Rijeka. I suoi numerosi lavori sono la migliore garanzia per i lettori che anche in questo libro troveranno non soltanto dati molto utili ma anche nuove coraggiose interpretazioni che spingono alla riflessione e ad avviare discussioni. È in questo che consiste lo speciale fascino del libro.

La parte storica riguardante l'Istria tratta alcune delle più difficili questioni relative all'Istria medievale. Le città istriane dei secoli VI e VII ed i loro rapporti con Bisanzio e gli Slavi rappresentano un tema che, a parere dell'autore, non si può separare dal tema molto più vasto della gigantesca lotta che in quel periodo si svolgeva nei Balcani tra Bisanzio e la confederazione avaro-slava.

L'autore tratta anche alcune difficili questioni storico-giuridiche delle quali speciale attenzione merita l'ampia analisi del diritto di prelazione e di retratto. Infine, interpreta in maniera nuova alcuni problemi inerenti tutta l'area adriatica. La spedizione marittima del doge Pietro Orseolo è interpretata in modo sorprendente ma molto convincente, e la storia di Traù viene ridimensionata tramite la valorizzazione delle notizie finora poco sfruttate, dei miracoli di S. Giovanni di Traù.

Histrica et Adriatica è un libro scientificamente irreprensibile. Speriamo che serva da stimolo agli studiosi di storia e soprattutto a quelli di storia del diritto e dell'economia nelle analisi ed interpretazioni degli ulteriori innumerevoli legami che nel passato univano le due sponde. Il libro pertanto rappresenta un importante contributo agli incontri culturali sull'Adriatico.

Prof. Ante Cvitanić
Università di Spalato

PRESENTAZIONE

Vengo incontro con grande piacere al desiderio, espressomi dall'autore e dal Centro di Ricerche storiche di Rovigno, di aggiungere una parola, di felicitazione e di consenso, da parte italiana, alla «premessa» del collega Cvitanić, ch'è un invito a leggere la raccolta di saggi, giuridico-storici, di Lujo Margetić, romanista e che — appunto come tale — estende la sua ricerca agli istituti giuridici e politici del primo medio evo e al loro estrinsecarsi, prima e durante l'urto coi barbari, sulle due Sponde adriatiche.

Nel quadro degli studi preparatori al «Codice diplomatico» che mira a preservare monumenti e testimonianze a un rapporto, ch'è ugualmente essenziale alla comprensione degli sviluppi delle relazioni tra popoli affacciantisi su uno stesso mare, e dei periodici incontri e congressi che, con l'indimenticabile amico Jorio Tadić, avviammo in questo, speriamo, ultimo dopoguerra, non abbiamo mai dimenticato l'importanza delle suggestioni che possono derivare dal dato giuridico (norme di vario diritto e riflessi delle consuetudini). Sicché, anche da questo punto di vista, possiamo considerare la presente raccolta un prezioso contributo — che segue quelli, rivolti a più tardo periodo, ad esempio dell'Inchiostri e del de Vergottini — in particolar modo riferito alla vicenda costituzionale e amministrativa dell'Istria. Tanto da far desiderare ch'essa sia sede, e sulla materia dei rapporti giuridici, d'uno dei prossimi incontri internazionali di studio.

Terra di confine, l'Istria, non solo per la sua posizione geografica, che la pone tra mondo latino, mondo germanico e mondo slavo, ma anche per l'incontrarvisi, e a volte scontrarvisi, di istituti e di norme, in cui si riverbera la singolarità del suo status, *prima che Venezia le unificasse, da dominante, e che altrettanto tentasse, più o meno vanamente, l'Impero absburgico. Ma terra di confine pure rispetto al rapporto — che, sotto tutti gli aspetti: demografico e popolativo, religioso e giurisdizionale, politico e militare, culturale ed artistico, tendiamo a ricostruire, in nuova prospettiva, rispetto alla letteratura erudita e municipalistica che ha avuto parte prevalente fino a cinquant'anni or sono — tra le due Sponde: poiché ne sfugge per la tangente, appunto per la sua posizione mediana al vertice del golfo dell'Adriatico, e*

però anche di cerniera, tra quegli istituti e tra quei mondi e partecipe delle loro, spesso opposte, suggestioni ed istanze.

In altra sede non mancherà l'analisi dell'opera nel suo assieme e la valutazione dei singoli apporti, che dovrà essere — come merita — esauriente e precisa. Ma intanto, chi scrive non può esimersi dal sottolineare come Lujo Margetić abbia saputo porre in rilievo il valore — non solo giuridico, ma anche storico e politico — delle consuetudini istriane: senza indulgere al loro folklore, *che le hanno rese più note, al modo stesso per cui — in tutto il resto della raccolta — non ha concesso spazio a quelle indagini economico-statistiche (del resto, impossibili per il periodo preso in esame), cui sembra ricondursi in troppa gran parte l'odierno movimento degli studi in Jugoslavia, proprio per ciò attratto, al di là delle indagini sulla legislazione statutaria, verso i secoli più recenti. E non può, quale mediovalista, non ammirare, ed essere grato all'autore, il sapiente coniugio tra la storia e il diritto, e tra i dati documentari offerti dalle fonti di ogni genere, le norme romane e giustinianee, che regolavano la vita delle popolazioni. Un buon auspicio di quel mutuo ed organico approfondimento, che, dalla base di conoscenze comuni, può imprimere una svolta feconda nel campo degli studi, quale elemento essenziale alla comprensione — che perseguiamo — tra i popoli.*

Roma, 31 ottobre 1981

PIER FAUSTO PALUMBO
Università di Roma

AVVERTENZA

In questo libro offro ai lettori una raccolta di saggi storico-giuridici e storici riguardanti il passato dei nostri popoli sulla sponda adriatica orientale. Dapprima era mia intenzione includere nel libro alcuni lavori già pubblicati in lingua croata, soprattutto quelli che corrispondono ai saggi nella posizione A - Histrica juridico-historica, ma durante la preparazione del testo italiano ho riesaminato i problemi così che presento dei saggi completamente nuovi e con dei nuovi risultati.

I saggi qui pubblicati — come anche altri già pubblicati o in corso di pubblicazione — sono in un certo senso i preparativi per una storia del diritto istriano sulla quale c'è, a dir il vero, ancora molto da lavorare.

Siccome un'accurata analisi dei problemi della storia è un presupposto indispensabile per una giusta visione della storia del diritto, ho tentato di proporre al lettore alcuni contributi concernenti le più importanti questioni della storia istriana e adriatica nell'Alto Medio Evo.

Non mi trovo d'accordo con quelli che credono nell'«urto supremo tra il mondo romano e il mondo slavo» nell'Adriatico. I saggi qui presentati dimostrano le varie influenze (tardoromana, bizantina, slava, longobarda, franca e soprattutto quelle veneta e croata) che durante lunghi secoli permeavano e arricchivano la vita della gente «semplice» pochissimo interessata alla «gloria delle armi» ma molto alla pace ed alla collaborazione.

Ringrazio calorosamente il Centro di ricerche storiche con il suo direttore prof. G. Radossi che hanno reso possibile la pubblicazione di questo libro e la prof. Vanda Ekl per la felice scelta delle illustrazioni e relativi commenti. I miei ringraziamenti vanno pure al prof. I. Moncalvo per i molti ed utili consigli e suggerimenti che hanno migliorato sensibilmente il testo definitivo.

La collaborazione della mia consorte non soltanto nella traduzione ma anche in suggerimenti ed idee, mi è stata utilissima, e sarà anche suo merito se questo libro risulterà utile.

Il manoscritto è stato ultimato nella prima metà del 1981.

L.M.

Parte Prima

HISTRICA

A - HISTRICA JURIDICO - HISTORICA

I - IL MATRIMONIO ALL'USANZA DELL'ISTRIA

A. Introduzione

1. Il matrimonio all'usanza dell'Istria, il c.d. matrimonio «a fra e suor» ovvero «a fratello e sorella» è senza dubbio uno dei più interessanti istituti giuridici dell'Istria medievale. Su esso è stato scritto molto, anzi si può dire che nessun altro istituto giuridico istriano abbia suscitato tanto interesse. Siamo nondimeno convinti che i risultati finora ottenuti non sono definitivi e che c'è ancora un'esteso margine per ulteriori indagini. Cercheremo perciò di dare in questa sede un contributo da parte nostra nella speranza di offrire una nuova prospettiva.

2. Gli autori sono concordi nella tesi che la caratteristica principale del matrimonio all'usanza dell'Istria sia la comunione universale dei beni tra i coniugi. Basta accennare a Pertile,[1] Vaccari,[2] Inchiostri,[3] Leicht,[4] Salvioli,[5] ed ai recenti Beuc [6] e Calacione.[7] Citiamo a mo' d'esempio soltanto Inchiostri: «La comunione, poi, è, quasi dovunque, universale; e consiste, quasi dovunque, nella perfetta fusione de' patrimonii del marito e della moglie, constante matrimonio, e vi si comprendono non solo i beni mobili e gli immobili, ma tutti i diritti, le azioni, e, per alcuni statuti, la speranza de' beni futuri.»[8]

3. All'opposto, sull'origine di questa comunione gli autori esprimono opinioni molto discrepanti: secondo gli uni l'origine è da ricercare nel diritto bizantino,[9] secondo gli altri nel diritto germanico,[10] in quello romano [11] ovvero nelle consuetudini locali [12] dell'Istria dove sarebbe sorta inizialmente tra le classi più disagiate e sarebbe stata modellata sull'istituto della fraterna compagnia. E queste sono soltanto le opinioni più diffuse tra gli autori. Alcuni titubano,[13] e le teorie di altri sono superate e non occorre soffermarsi su di esse.[14]

---

1 Pertile, Storia III, p. 353 sgg. Egli però non rileva la comunione degli acquisti secondo il diritto statutario.

2 P. Vaccari, Comunione, pp. 83-94.

3 U. Inchiostri, Comunione, pp. 69-122.

4 Leicht, Diritto delle persone, p. 202. Cfr. Leicht, Note, p. 199 e segg. = Scritti, vol. II, T. II, pp. 182-185.

5 Salvioli, Storia, pp. 449-451.

6 Beuc, Statuti istriani, pp. 190-191.

7 Calacione, Statuti di Trieste, pp. 62-66.

8 Inchiostri, Comunione, p. 74.

9 Per es. P. Lado, Comunione, pp. 30-31; Finocchiaro-Sartorio, Comunione, pp. 133-138; Ciccaglione, Comunione, p. 9; lo stesso, Storia II, p. 420.

10 Per es. Pertile, Storia III, p. 349; Schupfer, Comunione, RISG, p. 319 e sg.; Vaccari, Comunione, p. 88.

11 Roberti, Comunione.

12 Leicht, Note, Scritti, vol. II, t. II, p. 183; Inchiostri, Comunione, p. 108; Calacione, Statuti di Trieste, pp. 64-65; Stat. di Muggia, pp. XII-XIII (F. Colombo).

13 V. per es. Siciliano Villanueva, Diritto bizantino, p. 156.

14 Per le teorie di meno recenti autori v. letteratura in Pertile, Storia III, pp. 349-350.

B. Le caratteristiche del matrimonio all'usanza dell'Istria

I. Diamo uno sguardo più dettagliato alle rispettive norme degli statuti, in primo luogo a quelle dello statuto di Muggia, perché questo contiene una relativamente grande quantità di disposizioni riguardanti il matrimonio all'usanza dell'Istria. Siccome si tratta dello statuto del 1333, cioè di uno degli statuti più antichi dell'Istria conservato e pervenuto fino a noi, e siccome un sistema identico o simile vigeva anche in non poche città istriane, sarà utile analizzare più a fondo il sistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi secondo questo statuto.

Come nelle altre città istriane anche a Muggia si presumeva che il matrimonio fosse a comunione di beni tra i coniugi, se tramite un'atto notarile gli sposi non avevano deciso altrimenti.[15]

I. 1. *Il c.d. primum capitale*

Prima di contrarre il matrimonio [16] a comunione dei beni, i futuri coniugi o i loro genitori stabiliscono l'ammontare dei beni (dotes, bona dotalicia), con i quali i coniugi iniziano il matrimonio. Questi beni appartengono d'ora in poi ad entrambi i coniugi che ne sono coproprietari, cioè ognuno di loro è proprietario della metà della sostanza globale. Lo statuto di Muggia denomina questa sostanza iniziale primum capitale.[17] Questo primum capitale aveva una funzione speciale nei rapporti patrimoniali tra i coniugi istriani. Anzi, se uno dei coniugi apportava un bene gravato da qualche onere o addirittura non suo, lo si considerava come prova di dolo e causava l'annullamento degli effetti della comunione dei beni. Ciò nonostante esisteva la possibilità di salvare la comunione dei beni mediante l'eventuale risarcimento dei danni:

si (...) talia bona (...) reperirentur esse condicionata vel subiecta alicui servituti, affictui vel redditui (...) vel (...) non essent sua et in ipso contractu non dixerit (...): talia mea bona sunt taliter conditionata (...) quod illa talis persona (...) non sit nec esse debeat ut frater et soror (...) nisi refitiet alteram partem et dederit (...) alteri parti integre partem ipsorum bonorum (...) sine aliqua servitute et conditione.[18]

In caso d'esistenza di debiti

---

15 Stat. di Muggia, l. III, cap. 1: quilibet ipsorum iugalium (...) debeant esse ut frater et soror (...) nisi illud matrimonium factum fuerit sub aliis pactis et condictionibus et sub alia consuetudine contraria predicte consuetudini per instrumentum publicum.

16 Naturalmente si deve distinguere la stesura del contratto dalla celebrazione del matrimonio. Di somma importanza è anche la consumazione del matrimonio. Ma in questa sede non c'interessano queste e simili questioni.

17 Stat. di Muggia, 1, III. cap. 2 e 4.

18 Stat. di Muggia, l. c.

solutis illis debitis, si aliquid superhabundaverit esse debeat comune inter ipsos virum et uxorem cum bonis etiam uxoris prefacte.

Et illud idem dicimus de muliere.[19]

I. 2. *Gli acquisti ed i debiti contratti durante il matrimonio*

Qui dobbiamo distinguere:

a) Gli acquisti ed i debiti fatti insieme da entrambi i coniugi che accrescono e diminuiscono la loro sostanza comune. Lo statuto di Muggia prescrive per es. che i debiti fatti da ambo i coniugi insieme, cioè quando

vir simul cum uxore sua fecerint debitum [20]

questi vincolano entrambi i coniugi, così che

liceat creditori (...) pro integro debito (...) convenire et convincere ipsum virum absque quod ipse habeat procurationem vel mandatum uxoris sue.[21]

b) Al contrario, gli acquisti ed i debiti fatti da un solo coniuge non riguardano l'altro coniuge e la sua sostanza, almeno durante il matrimonio:

si vir habebit debitum in quo uxor eius non sit obbligata simul cum viro suo in ipsis debitis (...) si (...) partem noluerit (...) bonorum acquisitorum non teneatur ad debita viri.[22]

È vero che anche questi acquisti e debiti sono considerati comuni, ma la comunione avrà i suoi effetti appena dopo lo scioglimento del matrimonio, se il coniuge superstite non rinuncerà ad essa. Di questo parleremo più avanti. In questa specie di eventuale comunione entrano a far parte, tra l'altro, i beni acquisiti per testamento e per donazione:

Et si iure testamentario, legatario, hereditario aut successorio nomine sive alioquocumque modo, iure, titulo et causa, aliqua bona tam mobilia quam fixa devenerint viro et uxori (...) post contractum eorum matrimonii (...) statuimus, quod ipsa bona (...) esse debeant comunia ipsorum iugalium tanquam ut frater et soror.[23]

Perciò, in caso di vendita all'asta dei beni di uno dei coniugi per l'estinzione dei suoi debiti, l'altro coniuge poteva

deffendere, petere e vendicare suam partem illius possessionis (...) scilicet dimedietatem [24]

poteva anzi comprare la parte appartenente al coniuge indebitato ed il bene così salvato non faceva più parte dei beni comuni.

---

19 Stat. di Muggia, l. III, cap. 3.
20 Stat. di Muggia, l. III, cap. 4.
21 Stat. di Muggia, l. c.
22 Stat. di Muggia, l. c.
23 Stat. di Muggia, l. III, cap. 2.
24 Stat. di Muggia, l. III, cap. 10.

I. 3. *La morte di uno dei coniugi*

Fino alla morte [25] di un coniuge i suoi creditori potevano fare assegnamento soltanto sui suoi beni. Appena

mortuo viro, creditores mulieris possint convincere bona illius mulieris que sibi obvenerint ratione fratris et sororis de bonis viri [26]

e lo stesso valeva anche in caso di morte della moglie.

Al coniuge superstite restava nondimeno la possibilità di fare una scelta: egli poteva scegliere la «completa» comunione dei beni o, invece, dichiararsi accontentato col solo primum capitale:

Si vir habebit bona acquisita ultra primum capitale bonorum omnium viri et uxoris habitorum in contractu eorum matrimonii et si mulier voluerit portionem illius acquisiti (...), partem debiti facti per virum absque ea solvere teneatur.[27]

Il coniuge superstite non poteva rinunciare alla comunione dei beni dotalizi, cioè al primum capitale. Siccome egli era coproprietario di questi beni, il suo diritto reale aveva precedenza sui diritti puramente obbligatori dei creditori. È chiaro che il coniuge superstite non poteva sciogliere neanche la comunione dei beni acquistati insieme all'altro coniuge. Lo stesso vale anche per i debiti contratti insieme.

Dato che il coniuge superstite aveva diritto alla sua metà dei beni, non si può parlare di successione nell'eredità del defunto, bensì di divisione di beni.

I. 4. *La capacità d'agire*

La donna non poteva obbligarsi

absque licentia et consensu viri sui (...) praeter testamentum

eccettuate le

publice negotiatrices (...) que emere, vendere et se obligare possint circa mercationes.[28]

II. 1. Lo statuto di Muggia è abbastanza esauriente riguardo alla comunione dei beni fra coniugi, così come dalle sue disposizioni traspare con sufficiente chiarezza il regime della comunione in uso a Muggia. Questo è già un

---

25 La morte è soltanto il caso più importante. Ci sono però anche altri casi, quando il coniuge poteva sciogliere la comunione dei beni. Cfr. Stat. di Muggia, l. III, cap. 4 dove si prescrivono le modalità da seguire nei casi

quandocumque intererit questio causa capiendi et eligendi partem debitorum et bonorum acquisitorum.

Ovviamente si tratta di divorzio. Stat. di Muggia, l. III, cap. 7 infatti prescrive che

aliqua divisio (...) non debeat (...) fieri inter virum et uxorem de bonis eorum nisi pro divortivo (!) ecclesie.

26 Stat. di Muggia, l. III, cap. 3.

27 Stat. di Muggia, l. III, cap. 4.

28 Stat. di Muggia, l. III, cap. 5.

risultato soddisfacente, ma lo è ancora di più se prendiamo in considerazione che anche nella vicina Capodistria [29] troviamo le identiche o poco diverse disposizioni dello statuto di Muggia. Questo non può significare che una cosa, cioè che il redattore dello statuto di Muggia del 1333 trascrisse in modo pedissequo le rispettive disposizioni dallo statuto di Capodistria. Siccome negli altri statuti istriani non troviamo una tanto completa legislazione sulla comunione dei beni, ma soltanto brani più o meno lunghi identici o quasi alle disposizioni degli statuti di Muggia e Capodistria,[30] possiamo concludere che probabilmente la prima esauriente legislazione del regime della comunione dei beni istriana venne redatta proprio a Capodistria.

Anche secondo le disposizioni degli statuti di Pirano,[31] Isola [32] e Cittanova,[33] dopo la morte di uno dei coniugi, all'altro coniuge veniva concesso il diritto di rinuncia. Dunque, anche in queste città il coniuge poteva rinunciare agli acquisti e attenersi al primum capitale, chiamato a Isola semplicemente dotes dei coniugi.

A Pola [34] invece, troviamo soltanto una definizione del matrimonio all'usanza dell'Istria e null'altro. Questo è assai significativo, soprattutto se si paragona con la relativa prolissità degli statuti di Muggia, Capodistria, Pirano, Isola e Cittanova e se si aggiunge che la menzionata definizione si trova appena nel quinto libro dello statuto che non è altro che un'aggiunta al testo primitivo dei quattro libri precedenti. Sottolineiamo in primo luogo l'assenza del diritto di rinuncia del coniuge superstite, che, pare, non esisteva affatto

---

29 Infatti, la correlazione delle disposizioni dei due statuti è considerevole:

Stat. di Muggia		Stat. di Capodistria
l. III, cap. 1	cfr.	l. II, cap. 68
2	»	69
4	»	70 e 71
5 e 6	»	73
7	»	l. I, cap. 21

Le differenze, qualche volta puramente di termini, ma talora abbastanza importanti, sono molto interessanti e la loro analisi potrebbe gettare una nuova luce sullo sviluppo della legislazione statutaria istriana. Questo però rappresenterebbe uno studio a parte che in questa sede non possiamo intraprendere.

30 Le disposizioni dello statuto di Isola mostrano delle affinità con le disposizioni degli statuti di Muggia e Capodistria, soprattutto in quella riguardante il diritto di rinuncia. Gli statuti di Pinguente. Duecastelli e Buie contengono interi brani identici a quelli dei due statuti menzionati. Così per es., troviamo il cap. 10 del terzo libro dello statuto di Muggia a Pinguente, cap. 86, e Portole, cap. 91, e dei frammenti dei cap. 1 e 5 dello stesso libro dello stesso statuto a Duecastelli, cap. 71 e 73, a Buie, cap. 75 e 77, a Dignano, l. I, cap. 14 e 17. Cfr. anche Stat. di Grisignana,l.II, cap. 34.

31 Stat. di Pirano, l. VII, cap. 12: Et si ille, qui erit in vita infra dictum terminum (cioè un mese) refutabit non esse cum mortuo in fraterna societate et esse noluerit cum mortuo in fraterna compagnia, tunc omne bonum acquisitum a tempore sue desponsationis usque in illo die esse debeat dicti mortui.

32 Stat. di Isola, l. II, cap. 8: il termine è di 30 giorni e la dichiarazione della moglie deve essere fatta tramite strumento notarile.

33 Stat. di Cittanova, l. V, cap. 18: La muijer infra dij octo dapuo la morte del marido abia libertade de elezer se la non vuol essere in fraterna compagnia de li beni aquistadi intro lor (...) E se ella non farà passando el termene dito, la muier sia tegnuda a la mitade de li beni i mali e debiti e tute cosse aquistade contrari per so marido tuto el tempo de la vita soa.

34 Stat. di Pola, l. V, cap. 4.

a Pola al momento della stesura del quinto libro dello statuto, cioè, secondo Benussi, dopo il 1331-1367.[35]

Il diritto di rinuncia non è menzionato neanche negli altri statuti (Umago, Parenzo, Rovigno e quelli del retroterra). Dunque, è estremamente probabile che il diritto di rinuncia venne ammesso soltanto nella parte nordoccidentale dell'Istria (Muggia, Capodistria, Pirano, Isola e Cittanova). Siccome si tratta di una disposizione di sostanziale e capitale importanza, possiamo concludere che nell'Istria esistevano due tipi di comunione universale dei beni: uno con la possibilità di rinuncia, l'altro senza.

In quanto alla capacità d'agire, menzioniamo un'importante norma dello statuto di Cittanova che ci avvicina al modo del funzionamento del matrimonio «a fra e suor»:

El marido non possa obligar li so beni in pregiudizio de soa muijer nij quelli distrubuir per si fato modo che la muijer sia privada de la soa promessa, zoe de la soa parte. E questo se intenda de li beni stabeli, de li beni mobeli possa far la sua voluntate. Se veramente il marido fesse vendendo de li beni stabeli, non sia de algun valor. Salvo de consentimento de la muijer (...) e questo apara per publico instrumento.[36]

Dunque, soltanto insieme il marito e la moglie vendono i beni immobili, mentre i beni mobili possono essere venduti anche dal solo marito.

Secondo lo statuto di Parenzo l'obbligazione del marito non impegna la moglie, se lei non ha dato il suo consenso allo strumento notarile.[37]

I debiti contratti dal marito all'insaputa della moglie ma nell'interesse della famiglia, obbligano anche la moglie, come c'informano gli statuti di Rovigno, Grisignana, Duecastelli e Dignano.[38] Al contrario, non obbligano la donna i debiti del marito

per causa di taverna, gioco et piezarie.[39]

I debiti fatti dal marito rappresentavano nella prassi delle popolazioni istriane sempre un grande problema. È interessante il caso di Parenzo. Nello statuto del 1363 [40] si accenna al fatto che

35 Stat. di Pola, p. 115.

36 Stat. di Cittanova, l. II, cap. 26

37 Stat. di Parenzo, l. IV, cap. 28. Cfr. Stat. di Pirano, l. V, cap. 18: Si quis homo fecerit debitum sine consensu uxoris, in quo quidem debito uxor eius non posuerit manum in carta, ipse homo teneatur de suis propriis bonis solvere ipsum debitum.

Lo statuto di Cittanova, (l. II, cap. 49) è più rigoroso:

La muijer non possa esser molestata per algun debito del marido, salvo se la serà obligata in lo instrumento del debito, de consentimento del marido e autoritade e lizenzia del miss. lo podestade e del zudixio.

38 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 49 (cfr. anche cap. 65); Stat. di Grisignana, l. II, cap. 34; Stat. di Duecastelli, cap. 72; Stat. di Dignano, l. I, cap. 16. Cfr. anche Stat. di Capodistria, l. II, cap. 70; Stat. di Muggia, l. III, cap. 4 e Stat. di Isola, l. II, cap. 4.

39 Stat. di Grisignana, l. II, cap. 36. Cfr. Stat. di Duecastelli, cap. 72 (exceptis debetis que fecisset occasione furti, robarie aut ludi); Stat. di Dignano, l. I, cap. 16 (cavati fuora li debiti, li quali avesse fatto per occasion di furto, robbaria over giuoco); Stat. di Rovigno, l. II, cap. 49 (debito per malo modo, v.g. piegarie, giochi, taverne o per altra via cattiva o mala vita).

40 Stat. di Parenzo, l. III, cap. 88.

prioribus temporibus, ex longa consuetudine observatum sit, quod domine (...) uxorate non teneantur ad aliquid debitum factum per virum constante matrimonio

così che le donne sposate

a frar secundum mores Istriae recipiant earum partem absque onere solvendi aliquod debitum

e perciò si stabilisce che in futuro le donne sono vincolate, ma solo per i debiti fatti per compere e solo se non erano stati pagati fino alla morte del marito — naturalmente

pro earum rata ad eiusmodi debiti facta et creata.

Qualcosa di simile accadeva anche a Montona. In un capitolo dello statuto,[41] forse del 1447, si precisa che

secondo la consuetudine de Montona longamente observata

la donna

non sia obligata pagar cossa niuna fusse debito el marito

e che nondimeno dalla donna si pretendeva la metà di tutti i beni mobili e stabili. Perciò si stabilisce che in futuro la moglie ha diritto alla metà di tutti i beni del defunto marito soltanto nel caso

se la donna volessi pagar la mitta della cossa over cosse comprade in credenza per lo marito.

II. 2. Sarà utile richiamare l'attenzione su alcuni punti, i quali, benché non di primaria importanza, serviranno a chiarire il concetto del matrimonio all'usanza dell'Istria.

a) Inchiostri mette in rilievo che in un documento piranese del 1333 contenente il contratto matrimoniale i coniugi dichiarano di voler entrare nel matrimonio secundum consuetudinem Ystrie et terre Pirani, que appellatur frater et soror — il marito si obbliga ad apportare nella comunione tutti i suoi beni presenti e futuri. Secondo Inchiostri il documento prova che a Pirano la comunione dei beni abbracciava tutti i beni dei coniugi e non soltanto quelli acquistati e che perciò il testo dello statuto di Pirano riflette fedelmente il diritto vigente a Pirano.[42] Ma lo stesso autore cita un altro documento piranese del 1358 [43] nel quale la moglie dichiara di voler entrare nella fraterna compagnia con il marito «de omnibus et singulis tam bonis *acquisitis* quam debitis factis et contractis (...) a die matrimonij (...) usque diem extremum condam predicti viri sui», dunque, la sua dichiarazione è in piena concordanza

41 Stat. di Montona, cap. 210.
42 Inchiostri, Comunione, p. 86.
43 Inchiostri, Comunione, p. 89.

con la norma dello statuto di Pirano testé da noi citato e riguardante la dichiarazione della moglie dopo la morte del marito.

I due documenti però non sono in contrasto tra di loro e nemmeno con le norme dello statuto di Pirano. Si tratta di norme dispositive, derogabili da una diversa pattuizione degli interessati e applicabile solo in mancanza di questa, o in altre parole, le norme sulla comunione dei beni degli statuti istriani non sono imperativi. Infatti, gli statuti istriani ripetono questa circostanza a sazietà. Tra tanti esempi menzioniamo soltanto lo statuto di Dignano il quale dice che i coniugi nel matrimonio a «frà e suor» sono «comuni in tutti gli loro beni immobili tanto dotali, quanto adventici e per qualunque modo acquistati et che s'acquistarano durante il matrimonio tra loro,

salvo se il matrimonio fusse fatto sotto altri patti over condizioni.»[44]

b) C'è poi una norma nello statuto di Capodistria che Pertile menziona [45] nella sua analisi della posizione della vedova secondo gli statuti italiani. Com'è noto alla vedova era permesso di rimanere in casa del marito per un certo periodo dopo la sua morte, così per es. un anno e un giorno «a Venezia e nei diritti veneti». Pertile cita la disposizione del capitolo 56 del secondo libro dello Stat. di Capodistria, ma il suo commento non è troppo approfondito: Singolare è lo statuto di Capodistria 1668 II 56. Pertile ha davvero ragione, perché la disposizione non è troppo chiara, soprattutto se si vuole collegarla al tempo concesso alla vedova di permanere nella casa del defunto marito. Ecco la norma:

Item statuimus, quod tam vir, quam mulier, qui vel quae viduaverit per annum habeat et habere debeat lectum cum plumatio, cultra et linteaminibus, si tempore decessus alicuius eorum lectum habuerint, solutis prius debitis uxoris vel viri praemortui, quoniam inconveniens videretur et esset alterutrum eorum eiusmodi lectum habere debere, ipsum lectum non habendum vel de bonis creditorum.[46]

Ci pare ovvio che la citata norma non ha niente da fare con la permanenza della donna nella casa del defunto marito. Infatti, il capitolo menziona sia la vedova che il vedovo e non risulta minimamente che un anno dopo la morte della moglie il vedovo debba lasciare la casa. Il significato della disposizione va cercata altrove — senza dubbio nei rapporti patrimoniali dei coniugi nel matrimonio all'usanza dell'Istria. Fortunatamente c'è una norma dello statuto di Parenzo che ci aiuta ad interpretare senza difficoltà la citata norma dello statuto di Capodistria. Eccola:

Statuimus (...) quod quelibet femina mortuo (...) marito, qua viduaverit (...) vivendo caste et honeste usque ad unum annum post mortem mariti sui, habere debeat suum letum coredatum et *si non vixerit (...) poni et esse debeat ad condictionem*

[44] Stat. di Dignano, l. I, cap. 14. V. per es. anche gli statuti di Duecastelli, cap. 71, Buie, cap. 75, Muggia, l. III, cap. 10, ecc. ecc.
[45] Pertile, Storia III, p. 342.
[46] Stat. di Capodistria, l. II, cap. 56.

aliorum bonorum, ipsa existente nupta ad consuetudinem Hystriae quae appellatur frater et soror

mentre in caso di morte della moglie

letum suum corredatum de presenti maritus suus habere debeat.[47]

Dunque, se la moglie vive senza risposarsi un intero anno dopo la morte del marito, ha diritto di considerare di sua proprietà «il letto corredato», indipendentemente dalla sorte dell'altra sostanza della comunione dei beni. In altre parole, la vedova ha un diritto simile a quello di un prelegato, così che prima preleva «il letto corredato» e solo dopo averlo detratto dal totale degli averi della comunione dei beni si procede alla divisione dei beni comuni, in modo che metà va alla vedova e metà agli eredi del defunto. Secondo lo statuto di Parenzo il vedovo non è obbligato a vivere «casto ed onesto» un intero anno dalla morte della moglie, mentre secondo le norme dello statuto di Capodistria un anno di lutto e castità era previsto per ambedue i coniugi.

c) Lo statuto di Parenzo nei capitoli concernenti la comunione dei beni tra i coniugi parla esclusivamente della vedova e menziona soltanto i beni acquisiti durante il matrimonio,[48] così che si potrebbe sospettare che a Parenzo sia forse esistita una speciale comunione di beni, diversa da quelle di altre città istriane. Nondimeno qui lo statuto parla soltanto del caso più frequente nella prassi, cioè della morte del marito, tanto più che questo caso inoltre rappresentava una reale difficoltà in quanto il marito acquistava e la moglie lavorava in casa e di regola non effettuava acquisti. Inoltre, il citato capitolo 8 del secondo libro dello statuto di Parenzo prende in esame sia il caso della vedova sia il caso del vedovo e ci toglie ogni dubbio in proposito.

d) Anche le notizie provenienti dallo statuto di Montona riguardanti i patrimoni dei coniugi sono interessanti. Lo statuto, nel capitolo 211 del 1407 si occupa della vendita di un bene effettuata dal marito insieme alla moglie:

---

47 Stat di Parenzo, l. III, cap. 8.

48 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 68. Quod bona uxoris alicuius non possint obligari absque rationabili causa dove si stabilisce che i beni della moglie non sono vincolati dall'obbligazione fatta dal marito

nisi ipsa cum eius viro simul et de consensu dicti sui viri alicui per instrumentum vel preceptum obligata foret

e l. III, cap. 88 Quod mulieres volentes habere partem bonorum, mobilium seu stabilium, subiaceant debitis mariti post mortem ipsius dove si sottolinea che le donne non erano vincolate al

debitum factum per virum *constante matrimonio*

e che

mortuo viro domine (...) uxorate a frar secundum mores Istriae recipiant earum partem absque onere solvendi aliquod debitum creatum constante matrimonio.

Nello stesso capitolo si parla della consuetudine che le mogli esigevano i beni comperati dal marito, ma che non volevano pagare gli eventuali debiti fatti dal marito per l'acquisto di tali beni e si stabilisce l'obbligo delle vedove per questi debiti:

de aliis vero debitis creatis (...) constante matrimonio (...) domine non teneantur (...) ut est de antiqua consuetudine.

si quis homo habens uxorem et ipse cum eius uxore (...) venderet aliquam possessionem

e distingue tre diversi casi:

— si dicta possessio alienata fuerit de patrimonio viri
— si dicta possessio alienata fuerit de patrimonio mulieris
— si (...) alienarevit aliquam possessionem que non fuerit de patrimonio suo, sed de proprio labore predictorum jugalium acquisitam.

Qui non c'interessano i diritti dei parenti dei coniugi al recupero del bene venduto. Qui ci preme sottolineare che lo statuto di Montona distingue senz'ombra di dubbio i beni appartenenti al marito, i beni appartenenti alla moglie e quelli comuni acquisiti con il lavoro dei coniugi. Dunque, secondo lo statuto di Montona, a differenza dalle altre città istriane, la comunione degli acquisti non abbracciava i beni acquisiti tramite donazione o tramite testamento.

e) Nello statuto di Isola leggiamo:

Si vir *cum uxore* vendiderit patrimonium viri [49]

nello statuto di Pirano:

Si vir *simul cum uxore* vendiderit patrimonium vel matrimonium viri [50]

e in quello di Montona:

Si quis (...) *cum eius uxoris* (...) vendiderit aliquam possessionem [51]

Da queste disposizioni risulta che il marito vendeva con il consenso della moglie anche i propri beni provenienti dai suoi genitori.

f) Qualche autore [52] è convinto che il consenso della moglie nei documenti riguardanti le vendite degli immobili da parte del marito prova l'esistenza del matrimonio all'usanza dell'Istria. Ma questo può accadere anche nel sistema dotale senza la comunione dei beni, perché, com'è noto, la donna anche secondo il diritto giustinianeo aveva l'ipoteca generale su tutti i beni del marito per la sua dote e per la donatio propter nuptias, anzi, anche per i beni parafernali.[53] Già Brandileone [54] attirò l'attenzione su questo punto. Ma

49 Stat. di Isola, l. II, cap. 35.

50 Stat. di Pirano del 1307, l. VII, cap. 3 = Stat. del 1332, l. VII, cap. 2 = Stat. del 1358, l. VII, cap. 1.

51 Stat. di Montona, cap. 211.

52 Per es. Inchiostri, Comunione, p. 81 e sgg.; Stat. di Muggia (Colombo), p. XXIX, n. 66, 67 e 68.

53 Per la dote v. C. 5, 12, 30 pr.-1 (529); 5, 13, 1, 1 b-c (530); 8, 17, 12, 4 (531); I. 4, 6, 26; per la donatio propter nuptias Nov. 109, 1 (541) e per i beni parafernali C. 5, 14, 11, 2 (530). Qui non possiamo entrare nei dettagli.

54 Brandileone, Traditio, 17, n. 1 = Scritti II, p. 28. Brandileone mette in rilievo che nei documenti bizantini intervengono sempre entrambi i coniugi e che nondimeno «le carte bizantine sono del tutto estranee ad un tal (cioè la comunione dei beni nel matrimonio: L.M.) regime matrimoniale.»

neanche l'acquisto da parte di entrambi i coniugi è la prova dell'esistenza di una comunione di beni, come suppone Leicht,[55] perché non si vede bene la ragione per la quale i coniugi in un matrimonio col sistema dotale non avrebbero potuto acquistare insieme dei beni. Il solo fatto dell'alienazione o dell'acquisto da parte di entrambi i coniugi non è una prova né per il sistema dotale né per il sistema della comunione dei beni.

E ciò nondimeno ci sono dei casi che si possono con grande probabilità interpretare come casi indicanti il matrimonio a comunione di beni. Per es. prendiamo un documento di Muggia[56] del 1203 sul quale Inchiostri attirò l'attenzione:[57] si tratta di una vendita di terreni dove i venditori erano: Dictalmus de Mugla «una cum Rilenda uxore mea» ed i compratori Eponus de Aldino «ex Justinopolitana civitate» e sua moglie Gliroxe. Nell'escatocollo leggiamo: Signum manus suprascriptorum venditorum Dictalmi et Rilendi, qui hanc venditionis cartula scribere rogaverunt. Evidentemente i venditori sono coproprietari, dunque non si tratta della vendita di un terreno da parte di uno dei coniugi effettuata col consenso dell'altro. Anche i compratori diventano coproprietari. Benché si potrebbe interpretare la situazione in vari modi, tra l'altro anche con il sistema dotale, pare nondimeno probabile che abbiamo davanti a noi due matrimoni a comunione di beni.

II. 3. Riassumendo, possiamo constatare che la comunione universale nel matrimonio istriano aveva le seguenti principali caratteristiche:

a) Contraendo il matrimonio i coniugi uniscono tutti i loro beni e debiti che hanno in quel momento e ne diventano coproprietari (c.d. primum capitale).

b) I beni acquistati ed i debiti contratti durante il matrimonio rimangono separati eccetto quelli acquistati o contratti da entrambi i coniugi insieme.

c) La principale conseguenza della comunione dei beni durante il matrimonio è l'impossibilità del singolo coniuge di alienare i propri beni senza il consenso dell'altro.

d) Dopo la morte di uno dei coniugi, quello sopravvissuto può sciogliere la comunione degli acquisti, ma non quella del primum capitale.

e) Se il coniuge sopravvissuto non ha sciolto la comunione degli acquisti sopravviene la totale fusione delle sue sostanze ed egli ha diritto alla propria metà della sostanza così creata. Non eredita dal coniuge morto, bensì riceve la propria parte.

III. È noto che esiste una profonda differenza tra la comunione dei beni dei coniugi a Trieste e quella degli altri statuti istriani: a Trieste esiste-

---

55 Leicht, Diritto preirneriano, p. 94.
56 CDI ad a. 1203.
57 Inchiostri, Comunione, p. 82.

va soltanto la comunione dei beni acquistati, negli altri statuti istriani la comunione universale.[58]

Nondimeno non sarà inutile qualche osservazione aggiuntiva.

I coniugi naturalmente partecipano non soltanto negli acquisti post-matrimoniali, ma anche nei debiti fatti dal marito. Così si esprime già lo statuto del 1315:

Sicut uxor particeps est cum viro rerum et bonorum simul aquisitorum ita particeps esse debeat omnium debitorum que maritus fecerit.[59]

e la stessa disposizione si trova anche nei successivi statuti.

La comunione degli acquisti si restringe con lo statuto del 1421 ai soli beni immobili comperati durante il matrimonio:

omnia bona stabila, acquisita per coniuges constante matrimonio vel per alterum ipsorum titulo emptionis tantum.[60]

Con questa norma furono esclusi dalla comunione tutti gli acquisti conseguiti per donazione o per testamento. Siccome si tratta di una innovazione introdotta appena nel 1421, significa che prima di quell'anno i beni ottenuti tramite donazione o testamento facevano parte della comunione.

Aggiungiamo che è interessante come pure a Dignano,[61] a differenza delle altre città istriane, la comunione dei beni abbracciava soltanto i beni immobili. Ma a differenza di Trieste, a Dignano nella comunione entravano tutti gli immobili, quelli cioè apportati nel matrimonio ed anche quelli acquisiti tramite donazione o testamento.

La norma degli statuti triestini del 1315 e del 1350 dice che la moglie non è obbligata per i debiti fatti dal marito

occasione ludi, fideiussionis vel condemnationis [62]

e che ritroviamo anche nello statuto del 1421 in questa forma:

occasione condemnationum vel datiorum vel ludi vel securitatum [63]

si può paragonare con le disposizioni degli altri statuti istriani.[64]

Secondo gli statuti del 1315 [65] e del 1350 [66] la donna poteva fare testamento e con il consenso del marito fare delle donazioni ai propri parenti:

---

58 V. Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 41; Stat. del 1350, l. III, cap. 56-58; del 1421, l. II, cap. 55-58 e Stat. del 1550, l. II, cap. 16.

59 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 41.

60 Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 55.

61 Stat. di Dignano, l. II, cap. 14.

62 Stat. di Trieste del 1315, l. III, cap. 41; Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 58.

63 Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 57. Nello statuto del 1421 si menzionano i debiti fatti occasione, condemnationum vel datiorum vel ludi vel securitatum.

64 V. n. 39.

65 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 41.

66 Stat. di Trieste del 1350, l. III, III, cap. 58.

nulla quoque donatio nec alienatio per uxorem (...) valeat (...) preter illam que fit in testamento. Liceat autem uxori cum consensu viri sui facere donacionem propinquis suis.

Secondo lo statuto del 1421 la validità dell'obbligazione della moglie non dipendeva soltanto dal consenso del marito, ma anche dal consenso dei suoi genitori o, in mancanza di questi, da due parenti ovvero due cittadini triestini di buona fama, designati per regimen Tergesti.[67]

D'altra parte il marito poteva vendere la parte degli acquisti appartenente alla donna senza chiederne il consenso:

liceat viro vendere et alienare bona acquisita cum uxore sine eius voluntate et consensu.[68]

Nello statuto del 1350 si menziona anche l'usufrutto del marito di tutti i beni della moglie:

sint usufructuarii bonorum ipsarum mulierum, possessores et gubernatores ipsorum bonorum tam datorum in dotibus quam acquisitorum.[69]

Il rafforzamento del potere del marito secondo lo statuto del 1350 rispetto a quello del 1315 si può ravvisare anche nell'introduzione di un nuovo, almeno per Trieste, tipo di matrimonio, la c.d. consuetudo Venetiarum vel nova consuetudo Tergesti,[70] dove non esiste la comunione degli acquisti e dove, come si sia, gli interessi della donna sono protetti soltanto dalla sua dote e da altri diritti, in verità non troppo generosi e numerosi.[71]

Come nelle altre città istriane, così anche a Trieste gli effetti della comunione dei beni si fanno sentire soprattutto dopo la morte di un coniuge. Così, parlando dei debiti contratti dal marito lo statuto di Trieste del 1350 sottolinea

ad que debita uxor non teneatur nisi mortuo viro vel ipsa uxore mortua [72]

e lo statuto del 1550 ancora più esplicitamente:

Soluto matrimonio morte mariti pars bonorum immobilium (...) acquisitorum olim constante matrimonio a marito titulo emptionis tantum et quae ab ipso marito postea inter vivos alienata non fuerit sit ipsius uxoris et vicissim ipsa teneatur ad solvendam dimidiam partem debitorum, quae olim maritus contraxit constante matrimonio.[73]

---

67 Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 56. Cfr. Stat. di Trieste del 1550, l. II, rubr. 16.

68 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 41. Cfr. anche Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 58; del 1421, l. II, cap. 57.

69 Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 56. Cfr. pure Stat. del 1421, l. II, cap. 55 e del 1550, l. II, cap. 16.

70 Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 57. Cfr. Stat. del 1421, l. II, cap. 56.

71 Cfr. Pertile III, pp. 322-348. Per il diritto anteriore allo statuto di J. Tiepolo v. Besta, Diritto veneziano, pp. 79-87.

72 Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 56; cfr. Stat. del 1421, l. II, cap. 55.

73 Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 16.

IV. *Qualche accenno al diritto delle regioni sulla sponda orientale dell'Adriatico:*

IV. 1. Le norme concernenti la comunione dei beni secondo lo statuto di Fiume del 1530 sono molto simili a quelle degli statuti triestini. Infatti è noto che i Fiumani, prima della redazione del nuovo statuto del 1530 mandarono a Trieste il loro vicario G. Confalonieri, nativo di Ferrara ma cittadino triestino, per studiare gli statuti di Trieste «sopra li quali possiamo veder et conosser quello fosse per nui ad ciò mediante quelli».[74] Confalonieri studiò attentamente gli statuti di Trieste e numerose sono le disposizioni e le frasi che egli quasi letteralmente trascrisse dallo statuto di Trieste del 1421, benché si debba sottolineare che lo statuto di Fiume rappresenta un sistema organico indipendente dal diritto triestino. Tanto più è significativo che proprio nella comunione dei beni dei coniugi il redattore dello statuto di Fiume poteva senz'altro utilizzare frasi prese dallo statuto di Trieste. Il redattore non introduceva a Fiume un nuovo sistema di comunione di beni, ma semplicemente si facilitava il compito con qualche frase presa dallo statuto triestino. Il libro del cancelliere e notaio fiumano Antonio di Francesco de Reno fortunatamente contiene un contratto di vendita, stipulato nel 1442, dal quale risulta che a Fiume anche nella prima metà del secolo XV esisteva il matrimonio a comunione degli acquisti. Con il detto contratto di vendita si vende:

omnem (...) partem que (...) ipsi venditrici spectat sive spectare possit in omnibus (...) bonis emptis sive quocunque alio modo acquisitatis

e si sottolinea che la vendita fu fatta

cum voluntate et consensu dicti mariti.[75]

Dunque non si può dubitare del fatto che a Fiume vigeva la comunione degli acquisti tra coniugi, che è da collegare all'esistenza della stessa specie di comunione in tutta la regione che si estende tra Trieste e Fiume. Ma di questo ci occuperemo più avanti.

Ecco ora le principali norme del capitolo dello statuto fiumano concernente la comunione dei beni paragonabili alla relativa disposizione dello statuto di Trieste:

Statuto di Fiume l. II, cap. 45[76]	Statuto di Trieste del 1421 l. II, cap. 55
Statuimus, quod matrimonia tam facta quam fienda in Terra fluminis et eius districtu sint et intelliguntur esse facta secundum antiquam consuetudinem Terrae fluminis, videlicet, quod omnia bona	Statuimus quod matrimonia, tam facta quam fatienda in civitate Tergesti vel in eius districtu secundum antiquam consuetudinem civitatis Tergesti inter aliquos personas, habeantur et intelligantur es-

[74] Tomsich, Fiume, pp. 86-87.
[75] Gigante, Libri del cancelliere, p. 273.
[76] Stat. di Fiume, p. 425 e sgg.

stabilia acquisita per ipsos conjuges constante matrimonio intelligantur et sint comunia, pro quibus uxor non teneatur ad debita, nisi mortuo viro vel ipsa mortua et altero ipsorum mortuo bona mortui vel mortuae remaneant pro exsolvendis debitis obligata exceptis debitis factis occasione condemnationum vel datiorum vel securitatum factarum sine consensu uxoris, pro quibus debitis ipsa uxor non teneatur nec ejus bona sint obligata.

se facta cum modis et formis et conditionibus infrascriptis, videlicet quod omnia bona stabilia, acquisita per coniuges constante matrimonio, vel per alterum ipsorum titulo emptionis tantum, et quae per eos eodem titulo emptionis et constante matrimonio in posterum acquirentur, sint et intelligantur esse communia inter eos, et similiter omnia debita contracta (constante matrimonii) sint et intelligantur esse inter eos comunia pro quibus debitis uxor non teneatur nisi viro mortuo vel ipsa mortua; et altero ipsorum mortuo, bona mortui vel mortuae remaneant pro exsolvendis debitis obligata, exceptis debitis factis occasione condemnationum vel datiorum vel ludi vel securitatum factarum sine consensu uxoris, pro quibus uolumus uxorem esse obligatam nec eius bona aliquo modo.

Il redattore dello statuto di Fiume ha preso per modello le disposizioni dello statuto di Trieste del 1421 raccorciandole sensibilmente. L'abbreviazione talvolta è ben riuscita, ma talvolta il pensiero del redattore ne esce alquanto offuscato così che il contenuto della norma si può comprendere soltanto dopo una certa riflessione e soprattutto dopo aver paragonato il testo raccorciato a quello dello statuto di Trieste. Siccome l'esclusione dei debiti fatti dal marito occasione condemnationum, datiorum, ludi et securitatum venne in tale estensione (datia!) introdotta a Trieste appena con lo statuto del 1421, è assai probabile che prima del 1530 anche a Fiume la responsabilità della donna per i debiti del marito contratti durante il matrimonio era esclusa soltanto per i debiti provocati da condanne, giochi e mallevarie.

IV. 2. Lo statuto di Veglia [77] informa non soltanto sulle norme stabilite con lo stesso, ma anche sul vecchio diritto vigente a Veglia fino al mutamento del diritto, entrato in vigore con il nuovo statuto. Il vecchio diritto di Veglia ha radici antichissime, e perciò il paragone con il diritto delle città istriane risulterà assai proficuo. Secondo il vecchio diritto riportato dallo statuto di Veglia i coniugi che per la prima volta celebrano il matrimonio

quidquid inter ipsos erit (...) omnia esse comunia censeantur viventibus ipsis et si haeredes habuerint vel supervixerint, habeant partem ex ipsis, tam prima habitis, quam post mortem acquisitis.[78]

---

77 Stat. di Veglia.
78 Stat. di Veglia, l. II, cap. 60.

Così anche a Veglia troviamo la comunione dei beni tra coniugi, che abbraccia quello che i coniugi hanno apportato nel matrimonio (nell'Istria: primum capitale, dotes, bona dotalicia) ed i beni acquistati durante il matrimonio.

Se non ci sono figli, dopo la morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto alla sua parte, cioè alla metà dell'intero patrimonio comune. Il vedovo, pare, eredita senz'altro l'altra metà, appartenente alla defunta moglie, mentre la vedova usufruisce questa metà fino alla morte o fino alle seconde nozze.

Se ci sono figli, la comunione dei beni si trasforma in un vero patrimonio familiare che appartiene ai genitori ed ai figli in parti uguali, così che i genitori possono disporre mortis causa soltanto della loro parte:

reservata (...) portione ipsorum patrum et matrum, ex qua portione (...) ipsi genitores liberi possint ordinare (...) etiam viventibus filiis et eis invitis.[79]

Quanto ai negozi giuridici inter vivos:

pater et mater (...) non possint alicui malitiose vendere, donare aut alienare sine scitu et notitia filiorum vel filiarum in praeiudicium et damnum ipsorum, dum filius vel filia non habuerit suam haereditariam partem.[80]

I genitori volendo alienare qualche bene immobile devono

cum brachio curiae hoc facere data prius notitia filio vel filiae

e fissare il termine minimo di 15 giorni durante il quale il discendente poteva comperare il bene.

Dopo la morte del marito la vedova poteva scegliere una di queste quattro alternative:

a) continuare a vivere insieme ai figli sul patrimonio familiare indiviso.[81] Durante questo periodo poteva godere dei diritti d'usufrutto.

b) dividere con i figli solo l'eredità del marito, non dividendo però la propria sostanza. In tal caso a lei spettava solo la sua porzione dell'intera sostanza.[82]

c) dividere non soltanto l'eredità del marito, ma anche i propri beni [83]

d) ed infine, sposarsi per la seconda volta. In tal caso i parenti del defunto marito potevano chiedere la restituzione dell'eredità. Le autorità allora decidevano sugli eventuali diritti della donna provenienti dal testamento del marito.[84]

IV. 3. Anche ad Arbe troviamo una certa comunione di beni, ma ristretta ai soli acquisti, ed anche questo soltanto nel caso che la moglie avesse apportato nella comunione matrimoniale qualche sostanza, ovvero se al mo-

---

79 Stat. di Veglia, l. II, cap. 70.
80 Stat. di Veglia, l. II, cap. 68.
81 Stat. di Veglia, l. II, cap. 71.
82 Stat. di Veglia, l. II, cap. 72.
83 Stat. di Veglia, l. c.
84 Stat. di Veglia, l. II, cap. 71.

mento della celebrazione del matrimonio né la donna né l'uomo possedevano qualcosa. In questi due casi essa

habeat partem lucri.[85]

IV. 4. Similmente a Pago, la donna aveva un diritto agli acquisti molto ristretto, cioè soltanto quando entrava nel matrimonio senza dote e quando non c'erano figli.[86]

IV. 5. A Spalato esisteva la comunione degli acquisti, ma, cosa significativa, soltanto per le mogli dei popolani che non avevano in casa della servitù:

lucrari debeant et acquirere (...) dimidiam omnium bonorum, que mariti acquisiverunt constante eorum matrimonio.[87]

IV. 6. Anche nel diritto croato-ungherese conservato nel Tripartitum si trovano degli accenni alla comunione dei beni. La moglie di un popolano era considerata

particeps et condivisionalis [88]

ma solo negli acquisti fatti dai coniugi durante il matrimonio. Ognuno dei coniugi disponeva liberamente della propria metà degli acquisti. Quanto all'altra metà,

viro intestato decedente, ad eam universa bona sua per ipsum (...) conquisita, devolventur.[89]

Il diritto della vedova all'eredità del marito consisteva nell'usufrutto dell'eredità ed alla parte uguale a quella di un figlio accresciuta da uno speciale importo, chiamato dos, stipulato al momento della celebrazione delle nozze.[90]

Naturalmente alla donna spettavano anche i suoi beni parafernali.[91]

C. L'origine del matrimonio all'usanza dell'Istria

Il problema dell'origine della comunione dei beni fra coniugi nell'Istria non è facile da risolvere. L'Istria faceva parte dell'Impero bizantino fino alla fine del secolo VIII e perciò non è da escludere a priori l'influenza della le-

85 Stat. di Arbe, l. II, cap. 14.
86 Stat. di Pago, l. V, cap. 49.
87 Stat. di Spalato, Reformationes, cap. 101. La reformatio è, pare, della seconda metà del secolo XIV.
88 Tripartitum, 3, 29, 2.
89 Tripartitum, l. c. All'opposto, fino al 1687 il marito non succedeva nell'eredità della moglie morta senza prole e senza testamento.
90 Cfr. Tripartitum 1, 67, 2; 1, 98; 1, 99, 1.
91 Per i particolari v. Huszty, p. 227 e sgg.; Kelemen, p. 205 e sgg.; Lanović, p. 108 e sgg.

gislazione bizantina. Esiste poi la possibilità che la sua origine sia romana, infine la possibilità dell'influenza del diritto franco e degli sviluppi autonomi, per non parlare dell'eventuale contatto con il diritto delle popolazioni slave.

Già nel diritto romano postclassico e ancora di più in quello giustinianeo ci sono dei primi deboli segni del futuro sviluppo della comunione dei beni tra i coniugi. La parità della dos con la donatio anter (propter) nuptias [92] assume un significato specifico se si prende in considerazione che in caso di morte della donna la proprietà di questa spetta ai figli, mentre il marito non ne ha che l'usufrutto.[93] I figli rappresentano ovviamente l'unità familiare. Anche l'ipoteca generale e privilegiata sulla dote [94] e quella non privilegiata sulla donazione [95] e sui beni parafernali,[96] e sui beni del marito, contribuì ampiamente allo sviluppo di una certa ingerenza della donna negli affari e nei beni del marito, perché il compratore di un bene del marito spesso preferiva ottenere anche il consenso della moglie con il quale la moglie rinunciava ad eventuali future pretese in caso di restituzione della dote. È nondimeno evidente che questi deboli segni non sono da considerare come base della futura evoluzione della comunione dei beni fra coniugi. La base va cercata altrove.

All'Oriente l'ulteriore sviluppo del diritto romano-bizantino nell'Ecloga non aveva creato una vera comunione di beni fra coniugi, ma solo l'amministrazione comune dei beni da parte dei coniugi, soprattutto dopo la morte di uno di loro.[97] Così, dopo la morte del marito, la vedova amministrava i suoi beni e l'eredità del marito fino all'età maggiore dei figli, dopo di che poteva sciogliere la comunione con i figli prendendo per sé i propri beni, e, dall'eredità, la parte corrispondente alla parte di un figlio (ἑνὸς παιδὸς μοῖραν λαμβάνειν). Se non c'erano figli, la moglie, oltre ai propri beni, aveva diritto alla parte dell'eredità corrispondente alla quarta parte della dote, accresciuta dalla donazione propter nuptias.[98]

Contrariamente, ad occidente il diritto visigoto ammetteva la comunione degli acquisti risolvendo la questione della divisione partendo dall'ammontare dei beni apportati nel matrimonio da ambo i coniugi, così che, per es., se il marito aveva apportato nel matrimonio il doppio della moglie, a lui spettavano due terzi degli acquisti.[99]

Anche la quarta longobarda che si sviluppò in Italia sulle basi dell'an-

---

92 NV 35, 9 (452); N Mai 6, 9 (458); Nov. 97, pr.-2 (539).
93 Per la dote Nov. 98, 1 (539); per la donazione C. 6, 61, 3 (439).
94 C. 5, 12, 30 pr.-1 (529); 5, 13, 1, 1 b-c (530); 8, 17, 12, 4 (531); I. 4, 6, 29.
95 Nov. 109, 1 (541).
96 C. 5, 14, 11, 2 (530).
97 Così giustamente contro Zachariä già Schupfer, Comunione, p. 324 sgg.
98 Ecl. II, 4. Cfr. Zachariä, Geschichte, p. 91.
99 Lex Vis. 4, 2, 16 (Reccesvindus, 652-672): tantam partem unusquisque obtineat, quantum eius facultatem fuisse. V. Leges Visigothorum, p. 129. Già la Lex Visigothorum distinse i beni acquisiti da uno dei coniugi da quelli acquisiti da entrambi in comune e da quello che il marito acquistò de extraneorum lucris aut in expeditione publica aut de principis vel patroni atque amicorum conlatione. A questi ultimi beni la donna non aveva alcun diritto e appartenevano esclusivamente ai filii vel heredes eius.

tica morgengabe e delle disposizioni di Liutprando [100] dette origine alla comunione dei beni fra coniugi: già a partire dal secolo IX la moglie, secondo la consuetudine aveva diritto (la c.d. iustitia) alla quarta parte delle sostanze maritali appena dopo la morte del marito.[101] Il marito poteva rendere inesistente il diritto della moglie creando debiti più grandi della sua sostanza, così che alla sua morte la vedova non avrebbe ottenuto niente perché il passivo avrebbe ecceduto l'attivo.[102]

La comunione dei beni si manifesta nitidamente nei diritti franchi. La Lex Ribuaria [103] scritta probabilmente verso il 630 [104] contiene già la nota disposizione sulla tertia conlaborationis della vedova,[105] ma soltanto nel caso che non esistesse un contratto. Più tardi — verso il secolo IX — la tertia divenne obbligatoria per consuetudine e la troviamo in uso in Italia fino al secolo XII non soltanto dai Franchi ivi residenti,[106] ma anche da altre popolazioni.[107] Questa tertia franca creò senza dubbio la comunione dei beni tra coniugi, poiché alla moglie apparteneva la terza parte di tutto quello che il marito apportava nel matrimonio [108] e che i coniugi acquistavano durante il matrimonio con il lavoro.[109] La moglie doveva sempre intervenire in ogni atto oneroso compiuto dal marito, ma il suo diritto alla tertia si realizzava dopo la morte del marito.

Dalla tertia franca si sviluppò progressivamente (almeno secondo l'opinione prevalente) la comunione degli acquisti, nota nelle sue caratteristiche forme medievali in Francia dal principio del secolo XII,[110] e si propagò tra l altro, in Baviera e nell'Austria.[111] È oltremodo interessante notare i punti salienti di questa comunione di beni, cioè che:

---

100 Liutpr. 7 (a. 717); 89 (a. 727); 103 (a. 728).

101 Diversamente per es. Schröder, Lehrbuch, p. 306.

102 V. per es. Consuetudines Mediolani, p. 88, c. 11, 2: mortuo viro (...) decernitur mulieri de rebus tantum mariti quas die obitus sui relinquit (...) et hoc deducto omni debito quod maritus eius tempore mortis alii debebat.

103 MGH, Legum Tomus V, Hannoverae 1875-1889, unveränderter Nachdruck 1965, ed. R. Sohm.

104 Cfr. H. Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte, München 1969[11] (tra l'anno 630 e dopo il 750), p. 65. Diversamente K. Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte 1, 1972, p. 31 (tra il 613 ed il 625). Schröder, Lehrbuch, pp. 229-230, seguendo Sohm: i titoli 32-64 sono stati scritti prima del 595.

105 Lex Rib. 37, 2: Si (...) per series scripturarum ei (cioè alla moglie) nihil contullerit, si mulier virum supervixerit, 50 solidos in dude (= in dote) recipiat, et terciam de omne, quod simul conlaboraverit, sibi studiat evindicare; et quidquid ei in morgangaba traditum fuerit, similiter faciat.

106 Così per es. Schröder, Lehrbuch, p. 307.

107 Leicht, Storia, II, pp. 200-201; Besta, La famiglia, p. 259.

108 Cfr. una carta del 905 di Cluny, citata da Schröder, Lehrbuch, p. 308: cedo tibi tercia porcione de omnes res facultates meas quas visus sum abere aut possidere aut inantea (...) conquirere aut laborare potuero.

109 Dunque, nella comunione non entrano i beni ottenuti dai coniugi per testamento o per donazione. Cfr. le disposizioni del diritto di Montona, citate in questo saggio, B II 2 d.

110 Partendo dalla Francia settentrionale, da Laon, dove la troviamo nel 1128. Nel 1190 essa è menzionata ad Amiens e nel secolo XIII è già diventata diritto comune nelle terre consuetudinarie (les pays de coutumes). Cfr. Chénon, pp. 107-118.

111 Schröder, Lehrbuch, p. 103-704.

1. abbraccia tutti i mobili e tutti gli acquisti, anche quelli provenienti da donazioni e ultime volontà da parte di collaterali ed estranei,

2. abbraccia tutti i debiti, anche quelli contratti dai coniugi prima del matrimonio,

3. il marito è l'amministratore e l'usufruttuario. Dei mobili egli dispone liberamente, mentre degli acquisti soltanto previo consenso della moglie,

4. le disposizioni del marito riguardanti i beni dei coniugi sono sempre accompagnate dal consenso della moglie,

5. alla fine del matrimonio (normalmente alla morte di uno dei coniugi) il coniuge superstite ha diritto alla metà del patrimonio comune,

6. il coniuge superstite è obbligato a pagare i debiti, anche ultra vires emolumenti. Esiste perciò il diritto di rinuncia (droit de renoncer, Verzicht auf das Samtgut) alla propria metà.[112]

I punti di contatto tra la comunione degli acquisti nella Francia consuetudinaria e nelle regioni transalpine da una parte e quella triestina dall'altra parte sono molti ed evidenti e non occorre insistervi.

Molto più complesso si presenta il problema dell'origine e dello sviluppo della comunione universale nelle altre città istriane.

Esaminiamo innanzi tutto le prime notizie su questa comunione nelle terre istriane.

Il terminus ante quem è sicuramente l'anno 1286. In un documento di quell'anno contenente il patto dotale dei futuri sposi si sottolinea che il matrimonio non si fa all'usanza dell'Istria

non essendo frater et soror set tamen ad usum et consuetudinem terre Veneciarum

e poi un po' più avanti si ripete

non faciendo fratrem et sororem set ad consuetudinem Veneciarum.[113]

Forse si può tornare ancora più indietro perché nel 1263 un moribondo non voleva

condere suum testamentum nisi uxor sua (...) prima conduceret suos denarios et daret eos in manibus dicti Gualtrami (cioè del testatore)

e, dopo aver ricevuto i soldi in contanti dalla moglie, dichiara

ratum illum instrumentum et illa divisione quod dicta domina (...) iam fecit cum viro Gualtrame.[114]

---

112 Il diritto di rinuncia comparve relativamente tardi, e sembra, sotto l'influenza delle crociate: i mariti si indebitavano all'insaputa delle mogli per il viaggio in Terra santa, e queste si trovavano nell'impossibilità di pagare con la sostanza comune tutti i debiti creati dal marito. Questo diritto di rinuncia non fu generalmente accolto nel secolo XIII, e divenne regola appena nel XIV.

113 Chartularium Piranense, pp. 255-256.

114 Chartularium Piranense, pp. 305-306.

Benché questo documento non rappresenti una prova irrefutabile della comunione di beni tra i coniugi, se non altro, fa pensare al matrimonio a fratello e sorella. In ogni caso, sarebbe strano che il matrimonio all'usanza dell'Istria fosse divenuto regime legale a Pirano dopo la resa di questa città a Venezia nel 1283.

Con un documento del 1213 redatto a Isola,[115] Johannis Bava Bulliensis (di Buie) si sottomette insieme a tutti i beni, eccetto quelli della moglie, alle chiese di S. Maria di Aquileia e di S. Pietro apostolo, senza menzionare il consenso della moglie. È molto probabile che qui non si tratti di matrimonio all'usanza dell'Istria e ciò potrebbe significare che nel 1213 a Isola la comunione dei beni non era ancora un regime legale.

Anche il documento del 1222 [116] con il quale marito e moglie vendono a quattro donne certi immobili per costruire

ospitalem onore Dei et pauperum in perpetuum

può significare che non abbiamo davanti a noi casi di comunione di beni, poiché non troviamo l'assenso dei mariti delle acquirenti. Si potrebbe bensì trattare di beni acquistati a condizione nel matrimonio a comunione di beni, dato che una clausola del contratto prevede lo scioglimento della compravendita nel caso che le acquirenti alienino gli immobili comperati.

D'altra parte, abbiamo visto che un documento del 1203 di Muggia fa pensare alla probabilità dell'esistenza della comunione dei beni in questa città già al principio del secolo XIII. Questo potrebbe significare che a Muggia, e anche nelle altre città istriane esisteva già allora e forse anche qualche tempo prima, la comunione dei beni.

Ma siccome nell'Istria, ad eccezione di Trieste, vigeva la comunione universale, è difficile accettare che questa comunione si sia sviluppata esclusivamente dalla comunione degli acquisti triestina, senza un altro elemento costituitivo proveniente da qualche altra parte.

Rivolgiamo perciò il nostro sguardo verso la sponda occidentale dell'Adriatico.

Oltre alla tertia e la quarta, nell'Italia dopo il Mille, soprattutto nel secolo XII, era in uso un altro regime, la medietas, sulla quale attirò l'attenzione Leicht.[117] La medietas, che si trova nei documenti di Ravenna, Padova, Reggio, Cremona, Bologna, è la concessione fatta dallo sposo alla sposa della metà dei propri beni presenti e futuri. Leicht cita un documento del 1126 di Reggio dove il futuro marito dice tra l'altro

dono in tuo iure et potestate (...) proprietario nomine (...) medietatem ex cunctis (...) rebus iuris mei (...) tam de illis que nunc habeo quam in antea Deo auxiliante acquisiturus ero.[118]

115 Kos, Gradivo V, pp. 109-110.
116 Chartularium Piranense, pp. 99-100.
117 Leicht, Diritto preirneriano, pp. 94-97; lo stesso, Storia II, pp. 201-202.
118 Leicht, Diritto preirneriano, p. 94.

Al principio del secolo XIII la medietas si era già tanto inserita nella pratica bolognese che la troviamo nei più antichi formulari notarili. Così il noto Yrnerii Formularium nel suo Liber quartus contiene una formula che ci ricorda il testo del documento reggiano del 1126 testé citato:

dono tibi (...) sponse mee nostrisque communibus filiis medietatem nec non et quartam portionem omnium mearum rerum mobilium et immobilium (...) quas in presenti habeo aut deinceps quolibet modo habiturus sum.[119]

Un formulario molto somigliante si trova anche nella Ars notaria di Rainerius de Perusio.[120] Il titolo del formulario è Rogatio donationis propter nuptias secundum usum Bononie, ma in un manoscritto il titolo è un po' diverso: ius Romanorum. Il formulario vuole offrire esempi sia secundum ius Longobardorum sia secundum usum Bononie (legem romanam) e collega la medietas agli abitanti che vivevano secondo le leggi romane. Già Brandileone richiamò l'attenzione su questo formulario,[121] sottolineando che la formula era caduta in disuso già ai tempi di Rolandino e che Giovanni d'Andrea aveva dichiarato di non comprendere le parole della formula. Nondimeno nel secolo XII e nella prima metà del XIII la formula corrispondeva ancora alla pratica, il che significa che la comunione dei beni era abbastanza propagata tra coloro che vivevano secondo la legge romana in Romagna e nelle vicine regioni.

La scarsità di fonti non ci permette di rispondere con convinzione a tutte le incertezze intorno al sistema della medietas. Il problema principale è, naturalmente, in che maniera e in quale modo i beni della moglie venivano obbligati al marito. Secondo la felice intuizione di Leicht, è probabile «un assetto nel quale tra la moglie e il marito avvenisse una specie d'adfratatio, il cui risultato doveva essere una comunione a metà.»[122] In altre parole, secondo Leicht in Romagna e nelle vicine regioni nel secolo XII esisteva un sistema di comunione di beni, nel quale ambo i coniugi apportavano nella comunione tutti i propri beni, non soltanto gli acquisti, ma anche quelli con i quali entravano nel matrimonio.[123]

È vero che la comunione contrattuale dei beni era nota già nel diritto classico, ma in pratica ovviamente era presente soltanto in casi isolati. Perciò è difficile sostenere la tesi della provenienza della medietas dal diritto romano. A nostro parere bisogna interpretare la medietas partendo dal momento nel quale essa appare nei documenti e questo ci conduce al diritto longobardo-franco.

---

119 Bibliotheca Iuridica, vol. I, p. 36.
120 Bibliotheca Iuridica, vol. II, p. 48.
121 Brandileone, Rapporti patrimoniali, pp. 77-88 (= Scritti I, p. 314).
122 Leicht, Diritto preirneriano, pp. 96-97.
123 È da notare che la comunione universale si presenta così complessa anche altrove. Così per es. Viollet, Histoire, p. 829 dice giustamente: dans le système de la communauté universelle, le droit de femme au tiers ou à la moitié de la fortune *confond* ordinairement *deux éléments*, qui, sur d'autres points, restent séparés et qui s'appellent alors douaire et communauté reduite aux meubles et aux acquits.

La vera evoluzione del regime a comunione di beni comincia appunto nelle regioni longobardo-franche, dove però tramite la quarta e la tertia abbracciava soltanto la sostanza maritale. Il sistema divenne legale appena a partire dal secolo IX e nel corso dei secoli successivi si protese anche verso le province romaniche, dove però non divenne mai sistema legale, ma all'opposto, decadde repentinamente nel secolo XIII.

Il regime della comunione dei beni nell'Istria, il matrimonio a fratello e sorella, è in sostanza molto simile a quello della medietas, poiché abbracciava anche i beni apportati nel matrimonio. Le prime sicure prove dell'esistenza del matrimonio all'usanza dell'Istria ci pervengono, come abbiamo visto, dalla seconda metà del secolo XIII, ma i primi indizi si trovano al principio del secolo XIII, cioè nel periodo dei formulari bolognesi nei quali troviamo la medietas. La somiglianza dei due istituti e la vicinanza delle regioni istriane e romagnola ci autorizzano a porre la questione del possibile legame tra i due fenomeni tramite legami politici ed economici. Ed infatti, è noto che le relazioni tra Ravenna e l'Istria erano molto feconde già ai tempi di Giustiniano, quando Massimiano, il diacono della chiesa di Pola fu nominato arcivescovo di Ravenna e l'imperatore lo colmava di donazioni di terre istriane, soprattutto di terre (la terra di Vistro) che si trovavano presso l'attuale porto di Vestre a sud di Rovigno,[124] ma anche di beni della basilica di S. Maria Formosa a Pola.[125] La chiesa di Ravenna doveva inoltre possedere molte altre terre nei territori di altre città. Ancora in pieno secolo XIII, il 12 ottobre 1213, Ubaldo, arcivescovo di Ravenna concedeva per enfiteusi

medietatem omnium illarum possessionum et racionum quas ecclesia Ravenne habet et sibi pertinet in tota civitate Pole et eius episcopatu sive committatu vel districtu et in toto committatu Istriensi tam in civitatibus, quam in castris et villis seu in aliis locis.[126]

In maniera simile si pronunciava l'arcivescovo di Ravenna anche nei documenti del 20 giugno 1220 [127] e del 10 febbraio 1229.[128] Doveva però trattarsi degli avanzi di possedimenti ben più vasti in tempi antecedenti, perché già verso la fine del secolo XII i conti di Gorizia riuscirono in vari modi ad appropriarsi dei beni della chiesa ravennate nell'Istria.[129] Ma l'arcivescovo di Ravenna continuava ad essere nel secolo XIII competente per gli appelli dei cittadini polesi, competenza che termina appena nel 1331.[130] Almeno per la prima metà del secolo XIII gli appelli sono ben documentati ed è appunto

124 Agnellus, p. 187.
125 Agnellus, pp. 192-195.
126 Torre, Le pergamene istriane, p. 145, nr. IX.
127 Torre, Le pergamene istriane, p. 148, nr. XII.
128 Torre, Le pergamene istriane, p. 162, nr. XVI.
129 Per le relazioni tra l'Istria, soprattutto tra Pola e Ravenna con suo arcivescovo v. Benussi, Nel Medio Evo, AMSI X, 1895, p. 341 e sgg.; p. 414 e sgg. ecc.; lo stesso, Pola, pp. 76-82; Lenel, Studien, p. 117 e sgg.; Vergottini, Istria I, p. 81 e sgg.
130 CDI, doc. 28 maggio 1331: in posterum nulla appellatio fieri possit (...) salvo tamen quod liceat Polensibus ad ducalem curiam recurrere.

questo il periodo che ci interessa per il possibile collegamento della medietas con il matrimonio a fratello e sorella. Dunque, i punti di contatto politici, economici e giuridici, tra Ravenna e l'Istria nei secoli XII e XIII non mancano. Non è perciò impossibile che la medietas romagnola si sia propagata anche a Pola e nelle altre città istriane già nel secolo XII, ma soltanto come regime contrattuale e isolato. A causa della scarsità di fonti, a sostegno della nostra tesi ci sono naturalmente soltanto degli indizi.

Nondimeno, la reale affermazione del regime a comunione di beni iniziò nell'Istria nordoccidentale dove da contrattuale si trasformò in legale. Richiamiamo l'attenzione sul curioso fatto che gli statuti di quella parte dell'Istria chiamano la comunione universale dei beni, con l'aggiunta del nome della rispettiva città:

Muggia: secundum consuetudinem terre di Mugla [131]
Capodistria: secundum consuetudinem Justinopolis [132]
Isola: secundum consuetudinem huius terre Insule [133]
Pirano: secundum consuetudinem terre Pyrani [134]
Umago: secundum consuetudinem terae Humagi [135]

mentre gli statuti più a sud dicono così:

Cittanova: segondo il muodo de li matrimoni del Istria [136]
Parenzo: secundum consuetudinem provintie Histriae [137]
Rovigno: costume et consuetudine antica d'Histria [138]
Pola: antiquissima consuetudo Istriae [139]

Il taglio è press'a poco perfetto: le città costiere nordoccidentali da una parte, le città sudoccidentali dall'altra.[140] A nostro giudizio, la spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere la seguente: la legislazione sulla comunione dei beni ebbe inizio a Capodistria e dintorni, e pertanto non si poteva ancora chiamare «all'usanza dell'Istria» poiché abbracciava soltanto talune città. Quando la comunione dei beni fra coniugi si estese fino a Cittanova, Rovigno e Pola, seguendo il modello delle città nordoccidentali, poté con pieno diritto

131 Stat. di Muggia, l. III, cap. 10.
132 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 68.
133 Stat. di Isola, l. II, cap. 8.
134 Stat. di Pirano, l. VII, cap. 12. Nello statuto di Pirano troviamo anche l'espressione: matrimonium ad usum provincie Istrie (l. VII, cap. 11).
135 Stat. di Umago, l. III, cap. 45.
136 Stat. di Cittanova, l. V, cap. 18.
137 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 68.
138 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 77.
139 Stat. di Pola, l. V, cap. 4.
140 Gli statuti del retroterra sono naturalmente meno conclusivi, ma nondimeno constatiamo che a Duecastelli, Buie e Dignano si trova soltanto l'espressione «a fratello e sorella», a Pinguente (cap. 86) e Portole (cap. 91) secundum consuetudinem Pingenti ovvero all'usanza del castello di Portole, mentre lo statuto più recente, quello di Grisignana, ha già «il matrimonio al costume dell'Histria» (l.II, cap. 34). A Valle troviamo al principio del secolo XVII l'espressione «all'usanza di Valle cioè da fratello et sorella». V. Bertoša, Valle d'Istria, p. 134.

essere denominata «all'usanza dell'Istria». La titubanza nel caso di Pirano corrisponde al periodo quando il matrimonio a comunione di beni abbracciava già una certa parte dell'Istria, appunto l'Istria nordoccidentale da Muggia a Pirano.

Eppoi, soltanto gli statuti delle città costiere intorno a Capodistria, da Muggia a Cittanova, hanno ammesso il diritto di rinuncia con il quale il coniuge superstite può sciogliere la comunione degli acquisti. Questo significa che la comunione universale si evolveva e si sviluppava progressivamente verso una forma completa e definitiva soltanto su questa stretta striscia della costa istriana intorno Capodistria.

Inoltre, la legislazione sulla comunione dei beni delle città dell'Istria nordoccidentale, Muggia, Capodistria, Pirano, contiene press'a poco il completo sistema di norme. Gli statuti di queste tre città contengono ben 30 capitoli concernenti la comunione dei beni. Tutti gli altri statuti messi insieme, cioè 13 in totale, contengono all'incirca lo stesso numero di capitoli. Lo statuto di Pola, per es., non ha che un solo capitolo, ed è significativo che questo si trova appena nel quinto libro «de extrahordinariis contingentibus», libro che rappresenta solo un'aggiunta al nucleo statutario redatto nella metà del secolo XIV.

La comunione universale dei beni si estendeva dunque da Capodistria verso sud e da qui verso l'oriente.

È da rilevare che con una decisione Giovanni Loredan, «signore e padrone di Barbana e di Castelnuovo» del 6 giugno 1763 avverte i sudditi che

con somma nostra sorpresa veniamo da rilevare, che si vadino introducendo due perniciosissimi abusi, l'uno di celebrarsi matrimoni a fratello e sorella, che con barbara legge fanno consoci le mogli nei beni del marito tanto delli posseduti da lui al tempo della stipolazione del matrimonio, quanto di quelli che dopo acquistasse ecc.

e questo, secondo Loredan

tende alla distruzione delle famiglie.[141]

Lasciamo da parte la «somma sorpresa» di Loredan e la sua nobile difesa degli alti ideali matrimoniali. Più importante è la sua definizione del matrimonio all'usanza dell'Istria, che abbraccia 1) i beni portati nel matrimonio dal marito, 2) i beni acquistati dal marito durante il matrimonio. La definizione non è importante soltanto perché anch'essa mette chiaramente in risalto due elementi della comunione dei beni istriana, ma anche perché parla esclusivamente dei beni del marito. La decisione di Loredan si avvicina così alla medietas romagnola: in ambedue i casi, ci pare ovvio, si parla di quella parte della comune sostanza di proprietà maritale che abitualmente rappresenta la parte principale della sostanza comune. Né la decisione di Loredan, né, se-

141 D. Klen, Dopune, p. 389.

condo Leicht e noi, la medietas romagnola restringono la comunione dei beni ai soli beni maritali, ma abbracciano anche i beni della moglie.

Quello però che ci sembra più significativo è che a Barbana ed a Castelnuovo, cioè in luoghi abbastanza vicini a Pola (meno di 30 chilometri!), ancora nel secolo XVIII la comunione dei beni non soltanto non era divenuta regime legale, ma che anche i contratti nuziali contenenti la comunione dovevano essere molto rari, e pare, molto recenti. Altrimenti Loredan non avrebbe detto che si va «introducendo» un «abuso».

Perché mai la diffusione del sistema della comunione universale come sistema legale ebbe inizio nel secolo XIII proprio a Capodistria? L'unica possibile risposta [142] è che la vicinanza di Trieste e la comunione degli acquisti triestina influì sull'estendersi della comunione dei beni prima a Capodistria e Pirano e poi progressivamente anche nelle altre città istriane.[143] Le relazioni tra Trieste d'una parte, e Capodistria, Isola e Pirano dall'altra erano molteplici e riguardavano soprattutto il potere ecclesiastico del vescovo su queste tre città. È noto che appena nel 1186 Capodistria ottenne il suo vescovo [144] e che nel 1145-1149 il vescovo triestino lottava accanitamnete per conseguire il pagamento delle decime ecclesiastiche appunto nelle città da Muggia a Umago.[145]

A nostro giudizio, la comunione degli acquisti triestina non poteva non esercitare un'influenza sull'intensificarsi del fenomeno della comunione dei beni nelle città dell'Istria nordoccidentale, dove, indipendentemente dalla comunione degli acquisti triestina era conosciuta la comunione universale simile alla medietas romagnola, ma soltanto come sistema contrattuale, sporadico ed isolato. L'influenza triestina si può scorgere nei numerosi punti di

---

142 La constatazione che il matrimonio all'usanza dell'Istria divenne regime legale con inizio nell'Istria nordoccidentale, cioè nelle vicinanze del Friuli, potrebbe additare ad un certo collegamento di questo tipo di matrimonio con il patriarca aquileiese, il suo potere sull'Istria, e con il Friuli. Sappiamo che Muggia venne ceduta al patriarca già nel 931 e che durante i secoli X-XII fu governata dal gastaldo patriarchino, e che ancora nella metà del secolo XIII il patriarca si riservava il diritto di conferma del podestà. Per i dettagli sulla storia di Muggia v. Colombo, Muggia.

È noto inoltre che il patriarca esercitava il suo potere sull'Istria abbastanza intensamente proprio nel secolo XIII.

143 Vaccari, propenso per l'origine franca della comunione dei beni istriana, sostiene che «nell'Istria la prima forma che si acclimatò fu assai probabilmente la comunione degli acquisti». (Vaccari, Comunione, p. 87). Egli basa la sua opinione sull'osservazione di Rossetti (Rossetti, Statuti, p. 194) secondo il quale il più vecchio degli statuti triestini «nel 1150 fu realmente compilato». Ma la tesi di Rossetti non può più essere sostenuta dopo le osservazioni di Kandler (Stat. di Trieste del 1315, 1849, p. III), Vergottini (De Vergottini, Lineamenti, p. 98), Tamaro (Tamaro, Trieste I, p. 155) e M. de Szombathely (Statuti di Trieste del 1350, pp. XXIII-XXVI). Il testo tramandatoci è del 1315 e non è ammissibile sostenere che esso sia identico agli statuti più vecchi, dell'esistenza dei quali, è vero, esiste la prova (V. per es. Lo statuto del 1315, l. III, rubr. 28), ma non del loro contenuto. Lo statuto più antico tramandatoci è quello di Pirano del 1307, ma questo ovviamente non si può considerare come prova in favore della tesi opposta, cioè che la comunione istriana dei beni nacque in forma di comunione universale per poi trasformarsi a Trieste nella comunione degli acquisti.

144 CDI, a. 1187.

145 Chartularium Piranense I, p. 81.

contatto tra la legislazione triestina da una parte e quella di Muggia, Capodistria ed Isola dall'altra parte. L'influenza della medietas si intravede nella sostanziale differenza tra il sistema triestino e quello delle altre città, cioè nel fatto che la comunione dei beni delle altre città istriane abbracciava anche i beni apportati dai coniugi.

Che l'influenza del diritto triestino sia stata soltanto uno degli elementi dello sviluppo della comunione universale istriana si può intravedere anche da alcuni particolari che non sono di secondaria importanza. Infatti, il diritto di rinuncia, uno degli elementi di grande importanza per lo sviluppo finale della comunione dei beni fra coniugi si era affermato in Francia durante il secolo XIII, ma neppure a quei tempi era generalmente ammesso. Lo statuto di Pirano del 1307 e di Muggia del 1333 ci attestano che il diritto di rinuncia si era già saldamente istallato nell'Istria nordoccidentale — mentre a Trieste, stranamente, questo diritto non venne ammesso negli statuti del 1315, 1350 e 1420. Appena in quello del 1550 leggiamo

Si tamen mulier dixerit se nolle habere dictam dimidiam partem bonorum olim a marito titulo emptionis acquisitorum, nolumus quod ipsa teneatur ad aliquam partem debitorum, quam olim maritus contraxit constante matrimonio.[146]

Dunque, il sistema della comunione universale che probabilmente esisteva nell'Istria come sistema contrattuale, divenne sotto l'impulso del diritto triestino sistema legale — forse appena nella seconda metà del secolo XIII — ma poi proseguì con l'evolversi indipendentemente dall'evoluzione del diritto triestino.

Nello statuto di Trieste del 1421 si trova un'interessantissimo accenno alle consuetudini delle popolazioni slave concernenti i rapporti tra coniugi. La disposizione dice:

Si vero aliquod matrimonium factum fuerit supra in Carsis de quo aliqua questio moveretur coram regimine Tergesti, si dicatur factum ad antiquam consuetudinem illorum de Charsis, tunc probari debeat per testes forenses, qui dictam consuetudinem plene noverint et sciverint; et si dicta consuetudo antiqua probabitur, scilicet quod bona acquisita sint communia inter eos et similiter debita, tunc eo casu dicta Carsorum consuetudo habeatur (...) esse una et eadem consuetudo cum antiqua consuetudine civitatis Tergesti.[147]

Da questa norma risulta che le popolazioni slave intorno a Trieste adoperavano il sistema della comunione degli acquisti identico o quasi a quello triestino.

Anche nello statuto di Capodistria si accenna ai rapporti tra i coniugi nei villaggi slavi:

146 Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 16.
147 Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 55.

In matrimonio Sclavorum villarum vetus consuetudo ipsorum in eorum matrimonio observetur.[148]

È interessante il confronto della norma capodistriana con quella triestina: nella norma triestina si dice espressamente che nei villaggi slavi (illi de Charsis) vigeva la comunione degli acquisti, mentre la norma capodistriana è redatta in maniera dalla quale chiaramente risulta la differenza tra la comunione dei beni capodistriana e quella dei villaggi slavi appartenenti al distretto di Capodistria. Siccome a Capodistria vigeva la comunione universale, non dovrebbero esserci dei dubbi che nei villaggi slavi il regime legale fosse quello degli acquisti, il che è tanto più verosimile in quanto la comunione degli acquisti vigeva non solamente nei villaggi slavi e triestini, ma anche a Fiume,[149] Apriano [150] ecc. Si può dunque constatare che da Trieste fino a Fiume nei matrimoni slavi era in uso la comunione degli acquisti. Sia Trieste sia le popolazioni slave ad oriente di Trieste non sono che degli anelli di una catena di consuetudini rintracciabili nella Francia settentrionale, Svizzera, Baviera ed Austria, che si basano tutte sul vecchio diritto franco.

Nondimeno, la concessione fatta dall'imperatore Lotario II dell'alto governo a Trieste al vescovo triestino e la lunga serie di vescovi tedeschi (nel solo secolo XI: Dietmarus, Bernardus-Wernhardus, Henricus, Liutoldus, Woscalcus, Gebhardus) e le loro relazioni con le terre transalpine non offrono una soddisfacente spiegazione per l'esistenza della comunione degli acquisti a Trieste perché ci si potrebbe aspettare di trovare lo stesso fenomeno anche nel Friuli patriarchino. Ci sembra perciò che anche il diritto delle popolazioni slave intorno a Trieste sia stato un elemento aggiuntivo che influì sull'introduzione della comunione degli acquisti fra coniugi a Trieste.

148 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 68.

149 V. n. 75.

150 Strohal, Odluke, pp. 79-81: due decisioni, nelle quali si constata da zverh blag, ke jesta ona dva, skupa živući, akvištala, ima ga rečena mat imiti tu prvu polovicu, a tu drugu polovicu imaju ti sini svi tri bratinski razdelit, cioè che la vedova ha di tutti i beni, che hanno acquistato vivendo insieme, diritto alla metà, mentre i figli devono dividere fraternamente l'altra metà.

II - L'ORIGINE DELLA PRELAZIONE E DEL RETRATTO NEL DIRITTO DELLE CITTÀ ISTRIANE NEL MEDIO EVO

I. 1. Il diritto di prelazione e di retratto rappresenta un tema di speciale interesse per lo storico del diritto. Soprattutto il problema dell'origine di questi istituti è combattutissimo, e le varie opinioni sono estremamente divergenti.[1] Anche sul diritto di prelazione e di retratto nell'Istria medievale è stato scritto molto[2] ed i risultati ottenuti non sono da sottovalutare, ma ciò nonostante proprio la questione delle influenze decisive che determinarono l'evoluzione di questi istituti nell'Istria è ancora lungi dall'essere risolta. Così, per es. Tamassia pensa a una compenetrazione di «diversi principi del diritto germanico e greco-romano», perché, secondo lui, non esiste «nessun dubbio che nelle consuetudini (...) istriane (...) il diritto bizantino non abbia fatto sentire la sua influenza».[3] Leicht da parte sua credette alla «lunga evoluzione consuetudinaria» del diritto romano, che nell'Istria assunse delle «proprie particolari caratteristiche», respinse l'origine germanica della prelazione a favore dei parenti sostenuta da alcuni autori e suggerì lo sviluppo dell'istituto sotto l'influenza della fraterna compagnia diffusa nell'Istria medievale.[4] Secondo Milić, l'istituto è comune a tutti i popoli. Nasce spontaneamente per proteggere il diritto della parentela sulla terra.[5] Herkov paragona il diritto di prelazione e di retratto fiumano del secolo XVI alle norme degli altri territori croati. In Croazia, a giudizio di Herkov, l'istituto della

---

1 Naturalmente, in questa sede è impossibile entrare nel complesso problema della prelazione e del retratto nella storia del diritto europeo. Indirizziamo perciò il lettore ad un recente e molto informativo riassunto: Ourliac-Malafosse, pp. 421-439.

In un'avvertenza riguardante la terminologia, Tamassia, Prelazione, p. 10 sostiene che gli «sembra evidentissimo che non vi possa essere un diritto di preemzione veramente efficace se scompagnato dal retratto», mentre Schupfer, Romano Lacapeno, 259 si lamenta che Tamassia «confondeva (...) i due istituti», benché la differenza sia «molto ovvia». Bussi, 36 sottolinea da parte sua che la «materia già di per se poco chiara» è offuscata dalla confusione delle due parole e dei «due istituti giuridici diversissimi». Schupfer, Romano Lacapeno, 259 ha perfettamente ragione quando dice che «il diritto di prelazione si riferisce ad una vendita che è ancora da conchiudere e contiene solo un'obbligazione dell'alienante; il retratto si riferisce ad una vendita già conchiusa ed è un diritto che si fa valere contro l'acquirente ecc.». Siccome i due diritti vanno spesso simultaneamente concessi all'avente diritti, nel presente saggio ci siamo permessi una certa libertà nell'uso dei termini prelazione e retratto. Inoltre, va osservato che la vendita stessa non di rado era nel Medio Evo intesa come un contratto «reale» effettuato con la tradizione dell'oggetto venduto e perciò il diritto di preferenza effettuato dopo la stesura del documento e prima della tradizione si può concepire sia come una preemzione, se intendiamo il contratto come una specie di «contratto preliminare» (Vorvertrag), sia come un vero retratto.

2 I principali autori che si occuparono anche del diritto istriano di prelazione e di retratto sono: Tamassia, Prelazione, p. 254 sgg.; Pertile, Storia III, pp. 420-427; Leicht, Note, p. 203 sgg.; Inchiostri, Stat. di Parenzo, p. 30; Strohal, Otkupno pravo, passim, soprattutto pp. 15, 22-23, 43, 90-96; Leicht, Prelazione, pp. 77-86; Herkov, Stat. di Fiume, pp. 78-81; Milić, Porijeklo, pp. 300-308; lo stesso, O porijeklu, p. 226 sgg.; Calacione, Statuti di Trieste, pp. 16-25; Margetić, Prvokup, pp. 169-212.

3 Tamassia, Prelazione, p. 261.

4 Leicht, Prelazione, pp. 85-86.

5 Milić, Porijeklo; lo stesso, O porijeklu.

prelazione e del retratto è la conseguenza della differenziazione tra i beni aviti d'una parte e quelli acquisiti dall'altra. Anche il retratto dei vicini, che viene dopo quello dei parenti, esiste in tutta la Croazia. Herkov aggiunge che troviamo questo istituto nella grande maggioranza dei popoli europei, ma che non si può provare il legame tra i diritti delle parti settentrionali dell'Europa con quelle meridionali.[6]

Prima d'azzardarci ad offrire la nostra tesi, rivolgiamo la nostra attenzione al contenuto delle più importanti norme degli statuti istriani, concernenti la prelazione ed il retratto.

I. 2. Secondo lo statuto di Trieste del 1315 la prelazione ed il retratto venivano concessi al parente più vicino:

Si aliquis vendere voluerit aliquam possessionem, ipse denunciare debeat suo propinquo et ab eo scire si illam possessionem vult emere (...).[7]
Quicumque vendiderit vel aliquo modo alienaverit possessionem aliquam quod propinquus ejus (...) pro eodem precio habere possit si se presentaverit cum denariis (...) infra octo dies postquam sciverit rem esse venditam.[8]

Al parente veniva preferito il comproprietario se la sua parte consisteva in più di due terzi:

Quicumque habuerit teram (...) de qua ipse habeat minus tercia parte, si eam vendere voluerit, teneatur eam dare illi qui circa ipsam possidet (...) et jus propinqui cassum sit.[9]

Il diritto di prelazione del parente in caso di permuta non era ammesso se il valore dell'immobile alienato risultava minore della metà del valore dell'immobile conseguito con la permuta.[10]

Le stesse norme valevano anche per lo statuto del 1350.[11]

Pure lo statuto di Pirano del 1307 conosceva il diritto dei parenti, ma preferendo i maschi:

si masculus vult recuperare dictam proprietatem, possit ipse recuperare eam antequam femina, existendo in eodem grado.[12]

Abbiamo testé menzionato la norma dello statuto di Trieste del 1315,[13] secondo la quale il parente del venditore godeva del diritto di prelazione solo

---

6 Herkov, Stat. di Fiume, pp. 78-81.
7 Stat. di Trieste del 1315, l. III, r. 31.
8 Stat. di Trieste del 1315, l. III, r. 32.
9 Stat. di Trieste del 1315, l. III, r. 33.
10 Stat. di Trieste del 1315, l. III, cap. 36.
11 Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 23. Appena lo statuto del 1421 introdusse il diritto di prelazione e di retratto dei vicini e del coniuge. Il coniuge veniva chiamato per primo: anteponatur omnibus aliis propinquis, attinentibus et affinibus
(Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 37).
12 Stat. di Pirano del 1307, l. VII, cap. 4 = stat. del 1332, l. VII, cap. 3 = stat. del 1358, l. VII, cap. 4.
13 V. n. 8.

in caso si trattasse di beni pervenuti al venditore da persone con le quali entrambi erano legati da vincolo di parentela (unde bona illa exiverint). La stessa disposizione vigeva anche a Pirano:

si aliquis sciverit de suo patrimonio emisse etc. (...) Et illud idem intelligatur de matrimonio.[14]

Secondo lo statuto di Pirano il diritto spettava anche ai parenti acquisiti, ma dopo i parenti del venditore che non avevano realizzato il loro diritto entro trenta giorni:

si (...) aliquis de propinquis (...) eam (sc. l'immobile venduto) recuperare noluerit (...) tunc transactis triginta diebus licitum sit propinquis uxoris eam recuperare [15]

e lo dovevano realizzare entro quindici giorni.

Gli statuti di Muggia,[16] Isola,[17] Pinguente [18] e Buie [19] conoscono soltanto il diritto dei parenti.

Molti statuti istriani concedevano il diritto anche ai vicini, innanzi tutto a quelli i cui terreni confinavano con l'immobile venduto (i c.d. collaterales).

Così lo statuto di Parenzo dichiara che

similiter etiam de collateralibus sive collateraneis intelligatur, si protestati fuerint occasione collateranitatis, ita tamen quod propinquior venditoris sit in iure potior collaterano.[20]

Anche gli statuti di Cittanova,[21] Duecastelli,[22] Pola,[23] Fiume,[24] Grisignana,[25] Capodistria,[26] Dignano,[27] Umago [28] e Rovigno [29] contengono simili disposizioni.

---

14 Stat. di Pirano, l. VII, cap. 3. Il matrimonium qui, naturalmente, ha il significato di sostanza pervenuta da parte della madre.

15 Stat. di Pirano, l. VII, cap. 7.

16 Stat. di Muggia, l. III, cap. 35-37.

17 Stat. di Isola, l. II, cap. 35.

18 Stat. di Pinguente, cap. 104.

19 Stat. di Buie, cap. 95.

20 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 27.

21 Stat. di Cittanova, l. IV, cap. 13: Se veramente el non sarà algun propinquo, sia lizito al colateral de regovrar la cossa venduda.

22 Stat. di Duecastelli, cap. 92 parla degli autorizzati titulo propinquitatis et parentelle vel tanquam collateranus.

23 Stat. di Pola, l. III, cap. 35: Se non compaiono i parenti, quilibet laterani possono beneficiare di questo privilegio.

24 Stat. di Fiume, l. II, cap. 30, De venditionibus possessionum et quemadmodum propinquus vel vicinus possit recuperare.

25 Stat. di Grisignana, l. II, cap. 27: Delli parenti et collaterali quali vorrano recuperar.

26 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 27.

27 Stat. di Dignano, l. III, cap. 8.

28 Stat. di Umago, l. III, cap. 3: Quod post propinquos venditoris laterani recuperare possint res venditas infra terram et burgum Humagi.

29 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 81: parentella overo lateralità.

Così era avvenuto anche a Montona: fino al 1391 soltanto il parente era autorizzato e, più tardi anche il vicino.[30]

Tra i confinanti, la precedenza spetta a quello il cui confine è più lungo, almeno secondo gli statuti di Capodistria, Duecastelli, Grisignana, Dignano, Umago e Fiume. A Pola, invece, decide la sorte, a Trieste la precedenza è di colui che si presenta per primo.

A Capodistria (e a Dignano) il diritto di prelazione era stato in primo luogo concesso ai parenti, poi al

dominus, cui talis proprietas responderet ullo modo,[31]

e appena successivamente al confinante.

I. 3. Pare che nei più antichi statuti dell'Istria nordoccidentale, da Trieste fino a Pirano, in principio si riconosceva il diritto di prelazione e di retratto come diritto esclusivo dei parenti.

Infatti, negli statuti di Pirano, Isola, Muggia e Capodistria la norma chiave, dalla quale si sviluppò progressivamente tutto il diritto concernente l'istituzione che analizziamo, a parte piccole insignificanti differenze, dice così:

Si quis sciverit de suo *patrimonio* emisse.

A Muggia ed a Isola il diritto rimase ai soli parenti, a Pirano venne concesso anche ai parenti della moglie con una disposizione dall'indubbio aspetto di un'aggiunta che probabilmente non esisteva negli statuti del secolo XIII.

Qualcosa di simile si intravede pure nello statuto di Pola. Nei capitoli 30, 31 e 34 del libro III dello statuto di Pola si parla esclusivamente del diritto dei parenti. Appena nel capitolo 35 compare anche il diritto dei confinanti così che si può supporre che questo capitolo sia un'aggiunta posteriore al testo primitivo. Il capitolo 35 comincia con le norme riguardanti la vendita di un immobile da parte di uno dei coniugi, dunque un problema che, secondo noi, in un secondo tempo si era posto anche il legislatore piranese. Il redattore del capitolo 35 si è dimenticato di correggere i capitoli 30, 31 e 34 e perciò in questi si menziona soltanto lo «ius propinquitatis». Per es. il capitolo 30, Della prescrizione degli immobili parla dell'usucapione di un immobile

per tre anni fra i presenti (...) avendo titolo di compreda ecc.

e continua

salvo però se la detta possessione fosse venduta et proclamata per ragione di propinquità, come qui sotto si dirà nel statuto de recuperar la possessione de più propinquo, che passi delli più propinqui delli venditori esser in ogni voglia tempo

30 Stat. di Montona, cap. 170: collaterali sit licitum etc. Nihilominus propinquus sit semper (...) anterior.

31 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 27. Cfr. Stat. di Dignano, l. III, cap. 8.

recuperatii, come fussero stati proclamati non ostante la detta prescrizion, perché saria in fraude delli propinqui delli venditori.

Anche nel capitolo 33, Della strida da farsi dalla detta possessione — la vera sedes materiae — non c'è neanche una parola sul diritto dei confinanti.

Possiamo dunque concludere che nell'Istria medievale il diritto di prelazione e di retratto iniziò come diritto esclusivamente parentale e appena più tardi venne concesso anche ai confinanti. Appena negli statuti più recenti si constata un ampliamento di questo diritto ai vicini o ai confinanti, per es. a Trieste appena a partire dal 1421. Lo statuto di Capodistria sembra essere un'eccezione, ma dobbiamo tener conto della circostanza che nel 1423 ci fu una revisione di questo statuto [32] e che molto probabilmente molte delle differenze tra le disposizioni di questo statuto e quello di Muggia provengono appunto dalla suddetta revisione.[33]

---

32 Cfr. C. Buttazzoni, Dello Statuto Municipale di Capodistria compilato nell'anno 1423, AT, N.S. vol. II pp. 87-94.

33 Anche un'attento esame dello statuto di Pirano del 1307, cioè del più antico statuto pervenuto fino a noi, ci lascia intravedere gli strati successivi che si accumulavano progressivamente arricchendo la disposizione originale di un dato istituto. Questo fenomeno è percepibile con chiarezza proprio nel regolamento dell'istituto del retratto. Per puro caso ne abbiamo una prova diretta nel capitolo 6 del libro VII. Nei primi tre capitoli concernenti il retratto (lib. VII, cap. 3-5) troviamo le norme riguardanti la vendita di un immobile. Queste norme appartengono ovviamente agli strati più antichi dello statuto e corrispondono al desiderio del legislatore piranese di salvaguardare il diritto dei parenti del venditore. Ma verso la fine del secolo XIII, pare che i venditori, desiderosi di eludere le disposizioni dello statuto, fingevano di effettuare una donazione mascherando così la vendita — procedimento abbastanza ingenuo frequentemente usato nella Dalmazia del secolo XIII e successivi —. Il legislatore piranese tentò di ostacolare e impossibilitare tali simulazioni introducendo il nuovo capitolo 6:

Statuimus quod nulla donatio possessionum valeat neque teneat sine licencia domini potestatis. Quod statutum factum fuit in millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima, die tercio execunte mense marcii.

Dunque, è più che probabile che il seguente capitolo 7 che parla del diritto dei parenti della moglie del venditore sia stato aggiunto allo statuto dopo il 1299.

Ma anche nei primi tre capitoli concernenti il retratto si intravede con sufficiente chiarezza la lenta evoluzione della norma originaria. Il capitolo 3 del libro VII, cioè il primo capitolo che se ne occupa comincia proclamando il diritto dei parenti del venditore da parte del padre (si quis sciverit de suo patrimonio emisse) e dei parenti da parte della madre (idem intelligatur de matrimonio). Pare che in pratica sorse il problema dell'autorizzazione al retratto nei matrimoni all'usanza dell'Istria: siccome nei matrimoni a fratello e sorella si costituiva una specie di comunione di beni, in caso di vendita da parte di uno dei coniugi, i parenti dell'altro coniuge potevano sostenere la tesi del loro diritto al retratto. Per risolvere il problema si decise:

Et sit vir simul cum uxore vendiderit patrimonium vel matrimonium viri, propinqui viri possint eum recuperare.

La differente prospettiva del principio del capitolo (il legislatore si mette nella posizione dell'avente diritto al retratto: si quis sciverit ecc.) e della fine (il legislatore si mette nella posizione del venditore: si vir simul cum uxore vendiderit) parlano a favore della tesi di compilazioni effettuate in epoche diverse. Più tardi il legislatore cambia opinione e concede anche ai parenti dell'altro coniuge il diritto di retratto — ma appena dopo i parenti del venditore. Perciò il capitolo 7 del libro VII prescrive che

transactis triginta diebus licitum sit propinquis uxoris dicti hominis (sc. venditoris) eam (sc. l'immobile) recuperare et habere infra quindecim dies si voluerint.

Nello statuto del 1358 il diritto al retratto venne ulteriormente allargato e concesso non soltanto ai parenti della linea dalla quale provenivano i beni (per es. al retratto in relazione al «patrimonium» fino allora secondo lo statuto del 1307 avevano diritto soltanto i parenti da parte del padre: ius recadentiae), ma, dopo di loro, anche ai parenti dell'altra linea.

Appena lo statuto di Capodistria introduce il diritto al retratto dei confinanti, il che non

I. 4. Gli statuti di Trieste e di Fiume sono gli unici che prevedono anche la denuncia dell'intenzione di alienare un fondo all'avente diritto di prelazione.[34]

I. 5. Tutto parla a favore della tesi che il retratto venne ammesso nell'Istria innanzi tutto esclusivamente in caso di vendita di fondi, e che appena più tardi venne concesso anche nei casi di altri tipi d'alienazione.

Così, gli statuti di Trieste del 1315, 1350 e 1421 menzionano la prelazione ed il retratto collegandoli soltanto alla vendita e, come abbiamo visto, soltanto eccezionalmente nelle permute. Appena lo statuto del 1550 prevede che

> omnia quae supra diximus statuimus habere locum non tantum in venditionibus, sed et in datione in solutum, in livello sive emphiteusi, in locatione ad longum tempus annorum decem et aliis similibus contractis onerosis.[35]

Lo statuto di Pirano del 1307 dice testualmente che

> si de cetero fiet aliquod cambium possessionis, quod illud cambium cridari debeat per preconem Comunnis secundum formam statuti vendictionum.[36]

La norma ha indubbiamente carattere d'aggiunta al primitivo testo dello statuto piranese scritto nel secolo XIII. Nello stesso capitolo troviamo poi due volte le parole «a modo in antea» che rivelano ancor più il carattere aggiuntivo della disposizione che non si è amalgamata con il resto delle norme concernenti il retratto.

Nello statuto di Muggia del 1333 il retratto è già stato ammesso

> si quis sub donationis nomine vel alio quoqumque modo alienaverit alicui aliquod inmobile, illa donatio sive allienatio quocumque modo facta proclamari debeat ut venditiones,[37]

ma si tratta sicuramente di un evidente rifacimento di un testo anteriore dove si parlava soltanto di vendita. Provarlo non è difficile. Basta soltanto gettare uno sguardo alla composizione dei capitoli 35, 36, 37 dello statuto per convincersi della veridicità di questa affermazione. Non possiamo soffermarci su questo punto perché ciò significherebbe allargare oltremodo la nostra analisi. Basta accennare al fatto che lo statuto di Pirano del 1307 conosce il retratto dei beni paterni e materni ma non di quelli acquisiti, mentre già il testo dello statuto di Muggia del 1333 stabilisce

---

ci deve stupire se prendiamo in considerazione che lo statuto era stato rimaneggiato nel 1423. È da supporre che il testo originario non fosse differente da quello degli statuti di Pirano, Isola e Muggia.

34 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 31; Stat. di Fiume, l. II, cap. 30.

35 Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 12. Così già nello statuto di Fiume, l. II, cap. 30, benché questo statuto sia del 1530!

36 Stat. di Pirano, l. VII, cap. 8.

37 Stat. di Muggia, l. III, cap. 34.

Et intelligatur quod dicte recuperationes possint fieri tam de patrimonio quam de omnibus aliis possessionibus acquisitis

il che è indubbiamente un'aggiunta al testo primitivo del capitolo, redatto probabilmente nella prima metà del secolo XIV, ma certamente prima del 1333.

Negli statuti più recenti troviamo qua e là lo stato primitivo dell'istituto: così lo statuto di Umago non concede il retratto in caso di permuta,[38] lo statuto di Dignano lo esclude expressis verbis nella donazione,[39] quello di Grisignana esclude il retratto sia nella permuta sia nella donazione,[40] ecc. ecc.

In breve, è estremamente probabile che nello stato primitivo il retratto istriano venisse accordato soltanto nelle vendite.

I. 6. Ci sembra di poter affermare che originariamente il diritto istriano non conosceva il retratto dei beni acquisiti dal venditore. Paragoniamo lo statuto di Pirano del 1307 a quello di Isola del 1360:

Statuto di Pirano
l. VII, cap. 3

Statuimus quod si aliquis sciverit de suo patrimonio emisse, et infra triginta dies postquam sciverit non dederit denarios vel presentaverit ementi, illud patrimonium in perpetuo recuperare non possit (...) Et si vir simul cum uxore vendiderit patrimonium vel matrimonium viri, propinqui viri possint eum recuperare pro ipso precio ab emptore dato. Et e converso intelligatur si patrimonium vel matrimonium uxoris fuerit venditum, tunc propinqui uxoris illud recuperare possint.

Statuto di Isola
l. II, cap. 35

Statuimus, quod siquis scieurit aliquem emere de suo patrimonio intra XXX dies postquam preconiçatum fuerit non dederit denarios vel presentauerit domino potestati, non liceat amplius recuperare illud patrimonium in perpetuum (...) Et hoc intelligatur tam de patrimonio, *quam de omnibus alijs possessionibus acquisitis.* Et si uir cum uxore vendiderit patrimonium uiri, propinqui uiri possint integre recuperare illud. Et e conuerso, si uendiderint patrimonium uxoris propinqui uxoris illud ualeant recuperare. *Et si bona acquisita uendiderint propinqui eorum communiter ualeant recuperare.*

Abbiamo già visto che anche lo statuto di Muggia del 1333 conteneva una disposizione aggiuntiva sul retratto dei beni acquisiti.

I. 7. Nell'Istria medievale la proclamazione dell'avvenuta vendita si faceva ad alta voce da parte del banditore comunale (le c.d. «cridae») su richiesta dell'acquirente del fondo. Le gride si praticavano in diversi modi: quat-

38 Stat. di Umago, l. IV, cap. 11.
39 Stat. di Dignano, l. III, cap. 1.
40 Stat. di Grisignana, l. II, cap. 31.

tro domeniche consecutive a Trieste [41] ed a Fiume,[42] a Dignano bastava effettuarle tre volte,[43] a Umago [44] due, a Pirano,[45] Muggia,[46] Isola,[47] Duecastelli,[48] Pinguente,[49] Portole,[50] Pola [51] e Rovigno [52] una volta. A Capodistria,[53] dopo la stesura dell'atto il notaio era obbligato ad affiggere un avviso nella cattedrale per la durata di un mese.

Anche senza la proclamazione mediante il banditore pubblico la vendita era valida, ma l'autorizzato al retratto poteva far valere i suoi diritti durante un periodo relativamente lungo: a Trieste [54] e a Fiume [55] un anno, a Pola dieci,[56] mentre a Dignano [57] un termine per il retratto non esisteva. A Rovigno la vendita senza proclamazione non era valevole.[58]

I. 8. Gli statuti istriani prescrivono due specie di giuramenti: il giuramento del venditore e del compratore sulla verità circa il prezzo pattuito, e quello dell'avente diritto al retratto che recuperava per sé e non per altri. Il primo esisteva a Muggia,[59] Capodistria,[60] Trieste,[61] Fiume,[62] Parenzo,[63] Montona [64] e Isola,[65] il secondo a Trieste (a partire dal 1550),[66] Fiume,[67] Capodistria,[68] Muggia,[69] Umago,[70] Duecastelli,[71] Pinguente [72] e molto probabilmen-

41 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 31 e 33; del 1350, l. III, cap. 23; del 1421, l. II, cap. 37 e del 1550, l. II. cap. 12.
42 Stat. di Fiume, l. II, cap. 30.
43 Stat. di Dignano, l. III, cap. 1.
44 Stat. di Umago, l. III, cap. 1.
45 Stat. di Pirano del 1307, l. VII, cap. 4.
46 Stat. di Muggia, l. III, cap. 34.
47 Stat. di Isola, l. II, cap. 73.
48 Stat. di Duecastelli, cap. 92.
49 Stat. di Pinguente, cap. 104.
50 Stat. di Portole, probabilmente cap. 109.
51 Stat. di Pola, l. III, cap. 34.
52 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 81.
53 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 37.
54 Stat. di Trieste del 1315, l. III, cap. 31; del 1350, l. III, cap. 23; del 1421, l. II, cap. 37; del 1550, l. II, cap. 12.
55 Stat. di Fiume, l. II, cap. 30.
56 Stat. di Pola, l. III, cap. 34.
57 Stat. di Dignano, l. III, cap. 31.
58 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 81.
59 Stat. di Muggia. l. III, cap. 37.
60 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 37.
61 Stat. di Trieste del 1315, l. III, cap. 31; del 1350, l. III, cap. 23; del 1421, l. II, cap. 37 e del 1550, l. II, cap. 12.
62 Stat. di Fiume, l. II, cap. 30.
63 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 27.
64 Stat. di Montona, cap. 107.
65 Stat. di Isola, l. II, cap. 35.
66 Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 12.
67 Stat. di Fiume, l. II, cap. 30.
68 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 37.
69 Stat. di Muggia, l. III, cap. 36.
70 Stat. di Umago, l. III, cap. 5.
71 Stat. di Duecastelli, cap. 92.
72 Stat. di Pinguente, cap. 104.

te a Portole. Non troviamo alcun giuramento a Pirano, Dignano, Pola, Rovigno e Grisignana.

Data l'inesistenza del giuramento delle parti e dell'avente diritto al retratto nello statuto di Pirano del 1307, cioè nel più antico statuto pervenutoci, è probabile che il giuramento sia stato introdotto progressivamente nella prima metà del secolo XIV.

I. 9. Alcuni statuti istriani prescrivono l'inalienabilità del fondo recuperato per un tempo determinato: Trieste [73] per due, Umago,[74] Isola,[75] Muggia,[76] Grisignana,[77] Capodistria [78] per tre, e Pola [79] per cinque anni.

II. *Parallelo con gli statuti delle città dalmate.*

II. 1. Così a Traù il retratto venne introdotto appena nel 1425.[80] Zara, Sebenico e Pago hanno statuti nei quali moltissime disposizioni e l'ordine delle stesse sono identici, il che prova che l'archetipo fu uno statuto del secolo XIII, ovviamente zaratino, ma che proprio nel diritto al retratto differiscono profondamente: mentre a Zara il diritto di retratto non era ammesso, anzi, pare che sia stato abolito,[81] a Sebenico troviamo il retratto gentilizio

de fratribus et sororibus et consaguineis usque in tertium gradum,[82]

e a Pago, nel più recente dei tre statuti, esiste già accanto al retratto gentilizio anche il retratto dei confinanti e vicini, nel caso che i parenti non vogliano usufruire del loro diritto

quilibet circumvicinus continuus aut contiguus Pagiensis aut continuus habitator Pagi (può) redimere per blischinam (sc. per la vicinanza).[83]

La ragione di questo fenomeno è ovvia: nell'archetipo del secolo XIII il retratto non si menzionava, e perciò ogni statuto seguiva l'evoluzione del diritto della propria città.

II. 2. Anche a Spalato il diritto di retratto con una disposizione del 1305 [84] veniva concesso soltanto ai parenti, benché sia probabile che il diritto

---

73 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 35; del 1350, l. III, cap. 23; del 1421, l. II, cap. 37, del 1550, l. I, cap. 12.
74 Stat. di Umago, l. III, cap. 9.
75 Stat. di Isola, l. II, cap. 35.
76 Stat. di Muggia, l. III, cap. 36.
77 Stat. di Grisignana, l. II, cap. 31.
78 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 37.
79 Stat. di Pola, l. III, cap. 34.
80 Stat. di Traù, Ref. lib. II, cap. 6 (a. 1425).
81 Stat. di Zara, l. III, cap. 27.
82 Stat. di Sebenico, l. IV, cap. 44.
83 Stat. di Pago, l. III, cap. 41.
84 Stat. di Spalato, Statuta nova, cap. 6.

di retratto dei parenti esistesse in questa città anche prima di questa data. È oltremodo istruttivo seguire le varie fasi dell'evoluzione del diritto di retratto a Spalato, perché ci mostra il cammino che probabilmente questo istituto seguiva non soltanto in Dalmazia, ma anche nell'Istria.

Il più vecchio manoscritto dello statuto di Spalato del 1312 e del nuovo statuto del 1333 è la traduzione italiana del testo latino scritta nel 1395.[85] I più vecchi manoscritti del testo latino dello stesso statuto appartengono al secolo XV.[86] L'analisi delle disposizioni di questi manoscritti concernenti il diritto di prelazione e di retratto ci può far comprendere più facilmente l'evoluzione del diritto statutario spalatino e dalmato e ci può essere di grande aiuto anche per comprendere meglio l'origine di questi istituti nel diritto istriano.

Nella menzionata traduzione italiana del 1395 troviamo due importanti capitoli riguardanti la prelazione e il retratto. Essi si rassomigliano in modo sorprendente:

Stat. spal. l. III, cap. 104

Item statuito et ordinato e che si fratello o nepote carnale, consobrino e consanguineo uolesse uendere dele possessioni indiuise o comuni, non possi ad altri uendere se non al fratello e nepote carnale, consobrino o consanguineo per quel medesimo pretio per lo quale ad altri uendere possi.
Et si essi comperare non uolessi in quella fiata le cose si diuidano et poi uendano a qualunque al uenditore piacera.
Ma se essi intra se non possessono diuidere la corte sia tenuta dare diuisori ed diuidere et se i couiuncti del uenditore uolessono essa possessione in se o per se auere per lo precio per lo quale e uenduta possino essa ritollere dal compratore infra uno anno computando dal tempo dela vendita et il compratore sia tenuto essa possessione relaxare pagata a lui la pecunia.
Et ultra il decto anno i coniuncti o proximani non possino la decta possessione domandare. Ei ueramente che i dicti proximani, coniuncti o propinquiori i quali la decta possessione uoleno comperare

Stat. nuov. cap. 6

Item statuito et ordinato e che si fratello, nepote o carnale consobrino o consanguineo uolesse uendere dele possessioni indiuise comuni *o diuise o etiamdio aquistate per qualunque modo, raçone e caçone*, non possi uendere ad altri si non al fratello, al nepote o al carnale consobrino o consanguineo per lo medemo precio per lo quale ad altri possi si essi conuincti uolesseno comperare.
Et si essi non uolessono comperare in quella fiata la cosa non divisa se divida et dapoi se uenda a qualunque uenditore li placera.
Et si essi in tra se diuidere non possessono, la curte sia tenuta dare diuisori. Item adiungemo che *si i plu propinqui o proximi del uenditore per fino in tercio gradu* in qualunque grado de consanguinita o de propinquita siano, uolesseno essa possessione per se auere per lo precio per lo quale e uenduta, possino si uorano essa retollere dal comparatore in fra uno anno computando dal tempo dela uendita in questo modo, çoe prima i primi propinqui possino essa

[85] V. Cvitanić, Splitska komuna, p. 33.
[86] V. Cvitanić, Splitska komuna, p. 32.

iurino corporalmente ale sancte de dio uangele uolliono et recomperano per se et non per altra persona.
Et infino a tre anni computandi dal tempo dela sua compera essa possessione non possino uendere al alguna persona.
Item adiungemo che di possessione uendita o alienata se alguno de propinqui, coniuncti del uenditore o alienatore per qualunque tempo infra l'anno uenira et uolesse essa possessione in se o per se auere per lo pretio per lo quale fo uendita che esso comperatore possi percipere et recoligere i fructi d'uno anno d'essa possessione et se sera casa la quale cosi alienata et uenduta fosse abia il coptumo uero il ficto il quale si possesse riceuere d'essa casa per uno anno per auctorita et uigore del presente statuto.

possessione per se auere et di poi secundariamente i secundi si primi no la uolesseno et da poi tertiamente i tercij si non la uolesseno i primi nei secundi. Et si(a) tenuto il comparatore essa possessione relaxare pagata a esso la pecunia. Et ultra dicto anno i propinqui non possino la dicta possessione domandare.
Si ueramente che i propinqui predicti i quali la data possessione uoliano comparare iurino corporalmente ale sancte de dio uangele che essa possessione uoluno et la recomperano per se et non per altra persona.
Et perfino ad tre anni computandi dal tempo de la sua compera essa possessione non possino uendere ad algune persona.
Item adjungemo che dela possessione uenduta o alienata si alguno de propinqui o proximani predicti del uenditore o delo alienante per qualunque tempo in fra lo anno uenisse et uolesse essa possessione per se auere per lo pretio per lo quale fo uenduta che esso comparatore possi receuere et pillare i fructi de uno anno de essa possessione. Et (se) sera casa abia il coctumo o ficto il quale se possesse receuere et pillare o auere de essa casa per uno anno per auctorita et uigore del presente statuto.[87]

In margine al lib. III, cap. 104 si legge:

Apresso ad questo cap. stare bene il cap. VI de noui statuti posti dopo il sexto libro, perche tracta de questa materia et in alguna parte plu plenamente che questo e plu clare.

Dunque, il redattore del testo italiano presentò ai suoi lettori le disposizioni dello statuto nuovo come se fossero semplicemente più complete e più chiare delle norme del vecchio statuto. Ovviamente il problema è un po' più complicato e non lo si può risolvere senza l'aiuto del testo latino. Nel testo latino dello Statuto nuovo il protocollo è abbastanza lungo e tra l'altro contiene l'anno della pubblicazione, cioè il 1305. Quello che a prima vista sembra strano, è la circostanza che nello Statuto vecchio non esiste la disposi-

87 Omettiamo altre quattro disposizioni dello Statuto nuovo che non hanno riscontro nel l. III, cap. 104. Esse si riferiscono alla proibizione di eseguire per un anno dei nuovi lavori sull'immobile comprato.

zione corrispondente al l. III, cap. 104 del testo italiano. Questa disposizione è stata completamente cancellata, così che nel testo latino troviamo soltanto il cap. VI degli Statuta nova. Ci sembra strano che la disposizione del 1305 non si trovi nello Statuto del 1312 e che invece si trovi nel testo di quello del 1333, benché redatta molto più ampiamente. Ma il problema forse non è troppo difficile da risolvere. Il testo latino dello Statuto del 1312 nella sua stesura originale conteneva ovviamente anche il testo corrispondente al testo italiano del libro III, cap. 104. Quando nel 1333 il conte di Spalato Jacopo Gradenigo creando con i «viri sapientes deputati super facti statutorum» gli Statuta nova, effettuò la revisione di molte disposizioni del vecchio statuto del 1312, e tra l'altro modificò le disposizioni riguardanti la prelazione e il retratto, aggiunse alcuni nuovi provvedimenti in una maniera un po' goffa, ma spesso usata nel Medio Evo: trascrisse l'intera decisione del consiglio generale di Spalato del 1305, cambiando, correggendo ed aggiungendo tutto quello che gli pareva necessario e utile. Così le disposizioni sulla prelazione e sul retratto si trovarono ammesse negli statuti spalatini due volte, nel testo originale della disposizione del 1305 nel libro III cap. 104 dello Statutum vetus e nel testo corretto e allargato della stessa disposizione del cap. 6 degli Statuta nova.

Quando nel secolo XV si dava l'avvio alla trascrizione degli statuti, il giurista che se ne occupava, conscio della superficialità del cap. 105 del terzo libro ordinò all'amanuense di tralasciarlo, così che nei manoscritti del secolo XV il terzo libro contiene un capitolo in meno rispetto al testo originale che noi conosciamo attraverso la traduzione italiana del 1395: nella traduzione il terzo libro contiene 130 capitoli, nel testo latino dei manoscritti del secolo XV ci sono soltanto 129.

Il testo latino del terzo libro dello Statutum vetus del 1312 senza la disposizione del 1305 contiene tre capitoli — 103, 104 e 105 — concernenti l'istituto che analizziamo. Vedremo subito che il contenuto giuridico di questi tre capitoli rappresenta la fase d'evoluzione anteriore a quella della disposizione del 1305. Se è così, gli statuti di Spalato ci offrono un'inaspettata e importante possibilità di comprendere l'evoluzione del diritto di prelazione e di retratto. Eccone una breve sintesi.

I fase

Nei capitoli 103, 104 e 105 del terzo libro dello Statutum vetus troviamo le seguenti disposizioni.

Nel primo di questi capitoli si precisa che se i

> fratres (...) abiarij (...) haberent aliquam possessionem inter se, partem de possessionibus indivisis non possint vendere alicui, nec donare nec obligare nec aliquo modo alienare nisi pro anima sua conferre.
> De lucro vero suo posint omnimodo facere suam voluntatem.

Prima della divisione, le alienazioni nelle «fraterne compagnie» sono dunque proibite. Nessuna alienazione è permessa — neanche ai membri del-

la compagnia. Naturalmente, si può evitare la proibizione con il consenso dei membri della compagnia. Dopo la divisione i vincoli gentilizi si sciolgono e ogni singolo proprietario è completamente libero di disporre a piacere della sua proprietà.

La fraterna compagnia spalatina non comprende i beni acquisiti — a differenza di molti sistemi giuridici medievali, come per es. a Poglize, nell'immediata vicinanza di Spalato, nel diritto croato-ungherese, ecc.

Il capitolo 104 è in una certa maniera la continuazione del pensiero del legislatore espresso nel cap. 103. Mentre secondo il cap. 103 i comproprietari-parenti (la c.d. fraterna compagnia) di un immobile non possono disporre della loro parte prima dell'avvenuta divisione tra loro, il cap. 104 dispone che i comproprietari, se non sono parenti, possono vendere la loro parte, ma alla precedenza ha diritto il socio:

quicumque habuerit possessiones vel merces indivisas in societate, et quilibet eorum, qui eas habere et emere voluerit, pro quanto alijs vendi possunt, nequeant aliis vendere, nisi suo socio, si eas habere voluerit.

Con il cap. 105 il legislatore conclude le sue disposizioni sulla prelazione e si sofferma su un caso particolare che in pratica era abbastanza frequente. Si tratta del caso

si fratres vel sorores habeant vineam pastinatam inter se

dove uno di loro vorrebbe vendere la sua parte. In tal caso la prelazione spetta agli altri fratelli e sorelle, se uno di loro

pro eadem precio emere voluerit

poi al proprietario del terreno sul quale si trova la vigna (dominus terrae). Se il proprietario non è interessato alla compera, il venditore può vendere

cuicumque voluerit.

Da questa disposizione risulta che le vigne non erano considerate beni immobili — altrimenti il caso sarebbe entrato nell'ambito del capitolo 104. Inoltre, è interessante notare che gli altri parenti e le persone che possedevano una vigna in comproprietà non potevano usufruire del diritto di prelazione.

II fase

Il diritto di prelazione e di retratto subì un grande e decisivo cambiamento del 1305. In quell'anno venne deciso che non soltanto i comproprietari-parenti indivisi potevano adoperare la prelazione in caso di vendita, ma anche i comproprietari-parenti indivisi. Il testo italiano che riporta il testo corretto dice:

si fratello o nepote carnale, consobrino o consanguineo volesse vendere dele possessioni indivise o comuni, non possi ad altri vendere se non al fratello o nepote carnale, consobrino o consanguineo per quel medesimo pretio per lo quale ad altri vendere possi.

Il comproprietario-parente avrebbe però potuto eludere questa disposizione dividendosi dai comproprietari e vendendo poi l'immobile. Perciò il legislatore concede al parente di effettuare il retratto

per lo precio per lo quale e venduta (sc. la possessione) (...) infra uno anno computando dal tempo dela vendita,

ma dietro giuramento che compra per sé e non per altri. Inoltre egli non può vendere l'immobile in questione per un periodo di tre anni.

III fase

Nel 1333 la prelazione concessa ai parenti venne estesa anche alle vendite degli immobili acquisiti dal venditore, subì dunque un notevole ampliamento.[88]

Già nel secolo XII si intuisce nel diritto spalatino la prima fase. Il prete Cirnotta nel suo testamento dichiara che i suoi antenati fecero donazione del territorio Pod Chilco:

ipsi pro animabus suis (...) in monasterium sancti Benedicti perpetualiter condonaverunt.[89]

Egli dispone così:

Ego autem ex parte mea prelibatum territorium in supranominato monasterio confirmo et contestor

e sottolinea con vigore la circostanza, ovviamente decisiva ai suoi occhi

quod in ipso territorio nullum meum heredum aut aliquam extraneam personam abet (!) in eum partem aut societatem.

A dire il vero, siamo convinti che il testamento di Cirnotta non sia degno di fede, ma sia bensì una contraffazione. Ma quello che è decisivo per uno storico di diritto è che la contraffazione è stata fatta verso la fine del secolo XII e riflette pertanto fedelmente le concezioni giuridiche di quel tempo. Perciò il documento è della massima importanza poiché dimostra che già nel secolo XII a Spalato il comproprietario-parente indiviso poteva opporsi all'alienazione dell'immobile. Qui ancora non si tratta di un vero e proprio diritto di prelazione o di retratto, bensì di semplice protezione della parte ideale in comproprietà, ma nulla ci impedisce di credere che il comproprietario-parente indiviso poteva non soltanto difendere il diritto alla sua parte, ma anche insistere sul diritto di comperare la parte dell'alienante, tanto più che lo stesso fenomeno si trova nel regno croato nel secolo XI proprio nelle immediate vicinanze del territorio spalatino, come vedremo più avanti (v. IV).

---

88 Stat. di Spalato, Statuta nova, cap. 6.
89 CD II, p. 58, nr. 17.

III. 1. Certi aspetti del retratto istriano ricordano il retratto veneziano. Ci riferiamo soprattutto alle gride ed ai giuramenti. Ma d'altra parte, ci sono degli elementi e delle circostanze che non permettono di cercare l'origine del retratto istriano in quello veneziano.

Naturalmente questa non è la sede più adatta per un dettagliato esame del diritto veneziano riguardante la prelazione ed il retratto, ma la comprensione delle norme del diritto delle città istriane sarebbe incompleta senza uno sguardo pur fugace al diritto veneziano.

La prelazione e il retratto nello statuto di Tiepolo del 1242 sono regolati in maniera diversa, conforme alla forma di vendita. Se i contraenti avevano utilizzato l'usus vetus, cioè la vendita tramite la stesura di un documento, l'avente diritto alla prelazione poteva dopo l'investitio da parte dell'acquirente e dopo le tre gride del banditore pubblico, effettuate entro 30 giorni dopo l'investitio ad proprium,[90] eseguire il clamor e deporre un pignus congruum. Inoltre il venditore o l'acquirente doveva giurare sulla veridicità del prezzo contenuto nel documento.[91] Secondo l'usus novus il venditore deve presentarsi davanti al doge ed ai giudici-esaminatori che procedono con la stima del fondo in vendita dopo di che il banditore pubblico proclama la vendita di domenica davanti alla chiesa di S. Marco e nei tre giorni a Rialto, e tutti coloro che sono interessati alla vendita possono entro 30 giorni dalla prima stridatio presentarsi ai giudici esaminatori, dichiarare che sono pronti a comperare il fondo e deporre il pignus del 10% del valore dell'immobile.[92] Ai propinqui de prole, a coloro cioè che sono legati al venditore per linea maschile, si concede un abbuono dell'8%, 6% o 4% del prezzo stimato secondo il grado di parentela,[98] e ai confinanti del 4%.[94] I comproprietari hanno la precedenza davanti ai confinanti.[95] Nel 1346 A. Dandolo introdusse il giuramento dell'avente diritto alla prelazione [96] e abolì la riduzione sul prezzo.[97] Nel 1413 venne stabilito che il quieto possesso quinquennale dell'acquirente lo protegge dalla prelazione dei parenti e dei confinanti «eccetto se apparirà manifesto dolo del comprador».[98]

L'usus novus nelle sue principali caratteristiche venne introdotto già nel 1204 [99] da Rainero Dandolo. La principale differenza tra l'usus vetus e l'usus novus concernente il diritto dei parenti e dei confinanti sta nel fatto che il

---

90 Stat. ven., l. III, cap. 62.
91 Stat. ven., l. III, cap. 32.
92 Stat. ven., l. III, cap. 10.
93 Stat. ven., l. III, cap. 19.
94 Stat. ven., l. III, cap. 23.
95 Stat. ven., l. III, cap. 25.
96 Stat. ven., l. VI, cap. 39.
97 Stat. ven., l. VI, cap. 35. Nella prassi veneziana il contenuto del contratto veniva pubblicato per tre domeniche successive nella chiesa della contrada dove era situato il fondo venduto ed in quella dove aveva dimora il venditore. Se entro 30 giorni nessuno si opponeva, il compratore veniva ammesso nel libero possesso e dominio. Cfr. Pertile, IV, p. 244.
98 Consulta, cap. 23.
99 Rain. Dandolo, cap. 21 (Besta-Predelli, Statuti, pp. 254-255).

primo concede (all'avente diritto) il retratto, il secondo la prelazione. L'usus vetus dapprima non coinvolgeva il doge ed i giudici e non prevedeva né le gride né la notificazione agli aventi diritto. Siccome le gride erano state estese all'usus vetus nel 1229 dal doge J. Tiepolo,[100] le formalità nei due tipi di vendita si erano allora già abbastanza ravvicinate.

La rassomiglianza tra il diritto veneziano e il diritto bizantino (v. III/4) in alcuni tratti importanti è davvero impressionante, soprattutto nella circostanza che ambedue i sistemi concedevano il privilegio non solo ai parenti ma anche ai comproprietari ed ai confinanti. La differenza sostanziale invece sta nel fatto che i Veneziani concedevano il diritto di retratto e di prelazione a tutti i parenti del venditore, mentre secondo la Novella dell'imperatore Romano del 922 tra i parenti erano privilegiati soltanto quelli che erano contemporaneamente comproprietari indivisi o divisi [101] del bene alienato. Nondimeno Besta [102] osservò il fatto curioso che le proclamazioni del secolo XII erano «motivate per lateranciam e per propinquitatem in un medesimo tempo» e ciò potrebbe significare che un parente senza fondi confinanti originariamente non aveva alcun privilegio, allo stesso modo come a Bisanzio e nel diritto croato-ungherese.[103] Purtroppo a causa della scarsità di fonti tentare di ricostruire l'evoluzione del retratto veneziano ci pare troppo azzardato. D'altra parte è vero che il diritto veneziano concedeva originariamente il retratto e appena nel 1204 introdusse la prelazione, mentre la prelazione era già nota nella Novella di Romano del 922. Dunque, la duplice origine dell'istituto veneziano ci pare ovvia, che derivi cioè da idee bizantine e dalle subìte influenze settentrionali.

III. 2. Altrettanto non si può dire per l'Italia meridionale, dove l'influenza del diritto bizantino di prelazione e di retratto era molto più viva e più diretta, e dove possiamo constatare una recezione en bloc della Novella dell'imperatore Romano, tradotta in latino e riprodotta «testualmente».[104] Ma anche lì, dove il diritto consuetudinario si allontanava più o meno dal suo modello bizantino, come per es. a Napoli [105] e Bari,[106] il legame con le idee fondamentali del diritto bizantino è indubbio.

III. 3. Il retratto veneziano spettava dunque non soltanto ai parenti,[107] ma anche ai confinanti ed ai comproprietari,[108] mentre nell'Istria il retratto spettava, come abbiamo testé visto, originariamente solo ai parenti, soprattutto

---

100 J. Tiepolo, cap. 4 (Besta-Predelli, Statuti, pp. 267-268).
101 In caso di divisione si fingeva la continuità della comproprietà.
102 Besta, Diritto veneziano, p. 109.
103 V. i documenti citati nel testo (III.5.).
104 Cfr. Schupfer, Romano Lacapeno, p. 265.
105 Per il testo delle consuetudini napoletane concernenti la prelazione v. per es. Massa, Consuetudini Bari, pp. 125-126; Besta, Consuetudini di Bari, pp. 93-95.
106 Cfr. Massa, Consuetudini Bari, pp. 119-124.
107 Stat. ven., 3, 23.
108 Stat. ven., 3, 23.

nella parte nordoccidentale della penisola. Poi, mentre a Venezia il retratto aveva luogo in tutte le vendite di fondi senza distinzione di provenienza, nell'Istria originariamente il retratto era ristretto ai soli beni paterni e materni e soltanto più tardi venne esteso anche ai beni acquisiti. Infine, mentre il retratto istriano era dapprima ammesso esclusivamente nelle vendite, e solo, sembra, nel secolo XIV esteso anche ad altri negozi, a Venezia già prima di Enrico Dandolo era stato ammesso nell'enfiteusi, nella locazione a lungo termine e nella fiducia.[109] Perciò l'origine del retratto istriano deve essere cercata altrove. Leicht contemplò la possibilità di influenze friulane, ma l'idea non lo entusiasmò troppo, perché nelle «finitime provincie della terraferma» la prelazione «s'introdusse soltanto dopo che queste vennero in possesso di S. Marco e non senza contrasti»,[110] cioè appena nel secolo XV. Nel secolo XII possiamo constatare l'esistenza del diritto dell'assenso dei figli, delle figlie, dei genitori e delle sorelle, ma soltanto nei contratti dove le parti non sono Romani.[111] Così per es., nel 1192, Sofia figlia di Roberto di Premariacco

conlaudavit et confirmavit (...) semper firmam et ratam habere et tenere promisit illam dacionem, quam predictus Ropertus (ecc.) fecerant de alodio suo.[112]

È ovvio che senza questa laudatio da parte della figlia il contratto di alienazione fatto dal padre poteva essere attaccato con successo da parte di Sofia o, in altre parole, essa aveva un diritto che rassomiglia al diritto di retratto, naturalmente ancora in una forma abbastanza rudimentale, cioè senza quell'abbondanza di provvedimenti noti in molte regioni europee nel secolo XIII.

Il retratto istriano che originariamente veniva concesso solamente ai parenti [113] e solo per i beni paterni o materni, è indubbiamente in stretta parentela con il simile fenomeno friulano, ma Leicht respinse tale legame cercando l'origine dell'istituto istriano in una lunga evoluzione consuetudinaria del diritto romano sul suolo istriano. Ma se secondo Leicht la laudatio nell'Italia settentrionale non era di origine romana,[114] non vediamo bene la ragione per la quale nell'Istria la cosa dovrebbe essere diversa. Leicht sottolinea il «diritto degli agnati» e «la restrizione ai beni aviti» come «i particolari che fan supporre un'origine germanica piuttosto che romana»,[115] ma proprio questi particolari sono evidenti anche nel più antico diritto di retratto istriano.

Pure noi siamo d'accordo con Leicht che il retratto istriano non si può spiegare con le dirette influenze friulane, ma ci sembra che il legame con il diritto romano sia senz'altro da escludere per le ragioni esposte. Siccome poi è altrettanto evidente che la vera terra del retratto istriano è la parte nordoccidentale dell'Istria, da Muggia a Pirano, dobbiamo tentare di trovare la so-

109 Cfr. Besta, Diritto veneziano, p. 109; Besta-Predelli, Statuti, 58.
110 Leicht, Prelazione, 83; lo stesso, Diritti reali e di successione, 122.
111 Leicht, Documenti friulani, Scritti vari II, p. 8.
112 Leicht, Documenti friulani, Scritti vari II, p. 58, nr. XXI, 26. XII.1192, Premariacco.
113 Così giustamente anche Calacione, Statuti di Trieste, AT XXIX-XXX, pp. 19-20.
114 Leicht, Diritti reali e di successione, 122.
115 Leicht, Diritti reali e di successione, 122.

luzione del nostro problema nelle condizioni sociali di questa parte dell'Istria nei secoli XIII e XIV. La risposta ci viene offerta, sembra, dallo statuto di Isola dove nel l. II, cap. 33 leggiamo:

XXXIII De Sclavis et Furlanis et montanarijs qui laboraverint de teritorio comunis, quod nullus possit ipsum dimittere nisi heredibus suis, qui in terra Insule habitaverint.
Item statuimus quod quicumque Sclavus vel Furlanus rusticus et montanarius qui in hanc terram venerit habitare, qui de territorio comunis laboraverit, quod illud teritorium nulli preter heredibus suis dimittere vel vendere aut donare seu pro anima iudicare debeat. Et illud nominatim illis heredibus vel successoribus suis qui in hac terra Insule debeant per cives perpetuo permanere. Et si contrafactum fuerit, totum illud territorium in comune debeat pervenire.[116]

Non soltanto a Isola, ma anche a Capodistria e Trieste troviamo dei contadini Slavi che insediatisi nel territorio appartenente al comune con l'obbligo di «cives perpetuo permanere» non ottengono però la terra in piena proprietà, bensì in locazione perpetua, in modo che la terra veniva concessa non al singolo individuo ma al primo acquirente ed a tutti i suoi discendenti. Ma già dopo due o tre generazioni i discendenti del primo acquirente considerano queste terre come proprie, e in caso di estrema necessità le vendono. Se la terra venduta è nelle mani di uno dei discendenti del primo acquirente, la sua vendita non sarà pienamente valevole senza il consenso degli altri aventi diritto, cioè degli altri discendenti che non sono in possesso della terra venduta, per es. a causa dell'avvenuta divisione tra tutti i discendenti. Per gli Slavi ed i Friulani delle terre nell'Istria nordoccidentale questo consenso doveva essere tanto più comprensibile e inevitabile, in quanto anche nei territori da dove erano venuti vigeva il diritto dell'assenso dei parenti.

Sembra che gli Isolani ed i cittadini delle altre città non fossero contrari a questo sistema di locazione dei territori comunali, perché in tal modo le entrate comunali aumentavano. I nuovi venuti dovevano anzi obbligarsi a «cives perpetuo permanere» ed i contratti commerciali ed i matrimoni fecero il resto. Naturalmente si può perfettamente immaginare che anche la distribuzione delle terre comunali alle popolazioni indigene avvenisse alle stesse condizioni come per gli Slavi ed i Friulani. Così si creò insensibilmente una cerchia di persone che per una parte del territorio ammettevano il consenso dei parenti ed in sostanza anche il retratto.

Dobbiamo sottolineare che non si tratta che dell'inizio del consenso e del retratto. Il retratto si allarga e diventa regola appena dopo che Venezia riesce ad imporre la sua presenza ed il suo potere nell'Istria, cioè appena verso la fine del secolo XIII. Molti particolari del retratto veneziano entrano così progressivamente nel diritto istriano, benché l'origine «autoctona» del retratto sia chiaramente visibile ancora molto più tardi.

Ci sembra che non possiamo tralasciare un altro grosso problema: come

116 Stat. di Isola, l. II, cap. 33 (p. 397).

mai il retratto spunta appunto al momento dell'affermarsi del potere veneziano? A prima vista sembra incomprensibile che i Veneziani permettano questo istituto che preferisce le famiglie indigene e nello stesso tempo rende molto più difficoltosa la penetrazione economica veneziana nella proprietà fondiaria istriana. Si potrebbe forse parlare di una pura coincidenza di poca importanza, ma lo stesso fenomeno si ripete nella Dalmazia: dopo l'avvenuta supremazia veneziana assistiamo al sorgere o almeno al vistoso rafforzamento del retratto.

La spiegazione di questo fatto curioso si può forse parzialmente trovare nel desiderio dello stato veneziano di non permettere l'avvio di grosse somme di denaro verso i poco redditizi fondi istriani e dalmati invece di utilizzarli nel commercio internazionale. Non dobbiamo dimenticare che anche il piccolo commercio nell'Adriatico venne, come sembra, lasciato ai commercianti delle città italiane, istriane e dalmate con l'idea di concentrare i commercianti veneziani nel commercio all'ingrosso internazionale come una specie di «divisione del lavoro». Dunque, le città istriane e dalmate erano forse state stimolate dal governo veneziano a «difendere» le loro terre dal capitale veneziano, e il retratto era uno degli strumenti adatti a proteggere le famiglie e i comuni indigeni accompagnato dalla benevole indifferenza da parte veneziana.

L'unica eccezione è Zara, dove durante il dominio veneziano venne abolito il diritto di retratto.[117] Ma questa eccezione conferma le regole: lo stato veneziano era molto sensibile verso il possesso di Zara, che per Venezia non era una qualsiasi città dalmata, ma proprio il fulcro centrale ed indispensabile del suo potere nell'Adriatico centrale e uno dei punti nevralgici e vitali del suo potere nel Mediterraneo. Perciò il diritto di retratto a Zara avrebbe ostacolato la libera penetrazione veneziana in questa città.

III. 4. Il diritto di prelazione e di retratto è stato dettagliatamente regolato dalla Nov. 2 dell'imperatore bizantino Romano Lacapeno nel 922.[118] Il contenuto di questa importantissima legge bizantina[119] è stato oggetto di molte discussioni, ma le analisi e i risultati ottenuti non sono da considerarsi definitivi. Ci riserviamo di ritornare su questo argomento oltremodo complesso in altra sede.[120] Qui non è possibile altro che accennare brevemente al contenuto della legge.

La legge sulla prelazione del 922 riguardava solo i casi di vendita e di contratti con i quali l'alienante trasferiva all'acquirente un diritto reale, cioè

---

117 Stat. di Zara, l. III, cap. 27: concedimus liberam potestatem vendendi domum suam, vineam, possessionem (...) non obstante aliqua consuetudine quocunque tempore in contrarium obtenta.

118 JGR III, Coll. III, Nov. II, pp. 234-241.

119 Per la letteratura v. Siciliano Villanueva, Diritto bizantino, p. 97. Inoltre v. Ostrogorski, Steuergemeinde, p. 33 e sgg. (= Privreda i društvo, p. 287 e s.); A. Marongiu, Beni parentali, p. 110 e sgg.

120 Cfr. Margetić, Bizantsko pravo prvokupa.

l'enfiteusi e la locazione a lungo termine,[121] mentre non si applicava nelle donazioni semplici, dotali, nuziali o mortis causa e neanche nei casi di permuta e compromesso.[122] La graduatoria degli aventi diritto alla prelazione a nostro giudizio era la seguente:

1. i parenti comproprietari divisi o indivisi di un vasto complesso di terre considerato in un certo senso come un'unità nella quale si trova il pezzo di terra in vendita,[123]
2. i comproprietari non parenti e indivisi della terra in vendita,[124]
3. i proprietari non parenti che possiedono terre nel complesso considerato unità,[125]
4. i confinanti legati all'alienante da corresponsabilità censuarie verso lo stesso titolare dei censi,[126]
5. tutti gli altri confinanti,[127]
6. tutti i membri della comunità rurale.[128]

Il termine utile per esercitare il diritto di prelazione era di 30 giorni per i presenti e di quattro mesi per gli assenti, a partire dalla notifica fatta [129] a tutte le persone che entravano nella cerchia dei sei gruppi testé elencati.

Se la notifica non era stata effettuata, l'avente diritto al retratto poteva intentare l'azione nel periodo di dieci anni.[130]

L'idea fondamentale del diritto bizantino di prelazione e di retratto è la concessione del privilegio ai membri della comunità territoriale, dove la Novella distingue sì, i parenti, i soci, i confinanti e i «vicini», ma sempre partendo dal presupposto dello stretto legame territoriale tra la terra venduta ed i possedimenti degli aventi diritto.

Lo scopo della Novella non era né la protezione dei beni familiari né il rafforzamento del nesso legale tra i membri dell'unità tributaria — benché il proemio lo dichiari, anche se in modo poco convincente [131] e ovviamente

---

121 Nov. 2: κατὰ πρᾶσιν ἢ ἐμφύτευσιν ἢ μίσθωσιν.

122 Nov. 2: προικὸς ἢ προγαμιαίας δωρεᾶς ἢ ἁπλῆς ἢ θανάτου αἰτίᾳ δωρεᾶς ἢ ἐκ διαθήκης ἢ ἀνταλλαγῆς ἢ διαλύσεως.

123 Nov. 2: οἱ ἀναμὶξ συγκείμενοι συγγενεῖς.

124 Nov. 2: οἱ οὕτως συμπεπλαγμένοι κοινωνοί.

125 Nov. 2: οἱ μόνον ἀναμεμιγμένοι εἰ καὶ ξένοι πάντη τῷ ἐκχωροῦντι τυγχάνειν.

126 Nov. 2: οἱ συμπαρακείμενοι ὁμοτελεῖς.

127 Nov. 2: οἱ ἁπλῶς ἔν τινι μέρει συναπτῶς ἡνωμένοι.

128 Nov. 2: ὁμάδες τῶν καλουμένων χωρίων ἢ ἀγριδίων. Così giustamente già Schupfer Romano Lacapeno, 253. La sorpassata divisione degli aventi diritto in cinque gruppi nondimeno non di rado si trova ancora, per es. Ostrogorski, Die ländliche Steuergemeinde, pp. 33-35.

129 Secondo la Πεῖρα 50, 1 la notifica viene dato dal venditore.

130 Secondo Zachariä, Geschichte, p. 247, si tratta di un'interpretazione bizantina del secolo XI in poi. Cfr. Πεῖρα 50, 1; Harmenopulos III, 3, 112. Schupfer, Romano Lacapeno, p. 258 pensa invece che già secondo il testo della Novella il termine di dieci anni si riferisce alla prelazione.

131 La Novella infatti dice che una vecchia legge dispone ἵνα μηδεὶς παρὰ συγγενῶν ἢ κοινωνῶν ἐμποδίζεται πωλεῖν οἷς ἂν ἐθελήσειεν. ἕτερος δὲ νόμος ἄντικρυς ἀπαγορεύει μὴ ἐξεῖναί τινι πιπράσκειν ἑτέρῳ ἢ μόνον τοῖς τῆς ἰδίας μητροκωμίας οἰκήτορσιν.

Ma non si tratta di alcuna antinomia: la prima legge (C. 4, 38, 14 del 391) è generica: unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit emptorem, dunque, per principio si ri-

retorico, — ma la lotta contro i potenti latifondisti bizantini che con crescente forza e tendenze centrifughe mettevano in pericolo i piccoli contadini e, quello che per l'imperatore era di vitale importanza, anche la stessa corona e l'esistenza dello stato. La legge tratta tre argomenti che a molti autori parvero tanto disparati da dover credere ad interpolazioni.[132] Infatti la legge comprende queste parti:

1. le norme riguardanti la prelazione ed il retratto,

2. la proibizione ai potenti di accettare una qualsiasi cosa da persona meno potente che non era parente, di effettuare compere, locazioni o permute in piccoli villaggi dove non possiedono degli immobili. Se i possedimenti appartenevano ad altri che non erano membri delle comunità agrarie, i potenti potevano comperarli soltanto se i contadini avevano rinunciato al loro diritto di preferenza,

3. i fondi militari, alienati entro il termine di 30 anni o alienati in futuro, dovevano ritornare ai militi senza la restituzione del prezzo.

Zachariä crede che le disposizioni della seconda e terza parte non erano altro che interpolazioni, Schupfer mette in risalto che la terza parte non ha nulla a che fare con la prelazione,[133] e anche Lemerle dubita fortemente dell'autenticità del testo.[134]

Noi non siamo convinti che la Novella sia stata interpolata. Se consideriamo che la Novella lotta contro i potenti, tutte le sue disposizioni hanno un loro senso e sono collegate da un unico filo conduttore. L'acquisto degli immobili rurali è oltremodo facilitato per i piccoli contadini, membri di piccole comunità agrarie (parte prima) e reso oltremodo più difficile per i potenti (parte seconda), mentre gli immobili militari dovevano essere restituiti ai militari (parte terza).

Gli imperatori bizantini del secolo X avevano perso la loro battaglia contro i grandi proprietari, ma la prelazione ed il retratto concessi ai membri delle piccole comunità rurali rimasero un privilegio utile anche nei secoli seguenti. Le idee bizantine trovarono eco non soltanto nei possedimenti bizantini nell'Italia del sud, ma anche in Venezia ed in Ungheria, naturalmente con non pochi ritocchi, e da Venezia passarono poi anche nelle città istriane.

III. 5. Dicemmo che le tracce del diritto bizantino sulla prelazione e sul retratto si possono ritrovare anche nel diritto croato-ungherese che vigeva

---

ferisce a tutte le persone e a tutti i beni, nisi lex specialiter quasdam personas hoc facere prohibuerit, la seconda (C. 11, 56 del 468) invece è proprio una lex specialis che si riferisce esclusivamente ai membri delle comunità agrarie nell'Oriente e dispone: si quis ex isdem vicanis loca sui iuris alienare voluerit, non licere ei nisi ad habitatorem adscriptum eidem metrocomiae (...) dominium possessionemque transferre.

132 Nel JRG III, p. 234 Zachariä si esprime così: variis legibus in unum collatis et oratione in brevius contracta.

133 Schupfer, Romano Lacapeno, p. 258.

134 Lemerle, Histoire agraire, p. 266.

in Ungheria, nell'odierna Croazia settentrionale e in Slavonia. Sarà pertanto utile accennare qui alle sue norme fondamentali.

Nel diritto croato-ungherese la prelazione e il retratto ebbero un'ampia e completa descrizione nel Tripartitum, noto libro del giudice Verböczy scritto nel 1514 e che ottenne immediatamente il massimo prestigio benché da parte del re non fosse mai confermato. Il Tripartitum registra il vecchio diritto consuetudinario, vigente nella vita croata ed ungherese nel secolo XV, ma troviamo già i suoi principi e le sue norme fondamentali in documenti del secolo XIII.

Il diritto di prelazione e di retratto spettano secondo il Tripartitum [135] in primo luogo ai parenti maschili del venditore che avevano diritto a succedergli,[136] cioè in primo luogo ai figli e fratelli. Se essi non vogliono usufruire del loro diritto, la prelazione spetta ai parenti di sesso femminile,[137] e infine ai vicini ed ai confinanti.

Il venditore deve comunicare agli aventi diritto la sua intenzione di vendere l'immobile.[138]

Esistono però profonde differenze tra i parenti da una e gli altri aventi diritto dall'altra parte. Il parente se desidera praticare il suo diritto di prelazione paga un prezzo molto ridotto, la c.d. communis aestimatio. Anzi, anche se il parente non è intervenuto e l'immobile è stato venduto ad una terza persona, egli potrà sempre intervenire successivamente con il suo diritto di retratto e dietro sua richiesta ottenere l'immobile, pagando però in questo caso il pieno prezzo convenuto nel documento di vendita.[139] D'altra parte se il venditore non ha comunicato al parente la sua intenzione di vendere l'immobile, questi usa il retratto e paga soltanto l'aestimatio communis.

Al contrario, i vicini ed i confinanti pagano il prezzo convenuto nel documento di vendita sia in caso di prelazione sia in caso di retratto.

Il retratto era una specie di diritto reale e perciò non soggetto a prescrizione.

Il diritto di prelazione e di retratto si usavano soltanto in casi di vendita, sia che si trattasse della c.d. venditio perennalis, sia della c.d. venditio hypothecaria, cioè dell'impignoratio concepita nel diritto croato-ungherese proprio come vendita ad tempus. Non erano però ammessi in caso di permuta, ecc.[140]

---

135 Trip. 1, 60.

136 Del diritto alla successione godono tutte le persone legate al proprietario tramite il primo acquirente del possedimento. Per es. se il nonno del venditore è il primo acquirente, lo zio ha diritto di successione e di prelazione, il prozio invece no; se l'acquirente è il padre, lo zio non eredita e non ha il diritto di prelazione, ed è considerato come un extraneus riguardo all'immobile acquistato dal fratello. Il diritto croato-ungherese corrisponde dunque al diritto delle coutumes souchères francesi.

137 Naturalmente, se il re fa la donazione estendendo li diritto di successione anche alle donne, la figlia sarà equiparata al figlio.

138 V. Trip. 1, 60, 1 per i parenti; Trip. 1, 60, 10 per i vicini e confinanti.

139 Ovvero se preferisce la c.d. perennalis aestimatio, cioè la aestimatio communis decuplata

140 Cfr. Huszty, II, p. 68.

I beni acquisiti non erano gravati dal diritto di prelazione e di retratto.
Il diritto di prelazione era stato più dettagliatamente regolato dal decreto del 1298 [141] ma in pratica esisteva anche prima.

Similmente al diritto veneziano, il diritto croato-ungherese concedeva il diritto di prelazione e di retratto in primo luogo ai parenti dell'alienante senza tener conto se avevano dei fondi in comune, e con ciò si staccava dal diritto della Novella dell'imperatore bizantino Romano del 922. Nondimeno ci sembra che la parentela tra il diritto croato-ungherese e quello bizantino è fuori dubbio, soprattutto se prendiamo in considerazione i diritti dei confinanti e dei vicini. Anzi, ci sono delle tracce visibili di ancora più stretti legami tra i due sistemi, che ci convincono che l'origine del diritto di prelazione e di retratto croato-ungherese sia da ricercare proprio nel diritto della menzionata Novella bizantina del 922. Così, per es. nel 1219 la vedova Margherita

terram hereditariam ex donatione patris eius et fratrum suorum donavit inconsultis fratribus,

ma i fratelli si opposero alla donazione con un'asserzione estremamente interessante. Essi infatti dichiararono che

non licere ei quoque modo alienare terram illam aliis, *cum ipsi sunt commetanei et ipsa terra eis sit haereditaria.*[142]

È interessante notare che

rex praecepit terram illam venundari praedictis fratribus,

e con ciò il re dichiara nulla la donazione e permette di sostituirla con la vendita.

Dunque, i fratelli della donatrice insistono sulla loro duplice qualità di confinanti e parenti, il che non può essere un puro caso perché nel 1254 a Zagabria un certo Farcassius vende

totam terram partis sue hereditarie in Schebnicha, secundum quod sub uno communi giro metarum terris generacionis sue est *intermixta.*[143]

Anche i diritti della comunità territoriale spesso sono vigorosamente sottolineati. Così per es. nel 1223 una vendita è stata fatta

cum consensu omnium convillanorum.[144]

IV. Abbiamo rilevato che a Venezia c'è stata una compenetrazione di due sistemi, l'uno bizantino, caratterizzato dalla posizione privilegiata di varie

---

141 Kovachich, Sylloge, p. 49, art. LXVII: 1298: Si quis nobilium possessionem (...) necessitate praepeditus vendere vel impignorare aut a se alienare intenderet (...) primitus (...) fratribus, hominibus generationalibus, commetaneis aut vicinis suis notificare teneantur. Il prezzo per l'immobile è stabilito al decuplo valore delle entrate annue ricavate dall'immobile.
142 Fejér VII, 1, p. 200.
143 CD IV, p. 578.
144 Fejér III, 1, p. 428. Cfr. anche Fejér III, 2, p. 221 (a. 1230): cum villanorum consensu.

specie di persone che hanno fondi in comune o confinanti con l'immobile alienato, l'altro, «germanico», secondo l'espressione di Tamassia e tanti altri studiosi, conforme il quale il privilegio della prelazione e del retratto spetta ai membri della famiglia dell'alienante.

L'origine del secondo elemento, quello «germanico», è oltremodo discussa. La teoria dell'origine «germanica» dell'istituto, che anni or sono prevaleva, è stata messa in dubbio con validissimi argomenti da molti autori.[145] Contro questa teoria c'è la circostanza che il retratto gentilizio non era stato riconosciuto nei territori della Germania che molto più tardi.[146] È vero d'altronde che la prelazione apparve nella Lex Saxonum già nell'802. Ma altrettanto è vero che nelle altre più antiche e molto più diffuse leggi barbare non c'è traccia né della prelazione né del retratto. In quanto poi alla Lex Saxonum che probabilmente risale appena all'802,[147] essa riflette la situazione giuridica transitoria nella Sassonia dopo le conquiste e la pacificazione eseguite da Carlomagno e con la stessa assistiamo, per così dire, alla nascita dell'istituto di retratto.

L'instituto fondamentale del diritto privato sassone secondo la Lex Saxonum si trova senza dubbio nel concetto della proprietà familiare che appartiene giuridicamente a tutti i membri della famiglia indivisi. Questo concetto, profondamente diverso da quello della proprietà individuale del diritto classico romano, è ovviamente anteriore alla Lex Saxonum e appartiene al sistema giuridico sassone precarolingio. La norma fondamentale del diritto sassone sulla proprietà familiare si trova nel cap. 62:

Nulli liceat traditionem hereditatis suae facere praeter ad ecclesiam vel regi, ut heredem suum exheredem faciat, nisi forte famis necessitate coactus, ut ab illo qui hoc acceperit sustentetur; mancipia liceat illi dare et vendere.[148]

È probabile che l'originaria legge sassone non contenesse il permesso di donare degli immobili alla chiesa e al re, e che questo permesso sia dovuto all'iniziativa degli ufficiali carolingi. Se è così, nel periodo precarolingio l'unica eccezione alla proibizione dell'alienazione sarebbe il caso di fame (famis necessitate coactus).

All'opposto, i beni acquisiti erano di piena proprietà dell'acquirente. Le sorti dei beni acquisiti si differenziavano: nella Sassonia occidentale la moglie era considerata anche la coacquirente, nella Sassonia orientale invece no:

48. De eo quod vir et mulier simul conquisierint, mulier mediam porcionem accipiat; hoc apud Westfalaos, apud Ostfalaos et Angarios nihil accipiat, sed contenta sit dote sua.[149]

---

145 Cfr. per e. Marongiu, Beni parentali, p. 114 sgg.

146 Heusler, p. 62 è costretto ad ammettere che «in sehr alte Zeit reichen alle diese Retractrechte nicht» aggiungendo però che «doch kann keine Rade davon sein, dass sie erst dem 15. und 16. Jahrhundert ihre Entstehung verdanken».

147 La data è discussa. Cfr. HRG 2, pp. 1962-1966, s.v. Lex Saxonum.

148 MGH, Legum Tomus V, Hannoverae 1875-1889, pp. 79-80.

149 MGH, Legum Tomus V, p. 74.

La prelazione era prevista soltanto per i beni familiari e per un caso specifico, cioè se un Sassone dipendente da un nobile fosse stato mandato in esilio e si trovasse così necessitate coactus a vendere i beni familiari. In tale particolare caso la legge prevedeva che egli

offerat eam (sc. hereditatem) primo proximo suo; si ille eam emere noluerit, offerat tutori suo (...) si nec ille voluerit, vendet eam cuicumque libuerit.[150]

I beni acquisiti potevano pertanto essere venduti senza previa offerta ai parenti ed al «tutore».

La norma della Lex Saxonum riguarda una situazione tanto specifica che è senz'altro lecito supporre che si tratta di un'aggiunta carolingia alle antiche consuetudini sassoni. L'aggiunta è probabilmente risultata dalla vita quotidiana nei territori sassoni durante la pacificazione. In ogni caso, è evidente che abbiamo davanti a noi una lex specialis e che la prelazione non era ammessa in tutti gli altri casi. Pare che neanche il retratto gentilizio fosse ammesso perché l'alienazione degli immobili era permessa soltanto in caso di fame e in caso d'obbligo dell'acquirente al mantenimento dell'alienante.

Il vero retratto gentilizio appare appena nel secolo XI nella Francia settentrionale [151] e sudoccidentale,[152] a Worms nella Franconia germanica [153] e nella Croazia, come ora vedremo. La distribuzione geografica è molto istruttiva e ci costringe a respingere anche la teoria della provenienza del retratto dal diritto romano postclassico. Infatti, alla provenienza dal diritto romano si oppone il fatto che nell'Italia la prima menzione della prelazione si trova appena nelle Consuetudines feudorum del secolo XII,[154] e il fatto che quest'isti-

---

150 MGH, Legum Tomus V, pp. 81-82.

151 Cfr. soprattutto il citato lavoro di Falletti.

152 Cfr. soprattutto il citato lavoro di Ourliac.

153 MGH, Const. I Nr. 498. La Lex familiae S. Petri del vescovo Burcardo di Worms del 1023-1025 regola la vita giuridica in una tenuta, ed i destinatari sono di rango sociale poco elevato, in ogni caso molto inferiore rispetto agli uomini liberi della Lex Saxonum. La Lex familiae decreta:

si quis predium vel mancipia in hereditatem acceperit et in paupertatem inciderit et ex hoc necessitate vendere voluerit, prius proximis heredibus suis cum testimonio proponet ad emendum; si autem emere noluerint, vendat socio suo cui voluerit.

Dunque la Lex familiae collega la prelazione ai beni familiari (in hereditatem). La prelazione pertanto non ha posto nei beni acquisiti e questo la legge lo dichiara espressamente:

Quiquid simul acquisierant (sc. maritus et uxor) si quis eorum alterum supervixerit, totum habeat in sua potestate et *quicquid inde facere velit, faciat.*

La vendita dell'immobile familiare era ammessa in caso di povertà, il che ovviamente si deve interpretare come una qualsiasi necessitas cogens, per es. il riscatto dalla prigionia. Ma anche la vendita necessitate cogente venne ristretta e permessa ai soli soggetti nelle tenute in potere del vescovo.

154 Constitutiones feudorum VIII, 5: Sed etiam res, cujus alienatio prohibetur, nec pro beneficio dari conceditur, nisi in casu ut ecce si quis ex agnatis tuis rem, quam a communi parente per successionem ad eum pervenerit, alienare voluerit, non permittitur ei etiam secundum antiquam consuetudinem alii eam vendere nisi tibi vel alii proximiori pro aequali pretio accipere volenti; per feudum tamen cuilibet dari potest.

È vero che le Consuetudines feudorum menzionano l'antiqua consuetudo ma questo ovviamente può significare anche un tempo relativamente molto breve e perciò queste parole non possono essere addotte come una prova decisiva della secolare esistenza della prelazione gentilizia nell'Italia.

stituto non esisteva affatto a Languedoc mentre nella Provenza si nota appena a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le teorie che vorrebbero ricondurre l'istituto ai tempi preromani servendosi della graduale diffusione geografica dell'istituto in Francia [155] cadono a causa dell'impossibilità di collegare questa diffusione con il retratto croato, molto simile a quello della Francia da una parte e profondamente differente dall'analogo istituto bizantino dall'altra parte. Tutt'al più si può parlare di analoghi istituti sorti all'Oriente e forse anche all'Occidente ai tempi preromani e romani, che però non hanno alcun legame con il retratto medievale. Il retratto gentilizio medievale che spunta nella Francia e nella Germania centrale e nel regno croato deve spiegarsi partendo dal tempo nel quale esso nacque e dalle specifiche circostanze dei territori dove lo possiamo trovare per la prima volta.

Quello che dà subito agli occhi è che del retratto gentilizio le prime notizie provengono proprio dalla seconda metà del secolo XI, cioè dal periodo dell'indubbio risveglio economico e politico dell'Europa che trova la sua più spettacolare conferma nella prima crociata. Non possiamo ancora parlare del risveglio degli studi del diritto romano nel vero senso della parola, ma il Brachylogus [156] nel campo del diritto romano ed il Liber papiensis [157] nel campo del diritto longobardo mostrano l'enorme progresso degli studi giuridici in confronto al periodo precedente, e quello che è ancor più importante, il nuovo spirito, meno tradizionalista e più moderno.

D'altra parte, la Francia settentrionale è il territorio dove il diritto medievale postcarolingio si sviluppò con maggior insistenza, non solo nelle istituzioni private ma anche in quelle pubbliche, mentre la Francia sudoccidentale, la Franconia e la Croazia sono terre dove il diritto franco-carolingio riuscì a penetrare profondamente, ma sono anche terre non tanto lontane dai primi segni del risveglio culturale e giuridico che si notano in Italia e nelle regioni finitime.

Nella letteratura la laudatio parentum viene collegata al retratto gentilizio, secondo l'opinione prevalente,[158] per poter far evolvere il secondo dalla prima. Ultimamente Ourliac ha messo in rilievo che nella Francia sudoccidentale la laudatio parentum esisteva contemporaneamente al retratto,[159] e che si tratta dunque di due istituzioni parallele.

Ci pare che la questione della relazione tra la laudatio parentum ed il retratto sia da interpretare in modo un po' diverso. In questa sede non possiamo approfondire e analizzare dettagliatamente il problema, ma qualche suggerimento e qualche indicazione alle fonti, in primo luogo del regno croato del secolo XI, non saranno forse privi di un certo interesse.

---

155 Ourliac, p. 351 sgg.
156 V. l'edizione citata.
157 V. l'edizione citata.
158 V. per es. Chénon, p. 272 sgg.
159 Ourliac, p. 316. Ourliac ha inoltre dimostrato che la tornaria francese sudoccidentale, che apparve a Auch già verso il 1070 («torn en la terra» cioè il diritto di retratto concernente

Il periodo carolingio ha apportato in molte parti dell'Europa centrale e meridionale un profondo cambiamento in alcune concezioni giuridiche, soprattutto nell'affermazione (per varie ragioni) della proprietà familiare. Ancora nell'età merovingia in Francia [160] perdurava la proprietà individuale secondo i concetti del diritto romano: la libertà di disporre dei propri beni è totale, sia tramite i negozi giuridici inter vivos, lucrativi e onerosi, sia con disposizioni espresse come ultima volontà, con l'eccezione, seguendo il diritto romano, della falcidia. Se esisteva una differenza tra i beni parentali e i beni acquisiti,[161] questo non aveva alcuna influenza sulla possibilità di disporre dei propri beni.[162]

I risultati ottenuti da Chevrier [163] sono davvero interessanti e importanti: nella Borgogna per es., solo la venuta dei militi carolingi nella metà del secolo VIII ha significato una profonda svolta: il testamento sparisce, nelle alienazioni intervengono diverse persone, soprattutto i parenti (figli, nipoti, fratelli, ecc.).

La proprietà diventa in larga misura familiare. Ma anche gli altri diritti simili alla proprietà, che derivano dalle relazioni tra il signore ed il suo vassallo o dai contratti agrari a lungo termine sono per principio a beneficio di tutta la famiglia e non soltanto del primo acquirente.

La laudatio parentum non è che la conseguenza logica delle nuove concezioni. Perciò essa appare appena dopo l'820,[164] e in Francia arriva all'apice tra il 980 ed il 1180.[165] Il suo significato è chiaro: l'immobile familiare spetta a tutti i membri della famiglia e pertanto il «proprietario» o per meglio dire il parente che gode e possiede l'immobile non può alienarlo senza il consenso degli altri comproprietari. Fin qui è tutto chiaro. Ma il concetto diventa in pratica assai problematico ed equivoco per varie ragioni.

Prima di tutto il concetto di famiglia può essere diversamente interpretato. Se per es. si parte dal primo acquirente, membri della famiglia sono tutti i discendenti di questo acquirente (le c.d. coutumes souchères), ma si possono considerare parenti anche tutti i membri della famiglia dell'alienante (le c.d. coutumes de simple côté). Esistono naturalmente anche altre concezioni della famiglia.

Poi, se è vero che i beni familiari appartengono a tutti i membri della famiglia, si può concludere che l'alienazione di questi beni senza il consenso di tutti i membri della famiglia è inammissibile e proibita, forse con qualche eccezione, come per es. la vendita urgente necessitate, ma si può anche sostenere che almeno una parte dell'immobile familiare appartiene al parente at-

---

la terra) non è affatto differente dal retratto gentilizio (le retrait lignager) delle terre francesi settentrionali e consuetudinarie (les pays coutumiers).

160 Gaudemet, p. 197.

161 Cfr. Marongiu, Beni parentali, p. 40 sgg.

162 Gaudemet, p. 183.

163 Cfr. Gaudemet, pp. 183-184.

164 Chénon, p. 273.

165 V. per es. Ourliac-Malafosse, 2, p. 426.

tuale possessore e in questo caso egli può reclamare il suo diritto di alienare la sua parte. Ciò può venirgli concesso già prima della divisione ovvero dopo la divisione di fatto o appena dopo la divisione de iure. In questi casi la laudatio non ha più senso — e nondimeno essa può apparire molto desiderabile per assicurare l'acquirente che non sarà disturbato da parte dei parenti i quali senza questo consenso, giuridicamente insignificante, potrebbero causare all'acquirente stesso dei seri guai.

Per queste ed altre ragioni in pratica la laudatio parentum era un istituto applicato in modo estremamente incerto e perciò anche la teoria moderna non può interpretare in maniera soddisfacente tutti i casi menzionati dalle varie fonti e ridurli a sistema logico.[166]

Non a caso la laudatio parentum comincia rapidamente a diradarsi verso la fine del secolo XII, cioè proprio nel periodo della decisa affermazione del diritto romano e del propagarsi della concezione romana della proprietà individuale. È ovvio che più predomina il concetto individualistico, meno c'è posto per la laudatio parentum.

E poi, non a caso il retratto gentilizio si afferma soprattutto a partire dalla prima metà del secolo XIII nella Francia come un istituto del diritto comune. Là, dove il concetto individualistico della proprietà cominciava a farsi sempre più vivo, ma dove la proprietà familiare non era ancora solo un debole ricordo del passato ma faceva ancora parte della coscienza giuridica del popolo e dei tribunali, il retratto gentilizio doveva apparire come un mezzo di compromesso tra il «vecchio» (la proprietà familiare carolingia e postcarolingia) ed il «nuovo» (la proprietà alla maniera del diritto romano): al proprietario era concesso, sì, di vendere l'immobile, ma ai parenti era data la possibilità di recuperarlo per il prezzo pattuito. Ma il retratto gentilizio noto già nel secolo XI intorno alle regioni centromeridionali europee proprio come un compromesso, venne presto considerato come un ostacolo alla piena libertà di disporre e perciò, ben presto in Francia, nell'Italia meridionale, ecc. lo denominarono «ius odiosum». Nondimeno il retratto gentilizio riuscì a vincere molte resistenze.[167] In certe regioni dell'Italia meridionale e a Venezia, il retratto gentilizio venne collegato alla protimesi bizantina e trasformato, sotto l'influenza di questo istituto, e poi trapiantato in Istria, Dalmazia, Friuli ecc. In Dalmazia il retratto gentilizio in combinazione con la protimesi bizantina venne introdotto, come abbiamo visto, sotto l'influenza veneziana un po' dappertutto, ma in questa regione incontrò varie tendenze: la proprietà individuale che vivacchiava nelle città dalmate accanto alla proprietà familiare, frutto della diretta influenza del diritto croato ma anche dell'indiretta influenza del diritto longobardo; il retratto gentilizio che esisteva qua e là nel regno croato e che continuava ad esistere nella Croazia anche dopo il sorgere dello stato croato-ungherese, ecc.

---

166 V. opposte interpretazioni per es. in Leicht, Diritto preirneriano, p. 116 d'una e Marongiu, Beni parentali, p. 116 dall'altra parte, e Ourliac-Malafosse, pp. 423-424.

167 Leicht, Diritti reali e di successione, p. 122.

Uno sguardo benché fugace sulla costa croata ci dimostrerà in quale maniera si incrociavano queste molteplici influenze e quale ne fu il risultato giuridico nelle varie regioni.

Nella Valle del Vinodol la prelazione ed il retratto non esistevano nel 1288, cioè non esistevano nel momento della pubblicazione della celebre Legge di Vinodol.[168] Infatti, in questa legge, relativamente ampia, non si trova neanche una parola né sulla prelazione né sul retratto, né sull'alienazione degli immobili. La ragione è ovvia: i conti di Veglia consideravano tutta la Valle di loro proprietà.[169] Nel corso del secolo XIII le loro pretese furono riconosciute anche da parte dei re croato-ungheresi. Gli abitanti delle varie città del Vinodol ottennero la terra in locazione perpetua per sé e per i propri discendenti. Il loro diritto era un diritto reale, che nel 1288 si trasmetteva solo ai discendenti di sesso maschile ed ai fratelli, e in mancanza di questi ritornava al proprietario, al conte. Solo eccezionalmente, in mancanza di figli e fratelli il conte poteva concedere la terra alle figlie o ai figli delle figlie.

Dunque, nel Vinodol sullo scorcio del secolo XIII vigeva ancora il diritto familiare nella sua piena forza, e i beni immobili erano inscindibilmente legati alla famiglia del beneficiario senza alcuna possibilità di alienare il bene fuori dalla famiglia. A prima vista è davvero sorprendente l'arresto dello sviluppo giuridico nel Vinodol, ma la spiegazione di ciò non offre alcuna difficoltà. I conti di Vinodol erano estremamente forti, e per varie cause fino al secolo XV riuscirono a salvaguardare un'autonomia e una quasi-sovranità neutralizzando abilmente i due grandi e pericolosi stati vicini, Venezia ed il re croato-ungherese, riconoscendo alla prima un'ombra di sovranità su Veglia e al secondo su Vinodol ed altri possedimenti dei conti sul continente. Perciò la progressiva trasformazione del diritto di locazione perpetua in quasi proprietà si sviluppava molto lentamente.[170] Uno dei primi passi fu il permesso ottenuto dai contadini nel corso del secolo XIV, di alienare gli immobili. Datano dal principio del secolo XV le prime notizie [171] di alienazione di immobili nel Vinodol connesse alle tre gride domenicali, abbastanza simile a quello veneziano, con una fondamentale differenza: nel Vinodol era ammessa soltanto la prelazione gentilizia e non quella dei confinanti e dei vicini, il che fa pensare all'influenza dell'antico diritto croato. A Grižane nel 1582 [172] ed a Buccari nel 1585 [173] si parla del diritto della parentela, chiamato appunto «patrija». Per es. nel documento di Grižane del 1582 si dice:

I za t račun kanta se i javi se na to Mikula Barbarić po patriji i da više rečene pinezi.

---

168 V. il testo per es. in Margetić, Vinodol, pp. 114-147.
169 V. Margetić, Ugovori, p. 128.
170 Margetić, Hreljinski urbar, pp. 202-204.
171 Šurmin, Acta croatica, pp. 104-105, nr. 35, a. 1403, Hreljin.
172 VZA XII, 1910, p. 71.
173 Un documento inedito conservato presso l'Archivio dell'Accademia jugoslava di Zagabria.

cioè

E per questo debito erano state fatte le gride e si era presentato Mikula Barbarić per diritto di parentela dando i soldi.

Mentre nel Vinodol, sempre sullo scorcio del secolo XIII, possiamo constatare che i rapporti patrimoniali erano molto arretrati, nel regno croato del secolo XI troviamo sia la laudatio parentum sia il retratto, la prima nel cuore del regno cioè vicino a Biograd (a sud-est di Zara), il secondo a Poglize nelle vicinanze di Spalato.

Come nel Vinodol nel secolo XIII, così anche nel regno croato del secolo XI i diritti reali erano legati alla famiglia. Ma, mentre nel Vinodol la locazione perpetua evolveva molto lentamente verso una specie di proprietà, nel regno croato del secolo XI esisteva già la proprietà familiare. A Poglize per es. la terra era stata venduta da

Bozza et de fratre eius et de totis parentibus eius,[174]

nei pressi di Biograd vendono la terra in un caso

Pribinego et sui parentes [175]

e in un altro luogo donano

Plato una cum Trunianno, suo avuncolo et quodam Vitaça, suo consanguineo.[176]

A Biograd troviamo ripetutamente menzionato l'assenso dei parenti. Due volte l'assenso è dato dal fratello, una volta

volente ac collaudante suo fratre Nosdra [177]

e l'altra

volente et consentiente et colaudante fratre meo Drasello [178]

mentre in un'altro caso abbiamo davanti a noi, pare, una vasta, forse ancora indivisa famiglia: quando Lampredius, fratello dell'abate Pietro del monastero di S. Giovanni di Rogova, dona post obitum terciam partem totius sue possessionis si sottolinea con vigore che questa donazione è fatta

absque ulla contarietate seu fratrum sive parentum aut consobrinum vel cognatorum vel avorum vel proavorum vel uxoris vel nurus vel socri vel socrus vel noverce seu matertere sive quorumlibet ex suo genere.[179]

Sfortunatamente non siamo in grado di sapere le circostanze del caso, ma non è improbabile che i parenti acquisiti enumerati nell'elenco consentirono alla

174 Novak-Skok, p. 216.
175 CD I, p. 152.
176 CD I, p. 156.
177 CD I, p. 148.
178 CD I, p. 169.
179 CD I, p. 154.

donazione per assicurare e tranquilizzare il monastero in relazione ai loro eventuali diritti sulla proprietà di Lampredio connessi alla dote da lui ricevuta dai genitori della moglie.

La laudatio parentum che nel secolo XI si praticava nei pressi di Biograd è paragonabile a quella franca che conosciamo da tanti documenti a partire dal secolo IX. Ma il parallelismo con il diritto franco non si ferma qui. Nei pressi di Biograd troviamo nel secolo IX il termine allodium, termine che si trova in tutti i territori dove la penetrazione del diritto franco si è fatta sentire. E poi, quando l'abate compera dal re croato Cressimiro

alodium cuiusdam Barbare vidue pro quadraginta romanatis [180]

egli aggiunge

parentibus vero eiusdem Barbare dedit XV similiter romanatos.

È fuori dubbio che l'abate ha versato ai parenti della vedova il prezzo di 15 romanati per ottenere il loro consenso — procedimento assai noto nel diritto franco.[181]

Anche a Poglize vicino a Spalato troviamo un caso particolare e molto interessante dell'assenso. Nella seconda metà del secolo XI Rusinus Morsticus dona un territorio al monastero di S. Pietro. Il cartulario del monastero aggiunge:

Denique post mortem prefati Marstizi venit uxor eius et affirmavit prefatas terras (...) Postea venit Slaviz rex et corroboravit prenominatas terras (...): sicut partem fratris sui affi(r)mavit, sic suam partem que ibi habebat in eadem ęcclesia pro remedio anime suę nec non sui fratris perpetualiter contulit.[182]

È un fatto di estrema importanza perché ci prova senza ombra di dubbio che un proprietario nelle vicinanze di Spalato nel secolo XI poteva donare la sua parte pro anima, ma il suo parente poteva opporsi a questa donazione anche dopo la morte del donatore. Perciò «Slaviz rex» dichiara che non si oppone alla donazione del defunto fratello, o, in altre parole, dà il suo consenso alla donazione. Dobbiamo concludere che senza questo consenso la donazione di Rusinus Morsticus non si poteva considerare del tutto valida. Inoltre, siccome non si parla di termine, sembra che il diritto dei parenti al retratto non era prescrivibile. La laudatio parentum dunque, nel secolo XI nelle vicinanze di Spalato era un'istituzione ben nota nella pratica. In ogni caso, la proprietà familiare esisteva, e ciò risulta dal seguente caso: un uomo era stato riscattato dall'abate del monastero di S. Pietro

a suis inimicis pro XL romanatis.

---

180 CD I, p. 152.
181 Falletti, p. 41.
182 Novak-Skok, p. 223.

La notizia continua:

ipse (cioè il padre) autem non habens unde se redimeret, dedit mihi territorium quod sui patris erat ut ego dividerem cum filio suo omne per medietatem.[183]

Dunque, il padre possiede i beni paterni, ma egli non è il proprietario (nel senso del diritto romano) del «patrimonium» ma, conformemente al diritto dell'Alto Medio Evo, soltanto della parte a lui appartenente, cioè proprio della metà, poiché c'è soltanto un figlio.

A Poglize, a differenza di Biograd, troviamo anche un chiaro caso di retratto gentilizio: Petrus Zerni (Pietro il Nero), ricco spalatino, compera

terram a Prasizo, que fuit auio meo Michaza, quam vendidit uxor eius et ego *redemi* eam ab illorum nepotibus, qui eam comparaverant [184]

e dona questa terra al monastero di S. Pietro.

Pietro Zerni ovviamente ha diritto al retratto perché alla terra venduta dalla nonna avevano diritto ereditario tutti i discendenti dell'avo paterno — ognuno alla rispettiva parte — e perché, proprio a causa di questo diritto ereditario, ogni discendente aveva diritto di priorità in caso di alienazione dell'immobile. Il retratto gentilizio che si applicava a Poglize già a partire dal secolo XI è senz'altro la prova che nel territorio del regno croato, soprattutto nelle vicinanze di città importanti come Spalato, la proprietà familiare cominciava a liberalizzarsi. Perciò non desta meraviglia se nel secolo XV troviamo a Poglize accanto alle disposizioni con chiaro timbro familiare anche altre, trascritte testualmente dal Corpus iuris civilis giustinianeo, come per es. la disposizione riguardante le ragioni per le quali il padre può diseredare un suo discendente.

Nella città di Spalato, dove la proprietà familiare è un fatto incontestabile ancora nel secolo XII,[185] la vittoria della proprietà individuale non è assicurata neanche in pieno secolo XIV. La lotta tra i due concetti crea nello Statuto di Spalato del 1312 delle disposizioni un po' confuse e piene di compromessi: il padre non può lasciare ad un figlio oltre alla sua parte, più della decima parte dei propri beni:

Nullus habens heredes possit dare alicui suorum heredum supra partem nisi decimam partem suorum bonorum.[186]

In questo capitolo lo Statuto di Spalato si pronuncia a favore della proprietà familiare: ogni membro della famiglia ha la propria parte, dunque il padre è vero proprietario soltanto della sua. Nondimeno, in un altro capitolo lo Statuto di Spalato parte dal presupposto della proprietà individuale che permette al

183 Novak-Skok, p. 214.
184 Novak-Skok, p. 218.
185 V. il testamento del prete Cirnotta (n. 89).
186 Stat. di Spalato, l. III, cap. 38.

padre di fare testamento secondo la sua coscienza e perciò è costretto ad aiutare i figli introducendo l'idea della successione necessaria:

Pater in testamento (...) non possit fraudare filium (...) legitima debita iuris nature, id est, tercia parte illius partis, quam filius haberet de bonis patris sui si pater moriretur sine testamento.[187]

La contraddizione tra le due disposizioni è ovvia, benché in pratica probabilmente non è stata sentita come tale perché i figli normalmente ottenevano in ambedue i sistemi all'incirca la loro parte rispettiva.

187 Stat. di Spalato, l. III, cap. 19.

III - LA «PATRIA POTESTAS» SECONDO GLI STATUTI ISTRIANI

1. In questa sede ci occuperemo soltanto degli effetti patrimoniali della patria potestà secondo gli statuti istriani. Essi non sono trascurabili, anzi, la posizione economica del figlio soggetto alla patria potestà è piuttosto precaria. Nondimeno si tratta di un istituto medievale che ha poche attinenze col diritto romano.

Secondo le disposizioni dello statuto di Cittanova [1] tutto quanto acquistato dal figlio soggetto alla patria potestà è proprietà del padre eccetto i beni acquisiti per testamento. Dunque, i beni acquistati dal figlio col proprio lavoro appartengono al padre. Questo è espressamente stabilito dallo statuto di Grisignana.[2]

Anche la capacità di agire del figlio soggetto è molto limitata. Secondo gli statuti di Pirano,[3] Parenzo [4] e Rovigno [5] egli non può vincolarsi senza il consenso paterno. A Dignano il figlio sotto la patria potestà possiede la capacità di agire rispetto ai beni in sua proprietà.[6]

2. Se è vero che la posizione giuridica del figlio soggetto alla patria potestà è poco invidiabile, è altrettanto vero che nell'Istria medievale il figlio tramite l'emancipatio poteva facilmente ottenere la completa indipendenza economica. Negli statuti istriani le forme dell'emancipazione del figlio dalla patria potestà sono estremamente varie. A parere di Beuc [7] l'emancipazione del figlio secondo gli statuti istriani avveniva in due modi, sia tramite un atto notarile richiesto dal padre e con l'assistenza del podestà, sia tacitamente con la consegna della dote alla figlia o del peculio al figlio al momento della raggiunta maggiore età. Sempre a giudizio di Beuc l'emancipazione non avveniva in caso di matrimonio del figlio che continuava a vivere nella casa del padre. Anche Calacione [8] trattò brevemente la questione. A suo parere, a Trie-

---

1 Stat. di Cittanova, l. II, cap. 15: se algun fio over fia siando in podestà del pare aquisterà alguna possession (...) tal aquisto sia del pare (...) salvo veramente legato, dimissoria over hereditade.

2 Stat. di Grisignana, l. III, cap. 86: Attrovandosi alcun figliuolo di famiglia non mancipato haver per propria industria acquistato cosa alcuna (...) stando alle spese del padre (...) statuimo che tutto quello sia del padre (...) terminando che li beni dotali, donatione et legati per testamento non se intendino esser compresi nell'ordine presente.

3 Stat. di Pirano del 1332, l. VIII, cap. 33: nullus filius familia in potestate patris, etiam si habuerit hereditatem maternam vel alienam, possit se nec bona sua obligare (...) sine voluntate et consensu patris, nisi in casu matrimonii et in testamento.

4 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 64: nulla carta nec aliqua obligatio quam filius familias faceret (...) alicui valere debeat.

5 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 76: nissuna carta ne altra obbligatione vagli ne tenga (...) de figlioli di famiglia s'intenda.

6 Stat. di Dignano, l. I, cap. 34: Figliuolo constituito in potesta del padre et madre, il qual non avrà i suoi propri beni, non li sia lecito metter alcun prezzo con alcuna persona nè et far alcuna sicurtà, la qual se farà sia nulla.

7 Beuc, Statuti istriani, p. 191.

8 Calacione, Statuti di Trieste, p. 40.

ste l'emancipazione avveniva ipso iure in seguito al matrimonio, mentre gli altri statuti istriani tacciono sull'argomento, eccetto quello di Cittanova, il quale «in un passo alquanto oscuro, sembrerebbe alludere ad una forma di emancipazione giudiziale, indispensabile per permettere al minore di acquistare validamente una donazione paterna».

A dir il vero, gli statuti istriani ci porgono una gamma molto vasta di forme d'emancipazione, nella quale a prima vista è un po' difficile discernerne il filo conduttore.

Così, a Trieste per l'emancipazione bastava il semplice fatto del matrimonio.[9]

A Muggia,[10] Duecastelli,[11] Buie,[12] Pinguente,[13] Dignano [14] e senz'alcun dubbio anche a Portole,[15] per l'emancipazione era necessario il matrimonio e la consegna di una parte dei beni paterni, la c.d. dos, dote. Tutti gli statuti delle città testé menzionate si esprimono in maniera identica. Nello statuto di Buie per es. leggiamo: Et s'intenda esser emancipato ogni uno al quale sarà data la dotte del padre ovvero madre nel tempo che haverà maritato.

Nello statuto di Capodistria non si parla che di consegna della «dote».[16]

A Pola invece, per l'emancipazione occorrevano tre elementi messi insieme: la consegna della «dote», il matrimonio e l'abbandono della casa paterna.[17]

Negli statuti di Cittanova, Isola e Parenzo si menziona l'emancipazione con la consegna della «dote» tramite atto notarile.[18]

A Umago [19] e Pirano [20] l'emancipazione era possibile anche senza la consegna della «dote».

Sembra difficile scoprire l'idea fondamentale dietro tanta varietà di modi

---

9 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 4; Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 26; Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 53; Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 13: Filius statim maritatus intelligatur ipso iure a parte emancipatus.

10 Stat. di Muggia del 1420, l. III, cap. 16: Et intelligatur etiam esse emancipatus quilibet cui data fuerit dos a patre vel a matre tempore quo se maritaverit (= Stat. di Muggia del 1333, l. III, cap. 17).

11 Stat. di Duecastelli, cap. 78.

12 Stat. di Buie, cap. 82.

13 Stat. di Pinguente, cap. 91.

14 Stat. di Dignano, l. II, cap. 7.

15 Stat. di Portole, senza dubbio nel cap. 96 (nel foglio perduto).

16 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 17: quibusdam (sc. filiis) dotatis in dono vel extra domum et quibusdem non dotatis.

17 Stat. di Pola, l. III, cap. 38: se alcun figlio o figlia in alcuna cosa dotato o dotata per il padre fuor de casa e non stando con il padre e madre, contrazerà matrimonio, subito questo fatto, esca dalla potestà del padre e s'intendi emancipato. Abbiamo riportato il testo italiano perché nel rispettivo testo latino (l. III, cap. 39) ci sono parecchi errori dell'amanuense che rendono difficile comprendere il testo.

18 Stat. di Cittanova, l. II, cap. 16: (...) da qual mancipaxion e donazion apara per publico instrumento; Stat. di Isola, l. II, cap. 14: aliquis illorum de filijs vel filiabus cum specificatis dotibus (...) fuerit mancipatus; Stati d. Parenzo, l. II, cap. 73: Si aliquis fratrum fuerit emancipatus et certum quid a patre seu matre pro emancipatione seu pro contentu et benedictione sibi fuerit deputatum et hoc appareat per scripturam publicam (...).

19 Stat. di Umago, l. III, cap. 30.

20 Stat. di Pirano del 1358, l. VII, cap. 12.

d'emancipazione nell'Istria medievale. Nondimeno è noto che nei diritti medievali europei per l'emancipazione spesso era sufficiente il solo fatto della separazione economica.[21] Così avveniva non soltanto nei diritti germanici e slavi, ma anche nel diritto bizantino.[22] Ci pare che nell'Istria medievale l'emancipazione del figlio consisteva nella creazione di una famiglia separata e che i vari modi che si trovano negli statuti istriani non si escludano a vicenda.[23]

Così si può semplicemente spiegare anche la disposizione dello statuto di Grisignana,[24] secondo la quale in questa città esisteva una «vera» emancipazione, probabilmente fatta con la divisione dei beni, con o senza l'atto notarile, e, accanto a questa, l'altra emancipazione «di fatto», quando il figlio rimaneva nella casa paterna, ma «non stando alle spese del padre» come si esprime lo statuto. In questo caso tutto quello che il figlio acquistava «per propria industria» apparteneva a lui «libro e franco».

Con l'emancipazione il figlio otteneva l'indipendenza economica. Ciò nonostante egli spesso non poteva sentirsi interamente soddisfatto perché i beni ottenuti dal padre al momento della emancipazione il più delle volte non rappresentavano il valore corrispondente alla parte che sarebbe spettata al figlio in caso di successione ab intestato. Infatti, al momento dell'emancipazione il figlio riceveva soltanto «qualche cosa» secondo gli statuti di Montona [25] e Pola,[26] «alguna donacio» secondo lo statuto di Cittanova, ecc.

Ma l'emancipato poteva almeno sperare che alla morte del padre otterrà quanto gli spettava. Gli statuti istriani infatti, concedevano all'emancipato la possibilità di partecipare alla divisione dell'asse ereditario insieme agli altri figli non emancipati, ma a condizione di conferire quello che egli aveva ottenuto al momento dell'emancipazione.[27] Nei più antichi statuti di Trieste, quelli del 1315 e del 1350, l'emancipato otteneva dall'eredità paterna soltanto quanto decidevano i due parenti più prossimi.[28] A Isola, l'emancipazione mediante atto notarile escludeva la partecipazione dell'emancipato alla divisione dell'eredità del padre,[29] a Parenzo [30] la figlia dotata si

21 Cfr. per e. Schröder, Lehrbuch, p. 712: Der regelmässige Fall der Aufhebung (sc. della patria potestà) war Verheiratung der Töchter, Abschichtung der Söhne.
22 Cfr. Zachariä, Geschichte, p. 113.
23 Cfr. Heusler, pp. 434-441.
24 Stat. di Grisignana, l. III, cap. 86.
25 Stat. di Montona, cap. 212.
26 Stat. di Pola, l. III, cap. 39: in aliquo dotatus.
27 Stat. di Duecastelli, cap. 78: si (...) emancipati (...) voluerint (...) partem habere, teneantur reducere omnia bona sibi data in emancipacione (...) simul cum bonis talis defuncti (...) intelligendo de bonis tantum, que talis defunctus habebat tempore emancipationis. Press'a poco le identiche parole si trovano anche nello statuto di Pinguente, cap. 91, di Muggia lib. II, cap. 16 e in quello di Dignano, l. II, cap. 7. V. anche lo Stat. di Cittanova, l. II, cap. 14; Stat. di Montona, cap. 141; Stat. di Pirano del 1307, l. VII, cap. 2 e del 1332, l. VII, cap. 1; Stat. di Parenzo, l. II, cap. 81; Stat. di Grisignana, l. III, cap. 111; Stat. di Capodistria, l. II, cap. 17; Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 52 e del 1550, l. II, cap. 19; Stat. di Umago, l. III, cap.30; Stat. di Rovigno, l. II, cap. 68; Stat. di Pola, l. III, cap. 40.
28 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 48: nisi in tantum quantum duo ex propinquis suis dare jusserant emancipatis; Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 28.
29 Stat. d'Isola, l. II, cap. 14: pro sua portione sibi retineat partem vel dotes sic specificatas.
30 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 74: si sorores alique nubte fuerint cum voluntate parentum

considerava esclusa dalla successione dal suo genitore, come anche a Pola,[31] ma soltanto se il defunto aveva figli o figlie sposate.

3. Nondimeno il padre poteva per testamento escludere dalla successione l'emancipato istituendolo in una piccolissima parte dell'eredità e aggiungendo le parole in contentu et benedictione. Questo sistema si trovava soltanto nelle città costiere incluse Grisignana e Dignano. L'«aliquid in contentu et benedictione» a Trieste [32] e Rovigno [33] consisteva in una piccola somma di denaro, a Pola [34] e Parenzo [35] in un moggio di frumento e un moggio di orzo, mentre negli altri statuti non è specificato l'oggetto di questa specie di legato.[36]

Un istituto davvero interessante! Il problema della sua origine è tanto più complesso in quanto a Parenzo e Trieste secondo lo statuto del 1350 questo si applicava sia ai figli sottostanti al potere paterno sia agli emancipati. Lo statuto di Trieste del 1421 restringe la sua applicazione ai soli emancipati, ma con una «additio» probabilmente anteriore al 1493 [37] estende nuovamente la norma anche sui non emancipati. Tra gli autori meno recenti già Pertile ravvisò l'istituto aliquid in contentu et benedictione e prese gli statuti di Parenzo e di Rovigno ad esempio delle leggi che «respinsero (...) le norme del recensiore diritto romano, permettendo di disporre a piacimento dei propri averi, sol che non venissero preteriti i figliuoli».[38] Non è stata molto felice l'osservazione di Inchiostri secondo il quale «è chiaro che qui (sc. nell'istituto aliquid in contentu et benedictione. N.d.a.) si tratta solo di figli viventi in fraterna compagnia e nati da matrimonio a comunione di beni, in base al quale sia pervenuta agli stessi, al di fuori di siffatte disposizioni, in parti eguali l'eredità paterna e materna».[39] Se abbiamo ben capito il pensiero di Inchiostri, egli sostiene che il figlio anche se aveva ottenuto l'aliquid in con-

---

et fratrum suorum et dotate fuerint super aliqua certa parte, nihil amplius petere possint de bonis paternis vel maternis aliqua occasione preterquam iure legati.

31 Stat. di Pola, l. III, cap. 40: Filias et neptes maritatas et earum descendentes privamus totaliter a successione parentum morentium ab intestato si dicti parentes dimittent post se aliquem filium vel nepotem in potestate vel emancipatum aut aliquam filiam vel neptam non maritatas.

32 Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 55: et uni dimitteret octo frx vel plus vel minus pro sua benedictione.

33 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 70: soldi vinti per contento et benedition.

34 Stat. di Pola, l. III, cap. 39: pro contento unum modium frumentum et unum ordei ad minus (...) nisi sit filius in potestate.

35 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 63: Et si pater aut mater in suo testamento diniserunt filio suo aut filie sue modium unum furmenti et unum ordei pro contentu et beneditione (...) nihil aliud petere possit (...) occasione falcidie (...) preterquam iure legati.

36 Stat. di Pirano del 1307, l. VII, cap. 14 (= del 1332, l. VII, cap. 11 = del 1358, l. VII, cap. 12): aliquid in contentu et benedictione; Stat. di Grisignana, l. III, cap. 108: per nome di legato cosa alcuna (...) con contento et benedizione; Stat. di Capodistria, l. II, cap. 52: dimiserit filio vel filiae aliquid ante reliquum haereditatis (...) in benedictione et contentu; cfr. Stat. di Dignano, l. II, cap. 18 e Stat. di Umago, l. III, cap. 30.

37 Stat. di Trieste del 1421, p. XII.

38 Pertile, Storia IV, pp. 104-105.

39 Inchiostri, Stat. Parenzo, p. 36.

tentu et benedictione, partecipava insieme agli altri fratelli alla divisione dei beni del defunto genitore. Ma in tal caso è difficile comprendere il senso della disposizione l'aliquid in contentu et benedictione. L'opposta interpretazione di Calacione,[40] secondo il quale si tratta di una diseredazione di fatto è senz'altro da preferire. L'istituto è stato appena sfiorato dagli altri autori.[41]

L'aliquid in contentu et benedictione è in diretto contrasto con la Nov. 115 di Giustiniano. Si può perfino supporre con buone ragioni che i giuristi medievali che redassero le norme concernenti questo istituto avevano davanti a sé appunto l'Authenticum e tentavano di annullarne la validità. Infatti, l'Authenticum [42] stabilisce che gli eredi «etiamsi *certis rebus* iussi fuerint esse *contenti*» hanno nondimeno diritto alla «legitima portio». Il testo poi prosegue menzionando il caso di Pulcheria, una giovane donna menzionata nel testamento della sua madre con le belle parole: *gratam* quidem filiam a sua genetrice fuisse dictam — e nondimeno diseredata. L'Authenticum considera questo comportamento della madre come una dolosa macchinazione e non ammette la validità della detta disederazione: talem scripturam nullo modo permisimus obtinere, filiam autem heredem patris ac matris iussimus fieri. Al contrario, i redattori degli statuti istriani ammettono proprio la macchinazione, utilizzando press'a poco le stesse parole del testo latino della Novella 115 del grande legislatore romano! Le parole contentus e gratus dell'Authenticum (nel testo originale greco εὐχάριστον) per diseredare di fatto un discendente fanno pensare irresistibilmente all'aliquid in contentu et benedictione degli statuti istriani.

Se è così, non si possono accettare le spiegazioni dei vari autori riguardanti il nostro istituto che lo collegano in un certo modo con la querela inofficiosi testamenti: dato che la querela, dice Niccolai, non può esplicarsi da quei legittimari che siano stati istituiti in una quota anche minima, si credette generalmente che questa cautela escludesse anche la azione derivante dalla lex falcidia e gli statuti si affrettarono ad applicare questo principio in conseguenza. Questa quota minima, conclude Niccolai, i veneti chiamano contento o benedition e non è altro salvo nel nome, del simile istituto in Aosta.[43] Non siamo convinti che in Istria ed Aosta si tratti proprio dello stesso istituto perché in quest'ultima regione la metà del patrimonio spettava ai figli tutti insieme, mentre per es. a Parenzo il padre poteva con l'istituto aliquid in contentu et benedictione privare completamente dell'eredità il proprio figlio. Ma ammettiamo che ci sia una certa somiglianza. Ancor meno soddisfacente sarebbe tentare il collegamento di questi lasciti di minime quote ai legittimari allo scopo di evitare la querela inofficiosi testamenti [44] perché il legittimario, se non gli era stata concessa la querela aveva nondimeno la possibilità di uti-

---

40 Calacione, Statuti di Trieste, AT XXIX-XXX (LXXVIII-LXXIX della Raccolta), p. 94.
41 V. per es. Besta, Successioni, p. 190; Leicht, Diritti reali, p. 259; Niccolai, Diritto successorio, p. 308.
42 Auth. CXI, coll. VIII, tit. 12. Cfr. Novellae, pp. 546-547.
43 Niccolai, Diritto successorio, p. 308.
44 Leicht, Diritti reali, p. 259.

lizzare la actio ad supplendam legitimam. Ed infatti, a Umago questi due istituti esistevano parallelamente.[45] In ogni caso, ci sembra ovvio che non si può trattare di una «evoluzione» o ulteriore sviluppo di idee del diritto giustinianeo.

4. Ci pare che lo sviluppo del diritto successorio nell'isola di Veglia ci potrebbe aiutare a comprendere la situazione giuridica dell'aliquid in contentu et benedictione istriana.

L'isola di Veglia è stata per molti secoli in possesso della famiglia croata dei conti di Veglia, poi noti come conti Frangepani, che dal secolo XII al XV riconobbero la sovranità veneziana.[46] I Frangepani avevano inoltre ampi possedimenti sul continente attraverso i quali si sentivano legati verso i re croato-ungheresi. I Frangepani sapevano sfruttare questa ambigua situazione raggirando abilmente le due potenze, e godevano di una press'a poco completa indipendenza di fatto fino al 1480, quando il conte Giovanni fu costretto a cedere l'isola di Veglia in diretto possesso a Venezia, che da quell'anno mandava regolarmente i suoi funzionari per governarla. Non molto tempo dopo la presa veneziana di Veglia, forse al principio del secolo XVI, venne redatto il nuovo statuto della città di Veglia,[47] nel quale si riflettevano i profondi cambiamenti avvenuti nella città e sull'isola di Veglia durante gli anni del governo veneto, soprattutto nel diritto familiare e successorio. Fortunatamente lo statuto di Veglia aveva usato una tecnica legislativa un po' bizzarra, citando per esteso all'inizio di molti capitoli le norme vigenti fino alla redazione dello statuto e aggiungendo con parole come «reformantes ipsa capitula» e simili le nuove norme. Questo ci consente di conoscere molto bene il diritto vigente nella città e nell'isola di Veglia durante il governo dei Frangepani.

Secondo le vecchie disposizioni nel matrimonio veglioto esisteva la comunione dei beni tra marito e moglie simile a quella istriana.[48] La comunione dei beni tra i coniugi consisteva nella amministrazione dei beni dei coniugi che però rimanevano proprietà separate, e nel diritto ad una parte dell'eredità del coniuge defunto, uguale a quella di ogni figlio.[49] Dal patrimonio comune facevano parte pure i beni che i figli indivisi guadagnavano col lavoro, eccetto quelli legati o ereditati, che rimanevano in proprietà del figlio. Prima della divisione dei beni i genitori non potevano vendere i propri beni senza il consenso dei figli.[50] L'emancipazione del figlio avveniva tramite l'atto notarile. Al momento dell'emancipazione il figlio riceveva mobili per il valore di al-

---

45 Stat. di Umago, l. III, cap. 30.

46 Per la durata e le principali caratteristiche del potere dei conti Frangipani sull'isola di Veglia e sul litorale croato vedi Margetić, Vinodol.

47 Stat. di Veglia - pubblicato due volte, da Vassilich nel 1885 e da Lusardi-Besta nel 1945.

48 V. Margetić, Il diritto patrimoniale, pp. 145-177.

49 Stat. li Veglia, l. II, cap. 77: Cum filio alicuius, patre suo vivente, in cuius est potestate, aliquod legatum seu dimissoria fuerit derelicta, volumus quod ipsius dimossoriae dominium ad ipsum filium familias pertineat pleno iure.

50 Stat. di Veglia, l. II, cap. 68: pater et mater (...) non possit alicui malitiose vendere

meno un romanato ed i necessari attrezzi, che verranno poi computati nella parte che riceverà dopo la morte dei genitori.[51] I genitori non possono disporre liberamente dei beni familiari, ma soltanto della parte a loro spettante, cioè della parte uguale a quella di un figlio. Le parti spettanti ai figli devono essere assegnate a loro «cum onere et honore».[52]

In conformità alle nuove regole dello statuto di Veglia, durante il matrimonio i beni dei coniugi erano divisi, ma il marito amministrava il patrimonio della moglie che aveva un'ipoteca legale sui beni del marito. I genitori disponevano inter vivos e mortis causa liberamente dei propri beni senza interventi da parte dei figli soggetti alla patria potestà. Inoltre i genitori erano liberi di distribuire i propri beni con il testamento ed i figli non avevano più alcun diritto alla loro parte: sed *contenti* remaneant et sint ipsi filii et filiae de ea tantum portione haereditaria et bonorum quantitate quae sibi per patrem ipsum *cum onere et honore legata seu dimissa fuerit*.[53]

Il nuovo diritto di Veglia introdotto subito dopo l'installazione del potere veneziano è veramente quasi identico a quello degli statuti istriani: il padre (o la madre) può liberamente disporre dei propri beni per testamento, ma deve legare al figlio almeno una piccolissima parte dell'eredità con la clausola «cum onere et honore», cioè con la clausula corrispondente a quella istriana in contentu et benedictione.

Così come sullo scorcio del secolo XV l'intervento veneziano sull'isola di Veglia condusse ad un nuovo diritto familiare e successorio, così la preponderante influenza veneziana nella seconda metà del secolo XIII nell'Istria ebbe lo stesso effetto consistente nel vistoso allargamento e rafforzamento dei diritti patrimoniali del padre. Aliquid in contentu et benedictione è appunto lo strumento con il quale si concedeva al padre una libertà d'azione molto più grande verso i figli. A Pirano troviamo questo istituto in uso nel 1272.[54] Il padre distribuisce tramite legati una grande parte dei suoi averi pro anima a figli e nipoti. È da notare che la clausola «in benedictione et contempto (!)» appare soltanto accanto ai legati destinati ai figli ed alle figlie, ma non a quelli per i nipoti e le nipoti, il che non può significare che questo: nella seconda metà del secolo XIII i nipoti, ereditando con i figli e le figlie, non avevano ancora il diritto alla legittima. Ci si può chiedere poi, se nel testamento piranese del 1272 che contiene la clausola in benedictione et

---

donare aut alienare sine scitu et notitia filiorum vel filiarum in praeiudicium et damnum ipsorum, dum filius vel filia non habuerit suam haereditariam partem.

51 Stat. di Veglia, l. II, cap. 69: cum quis ex genitoribus (...) voluerint aliquem ex filiis a se emancipare, teneantur in praesentia iudicis interveniente scriptura publici notarii et testibus idoneis hoc facere. Et assignere tali filio debeant primo de mobilibus ad minus pro valore unius romanati et ferramento apta ad lucrum vel laborem vinearum (...) pro parte legitimae portionis haereditariae, quae bona post mortem patris et matris computari debeant in sortem suae legitimae.

52 Stat. di Veglia, l. II, cap. 69: Pater et mater, cum habuerint filios legitimos et haeredes, teneantur ipsis partem assignare haereditariam (et) cum onere et honore dimittere.

53 Stat. di Veglia, l. II, cap. 70.

54 Chartularium Piranense, pp. 189-192.

contentu, il figlio e le figlie siano stati esclusi dalla legittima nel senso del diritto romano e dalla riserva nel senso del diritto germanico e slavo, cioè dalla parte del patrimonio familiare che spetta ai figli — così come prescrivono le vecchie norme di Veglia prima della riforma avvenuta con il nuovo statuto —. La circostanza che la clausola in benedictione et contentu veniva utilizzata a Pirano nel 1272 soltanto in riguardo ai figli ed alle figlie parla a favore della seconda possibilità, naturalmente non in maniera decisiva. Ma c'è dell'altro.

Negli statuti di Parenzo [55] e Rovigno [56] troviamo infatti una disposizione, secondo la quale il figlio in patria potestà non può alienare i beni paterni. Questa disposizione è ovviamente superflua nei sistemi che seguono il diritto romano: infatti, solo il padre è il proprietario e nessun'altro, eccetto il proprietario, aveva il diritto di alienare i propri beni. Se il figlio lo fa, la disposizione è nulla. Benché si possa concedere che la norma menzionata poteva essere inclusa negli statuti di Parenzo e di Rovigno con lo scopo per così dire puramente «didattico», è nondimeno chiaro che nel Trecento in queste due città si avvertiva l'opportunità di sottolineare con vigore che le alienazioni dei beni paterni da parte del figlio in patria potestà non erano valide. La necessità di questa norma corrispondeva molto probabilmente alla convinzione, allora ancora diffusa in queste città, che il figlio è quasi un comproprietario.

E poi, c'è un'altra norma negli statuti di Parenzo [57] e Rovigno [58] secondo la quale l'emancipato non è vincolato in caso di esistenza di un atto notarile fatto dal padre, nel quale il padre obbliga anche i figli. È vero che l'obbligazione «cum suis heredibus» rammenta il sistema germanico e slavo della comproprietà dei figli nel patrimonio familiare, ma siccome lo troviamo a Venezia [59] ed altrove [60] in Italia già nel secolo XI e prima, non ci azzardiamo a sostenere con certezza che la sua apparizione nell'Istria del Trecento sia una prova sufficientemente sicura dell'esistenza del patrimonio familiare all'uso germanico e slavo anche nell'Istria dell'Alto Medio Evo.

Concludendo, ci pare che tutto ci induca a credere che nell'Istria dell'Alto Medio Evo la patria potestà rispetto ai beni familiari era relativamente ristretta, forse in maniera non molto diversa da quella del diritto longo-

---

55 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 64: Filius in potestate existens bona paterna distribuere, alienare neque distrahere valeat.

56 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 76: Il figliolo existente in potestà de padre gli beni paterni alienar non possi ne per altro modo distribuir et distraher.

57 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 66: Cum aliquis habens filium a se diuisum et emancipatum fecerit cartam alicui, in qua contineatur, quod ipse suis heredibus sit obligatus, filius qui est a patre diuisus de obligatione huiusmodi minime teneatur. Alii vero heredes non emancipati, nihilominus teneantur super bonis paternis, sed super maternis minime teneantur.

58 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 75: Quando alcuno hauerà figliolo da se diviso et mancipato et farà carta ad alcuno, in la qual si contegna, che esso con soi heredi sia obbligato, il figlio, quale è dal padre diviso de tal obbligation minime sia tenuto. Gli altri veramente heredi non emancipadi siano tenuti sopra gli beni paterni, ma sopra gli beni materni minime siano tenuti.

59 V. per es. Le carte del Mille, AV T. VI, 1873, p. 320 (la carta di sicurtà del 1084: Ego quidem Flabianus (...) cum meis heredibus, ecc.).

60 Cfr. le analisi di Leicht, Diritto preirneriano, pp. 70-71.

bardo [61] e del diritto croato-ungherese,[62] e che in seguito venne sensibilmente allargata in modo del tutto paragonabile all'antico diritto veneziano.[63]

5. In ogni caso, dopo l'abbandono del sistema del patrimonio familiare dove i figli ne erano in un certo senso comproprietari insieme al padre, abbandono di diversa intensità nelle varie regioni e città [64] e attuato qualche volta piuttosto tardi,[65] i diritti dell'emancipato rispetto al patrimonio dei genitori furono assai malamente salvaguardati. A Cittanova, il figlio, emancipato a propria richiesta, non aveva alcun diritto ai beni paterni,[66] e come abbiamo visto, altrove il padre poteva diseredarlo di fatto con la cinica istituzione dell'aliquid in contentu et benedictione.

Ma neanche i diritti dei non emancipati furono salvaguardati dalla legge in maniera soddisfacente. A Parenzo tutti i figli, inclusi quelli non emancipati, potevano essere esclusi dall'eredità con la clausola aliquid in contentu et benedictione e con l'assegnazione di un moggio di frumento ed uno d'orzo. Anche a Trieste come abbiamo visto, lo statuto del 1350 e un'aggiunta agli statuti del 1421 accordavano al padre la massima libertà verso gli emancipati.[67] Questo era davvero assai poco conveniente per i non emancipati, tanto

61 Sfr. Leicht, Diritti delle persone, p. 138.

62 Tripartitum, l. 1, cap. 58: Quod pater bona avita in praejudicium filiorum alienare non potest. Cfr. anche Tripartitum, l. 1, cap. 52, 53, 54, 58 e 99.

63 Stat. ven. 1, 40: Cum aliquis habens filium divisum a se et fecerit cartulam alteri cum suis heredibus, filius, qui est ab eo divisus, non tenebitur per cartam illam. Ceteri heredes indivisi a patre tenebuntur. Cfr. la glossa a questo capitolo: Antiquitus autem, si filius divisus subscribebat, tenebatur, ut ceteri heredes indivisi, quod contra ius e poi un'altra: Secus iure romano, quia filius sive sui iuris sive in potestate patris pro patre conveniri non potest, si non est ei heres. Una terza glossa aggiunge: heredes indivisi non tenebuntur, nisi in bonis paternis. V. Stat. ven., p. 71. L'ispirazione per le menzionate norme parentine e rovignesi ovviamente proveniva dal diritto veneziano. Cfr. Besta, Dir. ven., p. 88.

64 A Milano, secondo Consuetudines Mediolani, 11, 15: si pater filium emancipaverit, partem contingentem suorum bonorum per nostram consuetudinem ei assignare compellitur. Cfr. anche 7, 7, e 12, 1.

65 Abbiamo visto che per es. a Veglia fu attuato appena al principio del secolo XVI. Il diritto croato-ungherese fu fortemente influenzato dall'idea del patrimonio familiare ancora nel secolo XVI ed in quelli successivi. Cfr. Margetić, Živković, pp. 265-286.

66 Stat. di Cittanova, l. V, cap. 16: Se (...) el fio over fia vorà esser manzipato dal pare, e per miss. lo podestà el zudixio serà cognosudo a farli manzipar, el pare non xe tegnudo de darlij alguna cosa, né esser costreto per lo zudixio. Cfr. le interessantissime «Consuetudini che sono state nel paese di Croacia, cominciando da Tnina fin a Nona, le quali consuetudini hanno amministrato i nostri avi et proavi et noi dopo di loro», pubblicate da Barada, La collettività, pp. 158-177, che stabiliscono: «Et prima, quando si divide il padre con figlioli et che gli figlioli partono dal padre et senza causa del padre, non è tenuto dar li più il padre, se non a cadauno la zappa, la manara et la corda».

67 Neanche a Fiume era molto differente, dove una decisione del capitano, dei giudici e dei consiglieri del 3 maggio 1458 stabilì che qualibet persona, habens liberos (...) aut non (...) potest (...) testari, disponere et ordinare bona sua, tam mobilia, quam immobilia, ad libitum sue voluntatis absque alicuius contradictione e che pater et mater, secundum consuetudinem dicte Terre Fluminis possunt (...) priuare hereditate (...) filium (...) ad suum libitum voluntatis absque alicuius contradictione, dumtaxat pater vel mater relinquat filio vel filia (...) unum ligonem, unam crastinicam et unam falcem a putanto. V. Libro notarile di Antonio de Renno, p. 357. Crastiniça è una specie di mannaia con il manico di quercia (crastinica da hrast = quercia). Da paragonare alle norme dello statuto di Veglia citate nella nota 51, ed alle norme delle Consuetudini croate, citate nella nota 66.

più, che, come abbiamo visto, gli acquisti fatti dal figlio soggetto alla patria potestà (eccetto i legati e le eredità) appartenevano al padre. Perciò alcuni statuti istriani aiutarono i figli in diversi modi.

A Pola, lo statuto concedeva al figlio il diritto alla legittima computata nel terzo della parte che gli spetterebbe nella successione ab intestato.[68] Siccome il diritto statutario rovignese è in molti aspetti identico a quello polesano, tanto che molti capitoli dello statuto di Rovigno non sono altro che una trascrizione quasi pedissequa delle rispettive norme statutarie polesi, pare molto probabile che la stessa legittima venisse introdotta anche a Rovigno.[69]

A Umago i diritti dei figli — emancipati o meno — furono salvaguardati con l'introduzione dei principi del diritto giustinianeo un po' modificati: fino a tre figli la legittima consisteva nella terza parte, da quattro in poi nella metà.[70]

E questo è tutto! Negli altri statuti istriani non troviamo disposizioni riguardanti la legittima o qualche altro istituto a favore dei discendenti. Forse qualcosa si potrebbe arguire dalle norme riguardanti i postumi.[71] Secondo lo statuto di Cittanova il postumo ha diritto a due terzi dell'eredità se il defunto non ha lasciato altri discendenti; se invece ce ne sono, egli ha diritto alla sua parte ab intestato.[72] Qualcosa di simile si trova anche a Grisignana,[73] Rovigno[74] e Trieste.[75] Ma non è del tutto sicuro dedurre il diritto alla legittima dei figli da queste norme riguardanti i postumi.

È lecito domandare qual'è il significato del silenzio degli statuti istriani

---

68 Stat. di Pola, l. III, cap. 39: volumus ut quicumque numerus liberorum remaneat, legitima sit (...) tantum tercia pars successionis et non plus et dicta tercia intelligatur deducto primo ere alieno et futuris impensa.

69 La tercia pars dello statuto polese è paragonabile al diritto di Venezia (Stat. ven. IV, 35: Disheredare quidem filium suum nemo potest ex toto ut non faciat ei aliquam particulam hereditatis sue et ei in testamento dimittat. Et hanc particulam interpretamus (...) semper esse tertiam portionis sue rerum immobilium (...), ma ovviamente non si tratta di recezione del diritto veneziano da parte dello statuto polesano, perché i Veneziani computano la legittima in rispetto ai beni immobili. Allo statuto di Pola si può avvicinare lo statuto di Spalato, il quale stabilisce che i discendenti hanno diritto alla legitima debita iuris nature, id est, tercia parte illius partis, quam filius haberet de bonis patris sui, si pater moriretur senza testamento (l. III, cap. 19; cfr. l. III, cap. 65 dove si parla della divisio que fit inter filios per patrem vel matrem, e dove la legittima viene chiamata falcidia). Il modo di esprimersi dello statuto di Pola: tercia pars successionis ricorda il diritto bizantino ma anche la Nov. 18 giustinianea. Cfr. Zachariä, Geschichte, p. 182. Il problema dell'origine della tercia pars polesana è secondo noi ancora aperto e sarebbero utili ulteriori indagini.

70 Stat. di Umago, l. III, cap. 30: debeat si habuerit filios tres vel infra in tertia parte bonorum suorum heredes instituere et si habuerit quatuor aut ultra, in medietate bonorum suorum heredes instituere, si fuerint emancipati aut omnes non emancipati.

71 Così lo fà Beuc, Statuti istriani, p. 191.

72 Stat. di Cittanova, l. V, cap. 13: se algun pare morirà e farà testamento, non lassando algun herede (...) e dapuo fato lo testamento, lo lij nascerà fioli (...) volemo che de tuti li beni (...) sia dado le doij parte a fioli (...) nasudi dapuo fato el dito testamento (...). Se veramente el padre (...) averà fioli (...) e ello non impensando de postumi, laserà ali diti fioli nasudi (...) volemo che fio (...) che nascerà dapuo habia parte egual colli altri soij fradeli.

73 Stat. di Grisignana, l. III, cap. 110.

74 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 73.

75 Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 47.

sulla legittima dei figli. Questo silenzio forse significa che la legittima non esisteva, o all'opposto, che si supponeva la validità delle norme giustinianee, o forse, ch ela legittima era uguale alla parte ab intestato? [76]

Troviamo il sistema giustinianeo esplicitamente ammesso soltanto a Umago ed esplicitamente respinto soltanto a Pola, così che ci pare improbabile che fosse sottinteso nei diritti delle altre città. Dopo il rafforzamento della posizione giuridica del padre, che secondo le esplicite norme del diritto parentino e triestino aveva assoluta libertà nelle disposizioni mortis causa, è difficile non supporre la validità della nostra terza possibilità, cioè che il diritto delle città istriane concedeva anche in caso di testamento ad ogni figlio la parte dell'eredità che a lui «spettava». E infatti, basta gettare uno sguardo ai testamenti istriani per convincersi che il padre divideva la propria sostanza tra i figli senza preoccuparsi dell'uguaglianza delle parti designate.

Prendiamo soltanto un esempio. A Pinguente, cioè nel cuore dell'Istria continentale, nel 1454 fece testamento la domina Ellena, relicta Petri Vurabacz (cioè la moglie di Pietro Passero, poiché in croato vrabac significa appunto passero), per Turchos abducti. Nel testamento lei istituisce eredi universali il figlio Matteo e la figlia Giuliana. Nondimeno, dal testamento appare chiaro che i prelegati non sono altro che la divisione del completo avere della testatrice e che l'istituzione degli eredi universali è più un'esigenza della forma che l'assegnazione dei beni. I prelegati sono stati fatti con l'ovvia intenzione di favorire massimamente la figlia Giuliana, che ottiene davvero la parte del leone. Gli altri figli non sono proprio diseredati, ma le loro parti sono esigue rispetto a quello che riceve la prediletta figlia Giuliana. La testatrice era naturalmente consapevole di questa flagrante disuguaglianza e perciò inserì pure la clausula in contentu et benedictione, ma in maniera piuttosto furba: Item reliquit et dimisit certum totum terrenum, com omnibus arboribus castanearum, iacentem in tenutis Iustinopolis iuxta villam Pomeiam et villam Sanctam Mariam de Monte, confinantem cum Sergacz de villa eadem et cum Iacobo Maroltich de Pinguento in meridie et cum certo cive Iustinopolitano Mathie, Georgio, Marine et Iuliane, filio et filiabus suis et hoc pro

---

76 Uno sguardo alla legittima negli statuti dalmati. La maggioranza degli statuti dalmati concede al figlio parte del patrimonio dei genitori in proporzione al numero dei figli, detratta la parte libera spettante al genitore, e ciò sia nel caso di morte ab intestato sia nel caso d'esistenza del testamento: Stat. di Veglia, l. II, cap. 70 (norme vecchie); Stat. di Arbe, l. II, cap. 5; Stat. di Cherso, cap. 66 (norme vecchie); Stat. di Curzola, cap. 40 (norme vecchie); Stat. di Brazza, l. II, cap. 3; Stat. di Lesina, l. II, cap. 31; Stat. di Traù, l. III, cap. 5; Stat. di Zara, l. III, cap. 116, 117, 126. Nei particolari qui non possiamo accedere.

Ci sono alcuni statuti che prevedono la legittima in modo diverso: tre quarti dell'eredità secondo lo Stat. di Ragusa, l. IV, cap. 17 (norme vecchie), Stat. di Curzola, cap. 145, Stat. di Cattaro, cap. 167; due terzi secondo lo Stat. di Cherso, cap. 66 (nuovo diritto); la metà secondo lo Stat. di Pago, l. V, cap. 9 e Stat. di Sebenico, l. V, cap. 21; un terzo secondo lo Stat. di Spalato, l. III, cap. 65; una decima secondo lo Stat. di Ragusa, l. VIII, cap. 94 (a partire dal 1349).

Nell'isola di Veglia secondo le nuove norme (Stat. di Veglia, l. II, cap. 70) ed a Fiume secondo le disposizioni del 1458 (v. nota 67) che pretendono di riprodurre la vecchia consuetudine — il testatore era libero di testare ed i figli non avevano nessun diritto alla legittima.

contentu ipsorum omnium.[77] La furberia della testatrice consiste in questo: con la formula lei abbraccia anche la figlia Giuliana, così che a prima vista la formula appare come una vera benedizione della madre contenta di tutti i figli. Ma soltanto Giuliana poteva considerarsi davvero contenta, per gli altri quel «pro contentu» significava semplicemente che non potevano esigere più nient'altro dall'eredità materna.

Dunque, a Pinguente — e ovviamente anche nelle altre città istriane del retroterra — il testatore era libero di disporre dei suoi averi mortis causa a suo piacimento. Quello che lo legava non erano le norme giuridiche, ma la morale ed il senso di decenza, il che in pratica bastava ed equivaleva più o meno al risultato ottenuto dalle norme giustinianee. Così pare che nel testamento del 1454 di Pinguente testé menzionato i figli beneficiati con prelegati ed esclusi dalla rimanente eredità con la clausola «pro contentu», ottennero nondimeno parte dell'eredità che molto presumibilmente non era troppo lontana dalla terza parte della parte ab intestato.[78]

77 Libro notarile di Martin Sotolić, pp. 376-377.

78 Siccome non conosciamo il valore degli oggetti lasciati dalla testatrice e menzionati come prelegati, è impossibile dire nemmeno approssimativamente a quanto ammontava la parte spettante agli eredi secondo il testamento di Ellena. Nondimeno è significativo che l'altra figlia, Marina, ottenne la quarta parte di una casa, di tutti gli animali e di quel terreno vicino a Capodistria, come pure l'ottava parte dell'altra casa, della quale la metà venne assegnata a Giuliana. Molto simili sono anche i prelegati ai due figli. I tre figli posposti a Giuliana ricevettero così, pare, forse anche più di quanto sarebbe a loro spettato secondo le regole giustinianee.

IV - LA SUCCESSIONE LEGITTIMA NELL'ISTRIA MEDIEVALE

I. La successione legittima dei discendenti

Della successione ab intestato dei discendenti negli statuti istriani si occuparono con qualche parola i noti trattati generali sulla storia del diritto italiano, e, di recente, un pò più dettagliatamente Beuc [1] e Calacione.[2] A nostro avviso sarà utile riproporre il tema.

I. 1. I figli ereditano le sostanze paterne senza preferenza per il sesso maschile.[3] Troviamo questa situazione a Trieste nello statuto del 1350,[4] Muggia,[5] Capodistria,[6] Isola,[7] Cittanova,[8] Parenzo,[9] Rovigno,[10] Buie,[11] Pinguente,[12] Portole,[13] Duecastelli,[14] Dignano,[15] Grisignana,[16] e Montona.[17]

I. 2. Secondo gli statuti istriani esisteva l'equiparazione dei diritti tra i figli emancipati e quelli non emancipati. I figli emancipati dovevano conferire ai coeredi tutto ciò che essi avevano ricevuto dal defunto al momento dell'emancipazione.

Nondimeno gli statuti di Trieste del 1315, 1350 e 1421 stabiliscono che alla successione paterna hanno diritto le figlie sposate e dotate soltanto

---

1 Beuc, Statuti istriani, pp. 195-196.

2 Calacione, Statuti di Trieste.

3 Beuc, Statuti istriani, p. 195 mette in rilievo che gli statuti istriani si differenziano dagli statuti italiani e dalmati in quanto «la maggior parte degli statuti italiani e dalmati non concedevano alle figlie lo stesso diritto dei figli». L'osservazione è giusta per quanto riguarda l'Italia settentrionale (cfr. per es. Niccolai, Diritto successorio, pp. 65-124), ma è meno giusta rispetto alla Dalmazia. Le figlie ed i figli sono equiparati nello Statuto di Cherso del 1440, cap. 67 (primieramente vegna i fioli del morto così maschi, come femine), Stat. di Veglia, l. II, cap. 80), Stat. di Arbe, l. II, cap. 10, Stat. di Traù, l. III, cap. 15 e 21, Stat. di Spalato, l. III, cap. 44 (ipsi filii et filie femine sibi succedant pro equali portione). Un po' differente è la situazione a Sebenico, nelle isole di Brazza, Lesina e Pago. (Cfr. Margetić, Nasljedno pravo, pp. 339-366). Anche a Zara e Ragusa la posizione delle figlie non è equiparata alla posizione dei figli. In questa sede non possiamo entrare in ulteriori indagini sul diritto dalmato.

4 Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 28.

5 Stat. di Muggia, l. III, cap. 16 (Nello Statuto del 1330: l. III, cap. 17).

6 Stat. di Capodistria, l. II, cap. 16.

7 Stat. di Isola, l. II, cap. 18. Cfr. pure Zjačić, Isola.

8 Stat. di Cittanova, l. V, cap. 14.

9 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 81.

10 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 63.

11 Stat. di Buie, cap. 82. Cfr. Zjačić, Buie.

12 Stat. di Pinguente, cap. 91.

13 Stat. di Portole, cap. 97. A dir il vero il cap. 97 non è stato conservato (v. pp. 166-167 della pubblicazione) ma sul suo contenuto non possono esistere neanche i minimi dubbi, se si paragona l'identicità dei capitoli anteriori e posteriori a questo con i rispettivi capitoli degli statuti di Buie, Pinguente e Duecastelli.

14 Stat. di Duecastelli, cap. 78.

15 Stat. di Dignano, l. II, cap. 7.

16 Stat. di Grisignana, l. III, cap. 111.

17 Stat. di Montona, cap. 141.

nella misura stabilita da due parenti prossimi [18] e ciò venne adottato anche dallo statuto di Fiume del 1530.[19] Nello statuto del 1550 questa norma fu cambiata e sostituita con la norma secondo la quale la figlia maritata eredita fino al livello della sua parte legittima, computando quanto aveva ricevuto dal padre al momento dello sposalizio.[20]

A Pola alla successione erano chiamati soltanto i figli e le figlie non maritate.[21]

Benché questo principio sia espresso in tutti gli statuti, ci pare che probabilmente nell'età prestatutaria, cioè nell'Alto Medio Evo esisteva una norma opposta, cioè che il figlio emancipato perdeva ogni diritto all'eredità paterna. Di questo problema ci occupiamo anche in un altro saggio.[22] Qui vogliamo mettere in risalto alcune tipiche espressioni degli statuti che forse accennano a questa situazione prestatutaria.

Così, secondo lo statuto di Pirano del 1307 «emancipatus (...) de domo patris vel matris (...) post mortem eorum nichil habere debeat, nisi per testamentum sibi dimissum fuerit. Excepto si emancipatus (...) veniret (...) cum bonis sibi per eos datis quando emancipatus (...) fuit.»[23] Non è improbabile che si tratti di un capitolo trascritto dal vecchio statuto non conservato e sostanzialmente cambiato. La costruzione della norma lascia forse trapelare che nel vecchio statuto esisteva soltanto la prima parte della frase (cioè che l'emancipato non eredita). Quando nel secolo XIV, secondo la nostra interpretazione, la situazione giuridica dell'emancipato cambia, nello statuto del 1307 la frase viene abbastanza abilmente prolungata in modo da ottenere la norma opposta: l'emancipato non eredita, se non conferisce quello che ha già ricevuto. Durante il secolo XIV questa nuova situazione è già pienamente accolta dalla popolazione ed è per se stessa così evidente, che nello statuto del 1358 l'intero capitolo venne semplicemente cancellato.

Una traccia del vecchio sistema è forse rimasta anche nello statuto di Rovigno, dove è prescritto che «se tutti gli figlioli (...) fossero diuisi o ver (...) emancipati (...) ditti figlioli suceder debbino (...) egualmente».[24] La costruzione della frase fa pensare alla possibilità che si tratti di un'innovazione e che la vecchia norma prescriveva la soluzione opposta: se esistono figli emancipati e non emancipati, ereditano soltanto quelli non emancipati.

Anche a Trieste possiamo rilevare certe circostanze che parlano a favore della nostra tesi. Così gli statuti di Trieste del 1315 e del 1350 dicono espres-

---

18 Per es. Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 52: filiae nuptae dotatae et emancipatae (...) tantum habere debeant de bonis defuncti intestati quantum duo proximiores attinentes dixerunt. Cfr. Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 48; Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 28.

19 Stat. di Fiume, l. II, cap. 34: tam masculi quam femine aequaliter (...) si non fuerint maritatae.

20 Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 19: filia (...) maritata et dotata (...) succedere (...) debere (...) in legitima.

21 Stat. di Pola, l. III, c. 40. Cfr. Statuto di Pola, Tergeste 1843.

22 V. il saggio La «patria potestas» secondo gli statuti istriani.

23 Stat. di Pirano del 1307, l. VII, cap. 2.

24 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 63.

samente che «bona patris (...) non possint cohereditare filii (...) emancipati», e aggiunge «nisi (...) in tantum quantum duo ex propinquis (...) dare iusserint.»[25] Anche qui il modo di esprimersi degli statuti sembra accennare alla originaria situazione dell'esclusione degli emancipati, che venne definitivamente superata e completamente cambiata appena nello statuto del 1421, dove c'accorgiamo della totale equiparazione degli emancipati ai non emancipati: «filii dotati (...) conferire debeant ad mortem hereditatis ecc.»

Naturalmente, gli emancipati degli statuti istriani non sono gli emancipati del diritto romano, non soltanto perché nel Medio Evo non si può parlare della patria potestas dell'antico (e classico) diritto romano, ma anche perché l'emancipazione in Istria significa in sostanza la separazione economica.

3. Il principio della rappresentazione dei figli è ammesso in tutti gli statuti istriani.[26] L'evoluzione della rappresentazione è d'indubbio interesse — nel diritto longobardo è stata ammessa appena nel 668 [27] — ma per l'Istria non ha quell'importanza che ha nelle altre regioni europee, perché nell'Istria la rappresentazione era ammessa dai tempi romani in poi senza interruzione.

II. La successione legittima degli ascendenti e dei collaterali

Neppure la successione degli ascendenti e dei collaterali nell'Istria medievale è stata ancora oggetto di un approfondito studio. Beuc ha trattato l'argomento soltanto con poche righe.[28] Calacione [29] sostiene che gli statuti istriani adoperavano il principio paterna paternis, materna maternis, che ciò rappresentava una profonda deviazione dal sistema romano e che il sistema applicato era simile al «sistema germanico lineare graduale» con l'unica differenza che «negli statuti di Trieste ed istriani non è preferita la linea agnatizia, bensì quella unde illa bona pervenerint.» Ciò nonostante, la successione degli ascendenti e dei collaterali nell'Istria medievale dimostra una varietà di sistemi profondamente contrastanti l'un con l'altro, e perciò non è ammissibile considerare i sistemi successori delle varie città istriane come semplici variazioni di un solo sistema. Anzi, siamo convinti che un'approfondita

---

25 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 48; Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 28.

26 V. Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 19 (negli statuti precedenti non è menzionato, ma non ci sono dubbi che anche prima del 1550 questo principio vigeva a Trieste); Stat. di Capodistria, l. II, cap. 16; Stat. di Umago, l. III, cap. 33; Stat. di Cittanova, l. V, cap. 14; Stat. di Parenzo, l. II, cap. 81; Stat. di Rovigno, l. II, cap. 63; Stat. di Pola, l. III, cap. 40 (nel testo italiano: cap. 39); Stat. di Buie, cap. 84; Stat. di Pinguente, cap. 91; Stat. di Portole, cap. 96; Stat. di Duecastelli, cap. 78; Stat. di Grisignana, l. III, cap. 111; Stat. di Montona, cap. 141. È noto che il principio della rappresentazione consiste nell'ammissione dei legittimi discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

27 Grim., cap. 5. V. Leges Langobardorum, p. 164.

28 Beuc, Statuti istriani, pp. 195-196.

29 Calacione, Statuti di Trieste, p. 85.

analisi dei differenti sistemi può rivelarsi molto utile per una migliore comprensione delle infuenze dei vari fattori esterni ed interni, soprattutto dello specifico contributo dei vari sistemi giuridici (romano, bizantino, longobardo, franco, ecc.) attraverso i secoli.

A nostro avviso, nell'Istria medievale esistevano tre principali tipi di successione ab intestato degli ascendenti e dei collaterali.

II. 1. *Il tipo di successione senza il principio paterna paternis.*[30]

Questo tipo si trova nelle città costiere istriane Pola, Rovigno e Parenzo. In queste città dopo la morte di una persona deceduta senza discendenti e senza testamento l'asse ereditario rappresentava un unico complesso di beni con un unico ordine successorio, senz'alcuna distinzione tra i beni paterni, materni o acquisiti.

A Pola, ai beni del defunto senza prole e senza testamento, succedevano i fratelli e le sorelle non maritate ed i loro figli, imparentati con il defunto per parte del padre. Il padre in questo caso ne aveva soltanto l'usufrutto.[31] Se non esistevano tali fratelli e sorelle né i loro figli, all'eredità era chiamato il padre ovvero un altro parente di sesso maschile da parte del padre fino al quarto grado,[32] e dopo questi, i fratelli e le sorelle da parte della famiglia materna, quindi la madre,[33] e poi gli altri da parte della madre. È da notare che la madre usufruisce dell'eredità soltanto se non ci sono fratelli e sorelle da parte paterna e se non c'è il padre, l'avo o proavo da parte del padre del defunto.[34]

---

30 Il principio paterna paternis, materna maternis significa, com'è noto, che i beni di un defunto senza testamento e senza prole ritornano a quell'ascendente (e alla sua linea) dal quale sono provenuti. Secondo questo principio l'eredità si divideva in due (o più) cumuli di quantità spesso molto ineguale. È noto inoltre che questo principio nella prassi di molte regioni europee veniva applicato con molte variazioni, spesso profondamente differenti una dall'altra. Così, per es. nel diritto francese si distingue:

a) il c.d. sistema de simple côté: i beni provenienti dal padre ritornano al più prossimo parente da parte del padre, e i beni provenienti dalla madre al più prossimo parente da parte materna,

b) il c.d. sistema de côté et de ligne (le c.d. coutumes lignagères): i beni provenienti da parte paterna vanno al più prossimo parente del primo acquirente,

c) il sistema delle c.d. coutumes souchères, dove i beni provenienti da parte paterna ritornano al più prossimo parente del primo acquirente che è contemporaneamente il suo discendente,

d) rispetto ai mobili ed agli acquisti spesso si procedeva secondo la c.d. «fente», cioè metà andava ai parenti paterni e l'altra metà a quelli materni.

Per i particolari e la letteratura v. Viollet, Histoire, 908 e sgg.; Ourliac-Malafosse, p. 406 e sgg.

31 Stat. di Pola, l. III, cap. 40 (= nel testo italiano cap. 39): Si quis filius in potestate vel emancipatus decederet sine filiis seu filiabus in potestate, volumus quod pater eius habeat plenarie omnia bona sua, si dictus filius defunctus nullos fratres vel sorores non maritatas habuerit ex eodem parente. Nam si quem fratrem vel sororem haberet, tunc pater eius habeat plenum usufructum etc.

32 L. cit.: bona eius pervenire debeant ad suos proximiores ex parte patris usque ad quartum gradum etc.

33 L. cit.: Et si nullus frater nullaque soror non maritata superessent ex parte matris, tunc ipsa mater de bonis supradictis disponet (...) tam de proprietate, quam de usufructu.

34 L. cit.: Pater (erroneamente per mater) autem in casu quo pater, avus vel proavus paternus non viveret, ad successionem filii seu filie decedentis sine aliquo descendenti sive (erroneamente per sine) fratre vel sorore non maritata ex parte patris et matris vel ex parte patris tantum, ordinamus quod veniant (erroneamente per veniat) tantum in usufructu etc.

Le disposizioni dello statuto di Rovigno [35] sono identiche a quelle dello statuto di Pola, ma redatte in maniera estremamente negligente. Anzi, il redattore trascrisse soltanto alcune delle disposizioni, così che sarebbe impossibile comprendere il sistema non tenendo conto delle norme più dettagliate dello statuto di Pola, le quali, a dir il vero, sono state anch'esse un po' confuse e malamente trascritte dall'amanuense.

A Parenzo, al defunto senza testamento e senza prole succedevano i fratelli e le sorelle da parte di entrambi i genitori [36] ed i loro figli,[37] poi i fratelli e le sorelle ed i loro figli da parte di un solo genitore.[38] Dopo di loro venivano il padre e la madre e gli altri ascendenti,[39] ed infine il più vicino collaterale.[40]

Il sistema successorio a Pola (con Rovigno) e a Parenzo è d'indubbia origine romana, perché l'unità dell'asse ereditario è in tutti e due i casi salvaguardata. Il sistema parentino è davvero molto vicino a quello giustinianeo, ma non identico, e la maggiore differenza consiste nella precedenza dei fratelli e delle sorelle riguardo ai genitori del defunto. Mentre nel diritto romano classico nella successione pretoria il pater manumissor veniva chiamato prima dei fratelli del defunto,[41] e mentre nel sistema giustinianeo i genitori erano ammessi all'eredità insieme ai fratelli e sorelle del defunto, nell'Istria medievale questi ultimi avevano spesso la precedenza, come in seguito vedremo. D'altra parte è da notare che il diritto parentino equiparava i parenti da parte paterna con quelli da parte materna e che la successione dei maschi e delle femmine era rigorosamente equiparata,[42] il che nel Medio Evo era molto raro.

Il diritto polesano denota un'infuenza ancora più spiccata delle correnti medievali: i figli e le figlie ed i loro discendenti maschi e femmine sono sì, equiparati, ma i parenti paterni hanno la precedenza su quelli materni. Soprattutto bisogna notare la precedenza del padre rispetto alla madre del defunto.

---

35 Stat. di Rovigno, l. II, cap. 69.

36 Stat. di Parenzo, l. II, cap. 81: fratres et sorores utrosque coniunctos defuncto.

37 L. cit.: collaterales absque ascendentium succedant, scilicet fratres et sorores et cum ipsis consimilium fratrum premortuorum et sororum premortuorum filii et filie.

38 L. cit.: fratres vel sorores altero parente coniunctos (...) et cum eis consimilium fratrum et sororum filii et filie.

39 L. cit.: ascendentes legitimi absque collateralibus (...) volumus quod primo ueniant ad successionem filii uel filie pater et mater equaliter (...) quibus non estantibus uocabuntur alii ascendentes proximioris gradus, tam paterni quam materni equaliter per medietatem, licet sit dispar eorum numerus.

40 L. cit.: In aliis autem collateralibus discurat successionis regula generalis, ut uidelicet qui prior est in gradu, potior sit in successione.

41 Cfr. Voci, 24.

42 Così sono equiparati «filii, tam femine quam masculi», «nepotes et neptes», «alii descendentes per masculinum sexum quam per femininum». Gli ascendenti («pater et mater», «auus uel auia») ed i collaterali («fratres et sorores», «nepotes et neptes ex fratre uel ex sorore», «fratres et sorores ex uno tantum parente, ecc.»).

Ciò nonostante, gli statuti di Pola, Rovigno e Parenzo hanno conservato uno stampo prettamente romano.[43]

Anche a Montona esisteva il sistema successorio senza l'applicazione della regola paterna paternis. Ma esso, per altri aspetti, è molto più vicino agli statuti che analizzeremo più avanti e perciò rinviamo il lettore alla seguente sezione del presente saggio.

II. 2. *Il primo tipo di successione secondo il principio paterna paternis*

Nei molteplici statuti istriani del retroterra (Duecastelli,[44] Buie,[45] Pinguente,[46] Portole,[47]) e nello statuto di Muggia, l'eredità di una persona morta senza discendenti e senza testamento si trasferisce in modo del tutto differente dal sistema testé descritto. I beni lasciati dal defunto seguono una sorte differente in conformità alla loro provenienza, cioè

a) i beni paterni spettano ai fratelli e alle sorelle da parte del padre che però devono sostenere i genitori bisognosi.[48] Dopo i fratelli e le sorelle è chiamato il padre,[49]

b) i beni materni spettano ai fratelli ed alle sorelle da parte della madre, e poi alla madre,

c) i beni acquisiti dal defunto vanno ai fratelli ed alle sorelle da parte del padre, poi al padre,[50] quindi alla madre ed infine ai fratelli ed alle sorelle da parte della madre.

Se non ci sono i parenti menzionati nei punti a), b), e c), l'intera eredità si divide in due parti uguali: una metà spetta ai più prossimi parenti paterni e l'altra ai più prossimi parenti materni.[51]

---

43 Ma sarebbe erroneo sostenere che la continuità fosse così limpida e ininterrotta come sembra a prima vista. Così per es. pare che, dopo il risveglio degli studi del diritto romano in Italia nel secolo XII, il diritto di Pola si staccasse penosamente dalla situazione anteriore, nella quale predominavano i principi generalmente ammessi nell'Alto Medio Evo. È oltremodo significativa la maniera colla quale lo statuto di Pola ammette l'equiparazione dei diritti delle figlie: Malivolam et invidiosam differentiam quam antiquitas nostra motum et benevolentiam naturalem sequens non rationabili, sed afectu voluntario constituerat femminas sine precedenti culpa puniendo et sine meritis masculos cum feminarum discrimine munerando, ut iniquam et a regulis iustitie recedentem irritamus, removemmus et anulamus ecc. e così via in questo tono per venire alla conclusione che equaliter venire debeant omnes eius (sc. defuncti ab intestato) filii tam masculi quam femine ecc. (Stat. di Pola, l. III, cap. 40).

44 Stat. di Duecastelli, cap. 89.

45 Stat. di Buie, cap. 84 (testo italiano: cap. 83).

46 Stat. di Pinguente, cap. 92.

47 Stat. di Portole, cap. 97. Cfr. n. 13.

48 Stat. di Muggia, l. III, cap. 17: providere et subvenire de dictis bonis predictis patri et matri eorum ad ipsorum comodum in expenssis et de victu et vestitu. Similmente gli altri, per es. lo statuto di Dignano, l. II, cap. 8: proveder et sovegnir del viver et vestir a loro necessario.

49 Stat. di Muggia, l. cit.: Et si ille talis defunctus non haberet fratres vel sorores ex parte patris et patrem haberet, omnia bona que fuissent sive habuisset ex parte patris deveniant patri.

50 L. cit.: Et si tantum patrem haberet et non matrem (...), bona (...) acquisita omnia devenient patri.

51 L. cit.: omnia sua bona dividantur per medium, quorum una medietas deveniat propinquori ex parte patris et altera medietas deveniat propinquiori ex parte matris.

Il sistema è senza dubbio di origine germanica e si trova anche in altre parti dell'Europa.[52]

II. 3. *Il secondo tipo di successione secondo il principio paterna paternis*

Negli statuti della costa occidentale istriana, in una stretta fascia di territorio che si protende da Trieste a Cittanova, ci sono evidenti tracce di uno specifico sistema successorio, caratterizzato dall'applicazione del principio paterna paternis, ma pur differente dal primo tipo.

Così, negli statuti di Trieste del 1315 [53] e del 1350 [54] con una laconica frase si menziona il diritto successorio degli ascendenti e dei collaterali: unde illa bona provenerint (pervenerint). Sembrerebbe a prima vista che si tratti di una redazione fatta negligentemente e, forse, da mano inesperta, perché a dir il vero, questa espressione laconica può essere interpretata in molti modi diversi. Essa per es. non ci dice se all'eredità hanno diritto in primo luogo il padre e la madre, ovvero solo il padre, o i genitori insieme ai fratelli ed alle sorelle, ecc. Calacione [55] si vide perciò costretto ad interpretare quest'enigmatica frase con l'ausilio delle norme che si trovano appena nello statuto del 1421. Questo non è un procedimento impeccabile, perché è più che probabile che le disposizioni dello statuto del 1421 siano un'innovazione, come lo sono anche quelle dello statuto del 1550. E poi, troviamo la stessa frase — e nient'altro riguardante la materia della quale ci occupiamo! — anche nello statuto d'Isola che si accontenta delle parole: ad propinquiores, unde bona exierunt.[56] Appena un po' più dettagliato è lo statuto di Cittanova: il pluij proximo de dito morto, o ascendente o descendente, diebia succeder in li suoi beni (...), intendando succeder hi paterni li beni paterni, e li materni i beni materni.[57] Poi c'è lo statuto di Umago, dove accanto alla già nota frase (proximioribus unde bona devenerint) c'è qualche cosa di più. Lo statuto di Umago infatti, prosegue [58] ordinando che i beni del defunto morto senza testamento e senza figli sint fratrum et sororum ex parte patris e, se non ci sono né fratelli né sorelle, sunt magis propinquorum defuncti ab ea parte, a qua defuncto bona pervenerint. I beni acquisiti spettano a tutti i fratelli e sorelle del defunto, e, se questi non ci sono, proximioribus defuncti ex ea parte, a qua defuncto bona pervenerint.[59] Questo ci può apparire strano, perché i beni acquisiti sono proprio quelli che non sono pervenuti né da lato paterno né da lato materno. Ma qui non abbiamo davanti a noi un errore dell'amanuense stanco dallo trascrivere una frase macchinalmente, poiché anche lo statuto di

52 Cfr. per e. Schröder, Lehrbuch, 715; Chénon, pp. 241-242.
53 Stat. di Trieste del 1315, l. III, rubr. 49.
54 Stat. di Trieste del 1350, l. III, cap. 28.
55 Calacione, Statuti di Trieste, p. 83.
56 Stat. di Isola, l. II, cap. 18.
57 Stat. di Cittanova, l. V, cap. 16.
58 Pare sicuro che tutto quello che segue rappresenti le aggiunte ulteriormente apposte. Il testo primitivo consisteva senza dubbio esclusivamente nella frase riprodotta nel testo, che abbiamo più o meno ritrovato anche negli altri statuti istriani dello stesso tipo.
59 Stat. di Umago, l. III, cap. 33.

Pirano fà la stessa differenza. Al defunto senza testamento e senza figli succedono prima i fratelli e le sorelle da parte del padre nei beni che possedeva ex parte patris. Lo statuto prosegue: reliqua alia sua bona deveniant aliis suis propinquioribus a parte quorum ipsa bona descenderant, acquisita vero ipsius mortui si qua fuerint inter proximiores comuniter parciuntur.[60] Dunque anche lo statuto di Pirano distingue quattro specie di beni, cioè i beni paterni, i beni materni, «altri beni», ed i beni acquisiti. Ci pare che i beni menzionati soltanto negli statuti di Umago (cioè i beni «acquisiti», che spettano ai parenti dal rispettivo lato) e di Pirano (gli «altri beni») non sono altro che beni pervenuti nelle mani del defunto da parte dei suoi parenti, per es. da parte di un avo tramite donazione.

Il sistema successorio capodistriano è complicato, ma se si osservano meglio le sue norme si può constatare che anch'esso appartiene al nostro secondo tipo di successione secondo il principio paterna paternis. Il sistema capodistriano è stato erroneamente interpretato da Pertile. Secondo Pertile «mancando uno de' genitori e i discendenti di lui, soltanto metà de' beni di quel lato andava a più lontani parenti, succedendo in una metà l'altro genitore o i suoi discendenti. Se mancavano i parenti d'una linea, l'eredità non devolvevasi all'altra, ma andava come vacante al fisco.»[61] Invece il sistema capodistriano era questo: 1) i beni paterni, se non ci sono figli del defunto, vanno al padre, se questi non è più vivo metà spetta alla madre, metà ai fratelli ed alle sorelle dal lato paterno ed ai loro figli, poi ai parenti da parte del padre, e se questi non esistono, ai parenti da parte della madre; 2) i beni materni spettano prima alla madre, poi ai fratelli ed alle sorelle uterine ed ai loro figli, poi metà al padre e metà ai parenti da parte della madre ed infine ai parenti da parte del padre; 3) i beni acquisiti vanno prima al padre, poi metà alla madre, fratelli e sorelle da parte del padre ed ai loro figli, poi ai parenti da parte del padre ad infine ai parenti da parte della madre.[62] Calacione [63] si li-

---

60 Stat. di Pirano del 1307, l. VII, cap. 21.

61 Pertile, Storia IV, p. 81.

62 Ecco il testo integrale tratto dal l. II:

Cap. XVI De ab intestato defunctis

Si quis ab intestato decesserit liberis extantibus et nepotibus utriusque sexus similiter extantibus et ex eis legitime descendentibus, filij in capite et nepotes in stipite ipsius defuncti et descendentes ex eis succedant in illam portionem bonorum, in quam eorum pater vel mater succederet, si viveret. Et si decesserit ab intestato liberis non extantibus, vel ab eis legitime descendentibus, ut supra, bona ipsius defuncti, quae sibi processissent ex parte patris et acquisita deveniant patri; quae vero processissent sibi ex parte matris deveniant matri; et si matrem non haberet, bona, quae talis defunctus habuisset ex parte matri, deveniant fratribus et sororibus illius defuncti, si eos habuerit et filijs et filiabus fratris vel sororis mortui vel mortuae dicti defuncti, qui fuerint ex illa matre, scilicet fratribus et sororibus in capite et filijs et filiabus fratris et sororis ut supra in illa parte, quae deveniret eorum patri vel matri si viverit; et si non haberet fratres vel sorores, filios aut filias fratris vel sororis ex illa matre, ut supra, medietas bonorum praedictorum, quae sibi processissent ex illa matre deveniat patri ipsius defuncti, si viveret, et alia medietas deveniat propinquiori vel propinquioribus ex parte matris ipsius defuncti. Et si patrem non haberet, tunc praedicta omnia bona, quae ipse defunctus habuisset ex parte matris, deveniant propinquiori vel propinquioribus eiusdem defuncti ex parte matris. Et si matrem habuerit et non patrem, bona omnia, quae talis defunctus habuisset ex parte matris cum medietate acquisitorum deveniant matri, bona vero quae sibi processissent ex parte patris cum medietate acquisitorum deveniant fratribus et sororibus filijs et filiabus fratris vel sororis mortui vel mortuae talis defuncti qui fuerint ex illo patre, videlicet fratribus et sororibus in capite et filijs et filiabus fratris et sororis ut supra in illa parte quae deveniret eorum patri et matri su viveret. Et si non haberet fratres vel sorores, filios vel filias fratris vel

mita ad osservare che lo statuto di Capodistria e gli altri statuti istriani applicavano il sistema germanico lineare graduale con la differenza che «negli statuti di Trieste ed istriani non è preferita la linea agnatizia, bensì quella unde illa bona pervenerint.»

Aggiungiamo ancora gli statuti di Grisignana e di Montona poiché essi mostrano una certa parentela con gli altri statuti qui analizzati.

A Grisignana c'imbattiamo in un sistema ereditario che non si riscontra nell'Istria. A Grisignana i beni del defunto morto senza testamento e senza prole spettano al padre ed alla madre, probabilmente secondo il principio paterna paternis. Lo statuto sottolinea che i genitori succedono «esclusi li fratelli et sorelle» in consapevole contrasto con gli altri statuti del retroterra istriano, anche con quelli delle città molto vicine a Grisignana (per es. Buie). Dopo i genitori vengono chiamati i fratelli e le sorelle del defunto con l'applicazione della regola paterna paternis. Dopo di loro «succederanno li più prossimi parenti della linea paterna». I beni acquisiti si dividono fra tutti i fratelli e sorelle con l'esclusione dei genitori.[64]

Anche a Montona nel 1354 venne introdotto un sistema specifico che non si trova altrove nell'Istria: dopo gli ascendenti viene chiamato dapprima il padre, poi i fratelli e le sorelle ed i loro figli, poi l'avo e l'ava da parte del padre, poi lo zio e la zia, la madre, ed infine il più prossimo parente sia da parte paterna sia da parte materna.[65]

La principale caratteristica del secondo sistema successorio istriano è che l'eredità non si divide meccanicamente in due parti come succede nel primo sistema, ma si applica il «vero» sistema paterna paternis.[66] L'eccezione è rappresentata dallo statuto di Montona. Ciò nonostante l'abbiamo qui de-

---

sororis ex parte patris ut supra, bona praedicta quae sibi processissent ex illo patre cum medietate acquisitorum, ut dictum est, deveniant propinquiori vel propinquioribus illius defuncti ex parte patris. Et si talis defuntus non haberet liberos nec ab eo legitime descendentes, nec parentes, nec fratres, nec sorores, nec ab eis descendentes, tunc omnia bona quae talis defunctus habuisset ex latere patris et acquisita deveniant propinquiori vel propinquioribus illius defuncti ex parte patris; et si careret propinquis ex parte patris, tunc omnia praedicta bona deveniunt propinquiori vel propinquioribus ipsius defuncti ex parte matris. Et e converso bona omnia, quae dictus defunctus habuisset a latere matris deveniant propinquiori vel propinquioribus ilsliue defuncti ex parte matris; et si careret propinquis ex parte matris, tunc omnia praedicta bona deveniant propinquiori vel propinquioribus dicti defuncti ex parte patris. Et definimus et declaramus, quod ubi superius continetur bona ex parte patris, ibi intelligantur et habeantur bona omnia quocumque modo processa, data, legata et perventa tali defuncto tam ex parte, quam ex quolibet propinquo quovis ex latere patris; et similiter ubi continetur bona ex parte matris ibi intelligantur et habeantur bona omnia quocumque modo processa, data, legata et perventa tali defuncto tam ex matre, quam ex quolibet propinquo ex quovis latere matris; acquisita vero in hoc casu intelligantur et habeantur universa bona, quae dictus defunctus habuisset tempore mortis, quoniam sic ex consuetudine hactenus est observandum.

Abbiamo deciso di comunicare l'intero testo poiché l'edizione stampata è del 1668, dunque estremamente rara, e poi perché nella letteratura le norme dello statuto capodistriano sono spesso erroneamente interpretate.

63 Calacione, Statuti istriani, AT XXIX-XXX, p. 85.

64 Stat. di Grisignana, l. III, cap. 112.

65 Stat. di Montona, cap. 141.

66 Un accenno sull'evoluzione del diritto successorio triestino.

Di tutte le città istriane, solo a Trieste siamo in grado di seguire l'evoluzione del diritto successorio attraverso le disposizioni degli statuti del 1315, 1350, 1421 e 1550.

I primi statuti triestini conosciuti e conservati, contengono, come abbiamo già potuto constatare, soltanto una frase concernente la successione di una persona morta senza testamento e senza discendenti.

scritto, perché insiste sulla preferenza del padre davanti ai fratelli e sorelle del defunto.

Uno sguardo agli statuti dalmati ed italiani dove esiste il sistema paterna paternis, simile al sistema degli statuti istriani delle città da Trieste a Cittanova sarà molto utile per varie ragioni.

Lo statuto di Arbe stabilisce che dai beni del defunto morto senza testamento e senza discendenti prima si sottrae la «quarta pars pro anima» e poi la rimanenza spetta in propinquiores defuncti ex parte paterna si praedicta bona ex parte paterna pervenerint fino al quarto grado e, se non ci sono tali parenti ai beni paterni succedono i parenti materni.[67]

Lo statuto di Traù ordina che la metà dei beni del defunto morto senza testamento e senza prole, deve andare pro eius anima, e che dell'altra metà usufruisce la vedova. Dopo la morte della vedova questa medietas deveniat ad propinquiores defuncti, unde bona exiverunt tam materna quam paterna.[68]

Secondo lo statuto di Spalato, la metà dell'eredità di un uomo morto ab intestato o senza prole va al comune e pro anima. L'altra metà spetta prima ai fratelli ed alle sorelle «coniuncti ex utroque parente» ed ai loro figli insieme agli ascendenti. Dopo di loro vengono chiamati i fratelli e le sorelle «ex

---

Abbiamo cercato di dimostrare che la frase unde illa bona provenerint significa molto probabilmente che i primi a succedere nell'eredità di tali defunti erano i genitori, secondo la regola paterna paternis.

Lo statuto del 1421 apportò delle novità importanti. Infatti, secondo le disposizioni di questo statuto l'eredità spetta propinquioribus, ex eo capite vel latere unde bona sibi pervenerint in modo che i parenti da parte del padre ereditano i beni ex parte avi vel aviae paterni e i parenti materni i beni provenienti dagli avi materni e che la madre ed il padre vengono chiamati alla successione appena dopo i fratelli e le sorelle del defunto, ma non seguendo il «vero» principio paterna paternis, ma dividendo l'intera eredità in due parti uguali, cioè ad ognuno una metà. (Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 52: Ubi autem aliquis moreretur ab intestato, nullis ex suo corpore (...) descendentibus relictis, neque fratribus vel sororibus, sed patrem (...) reliquerit, tunc pater succedat in medietate hereditatis filii (...) ecc.). Se un genitore non è più tra i vivi, la sua metà spetta ai parenti del defunto da parte di questo genitore. All'opposto, i beni acquisiti spettano al più prossimo parente sia da parte del padre sia da parte della madre. (Stat. di Trieste del 1421, l. II, cap. 52: Bona vero quae talis moriens ab intestato acquisiverit titulo emptionis tantum deveniant pro aequalibus portionibus proximioribus defuncti vel proximiori tam ex parte patris quam ex parte matris, dummodo in gradu proximior veniat ad successionem et non ulteriores).

Mentre il sistema successorio triestino degli statuti del 1315 e 1350 appartiene al secondo gruppo di statuti con il principio paterna paternis da noi proposto, lo statuto del 1421 appartiene indubbiamente al primo gruppo: lo dimostrano non soltanto la preferenza data ai fratelli ed alle sorelle sui genitori, ma anche la specifica divisione di tutta l'eredità in due parti uguali, la c.d. «fente» del diritto francese medievale. Non è difficile identificare le cause di quel cambiamento. È noto infatti che il Comune di Trieste nel 1380 trasferì al patriarca aquileiese tutti i diritti sovrani sulla città e sul distretto, nel 1382 riconobbe Leopoldo III, duca d'Austria come suo signore naturale, e che nel 1468 la casa d'Austria era già fermamente installata a Trieste. Il diritto successorio degli statuti del 1421 non è che un segno sicuro della lenta ma implacabile avanzata degli Absburgo verso il mare.

Infine, le norme dello statuto di Trieste del 1550 modificano vari importanti punti del diritto successorio, dei quali sono da porre in rilievo soprattutto le ulteriori concessioni a favore degli agnati:

— se i genitori sono vivi l'intera eredità spetta ai fratelli, alle sorelle ed ai loro figli, mentre il padre e la madre ricevono un'aliquota in usufrutto, che dopo la loro morte accresce soltanto la parte dei fratelli e sorelle da parte del padre o da parte di ambedue i genitori,

— il solo padre, senza i fratelli e le sorelle, ha diritto all'intera eredità, e la madre in tal caso soltanto all'usufrutto e dopo la morte di questa l'agnato più prossimo.

— se succedono all'eredità soltanto i fratelli e le sorelle, i beni paterni spettano ai consanguinei e congiunti di ambedue i genitori, i beni materni agli uterini ed ai congiunti di entrambi i genitori, mentre i beni acquisiti soltanto ai congiunti dei genitori e dopo di loro ai consanguinei ed agli uterini,

— se non esistono fratelli e sorelle si applica la regola paterna paternis, materna maternis ed a succedere nei beni acquisiti vengono chiamati esclusivamente gli agnati (Cfr. Stat. di Trieste del 1550, l. II, cap. 19).

67 Stat. di Arbe, l. II, cap. 17.

68 Stat. di Traù, l. III, cap. 16.

uno parente sibi coniuncti» applicando il principio paterna paternis, ed infine gli zii e le zie da parte paterna e materna «pro equali portione».[69]

Infine, lo statuto di Budua prescrive che l'eredità spetta in primo luogo ai figli: «et se figlioli non havesse, vada al padre et alla madre, et se padre o madre non havesse insieme, ma fosse uno di essi, vada le cose alli fratelli, et se fratelli non fosse, vada alli figlioli delli fratelli»; poi, dopo le sorelle ed i loro figli «vada a chi è più propinquo, le cose della parte del padre a quelli del padre e la parte della madre a quelli della madre fino in quarto grado». I beni acquisiti vanno al padre ed alla madre, dopo di loro al consorte superstite ed infine al comune.[70]

Sull'altra sponda dell'Adriatico c'è da segnalare lo statuto di Ravenna che prevede che le «possessiones que sunt ex parte patris (...) defitientibus ascendentibus et descendentibus, deveniant in propinquioribus qui sunt ex parte patris»[71] ma soltanto fino al quarto grado, dopo di che l'eredità spetta alla madre.[72] È noto che il principio paterna paternis venne applicato in molte altre terre italiane che erano sotto il dominio bizantino, per es. Napoli, Sorrento, la Sicilia, Sardegna, Corsica ecc. In breve, benché ci siano delle eccezioni siamo perfettamente d'accordo con Niccolai, il quale giustamente conclude le proprie analisi sul sistema della riversione dei beni così: «È del resto nelle terre più esposte alla infuenza bizantina che maggiormente si trova.»[73]

Un'ultima osservazione. Molti degli statuti testé menzionati danno la preferenza ai genitori: Capodistria, Cittanova, Grisignana e Montona dell'Istria, Budua nella Dalmazia, Ravenna in Italia (lo stesso vale anche per Napoli, Ferrara ecc.). Ci pare che la laconica espressione unde illa bona pervenerint che troviamo in molti statuti delle regioni menzionate abbia in tutti i casi lo stesso significato, cioè, se il padre o la madre sono vivi, essi raccolgono i beni provenienti dalla loro parte. Gli statuti dove i fratelli e le sorelle del defunto hanno la precedenza sui genitori (Pirano e Umago nell'Istria, Spalato in Dalmazia) rappresentano già una deviazione e una combinazione con altri sistemi successori.

III. L'origine della regola paterna paternis

Secondo alcuni scrittori, prevalentemente tedeschi,[74] il principio paterna paternis, das Fallrecht, jus recadentiae s. revolutionis, si sviluppò dapprima presso alcuni popoli germanici, soprattutto dai Franchi. Altri scrittori, pre-

---

69 Stat. di Spalato, l. III, cap. 44.
70 Stat. di Budua, cap. 212.
71 Stat. di Ravenna del sec. XIII, cap. CXXXVII.
72 Stat. di Ravenna del sec. XIII, cap. CXXXVIII.
73 Niccolai, Diritto successorio, p. 249.
74 Heusler, Institutionen II, p. 527 e sgg.; Stobbe, Handbuch V, p. 104 e sgg.; cfr. Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte III, p. 224 e sgg.; p. 251 e sgg. e recentemente Conrad, 419; Mitteis, Lieberich, pp. 146-148, il quale tra l'altro menziona «in Frankreich mechanische

valentemente italiani, vogliono collegare questo principio a quelli precedenti romani [75] e anche alle concessioni precarie o enfiteutiche nelle quali era inserita la clausula di trasmissione ai discendenti del primo acquirente.[76] Secondo Chénon la provenienza della regola paterna paternis non è da ricercare né nel diritto germanico né nel diritto romano.[77] Egli aderisce pienamente alla teoria di de Laurière, per il quale la regola deriva dal diritto feudale.[78]

In questa sede non possiamo intraprendere un'analisi approfondita della validità delle varie teorie proposte dai vari autori. Quanto all'Istria, pare ovvio che il primo tipo della regola paterna paternis sia da collegare al diritto germanico che facilmente si propagava nelle terre istriane già durante il dominio dei patriarchi aquileiesi.

Ma da dove proviene quel secondo tipo di regola paterna paternis che troviamo non soltanto in una striscia costiera dell'Istria da Trieste fino a Cittanova (eccetto Muggia), ma anche nelle altre città sulle due sponde adriatiche ed altrove, dove l'influenza bizantina fu decisiva o almeno prevalente soprattutto nel periodo postgiustinianeo?

Il diritto bizantino conosceva forse nel secolo VIII la regola paterna paternis? A prima vista ciò non è confermato da alcuna fonte, anzi, pare che il diritto dell'Ecloga pubblicata nel 726 lo escluda esplicitamente, ordinando che i beni del defunto morto senza testamento e senza prole spettino ai suoi genitori, senza che i fratelli concorressero.[79] In altre parole, tutta l'eredità del defunto, senza tener conto della sua provenienza, spetta al padre ed alla madre. Ma ci pare che la situazione non sia così semplice come sembra al primo sguardo.

Per i beni dei figli non emancipati l'Ecloga introduce una novità importante e conforme alle idee generali della legislazione isaurica.

È noto che secondo il diritto giustinianeo, il filius familias poteva avere diversi tipi di peculium:

a) il peculium c.d. profecticium, dal punto di vista giuridico appartenente al padre, e del quale il figlio aveva di fatto soltanto l'amministrazione, che abbracciava anche l'autorizzazione ad alienare le cose di cui il peculio si componeva. In caso di morte del padre, questo peculio entrava nell'asse ereditario del padre,

---

Teilung (fente)» del quale sono chiaramente visibili le tracce anche in Istria. Cfr. anche Pertile, Storia IV, p. 80 e Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici.

75 Marongiu, Beni parentali, p. 15 sgg.; Niccolai, Diritto successorio, pp. 246-247; Besta, Successioni, pp. 67-68.

76 Leicht, Diritto preirneriano, p. 270; lo stesso, Diritti reali e di successione, p. 198.

77 Chénon, op. cit. II, p. 239: tutte queste teorie sono «absolument insoutenables» e sono «aujourd'hui abandonées». Cfr. Viollet, Histoire, p. 907 e sgg. e recentemente Ourliac, Malafosse, pp. 406-409 con recente letteratura a p. 430.

78 Così anche Trifone, p. 16. Intanto Niccolai, Diritto successorio, p. 247 osserva: Erroneamente si ritiene comunque influsso feudale, avendo avuto estensione più ampia di quello.

79 Ecl. 6,3: τὴν τούτων (cioè senza testamento e senza prole) κληρονομίαν εἰς τοὺς γονεῖς ἐπανάγεσθαι, καὶ μὴ ἔχειν ἄδειαν τοὺς ἀδελφοὺς περὶ τούτων λέγειν τι.

b) il peculium castrense o quasi castrense, oggetto di proprietà del figlio il quale poteva disporne anche per testamento,

c) i c.d. bona adventicia composta da tutti gli altri beni purché non ex re patris (soprattutto i bona materna, provenienti da ascendenti materni, i bona materni generis, cioè i beni provenienti da ascendenti materni, poi i lucri nuziali e sponsalizi ed anche altri beni acquisiti dal figlio). Il figlio ha la proprietà, il padre l'usufrutto.[80]

L'Ecloga introduce un altro sistema. Questo distingue:

a) i beni provenienti dal padre che rimangono proprietà del padre,

b) i beni provenienti dalla madre che rimangono proprietà della madre,[81]

c) i beni corrispondenti ai c.d. bona adventicia, inclusi i bona maternis generis, ma esclusi, naturalmente, i bona materna stricto sensu perché appartenenti ai beni sotto b).[82] Il figlio non ne può disporre per testamento,

d) il peculium castrense o quasi castrense con lo stesso contenuto come nel diritto giustinianeo.[83]

Dunque, se il figlio non emancipato muore senza figli prima dei suoi parenti, i beni paterni (=a) ritornano al padre, i beni materni (=b) alla ma-

---

80 V. per es. Kaser, Das römische Privatrecht II, pp. 24-219 con fonti e letteratura.

81 Ecl. 16,5: παγανικὰ δὲ πεκούλια τῶν ὑπεξουσίων εἰσίν, ὅσα παρὰ τῶν γονέων αὐτῶν πρὸς κόσμον καὶ τιμὴν ἐδόθησαν αὐτοῖς ἢ ἐπεκτήθησαν, ἅτινα καὶ ὡς γονικὰ γνωριζονται καὶ μετὰ τελευτὴν τῶν γονέων τῃ λοιπῃ αὐτῶν ὑποστάσει ἑνοῦνται καὶ συνδιαροῦνται ecc.

82 Ecl. 16,5: ἐπὶ γὰρ τοῖς μητρῴοις αὐτῶν ἢ ἐξ ἱδρώτων καὶ καμάτων ἢ κληρονομίας περιαχθεῖσιν εἰς αὐτοὺς πράγμασιν, ἐπ' αὐτοῦς μὲν οὐ διατίθενται, τὴν δὲ χρῆσιν αὐτῶν καὶ μόνον ἔχουσιν οἱ τούτους ἔχοντες ὑπεξουσίους τὴν δεσποτείαν τῶν τοιούτων πραγμάτων φυλάττοντες αὐτοῖς.

La frase è stata interpretata dagli autori in vari modi. J. Leuclavius nel suo Jus Graeco Romanum del 1596 corresse le parole ἐπ' αὐτοῖς μεν οὐ διατίθενται in ἐπ' αὐτοῖς μὲν αὐτοὶ διατίθενται, ma giustamente la correzione non è stata accettata. Zachariae, Geschichte, p. 110 sostiene che «enthält die Ecloga im Wesentlichen die Grundsätze des Justinianischen Rechts über das militare und paganum peculium und die adventitia bona der Kinder». Ma questa sua interpretazione non è troppo chiara perché egli nella nota 311 menziona quale terza specie di beni dei figli μητρῷα ἢ ἐξ ἱδρώτων καὶ καμάτων ἢ κληρονομίας περιαχθέντα, mentre nel testo enumera tra questi beni soltanto quelli che i figli «durch ihre eigene Arbeit oder von anderen als ihren Eltern durch Erbscraft erwerben». Anche l'interpretazione di Blagoev, Ekloga, pp. 122-123 non è soddisfacente perché pare che per lui τὰ παγανικὰ πεκουλία dell'Ecl. 16, 5 abbiano lo stesso contenuto del peculium profecticium del diritto giustinianeo, e ciò è naturalmente sbagliato. Siciliano Villanueva, Diritto bizantino, 26, dice semplicemente che «tutto quanto viene al figlio donato dalla madre πρὸς κόσμον καὶ πρὸς τιμὴν viene riguardato come paganum peculium al pari di tutto quanto proviene nello stesso modo dal padre», il che ovviamente non è sufficiente. Nel Prochiron 22,1 e nell'Epanagoge 31,1 il concetto del peculium del figlio non emancipato evolve ulteriormente; questi libri distinguono soltanto due specie: 1) ἰδιόκτητα (Epanagoge: καστρίσια ἤτοι ἰδιόκτητα) che abbracciano tutto quello che ἰδικῶς τις ἰδίου ἐπιτηδεύματος ἢ στρατείας ἢ βάθμιου τοῦ οἱονδήποτε ἢ κλῆρον κέκτηται; 2) Παγανικὰ, ἅπερ παρὰ τῶν γονέων αὐτοῖς ὑπηρεσίας λόγῳ καὶ χρείας ἐδόθησαν Il peculio menzionato per primo appartiene al figlio, e a differenza del diritto giustinianeo e quello dell'Ecloga, egli può anche disporne per testamento. Naturalmente il Prochiron e l'Epanagoge significano un passo indietro rispetto all'Ecloga, perché il peculio menzionato come secondo — dunque anche i bona materna! — appartiene giuridicamente al padre. Cfr. anche l'interpretazione del vecchio scoliaste nell'Epanagoge 31,1.

83 Ecl. 16, 1-4.

dre, i beni sotto c) appartengono ab intestato secondo le regole generali dell'Ecloga, cioè metà al padre e metà alla madre, mentre dei beni sotto d) i figli possono liberamente disporre per testamento.[84]

Ma questo non è tutto. È noto che secondo il diritto giustinianeo l'emancipazione avveniva in modo formale tramite la c.d. emancipatio Anastasiana (per rescriptum principis) ovvero tramite la c.d. emancipatio Iustiniana davanti all'autorità giudiziaria.[85]

È oltremodo interessante che l'Ecloga non tratta affatto la liberazione dei figli dalla «patria potestas» — se per l'Ecloga è permessa quest'espressione —. Zachariae rileva questa rimarchevole circostanza e giustamente dice che le norme dell'Ecloga inducono a credere che la «patria potestas» sui figli maggiorenni finiva per volontà unilaterale sia dei genitori sia dei figli.[86] L'imperatore Leone il Saggio nella sua Nov. 25 ci dà un'altra notizia del diritto postgiustinianeo dalla quale emerge con chiarezza che questo stato creava molte difficoltà ai giudici.[87] L'imperatore dice che prima di lui l'emancipazione avveniva tra l'altro anche oralmente,[88] e dal canto suo introduce, o meglio, legalizza l'emancipazione come una semplice separazione economica.

Molto spesso dunque avveniva ai tempi postgiustinianei che una persona usciva di fatto dalla patria potestas, e che giuridicamente la sua situazione rimaneva ambigua. Se questa persona emancipata di fatto moriva senza testamento e senza figli, i suoi beni venivano ereditati dal padre e dalla madre, ma non è troppo chiaro il modo nel quale avveniva la divisione dei beni tra i genitori. Giuridicamente questo figlio poteva considerarsi non emancipato e perciò al padre sarebbero dovuti spettare tutti i beni del defunto che provenivano dal padre (perché erano rimasti sempre in proprietà del padre) e la metà dell'acquisito, e alla madre tutti i beni materni e l'altra metà di quelli acquisiti.[89] In altre parole, nella prassi bizantina dopo l'Ecloga il principio paterna paternis si applicava non soltanto ai figli in potestà, ma anche agli emancipati di fatto. La situazione cambia appena con la Nov. 25 dell'imperatore Leone il Saggio che legalizzando le emancipazioni senza le forme prescritte da Giustiniano, introduce da parte sua anche l'emancipazione per la semplice separazione dei beni del figlio. Dopo la Nov. 25 la successione degli emancipati non poteva più condurre all'applicazione del principio paterna

---

84 V. però certi limiti alla libertà di testare nell'Ecloga XVI, 4 che in questa sede non c'interessano.

85 C. 8, 48 (49), 6 (a. 531).

86 Zachariae, Geschichte, 111: Bei grossjährigen ὑπεξούσιοι scheint es, dass die elteriche Gewalt nach dem einseitigen Willen bald der Eltern bald der Kinder aufgelöst werden konnte.

87 Nov. 25, (JGR III, pp. 164-166 = Noailles-Dain, pp. 96-101). Il racconto dell'imperatore della situazione giuridica postgiustinianea è strano e forzato, ma in questa sede non possiamo analizzarlo più dettagliatamente.

88 Nov. 25: Ἐπεδὴ δὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις τρόποις καὶ οὗτος ἐδείκνυ τὸν παῖδα αὐτεξούσιον, εἴ γε καὶ ὁ τὴν ἐπιτροπὴν ἐγκεχειρίσμενος, εἴτε πατὴρ είη εἴτε προπάτωρ, τὸ ἀπόλυτον αὐτῷ οἰκείῳ στόματι ἐδωρεῖτο.

89 Non teniamo conto degli eventuali diritti della moglie del defunto perché in questa sede questo problema non ci riguarda.

paternis. Nelle province in pratica si creò abbastanza confusione causata da questi cambiamenti. Le debolezze del potere centrale bizantino furono d'aiuto alle forze centrifughe, così che ogni città costruì il proprio sistema giuridico indipendente.

L'emancipazione di fatto, simile a quella del diritto bizantino del secolo VIII, si trova nello statuto di Grisignana che prescrive: Attrovandosi alcuno figliuolo di famiglia *non mancipato* haver per propria industria acquistato cosa alcuna, *non stando alle spese del padre*, statuimo, che tutto quello l'haverà acquistato come di sopra, se intenda esser suo libero et franco senza contradditione del padre, over fratelli, et sorelle. Et se all'incontro il detto figliuolo di famiglia *non mancipato stando a spese del padre* acquistarà cosa alcuna per sua industria, statuimo che tutto quello sia del padre senza contradditione del figliuolo et dopo la morte del padre debbe comunicar con li fratelli, terminando che li beni dotali, donatione et legati per testamento non se intendino esser compresi nell'ordine presente.[90]

Secondo lo statuto di Grisignana,[91] l'emancipazione avveniva anche con la semplice separazione economica del figlio. Ma la situazione del figlio non emancipato (cioè senza una formale divisione dei beni paterni) si differenziava se egli «non stava alle spese del padre» oppure «stava alle spese del padre» o, in altre parole, se egli fosse stato emancipato di fatto o meno. In caso d'emancipazione di fatto, tutti i beni acquistati «per propria industria» appartenevano a lui, altrimenti appartenevano alla comunità familiare.

Non oseremmo sostenere che l'emancipazione di fatto a Grisignana provenga dal diritto bizantino del secolo VIII. Probabilmente non si tratta che di una situazione giuridica semplicemente parallela, benché proprio lo statuto di Grisignana contenga anche alcune altre disposizioni di indubbia vetustà, che però non sono rintracciabili negli statuti delle vicine città.

Nondimeno, il secondo tipo di successione paterna paternis che si ritrova nelle città da Trieste fino a Cittanova può collegarsi alla situazione nel diritto bizantino del secolo VIII, tanto più che l'Ecloga era stata pubblicata nel 726 e il potere bizantino ebbe fine nell'Istria appena nell'ultimo quarto del secolo VIII.[92]

---

90 Stat. di Grisignana, l. III, cap. 86.

91 Stat. di Grisignana, l. III, cap. 111.

92 Benché non si tratti di una circostanza decisiva e perentoria, è interessante notare che Ravenna — un'altra città con il principio paterna paternis — venne considerata perduta per i Bizantini appena nel 752. Al contrario, in Puglia, dove non troviamo il principio paterna paternis, nel secolo VIII Bisanzio non era presente e si affermò appena dopo l'874, cioè nel periodo della rinascita del diritto giustinianeo nell'impero bizantino. Ma non dobbiamo sopravalutare queste circostanze perché l'influenza bizantina dipendeva da molti fattori, e non esclusivamente dal potere e dalla presenza militare. Così, a nostro avviso, il principio paterna paternis in alcune città dalmate non si deve e non si può spiegare con la presenza militare bizantina, che nel secolo VIII secondo le nostre indagini svolte in altra sede non esisteva. Cfr. Margetić, Konstantin Porfirogenet, pp. 62-65.

Parte Prima

HISTRICA

B - HISTRICA HISTORICA

I - INTRODUZIONE: LA SITUAZIONE NELL'ITALIA BIZANTINA NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO VI E L'ISTRIA

L'analisi delle varie fonti sulla situazione nell'Istria allo scadere del secolo VI non è possibile senza un brevissimo accenno ad alcuni aspetti della situazione generale nell'Italia bizantina nella seconda metà del secolo VI. Le nostre osservazioni non hanno altro scopo che di accennare a quei fenomeni che, secondo il nostro parere, sono stati determinanti per l'ulteriore sviluppo della situazione politica.

1. I fulcri sui quali Bisanzio sperava di basare il proprio potere nell'Italia del secolo VI erano l'esercito, l'amministrazione e la chiesa. L'esercito avrebbe dovuto assicurare l'integrazione dell'Italia nell'impero dopo le gloriose riconquiste di Giustiniano, l'amministrazione civile, soprattutto gli organi finanziari, avrebbe dovuto fornire i mezzi finanziari sufficienti alla realizzazione dei programmi imperiali ed assicurare i servizi pubblici fondamentali, e la chiesa avrebbe dovuto vigilare sull'unità spirituale dei sudditi dando al potere centrale l'appoggio morale ed incondizionato sia nelle grandi scelte politiche sia nelle innumerevoli situazioni della vita quotidiana dove il suddito poteva vacillare nella sua fede e nel suo amore verso i sovrani.

Ma il sistema non funzionò per una semplice e banale ragione: il potere centrale non aveva denaro per finanziarlo.[1] Già la riconquista giustinianea aveva svuotato le casse imperiali ed il governo delle province così gloriosamente liberate si era mostrato fin dal principio oltremodo difficile. Dalla man-

---

[1] Hartmann, Untersuchungen, p. 8. Anche attraverso gli Aneddoti di Procopio, quel libello scritto contro Giustiniano che rappresenta una fonte preziosissima se la si utilizza con precauzione si può intravedere la situazione precaria della popolazione nell'Italia dopo la riconquista giustinianea.

Dice infatti Procopio che per le popolazioni europee la politica finanziaria dell'imperatore era ancora più difficile da sopportare degli stessi barbari (XXIII, 8 in f. βασιλεὺς οὗτος χαλεπώτερος εὐθὺς γέγονε βαρβάρων ἁπάντων) soprattutto a causa delle nuove insopportabili imposte (cfr. XVIII, 10 per l'Africa, ma l'affermazione si può pienamente adoperare anche per l'Italia). Naturalmente, Procopio era in primo luogo interessato alla difficilissima posizione dei possessores (οἱ τὰ χωρία ἔχοντες), il ceto più agiato della popolazione, e perciò deplorava la dura oppressione che consisteva nella compera obbligatoria (συνωνή) di viveri per l'esercito, poi nell'epibolé (ἐπιβολή), obbligo di pagare l'imposta per i terreni vicini ma abbandonati ed infine diagrafé (διαγραφή), obbligo di soccorrere finanziariamente in caso del verificarsi d'un evento catastrofico (XXIII, 11-22). Nell'Italia, dopo la riconquista, spesso si procedeva alle confische per punire quella parte della popolazione che aiutava o mostrava delle simpatie per i Goti (XXIV, 9) il che avveniva soprattutto nell'Italia settentrionale, e naturalmente anche nell'Istria. Per le nostre indagini abbiamo un'altra notizia di Procopio: egli ci comunica che Giustiniano aveva cancellato dalla lista paga i limitanei (XXIV, 13: αὐτὸ τὸ ⟨τῆς⟩ στρατείας ὄνομα αὐτοὺς ἀφείλετο οὐδενὶ λόγῳ). Giustiniano voleva risparmiare, ma in questo modo si allontanò dai limitanei che si collegavano sempre di più con la popolazione indigena, inanzi tutto con i ricchi possessori (XXIV, 14: τὸ λοιπὸν τὰ μὲν ὅρια τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς φυλακτηρίων ἐκτὸς ἔμεινεν, οἱ δὲ στρατιῶται ἐξαπιναίως ἔβλεπον εἰς τῶν εὐσεβεῖν εἰωθότων τὰς χεῖρας).
In breve tutta l'Italia s'impoverì e rimase deserta (XVIII, 10) dichiara Procopio esagerando fortemente, ma non si può mettere in dubbio non soltanto la triste condizione nella quale si trovava la popolazione, ma anche il vivo risentimento che covava verso il governo bizantino.

canza di mezzi finanziari derivò la scarsità — e anche l'inefficienza — dell'esercito bizantino in Italia e quando nel 568 i Longobardi entrarono in Italia non incontrarono alcuna seria resistenza.[2] La mancanza di denaro e l'esiguo esercito spiega tra l'altro anche i modesti successi delle forze governative contro i seguaci istriani dello scisma dei Tre capitoli. Le lettere di papa Pelagio (556-561) indirizzate ai sommi capi dell'amministrazione e dell'esercito bizantino, piene di invettive e denunce contro i capi dello scisma,[3] rimasero senza eco, a causa della quasi totale assenza della reale presenza bizantina nell'Istria. Più tardi, nel 586, quando, dopo la morte di Elia, in Aquileia viene consacrato il nuovo patriarca Severo,[4] deciso sostenitore dei Tre capitoli scismatici, l'esarca Smaragdo decide di stroncare l'opposizione religiosa d'Aquileia e dei vescovi istriani, ma siccome ovviamente nei territori aquileiesi inclusa l'Istria non esisteva alcuna reale forza militare o civile incline a com-

---

2 Hartmann, Untersuchungen, p. 7. Anche se è vero che la venuta dei Longobardi era stata un'impresa autonoma (cfr. Bartolini, I barbari, pp. 834-835. All'opposto dell'opinione prevalente Cessi crede nell'invito dei Longobardi tramite Narsete: Cessi, Le vicende, p. 139 sgg. e da ultimo, lo stesso, Da Roma a Bisanzio, p. 360. Una breve analisi delle fonti v. per es. in Schmidt, p. 589. L'opinione che ancor oggi prevale è che i Longobardi lasciarono la Pannonia ed entrarono in Italia perché temevano la vicinanza dei pericolosi e primitivi Avari: cfr. in questo senso Tagliaferri, I Longobardi, p. 47 sgg., ecc. e che i loro primi facili successi nell'Italia sono da collegare all'aiuto dei Goti, rimasti in Italia dopo la sconfitta subita dai Bizantini, v. Schmidt, pp. 584, 588) diplomaticamente ben preparata e militarmente eseguita in maniera perfetta, ciò nonostante si deve tener conto anche del distacco della popolazione italiana da Bisanzio a causa dell'oppressione economica e del dissenso religioso soprattutto nel retroterra, dove l'influenza bizantina era ancora più debole per via dell'impossibilità d'un intervento navale bizantino.

È sintomatico che tutti i vescovi della Venetia rimasero nelle loro sedi, eccetto il patriarca di Aquileia che fuggì a Grado evidentemente più per salvare le ricchezze della sua chiesa al momento dell'invasione, che per timore dei Longobardi o fedeltà verso Bisanzio. E non a caso Paolo ci lascia notizie sulla difesa dei Romani soltanto là dove si trovavano i corpi dell'esercito che presidiava la regione contro le minacce franche, cioè a Pavia e in qualche altra località della Liguria: Paolo II, 12, 14, 25, 27. I Longobardi non riuscirono ad impadronirsi neanche di tutto il territorio della Venetia. L'Istria e la sottile fascia costiera, che si protendeva da Trieste a Ravenna, era rimasta sotto la protezione della flotta bizantina, di quell'esiguo esercito bizantino che difendeva in primo luogo Ravenna, e dei pochi stanziamenti di limitanei che non nutrivano forti sentimenti di fedeltà verso i poteri centrali dello stato e si immedesimavano con il resto della popolazione, ma i quali non desideravano nemmeno la presenza dei Longobardi.

3 Per il papa il patriarca di Aquileia non era altro che uno pseudoepiscopus e scismaticus, ed Eufrasio, vescovo di Parenzo un omicida (!) e adultero incestuoso (!). Il papa cercava di convincere le autorità che i vescovi istriani, in quanto scismatici, erano ribelli e che si doveva procedere con la massima severità, mandarli in prigione, allontanarli dall'Istria (Auferte tales ab ista provincia) e confiscare loro tutti i beni: Migne, PL LIX, coll. 394 sgg. Nella lettera indirizzata al patrizio Giovanni il papa esclama: Peto utrum aliquando in ipsis generalibus quas veneramur synodis vel interfuit quispiam Venetiarum, ut ipsi putant, atque Histriae patriarcha vel legatos aliquando direxerit, PL LIX, coll. 411. Il brano ha suscitato molte perplessità e fino ad oggi si dubita sulla sua autenticità (cfr. Carile-Fedalto, p. 311) mentre per Lenel, p. 103 e per molti altri il brano dimostra, se non altro, che il metropolita aquileiese portava nel secolo VI il titolo di patriarca almeno «als stehendes Prädikat oder in der auch sonst üblichen Weise als Ehrenbezeichnung». Ma non è difficile vedere che il papa intende semplicemente dire che non era mai esistito un patriarca aquileiese e che soltanto i veri patriarchi (quelli di Alessandria, Antiochia ecc.) intervenivano personalmente o tramite i propri legati nei sinodi ecumenici. Perciò egli esclama: Mi domando se mai qualsiasi presunto patriarca delle Venezie e dell'Istria era intervenuto ecc.

4 Cfr. Stein, p. 126 sgg.

battere per gli interessi dell'unità religiosa, si trova costretto a salpare personalmente da Ravenna per acciuffare il renitente patriarca ed i vescovi istriani suoi sostenitori e condurli a Ravenna dove rimangono imprigionati per più d'un anno. Questa è una prova lampante della assenza dell'esercito mobile bizantino nell'Istria. È vero che nella Italia nord-orientale non occupata dai Longobardi stazionavano delle forze militari bizantine, ma queste si erano già da lungo tempo amalgamate con il resto della popolazione. È noto che proprio a Grado esisteva un numerus equitum,[5] stanziato lì già dai tempi di Giustiniano, e non è improbabile che anche il numerus tergestinus fosse già stato costituito,[6] ma l'esarca ovviamente non si faceva delle illusioni sulla loro efficacia e sulla loro prontezza ad agire agli ordini dei poteri centrali bizantini contro le forze locali. È molto probabile che i militi di questi numeri — e gli altri che presumibilmente esistevano qua e là nel Veneto e nell'Istria — si occupassero innanzi tutto di attività agricola e desiderassero vivere in pace con la maggioranza della popolazione provando una profonda e comprensibile avversione verso gli ordini eventualmente impartiti dagli organi centrali.

Ancora meno il governo centrale bizantino poteva contare sull'amministrazione civile. I funzionari fiscali senza l'appoggio della forza militare potevano considerarsi felici se le imposte venivano pagate e se non subivano maltrattamenti da parte della popolazione irritata. La corte imperiale era perfettamente conscia che l'unico modo per controllare efficacemente le città senza un costoso esercito stanziato nelle province consisteva nell'introdurre in seno delle città un proprio esponente fedele al governo centrale e munito di sufficiente autorità. Giustiniano perciò tentava di ravvivare il ruolo del defensor,[7] istituzione morta già da quasi un secolo. Naturalmente il tentativo non aveva alcuna prospettiva di successo perché il potere centrale non poteva pagare

[5] Hoffmann, p. 81 sgg.

[6] Altri (v. Tamaro I, p. 37) pensano che il numerus tergestinus fosse sorto appena dopo il 611. Ma l'esistenza del limes giustinianeo lungo le Alpi Carniche (cfr. Hartmann, Untersuchungen, pp. 53, 151) e del numerus degli equites giustinianei a Grado rendono molto probabile la costituzione del numerus tergestinus nell'epoca di Narsete.

[7] Nov. 15 (a. 535). Per il quarto ed il quinto secolo v. CT I, 29, 1. De defensoribus civitatum (a. 364), 2 (a. 365), 3 (a. 368?), 4 (a. 368), 5 (a. 370), 6 (a. 387), 7 (a. 392) e 8 (a. 392). Che l'istituzione del defensor fosse in primo luogo destinata a controllare l'amministrazione delle città da parte di funzionari fedeli al potere centrale si vede chiaramente dal CT I, 29, 3: (...) non ex decurionum corpore, (sed) ex alio, videlicet ex administratoribus, qui vel consulares f(ue)rint administratione vel praesides, aut ex palatinis vel ag(en)tibus in rebus vel his qui principatus culminis vestri vicarior(um)que gesserunt, vel ex scholasticis hunc officio deputentur. È vero che il defensor veniva eletto dal ceto dominante della città (C., 1, 55, 8, a. 409), ma l'elezione doveva essere confermata dal prefetto del pretorio, e ciò significa non soltanto che l'ultima parola nella scelta spettava al governo centrale, ma anche, ovviamente, che l'elezione si svolgeva secondo i desideri e le direttive della centrale — almeno ai tempi quando il potere centrale era forte. La debolezza delle forze governative influì anche sulla decadenza del defensor. Gli imperatori Leone e Maiorano riconfermarono energicamente l'importante ruolo dei defensores nelle città e sottolinearono che la confirmatio del defensor spettava all'imperatore (Nov. Mai. III De defensoribus civitatum a. 458: CT, pp. 159-160). Nondimeno l'indebolimento del potere centrale progrediva inesorabilmente ed il defensor di Giustiniano non era altro che un'ombra del defensor del secolo IV — proprio come il potere di Giustiniano in Italia era soltanto un'ombra del potere degli imperatori del secolo IV.

un funzionario che avrebbe abitato temporaneamente in una città per poi essere trasferito in un'altra. Il defensor, scelto nel ceto dei ricchi possessori badava più agli interessi locali della sua classe che agli interessi dell'impero, e perciò non esercitava a favore del potere centrale la sua funzione di controllo delle città.

Così, non rimaneva che la chiesa, la quale con la sua forza morale poteva rappresentare un ottimo strumento per piegare le tendenze autonomistiche. L'armonia tra l'impero e la chiesa offriva a quest'ultima delle enormi possibilità per estendere la propria influenza, ma giovava anche all'impero, perché il dissenso autonomistico con le forze imperiali e religiose unite assumeva così carattere di ribellione contro l'ordine stabilito da Dio. Anche in questo campo Giustiniano fu deluso. La debolezza del governo centrale, soprattutto nelle province occidentali, ebbe un'inevitabile conseguenza: ogni dissenso religioso assumeva un carattere politico ed autonomistico perché né il lontano governo centrale di Costantinopoli né il papa avevano la forza d'intervenire efficacemente per allontanare un vescovo renitente e sostituirlo con uno più docile. Il dissenso religioso aumentava così l'insoddisfazione della popolazione causata dall'esagerato fiscalismo del centro, anzi, si può dire che ne ricavava una buona parte d'attrattiva proprio a causa dell'opposizione alle forze del governo. Così i vescovi dell'occidente invece di rappresentare il fulcro centrale delle forze governative diventavano spesso il simbolo della resistenza popolare autonomistica.

Condannando i Tre capitoli [8] Giustiniano perseguiva uno scopo politico ben preciso, cercava la possibilità di unire la chiesa ortodossa ai monofisiti orientali. Senza dubbio anche la reazione occidentale era nella sua sostanza un'opposizione con chiaro sfondo politico. Non a caso l'opposizione religiosa era più forte in quelle parti dove la reale presenza dell'impero, militare e civile, era press'a poco nulla — cioè nell'Istria e in Dalmazia. Anche dal fatto che la situazione religiosa cambiava radicalmente a favore delle forze centrali proprio in quelle città dell'Istria e della Dalmazia dove l'impero riusciva ad affermare la sua effettiva presenza militare si può costatare lo spirito politico e autonomistico dei sostenitori dei Tre capitoli.

---

[8] Qui non c'è posto per approfondire il problema teologico dei Tre capitoli. Basta ricordare che al concilio di Calcedonia del 451 i vescovi di Roma e Costantinopoli si trovarono d'accordo affermando in Cristo due nature indivisibili e separate in contrasto con l'opinione della chiesa di Alessandria, che accentuava la natura divina del Cristo, dando origine al cosiddetto monofisismo. Giustiniano condannò le persone e gli scritti dei tre teologi del secolo V, Teodoro, Teodoreto e Iba, i quali erano sospetti ai monofisiti orientali di nestorianesimo che accentuava la natura umana del Cristo. Ma condannando questi teologi Giustiniano si distanziava dalle decisioni del concilio di Calcedonia che condannava soltanto gli scritti e non le persone di questi tre teologi. Il quinto concilio di Costantinopoli del 553 piegandosi alla volontà dell'imperatore Giustiniano si dichiarò fedele alle dottrine dei primi quattro concili, dunque anche di quello di Calcedonia, ma nello stesso tempo condannava i tre teologi insieme ai loro scritti ed il papa Vigilio fu infine costretto a lanciare l'anatema contro questi teologi, morti già da più di un secolo. La condanna dei Tre capitoli era dunque connessa ai fini politici giustinianei nella parte orientale dell'impero e trascurava apertamente la sensibilità dell'occidente, anzi, si serviva di mezzi brutali per piegare la volontà di papa Vigilio.

Se almeno l'imperatore costantinopolitano avesse potuto contare sull'appoggio incondizionato del papa, capo dei vescovi occidentali! Gli imperatori consideravano il papa come un funzionario d'altissimo rango col compito di realizzare la politica imperiale. Ma il papa, anche se avesse voluto, non poteva dimenticare che la sua autorità nell'occidente si basava sul consenso dei vescovi ed essi, come abbiamo visto, erano animati da ideali di libertà e distacco dal potere centrale. E poi, lo stesso papa voleva essere qualcosa di più che un funzionario imperiale. Il papa mirava all'indiscussa autorità religiosa su tutta la chiesa dell'impero romano e desiderava ardentemente una posizione autonoma, pari alla posizione dello stesso imperatore. Giustiniano che in pratica malmenava brutalmente papa Vigilio, in teoria gli riconosceva il primato tra tutte le chiese dell'impero.[9] La posizione del papa era dunque equivoca a causa della spinosa questione mai chiaramente risolta dei rapporti tra l'impero bizantino ed il papa: quest'ultimo è un funzionario imperiale oppure una forza indipendente? Per i papi Pelagio I (556-561) e Pelagio II (579-590) il dilemma non esisteva: essi si sentivano profondamente legati all'imperatore.[10] Ma sotto il papa Gregorio I (591-604) la situazione cambia bruscamente: Gregorio intraprende con molto coraggio e insistenza il compito che si era prefisso, rafforzare l'autorità papale e questo suo atteggiamento e le sue molteplici azioni, che avevano lo scopo di ottenere una posizione autonoma in confronto alla corte imperiale, non potevano che insospettire ed irritare profondamente l'imperatore Maurizio (582-602), il quale in quel periodo, dopo i grandi successi conseguiti dall'impero di Bisanzio contro i Persiani, aveva le mani libere ed era deciso — tra l'altro — ad annientare ogni opposizione in occidente. Tutto il pontificato di papa Gregorio I passò in una sorda e tenace lotta tra questi e l'imperatore. Tra tanti altri esempi basta ricordare gli eventi nella Dalmazia, dove Gregorio in seguito alla morte del vescovo Natale nel 592, volle a tutti i costi innalzare alla sede salonitana un suo seguace e lottò accanitamente contro un certo Massimo, candidato preferito dal governo costantinopolitano. La lotta si protrasse fino al 598, ma Gregorio fu infine sconfitto e dovette acconsentire a mandare il pallio a Massimo.[11] Da una lettera dell'imperatore Maurizio indirizzata a Gregorio Magno apprendiamo che il papa non molto tempo dopo la sua consacrazione aveva mandato un reparto militare nell'Istria col preciso ordine di acciuffare i vescovi oppositori e di trascinarli a Roma.[12] L'imperatore non poteva e non voleva permettere questo comportamento e proibì con parole chiare al papa di importunare i vescovi istriani. All'imperatore Maurizio però questo non bastava. E risaputo che egli aveva proibito ai militari ed ai funzionari civili di diven-

---

9 Nov. 131,2 (a. 545): (...) τὸν ἁγιώτατον τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης πάπαν πρῶτον εἶναι πάντων τῶν ἱερέων = Auth. 119: sanctissimum senioris Romae papam primum esse omnium sacerdotium.

10 Haller, Das Papsttum 1, pp. 211-217.

11 Bulić, Gregorio Magno, pp. 1-17; Šisić, Povijest, pp. 227-229; Praga, p. 27.

12 MGH, Ep. I, p. 21: (...) tuam beatitudinem (sc. Gregorio Magno) milites al illos transmisisse cum uno tribuno et excubitore.

tare chierici [13] — in verità questa era una misura precauzionale verso la chiesa in generale — ma che cercava anche di strappare a Gregorio la sua esclusiva ingerenza nelle questioni di approvvigionamento della popolazione e dell'esercito di Roma con grano,[14] e che aveva mandato in Italia un plenipotenziario con il compito di eseguire una severa inchiesta sull'appropriazione di terre statali da parte degli usurpatori, evidentemente in primo luogo da parte della chiesa romana.[15] Infine, l'imperatore favoriva in tutti i modi possibili la chiesa ravennate la quale era molto più docile e malleabile — grazie alla presenza dell'esarca e del suo esercito — dell'«inquieto» (come lo chiama bene Cessi) pontefice.

Così il cerchio è chiuso: senza mezzi finanziari l'impero non poteva pagare i militari e l'amministrazione civile e perciò aumentava le tasse, ma queste non potevano soddisfare le esigenze del governo e inasprivano le tendenze autonomistiche della popolazione sfruttata. Le tasse esagerate e la debolezza degli organi centrali conducevano fatalmente alla resistenza delle città, dove i ceti relativamente ricchi lottavano per l'autonomia, per salvare la propria posizione economica. La resistenza e la ribellione trovarono poi facilmente la loro ideologia nel dissenso religioso, per es. nella lotta intorno ai Tre capitoli.

La situazione descritta si rispecchiava con particolare intensità nell'Istria bizantina, dove la debolezza del governo centrale era fortemente sentita e dove pertanto i dissensi religiosi erano aperti ed esasperati. La situazione nell'Istria era particolarmente instabile anche a causa della vicinanza dei Longobardi ariani e dell'avanzata slava sullo scorcio del secolo VI.

2. Poche e frammentarie sono le notizie sulla prima apparizone degli Slavi in Istria. Nella lettera scritta nel maggio del 599 a Callinico, esarca d'Italia, papa Gregorio scrive [16] che si rallegra delle notizie pervenutegli dallo stesso Callinico concernenti le sue vittorie riportate sugli Slavi, mentre nella lettera indirizzata a Massimo, vescovo di Salona, scritta nel luglio del 600 egli si dichiara [17] inquieto a causa della notizia che gli Slavi erano entrati nell'Istria e avevano così iniziato l'irruzione in Italia. Paolo Diacono riferisce [18] che nel 602 i Longobardi, gli Avari e gli Slavi entrarono nell'Istria devastando ed incendiando. Poi, intorno l'anno 611 gli Slavi, secondo Paolo, saccheggiarono l'Istria dopo aver fatto strage di militi.[19]

---

13 MGH, Ep. I, pp. 219-222 e 225-226 dell'agosto 593.

14 Hartmann, Untersuchungen, pp. 101, 174.

15 Hartmann, Untersuchungen, p. 75.

16 Inter hoc quod mihi de Sclavis victorias nuntiastis magna me laetitia relevatum esse cognoscite etc. MGH, Ep. II, p. 154.

17 Conturbor quia per Istriae aditum iam Italiam intrare coeperunt, MGH, Ep. II, p. 249.

18 Paolo IV, 24: Inter haec Langobardi cum Avaribus et Sclavis Histrorum fines ingressi universa ignibus et rapinis vestavere.

19 Paolo IV, 40: Sclavi Histriam interfectis militibus lacrimabiliter depraedati sunt.

È opinione abbastanza diffusa tra gli autori [20] che le incursioni slave nell'Istria, delle quali ci parlano papa Gregorio e Paolo Diacono, altro non sono che i punti più salienti della continua ed aggressiva avanzata degli Slavi, la quale, secondo loro, ai tempi dell'imperatore Foca e nei primi anni del suo successore Eraclio raggiunsero il culmine.

Secondo altri [21] gli Slavi da soli o insieme agli Avari non avevano intrapreso nell'Istria che ripetute scorrerie e gli abitanti dell'Istria, insieme ai militari bizantini, si erano difesi come meglio potevano, non riuscendo sempre ad impedire i saccheggi.

La differenza tra le due opinioni concerne non soltanto gli scopi dell'avanzata slava nell'Istria e nelle sue vicinanze, ma anche il risultato finale degli spostamenti slavi. Le scorrerie slave, in conformità alla seconda teoria, non potevano avere che un solo scopo, saccheggiare, mentre secondo la prima teoria l'aggressività avaro-slavo aveva un significato più profondo, l'insediamento stabile sulla terra conquistata. I sostenitori della seconda teoria sono convinti che, eccetto per il nord della penisola, gli Slavi non riuscirono ad insediarsi nell'Istria nel VII e VIII secolo e che appena i Franchi effettuarono l'insediamento slavo di una certa importanza. Al contrario, secondo la prima teoria, gli Slavi avevano ottenuto dei durevoli successi insediandosi anche nell'Istria centrale, orientale e sudorientale. Così per es. Antoljak [22] sostiene che già verso il 611 tutta l'Istria, ad eccezione delle città marittime era «nelle mani degli Slavi».

Ambedue le teorie presuppongono che la lotta si sia svolta tra due forze (l'impero di Bisanzio e gli Slavo-Avari) rappresentanti di due popolazioni, la romano-greca e la slavo-avara, tra le quali esisteva «l'inconciliabile antitesi».[23] A noi invece sembra che la situazione a quei tempi era molto più complicata e che in nessun modo si può ridurla ad una semplice lotta tra due contendenti, uno «giovane» ed aggressivo, l'altro «stanco» ed in continua difesa, ma che la realtà era estremamente complessa e conteneva sia nel mondo bizantino sia nel mondo avaro-slavo un groviglio d'interessi diversi. A nostro giudizio è proprio l'intrecciarsi degli interessi dell'una e dell'altra parte che

---

20 Tra gli innumerevoli sostenitori di questo punto di vista citiamo a mo' d'esempio soltanto Kos, Zapadna meja, p. 339; lo stesso, Pavle Diakon, p. 210; Grafenauer, Nekaj vprašanj, pp. 74-75; lo stesso, Kronološka vprašanja, pp. 38-39 (ma cfr. lo stesso, Slovenski, p. 223); Lemerle, Invasions, p. 292, ecc. Però cfr. Barišić, p. 73 sgg. soprattutto pp. 79-81; lo stesso, Proces, pp. 24-25. Barišić ha dimostrato in maniera convincente che durante il regno di Foca le relazioni tra gli Avaro-Slavi e Bisanzio nei Balcani non erano state interrotte da azioni belliche, né nella parte orientale dei Balcani, né sul confine istriano-friulano. Infatti, durante il regno di Foca in Istria non si segnalano né «scorrerie» né incursioni e neppure altri scontri bellicosi.

21 Benussi, Nel medio evo, p. 392 sgg.; Udina, pp. 57-58; Paschini, Friuli I, p. 114 sgg.; Tagliaferri, Il Friuli, p. 283.

22 Antoljak, Problematika. Le teorie degli altri autori sono un pò più caute e sfumate. Cfr. per e. Kos, O starejši, p. 55 sgg. (seguito da Grafenauer ed altri); Bratulić, O vremenskom, p. 99 sgg.

23 Così in un'altro contesto Cessi, Venezia e Croati, p. 338; lo stesso, Storia, p. 91.

ha reso possibile il fenomeno della continuità tra il mondo antico e quello dell'Alto Medio Evo.[24]

In questa sede ci proponiamo di esaminare taluni aspetti della situazione nell'Italia bizantina nella seconda metà del secolo VI ed al principio di quello VII. È nostra convinzione che le fonti, piuttosto rare, esaminate da un nuovo lato e con massima attenzione possono fornirci nuovi dati interessanti non soltanto per poter meglio comprendere questo travagliato periodo della storia dell'Istria ma anche per un nuovo approccio dell'affascinante problema della secolare simbiosi dei vari gruppi etnici (croato, sloveno, italiano) sul suolo istriano.

La tensione tra la capitale dell'impero bizantino e le città provinciali, l'identificazione degli interessi dei ceti governanti e più ricchi delle città provinciali con gli interessi dei militari stazionati nelle città della frontiera, i limitanei, cioè con gli interessi di quella struttura sociale dello stato che doveva, secondo le concezioni degli imperatori, appoggiare incondizionatamente il governo centrale, il sostegno che i vescovi nelle città provinciali davano alle tendenze autonomistiche mentre il governo centrale si aspettava appunto dalla chiesa il controllo ideologico delle masse provinciali e la coesione monolitica dell'impero — tutto questo si può illustrare con un evento avvenuto nell'ultima decade del secolo VI nella città balcanica di Asemone [25] non lontana dalla frontiera bizantina con gli Slavi della Valacchia. L'interessantissimo caso corrisponde perfettamente alla situazione sulla frontiera istriana.

È risaputo che l'imperatore Maurizio sostituì nel 594 [26] Prisco, l'abile ed efficace generale delle forze bizantine nei Balcani con il proprio fratello Pietro. Quest'ultimo parte con l'esercito attraverso la Tracia verso il Danubio e raggiunge la cittadina di Asemone [27] dove venne accolto festosamente. Lo scrittore bizantino che ci ha tramandato la notizia di questo evento, Teofilatto, sottolinea come fatto degno di rilievo, che i cittadini permisero (!) al generale bizantino, fratello dell'imperatore, di entrare nella cittadina. È noto infatti che non di rado le città si rifiutavano per varie ragioni di accogliere l'esercito bizantino.[28] Ma la cittadina di Asemone ovviamente non si sentiva troppo sicura, trovandosi non lontana dalla linea di frontiera e preferì aprire le porte ed i cuori all'illustre ospite. Anzi, i reparti militari asemonesi sfilarono solennemente ed orgogliosamente davanti al generale che tanto si entusiasmò alla vista di un reparto militare così ben preparato ed armato che de-

---

[24] Sulla continuità cfr. Grafenauer, Die Kontinuitätsfragen, p. 55 sgg. con importantissimi accenni anche alla questione della continuità nell'Istria e con abbondante bibliografia; Margetić, Creske općine, p. 3 sgg. soprattutto pp. 41-47 riguardanti l'Istria. Gli scritti sulla continuità sono innumerevoli. Per orientamento cfr. Kulturbruch oder Kulturkontinuität im Ubergang von der Antik zum Mittelalter, WF CCI, Darmstadt 1968 e nella stessa collana Der Untergang des romischen Reiches 1970, con abbondante bibliografia (pp. 456-487).

[25] Teofilatto, VII, 3, 1-10; cfr. Teofano, pp. 274-275 secondo il quale l'evento accadde a Novae.

[26] Per la cronologia v. il saggio Le guerre avaro-bizantine del 591-602 in questo libro.

[27] Sfr. Bratianu, pp. 59-62.

[28] Cfr. Teofilatto VII, 14, 10.

cise di arruolarlo nel suo esercito per la campagna contro gli Slavi della Valacchia. La decisione del generale bizantino provocò una viva reazione negativa nei cittadini e militari asemonesi. Essi infatti godevano di uno speciale privilegio dell'imperatore Giustino II (565-578) secondo il quale alla cittadina era stato concesso di detenere un presidio a causa della vicinanza e delle continue minacce del nemico (πυκνότερον γὰρ περὶ ταύτην τὴν πολιν οἷα διάποντες οἱ βάρβαροι κατεσπίλαζον). Si tratta dunque di un tipico caso di limitanei i quali avevano ottenuto terre da coltivare in territorio cittadino ed i quali ben presto avevano identificato i propri interessi con quelli dei cittadini non combattenti (commercianti, artigiani, possidenti terrieri, ecc.) e non desideravano niente altro che di essere lasciati in pace, non soltanto dal vicino nemico, ma anche dal governo bizantino ed erano pronti a difendere la loro autonomia ed il loro interesse, tanto più che i privilegi imperiali davano un diritto giuridicamente indiscusso ed ineccepibile alla loro posizione. I militari asemonesi di fronte alla minaccia ai loro diritti reagirono poco eroicamente e si rifugiarono nella chiesa sperando che questo luogo santo li proteggesse fino alla partenza del generale la cui popolarità nella cittadina scemava in modo considerevole.

Il generale non aveva troppa comprensione per i diritti cittadini nel momento in cui stava intraprendendo una spedizione piuttosto pericolosa che in fin dei conti, a suo parere, doveva giovare in primo luogo alla popolazione limitanea. Perciò egli, vedendo l'opposizione da parte dei militari asemonesi, in teoria il pilastro dello stato bizantino, si rivolse al vescovo asemonese, cioè al secondo pilastro, convint oche l'influenza e l'autorità del vescovo avrebbero persuaso i titubanti e poco eroici militari ad unirsi al suo esercito e di guadagnarsi la stima e l'ammirazione con un comportamento eroico e valoroso durante la spedizione. Ma la delusione del generale bizantino dovette essere grande quando il vescovo, il preteso fulcro dello stato, si dimostrò renitente a qualsiasi iniziativa, sentendosi ovviamente molto più vicino alla popolazione ed ai militari asemonesi che al generale bizantino. Al generale non rimase che ordinare ad un ufficiale di prendere una forte scorta e di trascinare i militari fuori dalla chiesa, ma neanche questa azione portò ad un successo, perché i militari asemonesi avevano chiuso ermeticamente le porte della chiesa. L'ufficiale bizantino non osò abbattere le porte di un luogo santo in una città dove tutta la popolazione cominciava a mostrare una sempre più profonda avversione per gli ospiti. Il generale Pietro, vedendo fallito anche questo tentativo perde completamente le staffe e si abbassa ricorrendo a dei piccoli intrighi e colpi bassi poco degni di un saggio uomo di stato e abile generale e diplomatico. Egli trama di rapire il vescovo con la chiara intenzione di ricattare i cittadini e di sfogarsi contro quella personalità che doveva aiutarlo nella vittoria sulla resistenza dei cittadini. Ma nella cittadina si apprende l'intenzione del generale e lo sdegno e la rabbia della popolazione uscirono dai limiti. Le porte della città vennero chiuse, i rappresentanti dell'esercito bizantino non più accolti nella città ed i cittadini inveivano ru-

morosamente contro il generale dall'alto delle mura cittadine. La rivolta dei cittadini asemonesi contro il generale bizantino era stata senza alcun dubbio sostenuta anche dalle autorità cittadine e condotta saggiamente, senza perdite di sangue e senza esagerazioni. La prova ne è che i cittadini opponendosi al generale non avevano dimenticato di sottolineare la loro devozione e la loro fedeltà verso l'imperatore (καθύμνουν ταῖς εὐφημίαις τὸν αὐτοκράτορα). Questo sì che è un comportamento estremamente abile e saggio: essi non si erano comportati da rivoltosi contro il governo, ma si opponevano soltanto a quelli che agivano contro le leggi dello stato. D'altra parte è evidente che in sostanza i cittadini asemonesi rifiutavano ogni assistenza militare all'esercito bizantino, e che il loro atteggiamento era chiaramente autonomistico, e il loro desiderio di essere lasciati in pace da tutti non poteva essere espresso più chiaramente.

Il caso dei cittadini asemonesi è estremamente istruttivo per la situazione nelle province bizantine sullo scadere del secolo VI. Il caso è tanto più importante per le nostre indagini, in quanto era avvenuto sulla frontiera bizantina nei Balcani. L'immensa frontiera verso gli Avari e gli Slavi dall'Istria fino allo sbocco del Danubio, aveva gli stessi problemi e simili o identiche situazioni. Perciò il caso illustra in maniera molto convincente anche la situazione sui confini nella Dalmazia e nell'Istria.

3. Com'è risaputo, nell'antichità tutto il territorio istriano era stato diviso tra tre civitates istriane: Tergeste-Trieste (colonia già dalla metà del secolo I a.C.), Parentium-Parenzo (colonia dalla prima metà del secolo I d.C.) e Pola (colonia dalla metà del secolo I a.C.). È noto poi che i territori vescovili corrispondevano in teoria ai territori delle civitates e che la chiesa non permetteva l'esistenza di due vescovati in una civitas. Se è così, l'esistenza di eventuali vescovati a Cissa, Pedena (Pićan), Capodistria e Cittanova rappresenta un grosso problema storico al quale dobbiamo rivolgere adesso la nostra attenzione, tanto più che la maggioranza delle notizie sull'Istria nel periodo analizzato concerne le questioni ecclesiastiche. Senza una chiara risposta ai problemi riguardanti l'organizzazione ecclesiastica nell'Istria non è possibile ottenere una risposta soddisfacente neanche ai problemi economici, sociali e politici.

II - LE PRIME NOTIZIE SU ALCUNI VESCOVATI ISTRIANI

A. L'«Insula Capritana» ed il suo vescovato

1. La lettera di papa Gregorio I, scritta nel maggio 599 a Mariniano, vescovo di Ravenna,[1] contiene delle preziose notizie relative all'«Insula Capritana» ed al «castellum Novas». Queste notizie, collegate ad altre contenute nelle lettere di questo papa,[2] nella penuria d'informazioni sull'Istria e sull'estuario veneto allo scadere del secolo VI, rappresentano una fonte relativamente ricca d'indicazioni e perciò è stata abbondantemente utilizzata nella letteratura. Purtroppo esiste un profondo dissenso sull'ubicazione delle località nominate nelle lettere gregoriane. Sono molti gli autori i quali sono convinti che queste località si trovino nell'estuario veneto, secondo altri si tratta di abitanti dei luoghi dove oggi si trovano Capodistria e Cittanova. Alcuni autori non possono prendere una decisione in merito,[3] altri hanno sostenuto dapprincipio la prima, ed ulteriormente la seconda tesi.[4]

Ci pare che la discussione debba riaprirsi, tanto più che nella lettera gregoriana ci sono delle informazioni finora poco o niente affatto analizzate.

2. Dalla lettera indirizzata a Mariniano apprendiamo che i latori della stessa, un vir clarissimus ed un defensor, venuti a Roma dall'«insula Capritana» avevano informato il papa che al castello Novas era stato istituito un

---

1 MGH, Ep. Tomus II, Berolini 1957², 155 (Ep. IX, 155).

2 MGH, Ep. II: IX, 141, 148, 150, 152, 154, pp. 141-155.

3 Kretschmayr, 1, 414; Lanzoni, p. 855 sgg.; Cuscito, Cristianesimo: il problema resta «insoluto» (egli è nondimeno incline ad identificare l'isola Capritana con Caorle).

4 Hartmann, Untersuchungen; lo stesso in MGH, Ep. II, p. 153 (Capris = Capodistria); lo stesso, pp. 104, 119 (Capris = Caorle). Anche le convinzioni di Camillo de Franceschi a questo riguardo sono poco chiare. Nelle sue note de Franceschi-Mayer, p. 459, de Franceschi combatte l'opinione di Diehl il quale sosteneva che sotto i nomi d'Insula Capritana e Insula Caprea nelle lettere di Gregorio I sia intesa la terra d'Isola (Diehl, Études 48. Cfr. anche Klebel, «Noricum», p. 486, dove si sostiene, ma senza argomentarlo, che l'insula Capritana fosse Isola e non Capodistria e che il castello Novas «non può essere identificato con Cittanova d'Istria»). Nella sua recensione J. Rus, p. 294 e s. de Franceschi combatte la tesi dell'identificazione di Caprula con Caorle e di Eraclea con Cittanova veneta e dice testualmente: «Alcuni scrittori, come il Jaffé, il Cohn, il Cappelletti e dei nostri il Benussi e il Babudri, suppongono che l'accenno di Gregorio Magno (sc. sull'Insula Capritana e castellum Novas) si riferisca a Cittanova (Opitercium e Heraclea) e a Caorle (Caprula) dell'Estuario veneto, anziché alle due città istriane; ma gli argomenti da loro addotti non sono molto persuasivi, tanto più che anche di quei vescovati non si hanno che notizie tarde, posteriori all'VIII secolo. Va poi rilevato che un'altra lettera contemporanea (maggio 589), sullo scisma dei Tre capitoli, del medesimo Pontefice è diretta habitatoribus insulae Capreae Histriae Provinciae, evidentemente la stessa Insula Capritana della lettera a Mariniano». Infine, nel suo saggio Capodistria, p. 1 e sgg. egli cambia nuovamente la sua opinione e sostiene decisamente che non ci sono notizie di un vescovo a Capodistria prima della fine del secolo XII.

È dunque senz'altro troppo perentorio il giudizio di Carlo de Franceschi che la questione dell'identificazione dell'Insula Capritana e del castello Novas sia stata già «oramai da lunghi anni risolta» nel senso che le località menzionate nella lettera gregoriana sono Caorle ed il castello ad Novas nel Veneto, Saggi, p. 107.

vescovo Giovanni, venuto dalla Pannonia e che l'«insula Capritana» era stata «quasi per diocesim» affidata alle sue cure. Ma questo vescovo venne poi cacciato dal vescovo istriano (ab Histria episcopo), il quale designò un altro vescovo col preciso obbligo di non stabilire più la sede nel castello bensì nell'«Isola». Il nuovo vescovo decide poi, insieme ai suoi parrocchiani, di abbandonare lo scisma istriano e di unirsi alla chiesa romana, e si rivolge all'esarca Callinico con una petizione in questo senso, ma, dopo un po' di tempo viene nuovamente persuaso dagli scismatici e abbandona la sua nuova sede (a scismaticis persuasus post semetipsum rediit), cosicché l'«Insula» rimase senza sacerdote. Gli abitanti dell'«Insula» chiedono perciò al papa un vescovo, ed il papa ora istruisce mediante la lettera analizzata il vescovo ravennate di accertare se quel vescovo titubante vuole riunirsi alla chiesa romana. Se questi rifiuta, il vescovo ravennate nominerà un altro vescovo, il quale rimarrà nell'«Insula» fino al momento della riunificazione dei vescovi istriani scismatici alla chiesa romana. Il papa sottolinea che in tal modo i diritti sulle diocesi rimarranno intatti ed il popolo avrà il suo pastore (Sanctitas tua illic episcopum ordinet eandemque insulam in sua diocesi habeat, quousque ad fidem catholicam Histrici episcopi revertantur, ut et unicuique ecclesiae sua dioceseos iura servemus et destituto a pastore populo non desit protectio et cura regiminis).

Questa lettera è strettamente collegata ad un'altra, scritta all'esarca [5] nel maggio del 599 dalla quale apprendiamo che l'esarca inviò i rappresentanti dell'«Insula Capritana» dal papa e che lo scopo del viaggio era appunto la riunificazione con la chiesa romana.

È da notare che Gregorio I scrisse al vescovo ravennate [6] e all'esarca [7] nello stesso mese altre due lettere, ma di contenuto assai limitato. Da queste lettere risulta che i loro latori, ovviamente rappresentanti della stessa «Insula», dichiararono che il popolo dell'«Insula», benché si trovasse tra gli scismatici, desiderava l'unione con Roma (scismaticorum, inter quos erant positi, vitantes errores unitati ecclesiae subdi salubriter cupierunt).

Di più si può ricavare da un'altra lettera del papa, anch'essa scritta nel maggio del 599 e indirizzata agli abitanti dell'«Insula Caprea».[8] Il papa li loda per la loro decisione di staccarsi dallo scisma e dichiara che già prima aveva ricevuto una loro petizione in tal senso (vestra dudum directa petitio) ma che anche l'arrivo dei loro rappresentanti lo rallegra (latorum praesentium responsalium vestrorum salubria postulantium (...) adventus). Il papa aggiunge di aver scritto una lettera al vescovo ravennate nella quale la loro petizione è stata presa in seria considerazione.

Infine, c'è una strana — ne vedremo un po' più avanti il perché — lettera papale, pure del maggio del 599, scritta a Romano, l'amministratore dei

---

5 Ep. II, p. 154.
6 Ep. II, p. 149.
7 Ep. II, p. 138.
8 Ep. II, p. 152.

beni ecclesiastici [9] in Sicilia. In questa lettera il papa scrive che i rappresentanti di un abitato istriano, senza dubbio dell'«Insula Caprea» erano stati inviati in Sicilia dove si trovava il loro vescovo (Praesentium portitores hic de Histriae partibus, venientes ab episcopo suo, qui nunc in Siciliae deget partibus, cum nostro se perrexisse solacio poposcerunt). Romano deve aiutare i rappresentanti ad incontrarsi con il loro vescovo e a ricondurre questo vescovo all'unità con la chiesa romana.

3. Le notizie sull'«Insula Capritana» e sul «castello Novas» sono state spesso utilizzate nella letteratura, ma appena qua e là c'imbattiamo in un'analisi approfondita dei problemi sollevati da queste notizie.

A difendere mediante un'ampia analisi la tesi che questi due abitati si trovavano sull'estuario veneto fu Degani.[10] Ma il suo saggio, scritto nel 1883, non può più soddisfare. Egli crede che nel concilio gradense del 3 novembre 579 Grado venne proclamata Nuova Aquileia e che durante quel concilio furono istituite nuove sedi vescovili nelle isole di Equilio, Olivolo e Torcello. Egli inoltre crede all'assenso pontificio a questo raduno. E poi, per lui, Andrea Dandolo rappresenta, a parte qualche inesattezza, un'attendibilissima fonte. Egli sostiene che nessuno «può affermare che in quell'epoca non esistesse presso Caorle il castello di Nove, menzionato da Gregorio, quando si pensi che il nostro Litorale subì nell'evo medio quasi incredibili modificazioni». Con ciò egli riesce a non escludere la possibilità della sua tesi, ma questo è naturalmente troppo poco. Quanto al vescovo Giovanni di Pannonia, Degani sostiene che venne a Concordia e che la sua sede venne trasferita provvisoriamente a Nove da dove però venne cacciato perché «si opponeva alla tendenza dei fedeli di dar ascolto alle esortazioni del supremo Pastore della Chiesa, perché troppo incline a favorire le parti de' suoi connazionali Longobardi».

Benussi [11] e Paschini [12] sfiorano l'argomento con poche parole e senza dare nuovi spunti e lo stesso vale per il recente utilissimo lavoro di Fedalto,[13] secondo il quale un vescovo, probabilmente da Concordia si rifugiò al castello Novas per poi fuggire da questo castello a Caorle. Ma anche nell'interpretazione di Fedalto la situazione intorno all'«Insula» ed al «castellum Novas» rimane poco chiara e senza un soddisfacente nesso con la situazione generale in Italia a quel tempo.[14]

D'altra parte, neanche l'argomentazione dei sostenitori dell'appartenenza dell'«Insula» e del «castellum Novas» all'Istria non sembra definitiva né

---

9 Ep. II, p. 151.

10 Degani, pp. 112-125.

11 Benussi, Nel medio evo, AMSI IX, 389, 445, 462; XII, 140 e sgg.

12 Paschini, Le vicende politiche, p. 245; lo stesso, Friuli, pp. 103, 110.

13 Carile-Fedalto, pp. 202-203, 324-326.

14 Tra gli altri sostenitori di questa tesi cf. ancora Cipolla, pp. 106-107; Babudri, Cittanova, p. 339 sgg.; Vergottini, Istria, pp. 32-33 e tanti altri.

esauriente.[15] Il più acuto e approfondito rimane sempre il saggio di Pinton.[16] Egli riesce, a nostro parere, a dimostrare i punti deboli della tesi «veneta» mettendo in rilievo che Eraclea venne nominata Civitas nova appena nel secolo IX e perciò non la si può identificare con il castello Novas della lettera gregoriana. Indi, secondo Pinton, anche ammettendo che il castello Novas si trovasse nella diocesi di Concordia, è difficile a credere che i Caorlitani avrebbero assalito il vescovo Giovanni su territorio longobardo e che il papa non avrebbe accennato almeno con qualche parola a questo straordinario fatto. Nondimeno Pinton non riesce a collegare in maniera soddisfacente i fatti della lettera del papa con la situazione nell'Istria. Egli si trova costretto a sostenere che la nuova diocesi Novas-Insula era sorta sul territorio dello spento vescovato di Cissa. L'odierna località Isola sarebbe secondo Pinton vicina alla misteriosa scomparsa Cissa, il cui territorio avrebbe abbracciato a nord l'odierna Capodistria ed a sud l'odierna Cittanova. Ci pare inammissibile risolvere un problema sostituendolo con un altro più grosso e più discusso, in questo caso con l'esistenza del misterioso e inverosimile vescovato di Cissa.

Un altro tentativo per provare un nesso tra le lettere gregoriane e l'Istria lo fece Rus.[17] Egli giustamente rileva alcuni fatti i quali parlano decisamente contro la tesi opposta (cioè che l'Insula = Caorle e Novas = Civitas nova) ma non fornisce nuovi elementi alla discussione. Quel che è peggio, le lotte religiose nell'Istria intorno ai Tre capitoli per lui non sono segno di profondo disagio economico e politico e di malcelate tendenze autonomistiche delle città istriane, ma un caso di semplice dissenso su questioni religiose. Anzi, secondo Rus, queste lotte religiose sono la prova che l'Istria a quei tempi trascorreva un periodo di pace e tranquillità per potersi dedicare alla disputa pro e contro i Tre capitoli. Reputiamo che non si possa mettere in dubbio che la disputa intorno ai Tre capitoli aveva uno sfondo economico e politico e che il divampare di questa controversia all'occidente venne suscitata e nutrita dagli immensi disagi sopravvenuti dopo la riconquista bizantina.

Recentemente la stessa tesi è sostenuta anche da F. Semi,[18] secondo il quale il solo dubbio che l'Insula Capritana non sia la Capris istriana «è assurdo». Ma i suoi argomenti non sono così forti come crede. Egli rileva che papa Gregorio I scrivendo in merito all'«Insula Capritana» a Callinico, esarca ravennate, menziona anche gli Slavi, i quali secondo lui, ovviamente non potevano trovarsi vicino a Caorle, tanto più che il papa parla non soltanto in questa ma anche in altre lettere dei rappresentanti della popolazione caprense, venuti appunto dall'Istria.

---

15 Kandler, Capodistria; Pinton, p. 285 sgg.; Diehl, Études, p. 48; Kos, Gradivo, p. 165; Monticoli, p. 64; Kehr, Italia, p. 215; lo stesso, Rom und Venedig, p. 24; Cessi, Venezia ducale I, p. 61 (e altrove); Rus, p. 158 sgg.; F. Semi, Capris, p. 24 sgg.; Parentin, pp. 34-35.

16 Pinton, pp. 287-288. Secondo Kretschmayr, p. 414, nel saggio di Pinton c'è beachtenswerte Begründung della sua tesi.

17 Rus, p. 158 e sgg.

18 Semi, Capris, pp. 26-27.

Anche noi siamo convinti che le vittorie riportate sugli Slavi da Callinico non sono in verità che vittorie locali dei Capodistriani, i quali erano riusciti a respingere in qualche luogo gli Slavi, e che l'esarca aveva mandato i Capodistriani al papa con notizie riguardanti esclusivamente questi ultimi. Ma questa nostra convinzione è dedotta dalla situazione generale, in altre parole, si tratta della logica conseguenza e non di prova, perché i sostenitori della tesi opposta potrebbero facilmente replicare che l'esarca aveva colto l'occasione del viaggio dei rappresentanti di Caorle per riportare la sua vittoria nell'Istria.

Quanto poi alla ripetuta menzione dell'Istria nelle lettere gregoriane, rileviamo che è noto che la denominazione «Histria» abbracciava nei tempi di Gregorio I, e dopo di lui, anche l'estuario veneto,[19] cosicché l'uso di questo termine non esclude Caorle.

4. In ogni caso, ci pare indispensabile analizzare passo per passo l'importantissima lettera di Gregorio I indirizzata al vescovo ravennate. Questo è senz'altro l'unico modo per promuovere lo stato delle indagini. Ecco una breve analisi dei brani più interessanti:

a) Al castello Novas s'insedia il vescovo Giovanni, proveniente dalla Pannonia. La sua diocesi abbraccia anche l'«Insula Capritana». Si tratta evidentemente di un vescovo propapale e antiscismatico.

Qui bisogna richiamare l'attenzione sulle complicate relazioni tra gli scismatici, il papa e l'imperatore bizantino. Ambizioso ed energico, l'imperatore Maurizio (582-602) era fermamente deciso a rafforzare le posizioni bizantine in Italia, anzi, di riconquistare parte dell'Italia caduta nelle mani dei Longobardi dopo il 568 e questo suo obiettivo gli si presentava a portata di mano proprio nell'ultima decade del secolo VI, soprattutto dopo il vittorioso esito delle guerre persiane intorno al 591, quando egli finalmente poté trasferire le forze bizantine verso occidente. Le tendenze autonomistiche e scismatiche dei sostenitori dei Tre Capitoli contrastavano diametralmente i suoi disegni, ma, da abile politico, egli non voleva forzare la situazione e tollerava il dissenso religioso in tutte le regioni occidentali dove l'insufficente presenza delle forze bizantine gli impediva di procedere più energicamente.[20] In questa sua lotta l'imperatore Maurizio si serviva anche dell'aiuto del papa, anzi, si può senz'altro affermare che egli valutava il papa come un semplice funzionario bizantino: il papa per lui non era altro che un altissimo rappresentante

19 Le prove sono numerose. Basta ricordare per es. le sottoscrizioni dei vescovi istriani al concilio del 680: Benenatus episcopus sanctae ecclesiae Opitergiensis provinciae Istriae; Ursinianus episcopus sanctae ecclesiae Paduanae provinciae Istriae (Mansi, XI, col. 312).

20 La letteratura relativa agli avvenimenti intorno alla politica bizantina durante il regno di Maurizio ed intorno alle guerre avaro-bizantine e bizantino-longobarde è immensa. Qui basta accennare ai contributi dati da R. Cessi, F. Dvornik e D. Obolenski nella poderosa The Cambridge Medieval History, vol. IV, The Byzantine Empire, Part I Byzantium and its neighbours, Cambridge 1966 con ampia bibliografia. Sono da rilevare anche i lavori di Cessi, Le vicende politiche, p. 145 sgg.; Grafenauer, Nekaj vprašanj, p. 62 sgg.; Goubert, p. 115 sgg.; Tagliaferri, Il Friuli.

degli interessi bizantini all'occidente. Ma sul trono papale si trovava Gregorio I (591-604), anche lui fiero e ambizioso e con tendenze autonomistiche, il quale dietro un atteggiamento oltremodo modesto ed un'apparente prostrazione davanti all'imperatore, nascondeva appena la sua visione del mondo occidentale dove il papato avrebbe dovuto avere una parte preponderante e decisiva. Le azioni, se non le parole, del papa spessissimo tradivano le sue aspirazioni, e l'imperatore per quanto desideroso dell'aiuto morale del papa, diffidava di lui e cercava di umiliarlo in tutti i modi possibili.[21] Tali relazioni abbastanza complicate avevano per logica conseguenza l'inclinazione dell'imperatore alla riunificazione degli scismatici sul suolo dell'Istria con la chiesa ortodossa, ed il suo aiuto alle mosse gregoriane. D'altra parte l'imperatore stava molto attento a non esasperare gli scismatici e di non permettere che i frutti della lotta contro lo scisma venissero colti dal papato invece che da Bisanzio.

Ciò premesso, appare ovvio che un vescovo antiscismatico al castello Novas presuppone l'esistenza di forze bizantine capaci di proteggere il nuovo vescovo dagli eventuali attacchi dei vescovi scismatici e dei loro sostenitori. Ed infatti, è noto che già ai tempi romani nella Cittanova istriana esistevano vasti possedimenti demaniali [22] e che anche secondo il Placito del Risano il duca franco Giovanni traeva considerevoli utili dai numerosi coloni statali ivi residenti.[23] E poi, Cittanova si trovava proprio all'estremo limite meridionale della giurisdizione tergestina, la quale, com'è noto, si estendeva fino al fiume Ningus (Mirna, Quieto).[24] Se poi il castello Novas non è altro che Cittanova, l'«Insula Capritana» deve necessariamente essere l'odierna Capodistria. Siccome Capodistria è molto più vicina a Trieste, il vescovo tergestino (episcopus Histriae [25]) era in grado di cacciare il vescovo antiscismatico da questo luogo e appare comprensibile perché il vescovo tergestino insisteva

---

21 L'imperatore non si accontentava soltanto di parole brusche e dure (cf. Ep. I, p. 23: iubemus (!) tuam sanctitatem nullam molestiam eisdem episcopis inferre) e di appellare il papa «fatuus» (Ep. I, p. 317 del giugno 595), ma favoriva in tutti i modi possibili il vescovo ravennate, diretto «concorrente» del papa nell'Italia, costringendo il papa a sborsare ingenti somme di denaro, cosicché questi si lamentava di essere un vero cassiere che saldava le spese bizantine a Roma (Ep. I, p. 328 del giugno 595: eorum sacellarius ego sum), e arrivò perfino a lasciare Roma senza presidi bizantini di fronte al pericolo longobardo (cf. Ep. I, p. 144 del luglio 592 e I, p. 319 del giugno 595: de Romana civitate milites ablati sunt).

22 Histria Septemtrionalis, p. 29 sgg. con altra letteratura.

23 In nova Civitate habet (sc. il duca Giovanni) fischo publico, ubi commanet, intus et foras civitate amplius quam duos centum colonos; per bonum tempus reddunt oleo amplius quam centum modia, vino magis quam amphoras duocentum, alnona seu castaneas sufficienter. Manaresi, I Placiti, p. 53.

24 Tergeste Inscriptiones, p. VIII.

25 Secondo Kos, Gradivo I, 168 «il vescovo istriano» qui menzionato sarebbe il patriarca gradense. Il testo non è sicuro. Nei manoscritti si legge «abstricto episcopo» o «abistrico episcopo». Mommsen propose «ab Histria episcopo». In ogni caso la lettera menziona qui un «vescovo istriano» che scaccia da Capodistria il vescovo Giovanni. Siccome l'Ep. II, p. 360 è intitolata Gregorius Firmino episcopo Histriae, dobbiamo necessariamente concludere che il vescovo «istriano» scismatico menzionato nella lettera Ep. II, p. 155 è certamente Firmino, il vescovo triestino. V. anche Ep. II, p. 398 dove si parla del «Firminus» (...) coepiscopus noster Tergestinae antistes ecclesiae».

sull'insediamento di un nuovo vescovo scismatico con sede nella vicina Capodistria invece che a Cittanova, tanto più che per Capodistria ed i suoi dintorni i possedimenti demaniali non sono documentati, i quali, se esistevano (il che a nostro parere è probabile), non avevano quell'estensione e quel significato economico che avevano quelli di Cittanova e pertanto anche la presenza bizantina era meno solida che a Cittanova. Con l'istituzione del vescovato temporaneo di Novas-Insula Capritana, Gregorio I esercitava una pressione ecclesiastica ed economica (i proventi del territorio!) contro il vescovo scismatico tergestino, e appunto perciò non voleva nominare un vescovo nel vero senso della parola, definitivo e stabile, con territorio definitivamente staccato dal territorio triestino. La pressione del papa contro il vescovo triestino si dimostrò molto efficace. La prova ne è che l'unico vescovo istriano a cedere ed a unirsi alla chiesa romana fu proprio il vescovo triestino e questo già nel 602,[26] mentre gli altri vescovi istriani scismatici rimasero ancora per alcuni decenni staccati da Roma. Il vescovo tergestino riuscì così a salvare l'integrità della sua diocesi perché di una diocesi indipendente a Capodistria non ci sono tracce fino al secolo XII. Questo però non esclude l'esistenza di un vescovo a Capodistria e ancor meno d'un altro a Cittanova, dove, allo scadere del secolo VI l'esistenza di vescovi senza proprie diocesi viene provata dalle lettere gregoriane che seppure non si possono identificare con gli corepiscopi, si trovano nondimeno in una posizione inferiore, e a dir il vero ambigua, verso il «vero» e «principale» vescovo di Tergeste, la cui diocesi abbracciava in teoria anche i territori di Capodistria e Cittanova.[27]

Torniamo adesso di nuovo alla lettera.

b) Il vescovo tergestino non si lascia intimorire, scaccia il vescovo Giovanni da Capodistria e ne insedia un altro con l'obbligo di abitare a Capodistria e non a Cittanova.

---

26 Cfr. Ep. II, p. 360 del marzo 602.

27 Per un corepiscopo nell'Istria a (Sipar) propendono Kandler CDI, il diploma di re Ugo del 929 e Benussi, Nel medio evo, AMSI X, 377, al che si oppone Babudri, Il «Censo», p. 393. Anche prescindendo dal fatto che a occidente si trovino dei vescovi con posizione canonica di corepiscopo senza portare però questa denominazione, per es. in Africa durante le dispute donatistiche (v. Enciclopedia cattolica IX 1950, 545, s.v. corepiscopo; Reallexikon für Antike und Christentum II, 1954, 1105, s.v. Chorbischop) dalle lettere gregoriane risulta una subordinata ma ambigua posizione dei vescovi fuggiaschi. In una lettera del 591 indirizzata a Jobino, «praeposito per Illyricum,» il papa incita i vescovi nei Balcani (universi episcopi per Illyricum) a ricevere i vescovi fuggiaschi, «quos a propriis locis hostilitatis furor expulerat» ma «*non quidem ut per communionem episcopalis throni dignitas dividatur,* sed ut ab ecclesia iuxta possibilitatem sufficientia debeant alimenta percipere». (Ep. I, p. 69 del giugno 591). La posizione subordinata del vescovo fuggiasco trapela non soltanto dalla provvisorietà del «vescovato» di Capodistria, ma anche dal fatto che in un'altra occasione Gregorio I sottolinea che il vescovo fuggiasco di Euria, rifugiatosi nel castello Cassiopi non è un «cardinalis episcopus» nel castello dove si era rifugiato, benché non si debba cacciarlo (Ep. II, p. 425 del 603). Siccome questo vescovo non è un «principalis» (Ep. II, p. 426) ovvero un «proprius episcopus» (Ep. II, p. 432), egli deve dichiarare per iscritto al vescovo di Corcyra che il castello Cassiopi fa parte della diocesi di Corcyra. Dalle citate lettere papali nondimeno trapela una posizione relativamente autonoma del vescovo fuggiasco. Cfr. anche la n. 33.

Dove si era rifugiato il vescovo Giovanni, cacciato da Capodistria? Si pensa che egli era partito per la Sicilia, ma vedremo un po' più avanti che questo è per varie ragioni molto improbabile. E poi, non vediamo ragione per una fuga fino in Sicilia, se è vero che egli era il vescovo di Cittanova e che Capodistria gli era stata affidata soltanto come una aggiunta (erat quasi per diocesim coniuncta). Il papa nella sua lettera Ep. IX 155 istruisce il vescovo ravennate di provvedere soltanto al territorio capodistriano, il che significa che il territorio di Cittanova non era rimasto senza pastore. In altre parole, a Tergeste il vescovo scismatico Firmino, sostenuto dalla popolazione, teneva saldamente il suo vescovato e lo stesso vale per il vescovo antiscismatico di Cittanova, mentre la lotta infuriava intorno Capodistria, cosicché i Capodistriani si vedevano annessi ora alla «diocesi» di Cittanova, ora a Trieste. La petizione Capodistriana rivolta al papa consisteva perciò nella richiesta d'indipendenza sia dal vescovo scismatico di Trieste sia dal vescovo propapale di Cittanova.[28]

c) Il nuovo vescovo non si era dimostrato eccessivamente fedele al vescovo di Tergeste, ed entra nelle file papali senza alcun dubbio a causa della presenza dei rappresentanti del governo centrale bizantino nell'«Insula Capritana». Della presenza bizantina nell'Insula Capritana si può dedurre dai latori della lettera gregoriana, un vir clarissimus ed un defensor, dei quali ci occuperemo più avanti. Inoltre si può ragionevolmente dedurre che l'antico sito della città Aegida su terraferma fu abbandonato ed un nuovo castello costruito sull'isola, l'«Insula Capritana» gregoriana, la quale dunque non è altro che l'odierna Capodistria.

d) Il vescovo di Capodistria lascia dopo un certo periodo la città. La lettera dice che egli era a scismaticis persuasus. Da ciò si può dedurre che il vescovo tergestino (e la città di Trieste) avevano già perduto l'efficace controllo su Capodistria: essi potevano, è vero, costringere il vescovo capodistriano ad abbandonare Capodistria — gesto di debole protesta — ma, se Trieste ed il suo vescovo avessero esercitato un reale controllo della situazione

---

[28] Il papa dice che soltanto «ille populus qui in praedicta insula consistit sacerdotis protectione privatus est», dunque Cittanova non è stata privata del suo pastore. Un po' più avanti il papa istruisce il vescovo ravennate di ordinare «illic» (cioè a Capodistria) un vescovo, dunque si parla nuovamente soltanto di Capodistria ovviamente perché per Cittanova il problema nemmeno si presentava. Quando il papa al principio della lettera dice che il vescovo Giovanni venne scacciato e che «illic» fu ordinato un altro vescovo, quel «illic» si riferisce senza alcun dubbio a Capodistria. Un'ombra di dubbio potrebbe esistere soltanto sul significato delle parole colle quali il papa riferisce la decisione del vescovo tergestino, secondo le quali il nuovo vescovo «non in praedicto castro, sed in sua insula habitare debuisset». Si potrebbe arguire che queste parole dimostrano che il castello Novas e l'Insula Capritana fossero un solo territorio. Ed infatti, il vescovo tergestino molto probabilmente aveva in mente qualcosa di simile. Ma non dobbiamo dimenticare che per lui tutto il territorio triestino fino al fiume Ningus faceva parte della sua diocesi, e secondo la sua concezione un suo procuratore scismatico, installatosi a Capodistria allargava il suo potere vescovile anche su Cittanova nello stesso modo nel quale il vescovo papale di Cittanova vedeva allargato il proprio potere su Capodistria. Nella realtà l'unità del territorio tergestino, teoricamente ben fondata, era soltanto un ricordo dei tempi passati.

in Capodistria, non avrebbero avuto ragione di ritirare il vescovo, bensì di rafforzare la sua posizione.

e) Gli abitanti di Capodistria rimasti così senza vescovo chiedono al papa un pastore ed il papa annuncia la sua decisione al vescovo ravennate: se il vescovo scismatico fuggito da Capodistria vuole rinunciare allo scisma, egli potrà essere riconfermato temporaneamente alla sede vescovile Capodistriana finché i vescovi istriani non consentano ad unirsi con la chiesa. Dalle parole del papa risulta che la diocesi ed il potere del vescovo temporaneo erano stati limitati al solo territorio di Capodistria, il che significa che il papa lasciava intatta l'autorità vescovile del vescovo di Cittanova — anch'essa secondo le concezioni gregoriane temporanea — dove, a nostro parere, continuava ad esercitare la sua funzione il vescovo Giovanni dopo che era stato cacciato da Capodistria.

Rivolgiamo ora la nostra attenzione alla lettera indirizzata a Romano, il difensore di Sicilia (Ep. IX, 150). Come abbiamo già riferito, nella lettera si parla di un vescovo capodistriano, «il quale si trova in Sicilia». Questi è un vescovo scismatico ed il compito dei rappresentanti di Capodistria e di Romano consisterebbe appunto nel tentativo di ricondurre questo vescovo all'unità ecclesiastica. Secondo alcuni autori, tra gli altri Rus,[29] si tratta del vescovo Giovanni di Pannonia. Questa tesi non è accettabile. Infatti, è assai improbabile che un vescovo antiscismatico, scacciato dagli scismatici, trovandosi lontano dall'Istria diventi, in Sicilia sotto la protezione papale, scismatico. È molto più probabile che si tratti di uno scismatico, acciuffato dai sostenitori della chiesa romana e confinato in Sicilia. Ma qui sorge un altro problema: quando avvenne questo confinamento? Si tratta forse del successore di Giovanni,[30] quel vescovo che cambiò ben tre volte la propria convinzione (prima scismatico, installato dal vescovo tergestino, poi antiscismatico che si rivolge insieme alla plebe capodistriana all'esarca, ed infine fuggente da Capodistria «persuaso dagli scismatici»)? Evidentemente, il solo possibile momento sarebbe eventualmente la terza fase, ma neanche questa si può in alcun modo collegare al soggiorno in Sicilia. Prima di tutto, il papa dice che quel vescovo «rediit», cioè partì spontaneamente da Capodistria e ritornò tra gli scismatici. E poi, il soggiorno in Sicilia non combacia neppure con le istruzioni del papa al vescovo di Ravenna: dalle istruzioni risulta che il volubile vescovo era più facilmente raggiungibile dal vescovo ravennate che dal papa, dunque che si trovava probabilmente in Istria. Se si fosse trattato del vescovo scismatico trattenutosi in Sicilia, il papa non avrebbe scritto le sue disposizioni a Ravenna, bensì egli stesso avrebbe cercato di avvicinarsi al vescovo tramite i suoi emissari. Dunque, il vescovo scismatico non poteva essere né quel Giovanni di Pannonia e neppure il suo incostante successore.

Tutto ci conduce alla conclusione che a Capodistria doveva esistere un

---

29 Rus, pp. 159-160.
30 Cosk Hartmann nel MGH, Ep. (T. II), p. 156, n. 4.

vescovo ancora prima dell'estensione del potere vescovile di Giovanni, vescovo di Cittanova, su Capodistria. Se così è, questo vescovo — evidentemente scismatico — insediato a Capodistria in veste di rappresentante del vescovo tergestino era soltanto un vescovo-aiutante, una specie di corepiscopo — ma nondimeno vescovo. Pare che il papa sia riuscito ad acciuffarlo e confinarlo in Sicilia e quindi abbia tentato di indurlo ad accettare l'unione con Roma e che nel frattempo aveva affidato al vescovo Giovanni del castello Novas, fedele sostenitore della chiesa romana, anche il territorio di Capodistria.[31] A nostro parere, l'inizio della lettera — cioè che l'«Insula Capritana» fu annessa al castello Novas «quasi per diocesim» nasconde abilmente questi eventi.

5. Un'altra questione: come mai il papa ammette la presenza di un vescovo al castello Novas, quando i canoni vietano l'esistenza di due vescovi in una civitas [32] e la giurisdizione triestina abbracciava anche il territorio di Cittanova per non parlare del divieto di formazione di un vescovato in una piccola città? [33] Ma proprio il sorgere dei castelli Novas e Insula Capritana sul territorio tergestino ed i loro vescovati segnano chiaramente l'inizio di nuovi tempi. Il sistema delle civitates del tardo impero romano caratterizzato dall'esistenza di città, urbes, quali centri di un vasto distretto si spegne pian piano

31 Se è così, la datazione dell'Ep. IX, 150, unanimamente accettata, non sarebbe esatta. L'Ep. IX, 150 ci è pervenuta soltanto attraverso la Collectio ducentarum epistularum nella quale nessuna lettera è datata. È vero che il posto della lettera in questa collezione parla a favore della datazione del maggio 599, ma ammettendo questa data saremmo costretti ad affermare che nel maggio del 599 accaddero i seguenti fatti: il viaggio dei rappresentanti di Capodistria da Roma in Sicilia, il loro soggiorno e le trattative con il difensore Romano e con il loro vescovo, il ritorno dalla Sicilia a Roma, il viaggio da Roma a Ravenna e poi nell'Istria, gli eventi nell'Istria, causa di un nuovo viaggio a Ravenna ed a Roma, e infine il secondo viaggio a Ravenna e Roma. Secondo noi, è molto improbabile e press'a poco impossibile che tutto questo si sia svolto nel periodo di trenta giorni. Dunque, almeno il viaggio in Sicilia appartiene ad un periodo anteriore al maggio del 599.

32 Infatti, il canone VIII del Concilio di Nicea del 325 (J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio II, 1062, e s.) decide ἵνα μὴ ἐν τῇ πόλει δύο ἐπίσκοποι ὦσιν. Cf. anche c. 4 del concilium Cabilonense dell'anno 639-654: Ut duo in una civitate penitus uno tempore nec ordinentur nec habeantur episcopi (...). Questo principio si era tanto radicato nelle menti, che uno dei significati della parola diocesi — il territorio di una civitas (cf. Reallexikon... III, coll. 1054 art. Diözese di A. Scheuermann) — venne trasmesso all'organizzazione ecclesiastica nel senso che vale ancor oggi: il territorio di un vescovato si chiama appunto diocesi.

33 Hefele-Leclercq, Conciles I, 2, p. 777 (il concilio di Sardica del 343): Licentia vero danda non est ordinandi episcopum aut in vico aliquo aut in modica civitate, cui sufficit unus presbyter. La decisione fu rinnovata dal concilio di Laodicea (intorno al 380).

L'atteggiamento severo di Gregorio I nella disputa tra il vescovo Alcyson di Corcyra ed il vescovo Giovanni, fuggito da Euria (Epiro) al castello Cassiopi, appartenente alla diocesi di Alcyson è totalmente opposto a quello pieno di comprensione verso i vescovi del castello Novas e dell'Insula Capritana. Egli decisamente e con buoni argomenti è contro l'esistenza del vescovo nel castello Cassiopi ed esclama che «nec sine dolore audire vel loqui sine gemitu possumus» dello smembramento della diocesi di Corcyra, perché si vuole «praedictum castrum de iurisditione eius (sc. del vescovo di Corcyra) abducere» e questo è «contra ecclesiasticam ordinationem, contra sacerdotalem modestiam, contra sacrorum canonum statuta». Cf. Ep. II, p. 425 sg. Le ragioni del diverso atteggiamento di Gregorio I sono state approfondite nel nostro saggio Gregorio I.



e scaturisce un fenomeno tipico per il periodo successivo, il sistema castrorum, nel quale una non esigua parte della popolazione è militarizzata e si raggruppa intorno al castello con l'obbligo principale di difendere il castello stesso ed il territorio appartenente a questo. Il presidio di un castello riceve in compenso per le sue prestazioni una parte del territorio per la coltivazione diretta in «possesso» e «usufrutto» inalienabile ed ereditario, mentre l'altra parte del territorio viene adibita a «usufrutto» collettivo. L'antichità muore dove si spezza il suo cardine, la civitas, con lo smembramento del suo territorio tra la città ed i castelli, i quali diventano sempre più indipendenti. Nel nostro caso esiste una profonda opposizione tra il castello di Cittanova e il centro della civitas tergestina perché il primo è nelle mani delle forze del governo centrale, la seconda invece è virtualmente ribelle perché scismatica. L'equivoca situazione trova il corollario nell'equivoca decisione del papa, cioè la creazione temporanea di una diocesi per un castello. Il papa ammette la possibilità della fondazione di un vescovato per un semplice castello, ma, legato alla tradizione, intravede la possibilità di sopprimere il nuovo vescovato, appena il vescovo tergestino acconsenta all'unione con la chiesa.

6. Le lettere di Gregorio I c'informano pure sulla struttura dell'amministrazione bizantina nell'Istria. Anche se le notizie non sono esaurienti, sono di grande interesse. Prima di proseguire con l'analisi dei dati delle lettere gregoriane sui funzionari bizantini nell'Istria bisogna accennare, sia pur brevemente, all'intitolazione dei funzionari nelle province bizantine sullo scadere del secolo VI.

Chi veniva insignito della più alta carica militare, cioè il magister militum, era nominato gloria vestra,[34] mentre un dux, (carica militare un poco inferiore) aveva per principio diritto ad essere titolato magnitudo vestra.[35] Lo stesso titolo — magnitudo vestra — venne usato anche con i tribuni,[36] quali comandanti di un castello con presidio.

Un praeses provinciae portava abitualmente il titolo di magnitudo vestra,[37] mentre il defensor di una città e il tribuno che svolgeva le funzioni di un comes, cioè di un funzionario addetto alla riscossione delle imposte (comitiva), avevano diritto al titolo di vir clarissimus.

Si può notare che le funzioni militari erano le più quotate: un praeses provinciae non aveva diritto al titolo gloria vestra come un magister militum, ma era soltanto magnitudo vestra. Un tribuno militare portava il titolo magnitudo vestra, mentre un tribuno comes era «appena» vir clarissimus. In altre parole, la funzione civile godeva per principio di un titolo inferiore all'analoga funzione militare.

---

34 Hartmann, Untersuchungen, pp. 57, 153-154.
35 Hartmann, Untersuchungen, p. 57.
36 Hartmann, Untersuchungen, pp. 43-44, 57-58, 155; Mayer, It. Verf. I, p. 395 sgg., II 135. Sul tribunato nell'Istria cf. Benussi, Nel Medio evo, AMSI IX, 1894, 412 sgg.; Cavallari, La costituzione tribunizia istriana; Margetić, Tribuni; lo stesso, Creske općine, p. 63 sgg.
37 Hartmann, Untersuchungen, pp. 43-44.

Nella lettera gregoriana Ep. IX, 155 sono menzionati due funzionari dell'«Insula Capritana», un vir clarissimus e un defensor. Quest'ultimo è senza dubbio quel defensor, tramite il quale il governo centrale cercava di esercitare un'influenza decisiva nelle comunità locali.[38] Il vir clarissimus è molto probabilmente il tribunus-comes con incarichi finanziari del quale abbiamo testé parlato. Il nuovo castello «Insula Capritana», l'odierna Capodistria, sorse dunque molto probabilmente come centro per la riscossione delle imposte, tasse, dazi ed altri contributi imposti dal governo centrale nel territorio istriano.

Le lettere papali c'informano inoltre anche sugli altissimi funzionari nell'Istria sullo scadere del secolo VI. Una lettera è indirizzata ad un certo Basilio,[39] un'altra a Gulfario «magistro militum»[40] ed una terza ad un certo Mastalone.[41] Tutte le tre lettere contengono lodi espresse con molto calore da parte del papa per il comportamento filoromano e decisamente antiscismatico dei destinatari. Il papa si mostra molto soddisfatto dell'energico operato di questi tre personaggi e del grande zelo dimostrato in passato ed esprime la sua convinzione che essi continueranno ad agire contra Histricorum scisma. Generalmente si crede che Basilio e Gulfario fossero magistri militum e Gulfario il successore di Basilio.[42] Siccome le lettere menzionate sono del maggio del 599 e siccome il papa loda le azioni svolte da Basilio e Gulfario nel passato in Istria in favore della chiesa romana senza fare alcuna distinzione riguardo al tempo, il contenuto delle lettere non ci permette di collocare uno di questi due personaggi in un periodo anteriore e diverso dal tempo delle azioni dell'altro. Anzi, dalle lettere appare molto probabile che le azioni di Basilio, Gulfario e Mastalone si siano svolte contemporaneamente. Se è così, Basilio non poteva essere un magister militum, perché questa funzione apparteneva a Gulfario: infatti la lettera gregoriana è indirizzata Gulfario con queste parole: Gulfario magistro militum, e prosegue: tanta nobis bona gloriae vestrae retulerant ecc. Basilio invece non è chiamato gloria vestra bensì magnitudo vestra. In un'altra lettera papale del 598 [43] Basilio viene chiamato vir clarissimus, da che risulta che egli avanzava nella graduatoria gerarchica.

---

38 Sul defensor v. Karlowa, I, p. 896 sgg. e recentemente de Martino, Storia V, p. 501 sgg. Si potrebbe eventualmente pensare che il difensore dell'Ep. IX, 155 sia un amministratore del patrimonio ecclesiastico a Capodistria. Infatti, non pochi difensori delle lettere gregoriane sono appunto tali amministratori. Ma nel caso dell'Ep. IX, 155 tutto ci suggerisce che i latori della lettera sono organi della locale amministrazione capodistriana. Il papa non avrebbe tralasciato di accennare alla posizione subalterna del difensore, se questi fosse stato un amministratore ecclesiastico. I dubbi espressi da Hartmann nel MGH, Ep. II, p. 155, n. 1 sono infondati.

39 Ep. II, p. 153 = Kos, Gradivo I, 166-167.

40 Ep. II, p. 160 = Kos, Gradivo I, 169-170.

41 Ep. II, p. 161. Mastalone dell'Ep. IX, 161 non porta alcun titolo onorifico e nella lettera papale non è menzionata neppure una carica di Mastalone. Il papa lo chiama semplicemente filius dilectissimus. Si tratta evidentemente di una persona influentissima ma senza un posto nella graduatoria gerarchica.

42 Cfr. per es. Benussi, Nel Medio evo, AMSI IX, 409; Udina, p. 17; Vergottini, Istria I, p. 31.

43 Ep. II, p. 70.

Non è chiaro però se egli avanzava dalla funzione di defensor o da quella di tribunus-comes alla funzione civile di praeses provinciae ovvero alla funzione militare sia di tribunus sia di dux. Leggendo attentamente la lettera gregoriana si ha l'impressione che Basilio fosse il capo di un reparto militare con il quale difendeva gli elementi propapali e procedeva energicamente contro gli scismatici. La soluzione più semplice di questo piccolo enigma sulla funzione di Basilio sarebbe dunque che egli sia stato il tribuno-comandante del castello di Novas.[44]

7. Generalmente si ritiene che la residenza del magister militum istriano sia stata Pola.[45] Per il sesto secolo ed il principio del settimo questo è poco probabile. Difficilmente un magister militum avrebbe avuto la sua residenza in una città scismatica senza prima aver soffocato ivi quel movimento tricapitoliano che, come abbiamo visto, aveva uno sfondo decisamente politico. E appunto il vescovo di Pola in quei tempi aderiva fedelmente allo scisma,[46] senza dubbio con l'appoggio degli organi cittadini, senza il quale la sua resistenza alla dottrina ufficiale di Costantinopoli non si può immaginare. Dunque, Pola, città decisamente antigovernativa non poteva essere la residenza del magister militum. Lo stesso vale per Trieste. Non è impossibile che la sede del magister militum sia stata Cittanova, perché là si estendevano i vasti possedimenti demaniali, là un magister militum poteva trovare facilmente risorse finanziarie e l'appoggio militare, e là troviamo anche nel secolo VIII un centro dell'amministrazione bizantina dell'Istria con un esteso demanio.

---

44 Non è del tutto escluso che Basilio fosse dux. In questo caso il suo ducato comprendeva un territorio nell'Istria, che in teoria sottostava al comando del magister militum dell'Istria, ma in pratica divenne relativamente indipendente con l'erezione del ducato. Il magister militum rappresentava sì, un'autorità superiore, ma non s'immischiava nelle pratiche quotidiane. Se è così, il ducato di Basilio non poteva trovarsi che nell'estuario veneto (abbastanza lontano dalla parte centrale della provincia istriana) dove infatti a causa della vicinanza longobarda, della strettezza del territorio e della posizione piuttosto distante dalla parte principale della provincia si era reso indispensabile creare un comando militare che abbracciasse tutto il territorio lagunare.

Un magister militum provinciae Venetiarum, residente a Torcello, ci è stato attestato per l'anno 639 (Pertusi, L'iscrizione torcellana, p. 317 sgg.) e si crede che la sua residenza fu temporanea in attesa di trasferirsi in una residenza permanente a Eraclea, approvata dal governo centrale bizantino. Può darsi. In ogni caso, non è improbabile che prima di un magister militum per la Venetia i presidi dei castelli lagunari siano stati sottoposti ad un dux Venetiarum e che la lettera papale del 599 ne sia la prova. Se è così, un dux lagunare è attestato già per la fine del secolo VI.

45 V. per es. Benussi, Nel Medio evo, AMSI IX, 410.

46 V. Paolo III, 26.

B. Il presunto vescovato di Cissa

L'esistenza del vescovato di Cissa è stata ammessa da molti,[1] difesa con tenacia da Babudri[2] e recentemente anche da Carlo de Franceschi,[3] ma negata[4] da altri, soprattutto da Benussi.[5]

C. de Franceschi nel suo recente saggio[6] ha nuovamente esaminato tutta la questione, approfondito l'analisi delle fonti e proposto una nuova sintesi. Ci sembra superfluo riepilogare tutta la discussione intorno al vescovato di Cissa. C. de Franceschi, come tanti altri prima di lui, basa la sua opinione su due accenni — altri non ne esistono — al vescovo «cessensis», cioè ai vescovi Vindemio nel 579 e Ursino nel 680.

A dir il vero, neanche questi unici accenni al vescovo di Cissa sono troppo persuasivi. Ciò riguarda soprattutto il vescovo Ursino. La sua sottoscrizione degli atti del concilio lateranense[7] ci è stata tramandata in latino (Ursinus episcopus sanctae ecclesiae Cenetensis provinciae Istriae) e in greco (Οὐρσίνος ἐλάχιστος ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας ἐκκλησίας Κένσου ἐπαρχίας Ἰστρίας).
La sottoscrizione in latino sarà probabilmente una traduzione dal greco, ma siccome proviene dal secolo VII, non è da trascurare, tanto più che la maggior parte delle sottoscrizioni in latino dei vescovi istriani nello stesso documento risulta corretta (Aquileiensis, Polensis, Parentinae, Tergestinae, Opitergiensis), in un caso è evidente un errore dell'amanuense (Paduanae e poi Patavinae), mentre in una sola occasione il nome della sede è senz'altro alterato (Vejentanae). Se è così, non bisogna respingere a priori il testo latino, secondo il quale Ursino era stato il vescovo di Ceneda. Ma anche il testo greco ci conduce maggiormente a Ceneda che a Cissa. C. de Franceschi interpreta quel

---

1 Citiamo a mo' d'esempio tra gli altri più recenti De Vergottini, Istria, 29; Kehr, Regesta VII/II, 234-235; Lanzoni, 850; Cabrol-Leclercq VII, 2, 1927; Udina, 22 (un'accenno all'agro di Cissa); Cuscito, 726 e s.; lo stesso, Aquileia e Bisanzio, 237 e s.; Carile-Fedalto, 315, 321, 334 ecc.

2 Babudri, Cissa, 35-57; lo stesso, Nuovi contributi.

3 De Franceschi, Il Cessensis episcopus, 96-106.

4 Questa è anche l'opinione di non pochi autori: Ughelli, 169 e s.; Cappelletti, 231; Benussi, Rovigno, 315 e s.; lo stesso, Nel Medio evo, AMSI IX, 1894, 458; lo stesso, Cissa, 134 e s.; Kos, Gradivo I, 95; da ultimo Parentin, 1974, 38 parla del «fantomatico» vescovato Cissa-Rovigno. È vero che Degrassi scrive nel 1955 (I forti romani dell'Istria, 158) che il problema del vescovato di Cissa rimane sempre aperto e lontano dall'essere risolto. Nondimeno ci pare ovvio che egli era convinto che la città ed il vescovato di Cissa non esistevano nel tardo impero e nell'Alto Medio Evo. Nel suo esauriente lavoro Il confine del 1954 egli accenna a Petina-Pedena, a Capodistria ed a Cittanova e discute sui problemi connessi all'origine municipale, all'agro ed al vescovato di queste città (p. 72 e s.), ma neppure con una parola accenna alla città el al vescovato di Cissa, benché menzioni Ruginium come il vico di Pola (p. 78) e discuta sulla posizione giuridica di Pinquentum, Nesazio (p. 76 e s.) e di altre località. Marušić, Istrien, elenca le civitates istriane con vescovi: Tergeste, Capris, Parentium, Emona, Pola, Pedena, ma neanche lui accenna al vescovato di Cissa, ovviamente perché convinto che questo non esisteva.

5 Benussi, Cissa, 135 e s.

6 V. n. 3.

7 Mansi, XI, 312.

Κένσου come Κεσσένσου sostenendo che il trascrittore abbia trascurato un punto dopo l'iniziale K, quale abbreviazione delle lettere εσσ. È un'interpretazione elegante, ma non necessaria. Κένσου è da paragonare a Πολήνσου e 'Αλπινένσου (cioè 'Αλτινένσου), e ciò significa che la radice è Κεν–, Πολην– e 'Αλτινεν–. Il greco Κεν– è ovviamente il latino Cen-, dunque, è molto più probabile che Κένσου si riferisca a Cen-eta che a Cissa, tanto più che τ può nella trascrizione essere facilmente scambiata per σ (Κενέτου) Κεντου) Κένσου) soprattutto su modello del vicino Πολήνσου [8].

Passiamo al vescovo Vindemio. Egli sottoscrisse il verbale del sinodo gradense del 579 come Vindemius episcopis Cessenis.[9] Ma il più antico manoscritto con la firma di Vindemio risale appena al secolo XI ed è inoltre noto che è stato ripetutamente rimaneggiato ed adattato alle sempre nuove esigenze politiche. Non è improbabile che uno degli amanuensi, forse già nel primo rimaneggiamento del documento abbia negligentemente trascritto questa parte del documento che non era d'interesse per i committenti del nuovo testo. Infine, rammentiamo che già Benussi osservò giustamente [10] come nei manoscritti non trova mai la variante cissensis, che corrisponderebbe a Cissa, ma invariabilmente cessensis, e che non è improbabile che la forma alterata cessensis indichi l'originale Cenetensis e non Cissensis.

In ogni caso Cessensis (del 579) corretto in Cissensis e Κένσου (del 680) corretto in Κεσσένσου e interpretato come Cissensis sono prove troppo deboli per poterci convincere dell'esistenza di un vescovato altrimenti sconosciuto. Secondo de Franceschi il territorio di questo presunto vescovato di Cissa avrebbe abbracciato l'isola di Cissa e su terraferma tutto il territorio tra il canale del Leme e Punta Barbariga con i castelli di Valle e Duecastelli. Ma non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l'ager polensis abbracciava il territorio dell'Istria meridionale fino al Canale del Leme [11] e che nessun cambiamento — almeno lungo il confine settentrionale — è stato attestato durante il tardo impero.[12] L'erezione del vescovato di Cissa su di una parte del territorio dell'ager polensis rappresenterebbe uno smembramento della diocesi polesana, il che è per la metà del secolo VI difficilmente immaginabile e altamente improbabile, tanto più che l'arcivescovo di Ravenna (546-552) nativo di Vestre non lontano da Rovigno era stato levita e diacono nella cat-

---

[8] È significativo che lo stesso Kehr, VII, II, 235, attribuisca il vescovo Ursino a Ceneda, benché creda nell'esistenza del vescovato di Cissa. Lo stesso vale anche per Fedalto (Carile-Fedalto, 338).

[9] Giovanni Diacono, Cronaca Veneziana 70, conservata in un manoscritto del principio del secolo XI, Cronica de singulis patriarchis nove Aquileie (Monticolo, 7) conservata in un manoscritto del secolo XII (cfr. Lenel, Istrien 26); Andrea Dandolo, Chronica, 83 del secolo XIV; verbale del sinodo di Mantova dell'827 (Cessi, Documenti, 88) conservato in un manoscritto del secolo XV.

[10] Benussi, Cissa, 147.

[11] V. per es. Pola, Inscriptiones, p. X; Parentium, Inscriptiones, p. X; Mlakar, Pola, 11-12.

[12] Agnellus, 192; Marušić, Pula, taf. 1.

tedrale di Pola, e ciò dimostra in modo inequivocabile il continuo legame tra i territori intorno Rovigno con Pola.[13]

Rimane dunque intatta l'argomentazione di Benussi, secondo il quale «per l'esistenza del vescovado di Cissa mancava (...) la base territoriale». La presunta diocesi di Cissa non abbraccerebbe che qualche isolotto «che se anche fossero stati fittamente abitati, non avrebbero dato che poche centinaia di anime».

Babudri ha fatto un notevole sforzo per evitare questa difficoltà. Egli propose [14] l'attraente ipotesi, secondo la quale il territorio tra il Canale del Leme e Porto Vestre non sarebbe altro che un grande demanio imperiale, un census imperialis, detto dai Bizantini Kensos, che non apparteneva all'agro delle colonie Pola e Parentium. Questo demanio sarebbe stato chiamato proprio Census, e da questo sarebbe derivato Cessensis e poi Cissensis, per il quale sarebbe stato eretto un vescovato proprio con un vescovo denominato episcopus cessensis nel 579 ovvero Kensou nel 680.

Ma questa ipotesi urta contro difficoltà insormontabili. Il territorio tra il Canale del Leme e Porto Vestre era stato delimitato in piena regola, come dimostrato da R. Chevalier nel 1957 [15] che riuscì ad estendere considerevolmente i limiti dell'ager colonicus di Pola tracciati da Kandler, e portarli fino al Canale del Leme, dove sono «poco visibili, ma sicuri». Se è così, le affermazioni di Benussi rimangono sempre valide, perché è ovvio che la limitatio esclude l'esistenza di un demanio imperiale compatto a sud del Canale del Leme. La base del «fantomatico vescovato Cissa-Rovigno», secondo la felice espressione di L. Parentin,[16] non esiste, tanto più che, com'è noto, i concili ecumenici proibivano l'erezione di un vescovato in una piccola e poco importante città e non permettevano l'esistenza di due vescovi con pari poteri sul territorio di una civitas.

Secondo C. de Franceschi, scomparsa Cissa come isola verso la metà del secolo VIII, la sede vescovile venne trasportata a Rovigno. Maurizio, il vescovo di Rovigno fu acciecato dai Bizantini, e il papa Adriano I scrisse una lettera a Carlomagno tra il 776 e il 780 nella quale richiedeva al re franco di far reinsediare Maurizio tramite Marcario, duca di Friuli. Il duca eseguì l'ordine, ma il vescovo Maurizio non si sentiva soddisfatto nel vescovato di Rovigno a causa delle ostilità dei suoi diocesani filobizantini. Venne perciò deciso di staccare una parte della diocesi di Trieste, creando un nuovo vescovato a Cittanova. La diocesi di Rovigno, abbandonata da Maurizio passò al patriarca di Grado e dopo il concilio di Mantova nell'827, la diocesi rovignese venne assegnata al patriarcato di Aquileia. Così de Franceschi. La proposta di de Franceschi, che l'acciecato vescovo Maurizio sia stato per un certo tempo

---

13 Benussi, Cissa, 141-142, dove si trovano anche altri indizi sull'appartenenza di Rovigno e del suo territorio al potere ecclesiastico del vescovo polese.

14 Babudri, Cissa-Rubinum, 117 e s.

15 Chevalier, 11 e s.

16 Parentin, 38.

vescovo della diocesi di Rovigno non persuade. L'ultima parte del ragionamento di C. de Franceschi ci sembra ancora meno persuasiva: un vescovato a Rovigno che dura alcuni decenni alla fine del secolo VIII e poi resta vacante cosicché il suo territorio viene assegnato al patriarca di Grado e nel secolo IX al patriarca di Aquileia, non è che un'ipotesi tutt'altro che provata.

Tutto ci conduce alla conclusione che il vescovato di Cissa non sia esistito. Gli accenni all'episcopus cessensis del 579 e 680 non si riferiscono alla Cissa istriana, ma alla città veneta Ceneda. Ma anche questa sede vescovile è tutt'altro che sicura. Benché ora ci sia impossibile soffermarci a lungo sul problema del vescovato di Ceneda nel secolo VI, qualche osservazione non sarà forse del tutto inutile.

Mentre nei secoli VI e VII Cissa rimane nella più completa oscurità, Ceneda appare proprio in questo periodo come un centro abbastanza importante. Durante l'occupazione del Veneto da parte dei Franchi (forse dal 540 o 548 fino al 556) sembra che Ceneda sia stata un'importantissimo centro per le operazioni militari franche.[17] È più che probabile che Ceneda conservò la sua importanza anche durante la dominazione bizantina fino all'arrivo dei Longobardi e che proprio in questo periodo venne fondata la sede vescovile. Neanche il testo della sentenza di re Liutprando del 743 [18] contraddice la nostra tesi. Dallo stesso testo del documento appare che la contesa delle parti consisteva nella questione dell'antichità del vescovato di Ceneda e che il patriarca ed i vescovi di Treviso e Padova, oppositori del vescovo di Ceneda, sostenevano che il vescovato di Ceneda esisteva già da moltissimo tempo e che non subentrava al posto dello scomparso vescovato di Oderzo (Opitergium) ma esisteva accanto a questo vescovato e che perciò non gli spettavano di diritto le parrocchie del cessato vescovato, ma soltanto quelle intorno alla città di Ceneda, le quali anche originariamente e anticamente appartenevano al vescovo di

---

17 Agathias, II, 3: καταλαβόντες (sc. i Franchi) δὲ Βενετίαν τὴν χώραν, ἐς Κένετα τὴν πόλιν κατήκοον οὖσαν σφῶν ἐν τῷ τότε ηὐλίζοντο.

18 Cessi, Documenti I, 41, a. 743, 6 giugno, Sentenza del re Liutprando per la diocesi di Oderzo. Ci pare che non dovrebbero esserci dubbi sulla non attendibilità di questo documento. Lasciando da parte le perplessità diplomatiche, facciamo soltanto osservare che nel documento contenente la sentenza manca una parte importantissima per un simile documento, cioè non si fa menzione delle prove che avevano indotto i giudici a pronunciarsi a favore di una delle parti contendenti. Una delle parti (il patriarca Callisto insieme ai vescovi di Treviso e di Padova) rivolge la domanda al vescovo di Ceneda «si antiquitus sedes episcopalis in castro Cenitae fuisset». A questa domanda dovrebbe seguire la risposta del vescovo di Ceneda e poi i giudici avrebbero dovuto sentenziare (la c.d. Beweisurteil) che una delle parti presti giuramento insieme a tre (o più) congiuratori (cfr. Salvioli, Procedura, 261 e s.) che quanto asserito corrisponde alla verità (v. per es. la notitia iudicati del 764 in Schiaparelli. Cod. dipl. long. II, 157 sgg. e una sentenza del re franco Clodoveo III del 682 nel Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 558 e sgg., dopo di che i giudici pronuncerebbero la sentenza (cfr. Pertile, Storia, vol. VI, Parte II, 197 segg.). Invece del documento del 743, il falsario non si era dato la pena (o non osava?) di annotare lo svolgimento della prova, anzi sorvola completamente il procedimento probatorio e si accontenta di una sola frase: dum ibi a multis nobis (?) clare factum fuisset (!) e conclude che perciò la parte opposta accoglie le ragioni del vescovo di Ceneda. È impossibile che una reale e seria sentenza relativa ad una questione tanto importante sia stata scritta in maniera tanto negligente. La difesa di Cessi, La crisi, 829, non dissolve minimamente i seri dubbi sull'autenticità del documento.

Ceneda. La falsificazione è stata fatta senza dubbio proprio per rafforzare la tesi del vescovo di Ceneda, il quale proclamava il suo vescovato per diretto continuatore del vescovato di Oderzo. Ma noi sappiamo che la sede vescovile di Opitergium-Oderzo venne trasferita già nel 640 ad Eraclea.[19] Se prendiamo in considerazione che il vescovo di Padova era probabilmente fuggito dalla sua sede a Malamocco nel 601-603,[20] il vescovo di Concordia e Caorle nel 615-618 [21] e quello altinate a Torcello nel 640,[22] possiamo concludere che molto probabilmente lo stesso accadde anche con il vescovo di Ceneda. Dunque, secondo noi è probabile che l'episcopus cenetensis si trovava nel 579 nella sua sede a Ceneda, proprio come i vescovi di Altino, Oderzo, Padova e Concordia nelle proprie. D'altra parte, nel 680 i vescovi di Altino, Oderzo e Padova, quali firmatari degli atti del concilio lateranense erano indubbiamente esuli dalle loro sedi e si trovavano in territorio lagunare sotto il controllo bizantino. Pertanto è lecito supporre che anche il vescovo di Ceneda fosse esule e lo fosse ancora nel secolo VIII. Dunque, la sorte di tutti questi vescovati appare identica, il che conferma la grande probabilità che il vescovato di Ceneda sia esistito contemporaneamente agli altri vescovati della Venezia ancora nella seconda metà del secolo VI e che le notizie sul vescovo Vindemio del 579 e su Ursino del 680 si riferiscano a questo vescovato.[23]

---

19 Giovanni Diacono, Monticolo. 64: postquam autem Opitergine civitas a Rothari rege capta est, episcopus illius civitatis autoritate Severiani pape hanc Eraclianam petere ibique suam sedem confirmare voluit. Questa era stata anche la tesi degli oppositori del vescovo di Ceneda secondo il testo del documento del 743, il quale non poteva nascondere un fatto ovviamente noto ai circoli ai quali la falsificazione era stata destinata.

20 Cfr. Cessi, Venezia ducale I, 67.

21 Giovanni Diacono, Monticolo, 64.

22 Giovanni Diacono, Monticolo, 84.

23 Seguendo Kos, Pavle Diakon, 204, Graefenauer, Nekaj vprašanj, 60, è convinto che il vescovo Vindemio in Paolo III, 26, appartenga all'Istria e che perciò tutti i vescovi del secondo elenco paoliano nel capitolo citato (Cum patriarcha aute mcommunicaverunt... episcopi: Severus, Parentinus Johannes, Patricius, Vindemius et Johannes) eccetto i vescovi Patrizio (di Emona) e Giovanni (di Seleia) appartengano all'Istria, cioè non hanno le loro sedi nella Venetia longobarda o Raetia, e tra l'altro dice: questi due vescovi sono gli unici — eccetto i vescovi istriani — che sostengono l'eresia «istriana». A parte il fatto che la sede di Vindemio è molto discussa, va rilevato che i vescovi del citato elenco erano gli unici che secondo il racconto paoliano *abbandonarono* lo scisma istriano e non, come erroneamente sostiene Grafenauer, gli unici che lo sostennero. E poi, i vescovi dissidenti dell'Istria e della Venezia erano considerati scismatici e non eretici. Nella letteratura il dissenso istriano si menziona giustamente sempre come «lo scisma dei Tre capitoli» e non come l'«eresia dei Tre capitoli».

C. Il vescovato di Pedena

Sul luogo dove oggi sorge Pedena nell'antichità non si trovava alcun abitato di una certa importanza. Nessuno scrittore lo menziona, ed il materiale epigrafico è estremamente esiguo:[1] i due titoli oggi spariti, per i quali Sticotti sostiene che erano stati trasportati da Trieste a Pedena successivamente,[2] non menzionano né il decurionato né una qualsiasi magistratura. Nel secolo VI questo piccolo vicus poteva diventare soltanto ancora più insignificante. Perciò un vescovato di Pedena nel secolo VI è già a priori estremamente improbabile, perché la sua esistenza sarebbe stata in netto contrasto con la decisione del concilio di Sardica del 343, che proibì l'erezione di un vescovato non soltanto nei vici, ma anche nelle piccole città.[3] Ma vediamo quali sono le prove della pretesa esistenza di questo vescovato nei secoli VI, VII e VIII.

Possiamo senz'altro scartare la presunta donazione dell'arcivescovo Massimiano al monastero di Sant'Andrea Apostolo ed alla basilica di S. Maria del Canneto di Pola del 547, perché è ovviamente un documento falsificato.[4]

Molti scrittori riconoscono in Martianus episcopus Petenatis, firmatario del verbale del sinodo gradense del 579,[5] un vescovo di Pedena. Ciò non è del tutto sicuro. Tra le firme dei vescovi presenti al sinodo del 579 troviamo molti vescovi delle province di Savia, Noricum Mediterraneum, Retia Secunda e Pannonia Prima. Secondo l'opinione prevalente manca il vescovo di Poetovio-Ptuj. Ma è poi vero che manca, oppure bisogna collegare quel Martianus episcopus Petenatis con Poetovio? Già Waitz lo supponeva,[6] ed altri lo hanno seguito tra cui lo stesso Cessi.[7] È noto che Poetovio era un'importante città con rango di colonia e con un vescovo, ripetutamente documentato per il secolo IV.[8] La presenza del vescovo di Poetovio al sinodo del 579 insieme agli altri vescovi del Noricum Meridionale è dunque molto più verosimile della presenza di un vescovo di un piccolo abitato dell'Istria centro-orientale che con il nome di Petina appare per la prima volta appena nel secolo IX, tanto più che il nome del vescovato di Poetovio rivive già allo scadere del secolo VIII nell'episcopato «Iuvavensium que et Petina».[9]

---

1 Histria Septemtrionalis, Inscriptiones, 85.

2 V. I.I. X/III, 85. Histria Septemtrionalis, Inscriptiones, 85.

3 Hefele-Leclercq, Conciles, 777.: Licentia vero danda non est ordinandi episcopum aut in vico aliquo aut in modica civitate, cui sufficit unus presbyter.

4 De Franceschi, Pisino, 304.

5 Giovanni Diacono, Monticolo, 71; Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie, Monticolo, 8: Marcianus episcopus Petenatis; Andrea Dandolo, Chronica 83: Marcianus episcopus sancte ecclesie patenatis superviens sancta sinodo his gestis michi relictis subscripsi; gli atti del sinodo di Mantova dell'827, Cessi, Documenti II, 88: Martinus Petenatis.

6 Nel MGH, Scriptores rerum longobardarum et italicarum saeculi VI, Hannoverae 1878, 393.

7 Cessi, La crisi, 822.

8 Cabrol-Leclercq, VII, 1, 1926, col. 113.

9 Kos, Gradivo I, 350, nr. 314 e 351, nr. 315. Cfr. Klebel, Städte Istriens, 45 e s. Ma la sua tesi del collegamento del vescovato di Pedena non soltanto con la chiesa di Salzburg, ma anche con la Pedena istriana ci pare molto improbabile. Klebel collega Cittanova con Aemona, Celeia con Pirano e Poetovio con Pedena.

Dopo questa più che dubbia apparizione di un presunto vescovo di Pedena, nei secoli seguenti non ci sono notizie attendibili su Pedena ed un suo vescovo.

Negli anni successivi al sinodo di Grado del 579 ci sono in verità non poche notizie di vari vescovi istriani, ma il vescovo di Pedena non vi è nominato neanche una volta.

Nell'elenco di Paolo Diacono relativo agli anni dopo il 579 [10] sono nominati due vescovi con le loro sedi di Pola e di Parentium. Tra gli altri vescovi elencati senza la denominazione delle sedi vescovili si può facilmente identificare il vescovo di Tergeste. Se per gli altri esistono dei dubbi e se si discute sulla loro appartenenza a questa o quella sede, nondimeno è chiaro che con Pedena non si può collegarne nemmeno uno.

Negli atti del sinodo laterano del 680 [11] cercheremo invano la sottoscrizione di un vescovo di Pedena, nel secolo VIII il silenzio è altrettanto completo e neppure nel Placito del Risano dell'803 non troveremo una sicura notizia della sua esistenza. È vero che al Placito del Risano furono presenti cinque vescovi e che alcuni di questi spesso si collegano al vescovato di Pedena, ma ciò è solamente una mera supposizione.[12]

Anche il vescovo Fredeberto della metà del secolo X è da scartare, perché egli compare soltanto in due documenti alterati e non degni di fede.[13]

Il vescovato, e non il vescovo, di Pedena appare appena in un autentico documento del 996,[14] dove l'imperatore Ottone III conferma un documento falsificato, il privilegio elargito nell'803 da Carlomagno alla chiesa di Aquileia. L'imperatore concede al patriarca sei vescovati, «Concordiensem (...) Utinensem (...) illum qui apud Civitatem novam Histriae constitutus esse noscitur, (...) Ruginensem (...), Petenensem (...) Tarsaticensem». Di questi vescovati, soltanto il vescovato di Concordia esisteva ancor prima del diploma ottoniano. Per tutti gli altri il diploma del 996 aveva soltanto un significato per così dire «programmatico», cioè, l'imperatore concedeva al patriarca soltanto il permesso di costituire i vescovati. Dipendeva dalla situazione politica e dalla forza economica, militare e diplomatica del patriaca la realizzazione dei sogni di Ottone III e dei piani dello stesso patriarca. In realtà il diploma non venne affatto realizzato per i vescovati di Rovigno e Tarsatica, ma soltanto per il vescovato di Pedena, e così nel 1015 tra i firmatari di un documento troviamo tra gli altri vescovi un Stephanus Petenensis episcopus.[15]

---

10 Paolo Diacono, III, 26.

11 Kos, Gralivo I, 230-231.

12 Manaresi, I Placiti, 48 e sgg. Seguendo Kandler (CDI, ad a. 804) comunemente si pensa che l'ultimo nominato vescovo Laurentius sia di Pedena, perché è noto che nell'età posteriore si usava menzionare la sede vescovile di Pedena sempre all'ultimo posto come sede di minima importanza. Cfr. per e. Kos, Gradivo I, 20; De Franceschi, Pisino, 313. La questione della sede di almeno uno, o forse anche di tre vescovi presenti al Placito rimane secondo noi aperta.

13 Kos, Gradivo II, 320, nr. 417 e 321, nr. 418. Per la dimostrazione del falso v. Rubeis, 471 e s.; Paschini, Le vicende, 405-406.

14 Kos, Gradivo II, 401-402, nr. 523.

15 Kos, Gradivo III, 23-24, nr. 523.

Se necessita ancora qualche prova per la tarda erezione del vescovato di Pedena basta accennare al diploma del re Enrico II del 1012 [16] dove si parla del vescovato di Pedena con queste parole: (...) Penna (sc. Pedena) in qua iam dudum episcopus (...) constitutus esse videtur, dove dudum ovviamente ha il significato di: poco fa, recentemente, e lo si deve senza dubbio collegare al privilegio dell'imperatore Ottone III del 996.

16 Kos, Gradivo III, 21-22, nr. 31.

III - IL SINODO GRADENSE DI ELIA (572-577)

Sul sinodo tenutosi a Grado negli anni settanta del secolo VI è stato scritto moltissimo. Di questo sinodo siamo stati informati dalle seguenti fonti:

a) il verbale del sinodo di Mantova dell'827 [1] dove si citano le parole introduttive del verbale del sinodo gradense e dove si trovano le firme dei partecipanti,

b) varie cronache veneziane, soprattutto la Cronaca di Giovanni Diacono [2] e la Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie,[3] nelle quali troviamo un breve «estratto» del verbale dello stesso sinodo, insieme alle firme dei partecipanti,

c) la Chronica extensa di Andrea Dandolo [4] che contiene l'intero verbale del sinodo summenzionato.

Già Mayer [5] ha messo in rilievo che le notizie delle cronache veneziane non sono altro che un falso fatto «prima del 1008» e che anche il verbale riportato da Andrea Dandolo è un falso eseguito probabilmente verso la fine del secolo XII.[6]

Accogliendo i risultati di Mayer, soprattutto quelli sulla poca credibilità dei cronisti veneziani, Friedrich [7] ha messo in risalto che neppure la data del sinodo gradense, riferitaci dal verbale completamente riportato nella Chronica di Andrea Dandolo, cioè il 579, è sicura. Tra le firme dei partecipanti al sinodo gradense, che leggiamo nel verbale del sinodo di Mantova, si trova anche quella di Flaminius Tridentinus e siccome da Secondo [8] sappiamo che a Trento dal 577 fino al 580 era stato vescovo Agnellus, risulta che il sinodo di Grado, se vogliamo credere al verbale del sinodo di Mantova, cioè alla fonte più antica e più degna di fede, non poteva aver avuto luogo dopo il 577.

Dopo le analisi di Friedrich, a coloro che volevano rimanere sulle vecchie posizioni non rimaneva che una via: cercare di dimostrare che le notizie sul sinodo gradense dei cronisti veneziani del secolo XI (Giovanni Diacono, Cronica de singulis patriarchis) e del secolo XIV (Andrea Dandolo) sono più degne di fede delle notizie di Paolo Diacono e del sinodo di Mantova. Cessi [9] si assunse questo ingrato e difficilissimo compito, e con un'acuta e fine

---

1 Cessi, Documenti I, p. 88.
2 Monticolo, pp. 70-71.
3 Monticolo, pp. 7-8.
4 Andrea Dandolo, Chronica, p. 83.
5 Mayer, p. 22.
6 Mayer, p. 26.
7 Friedrich, p. 348.
8 Su quest'altro Secondo, da non confondere con Secondo, vescovo di Trento, cfr. Schneider, p. 16, n. 1.
9 V. soprattutto Cessi, La crisi, p. 815 sgg.; lo stesso, «Nova Aquilai», p. 543 sgg.

analisi e una profonda conoscenza delle fonti cercò di dimostrare che già nei secoli VI e VII esisteva un catalogo di patriarchi aquileiesi, dal quale provengono le notizie di Paolo Diacono e dei cronisti veneziani. Con questa ipotesi Cessi sperava di salvare le notizie dei cronisti veneziani e ridurre la credibilità della Historia di Paolo Diacono. Nondimeno, ci pare che Cessi non sia riuscito nel suo tentativo. Cercando di rimuovere gli ostacoli che intralciavano la sua tesi, egli si trovò costretto a formulare ulteriori ipotesi, abbandonando con l'avanzarsi della sua interpretazione il semplice significato delle fonti. È impossibile in questa sede fare una dettagliata analisi dell'interpretazione cessiana. Basterà qualche esempio.

Com'è noto, né Paolo Diacono né il verbale del sinodo mantovano menzionano il patriarca Marciano dopo il patriarca Severo. Lo menzionano appena i cronisti veneziani. Cessi cerca di salvare la credibilità dei cronisti sostenendo che «Paolo Diacono per una grossolana svista aveva omesso la notizia relativa a Marciano».[10] Dobbiamo però osservare che neanche il verbale del sinodo di Mantova menziona il patriarca Marciano e sarebbe davvero troppo azzardato sostenere che la stessa «grossolana svista» sia stata fatta nel verbale del sinodo mantovano! Ci pare che dei dubbi non dovrebbero esistere: il patriarca Marciano non è altro che frutto dell'immaginazione dei cronisti veneziani. D'altra parte è sicuro, che Paolo Diacono attinse tutte le notizie riguardanti i patriarchi aquileiesi (fino al 611) da Secondo,[11] cosa facile da provare, perché Secondo era scismatico e Paolo lo trascriveva fortunatamente senza troppo approfondire il pensiero di Secondo e correggendo il testo soltanto quando era costretto a farlo.[12] Un catalogo di patriarchi aquileiesi non era conosciuto a Paolo, che per il periodo dopo la morte di Secondo non ci riferisce press'a poco niente sui patriarchi aquileiesi e gradensi.[13]

Ancora un'osservazione. Cessi sottolinea con ragione che la lezione mantovana delle sottoscrizioni è «la più corretta».[14] Nondimeno nella ricostruzione del testo originale del verbale del sinodo gradense Cessi preferisce il testo delle cronache veneziane sostituendo per es. «Flaminus Tridentinus» del testo mantovano con «Agnellus, episcopus santae ecclesiae Tridentinae»,[15] seguendo così le lezioni di Giovanni e della Cronica. Questo è davvero inammissibile, ma Cessi non poteva fare altrimenti, perché sapeva che in caso contrario avrebbe dovuto abbandonare la data del sinodo menzionata nel testo di Andrea Dandolo e con ciò anche la sua ricostruzione del testo originale.

Vediamo un po' più da vicino la questione della datazione del sinodo gradense. Il testo mantovano (dell'827) non fa alcuna diretta precisazione cro-

---

10 Cessi, «Nova Aquileia», p. 565.

11 Cfr. Jacobi, p. 63 sgg. ma v. anche il cauto pensiero di Herrmann, p. 27.

12 Cfr. per es. Paolo IV, 33 dove la soggezione di Paolo a Secondo dà indubbiamente nell'occhio.

13 Le notizie di Paolo VI, 33 e 45 sui patriarchi appartengono già al secolo VIII e provengono probabilmente da circoli ecclesiastici vicini a Paolo.

14 Cessi, La crisi, p. 819.

15 Cessi, Documenti I, p. 88.

nologica. Anzi, citando il verbale del sinodo gradense, leggiamo nel testo mantovano solo queste parole: «(...) cuius *initium* est: Cum in castro Gradensi (ecc.)». È vero che ciò non è assolutamente sicuro, perché si potrebbe replicare che il testo mantovano omise per brevità la datazione. Ma anche accettando quanto sopra, il vescovo Flaminio di Trento ci indirizza verso il 572-577 ed esclude l'anno 579.

Giovanni Diacono non dà alcuna indicazione sulla cronologia del sinodo gradense. Egli afferma soltanto che il patriarca Elia morì nell'anno 588 [16] e che aveva governato la chiesa aquileiese per 15 anni. Appena la Cronica de singulis patriarchis nove Aquileie [17] contiene una datazione, in verità non troppo precisa: «Temporibus Tyberii Constantini augusti». Questa datazione proviene forse dall'«Urkatalog» del secolo X, ma non è del tutto escluso, anzi è abbastanza probabile, che sia il risultato degli sforzi «letterari» e scientifici»[18] del compilatore della Cronica, che non di rado mostra questa sua tendenza da uomo relativamente colto e abbastanza intelligente. Ma il compilatore con queste parole certamente non pensava al 579, perché un po' più avanti egli dice che Elia morì cinque anni dopo il sinodo gradense [19] e che governò la chiesa aquileiese per 14 anni, 10 mesi e 21 giorni.[20] Se accettiamo la data della morte di Elia indicata da Giovanni Diacono, questo ci ricondurebbe al 581. Nondimeno la data della morte di Elia non deve essere necessariamente esatta e ancor meno si deve credere ai 5 anni menzionati nella Cronica. Quello che è di maggiore importanza, è che neppure il compilatore della Cronica sapeva né menzionava la data precisa del sinodo gradense, accontentandosi della frase «Temporibus Tyberii Constantini augusti» ecc.

Nella sua Chronica brevis Andrea Dandolo trascrive da Giovanni Diacono le notizie sul sinodo gradense, aggiungendo qualche «notizia» creata da lui stesso allo scopo di provare che già nel secolo VI il papa aveva concesso al patriarca il potere ecclesiastico sulla Dalmazia.[21] Ma Andrea Dandolo ancora non ci fornisce la data del sinodo di Grado.

Appena nella Chronica per extensum descripta finalmente troviamo la data precisa: Inperante domno serenissimo Tiberio Constantino augusto, anno imperii eius quinto, eodem console, sub die tercio nonarum novembrium, indicione XIII. Difficilmente si può definire questa datazione autentica. È noto infatti che l'imperatore Tiberio portava ufficialmente soltanto dal 581 il nome di Tiberius Constantinus [22] e che gli anni del consolato si calcolavano

16 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 74.
17 Cronica de singulis patriarchis nove Aquileie, Monticolo, p. 5.
18 Il compilatore della Cronica ha forse letto in Giovanni Diacono (Monticolo, 67): Mortuo igitur Iustino, Tyberius Constantinus Romanorum regni quinquagesimus sumpsit regnum, conclude che gli eventi narrati dopo questa pagina — dunque anche quello del concilio gradense — si svolsero durante il regno di Tiberio e perciò inizia la sua Cronica con le note parole Temporibus Tyberii ecc.
19 Monticolo, p. 8.
20 Monticolo, p. 9.
21 Andrea Dandolo, Chronica, p. 353.
22 Kehr, Rom und Venedig, pp. 21-22.

ancora con il «postconsolato», così che nella subscriptio della Novella XIII dell'anno 582 leggiamo tra l'altro: imp. DN. Tiberii Constantini PP. Aug. anni VIII, et post cons. eius anno III. Dobbiamo concedere che all'Occidente la conoscenza dell'intitolazione imperiale non era perfetta e che la poco corretta intitolazione non è una prova decisiva ma una prova di secondaria importanza. Ci pare molto più importante la circostanza che appena uno scrittore del secolo XIV — appunto Andrea Dandolo! — ci riferisca la data precisa. È mai possibile che la data precisa non era conosciuta da nessuno fino alla Chronica dandoliana e che proprio Andrea Dandolo nel secolo XIV tutto d'un tratto «scopre» un documento tanto importante per la storia della chiesa gradense? Il sospetto è tanto più giustificato se prendiamo in considerazione che il documento riferitoci da Andrea Dandolo è un'indubbia falsificazione e che lo stesso Cessi che difendeva l'autenticità sostanziale del documento fu costretto ad ammettere che una grandissima parte del documento è stata creata in data posteriore e per salvare il resto fece varie correzioni nel protocollo e nelle sottoscrizioni. Quello che è peggio, è che Cessi eseguì queste correzioni in base a differenti fonti, usando per le correzioni del protocollo il testo mantovano, e per le sottoscrizioni i testi di Giovanni Diacono e di Andrea Dandolo.

Ci sembra però che anche quel poco che, dopo i rimaneggiamenti di Cessi, è rimasto del testo «originale» abbia un contenuto estremamente dubbio. Infatti, Cessi crede di poter salvare, se null'altro, almeno l'autenticità della professione di fede dei vescovi scismatici. Il testo tramandatoci da Andrea Dandolo contiene la «fides sanctorum patrum» letta dal notaio Epifanis «ex codice synodali» nella quale si menzionano i sinodi di Nicea, Efeso, Costantinopoli e Calcedonia, e termina con la citazione del simbolo di fede niceno.

Paschini [23] pensa che questa professione è «autentica pure ma forse compilata qualche anno prima» e siccome in essa «si tace del (sinodo) constantinopolitano II in cui furono condannati i Tre capitoli, essa è perciò di carattere scismatico». Fedalto, altrettanto sottolineando il silenzio sul V sinodo di Costantinopoli, afferma che i vescovi «pronunciarono la professione di fede niceno-costantinopolitana»[24] e che perciò il sinodo aveva «atteggiamento scismatico ma non troppo, legittimista più della stessa chiesa romana».

Ciò nonostante, l'autenticità della professione di fede secondo noi è più che dubbia. Non è esatta l'osservazione di Fedalto sul contenuto «nicenocostantinopolitano». La professione è di pura ed esclusiva marca nicena senz'alcun accenno alla divinità dello Spirito santo, confermata al secondo sinodo di Costantinopoli dell'anno 381. La professione non menziona con alcuna parola né i problemi teologici, disputati al vivace sinodo efesio nel 431, cioè se Maria era soltanto la madre di Cristo o anche la madre di Dio (θεοτόκος), né le importantissime decisioni del IV sinodo di Calcedonia del 451 riguardanti le due nature inconfondibili e inscindibili di Cristo. La pro-

[23] Paschini, Friuli, p. 93. È strano che Paschini menzioni Flaminio, vescovo di Trento seguendo la lezione mantovana, sostenendo nondimeno che il sinodo gradense si svolse nel 579.
[24] Carile-Fedalto, Le origini, p. 317.

fessione si accontenta di riprodurre il simbolo niceno e questo è davvero strano perché la teologia dopo il 325 ha fatto degli enormi progressi, soprattutto nella cristologia, così che la pura professione nicena non risponde più ad alcuno dei grandi problemi teologici dei secoli V e VI. E poi, se è vero che la professione non fa cenno al V sinodo costantinopolitano del 553, è altrettanto vero che non menziona neppure Teodoro, vescovo di Mopsuestia (392-428), Teodoreto, vescovo di Ciro (433-458) e Iba, vescovo di Edessa (435-457), sorvola cioè la questione centrale della disputa teologica della seconda metà del secolo VI. La presunta «presa di posizione» del sinodo gradense non è affatto scismatica né ortodossa, ma semplicemente antiquata [25] e veramente inimmaginabile nella seconda metà del secolo VI.

Al contrario tutto diventa chiaro se si ammette che anche questa parte del verbale è una tardiva falsificazione. Il falsario — il «Dichter», come lo chiama bene Mayer — legge nella Cronica de singulis patriarchis che al sinodo gradense «quicquid de Calcedonense concilio dubitabatur, pulsa dubietate, confirmatum est»[26] e si affretta a comporre una professione, ma siccome la sua conoscenza dei problemi teologici dei secoli V e VI era povera, si astenne da qualsiasi accenno ai veri problemi teologici di questi secoli e si accontentò di trascrivere il simbolo niceno credendosi così al sicuro.

Se è così, l'intero testo del verbale del sinodo gradense che si trova nella Chronica dandoliana è un falso. Non ci resta che attenerci al testo mantovano, che con la sottoscrizione del vescovo Flaminio di Trento ci impedisce di datare il sinodo gradense con il 579, e ci costringe a porre la data al massimo nel 577.[27]

---

25 Il redattore della professione menziona, sì, i concili di Costantinopoli, Efeso e Calcedonia, ma sottolineando hce in questi sinodi i padri ecclesiastici non fecero altro che confermare la professione nicena, e riporta soltanto quest'ultima in extenso.

26 Per incidenza sia detto, questa frase della Cronica proviene senza dubbio dall'«Urkatalog» che la prese da Paolo III, 20 (Hic Pelagius Heliae Aquilliensi episcopo, nolenti *tria capitula Calchidonensis synodi* suscipere, epistulam satis utilem misit). La notizia paoliana è naturalmente falsa. Paolo indubbiamente «corresse» la sua fonte, probabilmente Secondo, che poteva aver scritto per es. così: Pelagius papa, nolens tria capitula et Calchidonensem synodum suscipere, Aquileiensi episcopo epistolam misit. Pare che il testo di Paolo, letto e riletto nel Medio Evo fu tra l'altro responsabile della confusione che regnò nei secoli seguenti sulla posizione teologica degli scismatici istriani.

27 Dobbiamo ammettere che i nostri dubbi non si fermano qui. È vero che il testo mantovano è l'unico testo del verbale del sinodo gradense che merita di essere preso in esame. Sfortunatamente in questo testo non si trova altro che la frase introduttiva e le sottoscrizioni, ma anche quel poco che ne è rimasto non è al di sopra di ogni dubbio. Il documento secondo il testo mantovano comincia così: Cum in castro Gradensi ac plebe sua Helias patriarcha sanctae Aquileiensis ecclesiae, ecc. Ci pare probabile che le parole ac plebe sua siano un'aggiunta del redattore del verbale mantovano dell'827, tanto più che proprio nel brano concernente i frammenti dei documenti proposti dal rappresentante di Grado ritorna con martellante ripetizione (ben quattro volte!) la tesi che Grado non era che la pieve di Aquileia.

Anche le sottoscrizioni fanno pensare. Perché il patriarca si trova appena al quarto posto? Si tratta forse di una negligenza dell'amanuense? Inoltre c'è anche la strana menzione del vescovo di Scarbanzia che non è mai menzionato come sottostante ad Aquileia. Perché e come mai è menzionato soltanto nel verbale mantovano?

Infine, non possiamo non porci la domanda: perché il redattore trascrise dal testo del sinodo gradense questa lunghissima lista di vescovi presenti al sinodo? Se voleva essere suc-

Le sottoscrizioni nel testo mantovano sollevano però altri problemi. Tra le firme non si trovano quelle dei vescovi di Virunum, Vicenza e Asolo e forse anche di Treviso e Belluno, ma c'è Virgilio, episcopus Scarabansiensis, il che seguendo la più ovvia interpretazione non può essere che il vescovo di Scarabantia, e poi c'è Marciano, molto probabilmente vescovo di Poetovio. L'assenza dei vescovi di Virunum, Vicenza, ecc. non significa necessariamente che le rispettive sedi vescovili non esistessero più, come d'altra parte, la firma del vescovo di Scarbantia non significa che nel 572-577 questa sede esisteva e sottostava al patriarca aquileiese. È più probabile che il vescovo di Scarbantia si fosse già ritirato dalla Pannonia in un centro abitato dell'estremo Veneto o in Istria.[28]

---

cinto gli sarebbe bastato l'inizio del verbale e forse la generica menzione delle sottoscrizioni. Ci sembra che l'elenco abbastanza esauriente poteva essere in un certo senso il programma «politico» della chiesa aquileiese e della sua lotta contro la chiesa salisburghese per i territori oltre le Alpi, soprattutto per quelli che appartenevano agli Avari ed agli Slavi. La menzione di Scarbanzia diventerebbe così perfettamente comprensibile. La linea sulla Drava che divideva i territori appartenenti ad Aquileia da quelli di Salisburgo venne tracciata da Carlomagno nell'811 (Ughelli, Italia sacra V, p. 36) e nel dibattito tra le due chiese il patriarca aquileiese cercò di provare «per synodalia gesta (...) predicte Karantane provincie civitates ad Aquileiam esse subiectas». Kos, Gradivo I, p. 37 pensava che «synodalia gesta» poteva forse riferirsi proprio al verbale gradense falsificato. Il problema è per varie ragioni abbastanza complesso ed è ancora in attesa di un'approfondita analisi che in questa sede non possiamo svolgere. Ci limitiamo ad accennare al fatto che le fonti ignorano i patriarchi aquileiesi durante il patriarcato di Fortunato, patriarca gradense, esponente di Carlomagno nel periodo della lotta di quest'ultimo per il possesso di Venezia, Istria e Dalmazia, cioè dall'803 fino all'811, e che Carlomagno cercava di rafforzare la posizione di Fortunato, suo fedele seguace (Cfr. Kandler, CDI, a. 805). Sappiamo inoltre che l'altro fedelissimo seguace di Carlomagno, papa Leone III in una sua lettera scritta prima dell'810 e indirizzata all'imperatore (MGH, Ep. V, 94), loda quest'ultimo per la sua decisione riguardante la chiesa aquileiese, benché non nasconda la sua perplessità circa le qualità personali del patriarca Fortunato. Ci pare che non sia da escludere che Carlomagno accarezzava l'idea di unire nella persona di Fortunato il patriarcato gradense e quello aquileiese e rafforzare così la posizione dell'impero occidentale nella Venezia e nell'Istria, e che Fortunato, abile, inquieto e senza scrupoli fabbricò le prove dell'estensione del potere ecclesiastico aquileiese fino al Danubio (Scarbanzia!) sperando di allargare smisuratamente la sua posizione in caso dell'unificazione dei due patriarcati. Ma Carlomagno sacrificò Venezia e la Dalmazia per il riconoscimento bizantino del suo titolo imperiale, il che sigillò anche il destino di Fortunato.

[28] Friedrich, p. 342 pensa che l'episcopis Scarabansiensis si riferisca a Treviso; Egger, p. 138 sostiene l'esistenza di un vescovo delle Alpi (Karawankenbischof); lo stesso, Römische Antike, p. 78 (cfr. Die ecclesia secundae Raetiae, Festschrift Reinecke 1950) sostiene invece che Scarabansiensis = Carantanensis, cioè il successore del vescovo di Virunum nel Karnburg. Nondimeno bisogna accettare la più semplice proposta degli altri autori, cioè che si tratta del vescovo di Scarbanzia (v. a mo' d'esempio Monticolo, p. 8; Kos, Gradivo I, pp. 95-96; Cessi, La crisi, p. 22; Reindel, p. 288 ecc.).

IV - L'IMPERATORE MAURIZIO E L'ITALIA

La guerra contro i Persiani aveva assorbito le forze economiche e militari di Bisanzio fin dal 572, soprattutto dopo il 582, cioè dopo l'ascesa al potere dell'imperatore Maurizio. Appena nel 589 Bisanzio poteva credersi sulla soglia di un successo definitivo, grazie alla guerra civile scoppiata in Persia nella quale Maurizio aveva offerto un sostanzioso aiuto al re Cosroe II che sconfitto dall'avversario si era rifugiato in territorio romano.[1] Cosroe II ritorna in Persia accompagnato dalle truppe romane e nel 591 firma la pace che risultò estremamente favorevole a Bisanzio. Dunque, appena dopo il decisivo indebolimento della Persia Maurizio era in grado di occuparsi dell'occidente. È chiaro che già nel 589 Bisanzio poteva mostrarsi più ferma e intransigente verso l'occidente, cioè nell'anno della guerra civile nella Persia che non era più un avversario temibile. Anzi, ci sembra molto probabile la tesi di Bury[2] che Maurizio avesse ritirato una parte dell'esercito bizantino dall'Oriente già nel 590.

Le preoccupazioni persiane erano dunque la principale causa dell'atteggiamento difensivo di Bisanzio nell'Italia prima del 590. Le prove di un tale atteggiamento sono l'armistizio triennale[3] (probabilmente per gli anni 585, 586 e 587[4]) con i Longobardi, e le lettere del papa Pelagio II[5] del 586[6] indirizzate ai vescovi istriani.[7] Pelagio II era un fedelissimo suddito bizantino che aiutava ansiosamente la politica dell'imperatore e perciò le sue lettere rispecchiano fedelmente la politica bizantina in Italia. Nelle lettere il papa si mostra estremamente conciliante verso gli scismatici, pronto a trattare con loro sia a Roma sia a Ravenna. Invece di accusare gli scismatici per i loro errori egli difende la purezza della sua fede e cerca di convincere gli scismatici a riunirsi alla sede romana. Le lettere di Pelagio II sono totalmente differenti nel tono e nel contenuto dalle lettere di Pelagio I (556-560),[8] cioè dal tempo della presenza bizantina relativamente efficace nell'Italia e dalle lettere di Gregorio I (590-604),[9] cioè dal tempo della ripresa mauriziana. È da rilevare che il papa Pelagio II nelle sue lettere del 586 si mostra conciliante — da vero ufficiale bizantino che segue la politica imperiale — anche verso i Longobardi e non menziona né Venezia né i vescovi veneziani perché non vuole intromettersi negli affari di un altro Stato.

Già nel 588 Bisanzio dimostra una certa fermezza. Morto il patriarca

1 Higgins, p. 72 e sgg.
2 Bury, The Cronology, p. 310 sgg.
3 Paolo III, 18 in f.
4 Hartmann, Untersuchungen, p. 111.
5 MGH, Ep. II, Appendix III, p. 442 sgg.
6 Per la data cfr. Stoppato, p. 121 sgg.
7 Qui e altrove il termine Istria abbraccia anche l'estuario veneto.
8 Ewald, p. 533 sgg.
9 MGH, Ep. I e II.

Elia [10] ed eletto Severo, l'esarca Smaragdo salpa da Ravenna e acciuffa il nuovo patriarca insieme a tre vescovi istriani, li conduce a Ravenna e li tiene in prigionia per un anno, finché non «acconsentono» a riunirsi alla chiesa romana.[11] Ma l'intervento di Smaragdo è ancora limitato all'«Istria», cioè ai possedimenti bizantini nell'Italia nordorientale.

Dopo il decisivo cambiamento della situazione in Persia, la situazione in Italia tende ad inasprirsi, e l'arrivo del nuovo esarca Romanus (590 [12]-596) segna una svolta. Con l'aiuto abbastanza fiacco dei Franchi [13] egli riesce a strappare una buona parte dell'Italia settentrionale ai Longobardi e preme anche contro il duca friulano.[14] L'offensiva bizantina era stata abbastanza energica e non è probabile che i vescovi istriani, immediatamente dopo il ritorno di Severo da Ravenna avvenuto verosimilmente nel 589, avessero intrapreso qualche mossa scismatica antiromana, autonomistica e pertanto anche antibizantina. Ma esauritasi l'offensiva bizantina, dopo la ritirata franca dall'Italia nella metà del 590 i contraccolpi [15] non si fecero attendere. Al sinodo di Marano [16] che probabilmente si era tenuto nella seconda metà del 590,[17] Severo

---

10 La data della morte del patriarca Elia non è sicura. Nella letteratura si propone il 586 (così già Rubeis, p. 214), il 587 (Duchesne, L'église, p. 245), il 588 (Stoppato, p. 128).

11 Paolo III, 26. Soltanto uno scismatico antiromano poteva scrivere che l'esarca Smaragdo cum iniuria duxit il patriarca Severo ed altri tre vescovi istriani a Ravenna, commettendo inoltre un sacrilegio perché il patriarca era a basilica extrahens. Non si tratta di un errore di Paolo come crede Stoppato, p. 181, ma del testo di Secondo, trascritto da Paolo quando nella Storia dei Longobardi leggiamo che Smaragdo communicare conpulit Johanni Ravennati episcopo, trium capitulorum damnatori (...). Quando il patriarca ed i vescovi tornano a Grado, a loro nec plebs communicare voluit, nec ceteri episcopi eos receperunt. È sempre Secondo che scrive: Smaracdus patricius (fu perciò) a daemonio non iniuste correptus. Il tocco della mano di Paolo si osserva soltanto quando, parlando di Giovanni vescovo ravennate, aggiunge abbastanza maldestramente: qui a tempore papae Vigilii vel Pelagii a Romanae ecclesiae desciverat societate. Con questa aggiunta Paolo voleva mutare radicalmente un testo antiromano, ma naturalmente ciò non gli riuscì. Ci pare che non si può neanche, come fa Cessi, supporre un'«obbiettivismo ecclesiastico» (Cessi, I cataloghi, p. 26), ma una semplice negligenza, connessa nondimeno ad una determinata posizione politica. È vero d'altra parte, che oltre ad una chiara posizione propapale, in Paolo si può forse qualche volta discernere una melanconica simpatia verso la sua stirpe longobarda (cfr. Paolo IV, 37 sgg.) e qualche altro atteggiamento non consono alla tendenza generale dell'opera, ma si tratta, come finemente osservò Bartolini «d'una contraddizione che dal personaggio sembra romanticamente arrivare sino all'opera» (Bartolini, I barbari, p. 569). Questi eventuali atteggiamenti non si devono confondere con una spessissimo negligente ed affrettata trascrizione della fonte.

12 Non a caso gli attacchi franchi contro i Longobardi non si verificano dopo il 590. Finché i Bizantini si trovavano sulla difensiva in Italia, i Franchi li aiutavano nelle loro lotte contro i Longobardi — ma in verità senza troppo impegno — perché lo consigliava il buon senso del gioco diplomatico e militare dell'equilibrio delle potenze, tanto più che il loro «aiuto» veniva salatamente pagato da parte dei Bizantini. Dopo il 590 i Franchi lasciano in pace i Longobardi, ben sapendo che lo stato longobardo in Italia impediva ai Bizantini di avvicinarsi troppo ai Franchi il che avrebbe potuto loro apportare dei seri problemi.

13 Il governo dell'esarca Romano ebbe probabilmente inizio negli ultimi mesi del 589. Così già Hartmann, Untersuchungen, p. 112; Goubert, Bysance, p. 83. Cfr. Greg. Tur X, 3; Paolo, III, 13 sgg.

14 MGH, Ep. III, 146 sgg.

15 Cessi, Le vicende, p. 150.

16 Paolo III, 26.

17 Così anche Kos, Gradivo, p. 120. Altri pongono questo sinodo nel 587 (per es. Hefele-Leclerq III/I, p. 150 sgg.), o nel 591 (per es. Fedalto, in Carile-Fedalto, p. 320). Cfr. anche Stoppato, p. 135 sgg. Il papa Gregorio I deplora nella sua lettera del gennaio 591 la posizione

rinuncia alla riunificazione con Roma ed i vescovi istriani riconfermano la loro posizione scismatica e trovano appoggio incondizionato nell'atteggiamento dei vescovi veneti scismatici del territorio longobardo.

Un nuovo fatto di estrema importanza stava per verificarsi con l'arrivo di Gregorio I al trono papale. Deciso di far valere l'autorità della chiesa egli cerca di stroncare l'opposizione istriana, e subito dopo il sinodo di Marano invita gli scismatici istriani ad apparire davanti a lui a Roma. La lettera gregoriana del 591 [18] è indirizzata a Severo ed ai suoi «seguaci» cioè non soltanto ai vescovi istriani, ma anche a quelli del territorio longobardo. I vescovi scismatici si sentono minacciati dalle azioni papali e mandano tre lettere all'imperatore Maurizio. L'unica lettera dei vescovi scismatici del territorio longobardo [19] che ci è pervenuta è estremamente interessante. I vescovi scrivono all'imperatore chiamandolo loro Signore (dominus noster), che i Longobardi li opprimono (gravissimum iugum gentium!), che desiderano intensamente ritornare nello stato bizantino (redire totis viribus festinamus!) e che attendono con impazienza la libertà dopo la vittoria sui Longobardi (compressis gentibus ad libertatem omnes sacerdotes concilii sub sancta re publica pervenirent!). I vescovi scismatici del territorio longobardo riconoscono così la legittimità delle pretese bizantine sul territorio longobarlo poiché promettono che

---

scismatica di Severo. Dunque, al principio del 591 Severo è nuovamente scismatico. Non basta dire con la Stoppato che «il pontefice aveva soltanto una notizia» e che Severo «non s'era ancora ritrattato ufficialmente» (Stoppato, p. 35). Gregorio I era stato consacrato il 3 settembre 590 (Cappelli, p. 229). Si può supporre che egli reagì immediatamente dopo aver appreso l'atteggiamento scismatico di Severo. L'esarca Romano intraprende la sua offensiva nella prima metà del 590 ed è pertanto comprensibile che Severo attenda il ritorno dall'Istria dell'esercito bizantino e di Romano. Quando l'esarca ritorna, diciamo nel tardo autunno del 590, egli rende possibile a Severo ed ai suoi seguaci di dar sfogo alle loro idee scismatiche. Dunque, il periodo tra l'avanzato autunno del 590 ed il gennaio del 591 rappresenta da una parte un lasso di tempo sufficientemente lungo per il concilio di Marano e l'arrivo al papa di notizie su questo concilio, a d'altra parte sufficentemente breve per soddisfare il postulato dell'immediata reazione del papa alla triste ed esasperante notizia. È vero che Gregorio I menziona nella sua lettera anche una iussio dell'imperatore Maurizio concernente i vescovi scismatici, secondo la quale questi dovrebbero recarsi a Roma, ma ci pare ovvio che non si tratta d'altro che di una istruzione generale dell'imperatore al nuovo papa nella quale l'imperatore ordinava al papa di convocare tutti i vescovi istriani a Roma e di riunificare la chiesa occidentale. Per varie ragioni è impossibile accettare l'altra alternativa, cioè che si tratta di una iussio provocata dal papa a causa dell'intransigenza dei vescovi scismatici, perché questo avrebbe richiesto un periodo troppo lungo (l'arrivo della notizia al papa, la lettera di questi all'imperatore, la risposta dell'imperatore con la iussio, l'ordine del papa ai vescovi istriani di venire a Roma), mentre è noto che la iussio imperiale contenente l'assenso all'elezione di Gregorio I era arrivata a Roma appena nel settembre del 590, il che significa che la vacanza della sede papale tra Pelagio II e Gregorio I si era protratta per quasi sette mesi e che non è immaginabile un'altra iussio durante questi sette mesi. Naturalmente non è probabile una iussio imperiale che sia arrivata prima della morte di Pelagio II, perché in tal caso non si vede la ragione dell'indugio di papa Gregorio ad invitare i vescovi scismatici appena nel gennaio del 591. Sembra così più che probabile che la iussio imperiale arrivata nel settembre 590, contenesse, oltre l'assenso all'elezione di Gregorio, anche istruzioni generali per la sua politica in Italia con un accenno al concilio da tenersi a Roma con tutti i vescovi, inclusi gli scismatici.

Dunque, l'invito di Gregorio ai vescovi scismatici è la conseguenza del concilio di Marano, tenutosi nell'autunno avanzato del 590. Così ultimamente anche Cuscito, Aquileia, p. 239.

18 MGH, Ep. I, 16a.

19 MGH, Ep. I, 17-21.

subito dopo la sconfitta dei Longobardi (devictis gentibus) verranno a Costantinopoli per comparire davanti all'imperatore eseguendo i suoi ordini (cum iussione sacratissimi imperii vestri parati erimus ad pedes vestrae pietatis occurrere). Ma Bisanzio ancora non ha vinto ed i vescovi si sentono ancora abbastanza forti per porre delle condizioni. Essi non permettono al papa d'immischiarsi nei loro affari, soprattutto nelle loro convinzioni religiose, dichiarano apertamente la loro fede scismatica e minacciano di allontanarsi ecclesiasticamente da Bisanzio e di avvicinarsi alle autorità franche in caso di future pressioni da parte del pontefice. La minaccia [20] dei vescovi dimostra che le tendenze autonomistiche prevalsero non soltanto nell'Istria ma anche nelle menti dei vescovi nei territori longobardi.

In seguito a queste lettere l'imperatore Maurizio [21] si rivolge al papa e si dimostra oltremodo insoddisfatto del suo operato, soprattutto della sua azione poliziesca contro i vescovi [22] e gli proibisce di vessare i vescovi istriani. Ma, d'altra parte, dalla lettera mauriziana risulta anche la ferma decisione di stroncare la resistenza dei vescovi scismatici non appena la situazione glielo permetterà. Maurizio rimane così fedele ai suoi principi ed alla sua politica: Gregorio I deve comportarsi da semplice ufficiale e deve tener ben presente che non gli è concesso d'intraprendere un'azione indipendente e ancor meno azioni poliziesche e paramilitari.

---

20 Molti autori interpretano così questo brano, per es. Caspar, II, p. 425; recentemente Cuscito, Aquileia, p. 245; per un'opinione diversa cfr. Fischer, Gregor der Grosse, p. 75.

21 MGH, Ep. I, pp. 22-23.

22 L. cit.: omnes dixerunt, tuam beatitudinem milites ad illos transmisisse cum uno tribuno et excubitore, necessitatem imponentes (...) Severo et testibus episcopis, ut ad tuam beatitudinem perveniant.

V - LA VENUTA DEGLI SLAVI IN ISTRIA

1. La venuta degli Slavi in Istria sullo scadere del secolo VI non è un'irruzione casuale, ma un avvenimento strettamente legato alla situazione generale nell'Italia e nei Balcani a quei tempi. Analizziamo un po' dettagliatamente le tre notizie del 599, 600 e 602 riguardanti l'Istria e gli Slavi.

a) La lettera di Gregorio I indirizzata all'esarca Callinico (Ep. IX, 154) inizia così: Inter hoc quod mihi de Sclavis victorias nuntiastis ecc. Si crede che la notizia riporti le vittorie dell'esercito dell'esarca [1] nell'Istria. Ma dal testo questo necessariamente non risulta. Anzi, è molto più probabile che i rappresentanti di Capodistria, venuti dall'esarca a Ravenna durante il loro viaggio verso Roma, riferissero di certi combattimenti con gli Slavi avvenuti intorno a Capodistria, sottolineando con orgoglio che gli Slavi non erano riusciti a penetrare oltre la linea difensiva ma erano stati vittoriosamente respinti. In quel periodo l'esarca era troppo occupato a proteggere le città bizantine nell'Italia da eventuali assalti dei duchi longobardi e dalla possibile minaccia del valoroso re Agilulfo per potersi permettere l'allontanamento anche temporaneo delle proprie forze militari mandando un esercito in Istria. I castelli istriani dovevano difendersi da soli, dato che per questo erano stati costruiti e presidiati. Se consideriamo che l'esarca aveva ritirato nel 595 i suoi militi da Roma abbandonandola e lasciando che si proteggesse da sola come meglio poteva,[2] una spedizione militare bizantina che da Ravenna vada verso l'Istria diventa ancora meno probabile.

b) In una lettera papale del 600 indirizzata a Massimo, vescovo di Salonicco, Gregorio I parla de Sclavorum gente e si dichiara turbato quia per Histriae aditum iam ad Italiam intrare coeperunt.[3] Grisar [4] traduce: m'inquieta la notizia che gli Slavi, attraversando l'Istria, cominciarono già ad irrompere in Italia.[5]

D'altra parte M. Kos comprese le parole «per Histriae aditum» come «l'entrata istriana dell'Italia»[6] e cercò di dimostrare che questa «porta istriana» non può essere altro che la valle del Vipacco che si estende ad ovest di Postumia verso l'odierna frontiera italo-jugoslava. Kos, d'accordo con Kandler e gli altri sottolinea che questo tratto di territorio apparteneva nell'antichità

---

1 Hartmann, Untersuchungen, p. 11: war der Exarch mit einem Kriege gegen die Slawen in Istrien beschäftigt ecc.

2 MGH, Ep. I: V, 36, p. 272 del gennaio 595: de Romana civitate milites ablati sunt.

3 MGH, Ep. II: X, 15, p. 249.

4 Grisar, Gregorio Magno, p. 348.

5 Cfr. anche Paschini, Friuli I, p. 114.

6 Kos, Pavle Diakon, pp. 14-15, il termine e il concetto de «l'entrata» è stato accettato anche dagli altri scrittori sloveni (per es. Grafenauer, Nekaj vprašanj..., p. 72) e croati (per es. Rojnić, p. 388; N. Klaić, Povijest, p. 131).

all'agro triestino, e alla diocesi triestina nei secoli XI-XII, e che pertanto «senza dubbio» esso apparteneva all'Istria anche nell'anno 600.

Ambedue le concezioni non si escludono, ma sono in un certo senso complementari: secondo queste due concezioni la lettera papale menziona gli Slavi che attraversano l'Istria settentrionale.

Ci sembra che il papa con quella frase volesse esprimere un altro pensiero, cioè che egli è turbato perché gli Slavi che si trovano nell'Istria, cominciano in questo modo (trovandosi cioè nell'Istria) già a penetrare in Italia, in altre parole, secondo il papa gli Slavi erano già insediati in Istria e non erano soltanto di passaggio. Histriae aditus non significa «l'entrata istriana» (nel senso di «porta istriana» verso l'Italia), nello stesso modo come Histriae abitus — termine opposto — non avrebbe il significato di «uscita istriana»[7] (nuovamente nel senso di «porta istriana»), così che la nostra proposta per la traduzione sarebbe: sono turbato perché gli Slavi dopo essere entrati nell'Istria, iniziano così a penetrare nell'Italia. Questo combacia con la nostra interpretazione delle «vittorie» bizantine sugli Slavi nel 599. Gli Slavi, insediatisi nell'interno dell'Istria prima del 599 attaccarono i castelli bizantini situati sulle sponde adriatiche ma vennero respinti nel 599 dai presidi bizantini.

E poi è difficile immaginare una «porta istriana» nella valle del Vipacco nel secolo VI. Degrassi ha facilmente confutato la tesi degli «studiosi locali» secondo i quali l'Istria augustea sarebbe arrivata fino al Monte Nevoso e Trstenik.[8] Degrassi ha dimostrato che il monte Catalano a sud del Monte Nevoso ed il castrum Catalanum «furono immaginati dalla fervida fantasia del Kandler», che Trstenik, chiamato da Kandler e Benussi «Tergestenik» (!) come prova dell'estensione della colonia tergestina fino a quel monte vicino a Postumia è «purtroppo di pura marca slava» e non ha nessun legame linguistico con Tergeste e che la giurisdizione del vescovo di Trieste nel Tardo Medio Evo «che del resto subì nel corso dei secoli molte modificazioni territoriali» non corrispondeva affatto all'agro della colonia tergestina dell'epoca classica.

L'estensione di Venezia o della Dalmazia continentale del Tardo Medio Evo non è una «prova» dei loro confini anteriori, e lo stesso vale naturalmente anche per il territorio triestino. Se è vero che i Longobardi nel 568 entrarono in Italia (anche) attraverso la valle del Vipacco, il che ci pare fuori dubbio, volendo ammettere l'estensione del territorio triestino fino ai monti Javorniki-Snježnik (Monte Nevoso)-Trstenik, si dovrebbe supporre un'azione bizantina per la riconquista del territorio montano lontano da Trieste per più di settanta chilometri, l'insediamento di presìdi lungo una pericolosa e lontana frontiera, e tutto questo nel periodo in cui i Bizantini riuscivano a mala pena a difendere i propri possedimenti lontani appena qualche chilometro dalle lagune dell'estuario veneto. E poi, ci sembra fuori dubbio che la ritirata dei

---

7 V. per e. Calonghi, p. 50 (s.v. aditus).

8 Degrassi, Ricerche, pp. 271-273. Cfr. Margetić, Accenni, p. 79 sgg.

Longobardi dall'odierna Slovenia — probabilmente avvenuta verso l'anno 590 contemporaneamente all'abbandono della guarnigione longobarda insediata a Kranj — fu seguita immediatamente dall'avanzata degli Slavi e che il nuovo limes orientale lungo il fiume Isonzo fino all'odierna Farra d'Isonzo difendesse i possedimenti longobardi nel Friuli contro gli Slavi, lasciando a questi la valle del Vipacco.[9]

c) Paolo Diacono c'informa per l'anno 602: Inter haec Langobardi cum Avaribus et Sclavis Histrorum fines ingressi universa ignibus et rapinis vastavere.[10]

È molto probabile che per questa notizia la fonte di Paolo sia stato Secondo, morto nel 612, che scrisse una storia dei Longobardi nella quale senza dubbio una parte importantissima occupavano le notizie riguardanti i tempi di Secondo. Siccome allora la provincia bizantina Istria abbracciava tutti i territori dell'estuario veneto e dell'odierna Istria [11] si deve comprendere la notizia nel senso che l'offensiva degli alleati (Longobardi e Avaro-slavi) era stata molto più estesa di quanto solitamente si crede e perciò anche molto più pericolosa per i Bizantini. L'offensiva longobarda ebbe come risultato la conquista di Padova [12] e Monselice,[13] e molto probabilmente anche di qualche altra parte del territorio tra Padova e Tergeste. Lo stesso vale anche per l'odierna Istria,dove probabilmente gli Avari e gli Slavi ottennero qualche vantaggio territoriale analogo a quello longobardo, riguardante Padova e Monselice.

2. L'uccisione dell'imperatore Maurizio e l'ascesa al trono del suo successore Foca (602-610) significano un capovolgimento totale nella politica bizantina: Maurizio era pieno di ardente desiderio di riconquistare l'Italia ed i Balcani e perciò con la sua politica rappresentava un costante reale pericolo per i Longobardi e per gli Avari. Foca al contrario era pieno di desiderio di pace nell'occidente per potersi dedicare alla lotta sulla frontiera orientale di Bisanzio. Tale suo atteggiamento ebbe riscontro nell'atteggiamento analogo da parte degli Avaro-slavi. Perciò durante il regno di Foca non si verificarono scontri bellicosi nei Balcani e nell'Istria. Foca si sentiva tanto sicuro verso gli Avari che subito dopo la sua ascesa al potere traslocò le truppe bizantine dal fronte balcanico ad oriente.[14]

3. L'uccisione di Foca e l'ascesa al trono di Eraclio (610-641) capovolse nuovamente la situazione nell'occidente. Perciò non desta meraviglia che già

---

9 Cfr. Brozzi, Contributi, pp. 285-293, soprattutto la suggestiva carta geografica a p. 289.
10 Paolo IV, 24.
11 Questo lo dimostrano le lettere di Gregorio I e le altre fonti di quei tempi.
12 Paolo IV, 23.
13 Paolo IV, 25.
14 È grande il merito dello studioso jugoslavo Barišić per aver messo in rilievo questo punto importantissimo nel suo saggio Car Foka, pp. 73-88, soprattutto 79-81.

nel 611 l'Istria bizantina, — o meglio, quello che era rimasto di questa provincia dopo l'entrata degli Slavi nel 599/600 e dopo l'offensiva longobardo-avaro-slava nel 602 — si trovò nuovamente minacciata a causa delle nuove tensioni createsi tra i Bizantini e gli Avari.

Paolo Diacono c'informa: Hoc (...) anno (cioè il 611) Sclavi Histriam interfectis militibus lacrimabiliter depraedati sunt.[15]

Non si tratta di continue irruzioni avaro-slave dal 599 al 611, ma di un nuovo scoppio di guerra causato dal cambiamento sul trono bizantino, cambiamento ritenuto molto pericoloso dagli Avari per la loro sicurezza. L'offensiva slava del 611 non era neanche un'incursione causata dal desiderio di saccheggiare. Infine, l'offensiva slava non era indirizzata contro la popolazione istriana, bensì contro le forze bizantine.

Paolo Diacono, trascrivendo la sua fonte, cioè Secondo, sottolinea che gli Slavi «uccidevano i *militi*» bizantini e questo non può significare altro che questo: l'offensiva slava era diretta in primo luogo contro i castelli bizantini ed i loro presidi.[16] È vero che gli Slavi, scatenando l'offensiva contro i presidi bizantini nell'Istria saccheggiarono anche le città istriane, ma si trattava di una conseguenza dell'incursione e non della sua vera causa. La vera causa dell'irruzione era la lotta contro le forze bizantine nell'Istria.

4. Dopo il 611 le notizie sull'Istria scarseggiano. Generalmente si pensa che l'intera Istria bizantina rimase nelle mani dei Bizantini. A noi invece sembra che durante il secolo VII soltanto le regioni occidentali istriane intorno alle città di Pola, Parenzo e Trieste riconobbero la sovranità bizantina.

Il Liber pontificalis c'informa infatti che il papa Giovanni IV (640-642) «misit per omnem Dalmatiam seu Histriam multas pecunias per (...) Martinum abbatem propter redemptionem captivorum, qui depraedati erant a gentibus».[17] Questa notizia è spesso interpretata nel senso che dai barbari era occupata una buona parte della Dalmazia, mentre l'Istria sarebbe rimasta sotto la dominazione bizantina,[18] il che naturalmente non regge.

Questa missione dell'abate Martino inviato in Dalmazia e in Istria con «molti soldi» allo scopo di redimere i prigionieri (propter redemptionem captivorum) merita una maggiore attenzione. Ci pare che non si possa dubitare sulla missione stessa, ma il suo scopo umanitario sottolineato dal biografo evidentemente per mettere in risalto gli alti ideali e le generose azioni

---

15 Paolo IV, 40.

16 Le fonti contemporanee designavano nei secoli VI-VII con il termine milites l'esercito bizantino, distinguendolo dalla popolazione civile. Bastano due esempi: Gregorio I scrivendo che l'esercito bizantino si ritirò da Roma si esprime così: de Romana civitate milites ablati sunt (MGH Ep. II: V 34, p. 315); Paolo Diacono narrando la conquista longobarda di Padova aggiunge che all'esercito bizantino fu permesso di ritirarsi da Padova: milites tamen qui in ea fuerunt Ravennam remeare permissi sunt (Paolo IV, 23) ecc.

17 Kos, Gradivo I, pp. 212-213 (nr. 169).

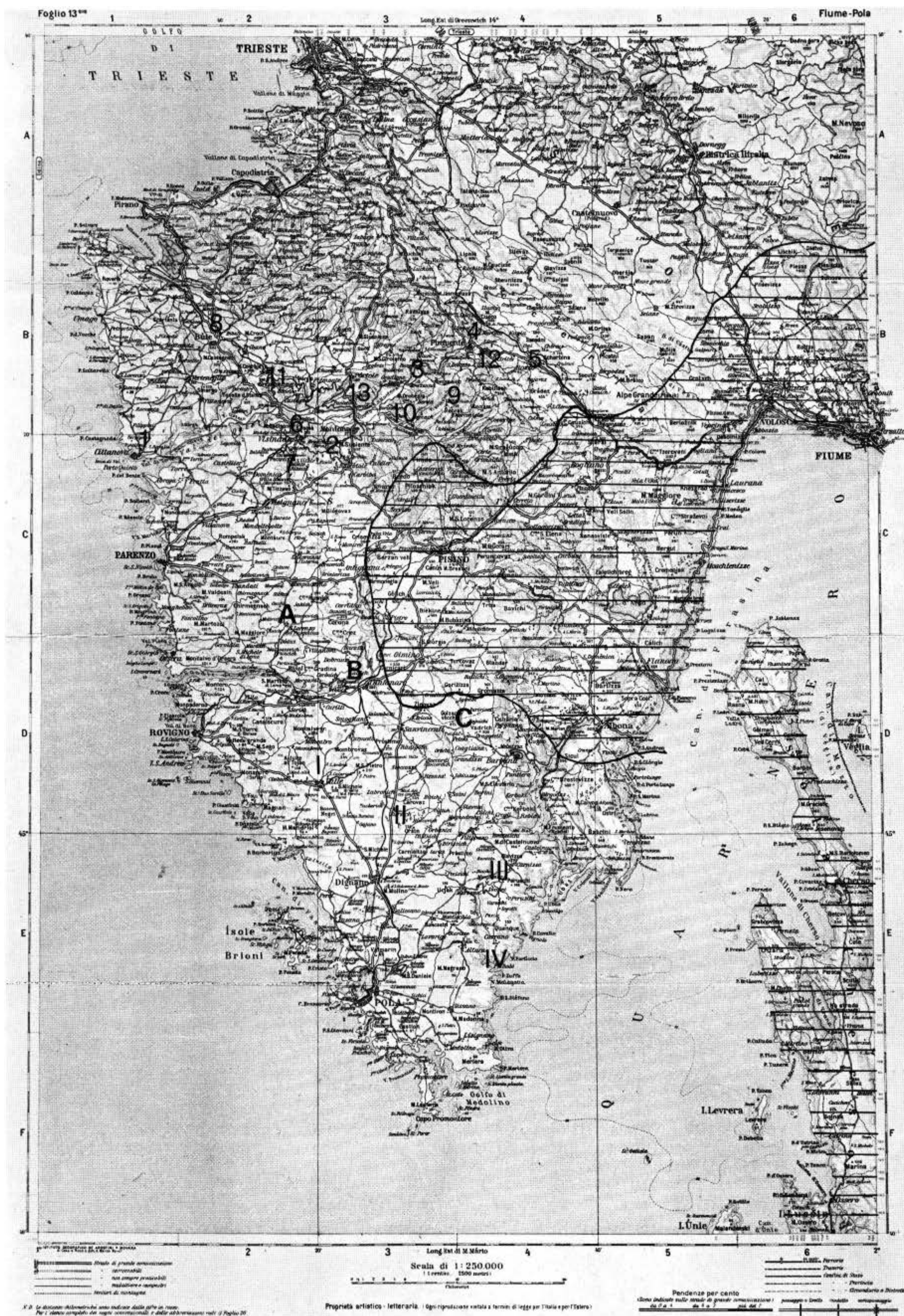
18 Così per e. Benussi, Nel Medio evo, AMSI IX, p. 395. Per la giusta interpretazione v. Beuc. Etnički odnosi, p. 41; Antoljak, Problematika, p. 60.

di questo papa, è poco probabile. Il papa Giovanni IV durante il suo breve pontificato si trovava in una posizione estremamente difficile. Prima di tutto, sul trono longobardo sedeva il re Rotari (636-652), decisamente antiromano e antibizantino e convinto aderente all'arianesimo, il quale praticava una politica espansionista a danno dei possedimenti bizantini in Italia. Poco si sa del suo governo. Paolo Diacono c'informa della distruzione di Oderzo e delle battaglie contro l'esercito bizantino stazionato in Ravenna.[19] Poi, dalle fonti risulta la sua influenza sul ducato di Benevento proprio negli anni 640-642. Il duca Aio, debole successore del duca Arichi contava poco. Paolo Diacono ci dice che la sua mente era stata offuscata da una bibita offertagli dai Bizantini, ma si tratta senza dubbio di una storiella dietro la quale si nasconde il trapasso del vero potere su Benevento (già durante gli ultimi anni del vecchio duca Arichi (594-640) nelle mani dei Friulani Rodoaldo e di suo fratello Grimoaldo. Un po' ingenuamente Paolo Diacono ci riferisce che lo stesso duca Arichi raccomandò Rodoaldo e Grimoaldo ai Longobardi beneventani come loro successori «nella convinzione che da essi sarebbero stati governati meglio». È evidente che il trapasso del reale potere non si realizzò in questa maniera bucolica, ma che il duca Arichi fu costretto ad accettare il ruolo decisivo dei Friulani negli affari di Benevento, e dietro di questo non si può vedere un'altra forza se non quella dell'ambizioso re Rotari. Così Roma si vide minacciata dai Longobardi anche dalla direzione del ducato beneventano. L'arianesimo del re peggiorava sensibilmente la situazione. Ma questo non è tutto. Anche le relazioni di papa Giovanni IV con Bisanzio erano estremamente tese. Già durante il brevissimo pontificato del suo predecessore Severino la tensione tra Roma e Costantinopoli scoppiò in un attacco del presidio bizantino su Roma che s'impossessò del tesoro. L'esarca arrivando immediatamente da Ravenna mandò una grande parte del tesoro a Costantinopoli, mentre i capi del clero romano fuggirono da Roma. Il papa Severino morì in breve tempo ed il suo successore Giovanni IV si insediò sul trono pontificale senza il consenso imperiale.[20] Le relazioni tra Roma e Costantinopoli rimasero così sensibilmente compromesse. Si può pertanto comprendere la disperata situazione del papato, minacciato sia dai Longobardi ariani sia dall'esarca bizantino di Ravenna. Se in questa situazione il papa mandò l'abate Martino con non pochi mezzi finanziari sulle sponde orientali dell'Adriatico — benché soltanto un anno prima il tesoro papale fosse stato sequestrato — questo non si può interpretare altrimenti che come un tentativo in extremis per alleggerire la pressione longobarda e per trovare una forza disposta ad attaccare i Longobardi. E infatti ci è arrivata la notizia dello sbarco degli Slavi a Siponte e

[19] Paolo IV, 45.

[20] Una «iussio» imperiale (più tardi concessa dall'esarca) che confermava l'elezione del papa, connessa a tasse salate, venne introdotta per la prima volta da Giustiniano. V. Fischer, Gregor der Grosse, pp. 33-35 (nota 68). In quanto a Giovanni IV, egli è «in Dei nomine electus», cfr. Jaffé, nr. 2040 (1582), p. 227.

TAV. I — LO SCONTRO TRA BISANZIO E GLI AVARO-SLAVI NELL'ISTRIA SULLO SCORCIO DEL SEC. VI



REPERTI ARCHEOLOGICI DEI SECOLI VII E VIII TRA CITTANOVA E ROZZO

1 - Čelega vicino a Cittanova
2 - S. Pancrazio di Montona (Brkač)
3 - Milino Grande (Veli Mlun)
4 - Mejica (vicino a Pinguente)
5 - Rozzo (Roč)
6 - Visinada (Vižinada)
7 - Ferenci (presso Visinada)
8 - Buie (Buje)
9 - Vetta piccola (Mali Vrh)
10 - Drobežje
11 - Rupa (vicino a Grisignana)
12 - Penizići (vicino a Pinguente)
13 - Beničići (presso Levade)

RIGHETTATO: L'AREA DEL DIALETTO CIACAVO ARCAICO CASTELLI TARDOROMANI (LINEA ESTERNA DELLA DIFESA BIZANTINA)

A - San Lorenzo (Sv. Lovreč)
B - Duecastelli (Dvograd)
C - Golzana Vecchia (Stari Gočan)

LINEA INTERNA DELLA DIFESA BIZANTINA

I - Valle (Bale)
II - Klenovac
III - Momorano (Mutvoran)
IV - Nesazio

◀

Foglio 13 bis della «Carta d'Italia» del Touring Club Italiano, pubblicazione diretta da L.V. Bertarelli, scala 1:250:000. Riproduzione autorizzata il 5 luglio 1983.

dell'uccisione del debole duca Aio.[21] Lo scopo del viaggio dell'abate Martino era stato dunque raggiunto: i Beneventani evidentemente non potevano minacciare seriamente Roma mentre erano occupati con gli Slavi. Così, anche quell'irruzione slava sul territorio della sponda adriatica occidentale non appare come una isolata scorreria di «predoni», ma come un'azione collegata alla situazione internazionale.[22] Siccome l'abate intraprese un viaggio pure in Istria, si può presumere anche un attacco slavo contro il Friuli, ma ci mancano notizie per la conferma di questa supposizione.

La notizia del viaggio dell'abate Martino prova che una buona parte dell'Istria nella prima metà del secolo VII non apparteneva a Bisanzio. Rimane solo da chiarire quando e quale parte dell'Istria venne temporaneamente strappata all'impero.

È noto che l'Istria era stata colonizzata da due correnti slave, provenienti una da nord e l'altra da est. Non esiste alcuna ragione per porre l'arrivo di una di queste correnti in un tempo anteriore, ed un'altra in un tempo un po' posteriore, come fa per es. M. Kos,[23] il quale mette la venuta degli Slavi provenienti da oriente «probabilmente nel secolo VII insieme alla colonizzazione della Dalmazia». L'incertezza di M. Kos è comprensibile. Con l'erronea interpretazione dell'aditus Histriae per «porta istriana» e con l'identificazione di questo accesso nella Valle del Vipacco, Kos ha allargato smisuratamente la estensione dell'Istria settentrionale, gli pareva così incontestabile che gli Slavi erano penetrati nell'Istria sullo scorcio del secolo VI partendo da nord. Kos, associando la colonizzazione slava dell'Istria da est con la conquista slava della Dalmazia nel secolo VII, non poteva non arrivare alla conclusione che gli Slavi orientali dell'Istria erano venuti un po' più tardi di quelli settentrionali.

Ma siccome la Valle del Vipacco non apparteneva all'agro triestino né nell'antichità né nell'Alto Medio Evo, la questione deve essere riesaminata, tanto più che la presenza degli Slavi nella Dalmazia già nella seconda parte del secolo VI è sufficientemente documentata, e il loro almeno parziale insediamento proprio per gli ultimi anni del secolo VI [24] è probabile. È vero che l'occupazione definitiva della Dalmazia da parte degli Slavi avvenne nel secondo decennio del secolo VII, ma questo non esclude minimamente l'insediamento degli Slavi in Dalmazia già verso la fine del secolo VI, proprio nel periodo per il quale ci sono notizie della loro presenza nell'Istria.

---

21 Chronica s. Benedicti, MGH, SS, III, 200: Iste (sc. Aio) dimicavit cum Sclavis ad Aufidum et interfecerunt illum per ingenium. Cfr. Paolo V, 44.

22 La nostra tesi non è nuova. Cfr. per es. Dabinović, Mjesečnik LXIII, 1937, p. 46; lo stesso, Povijest, p. 48. Divergiamo però profondamente da Dabinović nel valutare la situazione nei Balcani nel secolo VII. Abbiamo esposto il nostro punto di vista nel saggio Konstantin Porfirogenet.

23 Kos, O starejši, p. 19, seguito anche da Grafenauer, per es. Proces, p. 44.

24 Barišić, Proces, pp. 22-23 rileva la notizia di Teofilatto per l'anno 597, secondo la quale gli Avari erano penetrati nella Dalmazia con grandi forze distruggendo 40 castelli ed espugnando una città (Vonche). Barišić rileva anche le lettere di Gregorio I secondo le quali già prima del 591 i vescovi dell'interno della Dalmazia cercarono rifugio sulla costa mentre le città Risinium e Lissus sulle sponde orientali dell'Adriatico erano state distrutte dai barbari verso il 591-592.

L'archeologia e la linguistica ci aiutano a verificare questo nostro punto di vista e renderlo più preciso e consistente.

Infatti, un'ininterrotta linea di necropoli dei secoli VI e VII si estende da *Cittanova* e *Visinada* (vicino a *Castello* ed il fiume *Dragogna*) fino alle falde dei *Monti della Vena* (*v. tavola n. 1*) e le armi ritrovate nelle tombe delle necropoli di *Visinada*, *Grisignana*, *Milino grande*, *Pinguente*, come le frecce trovate vicino a *Rozzo*, sono la testimonianza di una linea di difesa bizantina, secondo il giusto parere degli archeologi [25] e degli storici.[26] Ma contro chi e in quale direzione si difendeva l'Istria bizantina lungo il corso medio e superiore del Quieto? La risposta non può essere che una: la linea difensiva bizantina documentata da reperti archeologici, che si estende dai *Monti della Vena* verso occidente lungo *il fiume Quieto* ovviamente difendeva nel secolo VII (e forse anche nell'VIII) l'*agro di Cittanova e di Capodistria*, cioè l'Istria bizantina nordoccidentale dagli Slavi provenienti da est.

Con questo sono d'accordo anche i dati linguistici. Il dialetto ciacavo arcaico si estende a oriente della linea menzionata, passando da *Lupogliano*, *Borutto* e *Ceretto* fino a nord di *Villa Padova (Caschierga)* e ad occidente di *Villa Treviso (Trviž)* dimostrando la dimensione dell'avanzata slava sullo scadere del secolo VI e al principio del secolo VII.[27]

Alla linea di difesa bizantina nell'Istria nordoccidentale ne corrisponde un'altra di castelli, situata più a sud: *S. Lorenzo*, *Duecastelli*, *Golzana vecchia (Stari Gočan)*, che trattenne l'avanzata slava verso l'agro parentino e quello polesano, linea che si estende parallelamente a quella del dialetto ciacavo arcaico che però non arriva fino a *Cringa*, *Canfanaro* e *Barbana*. Questi castelli, secondo Marušić, erano stati eretti già nel secolo V,[28] cioè nel periodo del Tardo Impero Romano, ovviamente da parte di ricchi possidenti che non si sentivano più sicuri senza la protezione di mura. I detti castelli furono utilizzati nel secolo seguente come castelli confinari per la protezione di quel poco che era rimasto intorno a Pola nelle mani dei Bizantini, che vi insediarono i presidi confinari nello stesso modo e tempo come fecero lungo la linea difensiva più a nord. Le frecce trovate nel castello di Golzana vecchia (Stari Gočan) ne sono la prova.[29]

---

25 Barišić, Istrien, p. 22; lo stesso, Nekropole, pp. 333-341; lo stesso, Neki problemi, p. 346; lo stesso, Breve contributo, pp. 113-139.

26 Grafenauer, Proces, p. 46.

27 Questo dialetto ciacavo arcaico è da distinguere dal dialetto ciacavo di provenienza più recente usato nel territorio istriano occidentale a sud del Dragogna, con eccezione di qualche isolata regione stocava (Peroj), antica istroromana (Rovigno, Valle, Gallesano, Fasana) e recente veneto-italiana. Non c'è una sostanziale differenza tra il dialetto ciacavo a nord e a sud del Quieto: Hraste, pp. 61-74.

28 Marušić, Nekropole, p. 343 sgg.

29 Anche le frecce ritrovate a Nesazio sono indubbiamente da paragonare alle frecce delle tombe lungo la linea difensiva che si estendeva vicino il fiume Quieto ed a quelle del castello di Golzana Vecchia (Stari Gočan), cioè, testimoniano la presenza di presidi bizantini. Secondo Marušić invece, queste frecce sono forse la prova dell'assedio da parte degli Avari e degli Slavi nel 611 (Marušić, Neki nalazi, p. 163).

Una parte dei militi della linea difensiva lungo il fiume Quieto era indubbiamente di origine slava e lo stesso vale per i coloni, sepolti nella necropoli di Čelega vicino Cittanova. È molto probabile che la nuova colonizzazione slava dell'Istria sud-occidentale e occidentale avvenuta nei secoli XV-XVII incontrò un certo numero di Slavi che in quelle parti vivevano già da un'epoca lontanissima e che parlavano il ciacavo arcaico. Perciò bisogna ritenere che almeno una parte delle caratteristiche del dialetto ciacavo che oggidì si parla a sud del fiume Dragogna proviene da questa antica popolazione slava immersa nella maggioranza degli abitanti che parlavano la lingua istroromana. Qualche traccia dell'arcaica lingua di quell'antica popolazione slava è rimasta nella toponomastica: per es. i nomi slavi di Poreč (da Parentium con a 〉 o, en 〉 e, T+i 〉 č) e Sutlovreč (da S. Laurentius) appartengono sicuramente da tempi antichissimi a quegli Slavi, che si erano insediati nell'Istria occidentale, ed ai loro posteri, dal dialetto ciacavo arcaico. Anche il nome slavo di Capodistria, Kopar, testimonia la presenza degli Slavi provenienti dal nord nelle vicinanze di questa città già in tempi antichissimi, cioè nei secoli VII e VIII.[30]

[30] Dei lavori linguistici sui dialetti istriani i più importanti sono Ribarić, pp. 1-207; Hraste, pp. 61-74; lo stesso, Izvještaj LXXI. Sono indispensabili anche i vari lavori di P. Skok, tra i quali segnaliamo soltanto Dolazak, p. 132 sgg e 237 sgg., Toponomastičke studije VI, p. 169 sgg. e VII, p. 285 sgg. Cfr. anche Malecki; Ivić.

VI - UN'ISCRIZIONE ONORIANA SULL'«HISTRIA»

1. Un'iscrizione sui battenti della porta centrale della basilica di S. Pietro c'informa sui grandi successi ottenuti da papa Onorio I (625-638) contro gli scismatici istriani.[1] Per le nostre ricerche sono importantissimi i seguenti versi (v. 13-14):

Histria testatur possessa hostilibus annis [2]
Septies et decies scismate pestifero

Nei versi 17-18 l'iscrizione afferma che il papa Onorio riuscì a ricondurre la popolazione istriana alla chiesa romana.[3]

Si tratta senza dubbio di un grande successo di papa Onorio, altrimenti sarebbe difficile spiegare perché questo evento è menzionato anche nell'epitaffio sulla tomba di Onorio.[4]

Nella letteratura è accettata l'opinione che il septies et decies dell'iscrizione abbia qui il significato di settanta e non di diciassette anni. Si tenta così di collegare questo dato ai dissensi sorti contro le decisioni del quinto concilio ecumenico tenutosi a Costantinopoli nel 553, cioè al c.d. scisma dei Tre capitoli. Nondimeno l'interpretazione non soddisfa, perché septies et decies significa ovviamente «diciassette volte».[5] Anche se si ammettesse che qui septies et decies significa settant'anni, il significato non è troppo convincente, perché così si arriva all'anno 623 (553+70=623) e non è facile comprendere perché l'iscrizione non parla piuttosto di ottant'anni. A nostro giudizio non c'è scampo: il testo dell'iscrizione ci comunica che nei territori bizantini dell'alto Adriatico, chiamati Histria, cioè dall'estuario veneto fino a Pola, gli scismatici tennero il potere ecclesiastico per diciassette anni e che l'unificazione con la chiesa romana avvenne appena con il papa Onorio. Ma di quali diciassette anni parla l'iscrizione? È possibile una spiegazione soddisfacente della notizia interpretando gli anni per diciassette, una spiegazione che andrebbe d'accordo con le notizie provenienti da altre fonti e con la situazione politica di quegli anni? Per poter rispondere a questi quesiti bisogna prendere in esame le fonti.

2. Per il periodo che va dalla morte del papa Gregorio I (a. 604) fino al papato di Onorio I (625-638) le fonti per la storia del patriarcato aquileiese

---

1 Duchesne, p. 324 sgg.; Grisar, p. 125; Kos, Gradivo I, p. 202.

2 Rubeis, col. 299; Kandler, Scisma istriano, p. 23 e Kos, Gradivo I, p. 202 leggono armis.

3 Sed bonus antistes dux plebis Honorius armis
Reddidit ecclesiis membra revulsa piis.

4 V. il testo dell'iscrizione nei lavori citati nella nota 1. Per una diversa valutazione dell'azione di papa Onorio il cui successo sarebbe stato limitato e piuttosto modesto v. Lenel, Studien, p. 5. Ma cfr. Kehr, Rom und Venedig pp. 25-26 e da ultimo Cuscito, Cristianesimo, p. 310. Così pure Kos, Gradivo, I, p. 202.

5 Cfr. Calonghi, Dizionario latino-italiano, Torino 1975[3] col. 2510, con richiamo al Priscianus Caesariensis (V e VI sec.).

e gradense scarseggiano. Non c'è che qualche notizia nella Historia Langobardorum di Paolo Diacono, ma anche queste riguardano soltanto il periodo fino circa l'anno 612. Il concilio di Mantova dell'827 ricorda brevemente i punti salienti della storia del patriarcato, ma per il periodo che analizziamo ci troviamo nuovamente davanti allo stesso fenomeno: dopo il 610 le notizie svaniscono. Poi, c'è una lettera importantissima di papa Onorio I del 18 febbraio 628 e le due iscrizioni già menzionate in onore di questo papa. Infine ci sono anche i cataloghi di patriarchi gradensi che elencano una serie ininterrotta di patriarchi da Severo a Primogenio.

3. Paolo Diacono ci riferisce che «in quei tempi» (his diebus) dopo la morte del patriarca Severo, in Aquileia venne insediato col consenso del re longobardo Agilulfo e del duca friulano Gisulfo, il patriarca Giovanni, mentre a Grado «i Romani», cioè i vescovi del territorio bizantino elessero il vescovo Candidiano e dopo la sua morte Epifanio. In questo modo, conclude Paolo, da quei tempi ci furono due patriarchi.[6] Quale è la fonte di Paolo? Cessi credeva nell'esistenza di un catalogo di patriarchi, comprendente patriarchi da Paolo ad Epifanio, dal quale attinsero notizie Paolo Diacono, il sinodo mantovano e più tardi anche il compilatore del Chronicon altinate.[7] I precisi dati cronologici della morte del patriarca Elia nel 588 e di quella del patriarca Epifanio nel 602 che si trovano nella Cronica veneziana di Giovanni Diacono indussero Cessi a sostenere che i dati provengono dall'antico catalogo, composto in due tempi, il primo fino ad Elia, e poi il secondo fino ad Epifanio. Infine, a causa di certe presunte «sviste grossolane» di Paolo questa tesi condusse Cessi alla conclusione — in verità inevitabile — che i cataloghi veneziani del secolo XI sono in taluni punti più degni di fede delle notizie di Paolo Diacono.[8]

La teoria di Cessi dell'esistenza di un antico catalogo di patriarchi urta contro una grande difficoltà. È assai inverosimile l'esistenza di un catalogo che arrivi solamente fino al principio del secolo VII e non continui con successive aggiunte di altri patriarchi, ma che nondimeno venne gelosamente custodito per tutto questo tempo e che sarebbe stato aggiornato appena al principio del secolo IX per essere nuovamente ricompilato dopo l'827.

Molto più semplice e incomparabilmente più persuasiva è la teoria di Jacobi[9] secondo la quale Paolo attinse alla storia longobarda scritta dal vesco-

6 Paolo IV, 33: His diebus defuncto Severo patriarcha, ordinatur in loco eius Johannes patriarcha in Aquileia vetere, cum consensu regis et Gisulfi ducis. In Gradus quoque ordinatus est Romanis Candidianus antistis. Candidiano quoque defuncto, aput Grados ordinatur patriarcha Epiphanius, qui fuerat primicerius notariorum, ab episcopis qui erant sub Romanis. Et ex illo tempore coeperunt duo esse patriarchae.

7 Cessi, «Nova Aquileia», p. 560 sgg.; lo stesso, I cataloghi, p. 59 sgg. Cfr. Cipolla, Le fonti, p. 117 (edito anche in forma di estratto). Un antico catalogo dei patriarchi del quale si sarebbe servito Paolo è ammesso anche da Stoppato, p. 70 e Paschini, Friuli I, p. 97 e da altri.

8 Cessi, «Nova Aquileia», p. 565.

9 Jacobi, p. 73.

vo tridentino Secondo. Jacobi giustamente rileva che Paolo Diacono non conosce alcun patriarca aquileiese o gradense dopo l'anno 612, cioè dopo la morte di Secondo. Se Paolo conosce bene le vicende dei patriarchi aquileiesi e gradensi fino al 612, se dopo quest'anno Paolo non ne menziona per oltre un secolo neanche uno,[10] se inoltre il vescovo scrittore Secondo morì nel 612 e se infine lo stesso Paolo ammette di aver utilizzato non poco la sua opera, la conclusione ci sembra ovvia anche se necessita di una piccola precisazione. Secondo è morto nel marzo del 612, ma non è probabile che egli avesse continuato a scrivere fino al giorno della sua morte. Così la sua notizia riguardante il patriarca Epifanio poteva essere stata redatta facilmente già nel 611, tanto più che anche le ultime notizie che molto probabilmente sono da attribuire a Secondo (cioè Paolo IV, 39 in f.: la notizia della sconfitta del duca bavarese Garibaldo, inflittagli dagli Slavi; Paolo IV, 40: la pace franco-longobarda e l'irruzione degli Slavi nell'Istria) vanno collocate nel 611.[11] Inoltre, soltanto uno scrittore tricapitolino, appunto Secondo, poteva scrivere che il vero e legittimo successore di Severo era il patriarca Giovanni ordinato in Aquileia (defuncto Severo patriarcha (...) ordinatur *in loco eius* Johannes patriarcha in Aquileia vetere) il che significa senza ombra di dubbio che Secondo sosteneva che l'elezione dell'altro patriarca, di Candidiano, era illegittima. Soltanto uno scrittore con concezione «longobardo-scismatica» e antiromana, cioè Secondo,[12] poteva abbastanza chiaramente insinuare che l'elezione di Candidiano fatta dai vescovi «qui erant sub Romanis»[13] era illegittima perché effettuata senza il consenso del (nostro) re e del (nostro) duca. E poi, ovviamente soltanto uno scrittore del principio del secolo VII poteva con l'espressione «episcopi qui erant sub Romanis» riferirsi ai vescovi del territorio bizantino. Anche la denominazione vetus per Aquileia merita qualche parola di spiegazione. Naturalmente ai tempi di Paolo non esisteva ancora la tesi che Grado fosse Aquileia nova e perciò l'espressione Aquileia vetus non allude alla contrapposizione Aquileia-Grado. Con la parola vetus, Secondo voleva semplicemente sottolineare che l'importanza della già gloriosa città di Aquileia, abbandonata dai patriarchi dal 568, fino alla morte del patriarca Severo, cioè fino al primo decennio del secolo VII, era diminuita sen-

---

10 Infatti, a partire dall'anno 568, Paolo menziona i patriarchi Paolo (II, 10 e 25), Probino (II, 25; III, 14), Elia (III, 14 e 26), Severo (III, 26; IV, 33), Candidiano, Epifanio e Giovanni (IV, 33), menziona cioè per un periodo di circa 40 anni ben sette patriarchi aquileiesi e gradensi, poi fino all'anno 700 (IV, 14) non fa parola di alcun evento o data concernente la chiesa aquileiese o quella gradense, e il primo nome di un patriarca aquileiese appare appena nel VI, 14 (morte del patriarca Paolo e insediamento del patriarca Serenus verso l'anno 715).

11 Così Hartmann, Untersuchungen, p. 113 colloca nel 610-611 l'armistizio franco-longobardo menzionato in Paolo IV, 40. Per la data dell'irruzione slava v. da ultimo Grafenauer, Proces, p. 41.

12 Che Secondo fosse scismatico appare con sufficiente chiarezza anche dalla lettera di Gregorio I del dicembre 603 indirizzata alla regina Teodolinda (MGH, Ep. II, pp. 430-432, br. XIV, 12).

13 Lo intravede controvoglia pure Cessi, I cataloghi, pp. 62-63 cercando, in verità con scarso successo, di evitare le conseguenze.

sibilmente e che probabilmente nel 592 era stata saccheggiata ed incendiata [14] e che poi ridivenne sede del patriarcato proprio grazie alla sua antica gloria. Dunque, le parole: defuncto Severo patriarca ordinatur in loco eius Johannes patriarcha in Aquileia vetere della fonte paoliana (cioè di Secondo) hanno questo significato: dopo la morte del patriarca Severo (nella già gloriosa città Aquileia che fu abbandonata ed incendiata), cioè, nell'antica Aquileia (ridivenuta sede patriarcale) venne ordinato suo (legittimo) successore il patriarca Giovanni.[15]

Dunque, non soltanto lo strano fatto che Paolo non conosce alcun patriarca aquileiese e gradense dopo il 612 per oltre un secolo, ma anche la concezione e lo stile delle notizie riportate sui patriarchi conducono inevitabilmente a considerare la fonte di Paolo uno scrittore longobardo e scismatico del principio del secolo VII, e cioè Secondo.

La provenienza delle notizie di Paolo sui patriarchi aquileiesi e gradensi fino ad Epifanio non è affatto una questione senza notevoli conseguenze. Infatti, se Paolo aveva preso queste notizie da Secondo, la sua relazione è piuttosto attendibile, ma questo d'altra parte significa che Paolo era stato l'unica fonte per il sinodo mantovano e per i cronisti veneziani dai quali di conseguenza non si può ricavare nessuna — o quasi — notizia degna di fede per i secoli VI e VII.

Da Paolo non possiamo dedurre l'anno della morte del patriarca Severo e la durata dell'ufficio dei patriarchi Candidiano ed Epifanio.[16] Nel capitolo IV, 30 Paolo parla delle tregue tra i Longobardi ed i Bizantini durate probabilmente dal 605 al 610, nel capitolo seguente (IV, 34) egli menziona gli

---

14 È vero che nel 568 il patriarca Paolo era fuggito da Aquileia a Grado, ma questo non significa necessariamente che in quell'anno Aquileia fosse caduta nelle mani dei Longobardi. Anzi Paolo dice che il suo successore, Probino, morì a Aquileia (Paolo IV, 14: Mortus vero apud Aquileiam patriarcha Probino). La notizia proviene ovviamente da Secondo (cfr. Jacobi, p. 94) e perciò è degna di fede. La notizia è preziosa e c'informa che il patriarca aquileiese si sentiva sicuro a Grado, e la preferiva ad Aquileia, ma data la vicinanza dell'antica sede svolgeva le sue funzioni anche in Aquileia.

Rileviamo qui anche un'altra interessante notizia. Il papa Gregorio I scrisse nel luglio del 592 una lettera al vescovo ravennate (MGH, Ep. I, pp. 143-146, nr. II, 45) nella quale parla dell'incendio della civitas Severi scismatici, avvenuto evidentemente poco tempo prima. Ci pare molto probabile che la civitas incendiata del patriarca Severo sia appunto Aquileia. Paschini, Friuli, p. 102 pensa ad «un invasione di pirati slavi che avevano preso a scorrazzare per l'Adriatico» ma questa tesi è molto improbabile perché non si capisce da dove sarebbero sbucati «i pirati Slavi», e poi la denominazione civitas difficilmente si addice al castrum Gradense. Dunque, la città incendiata è Aquileia, e i saccheggiatori i Longobardi. Sappiamo che l'imperatore Maurizio dopo l'esito favorevole della guerra contro i Persiani nel 590 comincia ad interessarsi alla situazione all'occidente. L'esarca Romano intraprende già nel 590 un'offensiva contro i Longobardi nel Friuli. L'incendio di Aquileia non è dunque che un contrattacco dei Longobardi, i quali sotto il nuovo energico re Agilulfo (591-616) dimostrano all'imperatore Maurizio la loro forza.

15 Cessi, I cataloghi, p. 63 sbaglia scrivendo che l'espressione Aquileia vetus «è logica e comprensibile se adottata da un gradense per opporre la nuova alla vecchia residenza». È una tesi anacronistica per il principio del secolo VII.

16 Jacobi, p. 3 giustamente rileva che la cronologia è il lato più debole (die schwächste Seite) di Paolo.

eventi relativi all'esarca Eleuterio ucciso nel 619, nel IV, 35 la tregua tra Agilulfo e Foca durata probabilmente dal 610 al 611, e poi, nel IV, 36 il regno di Foca fino alla sua uccisione (602-610). Dunque tutto quello che si può dire è che con ogni probabilità la morte di Severo ed il patriarcato di Candidiano ed Epifanio avvennero durante il regno di Foca dopo la morte di Gregorio I nel 604, menzionata nel IV, 29.[17]

Il verbale del sinodo di Mantova dell'827 oltre che ripetere le notizie paoline relative ai patriarchi Severo e Candidiano,[18] non contiene altro che un estratto della lettera inviata dal patriarca aquileiese Giovanni al re Agilulfo dalla quale, benché di sommo interesse, non si possono trarre delle conclusioni relative alla cronologia.

4. I cataloghi veneziani invece ci offrono delle liste ininterrotte di patriarchi gradensi, da Severo a Primogenio. Ecco un riassunto di queste liste:[19]

Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie:[20]

Severus	anni	21	mesi	—	giorni	31
Marcianus	»	3	»	1	»	5
Candidianus	»	5	»	—	»	—
Epiphanius	»	1	»	3	»	11
Ciprianus	»	15	»	3	»	20
Fortunatus	la durata del patriarcato non è menzionata					
Primogenius	anni	21	mesi	3	giorni	7

Giovanni Diacono:[21]

Severus	la durata del patriarcato non è menzionata					
Marcianus	anni	3	mesi	—	giorni	5
Candidianus	»	5	»	—	»	—
Epiphanius	»	5	»	3	»	—
Ciprianus	»	25	»	3	»	20
Primogenius	»	20	»	3	»	7

17 Nella letteratura le opinioni sui problemi cronologici del governo dei patriarchi Severo, (Marciano), Candidiano e Epifanio sono molto divergenti. Così per es. Rubeis, p. 33 colloca la morte di Severo nel 606; Hartmann, Untersuchungen, p. 114 esita tra gli anni 606, 607 e 610; Stoppato, p. 76 si sforza di dimostrare che Severo morì già nel 592, ma sua tesi non trovò alcuna eco; Leicht, Friuli, pp. 65-66 mette la morte di Severo nel 610; la maggior parte degli autori propende per il 607 come per es. Lenel, Studien, p. 4; Kehr, Rom und Venedig, p. 25; Stein, p. 134 e da ultimo Fedalto in Carile-Fedalto, p. 328.

18 Gli atti del concilio di Mantova sono stati pubblicati da Rubeis, col. 414-420.

19 Non prendiamo in considerazione il catalogo del c.d. Chronicon Gradense (Monticolo, pp. 50-51) perché dipende dai cataloghi degli altri cronisti (cfr. Cessi, «Nova Aquileia», 568). Secondo Cessi, Le origini, p. 99 sgg. il Chronicon Gradense è soltanto un frammento del Chronicon Venetum (Altinate).

20 Monticolo, pp. 9-10.

21 Monticolo, pp. 76-79.

Cronicon Venetum (Altinate):[22]

Severus	anni	21	mesi	—	giorni	21
Marcianus	»	3	»	—	»	5
Candidianus	»	5	»	—	»	—
Epiphanius	»	5	»	4	»	10
Ciprianus	»	25	»	3	»	20
Primogenius	»	20	»	3	»	6

In questa sede non possiamo intraprendere un'ampia discussione né sul reciproco rapporto tra i singoli cataloghi,[23] né sulla data della composizione di ogni catalogo né sull'attendibilità dei singoli elementi dei cataloghi. Qui c'interessa il problema dell'attendibilità dei cataloghi redatti dai cronisti veneziani e la loro relazione con la Storia di Paolo Diacono e con i dati sui patriarchi aquileiesi contenuti negli atti del concilio mantovano dell'827. Abbiamo già rilevato che Cessi propugnava la tesi che la fonte comune di Paolo, del concilio mantovano e dei cataloghi degli antichi cronisti veneziani era stato un'antichissimo catalogo contenente i patriarchi da Paolo ad Epifanio. A Cessi non era sfuggito che il testo della Cronica veneziana di Giovanni Diacono era press'a poco identico a quello della Storia paolina, eccetto la sostituzione del patriarca Marciano con Candidiano. Per il problema della relazione tra i testi di Giovanni e di Paolo Cessi propose questa soluzione: scrivendo la sua cronica, Giovanni seguì il testo di Paolo, il quale «per una grossolana svista aveva omesso la nozione relativa a Marciano» che si trovava nell'antichissimo catalogo, e cercando di correggere l'errore di Paolo commise «uno sproposito più grosso» sostituendo semplicemente nel testo paolino Candidiano con Marciano, prestando così «fede più al racconto paolino che a quello del catalogo, eccetto pel nome del titolare».

La tesi di Cessi non è convincente, perché presuppone una «svista grossolana» di Paolo e un grande errore di Giovanni Diacono. Soltanto con l'aiuto di queste presunte sviste ed errori Cessi arriva al testo primitivo dell'antichissimo catalogo. È molto più semplice e persuasiva la tesi che l'antichissimo catalogo non esisteva, che Paolo trascrisse Secondo e che il testo di Paolo era stato l'unica fonte sia per gli atti del concilio mantovano dell'827 sia per Giovanni Diacono. È indubbia la dipendenza del testo di Giovanni dal testo paolino,[24] e la comparsa del patriarca Marciano si può spiegare in modo sod-

22 Chronicon Venetum, pp. 16-17.

23 La letteratura è immensa. Cfr. Waitz, p. 375 sgg.; Monticolo, I manoscritti, p. 37 sgg.; Besta, p. 5 sgg.; Fasoli, I fondamenti, p. 11 sgg. V. altra recente letteratura in Fasoli, I fondamenti, 12 e Fedalto in Carile-Fedalto, p. 362.

24 Giovanni Diacono, Monticolo, pp. 76-77:

His diebus defuncto Severo patriarcha, ordinatur in loco eius Johannes abbas patriarcha in Aquilegia vetere cum consensu regis et Gisulfi ducis; in Gradus quoque ordinatus est a Romanis Marcianus antistis (...) Defuncto autem Marciano, qui ecclesiam Gradensem rexerat annos tres dies V successit Candidianus (...) Candidiano patriarcha quoque defuncto apud Gradus, qui ecclesiam Gradensem rexerat annos quinque, ordinatur patriarcha Epyphanius, qui fuerat

disfacente con l'esistenza di un catalogo del secolo X che conteneva il nome del patriarca Marciano.[25]

Il confronto del testo paolino con quello della Cronica de singulis patriarchis risulta oltremodo istruttivo. La Cronica accetta le aggiunte, che abbiamo trovato anche da Giovanni (Marciano al posto di Candidiano e la durata dell'ufficio di ognuno di loro). Ma il testo della Cronica accentua il confronto con la chiesa aquileiese. La Cronica insiste che il patriarca aquileiese Giovanni venne insediato «per vim» e con un piccolo ritocco al testo della sua fonte sottolinea che la violenza veniva esercitata proprio dal duca Gisulfo. La Cronica inoltre fa un uso grossolano della lettera del patriarca Giovanni inviata al re longobardo abbinandola al testo paolino in maniera davvero «audace».[26] La Cronica insiste poi nell'elevare il patriarcato gradense con varie espressioni (ecclesia Gradensis, metropolis Gradensis) sminuendo d'altra parte il patriarca aquileiese denominandolo semplicemente «vescovo friulano». Mentre Giovanni Diacono aveva ritoccato appena qua e là il testo paolino, la Cronica aveva intrapreso un radicale rifacimento.[27]

---

primicerius notariorum, ab episcopis qui erant sub Romanis, et ex illo tempore ceperunt esse duo patriarche. V. il testo paolino nella n. 6.

25 In questa sede non è possibile un'ulteriore analisi delle ragioni che indussero i cronisti ad allargare il catalogo con il patriarca Marciano.

26 Basta confrontare il testo della lettera del patriarca aquileiese Giovanni (MGH, Ep. III, 693) con il testo della Cronica.

27 Cronica de singulis patriarchis, Monticolo, pp. 9-10:

Huic (sc. Severo) successit Marcianus patriarcha, qui ecclesiam Gradensem rexit annis numero III m. I.d.V mortuo vero ipso apud Gradum, sepultus est in ecclesia beatae Eufemiae. Huic successit Candidianus patriarcha in ipsa suprascripta metropoli Gradensi, sub cuius tempore per consensum Agilulfi regis Longobardorum Gisulfus dux per vim episcopum in Foroiulii ordinavit Johannem abbatem, in quo tres episcopi consenserunt, Deo sibi contrario, et eum consecraverunt; tamen postea per epistolam domini Bonifacii pape urbis sub eandem metropolim Gradensem se subiugaverunt. Defuncto vero Candidiano patriarcha apud Gradensem castrum, qui annis rexit ecclesiam numero V successit Epiphanius, qui sanctam ecclesiam Gradensem rexit annum I mensem tres dies XI; qui mortuus et sepultus est in ecclesia sancte Eufemie.

Nella letteratura non di rado c'imbattiamo nella tesi che la lettera di Bonifacio menzionata nel citato frammento sia attendibile (cfr. per es. Kehr, Rom und Venedig, p. 25; da ultimo Fedalto in Carile-Fedalto, Le origini, p. 328). Non lo crediamo. Abbiamo visto che il frammento citato è un'ardua combinazione di varie notizie, profondamente alterate col preciso ed evidente scopo d'innalzare la chiesa gradense. Il compilatore della Cronica aveva letto nella sua fonte notizie sui papi Bonifacio III (607) e Bonifacio IV (608-615), che seguono immediatamente le notizie sull'elezione di Candidiano e di Giovanni. Il testo della notizia originale è stato probabilmente trascritto senza mutamenti nella Cronica veneziana di Giovanni Diacono. Il compilatore della Cronica ispirato dalla menzione di papa Bonifacio volle scrivere qualcosa concernente, è chiaro, la chiesa gradense, ma siccome non era un uomo di eccessiva cultura ed intelligenza creò una notizia sibillina: «nondimeno», dice egli, dopo aver menzionato la consacrazione del patriarca «friulano» da parte dei tre vescovi, «dopo questo, a causa della lettera del papa Bonifacio essi si sottomisero alla metropoli gradense». Fedalto ben vede la difficoltà e commenta con fine ironia (se lo abbiamo ben compreso) il testo: «Chi? i tre vescovi? Erano dunque tre vescovi «scismatici», di territorio longobardo (...) ma l'autore si affretta a dire che erano tornati nel grembo gradense». E in verità è estremamente improbabile che i vescovi longobardi abbandonassero il patriarca aquileiese per sottomettersi a quello gradense.

La lettera di papa Bonifacio e la notizia della sottomissione dei tre vescovi longobardi alla «metropoli gradense» non si trovano nelle altre antiche cronache veneziane. Lo stesso Dandolo,

Concludiamo: il presunto patriarca gradense Marciano sconosciuto a Paolo ed agli atti del concilio mantovano dell'827, secondo noi deve essere cancellato dall'elenco dei patriarchi gradensi.[28] Ma questo non è l'unico risultato della nostra breve indagine. Se è vero che i cronisti veneziani del secolo XI non disponevano di altra fonte che Paolo, dobbiamo necessariamente concludere che non è degna di fede neanche la notizia sul patriarca Cipriano, del quale all'infuori delle notizie riportate dai cronisti veneziani non si sa nulla. Né Paolo, né gli atti del concilio mantovano dell'827, né alcun'altra fonte menzionano questo patriarca. E poi, gli stessi cronisti, che di lui non sanno dire altro che il nome, dissentono sulla durata del suo ufficio: secondo Giovanni egli governò oltre 25 anni, secondo la Cronica oltre quindici. Tutto ci induce a credere che questo patriarca sia soltanto il frutto della fantasia dei cronisti. Naturalmente, i cronisti non introducevano fatti e persone inesistenti per puro giuoco, ma perseguivano una chiara tendenza politica e proprio per Cipriano si può indovinare la vera ragione della sua apparizione nei cataloghi dei cronisti veneziani se si analizza attentamente la nota lettera di papa Onorio indirizzata il 18 febbraio 628 universis episcopis per Venetiam et Istriam constitutis.[29]

Nella lettera il papa risponde al clero gradense [30] ed esorta i vescovi a rallegrarsi della fuga del vescovo scismatico Fortunato che dopo aver depre-

---

il quale conosceva la Cronica de singulis patriarchis lascia da parte queste oscure notizie e non le integra nella sua Chronaca. A nostro giudizio non dovrebbero esistere dubbi sull'inattendibilità di questa notizia e, naturalmente della presunta lettera di papa Bonifacio.

28 Molti autori hanno già espresso lo stesso parere. Basti ricordare Kos, Gradivo I, p. 182; Lenel, Studien, p. 15; Kehr, Rom und Venedig, p. 25; Stoppato, p. 77 e da ultimo anche Cessi, Da Roma a Bisanzio, p. 379: È superfluo seguire la presenza di nomi sconosciuti, di tardiva interpolazione. La tradizione più vicina e storicamente più attendibile non ammette soluzione di continuità tra la morte di Severo e la duplice elezione del metropolita, seguita a questa. Cessi prosegue che dopo la morte di Severo, per patriarca gradense venne scelto «Candidiano, lo strenuo oppositore di Severo». V. nondimeno Cessi, Storia I, p. 10 dove egli nuovamente accorda un'eventualità poco probabile dell'esistenza di un patriarca tra Severo e Candidiano.

Recentemente Fedalto in Carile-Fedalto. p. 327 sgg. ha riassunto i principali problemi riguardanti i patriarchi del principio del secolo VII. Egli sottolinea che Paolo non ha per obiettivo la ricostruzione della storia dello scisma aquileiese e che questa sarebbe la ragione della omissione del patriarca Marciano. Così anche Fedalto dà maggior credito alla Cronica de singulis patriarchis dove «i fatti sono meglio articolati» e dove appare appunto il patriarca Marciano come successore di Severo. Fedalto prosegue sostenendo che anche gli atti del concilio di Mantova dell'827 aiutano a delucidare la cronologia: «ammesso che il patrizio (errore tipografico - per patriarca) Severo sia morto nel 607, gli sarebbe succeduto Marciano fino al 610, quando, a dire della citata lettera del patriarca Giovanni ad Agilulfo, Candidiano (...) venne consacrato vescovo». Ci permettiamo di osservare che il sinodo mantovano non menziona il patriarca Marciano né si può dedurre dalla lettera del patriarca Giovanni che il patriarca Candidiano venne consacrato proprio nel 610. Fedalto accetta la versione della Cronica, secondo la quale i tre vescovi consacrarono il patriarca aquileiese Giovanni, «costretti da Gisulfo», ma accetta pure la versione della lettera del patriarca Giovanni, secondo la quale i tre vescovi «erano stati costretti a venire per la consacrazione di Candidiano», cioè del patriarca gradense. Ma è ovvio che non si tratta di due interventi dei tre vescovi, ma bensì di uno solo, quello della lettera del vescovo Giovanni che ispirò il compilatore della Cronica.

29 Cessi, Documenti, pp. 23-24; Kos, Gradivo I, pp. 198-199.

30 Non possiamo aderire alla tesi di Fedalto che la fuga di Fortunato era stata unanimamente condannata. Seguendo il testo della Cronica Fedalto scrive che gli ecclesiastici di Aquileia

dato la chiesa gradense di oro, vesti e ornamenti si era rifugiato in territorio longobardo ed a consacrare in sua vece Primogenio «regionarium nostrae sedis». Nella lettera il papa rammenta che Fortunato era già stato stato in passato canonicamente punito, anzi, che già da molto tempo (olim) era stata decretata la sua deposizione. Da queste parole si può dedurre che Fortunato era stato vescovo gradense per un lungo periodo nel quale vennero ripetutamente pronunciate varie punizioni canoniche, delle quali parla la lettera del papa e le quali ovviamente presuppongono anche un periodo del suo governo anteriore alla prima punizione. È da respingere pertanto la tesi generalmente accettata, che Fortunato divenne patriarca gradense appena nel 627.[31] Fortunato non era un patriarca comodo ai cronisti veneziani. Scismatico, ladro, e per di più fuggito nel Friuli, non poteva riscuotere la simpatia dei cronisti perché offuscava la pura e gloriosa visione del passato del patriarcato gradense. Ci pare che non dovrebbero esserci dubbi. I cronisti veneziani erano a conoscenza del lungo ufficio di Fortunato, ma lo cancellarono perché scomodo, introducendo al suo posto un fantomatico ma proromano e antiscismatico Cipriano. Non è impossibile che la sostituzione avvenisse gradatamente, che Cipriano avesse un suo posto accanto a Fortunato nell'antico catalogo, fonte dei cronisti del secolo XI, e che gli anni del suo ufficio furono calcolati in modo da colmare la lacuna formatasi tra Epifanio e Primogenio, lasciando a Fortunato appena il tempo sufficiente per «impadronirsi» del patriarcato e per fuggire con l'oro. Non è escluso che la Cronica de singulis patriarchis rispecchi ancora questo primo stadio perché in essa troviamo ancora Fortunato, ma senza menzione della durata del suo governo patriarcale. Giovanni Diacono, utilizzando lo stesso antico catalogo, e dopo di lui altri cronisti veneziani, cancellano persino il nome del disgraziato Fortunato.[32]

---

e di Grado scrissero di comune accordo una lettera al papa Onorio e che così venne «ricomposto lo scisma di fronte all'eresia ed alle gesta dell'usurpatore, per di più ladro del tesoro della chiesa gradese». Fedalto però nella nota non si riferisce al testo della Cronica, ma alla lettera di papa Onorio, dalla quale risulta proprio l'opposto, cioè che il papa era stato informato della fuga di Fortunato soltanto dal clero gradense. Il papa infatti scrive testualmente: quidquid ad ea *per clericos Gradensis ecclesiae* nobis scripta sunt.

31 Fra tanti sostenitori di questa (o simile: 626 ecc.) tesi v. da ultimo Fedalto in Carile-Fedalto, p. 329 (con un'errore tipografico: 637 invece di 627).

32 In breve, secondo noi i cataloghi dei cronisti veneziani non sono degni di fede per quanto riguarda i secoli VI e VII. I primi cataloghi di patriarchi gradensi erano stati scritti appena dopo il concilio di Mantova, e, quello che è ancora peggio, furono successivamente adattati secondo le esigenze politiche, così che anche quelli più antichi pervenuti fino a noi, scritti appena nel secolo XI non contengono alcuna notizia attendibile, eccetto quelle che vennero prese da Paolo. Lenel, Studien, p. 78 anche in questo caso ha giustamente messo in risalto la Geschichtsklitterung a causa della quale è molto difficile veder chiaro nella più antica storia veneziana. A nostro parere non sono degni di fede né i dati cronologici menzionali da Giovanni Diacono (la morte di Elia nel 588 e la morte di Epifanio nel 602) né quei patriarchi che non sono noti da altre fonti (Marciano e Cipriano), e neppure il numero totale degli anni dell'ufficio dei patriarchi da Severo fino a Primogenio e di ogni singolo patriarca che, secondo noi, è un tardivo frutto delle combinazioni dei cronisti.

L'unica data accertata è il 18 febbraio 628, la data della lettera di Onorio. Secondo noi, è degna di fede anche la notizia dei diciassette anni durante i quali il patriarcato gradense era nelle mani degli scismatici. Così arriviamo all'anno 611. Per il patriarca Severo sappiamo con certezza che era vivo nel giugno del 603 perché il papa Gregorio I lo menziona (MGH, Ep. II,

Tutto dunque ci induce a credere che il lungo patriarcato di Fortunato ebbe inizio dopo la morte di Epifanio nel 611 e che durò fino al 627. In altre parole, lo scisma era durato nella sede gradense all'incirca 17 anni, proprio il periodo del quale parla l'iscrizione onoriana.

5. Qui sorge un altro inevitabile quesito: come mai lo scisma durò proprio dal 611 al 627 e perché venne domato proprio nel 627? Lo scisma istriano dal 611 al 627 presuppone nell'impero bizantino una situazione politica in un certo senso analoga a quella esistente durante il regno di Maurizio (582-602), quando gli scismatici nell'Istria erano oltremodo forti e quando lo stesso imperatore Maurizio, forte ed ambizioso, fu costretto a tollerare i dissidi religiosi che a malapena nascondevano l'autonomismo delle province occidentali, soprattutto di quella istriana.

È noto che l'aggressivo Maurizio venne sostituito al trono imperiale da Foca (602-610), il quale nella parte occidentale dell'impero conduceva una politica pacifica. Questa è la ragione della quiete ai confini bizantino-longobardi e bizantino-avaro-slavi. Il relativo rafforzamento della posizione bizantina nell'Italia durante il regno di Foca si può vedere anche nell'Istria, dove dopo la morte dello scismatico patriarca aquileiese Severo, era stato eletto un patriarca proromano a Grado.[33]

Ma l'uccisione di Foca e l'ascesa al trono dell'imperatore Eraclio (610-641) cambiano bruscamente la situazione. Gli Avaro-slavi erano consci della grande svolta avvenuta nell'impero bizantino, ben sapendo che il nuovo imperatore avrebbe tentato in tutti i modi possibili di rafforzare l'impero, il che rappresenterà prima o poi un pericolo mortale per loro. L'ascesa al potere di Eraclio era dunque il segnale per l'inizio dei pericolosissimi e continuati attacchi degli Avaro-slavi. Anche nell'Istria gli Slavi già nel 611 attaccano i castelli ed i presidi bizantini, ma questo è soltanto un piccolo episodio se comparato agli enormi successi slavi nei Balcani, dove dal 611 fino al 618 gli Slavi si insediano definitivamente.[34] Eraclio era conscio del pericolo avaro-slavo, ma fu costretto ad una debole difesa sul fronte occidentale, perché all'oriente i Persiani erano ancora sempre i nemici più temibili e pericolosi, che dal 613 al 619 conquistarono grande parte dei possedimenti bizantini inclusa l'Armenia, la Palestina e l'Egitto. Dopo lunghe trattative riesce a concludere un solenne trattato con gli Avari (forse nel 620) e ad assicurare la pace almeno per quello che nei Balcani rimaneva in mano dei Bizantini.[35] La pace

p. 399: Severus, Gradensis episcopus eiusdem caput scismatis). La morte del patriarca scismatico Severo e il governo dei patriarchi proromani Candidiano e Epifanio sono da mettere dunque tra il 603 ed il 611. Altro non si può ricavare dalle fonti attendibili.

33 V. soprattutto i saggi di Barišić, pp. 73-88; lo stesso, Proces, p. 23 sgg. con nuovi e convincenti risultati.

34 Barišić, Proces, pp. 24-26.

35 L'analisi delle fonti e la discussione sulle opinioni divergenti v. in Margetić, Konstantin Porfirogenet, p. 36 sgg. Cfr. inoltre Pernice, p. 122 sgg., Baynes, pp. 110-128, Stratos, p. 352 sgg., e soprattutto Grafenauer, Nekaj vprašanj, pp. 76-77 e Barišić, in VI I, p. 145.

con gli Avari rende possibile un'energica offensiva bizantina contro i Persiani che dura incessantemente dal 623 fino all'annientamento dell'esercito persiano nel 627, dopo di che l'imperatore persiano Cosroe III venne ucciso e la pace ristabilita con il ritorno di tutte le province già bizantine nelle mani di Bisanzio.[36] Nell'Italia Bisanzio stava sulla difensiva fino al 627 cercando di salvare la precaria posizione con piccoli giochi diplomatici. Il regno longobardo durante gli ultimi anni di Agilulfo (morto nel 616) e di suo figlio Adaloaldo (616-625) non rappresentava una forza aggressiva, anzi, sembra che Bisanzio esercitasse una certa influenza alla corte longobarda,[37] ma non dimentichiamo che anche il governo bizantino era piuttosto debole, e questo lo conferma l'uccisione dell'esarca Giovanni subito dopo l'arrivo al trono di Eraclio,[38] e il tentativo del nuovo esarca Eleuterio di diventare imperatore occidentale. Il tentativo fallì, ed Eleuterio venne ucciso nel 619, ma fino al 625 non ci sono notizie di un altro esarca in Italia, il che è molto significativo.

Ci sembra di essere riusciti a dimostrare che la precaria situazione nell'Italia dal 611 fino al 624 non poteva non favorire l'autonomismo dello scisma istriano nei territori «istriani» bizantini (cioè nell'estuario veneto e nell'Istria). Ma dopo il trionfo bizantino nell'oriente, Bisanzio poteva interessarsi maggiormente all'occidente, e perciò l'autonomismo istriano non poteva più essere di lunga durata. La fuga del patriarca Fortunato da Grado nel Friuli avvenuta nel 627 era evidentemente la conseguenza della rafforzata posizione di Bisanzio e della pressione degli organi del governo centrale. Ma c'è di più. Nella lettera testé analizzata il papa scrive universis episcopis per Venetiam et Istriam constitutis. Questo naturalmente non dimostra l'unanimità del clero aquileiese e gradense ma piuttosto lo stato d'animo del papa e la situazione generale piuttosto favorevole nell'impero bizantino nel 628. È proprio questa situazione politica favorevole che spiega il tono imperioso, anzi in un certo senso trionfalistico con il quale il papa scrive non soltanto ai vescovi istriani, cioè ai vescovi dei territori appartenenti all'impero bizantino, ma anche ai vescovi «per Venetiam constituti», cioè ai vescovi dei territori longobardi. Il papa manda (!) a tutti (!) un ecclesiastico di sua fiducia, Primogenio, e ordina (!) a tutti (!) i vescovi, anche a quelli longobardi, di dimostrargli obbedienza: Capitique vestro sinceram obedientiam exhibere (sc. oportebit).

Dunque, la lettera papale è scritta in un momento in cui sembrava non lontano il giorno della riunificazione dei vescovi cattolici di tutta l'Italia, anche di quella longobarda. Dello stato d'animo del papa, che trapela dalla let-

---

36 Per uno sguardo riassuntivo v. Bréhier, Byzance, p. 54 sgg., Ostrogorski, Vizant, p. 115 sgg. con altra letteratura.

37 Cfr. per e. Hartmann, L'Italia, p. 154 sgg.; Romano, p. 263 sgg.; Cessi, Le vicende, p. 161 sgg. In ogni caso l'influenza bizantina sugli affari longobardi in questo periodo non deve essere sopravalutata. Cfr. per le guerre bizantino-longobarde Hartmann, Untersuchungen, p. 114.

38 Hartmann, Untersuchungen, p. 13.

tera, si potrebbe forse dedurre che anche negli alti circoli bizantini in Italia si credeva giunto il momento per ampliare considerevolmente l'influenza del potere civile bizantino in Italia. Non a caso il papa mostra una fermezza inusitata verso il re longobardo (expetere et repetere non moretur!) esigendo l'estradizione dello sfortunato Fortunato, e minaccia anzi non troppo velatamente: ut et hii, a quibus haec repetuntur, a partibus christianissimae reipublicae parem iusticiam consequantur. Benché sia più che probabile che la lettera inviata dal papa al re longobardo non fosse stata scritta tanto duramente, da ogni frase della lettera onoriana trapela sicurezza, fermezza e ottimismo.

I Bizantini ed il papa Onorio non godettero a lungo della situazione apparentemente molto favorevole. Già nel 634 [39] gli Arabi attaccano Bisanzio che si trova davanti un nemico terribile ed immensamente più pericoloso dei Persiani, nemico che per molti decenni rappresenterà un pericolo mortale ed il quale negli anni 674-678 e nel 717 cercherà di annientare la stessa capitale, Costantinopoli.

---

39 Ostrogorski, Vizant, p. 125 sgg.



Fig. 1 - Il contenuto del patrimonio artistico istriano del periodo bizantino abbonda più di elementi pittorici che di sculture. Pertanto ancor più prezioso è il frammento conservato della parte laterale del sarcofago bizantino ritrovato a Pola che svela la provetta composizione del motivo e l'agilità della mano del maestro nell'uso dello scalpello.

Istarski spomenički inventar iz bizantskog razdoblja bogatiji je slikarskom negoli kiparskom građom. Tim je dragocjeniji sačuvani fragment bočne strane bizantskog sarkofaga, pronađen u Puli, koji odaje znalačku kompoziciju motiva i vještu klesarsku ruku majstora.



Fig. 2 - Mosaico nel catino centrale dell'abside; al centro la Madonna in trono con, in grembo, il bambino Gesù ed, ai fianchi due angeli; a destra (della Madonna) nell'ordine (vedere anche fig. 2 bis): S. Mauro, protettore della città; il vescovo Eufrasio con in mano il modello della basilica e l'arcidiacono Claudio; in mezzo, fra gli ultimi due, il piccolo Eufrasio, figlio dell'arcidiacono; a sinistra (della Madonna - vedere anche fig. 2 ter): 3 santi anonimi (forse i Santi Eleuterio, Proietto e Accolito).

Mozaik u središnjoj školjci apside; u sredini Bogorodica na prijestolju s djetetom Isusom u krilu, a uz nju dva anđela; s desna (Bogorodice) po redu (v. također sliku 2a): sv. Mavro, zaštitnik grada; biskup Eufrazije s modelom bazilike u ruci i arciđakon Klaudije; između te dvojice mali Eufrazije, arciđakonov sin; s lijeva (Bogorodice, v. također sliku 2b) 3 nepoznata sveca, možda sv. Eleuterije, Projekt i Akolit.



Fig. 2 - 2 bis e 2 ter - Nei mosaici della basilica del Vescovo Eufrasio di Parenzo osserviamo un ripetuto ritmico succedersi di movimenti, il motivo di persone erette, la composizione delle pieghe e delle fisionomie dei santi. Le figure esprimono una parte del programma iconografico e del completo sistema di decorazione murale di mosaici nella realizzazione di un complesso tra i meglio conservati e di opere pittoriche più pregiate attuate nel mondo in quei tempi (secolo VI).

Ritmički se ponavljaju kretnje, stojni motiv, raspored nabora i fizionomije kod svetačkih figura (koje možda predstavljaju zaštitnike grada), na mozaicima u porečkoj Eufrazijani. Likovi nisu individualizirani već znače dio ikonografskog programa i cjelovitog sustava mozaične zidne dekoracije u jednom od najsačuvanijih kompleksa i najvrijednijih slikarskih ostvarenja svog vremena (VI. stoljeće) u svijetu.



Fig. 3 - Vissero sulla pietra e nella pietra riposano. La necropoli slava di Gimino dei secoli IX e X che per il numero di tombe scavate si annovera tra i maggiori giacimenti archeologici medievali nella nostra terra, ci testimonia la continua e compatta colonizzazione dell'Istria da parte della popolazione slava negli ultimi secoli del primo millennio.

U kamenu su živjeli, u kamene su posmrtno položeni. Žminjska slavenska nekropola iz IX. i X. stoljeća, koja po broju iskopanih grobova pripada među veća srednjovjekovna arheološka nalazišta u našoj zemlji, svjedoči o stalnom i kompaktnom naseljavanju slavenskog življa u Istru u posljednjim stoljećima prvog tisućljeća.



Fig. 4 - Chiara è la coerente elaborazione dell'elemento in rilievo che rappresenta l'angelo (simbolo degli evangelisti) del secolo XI a Lavarigo. Legato ad un'immagine figurativa il maestro lo raffigura con l'aiuto di continui intagli e taglienti bordi sporgenti. Nell'apparenza figura rustica, deriva invece da un rapporto concreto e coerente verso il valore artistico e la funzione del contenuto.

Jasna je dosljedna obrada reljefa s prikarom anđela (simbol evanđelista) iz IX. stoljeća u Loboriki. Vezan uz figurativnu predodžbu, majstor ga je opisao kontinuiranim tokom usječenih ureza, odnosno oštrobrido izbočenim trakama. Naizgled rustična formulacija lika, proistekla je međutim iz sasvim određena i koherentna odnosa prema likovnom sadržaju i prema funkciji prikaza.


I N R I

Fig. 5 - Tutta una serie di monumentali crocefissi del periodo romanico e gotico nell'Istria rivela una feconda produzione locale e dei fitti legami con l'arte europea. Il grande crocefisso in legno (altezza cm. 160) dell'inizio del secolo XIII che si conserva a Galignana, rappresenta un'esempio notorio di arte romanica estesa su un vasto territorio. La statua è stata presentata nel 1971 a Parigi durante l'esposizione «L'arte sul suolo della Jugoslavia».

Cijeli niz monumentalnih raspela iz romaničkog i gotičkog razdoblja u Istri, odaje intenzivnu lokalnu kiparsku produkciju i razvijene dodire s evropskom umjetnošću. Veliko drveno raspelo (visina korpusa iznosi 160 cm) iz početka XIII. stoljeća, sačuvano u Gračišću, zapažen je primjer romaničke umjetnosti u širem prostoru. Kip je bio predstavljen na reprezentativnoj izložbi «Umjetnost na tlu Jugoslavije» 1971. godine u Parizu.



Fig. 6 - La modellatura concentrata e sintetica nonché l'espressiva elaborazione del volume del crocefisso romanico del secolo XII di Valle soddisferà anche il più rigoroso giudizio contemporaneo, riempirà d'entusiasmo anche il gusto moderno più raffinato. L'arte genuina supera sempre il tempo e lo spazio.

Sabrana, sintetička modelacija i ujedno izvanredno ekspresivna obrada volumena romaničkog raspela iz XII. stoljeća u Balama, zadovoljit će i najstrožu suvremenu umjetničku prosudbu, oduševit će i najrafiniraniji moderni ukus. Autentična umjetnost nadilazi vrijeme i nadmašuje prostor.



Fig. 7 - L'ingegno popolare e la chiarezza dell'espressione pervadono l'immagine della visione apocalittica di S. Giovanni nel messale glagolitico (Il messale di Verbenico I) del 1456. L'autore è Tomaso l'archidiacono, uno di quelli scrivani croati ed illuministi che ad iniziare dall'XI, e per lo più durante i secoli XIV e XV, scrivevano a mano e corredavano con pitture i codici glagolitici croati. La letteratura glagolitica che durò per un intero millennio, rappresenta nello spazio culturale-storico europeo un fenomeno unico nella sua importanza.

Pučki duh i zornost predočavanja proželi su prikaz apokaliptične vizije sv. Ivana u glagoljskom misalu (Vrbnički misal I) iz 1456. godine. Njegov je autor Tomas arhiđakon, jedan iz redova hrvatskih pisara i iluminatora koji su počevši od XI. stoljeća a ponajviše tijekom XIV. i XV. stoljeća rukom pisali i slikom opremali hrvatske glagoljske kodekse. Glagoljska je pismenost, čiji se život protegao kroz cijelo jedno tisućljeće, jedinstven fenomen u evropskom kulturno-povijesnom prostoru.



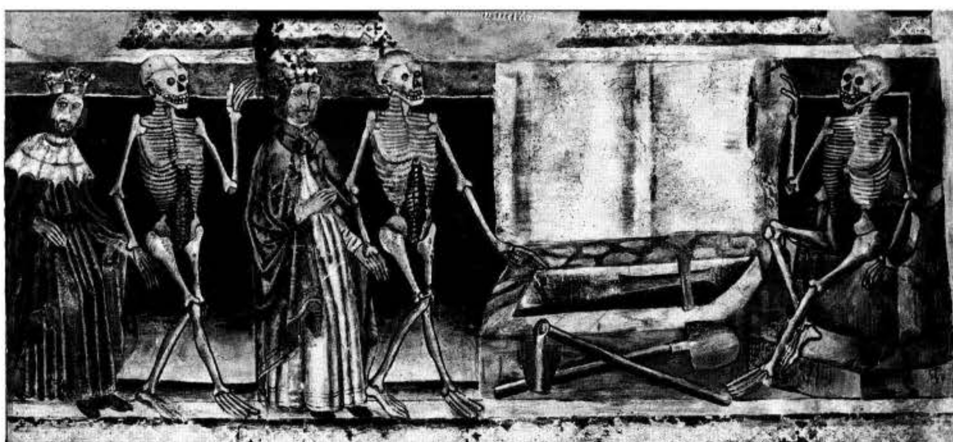


Fig. 8 - L'apparizione e la divulgazione della pittura murale nell'Istria venne stimolata dalla necessità d'illustrare pittoricamente e di adornare gli spazi delle chiese più vaste e le solitarie cappelle nei campi istriani. Nel periodo di mezzo millennio (dal secolo XI al XVI) essa si è sviluppata in una marcata tradizione regionale. I cicli tematici degli affreschi ci trasmettono l'insegnamento morale, la commozione oppure l'intimidazione. «La danza macabra», tema presentato a Vermo (Beram) ed a Crestoglie (Hrastovlje), esprime il pensiero della morte come una legge universale e crudele che non risparmia neppure la gerarchia sociale. I rappresentanti di ogni singolo ceto medievale accompagnano lo scheletro e questo rispecchia il loro ineluttabile destino. Anche se si faceva uso di modelli, il pensiero torna continuamente alla giustizia finale e le magiche immagini della morte che s'intessono anche nella «Danse macabre» dipinta nel 1490 a Crestoglie (Hrastovlje) da collaboratori del maestro Giovanni da Castua. La danza macabra, lunga m. 6,30, consta di 23 figure, delle quali 12 di scheletri; fra esse si alternano a partire dal bambino che la apre, storpi, popolani, mercanti, borghesi, nobili, frati, mitrati, sovrani, maschi e femmine a simboleggiare l'eguaglianza di tutte le condizioni umane di fronte alla morte.

Potreba za slikovnim ilustracijama i opremom ckvenog prostora u većim objektima i u osamljenim kapelama na istarskim poljima, podstakla je u Istri pojavu i širenje zidnog slikarstva. Tijekom pola milenija (od XI. do XVI. stoljeća), ono se je razvilo u izrazitu regionalnu tradiciju. - Tematski su ciklusi fresaka značili pouku, ganuće ili zastrašivanje. «Ples mrtvaca», tema prikazana u Bermu i u Hrastovlju, izražavala je misao o smrti kao univerzalnom, bespoštednom zakonu koji ne uvažava društvenu hijerarhiju. Živog predstavnika srednjovjekovnog staleža prati kostur - slika njegove neminovne sudbine. Iako se je radilo prema predlošcima, zastalno se misli o posljednjoj pravdi i magijske predodžbe o smrti upliću i u «Danse macabre» koji je 1490. godine u Hrastovlju naslikao suradnik majstora Ivana iz Kastva. «Ples mrtvaca», dug. 6,30 m, ima 23 lika, od kojih 12 skeleta: među njima se izmijenjuju, počev od djeteta, bogalji, pučani, trgovci, građani, plemići, redovnici, biskupi, vladari, muškarci i žene - što simboliziraju jednakost svih pred smrću.



Fig. 9 - Il maestro che nel secolo XV a Vermo scolpì nel calcare istriano la figura di S. Martino non percepiva il volume delle sue figure come una natura corporea organica, ma come un rilievo sbocciato dalla base. I modesti attrezzi degli scultori e l'ingenua tendenza nel descrivere in modo quanto più manifesto — hanno trasformato il cavaliere Martino in un bonaccione a cavallo di un fiacco ronzino. Egli con gesto goffo porge la cappa allo storpio — che sembra sia pronto ad adagiarsi sulla soglia della prima capanna per riposare.

Majstor, što je u XV. stoljeću u Bermu isklesao u istarskom vapnencu lik sv. Martina, nije osjećao i formulirao volumen svojih likova kao organsku tjelesnost, već kao cjelovito izbočenje s podloge. Skromna kiparska sredstva i dah naivne težnje da se figure i njihova akcija opišu što vidljivije — pretvorili su viteza Martina u dobričinu na sustalon kljusetu. Nespretnom kretnjom predaje on plašt ubogaru — što će se kanda odmoriti na pragu prve seljačke kuće.



Fig. 10 - Anche i monumenti seguono il loro destino. Il pulpito in stile primo gotico di Canfanaro proviene da Duecastelli, città sita nella draga di Leme, abbandonata dai suoi abitanti nel secolo XVII perché la peste e la malaria vi infierivano. Le proporzioni e la rifinitura adatta e coerente dei fregi fanno sì che il pulpito si presenti come un insieme armonioso e rappresenti uno dei più splendidi monumenti dell'Istria. In particolar modo bisogna soffermarsi sul rilievo tanto abilmente modellato riffigurante la figura maestosa della protettrice di Duecastelli che regge il simbolo della città.

I spomenici imaju svoju sudbinu. Ranogotička propovjedaonica u Kanfanaru potječe iz Dvigrada, grada u Limskoj dragi što su ga stanovnici napustili u XVII. stoljeću zbog kuge i malarije. - Po odmjerenim proporcijama, adekvatnoj i dosljednoj razradi ukrasa, propovjedaonica tvori skladnu cjelinu i predstavlja jedam od najljepših spomeničkih objekata u Istri. Treba posebno zapaziti vješto i dosljedno modeliran reljef s dostojanstvenim likom dvigradske zaštitnice sv. Sofije što nosi simbol grada.

Digressioni

IL VIAGGIO DI MAURIZIO
LE GUERRE AVARO-BIZANTINE

IL VIAGGIO DI MAURIZIO VERSO ANCHIALO NEL 590

Una delle fonti più importanti per la conoscenza della situazione di Bisanzio ed i rapporti tra i Bizantini e gli Slavi nell'ultimo decennio del secolo VI è Teofilatto Simocatta, il quale scrisse le sue Historiae [1] tra il 628 ed il 638.[2] È noto che Teofilatto tratta con profondo disprezzo il successore di Maurizio, l'imperatore Foca.[3] Un attento esame del testo di Teofilatto concernente le relazioni avaro-bizantine dal 591 al 602 dimostra che il giudizio di Teofilatto del carattere e della completa personalità di Maurizio è nettamente sfavorevole. Questo giudizio è qualche volta espresso con una sorprendente franchezza, ma più spesso indirettamente e velatamente.

La critica di Teofilatto riguarda soprattutto il disprezzo dimostrato da Maurizio, verso i trattati internazionali stipulati solennemente con gli Avari. Quando il cagano con pesanti e solenni parole («che il Dio giudichi tra Maurizio ed il cagano») accusa Maurizio d'inosservanza dei trattati, Teofilatto aggiunge il seguente commento: «Le parole (del cagano) erano giuste; infatti i Bizantini divennero i violatori della pace e iniziatori delle guerre e (perciò) furono colpiti dalle disgrazie profetate; il compimento delle cattive azioni conduce a tragiche conseguenze».[4] Teofilatto evidentemente vuole dimostrare che lo stesso Maurizio causò la proprio tragica fine con comportamento poco onesto negli affari internazionali, soprattutto verso il cagano: il re avaro, benché profondamente offeso, acconsente a rinnovare la pace, ma Maurizio continua a provocare il destino violandola nuovamente. Teofilatto non può essere più esplicito di così: «L'imperatore Maurizio ordinò ai suoi generali con una disposizione imperiale di infrangere la pace».[5] Non a caso Teofilatto a due riprese mette in bocca del cagano press'a poco le identiche parole: «che il Dio giudichi tra Maurizio ed il cagano».[6] Teofilatto cela abilmente le sue critiche della corte imperiale mettendole in bocca al cagano, sono tanto più convincenti in quanto Teofilatto subdolamente annota anche le risposte del collocutore bizantino, tanto fiacche e deboli che la veridicità delle accuse è ancor più evidente.[7]

Teofilatto non dubita affatto che le spedizioni bizantine contro gli Avari nell'ultimo decennio nel secolo VI ebbero esito estremamente sfavorevole ogni qualvolta Maurizio poneva al comando dell'esercito i suoi inabili e codardi favoriti, il fratello Pietro ed il generale Comentiolo. Quando Maurizio si trovò costretto a sostituire il fratello Pietro con il generale Prisco, quest'ul-

1 Teofilatto, cit.
2 Cfr. Marković, p. 542 e sgg.
3 Teofilatto VIII, 6, 9, p. 295, VIII, 10, 4, p. 303 ecc.
4 Teofilatto VII, 15, 13.
5 Teofilatto VIII, 2, 1.
6 Teofilatto VII, 10, 8 e VII, 15, 12-14.
7 Teofilatto VI, 6, 14 paragonato con VI, 6, 7-12 e VI, 11, 1-5 paragonato con VII, 10, 7.

timo trovò l'esercito bizantino in uno stato pietoso.[8] Ma Maurizio costringe Prisco a non far pubbliche le omissioni e gli errori di Pietro: «Nondimeno l'imperatore lo persuase con certe proposte a celare gli errori (di Pietro)».[9] Teofilatto descrive il generale persino come un traditore,[10] ma nondimeno, dopo la sconfitta causata dal comportamento di Comentiolo, Maurizio lo riconferma nella carica di generale.[11] Anche più tardi continua a mostrare un'incredibile vigliaccheria: «Con un coltello da medico Comentiolo si tagliò le vene della mano con l'intento di evitare di partecipare alla spedizione in modo decoroso, cioè a causa dell'effusione di sangue e non per codardia».[12] Le accuse sono ovviamente esagerate,[13] ma proprio per questo non lasciano dubbi sulla tendenza di Teofilatto: per le ripetute sconfitte sul fronte balcanico in fin dei conti la colpa è del favoritismo di Maurizio.

Maurizio, al contrario, non mostrava alcuna simpatia e stima verso l'abile Prisco: dopo i grandi successi di quest'ultimo, lo sostituì.[14] Quando Prisco trovandosi in territorio nemico rilascia i prigionieri dopo le trattative con il cagano, Maurizio lo colma di rimproveri,[15] ma Teofilatto non dimentica di riferirci che anche Maurizio aveva rilasciato i prigionieri dopo le brillanti vittorie di Prisco e dopo che i prigionieri erano già stati trasportati al sicuro in territorio bizantino.[16]

Teofilatto ci indica ancora un altro antipatico lato di Maurizio, la sua avidità. Il generale Prisco aveva proposto all'esercito la seguente ripartizione del bottino: una parte all'imperatore, una al suo figlio primogenito, una agli altri figli dell'imperatore ed il resto all'esercito. Questa proposta, senza alcun dubbio suggerita dallo stesso imperatore e che provocò nell'esercito una reazione estremamente sfavorevole, venne da Teofilatto così commentata: «Egli mercanteggiò la contentezza causata dalla fertilità imperiale con il guadagno».[17]

Teofilatto inoltre sfrutta ogni occasione per mettere in evidenza le angosce di Maurizio, spesso poco fondate.[18]

Potremmo continuare a lungo con altri esempi dell'evidente tendenza di Teofilatto a mostrare i lati negativi di Maurizio. Questo ci conduce ad analizzare dettagliatamente il noto viaggio intrapreso da Maurizio da Costantinopoli ad Anchialo al principio dell'ultima decade del secolo VI. Grafenauer,[19]

---

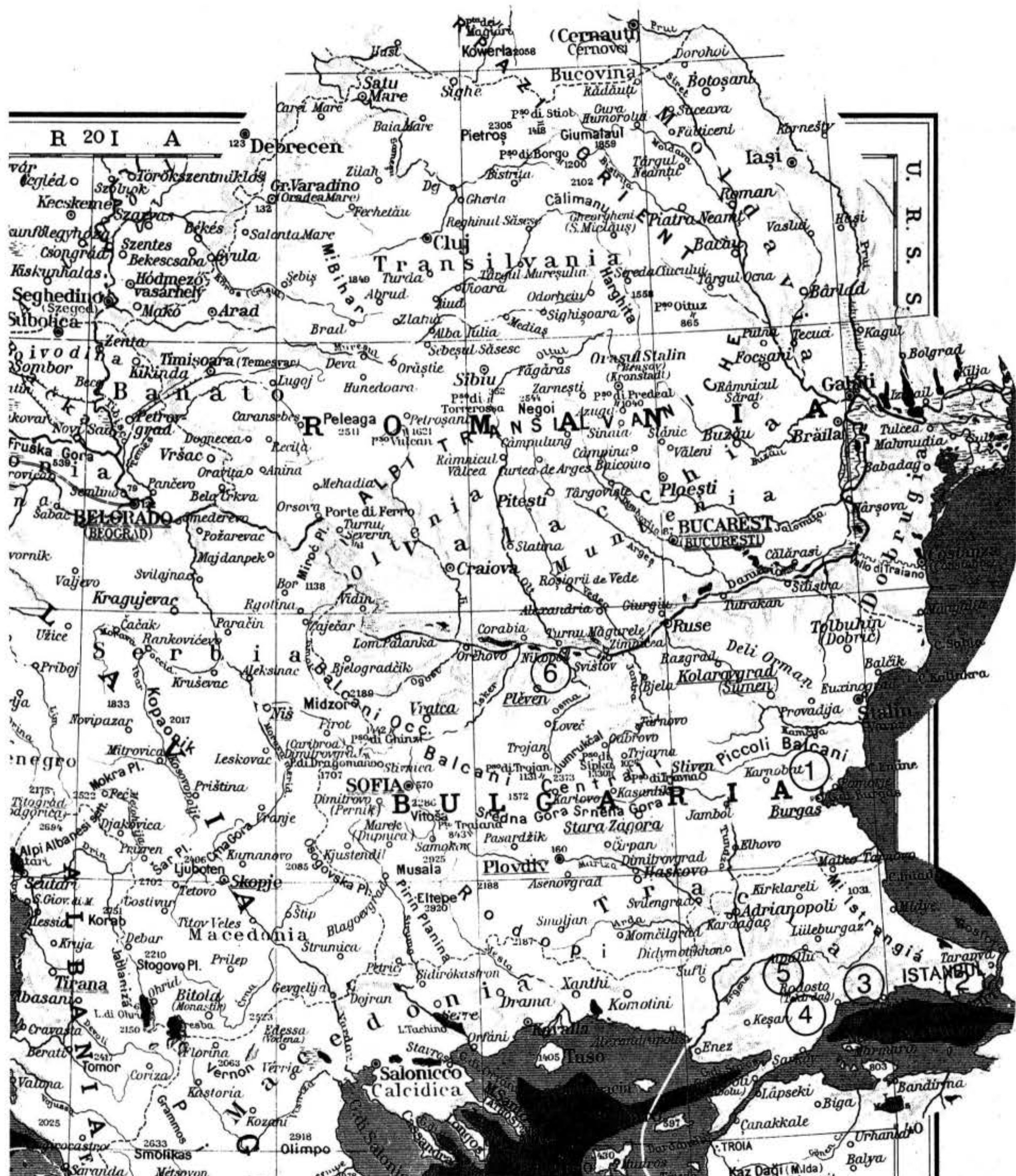
8 Teofilatto, VII, 7, 1.
9 Teofilatto VII, 7, 2.
10 Teofilatto VII, 13, 9 e sgg.
11 Teofilatto VII, 14, 2 e sgg.
12 Teofilatto VIII, 1, 10.
13 La fonte di Teofilatto per le accuse in verità strane e sorprendenti contro Comentiolo sono senza dubbio gli atti d'accusa contro questi, dei quali parla Teofilatto VIII, 1, 9.
14 Teofilatto VI, 11, 3.
15 Teofilatto VI, 11, 21.
16 Teofilatto VIII, 4, 2.
17 Teofilatto VI, 7, 6.
18 Teofilatto VI, 2, 2; VIII, 4, 2; cfr. anche VI, 5, 11 ecc.
19 Grafenauer, Nekaj vprašanj, p. 66.

Goubert [20] e Avenarius [21] — per citare soltanto i più recenti — non prendono abbastanza in considerazione l'ambiguità, anzi la stranezza della relazione di Teofilatto. Haussig, accortosi della poca attendibilità del resoconto di Teofilatto non ha risparmiato l'autore greco ridicolizzando giustamente molti elementi del suo racconto, ma, secondo noi, si è fermato a mezza strada affermando semplicemente che le fonti di Teofilatto erano stati i bollettini militari [22] ma che per errore egli confuse vari rapporti creando così delle impossibilità cronologiche, geografiche ed altre.[23] A nostro parere tutta la relazione di Teofilatto del viaggio di Maurizio non rappresenta altro che una raffinata e continua umiliazione per Maurizio, a malapena nascosta da un'apparente benevolenza. Vediamo un po' più dettagliatamente come si era svolto il viaggio.

Maurizio, in previsione di un probabile attacco delle forze avare [24] decide di mettersi a capo di una spedizione militare verso *Anchialo*. Il senato, il patriarca, l'imperatrice con i figli, tutti lo supplicano di non intraprendere una spedizione tanto pericolosa.[25] L'inizio è davvero degno di un eroe: niente e nessuno, nemmeno la consorte con i figli possono far cambiare la ferma decisione di Maurizio.[26] Anche la natura è sconvolta da questa grandiosa decisione dell'imperatore: il sole s'eclissa, i venti si sollevano furiosi, il mare è terribilmente agitato... e Maurizio, alla notizia dell'arrivo dell'ambasciatore persiano ritorna a *Costantinopoli*! Davvero un anticlimax inaspettato. Maurizio si trova dunque di nuovo nella città imperiale e... desideroso di qualche profezia passa la notte nella chiesa di Hagia Sofia nota appunto per le predizioni divine, come maliziosamente aggiunge Teofilatto che ci riferisce puntualmente un nuovo anticlimax: Maurizio non riceve alcun messaggio divino! Esce dalla città con il popolo e passa la notte pregando in una chiesa fuori Costantinopoli ed il giorno dopo si ritrova nuovamente allo stesso punto dove si era trovato già qualche giorno prima. Appena il sesto giorno arriva a *Reghion* e trascorre la giornata tra una folla di mendicanti distribuendo l'elemosina, «abbindolando il dolore della povertà della massa» aggiunge Teofilatto usando l'espressione che in greco indica anche astuzia (ψυχαγωγέω). Appena il settimo giorno si manifesta un evento «virile». Un cinghiale tenta di disarcionare l'imperatore dal suo cavallo, ma non riuscendovi fugge. Questo avvenimento riempie l'anima dell'imperatore con strani presentimenti.[27] Maurizio continua il suo fiacco viaggio fino a *Selimbria*, circa 70 chilometri ad ovest da Costantinopoli e decide di continuare per mare fino a Perinto — altri venti chilometri —. Perché lo fa? Teofilatto non lo spiega, ma il lettore comincia a sospettare che Maurizio fosse già stanco del viaggio. Teofilatto non

20 Goubert, Les guerres, p. 118 e sgg.
21 Avenarius, p. 219 sgg.
22 Haussig, p. 296.
23 Haussig, p. 409 e sgg.
24 Teofilatto V, 16, 1.
25 Teofilatto V, 16, 2-3.
26 Cfr. Goubert, Les guerres, pp. 118-119.
27 Teofilatto V, 16, 14.

TAV. II — LE TAPPE DEL VIAGGIO DI MAURIZIO DA COSTANTINOPOLI AD ANCHIALO



(Leggenda):

1 - Anchialo; 2 - Rhegion; 3 - Selymbria; 4 - Perinto; 5 - Serogipso; 6 - Asemone.

lascia in pace il suo anti-eroe neanche sulla nave durante quel brevissimo tragitto lungo la costa della Tracia. Il vento si solleva, il mare diventa estremamente pericoloso e Maurizio riesce a «salvarsi» ma è costretto a trascorrere la notte in un villaggio da dove poi prosegue fino a *Perinto*. Tutto questo evidentemente non è altro che un'atroce parodia, alla quale si può rimproverare soltanto che... dura un po' troppo, perché a *Perinto* Maurizio passa nuovamente la giornata pregando nella chiesa, quindi continua il viaggio per circa 24 chilometri. Durante la notte una donna partorisce un mostro non lontano dall'imperatore, questi «indaga» sull'eventuale colpa dei parenti e ordina l'uccisione del bambino.[28] Il viaggio continua (altri 16 chilometri) e le «disgrazie» aumentano: il cavallo preferito dell'imperatore cade e muore, e l'imperatore ne è profondamente scosso, «impaurito del futuro a causa delle presenti disgrazie». Un altro giorno, altre notizie poco allegre: durante una caccia ai cervi un ufficiale viene ucciso da un Gepido e l'imperatore ordina la tortura per il presunto omicida.

Pare che Teofilatto non pago di aver esposto Maurizio al ridicolo, si sforzi di dimostrarne l'ingenuità e la poca perspicacia. Tre Slavi con strumenti nelle mani vennero catturati. Essi raccontano una storiella poco convincente, sostengono cioè di venire dal Baltico. La loro terra non conosce né armi né guerre e la vita vi trascorre tra canti e musica. Il cagano propose al loro popolo l'alleanza militare che fu però respinta. I «musicisti» infine asseriscono di essere proprio loro gli ambasciatori presso il cagano. La storiella non potrebbe convincere nessuno, soprattutto nei Balcani che pullulavano di reparti nemici e spie, ed infatti in un caso analogo, che Teofilatto ci riferisce, il cagano per ottenere qualche notizia utile [29] aveva messo le spie bizantine alla tortura. Così però non fece il nostro Maurizio. Egli «ammira il popolo (slavo) a causa di queste parole» (!) e «ammira le dimensioni dei corpi e la magnifica proporzione degli arti» (!) dei musicisti.[30]

Nuovamente arrivano dei messaggeri dalla capitale e supplicano l'imperatore in nome del senato di far ritorno in città, ma il valoroso imperatore non si lascia persuadere. Quattro giorni dopo la sua partenza da *Perinto* Maurizio raggiunge le foci del fiume *Serogipso*, dove riesce a ristabilire l'ordine tra le file dei soldati che erano assai disordinate nel traversare un ponte. La comicità dell'impresa sta nel fatto che *Serogipso* è un fiume piccolissimo, distante appena 80 chilometri da Costantinopoli.[31] Il passaggio di un fiumicino vicino a Costantinopoli non poteva che far sorridere i lettori bizantini che hanno letto e sentito parlare di ben più terribili traversate. E poi, undici giorni di viaggio per terra e per mare e arrivare appena a 80 chilometri da Costantinopoli! Maurizio aveva da compiere ancora circa 150 chilometri per arrivare a destinazione, ad *Anchialo*. Ma Teofilatto decide di abbreviare la

---

28 Teofilatto VI, 1, 8.
29 Teofilatto VI, 5, 2-9.
30 Teofilatto VI, 2, 16.
31 Da ultimo v. Danoff, Xerogypsos, p. 1431 ed ivi la letteratura riportata.

sua atroce parodia. Infatti: il giorno dopo l'imperatore è già ad *Anchialo*, passa là quindici giorni (!)... e torna a *Costantinopoli* «avendo appreso che gli ambasciatori persiani erano arrivati».[32]

L'analisi testé fatta dimostra con sufficiente chiarezza che Teofilatto crea un'opera letteraria.[33] Nel suo intimo gareggia con altri scrittori greci dell'antichità. Perciò egli si sforza di scrivere con molte metafore e molte parole rare e ricercate. Anche la composizione non soltanto dell'opera intera, ma anche di ogni singolo frammento dimostra lo stesso zelo «letterario». È inimmaginabile che un rapporto ufficiale descrivesse il viaggio di Maurizio giorno per giorno con i fatti che troviamo in Teofilatto. È molto probabile che Teofilatto fosse a conoscenza del viaggio di Maurizio, dell'eclissi solare e delle ambasciate persiane (e forse di quella franca) del 590. Tutto il resto non può essere che il risultato degli sforzi letterari di Teofilatto. Ci pare che egli con la sua storiella trasmettesse un messaggio assai comprensibile ai suoi contemporanei. Quale era questo messaggio? Gli storici bizantini, e naturalmente Teofilatto, non cercavano la verità storica, ma i loro lavori contenevano sempre allusioni alla politica del momento più o meno chiare. La continua critica della politica di Maurizio non poteva non risvegliare nella mente del lettore le analogie tra Maurizio ed Eraclio. Teofilatto ovviamente mirava alla situazione a Bisanzio durante il regno di Eraclio, probabilmente a quella in apparenza tanto brillante dopo le decisive vittorie del 628 contro i Persiani. Gli sforzi sovrumani dell'imperatore Eraclio dovevano pesare gravemente sulla popolazione bizantina proprio come pesavano quelli di Maurizio. Si tratta dunque di una critica velata ma decisa, e a dir il vero abbastanza chiara della politica della corte imperiale così poco attenta agli immensi sacrifici della popolazione.

La fine di Maurizio è stata molto probabilmente sentita dai lettori come un presagio delle future disgrazie e davvero gli incredibili successi degli Arabi verso la fine del regno di Eraclio e la triste fine di sua moglie dimostrano che Teofilatto in fin dei conti non aveva torto.

---

32 Teofilatto VI, 3, 5. Cfr. Goubert, Les guerres, p. 122: L'empereur était un homme de devoit. En lui objectant les fatigues et les dangers de la guerre, les présages, les courtisans n'avaient pu entamer sa decision; maintenant on va le réclamer à Byzance en prétextant une bisogne difficile et urgente pour laquelle on ne peut le remplacer. Secondo noi Goubert ha preso troppo sul serio tutta la vicenda.

33 Cfr. anche le belle pagine di Baynes, Theophylactus, p. 32 e sgg.

LE GUERRE AVARO-BIZANTINE DEL 591-602

La cronologia delle guerre avaro-bizantine nell'ultimo decennio del secolo VI non è stata finora definitivamente stabilita nonostante i considerevoli sforzi compiuti da molti autori.[1] Si rende dunque necessario riaprire la discussione in merito. Ecco gli eventi principali avvenuti durante queste guerre:

1. Teofilatto V, 16,1 - VI, 3,8 (pp. 218-225): il viaggio di Maurizio ad Anchialo.
2. Teofilatto VI, 3,9 - VI, 5,16 (pp. 225-230): l'attacco del cagano da Singiduno fino a Perinto.
3. Teofilatto VI, 6,1 - VI, 11,21 (pp. 230-245): la prima spedizione di Prisco contro gli Slavi della Valacchia.
4. Teofilatto VII, 1,1 - VII, 5,10 (pp. 245-254): la prima spedizione di Pietro contro gli Slavi della Valacchia.

4a. Teofilatto VII, 6,1 - VII, 6,5 (pp. 254-255): si parla della morte del patriarca Giovanni e dei suoi beni trovati dopo la sua morte.

5. Teofilatto VII, 7,1 - VII, 7,5 (p. 256) e VII, 10-1 - VII, 12,9 (pp. 262-266): la seconda spedizione di Prisco, le lotte intorno a Singiduno, la spedizione del cagano in Dalmazia.
6. Teofilatto VII, 12,9 (p. 266): si accenna all'assenza di eventi di rilievo per più di 18 mesi.

6a. Teofilatto VII, 12,10 - VII, 12,11 (p. 266): si accenna al diciannovesimo anno del governo di Maurizio.

7. Teofilatto VII, 13,1 - VII, 15,14 (pp. 267-273): l'assedio di Tomi da parte del cagano; la disfatta di Comentiolo a Iatro; la presa di Drisipera da parte del cagano; la peste nell'esercito avaro; la fine dei combattimenti; il rinnovo della pace.
8. Teofilatto VIII, 1,9 - VIII, 4,8 (pp. 284-290): la spedizione di Prisco (e di Comentiolo) contro gli Avari, le loro vittorie vicino al fiume Tissa, il ritorno di Comentiolo.
9. Teofilatto VIII, 4,9 (p. 290): si accenna all'assenza di eventi nel diciannovesimo anno del governo di Maurizio.
10. Teofilatto VIII, 4, 5-7 (p. 292): gli Avari si accampano vicino alle cateratte.
11. Teofilatto VIII, 4,9 (pp. 290-291) e VIII 5,5 - VIII, 7,7 (pp. 292-296): la seconda spedizione di Pietro contro gli Slavi della Valacchia, la rivolta dell'esercito bizantino.

---

[1] La letteratura da mettere in primo luogo in rilievo è Bury, The Chronology, pp. 310-315; Stanojević, p. 192 sgg.; Baynes, Teophilactus, pp. 32-41; Hauptmann, «Svoboda», p. 305 sgg.; Labuda, p. 341 sgg.; lo stesso, Chronologie, p. 166 sgg.; Grafenauer, Nekaj vprašanj, p. 62 sgg.; Haussig, p. 407 sgg.; Avenarius, pp. 219-221. Cfr. anche Šišić, Povijest, p. 224; Barišić-Marković, Teofilakt, p. 110 sgg.; Kollautz, p. 135 sgg.; Kovačević, p. 56 sgg.

L'accenno al diciannovesimo anno del governo di Maurizio è indubbio (nr. 9): l'assenza di eventi degni di rilievo abbraccia dunque il periodo tra il 15 VIII 600 [2] ed il 14 VIII 601. Il nr. 10 dunque si riferisce all'autunno del 601 ed il nr. 11 agli eventi dell'anno 602.

Partendo dall'indubbia notizia del n. 9 e calcolando all'indietro nel tempo possiamo stabilire anche la data degli eventi nr. 8 e 7. Infatti, il ritorno di Comentiolo, secondo la narrazione di Teofilatto, avvenne nell'autunno avanzato. Egli passò l'inverno a Filipopoli, quindi, al principio della primavera arrivò a Costantinopoli e nell'estate seguente venne nuovamente nominato generale.[3] «L'estate seguente» è senza dubbio l'estate del 600, il che significa che Comentiolo era ritornato nell'autunno del 599 e che la spedizione di Prisco (nr. 8) era avvenuta nel 599.[4]

La spedizione di Prisco del 599 ebbe inizio nell'estate del 599. Comentiolo lascia *Costantinopoli*, inizia la raccolta dell'esercito e parte verso il Danubio e a *Singiduno* si unisce a Prisco. Comentiolo rimane a *Viminacio* e Prisco dopo aver attraversato il Danubio e dopo ripetute battaglie protrattesi per circa due mesi riesce a catturare 3000 Avari, 8000 Slavi e 6200 altri nemici e mandarli a *Tomi*. Gli eventi riempiono abbondantemente l'anno 599.

L'evento nr. 7 deve necessariamente riferirsi all'anno 598. Il cagano assedia la città di Tomi fino a Pasqua e durante questa festa concede alla popolazione e all'esercito di Prisco accorso in aiuto alla città una tregua, poi parte verso la città di *Nicopoli* (una marcia di 250 km.) e presso la cittadina di *Iatra* ottiene una netta vittoria sull'esercito bizantino di Comentiolo, insegue quest'ultimo ed espugna *Drisipera* (un'altra marcia di 200 km.) ma dopo la diffusione della peste nell'esercito bizantino concede la pace. Il cagano ritorna al suo paese, oltrepassando nuovamente il Danubio (fino al Danubio un'altra marcia di 250 km., o fino al centro del suo regno almeno altri 300 km.). Nel frattempo (ovviamente nell'inverno 598/599) l'esercito bizantino, stazionato nella Tracia accusa Comentiolo di tradimento. Il processo si svolge a Costantinopoli e termina a favore di Comentiolo. Sarebbe impossibile mettere tutti questi avvenimenti nel periodo che va dalla Pasqua del 599, cioè dal 19.IV, all'«estate» dello stesso anno, tanto più che Teofilatto dice che gli eventi del nr. 9 accaddero «l'estate seguente» (ϑέρους ἐπιόντος) [5].

---

2 Cappelli, p. 229. Così pure Bréhier, Byzance, pp. 43, 441 (n. 193 con altra letteratura). Hauptmann, «Svoboda» p. 315 ed alcuni altri autori mettono l'inizio del regno di Maurizio al 5 VIII.

3 Teofilatto, VIII, 4, 8.

4 Così anche Haussig, p. 408. Hauptmann, «Svoboda», pp. 315-316 seguito da Grafenauer, Nekaj vprašanj, p. 73 non prendono in considerazione la ritirata di Comentiolo, avvenuta nel tardo autunno, l'accampamento del suo esercito durante l'inverno e la venuta di Comentiolo a Costantinopoli nella primavera (Teofilatto VIII, 4,8: (Comentiolo) ἐκεῖσε (sc. a Filipopoli) τὴν ἅπασαν τοῦ χειμῶνος ὥραν ἐνδιατρίψας ἔαρος ἀρχομένου ἐς Βυξάντιον παραγίνεται. Nell'estate Maurizio nomina nuovamente Comentiolo generale. Appena dopo questo passaggio Teofilatto menziona il diciannovesimo anno del governo di Maurizio. Pertanto la spedizione di Prisco (nr. 8) non può essere collocata nel 600, ma necessariamente nel 599.

5 Secondo Hauptmann, «Svoboda», p. 316 seguito da Grafenhauer, Nekaj vprašanj, pp. 65, 72-73, il cagano assedia Tomi nell'inverno 599/600. Fino all'agosto attraverso il territorio

L'assedio di Tomi (nr. 7) ebbe inizio probabilmente verso il principio del dicembre 597.[6] Il periodo di 18 mesi senza eventi menzionato nel nr. 6 abbraccia dunque gli undici mesi del 597 ed i mesi giugno-dicembre 596.

Gli avvenimenti del nr. 5 non possono dunque aver avuto inizio nel 596, bensì nel 595. Teofilatto narra che «al principio della primavera» il generale Prisco parte per la Tracia allo scopo di reclutare gli uomini per l'esercito, dopo di che, in 15 giorni raggiunge il Danubio ed in altri quattro giorni la cittadina di *Nove Superiori*. Il cagano, ovviamente per ritorsione, oltrepassa il Danubio e abbatte le mura di *Singiduno*. Prisco ed il cagano s'incontrano ma senza esito positivo. Il cagano, insoddisfatto dell'atteggiamento bizantino invade la Dalmazia dove distrugge «le c.d. Βογκεῖς» e quaranta for-

bizantino, la stipulazione della pace, l'attacco bizantino fino al fiume Tissa. Questa cronologia non ci sembra convincente. La Pasqua nel 600 cadde il 10 aprile, il che significa che dal 10 aprile fino l'estate, mettiamo per es. fino al 1° giugno, cioè in un mese e venti giorni si susseguirono i seguenti fatti:

1) la spedizione del cagano (Teofilatto VII, 13,8) da Tomi a Nicopoli, (250 km.)
2) la battaglia vicino a Iatro (Teofilatto VII, 13,9 sgg.)
3) la spedizione del cagano (Teofilatto VII, 14) fino a Drisipera, 200 km., e la fuga di Comentiolo fino a Costantinopoli (Teofilatto VII, 15,4)
4) otto giorni di costernazione e organizzazione della difesa di Costantinopoli (Teofilatto VII, 7)
5) il senato preme sull'imperatore per aprire i negoziati. Maurizio acconsente e manda un'ambasciatore (Teofilatto VII, 15,8)
6) l'ambasciatore arriva a Drisipera, ma deve aspettare dieci giorni prima di essere ammesso al cospetto del cagano (Teofilatto VII, 15,9-10)
7) la conclusione della pace (Teofilatto VII, 15,11-14)
8) il ritorno (Teofilatto VIII, 1,9) del cagano (250 km. fino al Danubio ed altri 300 km. fino al Banat)
9) il processo contro Comentiolo (Teofilatto VIII, 1,10); l'arrivo dei rappresentanti dell'esercito tracio; le dispute tra i rappresentanti dell'esercito e Comentiolo; la nomina dei giudici, lo svolgimento del processo vero e proprio.

Gli avvenimenti 4) e 6) durano 18 giorni, e per il quinto ed il settimo dobbiamo calcolare almeno altri cinque giorni, il che significa che questi quattro avvenimenti durarono 23 giorni. Il primo ed il secondo a giudizio di Teofilatto durarono circa 9 giorni. L'inseguimento di Comentiolo e la presa di Drisipera avrebbero potuto durare circa altri 8 giorni. Rimangono 20 giorni per il processo contro Comentiolo ed il contemporaneo ritiro del cagano oltre il Danubio. Il calcolo non è del tutto impossibile, ma è troppo limitato nel tempo e poco convincente.

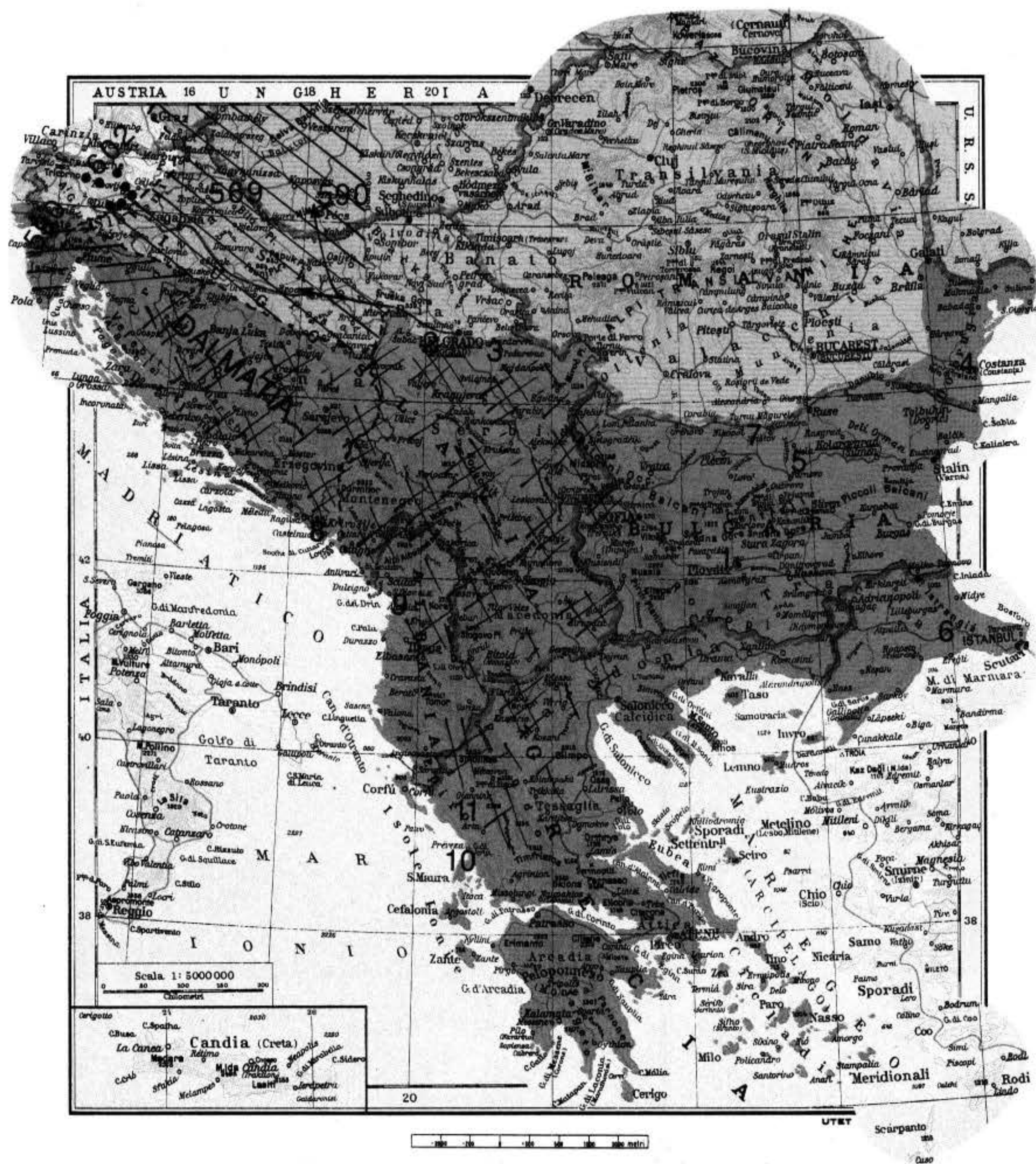
I fatti che avvennero dal 1° VI fino al 1° VIII, cioè in due mesi, sono:

1) Comentiolo raccoglie l'esercito (Teofilatto VIII, 1,11)
2) Comentiolo raggiunge Prisco a Singiduno (Teofilatto VIII, 2,1), percorre cioè più di 600 km.
3) il quarto giorno si tiene il comizio (Teofilatto VIII, 2,1)
4) i Bizantini partono per Viminacio (Teofilatto VIII, 2,2) percorrendo più di 70 km.
5) le lotte con gli Avari per la traversata del Danubio, l'accampamento sull'altra sponda del fiume viene attaccato dagli Avari a causa dell'assenza di Prisco e Comentiolo; l'arrivo di Prisco (Teofilatto VIII, 2, 3-8)
6) 30 giorni di vittorie di Prisco (Teofilatto VIII, 2,10 - VIII, 3,12)
7) altri 20 giorni: la traversata del fiume Tissa ed altre vittorie bizantine (Teofilatto VIII, 3,13)
8) un'altra gloriosa vittoria di Prisco sulla Tissa con moltissimi prigionieri, dei quali: 3.000 Avari, 6.200 altri barbari, 8.000 Slavi (Teofilatto VIII, 3,15)
9) il cagano chiede ed ottiene la liberazione dei prigionieri Avari (Teofilatto VIII, 4, 1-2).

L'avvenimento nr. 1) avrebbe dovuto durare più di un mese (cfr. VIII, 6, 3, dove si descrive la raccolta dell'esercito durata mezza primavera, cioè molto più di un mese). Il nr. 2) doveva esser durato almeno venti giorni, se il viaggio dell'esercito bizantino da Drisipera fino a Dorostolo, menzionato nel VI, 6, 5 era stato di 15 giorni e calcolando che il percorso Drisipera-Dorostolo è lungo metà di quello Drisipera-Singidugno. Gli avvenimenti 6) e 7) durano insieme 50 giorni. Così arriviamo a 115 giorni, senza prendere in considerazione gli avvenimenti 3), 4), 5) e 9). Siccome la cronologia di Hauptmann (e di Grafenauer) per tutti questi avvenimenti comprende 60 giorni, essa non è accettabile.

6 Teofilatto, VII, 13, 1-2.

TAV. III — LO SCONTRO TRA BISANZIO E GLI AVARO-SLAVI
NELLA SECONDA METÀ DEL SEC. VI



(Leggenda):

1 - Filipopoli	7 - Novae
2 - Singiduno	8 - Resinum
3 - Viminacio	9 - Lissos
4 - Tomi	10 - Cassiopi
5 - Nicopoli	11 - Euria
6 - Drisipera	

● - Ritrovamenti longobardi nell'odierna Slovenia

blu: area Avaro-slava
rosso: area bizantina
giallo: i Longobardi (569-590)
linee verticali: avanzamento Avaro-slavo (569-590)
linee orizzontali: avanzamento Avaro-slavo (590-602)

ALCUNI FATTI IMPORTANTI (v. Tavola 3)

Gli Avari occupano la Pannonia subito dopo la partenza dei Longobardi per l'Italia (cfr. Bona, p. 289).

I Longobardi si trattengono in una grande parte dell'odierna Slovenia fino al 590 (v. i ritrovamenti longobardi in questo territorio).

Giovanni d'Efeso: (Nel 580/1) il maledetto popolo degli Slavi fece irruzione, passò per tutta l'Ellada, vicino a Saloniki e per la Tracia (...) E questo dura già quattro anni (...) Gli Slavi si insediarono come in un paese conquistato (...) E fino a questo stesso momento — e adesso siamo nell'895 (cioè 583/4) — essi si trovano insediati nelle province romane (Grégoire, L'origine, p. 109).

MGH, Ep. I, I, p. 132, nr. 36 del luglio 592: il papa Gregorio I c'informa dell'espugnazione di Resinum e di Lissos da parte dei barbari.

Teofilatto, VII, 12, 9 (a. 595): il cagano invade la Dalmazia e distrugge quaranta fortezze.

MGH, Ep. II, XIV, pp. 425-428, nr. 7 e 8 del 603: il vescovo di Euria nell'Epiro fugge dalla sua sede e s'insedia nel castello Cassiopi.

tezze. È ovvio che tutti questi avvenimenti non avevano potuto in alcun modo svolgersi tra l'inizio della primavera, cioè da marzo, e la fine del maggio 596. Se è così, Prisco recluta le forze bizantine in marzo ed al principio dell'aprile 595, e arriva fino al Danubio verso la fine dell'aprile dello stesso anno. Altri avvenimenti, soprattutto la spedizione del cagano, si protraggono necessariamente per tutto l'anno 595 e la prima metà del 596.

L'avvenimento nr. 4, la spedizione del generale Pietro, fratello dell'imperatore, contro gli Slavi, condotta fiaccamente e finita in un disastro, non rappresenta problemi cronologici. Se il nr. 5 si riferisce all'anno 595, la spedizione di Pietro va senza esitazione collocata nel 594.

Rimangono gli avvenimenti nr. 1, 2 e 3.

Ci pare che nonostante l'opinione prevalente, il viaggio di Maurizio (nr. 1) deve essere posto nell'anno 590. Infatti, Teofilatto ci comunica esplicitamente che questo viaggio avvenne nel nono anno del governo di Maurizio, tra il 15 VIII 590 ed il 14 VIII 591. Teofilatto aggiunge che al principio del viaggio si poteva osservare un'eclisse solare da Costantinopoli, e Haussig [7] ha messo in rilievo che proprio il 4 ottobre 590 ci fu un'eclisse solare visibile da Costantinopoli. Non c'è ragione per trasferire il viaggio nel 591 a causa della stagione già avanzata, come fa per es., Avenarius,[8] perché il viaggio non era che un'ispezione. Budy [9] aveva ragione quando sottolineava che già nel 590 una parte dell'esercito bizantino venne ritirata dalla Persia perché la guerra persiana per i Bizantini praticamente ebbe fine al principio del 590 e a loro non rimaneva altro che il compito di appoggiare con i propri reparti il re persiano Cosroe che divenne grande amico di Maurizio e di Bisanzio, e che nel 590 si assunse con i suoi seguaci l'obbligo di annientare in Persia l'opposizione.

Ritornato dal suo viaggio d'ispezione, Maurizio riceve un'ambasciata franca e proprio per l'anno 590 si ritrovano notizie di un'ambasciata inviata all'imperatore dal re franco Childeberto.[10] È vero che Teofilatto fa il nome di Teodorico che regnò appena a partire dal 596, ma questo non ha valore decisivo per varie ragioni, tanto più che Teofilatto ci comunica che gli ambasciatori di «Teodorico» vennero dall'«Iberia Celtica». È chiaro che egli scriveva senza una sufficiente conoscenza della situazione all'occidente dell'Europa.

Si potrebbe così collocare l'evento nr. 2 probabilmente nel 591, benché il nesso tra il viaggio di Maurizio e la spedizione del cagano fino a Drisipera non sia del tutto chiaro.[11]

Per gli anni 592 e 593 rimane l'evento descritto nel nr. 3, cioè la prima spedizione del generale Prisco contro gli Slavi della Valacchia. Dopo i non

---

7 Haussig, p. 409.
8 Avenarius, p. 219.
9 Bury, The Cronology, p. 311.
10 Greg. Tur. X, 4 in f.
11 Avenarius, pp. 219-220.

irrilevanti successi di Prisco contro gli Slavi nel 592, da Maurizio arriva l'ordine all'esercito bizantino di rimanere in terra slava oltre il Danubio *anche durante l'inverno.*[12] L'esercito si oppone vivamente ma l'abile ed eloquente Prisco, per il quale Teofilatto nutre un'evidente simpatia, riesce a convincerlo ad ubbidire all'imperatore.[13] Nell'anno seguente, cioè nel 593, Prisco viene sollevato dall'incarico e sostituito da Pietro. Prisco vuole ritirare l'esercito dal paese slavo, ma sembra che il cagano non gli renda possibile la ritirata e Prisco per realizzarla consegna 5000 prigionieri, dopo di che il cagano gli permette di ritirarsi sull'altra sponda del Danubio.[14]

---

12 Teofilatto VI, 10, 1.

13 Teofilatto VI, 10,3. Cfr. anche Teofano ad a.M. 6086 (= 594): ὁ δὲ Πρίσκος λόγοις πιϑανοῖς ἔπεισεν αὐτοὺς ἐκεῖ χειμᾶσι καὶ τὴν τοῦ βασιλέως κέλευσιν πληρᾶσαι (Ed. C. de Boor I, p. 167) Anastasia, Chronogr. trip.: Priscus vero verbis persuasoriis flexit eos ibidem hiemare iussionemque principis consummare. Cfr. per es. Stanojević, p. 201; Kos, Gradivo I, p. 142; Barišić-Marković, Teofilakt, p. 116; ecc. Grafenauer, Nekaj vprašanj, p. 69 dice che Prisco riuscì a piegare l'esercito all'ubbidienza «e continuò a predare gli Slavi della Valacchia», ma questo non risulta da Teofilatto.

Seguendo la cronologia di Teofano, Kos, Gradivo I, pp. 133-146 protende la prima spedizione di Prisco per un periodo di ben 3 anni (593-596). Per Šišić, Povijest, p. 224, la spedizione di Prisco durò due anni, cioè il 593 ed il 594, mentre l'opinione prevalente (per es. recentemente Avenarius, p. 220) restringe la durata della spedizione nello spazio di un anno

14 Ancora qualche parola sugli avvenimenti 4a) e 6a).

L'accenno poco chiaro alla morte del patriarca Giovanni è stato oggetto di ripetuti sforzi di vari autori, ma tutte le proposte in merito finora, secondo il nostro parere, non sono state coronate da successo.

Vediamo prima la notizia di Teofilatto (4a). Egli comincia la narrazione dicendo su per giù che prima di questi quattro anni (πρὸ τεττάρων τοίνυν τούτων ἐνιαυτῶν) morì il patriarca Giovanni. Durante la sua vita egli aveva preso in prestito del denaro dall'imperatore Maurizio, il quale dopo la sua morte, indagando sull'ammontare dei beni del patriarca, praticamente non trovò nulla.

Labuda cerca di interpretare la notizia di Teofilatto mettendo la destituzione di Pietro, menzionata subito prima della notizia riguardante il patriarca Giovanni, al principio del 598. La morte del patriarca avvenne «quattro anni prima» del principio dell'anno 598, ossia nell'autunno del 594. Per Grafenauer non è stato difficile dimostrare l'inesattezza di questo calcolo. In ogni caso, si deve ammettere che Teofilatto ci comunica la notizia in maniera enigmatica. Perché sposta di quattro anni la notizia per essere poi costretto a dire che la morte avvenne quattro anni prima degli eventi da lui raccontati?

Grafenauer tentò un'altra via e tradusse: questo (cioè la guerra avaro-bizantina durò per quattro anni prima della morte del patriarca. Secondo Grafenauer la guerra avaro-bizantina si protrasse nel periodo che va dalla primavera del 592 (la spedizione di Maurizio) fino all'autunno del 595, cioè «circa quattro anni» e dopo questi quattro anni avvenne la morte del patriarca. Il tentativo di Grafenauer non regge perché Teofilatto dice espressamente che con la morte del patriarca, egli, Teofilatto, torna indietro con la sua narrazione: Πρὸς γὰρ τὰ πρεσβύτερα τῆς ἱστορίας αὖϑις γινόμεϑα! Dunque, la morte del patriarca, secondo l'esplicito testo della narrazione di Teofilatto dovrebbe essere avvenuta prima della destituzione di Pietro, il che ovviamente è impossibile e perciò gli autori giustamente non accettano questa interpretazione.

Haussig infine, sapendo che la morte del patriarca avvenne nel 595, credeva di aver trovato la soluzione dell'enigma mettendo la stesura della fonte di Teofilatto nel 599. Le parole «quattro anni prima» furono trascritte da Teofilatto il quale perciò mette la spedizione seguente nel 596. Ma neanche questa interpretazione può soddisfare: Teofilatto dice chiaramente che egli torna indietro con il suo racconto.

A nostro giudizio è impossibile esplicare le parole sulla data della morte del patriarca senza prendere in considerazione il modo nel quale Teofilatto preparava i propri testi e come avveniva la stesura definitiva. Ci pare che Teofilatto come tanti altri autori, stendeva su un foglio separato un abbozzo preliminare. Così egli leggendo nella sua fonte scritta nel 599 che

La nostra cronologia delle guerre avaro-bizantine nell'ultimo decennio del secolo VI è la seguente:

1. autunno 590: il viaggio di Maurizio ad Anchialo.
2. a. 591: La spedizione del cagano fino a Drisipera.
3. a. 592-593: la prima spedizione di Prisco contro gli Slavi della Valacchia (592) e la sua ritirata l'anno seguente (593).
4. a. 594: la prima spedizione di Pietro contro gli Slavi della Valacchia.
5. aprile 595- giugno 596: la seconda spedizione di Prisco, le lotte intorno a Singiduno, la spedizione del cagano verso la Dalmazia.
6. giugno 596 - dicembre 597: 18 mesi senza eventi.
7. dicembre 597-598: l'assedio di Tomi, la disfatta di Comentiolo, il cagano espugna Drisipera, la pace.
8. estate 599: la grande spedizione di Prisco contro gli Avari, la battaglia presso il fiume Tissa.
9. 15 VIII 600 - 14 VIII 601: senza eventi.
10. autunno 601: gli Avari presso le cateratte.
11. 602: la seconda spedizione di Pietro contro gli Slavi della Valacchia.

---

il patriarca Giovanni morì «quattro anni prima» aggiunse quello che spesso leggiamo anche altrove in Teofilatto: con questa notizia noi torniamo indietro con la nostra narrazione. Alla stesura finale dell'opera, egli, nella fretta, vedendo che l'abbozzo finale parla della morte del patriarca Giovanni, mise il foglio tra i fogli riguardanti l'anno 595 e poi trascrisse negligentemente tutto quello che si trovava sul foglio, commettendo uno sbaglio comprensibile, perché in quel momento egli non rifletteva più molto, ma semplicemente trascriveva. Lo sbaglio è ancor più comprensibile se supponiamo che Teofilatto unì i vari fogli e forse fece qualche ritocco qua e là, e un ammanuense fece il resto.

La stessa negligenza si può riscontrare nel VII, 12, 10-11, dove si parla degli avvenimenti del diciannovesimo anno del governo di Maurizio, benché si continui poi con gli eventi che senza alcun dubbio si riferiscono agli anni precedenti. Appena molto più tardi, cioè nel VII, 4, 9 Teofilatto menziona il diciannovesimo anno. È chiaro che l'abbozzo contenente gli eventi di tale anno e che nella stesura finale venne negligentemente trascritto nel VII, 12, 10-11, avrebbe dovuto trovarsi in un altro posto, cioè tra i fogli riguardanti l'anno 600/601.

PARTE SECONDA

ADRIATICA

A - ADRIATICA JURIDICO - HISTORICA

I - L'ISCRIZIONE DI FULFINUM

1. Non lontano da Omišalj, piccolo ed attraente sito nella parte settentrionale dell'isola di Veglia è stata recentemente scoperta un'interessantissima iscrizione che conferma l'opinione che ivi era situato l'antico Fulfinum [1] menzionato dagli antichi scrittori Plinio il Vecchio [2] e Tolomeo.[3]

Ecco il testo dell'iscrizione:

IMP(ERATOR) CAESAR, DIVI FIL(IUS), [DOMITIA/NUS] AUG[USTUS] P(ONTIFEX) M(AXIMUS), TRIBUNICIAE/ POTESTATIS [XIII], IMP(ERATOR) [XVII], CONSUL [XVI],/ CENSOR PER-P(ETUUS), P(ATER) P(ATRIAE) / AQUAM FLAVIAM AUGUSTAM NOVIS / FONTIBUS COL-LECTIS FLAVIO FULFINO INDUXIT. L(UCIUS) SESTIUS DEXTER / VETERANUS COH(ORTIS) III PRAETORIAE / DE SUA PECUNIA FACIUNDUM CU/RAVIT.[4]

L'iscrizione è del 94 d.C.[5]

Questa iscrizione può risultare utile per meglio comprendere la municipalizzazione e la romanizzazione della Liburnia settentrionale,[6] alla quale apparteneva anche l'isola di Veglia con le sue due comunità, Curicum (Curictae, oggi Veglia-Krk) e Fulfinum,[7] non lontano da Omišalj.

2. Nella letteratura si sostiene che le comunità della Liburnia settentrionale divennero municipi romani durante il periodo che arriva fino all'imperatore Claudio, dunque fino alla metà del secolo I d.C.[8] È noto infatti che i Romani permisero l'esistenza di comunità non-romane delle popolazioni sottomesse (le c.d. civitates). Secondo l'opinione dominante i Romani cercarono di romanizzare la popolazione in vari modi, e, quando riuscivano nel loro intento, la comunità romanizzata otteneva un'organizzazione di tipo romano diventando così municipium civium Romanorum. Diversi sono i modi in cui si tenta di spiegare l'evoluzione di una civitas in municipium. Così per es. Alföldi crede che le civitates liburniche ottennero già da Augusto l'esonero delle imposte, la c.d. immunità, e che sotto il suo successore Tiberio alcune comunità divennero municipi, mentre ad alcune l'immunità venne ampliata in forma di un privilegio speciale, il c.d. Ius italicum, e che infine ai

---

1 Per la letteratura meno recente v. Patsch, Curictae. V. anche Premerstein, p. 206; Alföldi, Bevölkerung, p. 74; Wilkes, p. 34; Suić, p. 34. È incomprensibile il dubbio relativo all'ubicazione di Fulfinum espresso da Fitz, Curictae.

2 Plinio, III, 21, 139.

3 Tolomeo, II, 16, 8.

4 Le integrazioni secondo Rendić-Miočević, p. 52.

5 Rendić-Miočević, p. 51.

6 Com'è noto, nel periodo classico la Liburnia abbracciava il territorio che va da Alvona (oggi Albona-Labin) fino a Scardona (oggi Skradin).

7 La città fu chiamata da Plinio e da Tolomeo Fulfinium. L'iscrizione attesta che il vero nome era Fulfinum.

8 Sfr. Alföldi, Municipes, pp. 53-65; lo stesso, Bevölkerung, pp. 68-72; Wilkes, pp. 487-492; Suić, pp. 34-36; Medini, pp. 27-56. Si tratta dunque in un certo senso della teoria prevalente, benché gli autori tra di loro differiscano nei dettagli.

tempi di Claudio tutte le comunità della Liburnia settentrionale divennero sia «comuni» municipi, sia comunità con lo Ius italicum.

Siccome con il conferimento dello stato di municipium civium Romanorum secondo recenti analisi,[9] tutti i membri di una comunità diventavano cives Romani e siccome questo privilegio veniva conferito soltanto a quelle comunità nelle quali già esisteva un non esiguo numero di cives Romani,[10] secondo la teoria dominante le comunità della Liburnia settentrionale erano state completamente romanizzate già nella seconda metà del secolo I d.C. In queste comunità poteva apparire sì, qua e là qualche indigeno non romanizzato (forse qualche persona venuta dal retroterra in cerca di migliori condizioni di vita), ma il numero di tali persone non ancora completamente romanizzate doveva ovviamente essere molto ristretto e la loro posizione sociale molto bassa. Ci si dovrebbe dunque attendere, in concordanza con i principi ed i risultati dell'onomastica, nel territorio della Liburnia settentrionale d'imbatterci in iscrizioni con nomi romani e con la tipica formula romana, soprattutto nelle iscrizioni del secolo II, quando secondo la teoria dominante la romanizzazione doveva essere stata già terminata da lungo tempo.

Nondimeno non è così. Le recenti analisi svolte da Rendić-Miočević,[11] Alföldi,[12] Medini [13] ecc. hanno attirato l'attenzione su una stragrande quantità di elementi non-romani e sulla formula onomastica non-romana su moltissime iscrizioni della Liburnia proprio nel periodo per il quale secondo la teoria dominante ciò non si poteva prevedere. Ecco un solo esempio:

Ad Arba (Rab), una delle comunità della Liburnia settentrionale più romanizzate, che secondo la teoria dominante a partire da Augusto era stata municipium civium Romanorum, troviamo che in un'iscrizione del secolo I/II — dunque del tempo in cui, sempre secondo la teoria dominante tutti i membri della comunità erano cives Romani da almeno tre o quattro generazioni — si menziona un certo L. Baebius Opiavi f. Ser(gia) Oplus Malavicus.[14] Rendić-Miočević ha interpretato in modo elegante e convincente il nome di questo distinto cittadino di Arba, che svolgeva le funzioni più alte in questa comunità, che era, cioè, membro del consiglio cittadino, edile e duoviro. Secondo Rendić-Miočević questo personaggio già da giovane era un indigeno non romanizzato di nome Oplus Malavicus Opli f., dunque sia la formula sia

---

9 Hoyos, pp. 243-277. Fino a Hoyos si cercava di risolvere questo problema con la teoria proposta già da Rostovzev, accettata da Kornemann ed altri. Rostovzev pensava che si deve distinguere la posizione giuridica dei membri della comunità che vivono in città, i c.d. intramurani, da quelli che vivono in campagna, i c.d. incolae. Gli studi più recenti hanno però dimostrato in modo convincente che l'interpretazione rostovzeviana del concetto incola è sbagliato e che nell'età classica tra la posizione giuridica dei cittadini e gli abitanti della campagna non esisteva alcuna differenza.

10 Vittinghoff, p. 462.

11 Rendić-Miočević, Onomastičke studije, pp. 125-147; lo stesso, Ilirska onomastika; lo stesso, Onomastička pitanja, p. 33 sgg.; lo stesso, Illyrica, p. 39 sgg.; lo stesso, Lika, p. 97 sgg.

12 Alföldi, Die Personennamen.

13 Medini, p. 27 sgg.

14 CIL III, Suppl., p. 1648 nr. 10.121.

gli elementi erano totalmente non-romani. Questo Oplus ottenne più tardi la cittadinanza romana e in quell'occasione assunse il nome romano di L. Baebius, ma siccome non voleva abbandonare il suo vecchio nome, lo aggiunse semplicemente al nuovo, così che nella formula romana occupava con due elementi il posto del cognome romano.

Siamo costretti a porci la seguente domanda: se tutti i membri del municipio di Arba erano cives Romani già dai tempi di Augusto, come mai ancora sullo scorcio del secolo I d.C. ad Arba esiste una persona tanto distinta che non è civis Romanus? Se supponiamo che egli fosse venuto dal continente, dobbiamo supporre che si tratti di un ricco non-Romano che riuscì a fare una fulminea carriera ad Arba occupando tutte le funzioni nell'amministrazione cittadina. È vero che quest'ipotesi non è impossibile, ma è perlomeno molto improbabile.

Potremmo citare ancora molti simili esempi in varie comunità liburniche. È ovvio che la teoria dominante dell'epoca sull'intensità della romanizzazione della Liburnia settentrionale deve essere abbandonata e sostituita con un'altra. Cercheremo di proporre una tesi che concordi con i risultati ottenuti da recenti studi romanistici.

È noto che Saumagne propugna la tesi che tutti i municipi romani non erano che municipia latina e che non esistevano affatto i municipia civium Romanorum.[15] Questa tesi, a causa di alcune affermazioni errate con le quali era stata esposta, venne vivacemente combattuta.[16] Ma anche il più forte oppositore alla tesi di Saumagne, Sherwin-White, fu costretto a formulare così la sua nuova posizione: fino a Claudio il conferimento dello ius Latii era il più importante (benché non unico) modo d'organizzazione delle comunità provinciali, e accanto ad esso esisteva anche, benché raro, il conferimento del diritto dei municipia civium Romanorum; dopo Claudio il conferimento del diritto latino rimase l'esclusivo modo d'organizzazione delle comunità provinciali.[17]

Si sa che i municipia latina erano comunità di popolazione non-romana, che avevano il privilegio di poter ottenere la cittadinanza romana per i loro magistrati dopo il termine del loro ufficio. Altri elementi del diritto latino sono di secondaria importanza.[18]

Nell'ipotesi che le comunità liburniche fossero organizzate con il diritto latino, tutte le difficoltà spariscono. Così, a nostro parere, per es. gli abitanti di Arba ancora nei secoli I e II non avevano la cittadinanza romana eccetto i loro magistrati. Quell'Oplus Malavicus aveva ottenuto la cittadinanza romana dopo aver svolto funzioni amministrative ad Arba, ma egli, molto orgoglioso della sua origine non-romana, ottenuta la cittadinanza romana, sotto-

---

15 V. per e. Saumagne, Volubilis, pp. 389-401; lo stesso, Le droit latin.

16 Tra gli innumerevoli saggi critici v. Luzzatto SDHI XXXI, p. 411 sgg.; Sordi, Iura XVII, p. 366; Sherwin-White, TR XXXV, p. 162 sgg., ecc.

17 Sherwin-White, p. 343.

18 Cfr. l'importante saggio di Braunert, pp. 68-83.

linea con il suo complicato nome sia la sua nobile origine sia la sua nuova cittadinanza.

Dunque, la romanizzazione della Liburnia si svolse molto più lentamente di quanto solitamente si crede: i municipi latini non sono che una capsula romana nella quale si nasconde un nucleo indigeno ancora molto vitale.[19]

3. Torniamo adesso all'iscrizione fulfiniana. Essa ci comunica che un certo Lucius Sestius Dexter allargò a proprie spese la capacità dell'acquedotto del Flavium Fulfinum. La comunità si chiamava dunque sotto Domiziano molto probabilmente municipium Flavium Fulfinum. Questo ci ricorda le comunità in Spagna, dove troviamo tra l'altro per es. un municipium Flavium Bausecci,[20] un Munigna,[21] ecc. ecc. È noto che l'imperatore Vespasiano conferì a queste città, che prima erano civitates non-romane, il diritto latino[22] e che pertanto il nome Flavium di queste città è da collegare con l'organizzazione di queste comunità come i municipia con il diritto latino. Non è improbabile che lo stesso accadde con le comunità vegliote, Curicum e Fulfinum.

Sappiamo inoltre che Plinio afferma che Curicum e Fulfinum erano esentate dalle imposte,[23] cioè che probabilmente erano civitates non-romane con alcuni privilegi.[24] Plinio scriveva nella metà del secolo I, e le sue fonti erano, sembra, i dati ufficiali della prima metà del secolo I. Se è così, i dati pliniani su Curicum e Fulfinum collegati alle notizie provenienti dalla nuova iscrizione offrono un quadro dell'evoluzione di queste due comunità che risulta molto simile all'evoluzione delle comunità in Spagna: fino alla seconda metà del secolo I Curicum e Fulfinum erano delle civitates non-romane; gli imperatori Flavii conferiscono quindi a queste comunità lo ius Latii così che i ceti dirigenti ottengono la cittadinanza romana e partecipano alla vita culturale e nella civilizzazione romana, mentre il popolo rimane in gran parte nell'ambito della sua civiltà indigena.[25]

---

19 Per i dettagli v. Margetić, Plinio. Aggiungiamo che non di rado si ascrivono al grande Mommsen alcune semplificazioni, tra l'altro anche quella riguardante i municipia civium Romanorum. A dir il vero Mommsen fu molto cauto nel pronunciarsi circa l'organizzazione delle comunità liburniche. È significativo che egli adoperava il termine res publica, cioè le «comunità» (e non municipia civium Romanorum), anzi, egli disse espressamente che Senia era stata organizzata come municipium latinum, il che stupisce un po'!

20 CIL II, 3251, 3252.

21 CIL II, 1378.

22 Pli. Nat. hist. III, 3, 30: Universae Hispaniae Vespasianus (...) Latium tribuit.

23 Plin. Nat. hist. III, 21, 139.

24 Cfr. Premerstein, RE X, 1246; lo stesso, p. 204; Degrassi, Il confine, p. 85; Alföldi, pp. 69-70; Wilkes, p. 487.

25 Pare che, tra l'altro, il culto delle divinità locali rimase abbastanza radicato. Ma in questa sede non possiamo approfondire il problema.

II - IL MEDIATOR SPALATINO

Nel c.d. Cartulario di Supetar, fonte preziosissima per la storia e soprattutto per la storia del diritto croato, scritta almeno parzialmente al principio del secolo XII, si legge un'importante notizia secondo la quale Pietro Zerni (Pietro Nero), fondatore del monastero di S. Pietro vicino a Spalato, comprò un servo per poi donarlo al monastero:

ad hęc comparaui seruum nomine Dragadet de Gurgi filio Beriuoy pro uno mernico quod fuit per manupreso de Ludino et ipse mediator ex servo.[1]

Richiamiamo l'attenzione sul termine mediator.

Bartal [2] e V. Mažuranić,[3] seguendo Du Cange [4] lo interpretano come intermediario, pres, sponsor o garante, V. Novak [5] come pristaldus-pristav, cioè una persona munita di fede pubblica e Skok [6] come locatario. Le due ultime interpretazioni sono ovviamente da scartare, ma neppure la prima è soddisfacente perché abbraccia contenuti troppo differenti.

Sulla costa adriatica [7] orientale non si trovano altre tracce del mediator paragonabile a quello del Cartulario di Supetar. Bisogna pertanto passare sull'altra sponda adriatica nella speranza non solo di chiarire il contenuto della funzione del mediatore del Cartulario di Supetar, ma anche di approfondire la conoscenza di questo istituto su tutta l'area adriatica.

Qualche traccia appena percettibile del mediatore si rileva a Venezia nel simbolico rito dell'abbandono della casa del marito defunto da parte della vedova nella procedura per la restituzione dei suoi beni. Secondo la glossa agli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, la vedova si presentava con due persone dinanzi al doge dove congiungeva il suo dito con il dito di una di queste persone, denominata appunto mediator, mentre la seconda persona denominasta fideiussor «tagliava» il legame tra il dito della vedova e quello del mediator.[8] La funzione del mediatore cessa qui. Egli non ha altra funzione che quella di una fittizia rappresentanza del defunto marito e della sua famiglia. Pure a Venezia in alcuni documenti concernenti il mutuo ed altri

---

1 Supetarski kartular, p. 221.
2 Bartal, p. 414.
3 V. Mažuranić, p. 629.
4 Du Cange V, p. 321.
5 Supetarski kartular, p. 182. Cfr. Kostrenčić, p. 10.
6 Supetarski kartular, pp. 293-294.
7 Il mediator dell'anno 1221 (CD III, p. 201) è un pristav-pristaldus, mentre il mediator dello Stat. di Ragusa, l. VI, cap. 17 non è altro che un semplice sensale. Cfr. Lexicon, p. 714. Questi casi non hanno altro in comune con il mediatore menzionato nel Cartulario di Supetar che il nome.
8 Stat. ven., p. 48 (Glossa al cap. XX del libro I: mulier (...) aprehendet unum ex illis duobus per digitum et tercius incidet et sic erit data vadia. Et nota quod mulier (...) dicitur dator vadie, ille, quem mulier (...) aprehendit per digitum, dicitur mediator; ille vero, qui incidit, dicitur fideiussor.

contratti, al formarsi di un contratto prendono parte due persone, il mediatore ed il fideiussore, ma di nuovo ci accorgiamo che la funzione del mediatore risulta appena percettibile.[9] Le leggi veneziane non lo menzionano affatto.

Al contrario, nell'Italia meridionale l'istituto del mediator era saldamente radicato nella vita giuridica e presente in innumerevoli documenti. Sarà utile dare un esempio. Lo prenderemo da Bari. Nel giugno 952 [10] Cinnamo di Noia vende a Grunsafo di Bari alcuni immobili in Noia e nelle sue adiacenze per il prezzo di tre soldi costantini. La consegna dei beni viene effettuata ed il prezzo pattuito interamente versato. Il venditore promette con la solita clausola della defensio di difendere il compratore dall'eventuale evizione e dichiara inoltre:

wadia tibi nominato emptori meo dedi et mediatorem tibi posui Boni germanus meus

e si assume l'obbligo di pagare la penale di 10 solidi

si nos vobis non defensaverimus

ed aggiunge

ipse mediator vester tribuit vobis licentiam se pignerandum per vobi et alia sua legitima pignera.

Si tratta quindi del c.d. Bargeschäft ed è perciò ovvio che al pericolo di un'eventuale danno è esposto soltanto il compratore in caso d'evizione. La funzione del mediator è chiara: in caso di evizione egli permetterà il pignoramento delle sue sostanze.

Sarebbe ovviamente più semplice se lo stesso compratore concedesse la pignorazione dei propri beni,[11] ed infatti, nell'Italia meridionale troviamo questo sistema in moltissimi documenti, ma appena a partire dall'872.[12] La forma della dichiarazione del venditore

mediatorem posui me ipsum

prova senz'ombra di dubbio che l'aspetto originale del negozio conteneva la figura del mediator distinta dal debitore. A nostro giudizio, la spiegazione di questo fatto curioso sta nelle circostanze nelle quali si svolgevano gli scambi commerciali. Il mediator rappresenta una garanzia ideale nel Bargeschäft nel caso che il venditore-straniero dopo l'avvenuta consegna delle merci si allontani dalla città dove si era effettuata la vendita. È ovvio che in caso di un'eventuale evizione il compratore si trovasse in seria difficoltà e probabilmente impossibilitato a procedere contro il venditore. Il compratore, dun-

---

9 Le carte del Mille, AV T. VI, p. 89 (a. 1131); Morozzo-Lombardo I, pp. 48 (a. 1121), 52 (a. 1127) ecc. Cfr. Cassandro, pp. 36-39.

10 CDB I, pp. 3-4, nr. 1.

11 Beyerle, p. 581 giustamente osserva: Warum, so fragt man sich unwillkürlich, genügt solche Schuldnerhaftung dem Rechtsverkehr durchaus nicht? Warum fand man es nötig, sie durch Bürgschaft zu ergänzen.

12 Val De Lièvre, p. 245.

que, e il venditore, desiderosi di effettuare la vendita, ma diffidenti l'uno verso l'altro, potevano superare l'ostacolo del sospetto soltanto tramite una terza persona che godeva la fiducia di entrambi. Il mediator è così secondo noi una figura sorta nell'ambito del commercio e del diritto internazionale.

Le formalità con le quali il mediator assumeva la sua posizione nel negozio giuridico consistevano nella presa manuale dell'oggetto per il quale si faceva garante. Nel Cartulario di Supetar troviamo infatti delle notizie abbastanza precise. In un caso Pietro Zerni concede al monastero un servo e proprio con la presa manuale egli si assicura la garanzia di Girgi, fratello del servo:

dedimus illum per manum suo fratri Girgi.[13]

Un po' più avanti leggiamo di un altro caso di garanzia:

omparaui seruum Radouano nomine ex Campisanis pro X solidis et dedi illum per manum ad Urcanum de Sirnounyze.[14]

Da dove proviene l'interessantissimo istituto del mediator?

Invano cercheremo questo termine nel diritto romano classico e postclassico. Quanto al contenuto dell'obbligazione del fideiussor, è evidente che quest'istituto è differente da quello del mediator, e, cosa strana, non troviamo né il fideiussor né il mediator in alcuna delle vendite nei Papiri ravennati pubblicati da Marini.[15]

Il termine mediator s'incontra appena ai tempi di Giustiniano. Nella sua Novella XC, c. 8 del 539, Giustiniano menziona una sua precedente legge con la quale era stato stabilito che non si potevano costringere a testimoniare i «μεσίται»: ἐκείνων οὐκ ἀναγκαζομένων τὴν μαρτυρίαν νέμειν ὅσοι μεσίται γεγόνασιν αὐτοῖς.

Il rispettivo testo latino dell'Authenticum dice:

illos non compellendos testimonium dare qui ante mediatores facti sunt ipsis [16]

Anche nelle Epitome di Giuliano scritte in latino dopo il 555 troviamo il termine mediator.[17] Ma questo μεσίτης ovvero il mediator è un istituto differente dal mediator dell'Alto Medio Evo testé menzionato, il quale in caso d'evizione permette la pignorazione dei propri beni. Anche il μεσίτης delle fonti bizantine fino a Harmanopulos è un arbitro e non un garante.[18]

Rivolgiamo ora la nostra attenzione al diritto longobardo.

L'obbligazione per vadiam et fideiussorem longobarda nasce dalla con-

---

13 Supetarski kartular. p. 220.

14 Supetarski kartular, p. 221.

15 Marini, p. 172 sgg., con un'eccezione facilmente spiegabile a p. 187 sgg. Cfr. Levy, p. 221 sgg.

16 Nov. XC (p. 422).

17 Zachariä, Geschichte, p. 6 sgg.; Heumann, Seckel, p. 336.

18 Per es. Πρόχειρος νόμος, tit. XI, cap. 11, Harmenopulos, l. I, tit. VI, cap. 32. Cfr. Leicht, I mediatores, p. 613 sgg.; lo stesso Mediatores ed arbitri, p. 39 sgg.; Leicht, L'executor litis, p. 563 sgg.

segna al creditore da parte del debitore della vadia, cioè del bastoncello, riscattato poi dal fideiussor. Il capitolo chiave dell'Editto rotariano che maggiormente contribuisce alla conoscenza di questo negozio giuridico è il cap. 366, nel quale si precisa che in caso di dissenso tra il creditore ed il fideiussor circa il contenuto dell'obbligazione, la decisione spetta al debitore il quale è autorizzato a dichiararne sotto giuramento il contenuto.[19] Questa disposizione a prima vista sembra favorevole al debitore in modo insopportabile per il creditore che sembra dipendere interamente ed esclusivamente dall'onestà del debitore. Ma uno sguardo più attento ci assicura che il legislatore longobardo aveva equiparato le posizioni delle parti. Basta ammettere — e a questo non si oppone alcun'altra disposizione dell'Editto — che il fideiussor rotariano era un mediatore-Vermittler,[20] scelto con il (previo) consenso di ambedue le parti, cioè che per loro era in primo luogo persona di fiducia, la quale tra l'altro accerta, «testimonia» la regolarità del giuramento, menzionato nel Ro. 360-362. Trovandosi d'accordo sulla persona del fideiussor rotariano le parti sperano di evitare gli inconvenienti che facilmente sorgono dal contrasto degli interessi. Risulta così che la nomina del fideiussor rappresenta il vero nucleo dell'obbligazione per vadiam et fideiussorem e che la consegna della vadia non aveva che un valore formale e secondario, anzi, che non è improbabile che la consegna della vadia e la nomina del fideiussor ai tempi di Rotari avvenissero per principio contemporaneamente. Diventa così perfettamente chiaro che in caso di disaccordo tra il creditore e la persona di sua fiducia il fideiussor, le asserzioni del creditore diventano necessariamente sospette ed è quindi comprensibile che il legislatore abbia deciso di spostare la sua fiducia e concedere al debitore il privilegio di decidere sotto giuramento sul contenuto della sua obbligazione.

Qui dobbiamo mettere in risalto che secondo il nostro parere la promessa per vadiam et fideiussorem non è che una — ma non unica — fonte dell'obbligazione nel diritto rotariano. Non ci sembra affatto necessaria né giustificabile la tesi opposta. D'altra parte la consensualità sostenuta in passato da tanti illustri maestri (Val De Lièvre, Siegel, Schupfer ecc.) è oggidì giustamente abbandonata e non si può prenderla per base generale e sufficiente per una valida obbligazione nell'antico diritto germanico. Ma dopo le severe e ben fondate critiche di Astuti [21] non è nemmeno facile difendere la stantia o convenientia longobarda né come contratto consensuale alla ma-

---

19 Roth. cap. 366: Si aliqua inter creditorem et debitorem atque fideiussurem surrexerit intentio, et dixerit creditor: «quia in tale praetexto uuadia suscepi», et fideiussor negauerit, non est causa fideiussori sacramentum preuere, nisi debitur, singolus satisfaciat aut ad euangelia aut ad arma: «quia in tale capitulo nec uuadia dedi nec fideiussore possui».

20 Il fideiussor rotariano che in veste di persona di fiducia delle parti assiste al giuramento è da collegare al fideiussor-mediator-executor del processo nell'Italia meridionale, la cui funzione è stata nettamente rilevata da Cassandro, al pristav-pristaldus del diritto croato-ungherese (cfr. Timon, p. 471; Kostrenčić, p. 7 sgg.; Zaytay, p. 49) e al mediator del diritto polacco (cfr. Bardach, p. 350).

21 Astuti, p. 395 sgg.

niera di Schupfer né come una stipulatio documentata alla maniera di Brandileone. Ci sembra che non sia necessario cercare troppo lontano le fonti dell'obbligazione del venditore nel diritto rotariano che era già piuttosto progredito e relativamente raffinato dopo il suo diretto e costante contatto con il diritto romano durante i 75 anni della loro convivenza sul suolo italiano. Non vediamo infatti alcuna ragione per non accettare la tesi che una vendita effettuata senza la vadia dopo la consegna dell'oggetto venduto e dopo il pagamento del prezzo, dunque un Barkauf, non abbia potuto avere nell'Italia longobarda per conseguenza un'*obbligazione* del venditore in caso di evizione.[22] Non a caso i capitoli 245-252 dal significativo titolo — De pignorationibus et devitas — non menzionano neppure una volta né la vadia né il fideiussor. Questi capitoli perciò, secondo noi, regolano la pignorazione privata dopo i tre «moniti» giudiziari da parte del creditore.[23] Il creditore, dopo aver notificato [24] il debito tre volte davanti al tribunale, potrà procedere con la pignorazione privata per tacita o espressa confessione da parte del debitore. Se invece il debitore contesta il debito si avrà un processo con relativa sentenza. In ambedue i casi il creditore è esposto ad una perdita di tempo per non parlare di altri pericoli e danni che si moltiplicano se il debitore è uno straniero.

Il legislatore longobardo introduce perciò con il negozio giuridico per vadiam et fideiussorem la possibilità della pignorazione diretta senza l'intervento del tribunale [25] e, siccome il problema urgente e principale rappresenta appunto i rapporti commerciali tra due città, introduce pure una persona intermediaria, un mediatore che concedeva al compratore la pignorazione dei propri beni per la semplice ragione che il venditore non era facilmente raggiungibile.[26] Così, combinando l'antico simbolismo germanico della

22 Roth. cap. 245 sgg. con le sue tre citazioni in tribunale dimostra l'indubbia influenza romana (cfr. per es. Lex Romana Burgundionum XIV, 8: Fontes II, p. 729; Lex Romana Visigothorum, NV III, tit. XII, Interpretatio, p. 296) e pertanto appare molto probabile che le disposizioni di questa parte dell'Editto siano applicabili anche nei casi di mancato pagamento del debito comprovato da un documento.

23 Così, in contrasto con l'opinione dominante v. tra gli altri Ferrari Dalle Spade, p. 362 sgg.

24 Roth. cap. 245: Si quis debitorem habens appellet eum; cap. 246: antequam tertium pulsaverit (prima che lo avesse citato in giudizio per tre volte). Cfr. Liutpr. cap. 56, Si quis alium de furto pulsaverit.

25 Cfr. Siegel, p. 38; Schröder, Lehrbuch, p. 285; Astuti, pp. 199-200, il quale però giustamente rileva che questa pignorazione privata non è una vera e propria procedura esecutiva, ma un mezzo di coazione diretto a piegare la volontà del debitore. V. Gierke, p. 291: die langobardische Pfändung als solche nicht schuldtilgend wirkt.

26 Naturalmente non è esclusa neanche l'altra possibilità, cioè che la vendita venga effettuata senza il versamento del prezzo, in questo caso il fideiussor concede al venditore la facoltà della pignorazione extragiudiziale. Ma può accadere che sia il venditore, sia il compratore si obblighino a vicenda, e che la stessa persona funga da mediator per ambedue le parti contraenti. Cfr. Gierke, p. 290. Da Roth. cap. 366 risulta non solo che il creditore in caso dell'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore si rivolge al fideiussor, ovviamente con lo scopo di realizzare la pignorazione, ma anche che il debitore non è completamente esonerato dall'obbligazione verso il creditore perché in caso di disaccordo tra il creditore ed il fideiussor, il debitore è colui che decide con il giuramento sul contenuto dell'obbligazione. Evidentemente, il creditore poteva lasciare da parte il fideiussor e rivolgersi al debitore e pignorarlo direttamente, senza l'intervento del fideiussor (cfr. anche Liutpr. 108: Si quis fedeiussorem aut

vadia con un garante d'ispirazione romana [27] (da dove il termine fideiussor e la stessa funzione del garante) che assumeva la posizione di mediatore ispirata al μεσίτης — mediator giustinianeo [28] — (da qui il termine mediator nell'Italia meridionale [29] e la sua posizione d'intermediario), il legislatore longobardo crea un originale istituto longobardo che sorse per rispondere alle esigenze del traffico commerciale tra le città, e che presto venne accolto per il commercio interno tra gli abitanti di una stessa città, dove in verità, il fideiussor-mediator non rappresentava una necessità. Perciò già relativamente presto ritroviamo lo stesso debitore in posizione di mediator.[30]

Ancora un'osservazione: l'Editto rotariano, benché scritto in latino, spessissimo fa riferimento a termini germanici per facilitare in questa maniera ai giudici ed alle parti un'approfondita comprensibilità del laconico testo: esso menziona per es. «duodecim aidos suos, id est sacramentales»,[31] «amund, id est extraneum»,[32] «faida, hoc est inimicitia»,[33] «gafand, id est coheres parens proximior»,[34] «thinx, quod est donatio»[35] ecc. ecc., ossia, menziona il termine germanico senza tradurlo in latino se il legislatore è convinto che questo termine germanico fa già parte del latino ufficiale o se non esiste l'equivalente termine latino, oppure se di quest'ultimo non ne è a conoscenza, come per es. morgingab, vadia, launegild, ecc. Perché mai il fideiussor non viene menzio-

---

devitorem suum pigneraverit), ma ci pare lecito supporre che in tal caso il creditore perdeva ogni diritto nei confronti del fideiussor. Cfr. per es. Lex Romana Raetica Curiensis XXII, 12 in MGM Leges V, p. 411: Si illum fideiussorem dimittere vult, ad suum debitorem se tenere potest. La questione è assai dibattuta. Per l'opinione opposta v. per es. Gierke, pp. 288-289.

27 Per il fideiussor del diritto postclassico v. Nov. Theod. IX, 4 (7.IV.439), NV XXXV, 14, 15 (15.IV.452); Lex Romana Burgundionum XIV, 8. Cfr. Levy, p. 196 sgg. La funzione del garante nell'Editto rotariano è facilmente desumibile non soltanto dall'identico termine nel diritto longobardo - fideiussor, ma anche dall'ulteriore sviluppo di questo istituto. Già a partire da Liutprando la funzione del garante non può essere messa in dubbio.

28 È vero che il fideiussor longobardo non è un arbitro, ma esiste un indubbio nesso tra i due istituti. È da notare per es. che il μεσίτης-mediator giustinianeo non può essere costretto a testimoniare (Nov. XC, n. 8) e che, analogamente, il fideiussor rotariano non presta giuramento in caso di contrasto con il creditore (Roth. cap. 366).

29 Glossarium Cavense (MGH, Legum Tomus IV, p. 654): fideiussor id. mediator. Cfr. anche il fideiussor del Cod. Cav. I, nr. 11 dell'821 (ipsa convenientia firma et stabilis permaneat in eadem guadia et per districtum fideiussorem, qui tribuit nobis ad pignorandum omnia sua pignora ecc.), e il mediator del Cod. Cav. I, nr. 21 dell'842 (mediatorem, qui tribuit vobis ad pignorandum ecc.) i quali evidentemente hanno la stessa funzione del fideiussor di un documento milanese del 918, dove il fideiussor permette al creditore la pignorazione extragiudiziale dei suoi beni (oblicavit... omnes pigneras et boves et reliquas bestias suas... sine kalumnia vel puplica autoritate), e nel quale il debitore concede al fideiussor il permesso di pignorare i suoi beni e trascinarlo se necessario davanti al creditore o in giudizio (oblicavit... pigneras suas, eciam sua persona... in presencia eidem abbati — cioè del creditore — vel puplici adducendum) HPM XIII, col. 823; cfr. Ferrari Dalle Spade, p. 388.

30 Tra gli innumerevoli esempi scegliamone uno a caso: CDB IV, p. 15 nr. 7, una vendita del 999: me ipsum mediatorem tribui vobis ecc.

31 Roth. cap. 359.

32 Roth. cap. 224.

33 Roth. cap. 45.

34 Roth. cap. 247.

35 Roth. cap. 171.

nato con il termine germanico? Molto probabilmente perché il legislatore non aveva trovato nell'antico diritto longobardo un istituto corrispondente.

La nostra tesi diventa maggiormente verosimile se si prende in considerazione che la vadiatio franca non è tanto intrinsecamente collegata al fideiussor come lo è nel diritto longobardo.[36] Cassandro aveva veramente delle ottime ragioni per separare nettamente la fides facta franca dalla vadia longobarda.[37]

Da ciò risulta che il fideiussor rotariano non è affatto un semplice istituto, ma un amalgama di varie, spesso opposte tendenze, nondimeno un amalgama tanto ben riuscito e così vitale da corrispondere alla realtà sociale ed economica,, e da contenere delle possibilità per un'ulteriore evoluzione ed adattamento all'irrequietezza dei secoli successivi.

Ed infatti, non erano passati neanche ottant'anni quando il re Liutprando introdusse una rivoluzione nel sistema probatorio rotariano con una nuova concezione del negozio giuridico per vadiam et fideiussorem, che ne mutò profondamente l'aspetto. Nel 720 [38] egli dispone che nel negozio giuridico per vadiam et fideiussorem il creditore abbia facoltà di pignorazione extragiudiziale soltanto se alla vadiazione sono presenti almeno due o tre testimoni. Inoltre, in caso di dissenso sul contenuto della promessa, la funzione determinante e decisiva spettava ai testimoni, e non più al giuramento del debitore. In parole povere, il negozio giuridico per vadiam et fideiussorem senza testimoni non rappresentava più alcun vantaggio in confronto alle altre obbligazioni.

Siccome nel diritto liutprandiano dalla dichiarazione del fideiussor nel suo dissenso con il creditore non derivavano più delle conseguenze decisive, e siccome il destino del contratto dipendeva dalle dichiarazioni dei testimoni ed il fideiussor da intermediario-garante diveniva garante, la nomina del fideiussor poteva conseguire in un qualsiasi momento dopo la consegna della vadia, il che creava nuovi problemi per la legislazione. In primo luogo, il legislatore doveva decidere se il garante, presentato dal debitore, era accettabile o meno. È ovvio che questo problema non si poneva nel diritto rotariano, dove il fideiussor era il centro del contratto, dove cioè, secondo la nostra tesi, senza l'accordo tra il creditore e il debitore sulla persona del fideiussor, l'obbligazione per vadiam et fideiussorem non poteva nascere. Liutprando, trasformando il fideiussor da intermediario-garante in garante, si trovò così costretto a stabilire l'idoneità del fideiussor offerto dal debitore. Infatti, già tre anni dopo la sua rivoluzionaria disposizione del 720, Liutprando si vide costretto a proporre una soluzione, che, troppo umanitaria, non teneva conto degli interessi dei creditori,[39] e venne perciò mutata a favore dei creditori do-

---

36 V. Gierke, p. 292. Sull'inseparabilità della vadia dal fideiussor nel diritto longobardo v. Val De Lièvre, p. 170 sgg.

37 Cassandro, op. cit.

38 Liutpr. 15.

39 Liutpr. 38.

po 8 anni: il fideiussor idoneo doveva possedere almeno tanto, a quanto ammontava la somma dovuta.[40]

Un'analisi sull'ulteriore evoluzione dell'obbligazione per vadiam et fideiussorem non è possibile in questa sede. Basta rammentare il graduale avvicinamento della fideiussio longobarda a quella romana che è palese soprattutto nell'expositio ad Liber papiensis che tratta in abbondanza l'istituto partendo dal presupposto che l'Editto rotariano era stato scritto «secundum legis Romanae diffinitionem».[41]

Dunque, a nostro giudizio, il mediator è un istituto dal termine bizantino e dal contenuto identico a quello del fideiussor longobardo, sorto probabilmente su suolo italiano.

---

40 Liutpr. 128.
41 Liber papiensis, p. 385.

PARTE SECONDA

ADRIATICA

B - ADRIATICA HISTORICA

I - LE CAUSE DELLA SPEDIZIONE VENEZIANA IN DALMAZIA NEL 1000

1. La penna di Giovanni Diacono, segretario personale del doge Pietro II Orseolo ci ha conservato un resoconto relativamente ampio della spedizione navale del doge in Dalmazia nell'anno 1000.[1] Giovanni non aveva partecipato alla spedizione, ma senza dubbio ha avuto l'opportunità di raccogliere abbondanti informazioni di prima mano. Pare così che egli sia un testimonio pienamente degno di fiducia per tutti i particolari. Però chi non condividerebbe l'acuta osservazione della Fasoli, la quale parlando dei cronisti veneziani più antichi sottolinea che essi, apparentemente così semplici, erano abilissimi nel presentare le cose in un certo modo per farne credere certe altre di cui non parlavano affatto e nell'alterare deliberatamente la verità sorvolando su certi particolari, che pure dovevano conoscere?[2] Queste parole si adattano a pennello anche alla descrizione della spedizione orseoliana.

Le vere ragioni della spedizione, il suo sfondo storico ed il suo stesso svolgimento non sono secondo noi finora stati chiariti in modo soddisfacente. In questa sede cercheremo di prendere in esame certi aspetti della problematica tanto complessa inerente la spedizione orseoliana e di proporre una visione relativamente nuova con piena coscienza della necessità di ulteriori indagini.

Ma ancor prima di entrare nell'analisi delle fonti e nella discussione sui vari punti non possiamo in questa breve introduzione evitare di mettere in rilievo il fondamentale disaccordo degli autori in relazione all'eventuale permesso concesso alla spedizione veneziana da parte di Bisanzio, perché nei rapporti tra Venezia e Bisanzio giace il nocciolo del problema e la sua soluzione. Come è noto, Giovanni non menziona né il consenso né il permesso da parte degli imperatori bizantini. Egli anzi non menziona neanche un semplice preavviso o una qualsiasi informazione data dal doge a Bisanzio né prima né dopo la spedizione. Questo non può non destare meraviglia se prendiamo in considerazione che proprio in quegli anni c'imbattiamo in molte notizie sulla stretta collaborazione tra Bisanzio e Venezia,[3] e che Giovanni parlando della sua visita nel giugno dell'anno 1000 all'imperatore Ottone a Como non tralascia di ricordare l'avviso della spedizione fatto da lui a quest'ultimo.[4] Dandolo, inserendo nella sua Chronica la completa relazione di Giovanni sulla spedizione dell'anno 1000, aggiunge al principio del resoconto che i Veneziani ottennero il dominio sulla Dalmazia con il permesso degli imperatori orientali.[5] Siccome la notizia non destava sospetti, già Lucius l'accolse[6] e dopo di lui molti

1 Monticolo, p. 159 e sgg.
2 Fasoli, Storiografia, p. 26.
3 P. es. Giovanni Diacono, Monticolo, p. 154 (a. 997), p. 167 e sgg. (a. 1004).
4 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 160.
5 Andrea Dandolo Chronica, pp. 196-197.
6 J. Lucius, De regno, pp. 71, 76.

altri autori.[7] Questo atteggiamento è divenuto quasi insostenibile dopo la penetrante analisi di Lenel il quale con argomenti convincenti [8] ha provato che si tratta di un'aggiunta tendenziosa di Dandolo inserita con l'evidente scopo di fornire la base legale per il potere veneziano in Dalmazia. Perciò dopo Lenel gli scrittori si sono trovati costretti a ritornare al resoconto di Giovanni ed al suo silenzio intorno al permesso bizantino che è stato interpretato come la prova che il doge attuava nel 1000 una politica espansionistica nella Dalmazia.[9] Ma tale interpretazione contrasta troppo vistosamente con i molti fatti concernenti i più stretti legami tra Venezia e Bisanzio intorno all'anno 1000. Perciò negli ultimi tempi si levano nuovamente voci molto autorevoli in favore dell'esistenza del consenso bizantino o almeno di una tacita intesa del doge con il basileus di Costantinopoli,[10] ovvero di un permesso dato da Basilio II al doge di andare in Dalmazia e di sottoporla alla sua tutela.[11]

Dunque, la vecchia vexata quaestio — il permesso bizantino o la conquista — non è scesa dal repertorio. Secondo la nostra opinione ambedue le contrastanti teorie non possono soddisfare. Non si può immaginare che Venezia cercasse di conquistare la Dalmazia bizantina senza un qualsiasi permesso da parte di Bisanzio, soprattutto nel periodo di relazioni più che cordiali tra Venezia e Bisanzio e in un momento di grande prestigio e forza di quest'ultima, ma d'altra parte il permesso dovrebbe condurre ad un risultato durevole e visibile della conquista veneziana della Dalmazia. Di questo visibile risultato però, non c'è traccia né nel 1000 né dopo.[12] La conquista orseoliana non è accompagnata da alcun tributo da parte delle città dalmate, non si trovano dei magistrati veneziani o almeno filoveneziani e non c'è traccia di un qualsiasi altro segno della presenza veneziana in Dalmazia, anzi, proprio l'opposto: dopo la spedizione del 1000 assistiamo ad un palese indebolimento della presenza veneziana nella Dalmazia.

Dunque, l'antinomia — il permesso o la conquista — è sbagliata. Ci sembra che tutta la questione debba essere riesaminata da un nuovo punto di vista.

Perché il doge parte con la flotta veneziana per la Dalmazia proprio nel 1000? Quali sono le circostanze occasionali per questa spedizione? Si trovino le cause profonde nell'aggressività del doge e nel tentativo di conquista [13] o

---

7 Citiamo tra i recenti autori soltanto Ferluga, Dalmacija, p. 90, il quale è ancora convinto dell'esistenza di una antichissima cronaca smarrita e che a suo parere è la fonte di questa notizia di Dandolo.

8 Lenel, Entstehung, pp. 14, 98.

9 Citiamo a mo' d'esempio Kretschmayr, 1, p. 136; Praga, Dalmazia, pp. 57-58; Cessi, Storia, I, pp. 91-92; M. Klaić, Povijest Hrvata I, pp. 326-328 ecc. Naturalmente ci sono moltissime divergenze e sfumature nelle opinioni di questi ed altri autori, ma quello che qui vogliamo sottolineare è soltanto la comune convinzione che Venezia nel 1000 agiva indipendentemente da Bisanzio.

10 Sestan, la conquista, p. 100.

11 Pertusi, p. 80.

12 Sestan, La conquista, p. 103; cfr. Margetić, Dandolo.

13 N. Klaić, Povijest I, p. 327.

nella protezione delle vie marittime verso l'oriente [14] o nell'urto supremo tra il mondo slavo e quello bizantino nella persona del legittimo erede, i Veneziani,[15] la questione delle circostanze occasionali per la spedizione rimane sempre aperta.

Le circostanze occasionali alle quali accenna Giovanni non sono troppo convincenti e ci lasciano un po' perplessi. Secondo Giovanni il doge ha proibito ai «suoi» di pagare ai Croati il solito tributo, i Croati hanno risposto con rappresaglie, e i Veneziani hanno a loro volta risposto con la conquista di Cissa,[16] ma questi avvenimenti non possono considerarsi come circostanze occasionali perché accaddero nel 996 e anche prima, e non si può supporre che il doge abbia aspettato quattro anni. Si potrebbe eventualmente sostenere che i Croati hanno ostacolato il commercio veneziano a causa del mancato pagamento del tributo, ma neanche questo può essere stata la circostanza occasionale per la spedizione poiché lo stesso Giovanni scrive che il doge nel 996 intravedeva solo in un futuro indeterminato (vita comite!) una possibilità di reazione veneziana alle molestie croate.[17]

Giovanni indi menziona la cattura di quaranta Zaratini da parte dei Narentani. Siccome Zara era in potere del doge, potere qualificato da Giovanni in modo non troppo chiaro con ditio, questo potrebbe in verità essere un motivo sufficientemente grave per l'inizio delle operazioni. Nondimeno è più che strano che della sorte di questi quaranta Zaratini non si sa più nulla. Ci si aspetterebbe che il resoconto piuttosto esauriente della spedizione dica che i Narentani erano stati costretti a restituire gli Zaratini catturati. Ma Giovanni c'informa soltanto che durante la spedizione il doge da parte sua catturò quaranta Narentani. Questa è una strana coincidenza di cifre, e ancora più strano è che non si procedette allo scambio ma che il doge restituì press'a poco tutti i Narentani e ricevette dal principe narentano soltanto la promessa che non ostacolerà la navigazione veneziana e che non chiederà il tributo. Ma dove sono spariti i quaranta Zaratini? Pare che la sorte di questi Zaratini non interessi più nessuno. O si tratta forse di un'invenzione del cronista per poi giustificare la cattura dei quaranta Narentani? Siamo costretti a concludere che neanche questo fatto poteva essere la circostanza occasionale per la spedizione perché dimenticato completamente, pare, da tutti, compreso Giovanni.

Dopo averci informato della triste sorte dei quaranta Zaratini catturati dai Narentani Giovanni continua: unde (!) Dalmaciarum populi omnes poene simul convenientes, Petro Veneticorum duci (...) demandaverunt, quod si ipse venire (...) vellet, qui eos a Scavorum severitate liberaret, ipsi et illorum civitates perpetua stabilitate suae suorumque successorum potestati subditos

[14] Ferluga, p. 92.

[15] Cessi, Venezia e i Croati, p. 338; lo stesso, Storia I, p. 92.

[16] In verità, Giovanni Diacono, Monticolo, p. 153 scrive Issa, cioè l'isola di Lissa (Vis), ma l'emendazione in Cissa è stata accettata come verosimile, tra gli altri già da Lucius, De regno, p. 71, e da ultimo anche da Sestan, la conquista, p. 99.

[17] Giovanni Diacono, Monticolo, p. 153.

manerent.[18] Quel «unde» in verità non è troppo chiaro se è vero che gli altri Dalmati non erano in potere del doge, ma Giovanni voleva ovviamente dire questo: tutte le città dalmate erano molestate da parte dei Croati; tra queste si trovano anche i Zaratini; perciò press'a poco tutte le città chiedono l'aiuto del doge e gli promettono la sudditanza.[19] L'appello dei Dalmati sembra chiaro: essi promettono al doge di diventare suoi «subditi» in caso del suo soccorso. Ma è possibile che Giovanni parli di una promessa di sudditanza tanto esplicita? Ci pare che Giovanni non pensava e non poteva pensare al trasferimento della sudditanza da Bisanzio — sovrano indiscusso della Dalmazia bizantina — a Venezia, tanto più che poi i rappresentanti delle città di Veglia e di Arbe promisero al doge di menzionare il suo nome appena dopo i nomi degli imperatori nei loro canti solenni (laudes), e neanche alla fidelitas dei Dalmati verso il doge col significato del diritto feudale perché il loro rapporto verso il doge non si può in alcun modo paragonare al rapporto feudale tra il seniore ed i suoi fideles.[20] Se a questo aggiungiamo che i Dalmati non avevano promesso né tributo né altra ricompensa per l'intervento senz'altro rischioso, pericoloso e costoso del doge, arriviamo alla conclusione che Giovanni in fin dei conti ci comunica che il doge aveva effettuato la spedizione non per motivi materiali e neppure per una reale sudditanza dei Dalmati, ma per qualcosa di ideale e spirituale, cioè perché era coraggioso e pieno di alti ideali cristiani. Questo è dunque il motivo determinante, secondo Giovanni, e l'ulteriore prova ne è il presunto motivo per l'intervento in un episodio avvenuto poco dopo nel 1003 quando il doge appena saputo dell'assedio di Bari da parte dei Saraceni, prepara subito una massiccia spedizione navale ed eroicamente libera Bari. Secondo Giovanni i Baresi da quel tempo onorarono profondamente il doge, qui nullo terreno (!) sed divino (!) constrictus timore eos liberavit ab inimicorum persecutione.[21]

Ci pare poco probabile, anzi incredibile che il doge aiutasse per puro senso d'eroismo e di grandezza d'animo le città dalmate e Bari. Si può senz'altro comprendere il modo di scrivere e di pensare di Giovanni, ma non possiamo accettare le sue motivazioni come veri motivi dell'attività militare del doge. E poi, il motivo e la circostanza occasionale non sono la stessa cosa. Perciò, se il motivo dell'intervento veneziano a Bari nel 1003 ci sfugge, almeno la circostanza occasionale, l'assedio saraceno di Bari, è fuori dubbio. Per la spedizione nella Dalmazia nel 1000 la circostanza occasionale non trapela dal resoconto di Giovanni e il motivo è incredibile. È dunque indubbio che Gio-

---

18 Giovanni Diacono, Monticolo, pp. 155-156.

19 Se press'a poco tutti i Dalmati chiedono l'aiuto del doge, questo significa che certune città dalmate non lo avevano fatto. Quali? Si pensa a Ragusa (v. Sestan, La conquista, pp. 99-100), ovviamente a causa della sua lontananza.

20 Del termine fidelitas e del suo reale contenuto ci occuperemo più avanti nel paragrafo n. 6.

21 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 166. Cessi, Venezia ducale, p. 392 insiste molto (e troppo) energicamente che l'iniziativa veneziana era stata spontanea, che nessuno aveva sollecitato l'intervento veneziano e che la spedizione non era stata stimolata da cupidigia di conquista.

vanni abbia sorvolato su queste circostanze di massima importanza per l'interpretazione degli eventi svoltisi in Dalmazia nel 1000 e a Bari nel 1003, ed è ovvio d'altra parte, che queste circostanze sono connesse alla posizione di Bisanzio quale potere sovrano in Dalmazia ed a Bari.

In breve, questa analisi introduttiva delle notizie di Giovanni ha convalidato la tesi di Cessi, secondo il quale s'ignora da quali circostanze occasionali sia stato eccitato l'atto conclusivo dell'epopea orseoliana [22] in Dalmazia. Ci sembra che non si possano comprendere né le cause profonde né le circostanze occasionali per la spedizione del doge partendo da un punto di vista strettamente veneziano oppure veneziano-dalmato, ma si deve tentare una spiegazione da un punto di vista più ampio della situazione politica e militare nel mondo mediterraneo a quei tempi.

2. L'impressionante sviluppo di Venezia da piccolo territorio confinante, isolato e lontano dai centri del potere economico, politico e militare nel VII e VIII sec. fino ad una potenza mediterranea di prim'ordine nel XIII secolo e nei secoli successivi, è senz'altro il risultato della sua posizione estremamente favorevole alla circolazione di beni, soprattutto tra i due imperi, quello di Bisanzio e quello occidentale. Così, secondo Lentz, a misura che cresceva l'importanza di Venezia nel commercio europeo, la sovranità bizantina su di essa si spegneva e già nella prima metà del secolo IX spariva completamente.[23] L'appartenenza ideale di Venezia all'impero bizantino non incomodava minimamente i Veneziani, anzi, aveva non di rado dei lati estremamente utili, perché agli interessi economici e politici di sovente comuni e spesso identici di Bisanzio e di Venezia forniva qualche volta delle basi ideali non trascurabili. D'altra parte l'immenso mercato occidentale rappresentava per l'espansione economica veneziana l'altra conditio sine qua non. Però, per Venezia esisteva una differenza tra i due imperi, perché dai tempi delle conquiste di Carlo Magno l'impero occidentale tentava ostinatamente di conquistare le posizioni chiave a Venezia il cui riflesso erano le aspirazioni politiche di varia intensità durante i secoli.

Questa posizione ambivalente di Venezia aveva per conseguenza la ricerca d'appoggio da parte delle forze interne veneziane sia nell'impero orientale sia in quello occidentale. Sarebbe assolutamente erroneo sostenere che le fazioni in lotta non erano che puri esponenti dei ceti regnanti nell'occidente e nell'oriente, ma è ovvio che i Caloprini, i Candiano, ecc. si appoggiavano all'occidente e che gli Orseolo, i Morosini ecc. all'oriente.

Giovanni ci ragguaglia sugli strettissimi legami tra Pietro IV Candiano e l'occidente, sul matrimonio di questi con Waldrada, sorella del marchese Ugo e sulla sua immensa dote in immobili.[24] Esistono inoltre notizie sulle

22 Cessi, Venezia e i Croati, p. 336.
23 Cfr. Lenz. pp. 65 e sgg.
24 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 138.

donazioni dell'imperatore occidentale alla famiglia Candiano negli anni 963 e 972.[25] Infine, non a caso lo stesso doge si era circondato con gli exteri milites de Italico regno.[26]

Durante la temporanea reazione all'orientamento troppo occidentale dei Candiano, ai tempi di Pietro I Orseolo (976-978), il patriarca di Grado, Vitale Candiano, fugge in Sassonia,[27] ma ritorna dopo il rovesciamento del potere Orseolo-Morosini,[28] e sotto il doge Vitale Candiano (978-979) ritorna pure l'orientamento a favore dell'occidente che durante il dogato di Tribuno Menio (989-991) diventa un po' meno manifesto ma nondimeno chiaramente discernibile. Le note violenze dei Caloprini [29] erano più delle prove della loro posizione sempre più insostenibile che prove di forza, e l'imperatore Ottone II con la sua infelice spedizione nell'Italia del sud nel 982 aveva dimostrato che le sue pretese verso i possedimenti bizantini in Italia e soprattutto verso Venezia erano irreali. In questa situazione si aprono i negoziati tra l'imperatore e Venezia ed è significante che tra i plenipotenziari si trovi un Morosini. Il nuovo patto è senz'altro molto più favorevole del precedente. La morte di Ottone II è provvidenziale e risolve per Venezia altri problemi. Il ritorno dei Caloprini inasprisce la situazione che culmina nei noti eventi nei quali i Morosini trucidano spietatamente i membri della famiglia Caloprini. La rivoluzione infine porta al potere il nuovo doge Pietro II Orseolo, cioè la fazione che cercava appoggio soprattutto a Bisanzio. Ci sembra che il viaggio del figlio del doge, Tribuno Menio, non sia stato altro che un modo raffinato per metterlo sotto la sorveglianza di Bisanzio e per evitare il ripetersi dei tristi eventi accaduti durante il massacro della famiglia del doge Pietro IV Candiano. La fazione vincente probizantina si accontenta di allontanare il figlio del doge a Costantinopoli [30] e del ritiro dello stesso doge in un monastero.

In ogni caso è evidente che la fazione Orseolo-Morosini esprimeva le sue simpatie verso Bisanzio in maniera molto aperta. Gli imperatori orientali

---

25 MGH, Diplomata I, pp. 366, 554. Nel secondo diploma l'imperatore Ottone I fa donazione Uitali Uenetico Candiano del locum qui dicitur Insula cum suis apendiciis tam infra civitatem Iustinopolis quam extra.

26 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 138.

27 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 141.

28 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 142.

29 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 144.

30 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 148: Anno vero tercio decimo sui ducatus isdem dux Mauricium suum filium Constantinopolim mittens ecc. Cessi, Venezia ducale, p. 367 ed altri prima di lui (p. es. Romanin, pp. 263-264) non soltanto credono a Giovanni, ma aggiungono che Maurizio è stato mandato da suo padre in veste d'ambasciatore. Questa asserzione proviene da Andrea Dandolo, Chronica, p. 187 il quale dopo aver seguito abbastanza fedelmente Giovanni, aggiunge ut congruum atque honorabilem sedem optineret. In verità Giovanni narra soltanto che negli ultimi giorni della sua vita il doge Tribuno Menio mandò il figlio a Costantinopoli temendo forse per la sua vita, ma è molto più probabile che il figlio fu costretto dagli insorti ad andare in esilio. La ragione del modo di raccontare gli eventi da parte di Giovanni è chiarissima: egli non vuole minimamente accennare a qualcosa di spiacevole per il suo padrone, il quale succedette a Tribuno Menio.

nel 978 [31] e nel 1016 [32] sono i «nostri imperatori», e queste formule ai tempi degli Orseolo non possono essere considerate come semplici ed innocue banalità notarili o reminiscenze dell'antica suddditanza di Venezia, ma bensì come espressione di una volontà politica ben precisa, la quale è forse ancora più importante nel suo aspetto negativo. Gli Orseolo volevano senza dubbio sottolineare che Venezia non si considera parte dell'impero occidentale. La ragione di tale comportamento è ovvia. L'impero occidentale era un vicino molto pericoloso il quale minacciava continuamente l'indipendenza veneziana, mentre l'impero orientale era lontano e non poteva rappresentare in nessun modo una minaccia reale ed immediata. Ma gli Orseolo non potevano chiudere gli occhi dinnanzi alla realtà economica: gli interessi veneziani si estendevano in maniera inscindibile sui territori di ambedue gli imperi e Venezia non poteva e non doveva dimenticare e trascurare nessuno dei due lati della complessa situazione internazionale. Perciò si deve ammettere che la posizione della fazione Orseolo-Morosini corrispondeva agli interessi più profondi di Venezia: la valutazione reale della dipendenza dell'economia veneziana dai due imperi e la necessità di difendere la propria indipendenza dall'impero occidentale con l'aiuto del potente e lontano amico, l'impero bizantino. Pertanto i due diplomi emanati nel 992 dagli imperatori d'occidente e d'oriente sono d'immensa importanza per comprendere la politica veneziana di quei tempi.

Con il diploma di Ottone III del luglio 992 [33] si conferma il pactum iam dudum constitutum inter nostrum (sc. Ottonis) et suum (sc. Tribuni Menii) populum (diploma di Ottone II del 7 luglio 983) ma con certe sostanziali modifiche, tra le quali la più importante è quella che consente ai Veneziani di comparire davanti al tribunale nelle vertenze riguardanti i possessi veneziani nel territorio dell'impero in presentia illorum ducis e li libera da certi oneri. Il diploma inoltre pone i mercanti veneziani sotto la giurisdizione imperiale e concede agli attori veneziani in caso di ripetuto diniego d'assistenza giudiziaria, vindictam accipere, cioè di procedere unilateralmente all'esecuzione privata dei loro diritti. Tale posizione dei possessori e dei mercanti veneziani è estremamente favorevole e si può notare una manifesta differenza dal pactum di Ottone I del 967, ed anche dal documento ben più conciliante del 983. Rimangono però ancora certe formalità che provano che ancora nel 992 l'impero occidentale non rinunzia alle sue pretese. Ottone III conferma il pactum di suo padre considerata fidelitate predicti ducis sueque gentis.[34] Ma

31 Romanin, 378. È vero che pure nell'anno successivo, nel 979, gli imperatori dell'impero orientale erano «nostri», quantunque fosse già doge il francofilo Vitale Candiano, ma il fenomeno si può facilmente spiegare con la breve e temporanea durata del suo dogato e tenendo conto che questi seguì immediatamente quello dell'Orseolo, e che l'autore della notizia era forse influenzato dal precedente modo d'esprimersi.

32 Bellemo, p. 115.

33 Cessi, Pacta veneta, pp. 76-77.

34 Sestan, La conquista, p. 98 dice che il diploma nonostante la forma del privilegio fosse stato un atto grazioso verso un'amico, ed in verità, come vedremo in seguito, la fidelitas nello scorcio del secolo X ebbe un contenuto giuridico trascurabile.

queste parole sulla fedeltà del doge veneziano ovviamente contavano poco ed il doge le assorbì non opponendosi, nella giusta convinzione che le battaglie intorno alle parole erano prive di senso.

3. L'altro importantissimo documento del 992, il crisobolo degli imperatori orientali, secondo molti autori non era di una importanza troppo grande, poiché non faceva altro che ripristinare gli antichi privilegi.[35] Altri invece sono d'avviso che Venezia con questi aveva ottenuto molti nuovi ed importanti privilegi.[36] Un'analisi più approfondita finora è stata fatta soltanto da Cessi e Pertusi.[37]

Si ha l'impressione che Cessi nella sua analisi del crisobolo del 992 fosse in prima linea interessato a dimostrare che Venezia non sottostava alla sovranità bizantina. Secondo Cessi, il significato ed il valore giuridico del contributo militare, dato in tempi diversi dal ducato all'impero orientale, e del conferimento delle dignità bizantine ai duchi veneziani è poco chiaro. Il valore del crisobolo dell'anno 992, sempre secondo Cessi, sta nel fatto che si accetta da ambedue le parti l'indipendenza del ducato. Se nel trattato esiste qualche accenno alla sovranità bizantina, p. es. se il ducato viene denominato provincia, questo presunto diritto è puramente platonico. Per quanto riguarda il contenuto del contratto, Cessi rileva che i navigli veneziani pagavano per vecchia consuetudine soldi 2 all'entrata e soldi 15 all'uscita dalla punta di Abido, cioè complessivamente 17 soldi, a differenza delle altre nazioni che versavano complessivamente 30 soldi. D'altra parte i Veneziani avevano verso l'impero orientale l'obbligo del trasporto militare delle truppe imperiali alle terre bizantine d'Italia. Con il crisobolo del 992 si ripristina il pagamento di 17 soldi e si stabilisce la nuova tecnica e procedura del pagamento. In breve, Cessi conclude che con il crisobolo non si fa altro che eliminare le anomalie derivanti da abuso.[38]

Pertusi sottolinea con ragione che il documento del 992 è un pilastro su cui poggia tutta la struttura dei rapporti veneto-bizantini del sec. XI.[39] Secondo la sua analisi il crisobolo si divide come segue:

1) La richiesta dei Veneziani per il ripristino del pagamento di 2 soldi. Da una loro inchiesta risultava che essi erano obbligati ora a pagare in totale più di 30 soldi.

2) La risposta a questa domanda è positiva. Il crisobolo rileva che i

---

35 L'ultima e migliore edizione del crisobolo del 992 è di Pertusi, Venezia e Bisanzio, pp. 156-160. Per le altre edizioni v. nello stesso scritto p. 156. Tra gli autori che condividono l'opinione che il crisobolo del 992 non faceva altro che ripristinare gli antichi privilegi citiamo p. es. Kretschmayr, pp. 128-129; Luzzatto, p. 13; Cessi, Pacta veneta, p. 57; lo stesso, Venezia ducale, p. 385; Storia, p. 88; Pertusi, Venezia e Bisanzio, p. 126.

36 Heinemann, Normannen, p. 27; Sestan, La conquista, p. 98. Con minore chiarezza Bréhier, Byzance, p. 195 e Institutions, p. 215.

37 Cessi, Pacta veneta, pp. 54-58; Pertusi, Venezia e Bisanzio, pp. 123-131.

38 Cessi, Pacta veneta, p. 58.

39 Pertusi, Venezia e Bisanzio, p. 123.

Veneziani hanno mantenuto fede alla promessa di aiutare l'impero secondo le loro antiche consuetudini e che hanno dimostrato la loro volontà di mettere a disposizione le loro navi per il trasporto di truppe imperiali in Longobardia(m).

3) Un'altra richiesta dei Veneziani i quali confermano che i loro commercianti anticamente dipendevano unicamente dal logoteta, che non potevano essere trattenuti per più di tre giorni e che erano al corrente che a loro non era lecito trasportare merci di altri mercanti, in quanto sarebbero incorsi nel rischio di perdere anche la loro stessa merce.

4) La risposta è anche in questo caso positiva; si ordina che solo il logoteta ha il diritto di controllare, valutare la stazza delle navi e giudicare, ed impegna i Veneziani a rispettare le condizioni poste e a trasportare l'esercito bizantino in Longobardia(m).

Pertusi, d'accordo con tanti altri scrittori, conclude che in sostanza nel documento del 992 non ci sono nuovi privilegi concessi ai Veneziani.

Siamo convinti che bisogna interpretare certe clausole del crisobolo del 992 in una maniera differente da quella finora accettata. Siamo perciò costretti ad approfondire l'analisi di una parte del testo del crisobolo. Come punto di partenza prenderemo naturalmente il testo tramandatoci dal Codex Trevisanus, ma prendendo in considerazione il fatto che non si tratta che di una traduzione latina medievale dal greco nella quale indubbiamente qualche parola e forse anche intera frase era stata già tradotta erroneamente. Non si deve dimenticare neanche che si tratta di una tardiva copia di questa traduzione e che anche gli errori dell'amanuense non sono da escludere.

La narrazione secondo il Codice Trevisano inizia così:

A qua enim et dux Veneticorum / et qui sub illo est cum omnis plebis intercessione comprecationem ad nostrum fecerunt / imperium ut unusquisque suum navilium quod de sua provincia sed enim et ab alia / provincia et civitate cum negocio veniendo nihil aliud donare sed solidos duos / dicebant etenim ab hactenus tantam donare quantiatem (l. 6-10).

Dunque, il doge si rivolge agli imperatori con la preghiera che i commercianti veneziani arrivando con le navi a Costantinopoli paghino d'ora in avanti soltanto due soldi qualunque sia il punto di partenza delle navi, affermando che anche prima, cioè fino al momento della richiesta, si faceva così. L'interpretazione prevalente di questo brano è che il doge chiedeva il ripristino delle vecchie usanze soffocate e sparite a causa della «mala consuetudine»[40] dei funzionari bizantini. Ma il testo dice chiaramente hactenus, cioè fino a questo momento, dunque il testo non parla di male consuetudini introdotte abusivamente contro le vecchie usanze, ma proprio l'opposto: il doge vuole ottenere legalmente quanto, secondo la sua asserzione, in pratica continuava ad esistere. L'interpretazione prevalente non soltanto non combacia

40 Cessi, Venezia ducale I, p. 385.

con il testo, ma urta contro un altro ostacolo difficile a sorpassare: per il ripristino delle vecchie usanze non occorre il crisobolo, ma una semplice λύσις cioè una ordinanza delle massime autorità ai funzionari doganali.

Il testo della narrazione continua:

Et idee multos / commerchlarios interrogantes inventum est magis que ut plus de 30 soldis dabant / unusquisque navigio Deo coronato nostro imperio (l. 10-12).

L'interpretazione di questo brano finora accettata dice che il doge con i suoi ha condotto un'inchiesta tra i funzionari doganali bizantini e che questa inchiesta ha dimostrato che i commerecianti veneziani versavano più di 30 soldi. Un procedimento davvero straordinario, difficilmente immaginabile e poco probabile! A nostro parere il brano va interpretato in un altro modo più chiaro e semplice: all'asserzione del doge che finora (hactenus) i Veneziani pagavano soltanto due soldi, gli imperatori (e non i Veneziani) svolgono un'inchiesta tra i subordinati e constatano che l'asserzione del doge non corrisponde allo stato dei fatti: i Veneziani pagano gli stessi dazi come gli altri commercianti, cioè 15 soldi all'entrata e 15 soldi all'uscita della nave dalle acque dell'emporio costantinopolitano. L'ammontare totale risultava di «più di 30 soldi» ovviamente a causa di qualche altro piccolo versamento. Gli imperatori vogliono con questo brano sottolineare che con il crisobolo i Veneziani ottengono qualcosa di nuovo e molto vantaggioso, e perciò devono essere assai riconoscenti a Bisanzio e pronti a dimostrare questa gratitudine in modo concreto. In tal modo la narrazione diventa un elemento molto importante del crisobolo. E proprio questa è la fonte di molte incomprensioni del crisobolo. Gli autori credevano fermamente che gli interrogantes fossero il doge ed i suoi e perciò erano costretti a vedere nei 30 soldi un abuso contro il quale il doge entrava in azione. La conseguenza di questo erroneo parere era che si sorvolava sulla chiara parola hactenus e quel che è peggio, gli autori erano costretti così a concludere che il crisobolo non conferiva alcun nuovo privilegio, ma ripristinava soltanto i vecchi diritti e privilegi dei Veneziani.

La narrazione prosegue:

Unum enim a quo et Cristianorum / gens fiendo et dev nobiscum fide, alium autem et pro ipsa promissione quam antiquitus / fecerunt, ut non solum ad ista deodata conservata civitate inventuri secundum / antiquas consuetudines cum prompta voluntate indefessis servitiis et forsitan ambulant / nostrum imperium in Longobardia dirigere illius varicationes operare / cum suis navigiis et nullam ocasionem aut mormorium in isto facere / servitio (l. 12-18).

Gli imperatori enumerano i moventi che li hanno indotti a modificare l'ammontare del dazio pagato dai Veneziani. I moventi sono disposti in conformità ai principi della retorica in maniera rigidamente dicotomica:

Primo movente: (l'alto valore dei Veneziani)

primo argomento: sono cristiani

secondo argomento: sono fedeli all'impero

Secondo movente: (le promesse veneziane)
prima promessa: difenderanno Costantinopoli
seconda promessa: presteranno altri servizi.

Il primo movente è d'ordine religioso e politico, il secondo in verità è la logica conseguenza del primo, ma d'ordine più pratico e concreto e pertanto di maggiore interesse per le nostre analisi. Analizziamo il secondo movente.

Innanzi tutto, che cosa significa promissio antiquitus facta? Quando è stata fatta questa promessa e quale era il suo contenuto? È vero che nel crisobolo possiamo leggere un po' più avanti che i Veneziani sono stati a Bisanzio sottoposti al logoteta de dromo secundum quod ab antico fuit consuetudo, e forse si può supporre che l'antichità della promissio sia quella stessa della competenza del logoteta del dromo, benché anche questo non sia troppo sicuro. Ma ammettendone l'identicità non si ottiene gran che. Il logoteta del dromo appare già nell'VIII sec. e una delle sue funzioni erano i rapporti con l'estero.[41] Non ravvisiamo dunque alcuna utilità nel confronto delle due «antichità»: è senz'altro chiaro che la promessa veneziana non poteva essere stata fatta ai tempi della indubbia sudditanza di Venezia, secondo la nostra opinione almeno fino all'anno 828. Il suddito obbedisce agli ordini degli imperatori e la fonte dei suoi obblighi non è una sua promessa ma il potere dello stato. D'altra parte l'«antichità» della promissio esclude a nostro parere il X secolo perché gli eventi di questo secolo non possono nel 992 appartenere all'«antichità». Dobbiamo dunque cercare il periodo della promessa tra l'anno 829 ed il periodo del regno di Basilio I ed eventualmente di suo figlio Leone VI. In questo periodo ci sono soltanto gli anni 840 e 879 che possono essere presi in considerazione, e forse, se non escludiamo l'inizio del X secolo, anche il tempo del dogato di Orso II Particiaco (911-932). Solamente in questi tre momenti esistono dei contatti e rapporti più stretti tra Venezia e Bisanzio. Per l'anno 879 Giovanni scrive soltanto che il doge ha ricevuto l'alto titolo di protospatario e molti doni [42] e spedito dodici campane a Costantinopoli. Anche per l'inizio del X secolo non sappiamo molto: Giovanni scrive che il doge ha nel 912 inviato il figlio a Costantinopoli dove gli imperatori gli hanno attribuito il titolo di protospatario e fatto molti doni.[43] Dunque, i dati a disposizione per l'879 e per il 912 sono piuttosto scarsi e non fanno pensare ad una *primaria* promessa veneziana che avrebbe posto le basi per un *nuovo* rapporto tra Bisanzio e Venezia. Questo è in verità un argomento abbastanza debole, ma diventa molto più forte se lo colleghiamo col fatto che difficilmente Basilio II avrebbe omesso di far cenno alla circostanza che la promessa veneziana era stata fatta agli imperatori della sua famiglia poiché in tal modo il glorioso passato della casa imperiale avrebbe creato anche per lui uno splendore aggiuntivo e lusinghiero, e gli alti funzionari della corte imperiale cer-

41 Bury, p. 91.
42 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 125.
43 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 132.

tamente non avrebbero tralasciato di mettere in risalto un'occasione propizia per adulare il loro sovrano.

Non rimane dunque che l'anno 840, ed in verità le notizie per questo anno sono numerose ed estremamente significative. Per l'anno 840 il cronista menziona l'arrivo del patrizio Teodosio a Venezia dove conferisce al doge il titolo di spatario e vi rimane per un anno intero.[44] Il patrizio bizantino propone al doge di condurre una spedizione contro i Saraceni, questi accoglie la proposta ed effettua una spedizione navale con sessanta navi fino a Taranto che termina con la totale disfatta dei Veneziani. L'anno seguente i Veneziani tentano di opporsi ai Saraceni a Sansego (Susak) vicino ad Ossero, ma sono nuovamente battuti e costretti alla ritirata. Soffermiamoci un po' a questo punto. Nell'840 Venezia non dipende più da Bisanzio. La reale presenza di Bisanzio cessa dopo l'829. Venezia vive ore di anarchia sotto il doge Giovanni (829-836) il quale non cela le sue simpatie verso l'impero occidentale, e si succedono due tentativi di rovesciamento del governo le cui circostanze non sono troppo chiare; ma almeno una cosa è certa, cioè che tra le due fazioni, quella probizantina e quella prooccidentale infuriava una lotta che ebbe termine con Pietro Tradonico (836-864) nell'unico modo possibile, cioè con l'indipendenza di Venezia e rapporti commerciali con ambedue gli imperi. Non è a caso che il primo pactum che conosciamo e che regola i rapporti tra Venezia ed i suoi vicini occidentali porta la data del 22 febbraio 840, dunque proprio dell'anno nel quale il plenipotenziario bizantino si trattenne per un periodo estremamente lungo a Venezia e che finì con la promessa veneziana di effettuare la spedizione navale contro i Saraceni. Si vede che Venezia a quei tempi non trattava soltanto con l'occidente ma anche con l'oriente.[45] Ci pare che dagli interventi della flotta veneziana a Taranto e vicino ad Ossero risulti l'esistenza ed il contenuto della promissio veneziana: tutto induce a credere che i Veneziani avevano promesso di combattere contro i Saraceni e di porgere aiuto alle terre bizantine nell'Italia del sud e nella Dalmazia. Promettendo l'aiuto alle terre bizantine sulle due sponde dell'Adriatico i Veneziani difendevano anche la loro patria ed il libero transito delle navi che per la città lagunare era d'importanza vitale, ma è palese il coordinamento dei loro sforzi con

---

44 Giovanni Diacono, Monticolo, pp. 113-114.

45 Nell'anno 840 Bisanzio e l'impero franco cercarono di trovare un comune linguaggio e di coordinare i loro sforzi contro i Saraceni i quali avevano conquistato Creta nell'827, Palermo nell'831, Brindisi nell'838, Taranto nell'839. Il califfo Mutasim conquistò nell'838 il tema armeniaco e persino Amorion e si avvicinò pericolosamente a Costantinopoli ad una distanza minore di 200 km. Nello stesso tempo le parti settentrionali dell'impero occidentale soffrivano terribilmente sotto i duri colpi dei Normanni e degli Slavi. Il re italiano Lotario era inoltre impigliato nelle lotte con i suoi fratelli per l'eredità di Lodovico il Pio, la cui morte era soltanto questione di giorni, ed è perciò chiaro che egli, Lotario, era molto interessato all'accostamento di vari problemi con i Veneziani. Così il pactum di Lotario dell'840 ed il praeceptum dell'841 — e, secondo noi, la promissio veneziana fatta in questi anni a Bisanzio — non sono soltanto le pietre angolari dell'indipendenza veneziana, ma anche importantissimi elementi, indispensabili per la comprensione della situazione europea di quei tempi.

quelli di Bisanzio — anteriore sovrano e recente alleato —. Una coordinazione su così vasta scala non era possibile senza un preciso accordo.[46]

Ritorniamo alla promissio menzionata nel crisobolo dell'anno 992. Il testo è molto scorretto e perciò poco chiaro. In ogni caso alle parole «non solum» nel seguito del testo dovrebbe ovviamente corrispondere la parola «sed», ma di essa non c'è traccia. Pertusi ha proposto la miglior soluzione possibile inserendo «sed» prima delle parole «cum prompta voluntate».[47] Rimane nondimeno poco chiaro «et forsitan». Ci pare che «et forsitan» non sia altro che κἄν del testo greco tradotto in modo troppo pedissequo. Così, se accettiamo l'emendamento proposto da Pertusi e leggiamo ambulat invece di ambulant, il testo diventa chiaro in modo soddisfacente e forse si potrebbe tradurlo così: (nella promissio antiquitus facta i Veneziani hanno promesso) non soltanto che aiuteranno questa città donataci da Dio e da lui conservata, il che risulta da antiche consuetudini, ma che saranno pronti anche (ad aiutare) con incessanti servizi, nonché, se la nostra altezza imperiale desidera, ad inviare la sua armata in Longobardia, collaborare con le sue navi ed in questo servizio non cavillare o protestare.[48]

In breve, con la promissio antiquitus facta i Veneziani si sono assunti l'obbligo dell'aiuto militare a Bisanzio in varie forme, tra le quali — a mo' d'esempio — si menziona un servizio concreto, cioè la spedizione nell'Italia del sud.[49]

In questa sede non è necessaria un'analisi dettagliata delle ulteriori parti del crisobolo perché essa non apporterebbe nulla di nuovo nella delucidazione del problema del quale ci occupiamo. Possiamo pertanto accennare solamente in breve alla dispositio del crisobolo. La principale differenza tra la promissio veneziana dell'840 e del crisobolo del 992 consiste naturalmente nella concessione di nuovi e grandi privilegi a Venezia da parte dell'imperatore bizantino. Nell'840 i Veneziani erano forse ancora contenti che il sovrano di ieri avesse dovuto accettare la completa indipendenza di Venezia. Nell'anno 992 questo non è sufficiente. L'imperatore deve concedere la riduzione dei dazi da 30 soldi (15 per l'entrata e 15 per l'uscita) a 17 soldi (2+15). L'imperatore concede ai commercianti veneziani il privilegio di trasportare a Co-

---

46 Senza dubbio doveva esistere anche una corrispettiva promessa da parte di Bisanzio, perché non è possibile che i Veneziani abbiano spedito una flotta di sessanta navi fino a Taranto senza una promessa dei Bizantini.

47 Pertusi, Venezia e Bisanzio, p. 159.

48 Cf. Pertusi, Venezia e Bisanzio..., p. 125.

49 Heinemann, Normannen, pp. 26-27 parla della promessa del doge di aiutare con la flotta i territori bizantini nell'Italia del sud, ma il testo del crisobolo non specifica questo obbligo dei Veneziani nel 992 e nemmeno nell'«antichità». Inoltre è interessante notare che il crisobolo parla della Longobardia, ma nell'840 il tema sotto questo nome non esisteva ancora. Il tema Longobardia compare verso la fine del secolo IX (Cfr. A. Pertusi, Costantino Porfirogenito, De Thematibus, p. 180, Ferluga, Prilog, p. 66). Secondo la nostra opinione questa importante circostanza significa che la primaria promessa dell'840 venne rinnovata probabilmente nel 912 e in quell'occasione adattata alla situazione di allora. Nel testo abbiamo cercato di dimostrare che non ci sembra verosimile che la primaria promissio antiquitus facta sia stata fatta nel 912.

stantinopoli con dazi ridotti non soltanto merce veneziana, ma anche merce proveniente da altre regioni ad una unica condizione, cioè che la merce sia di proprietà dei commercianti veneziani. Basilio II inoltre conferma il diritto dei commercianti veneziani di sottostare all'esclusiva competenza del logoteta del dromo e stabilisce l'obbligo dei funzionari doganali di trattenere le navi veneziane al massimo per tre giorni nel caso che l'applicazione del crisobolo crei divergenze tra i funzionari bizantini ed i commercianti veneziani.

Perché Basilio II aveva emanato il crisobolo del 992 che per i Veneziani contiene privilegi senz'altro notevoli? È chiaro che Basilio II pensava esclusivamente agli interessi bizantini e che la vera risposta è da cercarsi nella situazione interna ed esterna nella quale a quei tempi si trovava Bisanzio. Sarebbe molto più semplice poter trarre delle conclusioni direttamente dal contenuto del crisobolo, ma disgraziatamente questo non ne è il caso. È vero che nel crisobolo si fa menzione degli aiuti veneziani in Longobardia, ma questo non poteva essere la vera ragione della concessione di privilegi ai Veneziani. Di una collaborazione tra le flotte bizantine e veneziane non c'è traccia nel 992 e neppure negli anni successivi. Qualcuno [50] ha pensato alla spedizione veneziana andata in aiuto di Bari nel 1003,[51] ma questo avvenimento è lontano dal crisobolo ben dieci anni, e poi, il crisobolo specifica *la collaborazione con la flotta bizantina* e non un aiuto diretto alle terre bizantine, cosicché dobbiamo far entrare l'aiuto veneziano del 1003 negli «altri servizi». Il testo del crisobolo dunque non può aiutarci.

Quindi, per arrivare alle vere e profonde ragioni che hanno indotto Basilio II all'emanazione del crisobolo non ci resta che una via: analizzare la situazione di Bisanzio negli anni che precedettero il crisobolo.

4. Dopo la morte dell'imperatore Tzimiskès avvenuta nell'anno 975 l'impero bizantino precipita in una profonda crisi politica causata dalle lotte per il trono. In questa sede possiamo soltanto accennare alle rivolte di Bardas Sclero, il quale si fece proclamare imperatore conducendo per tre anni (976-979) accanite lotte finché non fu costretto alla fuga in territorio arabo. Basilio II riesce a mala pena a liberarsi del suo ambizioso tutore Lecapeno, ma dopo la sconfitta inflittagli dai Bulgari nel 986, si trova nuovamente di fronte Bardas Sclero, che, ritornato nel frattempo da Bagdad, si era unito al noto capo militare Bardas Foca. Nel 989 Basilio arriva ad un compromesso con Bardas Sclero che rinuncia alle sue pretese al trono, e quando nel 990 sconfigge anche l'ultimo seguace di Bardas Foca [52] la pace ritorna. Dunque, appena dal 990 Basilio era in grado di pensare alla riabilitazione dell'autorità bizantina nei territori dove questa si era affievolita o addirittura svanita dopo il 976.

---

50 Heinemann, Normannen, p. 26-27.

51 V. Lupo Protosp, p. 41. Ci pare che non possano esistere dubbi sull'anno della spedizione, nonostante Giovanni Diacono, Monticolo, pp. 165-166 e Anonimo Barese, RRSS V, p. 148.

52 Adontz, p. 15.

Nel frattempo Ottone II riteneva giunto il momento per entrare nella «lotta per la successione», per così dire, ai territori bizantini che sembravano una facile preda. Ottone II aveva ottenuto dei notevoli successi nell'Apulia bizantina, ma dopo la terribile sconfitta del 13 luglio 982 subìta per merito dei Saraceni l'impero occidentale era per un certo tempo escluso dalla lotta per l'Italia del sud. In seguito i Saraceni si ritirarono e così Bisanzio riuscì a ristabilire la sua autorità nell'Apulia, ma Lupo Protospatario c'informa dell'insorgere di nuove ed estremamente dure lotte con i Saraceni nel 988 intorno a Bari e nel 991 intorno a Taranto.[53] Nonostante ciò, la presenza bizantina nell'Italia del sud nel 992 appariva piuttosto solida. Appena nel 994 si hanno notizie della conquista saracena di Matera, e verso la fine del secolo di una rivolta locale a Bari [54] istigata ed aiutata dai Saraceni.[55]

All'oriente bisogna soprattutto richiamare l'attenzione sugli eventi del 986 che condussero alla conclusione della pace tra Bisanzio ed il califfo. La situazione per Bisanzio si presentava piena d'incognite, ma non catastrofica né disperata. È vero che il califfo nel 992 iniziava l'assedio di Aleppo, ma la fulminea operazione di Basilio II nell'inverno 994/995 ristabiliva di nuovo l'equilibrio, per il quale non si può dire che fosse sfavorevole per Bisanzio.[56]

L'unica regione che doveva inquietare Basilio II erano i Balcani, dove, dopo la morte di Tzimiskès nel 976 scoppia una rivolta ed il potere passa nelle mani di uno dei capi dei rivoltosi, Samuele,[57] il quale consegue contro Bisanzio dei successi militari sbalorditivi. Skylitzes riferisce che Samuele approfittando delle lotte interne a Bisanzio tra Basilio II e Bardas Sclero non soltanto devasta la Tracia, la Macedonia, la Tessalia, l'Ellade ed il Peloponneso, ma s'impadronisce anche di molte fortezze tra le quali quella importante di Larissa (a. 985/6),[58] e quando Basilio II vuole annientarlo con un energico colpo, gli infligge una sconfitta estremamente dura,[59] e nel 989 conquista un'altra fortezza, Veria. Così, una grande parte della Grecia settentrionale e l'odierna Bulgaria si trovarono nelle mani di Samuele insieme alla Macedonia, regione centrale del suo stato. A nostra opinione l'influenza di Samuele in quel tempo si estendeva su di un territorio ancora più vasto. A priori è evidente che Samuele, all'apice della sua forza non poteva tralasciare la possibilità di estendere la sua infuenza anche all'occidente della parte centrale del suo stato.

L'interesse di Samuele doveva per forza essere molto vivo soprattutto per l'eventuale possesso di Durazzo perché così avrebbe avuto nelle mani un

---

53 Lupo Protosp, p. 40; Anonimo Barese, p. 148.

54 Gay, L'Italia meridionale, pp. 344-345.

55 Lupo Protosp, p. 41.

56 Schlumberger p. 68 e sgg.

57 Un eccellente resoconto dalle varie opinioni con un'appropriata discussione sui vari punti riguardanti l'arrivo al potere di Samuele scritto da J. Ferluga si può trovare nei VI, pp. 59-84.

58 Skylitzes, p. 339.

59 Skylitzes, pp. 330-331.

porto importante, di significato vitale per il suo stato. È risaputo che Durazzo, Dulcigno (Duklja) e Rassia (Raša) riconoscevano la sovranità di Samuele negli anni 90 del X secolo, ma c'è una spiccata divergenza tra gli autori sulla questione del suo dominio su quelle terre negli anni 80. Negli ultimi tempi si è abbastanza diffusa l'opinione che Samuele conquistò Durazzo, Doclea e Rassia appena nell'anno 998,[60] ma gli argomenti non sembrano convincenti. Com'è noto, Skylitzes scrive che dopo la sconfitta subìta da Samuele al fiume Spercheio intorno l'anno 996, questi marita la figlia ad Ashoto e manda il genero a Durazzo con lo scopo di «vegliare attentamente su questa regione».[61] Da ciò si deduce che Samuele conquistò Durazzo dopo la sconfitta al Spercheio,[62] ma è ovvio che si tratta soltanto di un terminus post quem non. La notizia di Skylitzes non ci dice nulla sulla precisa data della conquista di Durazzo, che poteva essere avvenuta anche molti anni prima del 996. Anzi, è poco probabile che Samuele dopo la terribile sconfitta del 996 ritrovi istantaneamente sufficienti risorse per la conquista di così vaste regioni come Durazzo, Doclea e Rassia. È molto più possibile che egli si sia impossessato di queste terre quando Bisanzio non era in grado di contrattaccare. Dopo il saggio di Ostrogorski pubblicato nel 1949 [63] non di rado ritroviamo l'anno 991 come terminus post quem per la conquista di Doclea. Ostrogorski ha attirato l'attenzione su un documento del 993 dove si trova una notizia occasionale di una ambasciata serba diretta a Costantinopoli intorno l'anno 991, ed ha espresso l'opinione che non è immaginabile che Doclea sotto Samuele avrebbe potuto avere relazioni diplomatiche tanto indipendenti con Bisanzio, nemico mortale di Samuele. Ma questo non sembra un argomento determinante.

Doclea non era un paese integrato nello stato di Samuele come una provincia, ma aveva, come è noto, un suo toparca, cioè un duca semiindipendente,[64] il quale riconosceva sì la sovranità di un principe, ma era dotato di una notevole autonomia. Lo stato di Samuele, almeno per quel che riguarda i non pochi toparchi, può essere in un certo senso paragonato ad uno stato confederale nel quale Samuele aveva un ruolo preponderante, ma dove i vari toparchi non erano dei meri governatori di regioni. Proprio per Vladimiro, il toparca di Doclea, esistono delle notizie attendibili secondo le quali egli non solo era abbastanza indipendente, ma anche che le sue simpatie ed i suoi inte-

---

60 Cfr. Ostrogorski, Serbskoe posol'stvo, p. 25; Ferluga, Drač, pp. 118 e sgg.; Istorija, p. 276 (gli autori del brano sono D. Taškovski e D. Perović). Ma v. una convincente confutazione da Banašević, pp. 154 e segg.

61 Skylitzes, p. 342: ἐκπέμπει μετ' αὐτῆς τοῦτον εἰς τὸ Δυρράχιον, ἐπὶ φυλακῇ τάχα τῆς χώρας.

62 V. n. 59.

63 V. n. 59.

64 Cfr. p. e. Skylitzes, p. 339: (Basilio II ponderava le misure da prendere κατὰ τὸν Σαμουὴλ (...) καὶ τοὺς λοιποὺς τοπάρχους; Cecaumenus, p. 168 e l'esattissima spiegazione del termine a p. 405, secondo la quale «Checaumeno adopera *sempre* il termine toparca *esclusivamente*» col significato di governatore semindipendente di una regione vicina al territorio di Bisanzio.

ressi erano rivolti chiaramente verso Bisanzio.[65] Nella storiografia non troppo recente si opinava che Samuele avesse conquistato Durazzo, Doclea e Rassia già nel 989,[66] opinione che assecondiamo. Ci sembra che la questione della conquista delle regioni ad occidente della parte centrale dello stato di Samuele si possa risolvere combinando le notizie di Yahiya d'Antiochia con quelle della cronaca del Docleate.[67] Yahiya scrive che «ai tempi della rivolta di Foca, essendo l'imperatore Basilio occupato nelle lotte contro questi, i Bulgari colsero l'occasione e invasero la terra dei Greci più volte distruggendola fino alla città di Salonicco, ed effettuarono incursioni in quelle regioni della Grecia che si trovavano ad occidente».[68] Questa notizia va collegata alla notizia del Docleate, secondo la quale Samuele cercava di conquistare Dulcigno, e siccome non era riuscito nel suo intento,

> ceepit destruere, incendere ac depraedare totam Dalmatiam, Decaterum autem atque Lausium civitatem (...) Pertransivit imperator (sc. Samuele) sic devastans tam maritimas quam et montanas regiones usque Jadram; postea per Bosnam et Rassam reversus est in locum suum.[69]

Ci sembra più che probabile il legame tra queste due notizie: Yahiya c'informa sulle due direzioni delle incursioni di Samuele, una verso sud, cioè verso la città di Salonicco, l'altra invece verso ovest. D'altra parte il Docleate c'informa non soltanto sulla direzione verso l'occidente, ma anche sull'estensione dell'incursione di Samuele, dato che non menziona soltanto Doclea e Rassia, ma anche le regioni usque Jadram, cioè la Croazia, Yahiya riferisce che queste incursioni avvennero ai tempi della rivolta di Bardas Foca il quale, com'è noto, perì nel 989. In tal modo Yahiya ed il Docleate si completano a vicenda: Yahiya si comunica la data (987-989) e la direzione (sud e ovest), e il Docleate l'estensione (usque Jadram, cioè la Croazia inclusa).

Rivolgiamo adesso la nostra attenzione alla Croazia. Indubbiamente Samuele non «distruggeva e incendiava» fino a Zara ispirato dall'ira o dal desiderio di vendetta. La sua spedizione aveva una mira politica e strategica. Egli si trovava costretto a sradicare l'influenza bizantina dalle terre ad occidente del suo stato prima di affrontare la battaglia decisiva contro Bisanzio, altrimenti si sarebbe trovato esposto ad un reale e facilmente individuabile pericolo, cioè alla guerra su due fronti, l'uno ad oriente dove le città di Costantinopoli e Salonicco costituivano il fulcro della potenza bizantina, l'altro ad

---

65 Skylitzes, pp. 353-354: ἕως μὲν γὰρ Τριβαλίας καὶ τῶν ἀγχοτάτω Σερβίας μερῶν ἦρχε **Βλαδιμηρὸς** (...) ἀνὴρ ἐπιεικὴς καὶ εἰρηνικὸς καὶ ἀρετῆς ἀντεχόμενος, ἠρεμίαν εἶχε τὰ ἐν Δυρραχίῳ.

66 Cfr. p. e. Runciman, pp. 225-226.

67 Presbyteri Diocleatis Regnum Slavorum, una cronaca di un anonimo prete stampata per la prima volta nell'originale latino da G. Lucius nel suo De Regno. pp. 287-302. La miglior edizione moderna è ancora Šišić, Letopis. Chiameremo quest'anonimo scrittore il Docleate, come già lo chiamò Orbini, pp. 32, 182, e lo citeremo secondo l'edizione di Šišić.

68 Citiamo il testo di Yahiya d'Antiochia secondo Rosen'.

69 Il Docleate, p. 333.

occidente, dove la Croazia, Doclea e Rassia istigate da Bisanzio potevano dargli dei fastidi e riservargli delle pericolosissime sorprese.

Tomaso Arcidiacono scrive che a partire da Držislav il titolo dei re croati era reges Dalmatiae et Chroatiae, e che essi avevano ricevuto da parte degli imperatori costantinopolitani regie dignitatis insignia e che erano eorum eparchi sive patritii.[70] La notizia non è chiara. Prima di tutto molti scrittori con argomenti convincenti sui quali in questa sede non possiamo discutere, non accettano la notizia di Tomaso che i Croati divennero reges Dalmatiae et Chroatiae ai tempi di Držislav. Abbiamo tentato altrove di dimostrare che un unico regno sotto il nome di regnum Chroatiae et Dalmatiae sorse sotto il re Pietro Krešimir IV,[71] appena negli anni sessanta del secolo XI. Ferluga ha con ragione messo in rilievo che «nel X e XI sec. non troviamo alcun governatore nelle province bizantine con il titolo di eparco» e che pertanto Šišić sbagliava affermando che Basilio II aveva nominato Držislav reggente imperiale nelle città dalmate con il titolo di eparco.[72] Nonostante ciò, si commetterebbe un errore madornale non tenendo conto di questa notizia ed eliminandola come un'invenzione di Tomaso. È vero che Tomaso era uno scrittore estremamente tendenzioso e che manipolava i fatti o non di rado passava in silenzio sopra certi dati se questi non risultavano utili ai suoi scopi, ma nel caso di Držislav egli non aveva alcuna ragione per una qualsiasi invenzione tendenziosa e combinazione gratuita. È molto più probabile che egli non aveva compreso la sua fonte o la aveva utilizzata erroneamente, parlando dei «reges Dalmatiae et Croatiae» e degli »eparchi sive patritii». È vero che Držislav non era «rex Dalmatiae et Croatiae» ma dall'erroneo testo di Tomaso trapela — se non lo vogliamo scartare completamente — che egli era non soltanto il re della Croazia ma anche di «qualcosa» nella Dalmazia e che, se non era proprio eparca e patrizio bizantino, era «qualcosa di simile» che Tomaso non ha compreso. Secondo noi si offrono due possibilità per l'interpretazione delle parole di Tomaso. La prima sarebbe che l'eparco del testo non era altro che l'antipato.

In verità, nel Kletorologion di Philotheo dell'899 troviamo il preside della Dalmazia bizantina con il titolo di ὁ ἀνθύπατος πατρίκιος καὶ στρατηγὸς Δαλματίας[73]. In un documento di Zara che porta la data del 986[74] si menzio-

---

70 Thomas, p. 38 (Il testo della Historia Salonitana di Tomaso si trova anche nel Lucius, De regno, pp. 311-370 e il brano al quale ci riferiamo alla p. 381).

71 Margetić, Venezia e Zara.

72 Ferluga, p. 89.

73 Bury, p. 147; cfr. anche p. 137 ed il commento di Bury alle pp. 28-29.

74 CD I, pp. 46-48. Il documento è senza dubbio falsificato. Cfr. Praga, Lo «scriptorium» pp. 293 e sgg. Praga ha provato con convincenti argomenti che questo documento non è né diplomaticamente autentico né paleograficamente originale, ma una contraffazione manipolata nello scrittoio del monastero, e che la falsificazione si basava sugli annales del monastero opportunamente rimaneggiati, ma che il primitivo testo analitico è stato lasciato più o meno intatto. Dunque i dati dei documenti in tal modo falsificati sono abbastanza attendibili e non sono sostanzialmente falsi o pure e semplici invenzioni. Cf. anche N. Klaić, Analiza, HZ XVIII, pp. 173, 180 e HZ XIX-XX, pp. 252, 260-263. Alla p. 260 N. Klaić sottolinea che i documenti falsificati possono contenere molti dati autentici e alla p. 262 ammette la possibilità che il

na un Maius prior Iaderae atque proconsul Dalmatiarum, ma dopo, per molti anni, precisamente fino al 1033, non c'è più traccia di uno stratega bizantino e ciò può significare che l'amministrazione della Dalmazia bizantina era stata affidata ai re croati. Pertanto non sarebbe impossibile che Tomaso abbia letto nella sua fonte che Držislav era il re della Croazia, antipato della Dalmazia e patrizio, e, confondendo i territori ed i titoli abbia scritto che Držislav ed i suoi eredi erano reges Dalmatiae (!) et Croatie e eparchi (!) sive (!) patritii degli imperatori orientali. Così Tomaso commetterebbe tre errori, due evidenti, cioè parlava dei re della Dalmazia e della Croazia e scriveva «sive» invece di «et», ed un terzo meno spiegabile, ma non impossibile, cioè trasformava la parola antipato in eparco. Se è così, risulterebbe che il titolo eparco - antipato [75] - proconsole [76] era collegato all'amministrazione della Dalmazia bizantina, altrimenti Tomaso non avrebbe menzionato la Dalmazia — benché al posto sbagliato — nel titolo del re croato. Con altre parole, Bisanzio avrebbe affidato al re croato l'amministrazione della Dalmazia bizantina.

Ma se il re croato era proconsole della Dalmazia, egli era funzionario bizantino nel vero senso della parola, egli cioè in qualità di preside della provincia doveva comandare almeno le milizie locali, e questo non ci sembra probabile. Ancora meno è probabile, anzi impossibile, che egli sia stato nominato stratega della Dalmazia, titolo con ampie competenze militari sul territorio della provincia. Questa possibilità dunque, urta contro difficoltà quasi insormontabili.

L'altra possibilità è che Tomaso abbia scritto eparco perché questa parola si trova nella sua fonte. Nel X e XI secolo i governatori dei temi bizantini non si chiamavano eparchi, ma Držislav non era un funzionario bizantino in veste di governatore, ma un re straniero al quale era stata affidata l'amministrazione civile della provincia e perciò onorato con un titolo non appartenente alla gerarchia bizantina civile e militare. Se nel IX secolo troviamo οἱ ἀνθύπατοι καὶ ἔπαρχοι τῶν θεμάτων [77], non è da escludere a priori che

---

monastero di S. Grisogono doveva essere provvisto di un catalogo dei principi. La tesi di Praga, cioè che il monastero aveva gli annales che erano serviti da base per le falsificazioni ci sembra più probabile.

Anche prima del 986 la Dalmazia bizantina era stata sottoposta al diretto potere di Bisanzio (Cfr. Costantino Porfirogenito, De cer. II, 664. È oltremodo significante che un proconsole bizantino appare nella Dalmazia appena nel 1033 (CD I, pp. 67-68). L'assenza di un proconsole bizantino nella Dalmazia bizantina dal 987 fino al 1032 coincide press'a poco con l'amministrazione della Dalmazia bizantina da parte di Držislav e di suo figlio Krešimir. Questo non può essere un semplice caso, tanto più che proprio Gregorio, proconsole della Dalmazia nel documento che porta la data del 1033, viene documentato anche con un'iscrizione dove leggiamo tra l'altro Proconsul ego infimus Gregorius q(ui) nominor. Cfr. Petricioli, p. 254. Questa circostanza sottolinea il silenzio delle fonti sul tempo anteriore a Gregorio e rafforza la nostra fiducia nei dati tramandatici dai documenti falsificati. Per l'amministrazione della Dalmazia bizantina da parte del re croato Držislav v. p. es. Ostrogorski, Serbskee posol'stvo... 22 - Srpsko poslanstvo... 153.

75 Cfr. Du Cange, Gloss I, pp. 78-79.

76 Cfr. Du Cange, p. 298; Mayer, It. Verf. I, p. 128. Cfr. Mayer, pp. 9-10; De Franceschi, pp. 355-356.

77 Uspenskij, p. 118.

questo titolo sia stato eccezionalmente usato per Držislav ed i suoi eredi per designare la loro competenza nella Dalmazia bizantina.

Infine, se non vogliamo completamente eliminare la notizia sui reges Dalmatiae et Croatiae, che ci pare inammissibile, la menzione della Dalmazia nel titolo non può riferirsi evidentemente che alla Dalmazia bizantina ed in nessun modo alla Dalmazia romana. Concludendo, l'unica possibile interpretazione delle parole di Tomaso è che nella sua fonte si trovava il titolo di rex Croatiae, eparcus Dalmatiae et patritius.[78]

Dai tempi di Držislav è rimasta un'iscrizione trovata vicino all'odierna Knin il cui testo dice: ... CLU DUX HROATOR(UM) IN TE(M)PUS *D* - IRZISCLU DUCE(M) MAGNU(M).[79] Držislav aveva, com'è noto, tre figli Svetislav, Krešimir e Gojslav, e perciò quel -CLU dell'iscrizione si riferisce molto probabilmente al suo primo figlio, Svetislav, che secondo il testo dell'iscrizione era dux ancora quando suo padre era in vita. Pertanto in seguito ad un saggio di Barada scritto nel 1932,[80] si suole ripetere che questo prova un tentativo d'introduzione della primogenitura in Croazia, cioè che Svetislav era già stato designato da Držislav come suo successore e perciò portava il titolo di dux, mentre Držislav — il re — aveva il titolo di dux magnus.[81] Ma non si può parlare di un intervento del re Držislav a favore del suo primo figlio. Se Giovanni dice che il doge aveva incontrato nel 1000 a Traù il fratello del re croato che era stato destituito dal suo potere *fraterno dolo deceptus*, questo non può significare altro se non che dopo Držislav tutti e due i fratelli avevano lo stesso diritto e che Držislav non aveva designato per suo esclusivo successore il primo figlio, perché altrimenti Giovanni avrebbe scritto che uno dei figli era stato allontanato per decisione del padre e non con il dolo fraterno. Dunque il rapporto magnus dux — dux dell'iscrizione non è il rapporto re — erede al trono, ma qualcos'altro. Il titolo di magnus dux, che in ogni caso sorprende un poco, si può spiegare in un altro semplice modo: Držislav deteneva il potere supremo in tutta la Croazia, egli era magnus dux,[82] a lui

---

78 Nel periodo del governo civile di un eparco, secondo noi durante il governo di Držislav (989-990) e di suo figlio Krešimir, la Dalmazia non aveva ovviamente uno stratega bizantino, non era un tema nel vero senso della parola. Durante questo periodo non sono menzionati neanche gli stazionamenti della flotta bizantina. E in verità, mentre nel 949 ci sono notizie della flotta bizantina stazionata in Dalmazia (De cer. II, 664), nel 1024, cioè nel periodo dell'eparco re croato Krešimir, Bisanzio fu costretta, come vedremo più tardi, ad inviare da Bari la flotta bizantina per intervenire nelle coste orientali.

79 Karaman, pp. 52-54; Gunjača-Jelovina, p. 99.

80 Barada. pp. 157-199.

81 Secondo Barada, Krešimir e Gojslav detronizzano Svetislav che si rifugia nella Dalmazia bizantina ed a Traù incontra il doge. Ma la combinazione di Barada non può reggere. Secondo la notizia di Giovanni, che si deve datare prima del 1008, il doge sposa la figlia Icela a Stefano, Sclavorum regis filio de quo antea predixi (Giovanni Diacono, Monticolo, p. 171). Il padre di Stefano, dunque era già re un po' prima del 1008, mentre secondo Giovanni nel 1000 egli era soltanto il fratello del re. Siccome Tomaso..., p. 42 scrive esplicitamente che nel 1015 regnava Krešimir, patrizio di Bisanzio (tempore... Cresimiri eorum patritii et regis Chroatorum), il re croato dal 1008 deve per forza essere quello stesso del 1015 (e naturalmente del 1000).

82 Cf. il titolo di magnus comes nel significato di comes superiore agli altri comites: Mayer, It. Verf. II, p. 376.

erano subordinati i governatori delle province, duces, ovviamente i suoi figli Svetislav e Krešimir. Intorno a Knin il dux probabilmente era Svetislav, e perciò l'iscrizione lo menziona. Pensare alla primogenitura è inamissibile a causa della notizia di Giovanni. Dalla notizia di Giovanni che Krešimir, lo scacciato fratello del re si era rifugiato a Traù nella Dalmazia bizantina, si può inoltre dedurre senza ombra di dubbio che egli era probizantino, dunque, che il suo avversario, il re croato nel 1000, cioè Svetislav, era non soltanto antiveneziano ma anche antibizantino. Se è così, pare più che probabile che l'ascesa al trono di Svetislav, re antibizantino, dopo la sparizione di Držislav, re probizantino, sia il risultato dell'intervento di Samuele.

Sappiamo che Basilio II aveva subìto proprio nel 986 una grave sconfitta inflittagli da Samuele [83] e appare chiaro che egli aveva cercato degli alleati contro Samuele. Abbiamo già accennato ad un'ambasciata serba del 991 indirizzata alla corte di Basilio II la quale dimostra l'interesse di Bisanzio verso i vicini ad ovest di Samuele.[84] Naturalmente Basilio II doveva offrire qualche beneficio concreto ai suoi eventuali alleati, e l'amministrazione della Dalmazia bizantina doveva essere molto alletante per Držislav. Si può comprendere che ciò aveva esasperato Samuele, il quale sentendosi minacciato da ovest intraprende la spedizione di cui abbiamo già parlato e che si può porre verso l'anno 989. Con la spedizione del 989 Samuele ottiene non soltanto la supremazia su Durazzo, Doclea e Rassia, ma riesce a rovesciare il regime probizantino di Držislav che sostituisce con il figlio di questi, Svetislav, per il quale sappiamo da Giovanni Diacono che era decisamente antiveneziano. Non vediamo un'altra possibile e razionale spiegazione per la spedizione di Samuele fino a Zara.[85] Anche alcune altre considerazioni parlano a favore della nostra tesi.

---

83 V. n. 58.

83 V. il saggio di Ostregorski citato nella n. 62.

85 Nella letteratura si sostiene che Držislav sparì intorno al 995 o 997. Per l'anno 997: Šišić, Geschichte, p. 192; lo stesso, Povijest, p. 470; seguito da Cessi, Venezia ducale, p. 388, Barada, Povijest, p. 50, ed altri; per l'anno 995: Sišić, Genealogija, p. 83, seguito da Ferluga, Dalmacija, p. 89, N. Klaić. in Ilustrirana povijest Hrvata, p. 43 e da molti altri. Degli autori menzionati, Šišić è l'unico che sottopose la questione ad un'analisi approfondita. Le sue deduzioni si possono così riassumere: dalle parole di Giovanni che il fratello del re croato aveva perduto il regno verso l'anno 1000 *condam* fraterno dolo deceptus Šišić conclude che questo avvenne in un tempo non troppo remoto. Inoltre. la cessazione del pagamento del tributo ordinata dal doge doveva essere accaduta dopo la morte di Držislav, cioè ai tempi delle lotte tra i due fratelli, perché il doge approfittò dell'instabile situazione nella Croazia per sospendere il tributo. Siccome a parere di Šišić la sospensione del tributo era avvenuta nel 996, ciò dovrebbe significare che Držislav era morto verso l'anno 995. Šišić ha poi cambiato opinione e sostenuto che la morte di Držislav avvenne nel 997 ma senza fornire degli argomenti per ciò. Aggiungiamo che Gunjača, II, pp. 347 e sgg. cerca di dimostrare con argomenti vari ma non sempre felici, che la fine del regno di Držislav si deve porre prima dell'anno 986.

Seguendo Andrea Dandolo, Chronica, p. 196, Sestan, La conquista, p. 102 parla del re croato Mutimir e di suo fratello Zurislav, cioè Surigna. Ma già da Lucius, De Regno, p. 79 si ritiene e con ragione che Dandolo nel brano dove menziona il re croato Trpimir e suo figlio Mutimir faceva delle combinazioni in base ad un'erronea affermazione di Thomas, p. 12. È da notare che anche Gunjača, Ispravci... II, pp. 348 e sgg. crede nell'esistenza dei re Trpimir e Sutimir nell'anno 590. Ma se si può identificare Krešimir, il re croato nel 1019 con Surigna

Innanzi tutto, sembra che Pietro II Orseolo abbia interdetto il pagamento del censo ai Croati subito dopo la presa del potere. Questa tesi è stata già ripetutamente proposta nella letteratura,[86] negli ultimi tempi anche da Sestan [87] e ci pare meglio fondata di quell'altra tesi, secondo la quale la cessazione dei versamenti era avvenuta appena nel 996. Secondo la nostra opinione, Giovanni Diacono doveva trovarsi in una certa difficoltà di carattere politico e psicologico — se ci è permesso d'usare qui questi termini — nello spiegare l'incursione del doge nel 996, durante la quale il doge aveva conquistato Cissa. Ci pare che a Giovanni non piacesse l'idea di presentare l'incursione del doge come un'azione spontanea, perché in tal modo il doge appariva come aggressore, e si sa che nelle concezioni giuridiche e morali del medio evo una parte estremamente importante aveva il concetto della non-aggressività: il colpevole era colui che iniziava la lite. Questo è il motivo, ci sembra, per cui Giovanni spiega l'incursione veneziana del 996 con la frase: Croatorum iudex propter interdictum sibi censum a duce in Veneticos lesionis molestiam exercere conatus est [88] — perché voleva dimostrare che il re croato aveva iniziato con le molestie e che il doge si difendeva, anche se in una maniera piuttosto aggressiva che naturalmente non entra nella concezione moderna della legittima difesa, ma fa parte dei concetti giuridici e morali medievali.[89] Le molestie del re croato sono menzionate da Giovanni in modo tanto vago da dubitare della loro esistenza; altrimenti Giovanni avrebbe senz'altro descritto qualcosa di molto più concreto, qualcosa che nel lettore avrebbe suscitato una ben più consistente disapprovazione verso il re croato. D'altra parte, già nelle primissime righe del suo racconto del dogato di Pietro II Orseolo egli cita l'interdizione del tributo, e questo può essere la prova che il doge aveva interdetto il tributo già nel primo o secondo anno del suo dogato. Bisogna ammettere che dopo questa prima notizia Giovanni dà una caratteristica globale del dogato di Pietro II Orseolo e ciò potrebbe significare che anche l'interdizione del tributo entra nella descrizione generale ed introduttiva del governo di Pietro il che indebolisce alquanto la nostra tesi, ma non la contraddice in maniera perentoria.

L'interdizione del tributo è ovviamente un atto ostile verso un re relativamente poco ricco, le cui entrate in massima parte consistevano in «attività extraeconomiche». Non c'è dubbio che il re croato dipendeva in gran parte da quanto sotto vari titoli riceveva dalle città dalmate, p. es. dazi, tributi ecc., perché l'economia croata non era tanto forte da permettere al re croato un reddito elevato. Non ci pare probabile che il doge Pietro abbia fatto un gesto così grave verso il re Držislav perché ciò significherebbe un duro

del 1008 (v. n. 80), e se è vero che Držislav sparì verso l'anno 999, non c'è posto per quei due re croati e perciò siamo d'accordo con la communis opinio da Lucius fino ad oggi.

8! P. es. Kretschmayr, Geschichte I, p. 136.

87 Sestan, La conquista, p. 99.

88 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 193.

89 V. Margetić, Petar Krešimir.

colpo non soltanto verso Držislav, ma anche contro Bisanzio per il quale Držislav era un amico molto prezioso, soprattutto ai tempi del pericoloso Samuele. Possiamo dunque dedurre che l'interdizione del tributo doveva essere stata fatta e diretta contro un re che non era in rapporti amichevoli con Bisanzio, cioè Svetislav. Se è vero che l'interdizione era avvenuta già nel 992, ciò significa che in quell'anno Svetislav era già al potere in Croazia. Dunque anche questa circostanza collima con le altre. Possiamo concludere che tutto fa pensare che Samuele sia riuscito a far entrare la Croazia nella sua orbita già verso la fine degli anni 80 del X secolo.

5. Ritorniamo adesso a Basilio II ed a Bisanzio. Abbiamo visto che Basilio II, appena dopo una lotta accanita che durava da ben più di quattordici anni (976-990) era riuscito a sbarazzarsi dei suoi nemici interni. Durante questo lungo lasso di tempo Bisanzio era riuscita con enormi difficoltà a mantenere le principali posizioni strategiche a occidente ed a oriente senza alcuna catastrofica ed irreparabile perdita. Soltanto nel cuore dell'impero, nei Balcani, dunque nelle vicinanze di Costantinopoli, era sorto un nemico implacabile, Samuele, che era riuscito a radunare intorno a sé le terre vicine, Durazzo, Doclea, Rassia, la Croazia, per non parlare delle altre regioni ad est e sud del centro del suo stato. Il tentativo di Basilio II di annientare Samuele nel 986 finì con una sconfitta.

Nel 991 si trovarono uno di fronte all'altro il geniale ed incredibilmente tenace Samuele ed il non meno geniale Basilio II. Costringendo la Croazia ad entrare nella cerchia della sua influenza, Samuele si assicurava le spalle verso l'occidente, e con il possesso di Durazzo guadagnava un porto di estrema importanza. Ciò nondimeno, le risorse economiche abbastanza tenui dello stato di Samuele e l'indipendenza dei toparchi intorno al centro del suo stato rendevano l'impero di Samuele molto vulnerabile, poiché ogni suo insuccesso poteva causare il crollo della «confederazione». D'altra parte, Basilio II aveva delle risorse economiche immense, dato che Bisanzio rimaneva il centro del commercio mediterraneo. Davanti a Basilio II si profilava il compito di realizzare tutti i vantaggi economici e militari, di organizzare con un abile gioco diplomatico ed una profonda strategia il progressivo indebolimento del suo grande avversario e di arrivare al suo annientamento. Le fonti scarseggiano, ma ancor oggi siamo pieni d'ammirazione nel contemplare questa lotta tra giganti che con la sua macabra logica dà l'impressione di una tragedia.

Basilio II dopo aver sconfitto i suoi nemici interni, stava facendo nella prima fase della sua lotta contro Samuele (991-992) dei preparativi fondamentali, diplomatici e strategici. Nella seconda fase, intorno al 996, Basilio riesce a sferrare i primi duri colpi a Samuele. La terza fase, che va dal 999 al 1002, doveva, pare, nella concezione di Basilio II culminare con la vittoria finale e decisiva e con il crollo dello stato di Samuele.

Analizziamo la prima fase. Siccome la Croazia era passata nelle file di Samuele, Basilio II si vede costretto a cercare degli alleati ancora più a ovest.

Non è a caso che proprio nel momento in cui la situazione interna bizantina stava per stabilizzarsi completamente, a Venezia veniva al potere Pietro II Orseolo, dunque un doge di famiglia con accenti probizantini.[90] Il crisobolo del 992 nella sua sostanza non è altro che un accordo tra l'indipendente Venezia e Bisanzio rafforzata, accordo naturalmente interessante per ambedue le parti che aveva l'unica forma possibile di un crisobolo data la sovranità ideale che secondo il parere dei Bizantini spettava a Bisanzio. Ci sembra che lo scopo profondo del crisobolo, almeno rispetto agli interessi di Bisanzio, stava nel desiderio di Basilio II che a Venezia venisse affidato l'obbligo del controllo dell'Adriatico. Perciò Bisanzio doveva permettere alla flotta veneziana d'impossessarsi di almeno un importante porto della Dalmazia bizantina. Il Docleate c'informa che Samuele era arrivato fino a Zara, e Giovanni Diacono che fino all'anno 1000 i Veneziani tenevano in Dalmazia soltanto Zara. Tutto ciò permette la conclusione che Bisanzio aveva ceduto ai Veneziani Zara a causa della sua importanza nella difesa della Dalmazia e per le operazioni navali lungo la costa orientale. Un'azione parallela doveva essere la cessazione del tributo alla Croazia, con l'evidente scopo d'indebolire finanziariamente un importante alleato di Samuele. Ma il fronte occidentale era di minore importanza. Sul fronte principale, quello orientale, Basilio II in quegli anni costruisce una solida base per futuri prevedibili attacchi contro Samuele e passando per la Tracia cerca di collegare due città principali, Costantinopoli e Salonicco.[91]

Per gli anni successivi non ci sono notizie abbastanza chiare e concrete sulle lotte tra Basilio II e Samuele. Secondo Yahiya Basilio II aveva combattuto quattro anni nelle terre che erano sotto il controllo di Samuele e conquistato qualche fortezza e distruggendone altre.[92] Poi, verso l'anno 995 emergono notizie di incursioni di Samuele. tra l'altro intorno a Salonicco e verso il lontano Peloponneso.[93] Ma questa azione di Samuele del 995 non deve trarci in inganno. Non si tratta più di operazioni a scopo di conquista, ma esclusivamente di operazioni con scopo tattico diversivo e con le quali Samuele non voleva altro che ostacolare i meticolosi preparativi del suo avversario. Questo risalta molto chiaramente soprattutto dalla circostanza che già nel 996 la città di Larissa — di massima importanza per il possesso dell'intera Tessaglia — si trovava in mano dei Bizantini. La stretta d'acciaio che gradualmente ma inesorabilmente stringeva Samuele, appena visibile nel 991, nel 995 e 996 cominciava a mostrare i suoi primi risultati. Nel 996 Samuele subiva

---

90 Naturalmente non si può dire in nessun modo che i due fatti sono connessi come la causa e l'effetto, perché Venezia era indipendente da Bisanzio. Ma gli eventi esterni nondimeno non erano senza importanza. Nel 991 muore l'energica e dotata Teofano, madre del minorenne Ottone III e la reggenza passa nelle mani dell'imperatrice Adelaide che non possedeva delle spiccate doti per governare e perciò l'autorità dell'impero occidentale subisce per un certo periodo un indebolimento un po' dappertutto, naturalmente anche in Venezia.

91 Skylitzes, p. 339: (Basilio II) ἔξεισι γοῦν εἰς τὰ ἐπὶ Θράκης καὶ Μακεδονίας χωρία, καὶ κάτεισιν εἰς Θεσσαλονίκην.

95 Yahiya, p. 28. Cfr. Rosen', p. 220.

93 Skylitzes, p. 341.

una terribile sconfitta al fiume Spercheio.[94] Anche sul fronte occidentale l'anno 996 era importante. Giovanni parla di un'incursione veneziana fino alla città croata di Cissa.[95] Il parallelismo è evidente. L'azione veneziana contro Cissa croata si deve dunque contemplare come parte dell'unico quadro della lotta condotta da Bisanzio con Venezia come alleato contro Samuele ed il suo alleato, il re croato Svetislav.

La terza fase dell'accerchiamento di Samuele aveva come preludio il viaggio nel 997 del figlio del doge, Giovanni, a Costantinopoli. Questo era senz'ombra di dubbio un viaggio spiccatamente politico. Giovanni Diacono c'informa che l'imperatore si era mostrato molto magnanimo verso il figlio del doge, e scrive che non solum diversis muneravit donis, verum etiam aegregiis honoribus sublimavit,[96] ma, cosa strana, nuovamente non troviamo neppure una parola sul vero scopo del viaggio e sulle trattative tra Bisanzio e Venezia. Anche Skylitzes scrive per l'anno 977 in maniera poco precisa che τότε καὶ τῷ ἄρχοντι Βενετίας γυναῖκα νόμιμον ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὴν θυγατέρα τοῦ 'Αργυροῦ (...) τὸ ἔθνος οὕτως ὑποποιούμενος[97].

Ovviamente nel 997 si era celebrato il fidanzamento, poiché è noto che le nozze avvennero appena nel 1004, quando il figlio del doge fu onorato con il titolo di patrizio.[98] Pare più che probabile che nel 997 si discusse sulle misure da prendere contro Samuele ed i suoi alleati, principalmente contro i Croati ed altri nemici di Bisanzio e di Venezia nell'Adriatico, e appena dopo la brillante operazione del doge nel 1000 ed il suo intervento a Bari nel 1003, dimostrata così la solidità dell'aiuto veneziano, l'alleanza viene sigillata con il matrimonio.[99] È interessante notare l'identica attività nel campo di Samuele, perché proprio nell'anno 997 Samuele marita la figlia con Ashoto, noto ed importante personaggio di quei tempi, al quale, nella vana speranza di assicurarsene così la fedeltà, assegna l'amministrazione di Durazzo.[100]

Negli anni che seguono Basilio II colpisce ripetutamente ed in modo terribile Samuele:
— nel 999 Basilio II entra col suo esercito nel cuore dello stato di Samuele ed arriva fino a Skopje,[101]
— nel 1000 gli eserciti bizantini entrano nelle parti orientali dello stato di Samuele e conquistano molte città importanti tra le quali Preslav e Pliska,[102]
— nel 1001 Basilio II riesce ad impossessarsi di tutta la Tessaglia, soprattutto di Veria e Servia,[103]

---

94 Skylitzes, pp. 341-342.
95 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 153.
96 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 154.
97 Skylitzes, p. 343.
98 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 168.
99 Cessi, Venezia ducale, p. 397 parla del «valore morale, non politico» di questo matrimonio, ma non possiamo assecondarlo.
100 Skylitzes, p. 342.
101 Skylitzes, p. 343.
102 Skylitzes, p. 343.
103 Skylitzes, p. 344.

— nel 1002 Basilio II arriva fino al Danubio e conquista Vidin,[104]
— nel 1004 Basilio II entra in Skopje.[105]

L'intervento veneziano nell'Adriatico paragonato allo sforzo bizantino era di minore importanza in conformità al ruolo politico e militare di Venezia. È molto indicativo per la collaborazione e per il coordinamento degli sforzi degli alleati che la spedizione veneziana del 1000 nelle acque della Dalmazia avvenne mentre Bisanzio attaccava il margine orientale dello stato di Samuele. Nel maggio del 1000 il doge salpa da Venezia e comincia a navigare non troppo in fretta (!) verso sud, ovviamente per dare tutto il tempo necessario a Samuele per venire a conoscenza dei movimenti della flotta veneziana e per indurlo a credere che la spedizione avesse uno scopo assai importante, p. es. la presa di Durazzo, che per Venezia rappresentava la chiave dell'Adriatico e per Samuele un porto d'immensa importanza. Samuele doveva necessariamente inquietarsi profondamente e decidersi a difendere con tutti i mezzi disponibili un obiettivo tanto importante, sperando forse di ottenere un determinante successo, tanto più che Durazzo non era troppo lontana dal centro del suo stato. Ci sembra evidente che si trattava di un geniale inganno tattico che spiega l'enorme e facile successo dell'esercito bizantino, il quale aveva invaso e conquistato tutta la parte orientale dello stato di Samuele inclusi gli importantissimi centri di Preslav e Pliska, e quel che è molto importante, questo immenso successo era stato conseguito con pochissime perdite.[106] Appare chiaro che il grosso dell'esercito di Samuele si trovava in quel momento altrove, evidentemente intorno a Durazzo, in attesa della flotta veneziana e forse anche calcolando che l'esercito bizantino stava avanzando verso l'Epiro. E invece la flotta veneziana dopo aver navigato verso sud si arrestava nelle vicinanze delle isole di Curzola e Lagosta, e ritornava a casa! Ma la collaborazione veneziana-bizantina non ebbe termine nel 1000. È noto che il doge nell'anno 1003 era andato in aiuto di Bari assediata dai Saraceni. Non crediamo all'asserzione di Cessi che «nessuno aveva sollecitato l'intervento veneziano» e che «l'iniziativa fu spontanea». Cessi osserva con ragione che Venezia era guidata da una considerazione d'interesse superiore che era in sostanza analoga sia in Dalmazia sia nella Puglia: la difesa del mare ed il dominio sull'Adriatico.[107] Cessi sottolinea che «il presunto bizantinismo (...) non ha più concreta realtà della presunta francofilia attribuita al governo dei predecessori» e in verità, Venezia era abbastanza forte e abbastanza saggia per condurre la propria politica e difendere i propri interessi, ma Venezia poteva condurre una politica simile soltanto tenendo conto della più vasta realtà politica, economica e militare, e coordinando i suoi interessi con gli

104 Skylitzez, p. 346.
105 Skylitzes, p. 346.
106 Skylitzes, pp. 343-344: τήν τε μεγάλην εἶλε Περσθλάβαν καὶ τὴν μικρὰν καὶ τὴν πλίσκοβαν καὶ ἀσινὴς καὶ τροπαιοῦχος ἡ Ῥωμαϊκὴ ὑπενόστησε δύναμις.
107 Cessi, Venezia ducale, p. 392; lo stesso, Storia, 93.

interessi di Bisanzio, assai forte in questi anni. Dunque, non il bizantinismo, ma l'identicità degli interessi con il forte impero orientale. Perciò è difficilmente immaginabile un'azione veneziana intorno Bari senza un invito bizantino, e non è immaginabile un'azione veneziana in Dalmazia senza un consenso di Bisanzio interpretato non come consenso bizantino alla conquista veneziana della Dalmazia, ma come risultato del crisobolo del 992 nell'ambito dei reciproci obblighi di due alleati, concretizzati con il viaggio del figlio del doge nel 997 per il coordinamento degli sforzi contro il comune nemico.

6. Giovanni scrive che prima della spedizione orseoliana del 1000 soltanto Zara era nelle mani dei Veneziani. Questo, secondo la nostra interpretazione significa che Venezia occupò militarmente Zara con il consenso di Bisanzio il quale ovviamente non poteva da sola resistere alle pressioni della Croazia di Svetislav. Da Giovanni sappiamo anche che a Biograd vicino a Zara (ma che non apparteneva alla Dalmazia bizantina) il re croato teneva le sue forze militari, evidentemente per controllare la situazione nella regione. Meno chiara è la situazione nella Dalmazia bizantina a nord di Zara, cioè nelle isole del Quarnero. Le isole non erano in potere dei Veneziani; questo l'abbiamo appreso indirettamente da Giovanni che dice che soltanto Zara era sotto il doge, ma non è neanche probabile che le isole fossero sotto la sovranità diretta di Bisanzio, poiché troppo lontane da Bisanzio e troppo vicine al continente. Dal fatto che la flotta veneziana aveva conquistato Cissa sull'isola di Pago, isola molto vicina alle altre isole del Quarnero, si può forse concludere che l'influenza croata era abbastanza forte anche a Ossero, Veglia ed Arbe, e che esse erano sotto un certo controllo dei re croati senza però essere occupate militarmente da parte di questi. La promessa di fedeltà fatta dagli isolani al doge può essere facilmente spiegata proprio con la supposizione che le isole avevano riconosciuto in precedenza la «fedeltà» al re croato. Se le isole fossero sempre state sotto il controllo diretto di Bisanzio, la promessa di fedeltà da parte di Ossero, Veglia ed Arbe sarebbe una palese diminuzione della sovranità bizantina e questo è inconcepibile per il periodo dell'alleanza e della stretta amicizia tra Venezia e Bisanzio. Al contrario, il doge era stato ovviamente autorizzato dai fatti a «conquistare» per così dire, manu militari, quei diritti che la Croazia esercitava nelle isole. Infine, la situazione delle città di Traù e Spalato risulta ancor meno chiara. Dall'incontro del doge con il fratello del re, cacciato dalla Croazia, svoltosi a Traù, si può dedurre non soltanto che Traù e Spalato erano rimaste sotto Bisanzio, ma anche che questa esercitava la sua sovranità mediante Krešimir in veste di funzionario bizantino.[108] Se è così, il doge Pietro non doveva ripristinare la sovranità bizantina su Traù e Spalato, ma non poteva neppure esigere dalla cittadinanza una dichiarazione di fedeltà, poiché questo avrebbe acquisito il significato di un

108 Cioè, dell'eparco. Thomas, p. 38 scrive che il titolo di eparco era appartenuto non soltanto a Držislav, ma anche ai suoi eredi, dunque almeno al figlio Krešimir.

atto contrario all'alleanza con Bisanzio da parte del doge. E in verità, vedremo che la relazione di Giovanni sui fatti accaduti a Traù e Spalato non è così chiara ed esplicita come lo è nella parte riguardante il nord della Dalmazia. Lo stesso vale, naturalmente, anche per Ragusa.

Spostiamo ora la nostra attenzione sulla parte del racconto di Giovanni che si riferisce al modo come gli abitanti delle città dalmate accoglievano il doge:

1) I cives d'Ossero ed i rappresentanti dei vicini castelli:
a) sacramentis (...) peractis sub illius principis (sc. del doge), potestate manere decreverant,
b) alla festività di Pentecoste che cadeva proprio in quel tempo, predicti principi modulamina decantaverunt.
Inoltre, il doge effettuava una «leva» prendendo con sé tutti gli uomini idonei a portare armi,

2) A Zara, il priore, il vescovo e gli altri suum dominum (sc. il doge)... recaeperunt,

3) I rappresentanti della regione di Zara (illius regionis maiores) arrivano a Zara e eiusdem principis dominationi subesse praeobtabant e soprattutto i priori ed i vescovi di Veglia e di Arbe giuravano
a) che deinceps domini Petri ducis fidem observare debuissent, e
b) che istius principis nomen post imperatorum laudis preconiis glorificarent,

4) A Biograd, dove si trovavano i militi del re croato, il doge con un ultimatum chiede spontaneum famulicium et fidelitatem ed i cittadini sacramenta et obsequium persolverunt,

5) Sull'isola di Vrgada i colones (!) sacramenta prompte fecerunt,

6) A Traù il doge ab episcopo civibusque sacramento corroboratus est,

7) A Spalato, l'arcivescovo, il clero ed i laici ex voto iusiurandi fide eidem omnes placare satagerunt,

8) Il doge valida manu (...) sueque potestati subiugavit gli abitanti di Curzola,

9) Sull'isola di Lagosta il doge dopo un combattimento assai duro civitatem devastare precepit,

10) L'arcivescovo di Ragusa cum suis va a incontrare il doge non lontano dall'isola di Curzola e eidem principi sacramenta omnes facientes obsequia multa detulerunt.[109]

Già a prima vista si vede che l'accoglienza era differente in ogni città.

Ma prima di tutto vogliamo sottolineare un'importante circostanza. Se analizziamo attentamente il resoconto riguardante Zara, ci accorgiamo che il priore, il vescovo ed i cittadini di questa città non pronunziano il giuramento di fedeltà.[110] È palese che Venezia non poteva esigere questo giuramento, se è vero, come noi sosteniamo, che i Bizantini avevano ceduto agli alleati Veneziani il compito di difendere Zara, o per meglio dire, che i Veneziani erano entrati in Zara in pieno accordo con i Bizantini per rafforzare le posizioni de-

---

109 Giovanni Diacono, Monticolo, pp. 157-158.
110 Così pure N. Klaić, Zadar, p. 100. Diversamente Sestan, La conquista, p. 101.

gli alleati contro i Croati e indirettamente contro Samuele. Il giuramento di fedeltà viene effettuato solamente dai rappresentanti delle città della regione di Zara, tra le quali Giovanni menziona Veglia ed Arbe, ma cosa abbastanza strana, non fa cenno a Nona.

Il seguito del resoconto di Giovanni è nebuloso e ambiguo. Mettiamo da parte l'isola di Vrgada i cui abitanti sacramenta fecerunt. In questo caso bisogna concedere a Giovanni che non voleva spendere troppe parole per un'isola così piccola ed insignificante. Ma non può essere a caso che Giovanni non menzioni più i priori delle città di Traù, Spalato e Ragusa. Non possono giustificare questa omissione né la dimenticanza né il desiderio di brevità, poiché è ovvio che nel giuramento di fedeltà il ruolo più importante spetta al massimo funzionario, al priore. L'unica spiegazione plausibile e possibile è che i priori di queste città non volevano o non potevano prestare il giuramento di fedeltà a Venezia e che i giuramenti fatti dai cittadini di queste città e menzionati da Giovanni abbiano un valore e contenuto differente da quelli di Veglia ed Arbe. Non è troppo chiaro che cosa intende Giovanni narrando che il doge a Traù era corroboratus (!), che a Spalato ex voto iusiurandi fide eidem omnes placare satagerunt (!), e che il clero di Ragusa aveva dato i sacramenta et multa obsequia, ma lontano dalla città.

Secondo le parole di Giovanni l'arcivescovo di Spalato accoglie il doge solennemente vestito e celebrando la messa votiva (ex voto) dopo di che tutti si sforzano (satagerunt) di addolcirlo (placare) con la giurata fedeltà (iusiurandi fide). Dobbiamo ammettere che la traduzione non ci soddisfa e che non siamo neanche sicuri di riuscire ad indovinare il vero significato della frase dello scrittore. Perché Giovanni scrive placare satagerunt, perché dice ex voto iusiurandi fide invece di dire chiaramente iuraverunt fidelitatem? Non si può dire che Giovanni non fosse in grado di esprimersi con mirabile chiarezza giuridica quando lo voleva, perché p. es. i rappresentanti di Veglia ed Arbe iuraverunt (...) deinceps domni Petri ducis fidem observare (...). E poi, che cosa stanno facendo esattamente l'arcivescovo di Ragusa ed «i suoi» quando sacramenta facientes obsequia multa detulerunt? Pare che gli obsequia multa si riferiscono ai doni, ma ci pare anche che Giovanni con molta destrezza giochi un po' con la parola obsequium. È impossibile che tutte queste frasi e termini nebulosi non nascondano qualcosa che Giovanni non voleva mettere in rilievo. È nostra opinione che la spedizione del doge, entrando nelle acque di Traù e Spalato entrava in una regione che era sotto il controllo del legale potere bizantino dove il doge, accolto con molti onori, anzi con gioia, a causa del senso di sicurezza che i cittadini sentivano al momento dell'arrivo della flotta alleata non poteva esigere alcuna prova di sudditanza. E poi, non può essere a caso che in queste città il doge venisse accolto proprio dal vescovo. Il vescovo non era il rappresentante della cittadinanza, non era il funzionario della città,[111] ma era indubbiamente la persona più distinta ed

[111] V. Margetić, Creske općine, pp. 47-51.

autorevole e, in realtà, la persona più idonea per esprimere il desiderio dei cittadini per legami quanto più stretti possibili, ma nulla di più. L'accoglienza a Traù, Spalato e Ragusa va paragonata all'accoglienza a Pola, dove secondo Giovanni Bartaldus Pollensis eximius antistes con molti chierici e cittadini festinus advenit et utroque honore eundem ducem glorificavit. Accettata o meno l'interpretazione di Benussi,[112] è chiaro che il vescovo di Pola non riconosce il potere del doge, ma esprime soltanto un atto di omaggio, perché di una diretta dipendenza della città di Pola si può parlare appena nella metà del XII secolo. Se così è, il parallelismo tra l'accoglienza a Pola da una parte, e Traù, Spalato e Ragusa dall'altra parte è completo: il doge è stato accolto dalla massima autorità ecclesiastica con molti onori ma senza il riconoscimento di alcun potere. E poi, non a caso non si trova più nemmeno una parola della promessa di menzionare il nome del doge nelle laudes, neppure dopo i nomi degli imperatori. I sacramenta fatti a Traù, Spalato e Ragusa ovviamente non erano i sacramenta fidelitatis e perciò nelle laudes non poteva apparire il nome del doge.

Descrivendo il riconoscimento del potere del doge, Giovanni si serve di queste parole:
— subditi (parlando dell'invito dei Dalmati),
— dominatio (la regione di Zara),
— potestas (Ossero ed i castelli vicini),
— cantare laudes (Ossero) e glorificare nomen post imperatorum (Veglia ed Arbe),
— fidem observare (Veglia ed Arbe),
— iurare fidelitatem (Biograd),
— famulicium persolvere (Biograd),
— sacramenta et obsequium persolvere (Biograd).

Fidelitas, famulicium e obsequium fanno pensare in modo irresistibile alla relazione tra il seniore ed i fideles. È vero che il doge non concedeva il beneficium, ma questo non è decisivo, perché nei Libri feudorum è menzionata la possibilità della fidelitas senza il beneficium: Si vero domesticus sit, id est ex familia ejus cui jurat, aut si ideo fidelitatem iurat, non quia feudum habeat, sed quia de *jurisdictione ejus sit* cui jurat etc.[113] Ma il feudalesimo di tipo francese o inglese non ha mai messo radici degne di nota in Venezia e neanche nelle città dalmate. Perciò la fidelitas della cittadinanza delle città dalmate verso il doge si deve interpretare nel senso di diritto pubblico, cioè come sudditanza verso il sommo magistrato veneziano. Alla sudditanza fanno pensare anche le parole subditi, potestas e dominatio. Così i cittadini di Veglia e di Arbe, in conformità al loro giuramento, sarebbero sudditi vene-

112 Benussi, Pola, p. 96: cfr. Mayer, p. 67; De Franceschi-Mayer, pp. 413-414; Vergottini, p. 77.
113 Consuetudines feudorum, p. 27.

ziani e, nello stesso tempo, sudditi bizantini, e quest'altra sudditanza risultava dalle laudes agli imperatori bizantini. Dunque, una doppia sudditanza, un concetto poco chiaro ed estremamente scomodo in una eventuale futura situazione di disaccordo tra Bisanzio e Venezia. Teoricamente il problema del multiplo giuramento di fedeltà nel tardo diritto medievale si risolse almeno in riguardo al conflitto tra la fedeltà di un seniore di rango inferiore all'imperatore ovvero al re con la clausola: ero fidelis tibi Caio domino meo contra omnem hominem excepto imperatore vel rege,[114] ma questo era più o meno chiaro anche prima. La doppia fedeltà, anche nel senso di sudditanza, teoricamente non poteva intorno l'anno 1000 rappresentare per le città dalmate un ostacolo insormontabile, tanto più che nella vita dei singoli e dei popoli esistevano ed esistono delle contradizioni ed illogicità giuridiche che sono enigmi insolubili soltanto per i giuristi, mentre la vita prosegue risolvendo questi problemi nel modo più semplice, cioè badando al reale rapporto delle forze e lasciando la costruzione teorica di nuovi rapporti alla teoria giuridica che segue i cambiamenti della vita sempre con un certo ritardo. Quello che dobbiamo realmente ammirare nella politica di Pietro II Orseolo è che egli procedeva con la massima cautela e circospezione. È vero che nel golfo del Quarnero egli indusse gli isolani a promettergli fedeltà, ma d'altra parte egli non si oppose alla clausola della promessa secondo la quale il suo nome poteva essere nominato appena dopo i nomi degli imperatori orientali. E poi, sembra che nell'anno 1000 egli non usava la parola senior che invece troviamo un po' più tardi. La prudenza nel comportamento verso le città a sud di Zara trapela anche attraverso la relazione di Giovanni. Soltanto per Biograd, la città croata che non apparteneva alla Dalmazia bizantina Giovanni usa parole forti e chiare, che non nascondono i più intimi pensieri del doge. Ma qui si tratta del nemico comune ai Veneziani ed ai Bizantini, e le parole forti non potevano dispiacere all'alleato perché dimostravano la volontà di Venezia a procedere attivamente contro le eventuali mosse da parte di Samuele e dei suoi alleati.

La circospezione del doge difficilmente si può intravvedere attraverso la relazione di Giovanni, perché era un atteggiamento opposto a quello che Giovanni desiderava descrivere in veste di storiografo ufficiale. Giovanni voleva descrivere il coraggio ed i successi militari del doge, perciò evita di parlare della preparazione diplomatica per la spedizione orseoliana e del cauto atteggiamento durante la spedizione.

Ma anche oggi l'alleanza con Bisanzio fa pensare non di rado ad un ruolo poco degno della gloria di Venezia. Cessi combatte con gran calore l'idea che i Veneziani fossero mercenari al servizio di Bisanzio,[115] pensando in primo luogo a Šišić il quale scriveva che nel 992 Venezia doveva assumersi l'obbligo di difendere l'impero orientale dalle incursioni nemiche. Ma Cessi

114 Consuetudines feudorum, p. 122.
115 Cessi, Storia, pp. 91-92.

sfondava una porta aperta, perché Šišić nello stesso luogo scrive che «in quei tempi Venezia sapeva con maestria approfittare della difficile situazione dell'impero bizantino» e che «il crisobolo del 992 apportava dei grandi vantaggi per il commercio veneziano con Bisanzio».[116] In fondo Cessi e Šišić avevano identici concetti ed ambedue avevano ragione quando sottolineavano l'indipendenza veneziana e la saggezza della politica orseoliana. Ma il vero motivo della spedizione dell'anno 1000 come abbiamo già rilevato, non è stato l'insanabile scontro tra il mondo slavo e quello latino, sul quale Cessi ha scritto molte pagine. D'altra parte Bisanzio non aveva ceduto i suoi diritti né a Venezia né alla Croazia, ma affidato al re croato in veste di funzionario bizantino l'amministrazione della Dalmazia, e permesso al doge veneziano in qualità di suo alleato di utilizzare i porti e le città dalmate per svolgere operazioni militari in Dalmazia. Dunque, non possiamo aderire neanche al cauto pensiero di Sestan,[117] secondo il quale era avvenuta una specie di trasferimento del tema bizantino stanziato in Dalmazia sotto la giurisdizione più amministrativa che politica del dux Veneticorum, anch'egli ufficiale bizantino almeno per titolo, per quanto pienamente autonomo, e neppure al pensiero di N. Klaić, la quale ha ultimamente messo in risalto «le tendenze aggressive del doge, abilmente camuffate»[118] convinta che la spedizione del doge fosse motivata dal desiderio veneziano di riscuotere il tributo che le città dalmate pagavano al re croato. Abbiamo tentato di dimostrare che gli scopi ed i motivi di Pietro Orseolo erano molto più modesti e che egli agiva in veste di alleato di Bisanzio. Infine, non possiamo neppure accettare il pensiero di L. Bréhier, secondo il quale in quei tempi Venezia era «encore à moitié vassale de l'Empire» (!?).[119] L'amicizia con il forte impero orientale, cementata con il crisobolo del 992, era un presupposto per l'azione veneziana in Dalmazia, che se pure non poteva dar origine al trasferimento della sovranità sulla Dalmazia, condusse alla presenza militare di Venezia, la quale in ultima analisi non era che il frutto di profondi cambiamenti della situazione economica nell'Adriatico, dove Venezia cominciava ad avere una decisiva preponderanza. È vero che nel 1000 Venezia era solamente un alleato di Bisanzio, ma la forza economica di Venezia rappresentava una sicura garanzia per il futuro sviluppo della sua importanza politica.

7. Come abbiamo già accennato, la nostra opinione è che Basilio II credeva fermamente di poter annientare Samuele verso l'anno 1001-1002. La posizione di Samuele era decisamente indebolita già nel 1000 quando l'esercito bizantino aveva conquistato con estrema facilità tutta la parte orientale dell'odierna Bulgaria e la spedizione del doge in Dalmazia screditato Samuele sulle sponde orientali dell'Adriatico. Ma non tutto procedeva nel modo pre-

---

116 Šišić, Povijest, p. 470.
117 Sestan, La conquista, p. 100.
118 N. Klaić, Povijest I, p. 327.
119 Bréhier, Byzance, p. 95. Cfr. anche una somigliante tesi in Thieret, pp. 34 e sgg.

visto dall'imperatore bizantino. Basilio II aveva conquistato, sì, nel 1000 la Tessaglia e l'anno seguente riuscì a penetrare con il suo esercito fino al Danubio, ma Samuele si dimostrò un avversario molto duro e condottiero di grande abilità tattica. Mentre Basilio II soggiornava al nord, Samuele lo sorprese con un'incursione pericolosa fino ad Adrianopoli. Naturalmente non bisogna sopravalutare questa diversione. Negli anni 1000/1001 Samuele si limitava a controllare quanto gli era rimasto dei suoi territori. Sembra che egli non fosse più un nemico decisamente pericoloso e questo lo compresero anche gli altri stati. Così si può spiegare perché le lotte con i Fatimidi, che durarono più o meno intensamente dal 992 al 999,[120] cessarono con l'armistizio del 1001 e con una tregua di dieci anni, e perché l'Ungheria, che si teneva in disparte riservata e prudente, già nel 1004 [121] aiuta Bisanzio nella conquista di Skopje.[122]

Già nel 1005 si può considerare definitivamente sigillato il futuro di Samuele, cioè da quando Durazzo passò in potere di Bisanzio.[123] La Croazia si trovava sicuramente già prima del 1008 nelle mani di re Krešimir, decisamente probizantino e proveneziano, il cui figlio Stefano in quel periodo sposa Icela, la figlia del doge Pietro e non è difficile trarre la logica e convincente conclusione che anche Doclea [124] e Rassia si allontanarono da Samuele. Dunque, verso gli anni 1005-1008 Samuele è costretto nei limiti del territorio che corrisponde all'incirca all'odierna Macedonia, e la sua resistenza fino al 1014 si può parzialmente spiegare con la sua innocuità per Bisanzio, ma parzialmente anche con la sua tenacia e capacità. Skylitzes scrive che Basilio II inviava annualmente anche dopo l'anno 1005 l'esercito a devastare le terre di Samuele,[125] e questo significa che anche a quei tempi la resistenza di Samuele era notevole. Ma dopo la sconfitta del 1014 e del tragico accecamento di tutto il suo esercito compiuto da parte dei Bizantini, Samuele muore e dopo il breve regno di suo figlio Gavrilo Radomir (1014/1015) e di Giovanni Vojislav che perde la vita all'inizio del 1018, Basilio II senza perdere tempo [126] si reca nel territorio conquistato e lo pone sotto il diretto potere di Bisanzio.[127] Si può senz'altro dire che l'anno 1018, secondo le concezioni del vincitore, è l'anno del definitivo assestamento della situazione nei Balcani. Qui c'interessa la regolazione della situazione nell'Adriatico. Le notizie scarseggiano, ma si completano in modo soddisfacente.

I documenti del 1018 che riguardano i rapporti tra Venezia e la Dalma-

---

120 Schlumberger, II, pp. 68 e sgg.
121 Grégoire, p. 182, e Canard, p. 331.
122 Cfr. Hóman I, p. 169; Moravczik, pp. 573-574; Antoljak, Samuilo, p. 128.
123 Lupo Protosp, p. 41.
124 Vladimiro, il governatore di Doclea, morto nel 1016 (cfr. Runciman, p. 245), era già da anni grande amico di Bisanzio, dunque indipendente da Samuele (Skylitzes, pp. 353-354). Se è vero che Durazzo, Doclea e Rassia si sottoposero nello stesso tempo al potere di Samuele (secondo noi nel 989), non è improbabile che tutti si allontanarono da Samuele nello stesso periodo, cioè nell'anno 1005.
125 Skylitzes, p. 348.
126 Yahiya, p. 59. Secondo Ferluga (VI, IV, p. 124) nei mesi di febbraio-marzo.
127 Skylitzes, p. 365: τῆς Βουλγαρίας δουλωθείσης αὐτῷ (sc. a Basilio II).

zia bizantina si riferiscono esclusivamente alle isole del Quarnero, e questo è sintomatico. Gli abitanti di Ossero, Arbe, Veglia e Caisole promettono il tributo domino Ottoni seniori nostro duci Veneticorum ac Dalmaticorum. Non può essere un caso che i documenti del 1018 riguardino proprio quella parte del territorio della Dalmazia bizantina che maggiormente aveva avvertito le conseguenze dell'energico intervento del doge già nel 1000. Non può essere a caso che per il 1018 non esistano analoghi documenti per le altre città, nelle quali neppure il doge nel 1000, secondo le nostre analisi, aveva realizzato un chiaro riconoscimento del suo potere. Forse designando chiaramente il doge come seniore delle isole del Quarnero era stato fatto un passo in avanti nel riconoscimento della reale sovranità veneziana, poiché la fidelitas del 1000 è, come abbiamo visto, già un termine abbastanza vuoto.[128] Nel 1018 il titolo di dux Dalmaticorum può significare più un programma da effettuare che una realtà, soprattutto perché i documenti erano stati nella loro stesura ispirati ovviamente da parte veneziana. Sembra nondimeno palese che Bisanzio rinuncia alla sua reale presenza almeno nelle isole del Quarnero e che questa rinuncia risulti anche nel tributo promesso al doge da parte degli isolani. D'altronde è oltremodo chiaro che nel 1018 non è possibile con Dandolo parlare di molestie da parte del re croato alle città dalmate, perché in quell'anno al momento del trionfo di Bisanzio non è concepibile un attacco dell'alleato bizantino Krešimir contro la Dalmazia bizantina, e perciò Lenel ha ragione quando scrive che questa notizia non è che eine willkürliche Combination Dandolos.[129]

Venezia, membro della coalizione vittoriosa poteva nel 1018 essere contenta dei successi conseguiti con l'alleanza di Bisanzio. Innanzi tutto aveva ottenuto un potere reale sulle isole del Quarnero, e questo è veramente molto se paragonato all'estensione del territorio lagunare, indi una posizione nettamente privilegiata nel commercio con l'oriente in base al trattato del 992. Infine, c'è il matrimonio del figlio di Krešimir con la figlia del doge che rafforzava ulteriormente l'amicizia tra Venezia e la Croazia.[130] Tutti questi successi potevano considerarsi come il frutto dell'alleanza con Bisanzio. L'eventuale rottura di quest'alleanza poteva significare un indebolimento della posizione di Venezia nell'Adriatico. Questo accadde un po' più tardi, come in seguito vedremo.

Che cosa accadde all'altro alleato bizantino, al re croato Krešimir, che, come abbiamo visto, era riuscito a ritornare sul trono della Croazia prima del 1008? Secondo una notizia degna di fede, da un documento che porta la data del 1067.[131] Krešimir aveva un'altro fratello, Gojslav, che Giovanni non

---

128 Cessi, Venice, p. 268 osserva con ragione che the relations between Venice and these cities (sc. città dalmate) were determined by the offer of fidelitas in exchange for a promise of protection; other Adriatic cities had sworn the same oath in return for a promise to defend their liberties and their relationship was not one of subjection.

129 Lenel, Entstehung, p. 25.

130 Giovanni Diacono, Monticolo, p. 171.

131 CD I, p. 106.

menziona ovviamente perché al principio dell'XI secolo era ancora minorenne. Ma nell'anno 1018, l'anno della vittoria definitiva, della sistemazione dei rapporti nei Balcani e della «premiazione» dei vincitori, Gojslav doveva già avere raggiunto la maggiore età e partecipare al governo del paese. Quindi non ci può stupire se proprio nel 1018 arrivano da Basilio II due fratelli, i re croati, senza alcun dubbio Krešimir e Gojslav,[132] e ambedue ricevono dall'imperatore gli ἀξιώματα. Quali ἀξιώματα? Sembra molto probabile che a Krešimir sia rimasto il titolo di patrizio e che questo titolo era collegato all'esercizio dell'amministrazione della Dalmazia in veste di funzionario bizantino (ἀξία διὰ λόγου), mentre l'altro fratello, Gojslav, doveva probabilmente accontentarsi del mero titolo di patrizio (ἀξία διὰ βραβείων).

Nel 1018 nell'Adriatico regnava dunque la pace sotto la sorveglianza del forte impero di Bisanzio. Ma non durò a lungo. Già nel 1024 si intravedono i primi sintomi della disgregazione del sistema ed i primi tentativi — ancora inefficaci — per il suo rovesciamento, ma dai quali si poteva presentire che l'assestamento del 1018 era provvisorio.

Come è noto, l'imperatore Enrico II tenta nel 1022 di minare il potere bizantino nell'Italia del sud. Egli intraprende una spedizione di notevole forza. Il grosso dell'armata avanzava lungo la costa adriatica sotto la guida dello stesso imperatore, mentre a capo di uno degli altri due eserciti che si dirigevano verso Spoleto stava l'impetuoso e bellicoso patriarca d'Aquileia, il noto Poppone. Dopo un assedio prolungato egli conquista il punto chiave delle posizioni bizantine, Troia, ma Bisanzio riesce nuovamente a difendere i propri territori.[133] Ma questi non erano che i primi sintomi della crisi che si stava avvicinando. La lunga malattia d'Enrico II nel 1023 e la sua morte nel 1024 aprivano al patriarca d'Aquileia brillanti prospettive per azioni indipendenti. Egli si sentiva abbastanza forte e abbastanza indipendente per sognare grandi imprese e per tentare di realizzare i suoi sogni.

Da una lettera papale del dicembre 1024 si apprende che il doge Ottone e suo fratello Orso, patriarca di Grado, in seguito ad una rivolta in Venezia erano stati costretti ad abbandonare Venezia e recarsi «in un altro posto».[134] Il patriarca di Aquileia non tralascia quest'occasione e cerca d'impossessarsi di Grado. Ma già nello stesso anno i fratelli Ottone e Orso riescono a domare la rivolta. Ci pare che non si possa dubitare che la rivolta in Venezia, collegata all'intervento del patriarca, non fosse una semplice lotta per il potere, ma

---

132 Skylitzes, p. 365: Τά δὲ βασιλεῖ προσερρύησαι, τής Βουλγαρίας δουλωθείσης αὐτῷ, καὶ τὰ ὅμορα ἔθνη τῶν Χορβάτων, ἄρχοντες ἔχοντα δύο ἀδελφοὺς ὧν προσρνέντων καὶ ἀξιώματα λαβόντων ὑπήκοα γέγονε καὶ τὰ ἔθνη.

133 Bréhier Byzance, p. 197; Ostrogorski, Bizant, pp. 299-300; Hartmann, pp. 452 e sgg. Enrico II poteva almeno vantarsi di aver represso i subdoli tentativi della diffusione dell'influenza bizantina nella stessa Roma.

134 Mansi, XIX, p. 491: uterque (sc. il doge ed il patriarca gradense) post habitis dignitatibus et curis, quae ad se pertinebant, *alias* se receptarunt, donec sopitis secularibus insolentiis ad sua repedere quivissent). Sugli avvenimenti cfr. p. es. Paschini, Friuli I, pp. 200 e sgg.; Cessi, Venezia ducale I, pp. 404 e sgg.

che si trattasse di una vera rivoluzione antiveneziana e antibizantina, anche se il tentativo era un po' maldestro e fu di brevissima durata.

Cosa strana, nello stesso tempo assistiamo a una vicenda poco chiara che si sta svolgendo in Croazia e che forse si può collegare agli eventi di Venezia e Grado. I cronisti Lupo Protospata e Anonymus Barensis comunicano che nel 1020 il catepano bizantino Boioanus salpa da Bari, viene in Croazia, dove prende in ostaggio «patricissa uxor Cosmizi» e suo figlio, e li manda a Costantinopoli. Da questa notizia si può con certezza concludere che anche in Croazia nel 1024 era scoppiata una rivolta contro il regime probizantino, perché altrimenti l'intervento del catepano sarebbe inspiegabile. Ma le altre circostanze non sono così chiare e perciò dobbiamo tentare di comprendere i vari lati della questione con l'aiuto di una minuziosa analisi.

Prima di tutto è difficile non ravvisare l'identica ispirazione per gli eventi di Venezia e quelli in Croazia nel 1024. Non è inverosimile che l'ispiratore degli eventi in entrambi i casi sia stato il patriarca Poppone, poiché soltanto egli poteva con facilità controllare lo svolgimento degli avvenimenti dal suo territorio posto proprio tra Venezia e la Croazia. E poi, la vittoria degli elementi antibizantini a Venezia ed in Croazia gli offriva delle immense possibilità, non soltanto ecclesiastiche ma anche laiche, e soprattutto politiche tanto ovvie che è superfluo parlarne. Naturalmente l'azione dell'ambizioso patriarca doveva corrispondere agli interessi dei ceti interni ben defniti in Venezia ed in Croazia, senza il cui appoggio egli non aveva speranze di riuscita. Questi ceti d'opposizione in Venezia nel 1024 potevano naturalmente sperare soltanto nell'aiuto del patriarca, dato che la corte imperiale era bloccata a causa della morte di Enrico II. Lo stesso si può dire per la Croazia, dove l'opposizione non poteva sperare nell'aiuto dell'Ungheria dove gli Orseolo avevano, come è noto, una forte posizione,[135] e neppure nell'aiuto dell'est, dove lo stato di Samuele non era che un ricordo e dove Bisanzio era a quei tempi solidamente installata. Dunque, l'aiuto esterno ai rivoltosi in Croazia non poteva venire da nessun altro luogo che da Aquileia. Ma l'istantaneo insuccesso dei tentativi di rivolta a Venezia ed in Croazia dimostrava che Poppone era troppo debole per iniziative tanto vaste e per programmi così lungimiranti, e che Bisanzio sotto Basilio II era ancora troppo forte per permettere qualsiasi sorpresa. Sappiamo poco della rivolta di Venezia nel 1024 [136] e dalle poco chiare parole della bolla del papa possiamo soltanto fare delle congetture su un eventuale aiuto di Bisanzio agli Orseolo. Non è impossibile che Roma non volesse menzionare Bisanzio a causa dei noti intrighi bizantini. Ci pare che a Roma si tentava di sorvolare sul legame tra gli Orseolo e Bisanzio, ma le circostanze sono troppo poco note per poter espri-

135 Cfr. Hóman, I, p. 244.

136 Il resoconto piuttosto esauriente di Andrea Dandolo, Chronaca, pp. 205-206 è poco attendibile, come già osservò Cessi, Venezia ducale, pp. 409-410. Cfr. le note preziose di Pastorello, Andrea Dandolo, Chronaca a p. 206, l. 19-31.

mere un giudizio più sicuro, tanto più che non è improbabile che gli Orseolo erano ancora abbastanza forti per fare ritorno a Venezia con le proprie forze.

Ancora più difficile è decifrare che cosa accadde in Croazia nel 1024. Chi si era ribellato contro Bisanzio? La teoria di Praga che nel «Cosmizus» di Lupo vede un priore di Spalato, Cosma,[137] non può soddisfare per il semplice motivo che il catepano bizantino era andato in Croazia per calmare la situazione e per prendere degli ostaggi, e non nella Dalmazia bizantina della quale faceva parte Spalato. Se il catepano aveva preso la patricissa, suo marito doveva per forza essere patritius, titolo molto elevato che in quei tempi Bisanzio conferiva soltanto alle personalità più in vista. In Croazia regnavano Krešimir e Gojslav, e noi abbiamo tentato di dimostrare la grande probabilità che ambedue fossero patritii. Dunque, la lotta contro Bisanzio era stata condotta da uno dei fratelli. Ma da quale? Si pensa che si trattasse di Krešimir,[138] e già Rački correggeva uxor Cosmizi in uxor C(r)os(i)miri, dunque Cresimiri, e aggiungeva che questo emendamento è «absque dubio».[139] Ma questo ci sembra poco probabile, per non dire impossibile. Krešimir evidentemente era alleato di Bisanzio già dal 1000, quando a Traù incontra il doge e gli consegna il figlio. La sua amicizia con Bisanzio era un presupposto insostituibile del suo potere: sappiamo che i suoi avversari erano antibizantini e sappiamo pure che egli, cacciato dal suo regno trova rifugio nella Dalmazia bizantina. Inoltre abbiamo cercato di dimostrare che egli non era soltanto patrizio, ma anche funzionario bizantino al quale era stata affidata l'amministrazione della Dalmazia. Si potrebbe obiettare che in politica gli amici di ieri sono i nemici d'oggi, ma proprio in questo particolare caso l'amicizia si fondava su un'unica salda base, cioè sull'interesse: Krešimir non aveva alcuna ragione per diventare nemico di Bisanzio se è vero che egli continuava ad amministrare la Dalmazia. E poi non è possibile immaginare che Bisanzio avrebbe lasciato sul trono un re, la moglie ed il figlio del quale erano stati trascinati a Costantinopoli. Secondo la notizia di Tomaso Arcidiacono Krešimir si trovava sul trono croato anche dopo il 1024,[140], e questo non può significare altro se non che i rapporti tra Bisanzio e Krešimir erano rimasti immutati. Se Krešimir rimase fedele a Bisanzio anche dopo il 1024, dobbiamo concludere che la rivolta antibizantina nella Croazia nel 1024 venne sollevata da suo fratello Gojslav. Questa ipotesi spiega tutto in modo soddisfacente: Gojslav si rivolta contro il fratello Krešimir, il quale chiede aiuto al suo vecchio amico ed alleato, Bisanzio. Interviene il catepano bizantino e riesce ad imprigionare la moglie di Gojslav, e Gojslav probabilmente perde il trono.[141]

---

137 Praga, Storia, p. 60; Ferluga, Dalmacija, p. 94; Sestan, La conquista, p. 105.

138 V. per ultimo N. Klaić, Povijest, p. 330.

139 Rački, Doc., p. 434.

140 Thomas, p. 43 parla dell'arcivescovo Dabralis nell'anno 1030 temporibus principum predictorum, tra i quali troviamo tra altri, anche Krešimir. Benché la notizia non sia chiara, da essa si può probabilmente dedurre che Krešimir aveva regnato anche dopo il 1024.

141 Bisogna ammettere che la nostra correzione del testo uxor Cosmizi = uxor Goslaui (Coislavi) non è troppo convincente, ma da una parte uzor Cosmizi è certamente sbagliato e

Dunque, pare che Basilio II riuscì insieme ai suoi alleati, gli Orseolo ed il re croato Krešimir, a difendere l'ordine stabilito nel 1018.

Ma naturalmente quest'ordine non poteva durare eternamente a causa delle nuove forze e dei nuovi rapporti internazionali. La morte di Basilio II nel 1025 fu il segnale per l'inizio di eventi di massima importanza. A Venezia assistiamo al tramonto degli Orseolo: già nel 1026 il doge Ottone viene cacciato e si rifugia a Costantinpopoli. Suo figlio Pietro si reca in Ungheria, e dopo un periodo di transizione (1026-1032) Venezia si avvia verso nuove prospettive. Lo stesso accadde a nostro parere in Croazia, ma i fatti sono così ingarbugliati che richiedono un attentissimo esame e perciò siamo costretti a fermarci qui.

---

bisogna correggerlo, e dall'altra parte la correzione finora accettata, cioè uxor Cosmizi = uxor C(r)os(i)miri = uxor Cressimiri è insostenibile per le ragioni esposte nel testo.

II - LA DISTRUZIONE DI TRAÙ DA PARTE DEI SARACENI NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XII

J. Lucius (1604-1679), celebre storico dalmata, ha pubblicato nel 1657 uno scritto agiografico sulla vita di Giovanni, vescovo di Traù.[1] Lucius afferma che una parte di questa Vita doveva essere stata scritta verso l'anno 1120 [2] da uno scrittore anonimo, e l'altra parte nel 1203 [3] da Treguano, arcidiacono e poi vescovo di Traù. Benché la Vita sia uno scritto agiografico, pieno di descrizioni di miracoli e compilato con esagerata tendenza ad esaltare i pensieri, le parole e le azioni del vescovo, essa è di grande importanza per la conoscenza della storia dalmata della seconda metà del secolo XI e del secolo XII. La vita è stata finora molto utilizzata dagli scrittori nelle analisi della conquista della Dalmazia da parte del re ungherese Colomano al principio del secolo XI. Ma essa altresì fornisce notizie su altri importantissimi fatti ed eventi l'analisi scientifica dei quali fino ad oggi è stata abbastanza negletta ed ha dato risultati poco fecondi. Nel presente saggio ci occuperemo della distruzione di Traù da parte dei Saraceni nella prima metà del secolo XII menzionata nella Vita, con la speranza di aprire una proficua discussione.

La notizia della distruzione di Traù data dalla Vita è estremamente breve. Essa ci comunica che pochi anni dopo la morte del vescovo Giovanni la città di Traù venne distrutta dai Saraceni.[4] La notizia del fatto della distruzione è senz'altro attendibile. Quello che tra l'altro è incerto, è quando avvenne la distruzione e chi erano i Saraceni distruttori della città.

Lucius afferma che ciò accadde nel 1123 durante l'assenza della flotta veneziana dall'Adriatico e che i Saraceni vennero dalla Spagna o dall'Africa.[5] Questa opinione è stata poi condivisa da molti,[6] anche se urta contro insormontabili difficoltà. Se Traù venne completamente distrutta dai Saraceni nel 1123 e, secondo la Vita, rimase per molti anni disabitata, come si spiega la notizia della Historia ducum Veneticorum secondo la quale l'armata veneziana, al ritorno dalla Palestina conquistò Traù e piegò la cittadinanza alla fedeltà verso il doge?[7] È questa la ragione che spinse Ivanišević all'affermazione che

---

1 Lucius, Vita B. Ioannis. La Vita venne poi pubblicata anche da Farlati, IV, pp. 310-322, ed infine da Ivanišević, pp. 103-121. Tutti e tre gli editori dell'opera completa hanno aggiunto delle note preziose, indispensabili per l'interpretazione del testo. Per edizioni parziali Ivanišević, pp. 64-65. In questo saggio citiamo l'ultima edizione di Ivanišević poiché la più accessibile e tra parentesi l'edizione di Farlati.

2 Lucius, p. 115. Lo storico croato Šišić, Priručnik, p. 569, crede che la prima parte della Vita sia stata scritta «un po' prima del 1150».

3 Ivanišević, p. 121 (Farlati, p. 322).

4 Ivanišević, p. 112 (Farlati, p. 316): evolutis paucis annorum circulis post eius obitum civitas a Saracenis non modo capta, verum etiam funditus est eversa.

5 Lucius, B. Ioannis, p. 44; lo stesso, De regno, p. 124; lo stesso, Traù, p. 16.

6 Cfr. per e. Andreis, p. 281 sgg.; Modestin, Trogir; Delale, 1953, p. 16.

7 Historia ducum, p. 74.

i Saraceni non effettuarono altro che una scorreria senza troppi danni [8] e che la vera distruzione di Traù si ebbe appena nel 1125 da parte della flotta veneziana, la quale ritornando dalla Palestina strappò Traù al potere ungherese e la distrusse.[9] L'interpretazione è elegante, ma non siamo convinti che rispecchi il vero svolgimento degli eventi. Ivanišević sottolinea con ragione l'attendibilità della Vita,[10] e ci sembra che proprio per questo non possiamo allontanarci dal suo racconto senza un importante motivo. Il testo dice esplicitamente che Traù venne completamente distrutta proprio dai Saraceni e non dai Veneziani. E questo non è tutto. La Vita è stata scritta con aperta tendenza antiveneziana. Se i Veneziani avessero distrutto Traù, l'autore della Vita avrebbe molto insistito su questo fatto e avrebbe tentato anche in tal modo di risvegliare nel lettore l'avversione verso i Veneziani.

Molti degli autori non menzionano neppure con una parola la notizia della Vita sulla distruzione di Traù ed in tal modo tacitamente rifiutano l'attendibilità della nostra fonte.[11] Il loro ragionamento è comprensibile. Se si può credere nell'autenticità dei documenti che portano le date del 1124 [12] e del 1151 [13] secondo i quali i re ungheresi Stefano II e Geza II accordarono dei privilegi ai cittadini di Traù, si deve allora per forza giungere alla conclusione che Traù non fu completamente distrutta e per molti anni disabitata, tanto più se si ritiene che Traù verso il 1133 era passata dal potere di Venezia sotto il dominio del re croato-ungherese.[14] È chiaro che in questa concezione non c'è posto per un lungo periodo durante il quale la città di Traù sarebbe stata disabitata. Eppure è strano che gli stessi autori, i quali esprimono una gran fiducia nei fatti ed eventi raccontati nella Vita passano in silenzio sui dati della distruzione di Traù e della prolungata mancanza di popolazione.[15] Il motivo è che i dati della Vita pongono dei problemi che non si possono risolvere rimanendo sulle vecchie posizioni tradizionali.

Dunque, ripetiamo: non c'è alcuna ragione che induca a non prestar fede alla veracità del resoconto della Vita sulla distruzione di Traù da parte dei Saraceni. Secondo noi il problema è un altro: *quando* avrebbero i Saraceni distrutto Traù? Il terminus post quem è l'anno 1125, cioè l'anno nel quale, secondo la Historia ducum Veneticorum il doge, al ritorno dalla Palestina conquistò Traù e costrinse i cittadini a giurargli fedeltà. Dal resoconto della Vita si possono trarre anche altre conclusioni riguardanti il tempo dello sviluppo degli eventi, ma soltanto in modo approssimativo. L'autore della Vita scrive che dopo la distruzione, la città era stata abbandonata per un lasso di

8 Ivanišević, p. 96. È interessante notare che Andreis. p. 13 proponeva una somigliante idea, benché nella sua Traslazione (v. nota 6) propugnava la concezione di Lucius.
9 Ivanišević, p. 97.
10 Ivanišević, p. 94.
11 Per es. Klaić, Povijest I, p. 147; Kretschmayr I, p. 229; Šišić, Poviest, p. 38; Praga, p. 80; Raukar, Trogir, p. 372.
12 CD II, p. 37.
13 CD II, p. 53.
14 Šišić, Poviest, p. 52; Praga, Dalmazia, p. 82.
15 Per e. Šišić, Priručnik, p. 569; lo stesso, Poviest, p. 51.

tempo abbastanza lungo: cuius incolae diversi *non paucis temporibus* exulaverunt.[16] L'autore continua con il racconto e dice che i cittadini ritornarono dopo molti anni e si misero a ricostruire le mura: *post multum vero temporis*, cum et civitatis reficiendae tempus (...) nonnulli cives superstites ad propria redierunt.[17] A quel tempo non si sapeva più dove giaceva il corpo del vescovo Giovanni fino a che ad un pover'uomo (pauper spiritu) apparve in sogno il defunto vescovo e gli disse dove si trovava nascosto il sarcofago col suo corpo. Il vescovo ordinò un'inchiesta ed i più vecchi cittadini dichiararono che i predecessori avevano raccontato loro che molto tempo prima della distruzione della città viveva il vescovo Giovanni: (...) de antiqua destructione superstites referre coeperunt, se a suis prioribus accepisse, quendam Romanum, longe ante civitatis excidium, in eadem civitate fuisse episcopum ecc.[18] Trovato il sarcofago, i cittadini lo posero nella chiesa di S. Lorenzo dove rimase fino all'incursione dei Veneziani: usque ad tempus quo civitas a Venetis fuit percussa.[19] Secondo Dandolo, l'incursione veneziana della quale parla la Vita avvenne nel 1171.[20]

È ovvio che la Vita esagera un po'. È noto che il vescovo Giovanni morì non molto tempo dopo il 1111. Se il ritrovamento del corpo avvenne per es. nel 1160 e se i più vecchi cittadini avevano allora 80 anni, al momento della morte del vescovo la loro età era di circa 30 anni e pertanto non c'era bisogno del racconto dei predecessori, perché essi stessi potevano benissimo ricordare il vescovo Giovanni. Ma concediamo alla leggenda queste piccole alterazioni, che dopo tutto, per una leggenda sono assai comprensibili: la Vita desiderava dimostrare che il ritrovamento del corpo avvenne per miracolo e non per merito di semplici ricordi i quali non avrebbero prodotto un così profondo e forte effetto. Tutto sommato si deve ammettere che i dati forniti dalla Vita sono troppo vaghi per qualsiasi ulteriore e più precisa conclusione. Dobbiamo perciò risolvere la nostra attenzione ad altre circostanze.

È oltremodo significativo che non ci sono sicure notizie per Traù dopo il 1125 fino il 1161. Esiste un documento che porta la data del 1151 e che di

---

16 Ivanišević, p. 112 (Farlati, p. 316).
17 Ivanišević, p. 112 (Farlati, p. 316).
18 Ivanišević, p. 114 (Farlati, p. 318).
19 Ivanišević, p. 115 (Farlati, p. 318).
20 A. Dandolo, Chronica, p. 251: dux (...) contra Tragurinos qui Emanueli subiecti erant XXX[a] missit galeas, qui urbem beligere optinentes, ut posteris cederet ad terorem, non solum pro parte eam diruit, sed ecciam propriis thesauris expoliavit. Alla base di questo resoconto di Dandolo sta la narrazione della Vita, ma abbastanza alterata, perché Dandolo non menziona certe circostanze poco lusinghiere per l'orgoglio dei Veneziani (per es. secondo la Vita i Veneziani non potendo trovare i tesori e accorgendosi di un solo anello al dito di una mano del corpo del vescovo Giovanni tagliarono la mano). D'altra parte, la Vita non menziona la parziale distruzione delle mura e lo spoglio dei tesori. È interessante notare che la cosiddetta Cronaca Iustiniani pp. 119-120 scritta in base alla narrazione di Dandolo cambia nuovamente i fatti e racconta che le 30 navi veneziane obtinuerunt (Traù), sed non cum minima Venetorum sanguinis effusione. Si tratta di un'invenzione del cronista oppure di qualche giustificata correzione in base ad un documento andato perduto? Qui non possiamo entrare nella questione perché troppo lontana dall'oggetto delle ricerche del saggio.

solito si data con l'anno 1152, ma il documento è una falsificazione abbastanza maldestra come dimostrato in modo convincente da N. Klaić.[21] L'affermazione, poi che Traù passò in potere dei re croato-ungheresi nel 1133 è soltanto un'ipotesi priva di qualsiasi fondamento [22] e una gratuita combinazione perché di Traù non si sa nulla per l'anno 1133 e neppure per gli anni che immediatamente precedono o seguono quest'anno. Appena nel 1161 ci sono delle notizie attendibili su Traù. Da una lettera papale del 1° settembre 1161 apprendiamo che un ragazzo di dodici anni, con l'aiuto di laici, s'impadronì del vescovato di Traù e che il papa cercò di allontanarlo dall'esercizio della carica vescovile.[23] Nondimeno, dalla notizia si può trarre qualche utilità: se nel 1161 a Traù troviamo un vescovo non gradito al papa, si può almeno dedurre che la città era stata già per un certo periodo ripopolata. Questo periodo probabilmente non dovrebbe essere stato troppo lungo. La totale mancanza di notizie sui vescovi di Traù dal 1111 fino al 1161 c'induce a credere che Traù fu deserta almeno fino alla metà del secolo XII. Il periodo che va dalla morte del vescovo Giovanni, avvenuta intorno il 1111, alla metà del secolo XII è, secondo la Vita, diviso in due parti. La prima, dalla morte del vescovo fino alla distruzione della città, la seconda che abbraccia il tempo di Traù disabitata. La Vita non è troppo chiara nella descrizione della durata della prima parte, perché dice che la città venne distrutta evolutis *paucis* annorum circulis, ma dice un po' più avanti nel testo che la morte del vescovo Giovanni avvenne longe ante civitatis excidium. La distruzione di Traù non poteva essere avvenuta molti anni dopo il 1125 perché altrimenti il primo periodo sarebbe stato troppo lungo e l'altro troppo corto. Sembra certo che la distruzione di Traù non poteva essere accaduta verso il 1140 o anche qualche anno prima del 1140 perché oviamente troppo vicino al momento della ripopolazione di Traù, dato che la decina di anni che sarebbe passata in questo caso tra la distruzione e la ripopolazione difficilmente si potrebbe designare con le parole multi anni. D'altra parte, la durata del primo periodo sarebbe in tal caso per tre volte superiore al secondo. Questo ci induce a credere che la distruzione di Traù avvenne o verso la fine degli anni venti o al principio degli anni trenta dal secolo XII.

---

21 N. Klaić. O autentičnosti, pp. 80-84; la stessa, Još jednom, pp. 37-44. Un tentativo di Györffy, pp. 97-108 di salvare l'autenticità è da considerare non riuscito.

22 L'argomentazione di questa tesi non entra nel presente saggio perché troppo ampia. Si trova nel nostro saggio O vijestima.

23 CD II, pp. 92-93. È vero che Thomas, p. 64 narra del vescovo di Traù Dessa Macareli, consacrato in modo non canonico da parte dell'arcivescovo spalatino, e che nella letteratura si crede che questo Dessa sia stato vescovo intorno il 1151 (V. Farlati, IV, p. 329 sgg. Cfr. III, p. 184). Thomas trae la notizia dalla lettera papale del 1 settembre 1161, ma secondo noi, in modo sbagliato perché da questa lettera non risulta minimamente che il vescovo consacrato sia proprio quello di Traù. Anzi, la lettera parla di due irregolarità: la prima è la consacrazione illegittima di un vescovo ignoto ai tempi del papa Eugenio (1145-1153), l'altra è l'usurpazione della sede vescovile da parte del ragazzo dodicenne, la quale avvenne in un tempo imprecisato, probabilmente un po' prima dell'anno 1161. Se è così, il primo caso non può riferirsi alla sede vescovile di Traù, dunque non ci sono prove dell'esistenza di un vescovo negli anni 1151 o 1152.

In ogni caso, il silenzio delle fonti relative a Traù per il periodo 1125-1161 è decisamente a favore dell'attendibilità della notizia della Vita sulla distruzione di Traù nella prima metà del secolo XII e sulla lunga inesistenza di vita cittadina dopo la sua distruzione.

Né la Vita né le altre fonti ci permettono d'avvicinarci ulteriormente a date più precise, soprattutto alla data della distruzione della città. Non ci rimane che una via da seguire, ossia tentare di risolvere la questione della provenienza dei Saraceni distruttori di Traù, perché la soluzione di questo problema potrebbe aiutarci nel precisare la data della distruzione. Abbiamo già accennato alla proposta di Lucius secondo il quale, i Saraceni in questione venivano o dalla Spagna o dall'Africa. In verità, questa affermazione è un po' superficiale. Si vede che Lucius non aveva approfondito la sua analisi, perché è noto che dopo il 1123 gli Arabi dell'Africa e della Spagna non erano più tanto aggressivi come lo erano stati negli anni precedenti, anzi, che lo stato arabo nell'Africa del nord era in pieno disgregamento e ormai soltanto l'ombra di se stesso. In ogni caso, sembra estremamente improbabile che una flotta di pirati, che per poter avere qualche possibilità di successo doveva per forza contare un numero non troppo esiguo di navi, intrapreso un lunghissimo viaggio attraverso il Mediterraneo, entra nell'Adriatico e si accontenta della conquista di una piccola città e poi fugge nuovamente, senza essere avvistata. Infine, i pirati normalmente non distruggono le città poiché questo è per loro una perdita di tempo. Essi saccheggiano, forse anche incendiano, uccidono, ma una sistematica distruzione è un gesto politico o strategico col quale si vuole impaurire l'avversario, annientare un'importante base nemica, ecc. Dunque, ci sembra che la distruzione di Traù indica non dei pirati, ma un'incursione con sfondo politico e strategico.

È noto che la flotta araba proveniente dalle Baleari arrivò nel 1222 fino alla Calabria e che gli attacchi saraceni nel 1127 si concentrarono intorno alla Sicilia, ma l'iniziativa passò decisamente al re Ruggero, il quale nel 1128 fece con Raiomondo di Barcellona un patto contro i Saraceni, impegnandosi a mandare 50 navi contro i Saraceni di Spagna, e che poi conquistò l'isola Djerba e coronò i suoi successi con la conquista di Tripoli nel 1146 e di Machedia nel 1148.[24] Bisogna ammettere che qualche isolato attacco piratesco dei Saraceni nell'Adriatico tra il 1125 ed il 1127 non è del tutto inimmaginabile, ma molto, molto improbabile, soprattutto se prendiamo in considerazione lo strano comportamento dei presunti pirati i quali avrebbero scelto per l'incursione una città tanto lontana dalla bocca di Otranto e poi si sarebbero attardati per distruggerla totalmente.

Ma è veramente necessario cercare i Saraceni distruttori in Spagna ed in Africa? Non si potrebbero trovare molto più vicini i Saraceni che distrussero completamente una città, ossia svolsero un'azione politica e strategica? Infat-

24 Su tutto questo v. soprattutto Caspar, II, p. 46 sgg.; Chalandon, Histoire II, p. 1 sgg. e per i Saraceni nell'Africa settentrionale Julien.

ti, siamo convinti che si tratti dei Saraceni di re Ruggero. Già nella seconda metà del 1132 troviamo i Saraceni a Bari. Essi stavano erigendo un castello per il re Ruggero II, al che si opponevano i cittadini. Com'è noto, Bari fu assediata e conquistata dal re nello stesso anno,[25] e il 22 giugno i plenipotenziari del re giurarono, tra l'altro, che il re non avrebbe innalzato a Bari un nuovo castello.[26] I cittadini di Bari si sentivano minacciati dalla costruzione del nuovo castello, convinti che il re mirasse alla soppressione delle loro libertà, e nei tafferugli che seguirono furono uccisi dei Saraceni ed il figlio di un distinto cittadino.[27] L'anno seguente Ruggero arriva nell'Italia del sud dalla Sicilia seguito da un forte esercito composto da Saraceni,[28] con lo scopo ben preciso di soffocare con mezzi drastici la rivolta dei magnati pugliesi.[29] Il suo esercito distruggeva sistematicamente in modo spaventoso le città,[30] ma le terribili ed incredibili devastazioni non erano altro che una logica conseguenza della sua politica. Il terrore inflitto da Ruggero con il suo esercito mussulmano non tardò a spezzare la resistenza dei magnati. I principali protagonisti della rivolta furono ben presto catturati, così Tancredo di Conversano, Goffredo d'Andria ed i figli di Alessandro di Conversano, Goffredo e Roberto.[31] In questo modo l'alleanza contro Ruggero, capeggiata da papa Innocenzo II perdeva l'appoggio militare nell'Apulia. L'imperatore Lotario coronato a Roma il 4 giugno 1133 ritornava in Germania subito dopo l'incoronazione, e anche le flotte pisane e genovese non tardarono a rientrare.[32] Così Rainolfo, conte di Alifo, e Roberto, principe di Capua, rimasero assieme al papa e Alessandro di Conversano, unico importante rivoltoso tra i magnati pugliesi, che non era caduto nelle mani di Ruggero, a fronteggiare da soli il re. Non ci può pertanto stupire se essi cercarono affannosamente aiuto. Roberto partiva per Pisa e otteneva la promessa da parte dei Pisani e dei Genovesi che avrebbero inviato cento navi nel marzo dell'anno prossimo. Anche il papa si recò a Pisa per firmare l'accordo raggiunto.[33] Sembra che gli alleati riuscirono a destare anche l'interesse di Venezia per l'impresa, il che non sembra improbabile dato l'interesse vitale della repubblica lagunare per tutto quello che riguardava le due sponde dell'Adriatico.[34] Rainolfo aveva un duplice compito: doveva badare

---

25 Chalandon, Histoire II, p. 16.

26 CDB, vol. V, Bari 1902, pp. 137-139. Cfr. Carabellese, L'Apulia, p. 491 sgg.; inoltre Calasso; Brezza, p. 191 sgg.

27 Alexander Telesinus, liber secundus, cap. 35 (p. 627): Porro regi inter haec Salerni nuntiatur, quod Barenses cives ab eo se aversuros jam praepararent, eo quod nonnullos Saracenos, quos ibi ad aedificiam munitionis suae delegaverat, ira commoti necaverant, quoniam cuiusdam nobilis filius ab eisdem ipsis Saracenis fuerat interemptus.

28 Falco, p. 115: Rex Rogerius Siculorum, exercitu Sarracenorum congregato Pharum transivit.

29 Falco, p. 115: Deinde Tranum et totam Apuliam igne ferroque rex ipse trucidavit. Quid dicam? Quod nunquam a saeculo est auditum, rex ipse in Christianos operatus est.

30 Cfr. Caspar, p. 27 sgg.; Chaladon, Histoire, p. 27 sgg.

31 Alexander Telesinus II, cap. 38 sgg. (p. 628 sgg.).

32 Caspar, p. 141.

33 Falco, p. 117: Alexander Telesinus II, cap. 37 (p. 628).

34 Falco, p. 117: Audivimus quoque ducem Venetiarum ad ejus auxilium manum dedisse.

attentamente alle mosse militari del re, ed inoltre doveva coordinare gli sforzi militari di Napoli, Capua e Benevento.[35] E Alessandro di Conversano? Il cronista narra che prima della campagna di Ruggero nel 1133 Alessandro partì dall'Apulia e cercò riparo da Rainolfo. Ci pare evidente che non si trattava di una semplice fuga causata dal terrore e dalla paura. Egli lasciava in Apulia due suoi figli per poter fronteggiare il re a Matera e ad Armento, perciò dobbiamo concludere che egli si era recato da Rainolfo con la decisione di proseguire la resistenza. Il cronista ci comunica che Alessandro non si sentiva sicuro neanche da Rainolfo e che impaurito scappò in Dalmazia.[36] Questo non è verosimile. Dopo tutto, Alessandro era un magnate normanno e una fuga irrazionale non gli si addiceva, tanto più che Alessandro poteva nutrire la massima fiducia nell'abilità di Rainolfo vincitore contro Ruggero nel 1132, e tanto più che in caso di un'avanzata di Ruggero egli poteva comodamente raggiungere Roma e recarsi ancora più a nord. Ci sembra che non dovrebbero esserci dubbi sulle vere intenzioni di Alessandro. Se uno degli alleati, Roberto, cercava aiuto a nord, cioè a Pisa e Genova, se l'altro alleato, Roberto, cercava aiuto a Benevento e Napoli coordinando gli sforzi militari faccia a faccia con Ruggero, il terzo alleato, Alessandro, aveva ovviamente il compito di cercare aiuto in Dalmazia. Ma sembra che in Dalmazia non si sentì sicuro e che non ottenne quanto desiderava, perché poco dopo si recò a Costantinopoli cercando nuovamente aiuto contro Ruggero.[37]

Ruggero, evidentemente al corrente delle mosse dei suoi avversari, cercava di pararle in ogni modo possibile. A Benevento tentò d'organizzare contro i sostenitori dei suoi nemici [38] una rivolta, e se Pisa e Genova non si mossero nel 1134 ciò accadde a causa dei suoi intrighi e del suo denaro.[39] Pertanto ci sembra molto probabile che egli non dette tregua neppure ad Alessandro. Il cronista narra che Alessandro si recò in Dalmazia e che *non longe post* continuò il suo viaggio verso Costantinopoli. Alessandro dunque trascorse un certo tempo in Dalmazia, ed è chiaro che questo periodo lo dedicò alla ricerca d'aiuto. Siccome nel 1133 almeno una parte della Dalmazia, cioè Traù e Spalato si trovavano sotto la sovranità del re croato-ungarico, ci

35 Alexander Telesinus II, cap. 48, 50, 53 (p. 630); Falco, p. 116.

36 Alexander Telesinus II, cap. 38, p. 628: Comes Alexander, qui prae timore illius (sc. regis) aufugerat, immenso animi moerore diutissime consternatus est, deinde in Dalmatiam profugus iens, non solum exhaeredatus, verum etiam patria extorris cogitur manere. qui *non longe post*, ut ad imperatorem pergeret secedesse ecc.

Caspar, p. 121 crede ciecamente al cronista e scrive di Alessandro di Conversano: Die Schreckensnachrichten aus seinen Landen, die ihr hier (cioè da Rainolfo) trafen, liessen ihn auch bei Rainulf nicht ruhen, er floh über Meer nach Dalmatien, dort fiel er auf dem Wege zum griechischen Kaiser in Räuberhände. Ci stupisce che Caspar non sia stato più guardingo e diffidente verso il resoconto del cronista ed è ancora più strano che egli abbia concluso parlando di Alessandro: und beschloss arm und dürftig sein unwürdiges (??) Leben. Cfr. d'altra parte le giustificazioni in verità superflue e parzialmente non accettabili delle terribili devastazioni e crudeltà di re Ruggero a p. 120.

37 Charlandon, Histoire, II, p. 29.

38 Falco, p. 117.

39 Chalandon, Histoire II, p. 34.

pare probabile che Alessandro attraversando l'Adriatico sbarcasse a Traù o a Spalato per sondare la possibilità di un qualsiasi aiuto ungherese contro il re Ruggero.

Ma Alessandro poteva nel 1133 sperare nell'aiuto del re croato-ungarico?

Il re croato-ungarico Stefano II, figlio del grande Colomano era un avversario ben deciso tanto dell'impero occidentale quanto di quello orientale. E poi sua madre, prima moglie di Colomano era Busila, una principessa normanna.[40] Questo non è tutto: secondo una notizia di una vecchia cronaca ungherese la moglie di Stefano era filia regis Roberti Viscardi di Apulia.[41] Dunque, i rapporti tra Stefano e Ruggero non potevano essere migliori poiché poggiavano su solide basi: l'interesse ed i legami familiari. Ma Stefano moriva nel 1131, e il suo successore, Bela II, accecato insieme al padre da Colomano seguiva una politica diametralmente opposta a quella del suo predecessore. Già nel 1132 egli diventa l'alleato più stretto dell'impero occidentale,[42] diventa dunque amico e collaboratore di Lotario. Inoltre non dobbiamo dimenticare che Bela e suo padre godevano della protezione dell'impero orientale già durante il regno di Stefano.[43] Se dopo il 1131, e soprattutto dopo il 1132 Ruggero seguiva con crescente disapprovazione lo svolgimento della situazione in Ungheria, il soggiorno di Alessandro di Conversano in Dalmazia doveva dispiacergli maggiormente perché poteva significare l'accerchiamento totale dello stato di Ruggero.

L'accoglienza fatta in Dalmazia ad Alessandro poteva servire da buona scusa a Ruggero per mettere in mostra la sua forza e per non permettere alcun rafforzamento di legami tra i suoi oppositori. La distruzione di una piccola città dalmata appare così una misura spiccatamente politica, ed i Saraceni che devastarono Traù ebbero dunque l'identico compito che avevano eseguito nello stesso anno con tanto successo nell'Apulia.

Tutti i fatti e tutte le circostanze parlano a favore di questa tesi. Una flotta di Ruggero composta da Saraceni che salpa da Bari e attraversa l'Adriatico è in ogni caso molto più probabile di una flotta saracena che arriva dalle lontane sponde spagnole o africane, soprattutto dopo il 1125, quando nel Mediterraneo occidentale il mondo mussulmano stava sulla difensiva. L'anno 1133 corrisponde perfettamente ai dati della Vita secondo i quali trascorse un lungo lasso di tempo tra la morte del vescovo Giovanni (verso il 1111) e la distruzione di Traù, e un ulteriore lungo periodo tra la distruzione di Traù e la ripopolazione di questa città (intorno gli anni cinquanta del XII secolo). Ambedue questi periodi durano all'incirca 20 anni e questo collima in maniera soddisfacente con i dati della Vita. Infine, la distruzione di Traù può essere interpretata come una misura politica e un'ammonizione a Bela II di non intraprendere qualche azione contro lo stato normanno. È vero che man-

40 Malaterra, pp. 102-103.
41 Schwandler, p. 139.
42 Cfr. per es. Hóman, p. 392.
43 Šišić, Poviest, p. 40.

cano prove dirette dell'intervento dei Saraceni di Ruggero in Dalmazia nel 1133, ma non dobbiamo dimenticare che dopo la presa di Montepeloso Ruggero aveva distrutto sistematicamente tutta l'Apulia e che solamente per Bisceglie [44] ci sono pervenute notizie di devastazioni. Una spedizione della flotta saracena della durata di qualche giorno poteva passare inosservata nelle città pugliesi costrette a salvare il salvabile, e lo stesso vale per i cronisti: Falco non era a conoscenza di tutti i movimenti del re Ruggero perché si trovava tra le file dei suoi avversari, e nemmeno Alessandro di Teleso era stato testimonio oculare né membro della scorta di Ruggero.

In ogni caso, la Vita di Giovanni, vescovo di Traù, ci comunica delle preziose notizie che non dobbiamo correggere alla leggera e tanto meno ignorare. La Vita parla con mirabile chiarezza della completa distruzione di Traù, sottolinea che questo fatto fu cagionato dai Saraceni ed insiste sul fatto che Traù rimase per molto tempo disabitata, ed è difficile non collegare a questo fatto i Saraceni che nel 1133 distrussero le città dell'Apulia eseguendo i piani politici di Ruggero, ed ai Saraceni stanziati nel castello del re a Bari. Senza dubbio ulteriori minuziose indagini faranno più luce sul problema posto e sulla soluzione da noi proposta.

44 Chalandon, Histoire II, p. 30.

SOMMARI

SAŽETAK

HISTRICA

A. HISTRICA JURIDICO-HISTORICA

1. Brak na istarski način bez sumnje je jedan od najzanimljivijih pravnih instituta istarskoga srednjovjekovnog prava. Medjutim, dosadašnji pokušaji interpretacije (npr. Pertile, Vaccari, Inchiostri, Leicht, Beuc, Calacione) ne zadovoljavaju. Naime, pogrešno se misli da je riječ o univerzalnoj zajednici dobara.

Autor analizom podataka iz statuta istarskih gradova dokazuje da su glavne značajke braka na istarski način (osim u Trstu) ove:

a) supružnici ujedinjuju svoju imovinu koju su imali u trenutku sklapanja braka (tzv. primum capitale)

b) stečena dobra ostaju odvojena imvoina supružnika, osim one stečene imovine, koju su zajednički stekli,

c) jedan supružnik ne može za vrijeme braka otudjivati svoju imovinu bez suglasnosti drugog supružnika,

d) poslije smrti jednog od supružnika, preživjeli može odustati od zajednice stečenih dobara, ali ne i od zajednice tzv. primum capitale,

e) ako preživjeli nije odustao od zajednice stečenih dobara, dolazi do spajanja obih imovina u jednu cjelinu, od koje preživjelom pripada polovica, ne kao nasljedniku, nego kao suvlasniku.

U Trstu je postojala samo zajednica stečenih nekretnina.

Autor ukratko iznosi i imovinskopravne odnose medju bračnim drugovima u dalmatinskim gradovima, a nakon toga prelazi na pitanje porijekla braka na istarski način. Autor utvrdjuje da zajednice dobara nije bilo u rimskom postklasičnom pravu, dok je po bizantskom pravu Ekloge postojala samo zajednička uprava imovina bračnih drugova. Naprotiv, langobardska quarta i franačka tertia stvarale su zajednicu imovine. Osobito značajke franačkog prava početkom XII st. pokazuju niz upadljivih sličnosti sa značajkama braka na istarski način. Isto tako, po svemu izgleda da je na brak na istarski način djelovala i tzv. medietas, koju nalazimo u ispravama XII st. u Raveni, Padovi itd.

Po autorovom mišljenju spomenuta medietas utjecala je na prve pojave braka na istarski način (početkom XIII st.), ali još uvijek samo kao sustava koji su supružnici ugovorno primjenjivali. Brak na istarski način vrlo je podrobno reguliran i postao dispozitivnim pravom u statutarnim odredbama u sjeverozapadnom dijelu Istre od Milja do Novigrada pa po svemu izgleda da je najprije uhvatio čvrste korijene u Kopru, a onda se širio prema jugu. Zanimljivo je da se u Barbanu i Raklju još 1763. god. govori o braku na istarski način kao novotariji.

Naprotiv, tršćanska zajednica stečene imovine nastala je utjecajem sa sjevera, a vjerojatno i utjecajem prava slavenskih stanovnika krajeva oko Kopra i Trsta.

2. Pravo prvokupa i otkupa nalazimo regulirano u svim srednjovjekovnim istarskim statutima. Analiza odredaba tih statuta dovodi autora do zaključka da je u Istri najprije vladalo isključivo pravo rodjaka na prvokup i otkup te da je

pravo susjeda uvedeno tek kasnije, kao i da je početno najprije pravo prvokupa i otkupa odobreno samo u slučaju prodaje, a tek kasnije i u drugim slučajevima otudjivanja, osobito darovanja i razmjene.

U kraćoj analizi statuta dalmatinskih gradova autor utvrduje, nadalje, da je pravo prvokupa i otkupa uvedeno u Trogir tek 1425. god., a da se i u drugim gradovima pojavljuje relativno kasno.

Autor utvrdjuje da je istarsko pravo prvokupa i otkupa vrlo slično mletačkom pravu, ali da postoje i bitne razlike uglavnom u tome, što je u Mlecima otkup pripadao već od početka ne samo rodjacima, nego i susjedima i suvlasnicima i što je u Mlecima to pravo bilo već od početka priznato ne samo za slučaj prodaje, nego takodjer i za slučaj emfiteuze, dugoročnog zakupa i fiducije. Iz toga slijedi da izvor istarskog prava prvokupa i otkupa ne možemo tražiti u Mlecima.

Autor upozoruje na to da se prvokup i otkup pojavljuje u prvom redu u sjeverozapadnoj Istri od Milja do Pirana, a da su se tamo npr. po vijestima statuta Izole naseljavali seljaci slavenskog i furlanskog porijekla uz izričitu obvezu da naseljenu zemlju mogu ostaviti samo svojim nasljednicima. Vjerojatno je već nakon dvije-tri generacije izblijedilo uvjerenje da je riječ o opcinskoj zemlji pa su naseljenici, primani uz uvjest da postanu «punopravni gradjani», počeli osjećati tu imovinu kao obiteljsku imovinu te u slučaju eventualne prodaje iz nužde tražili suglasnost od ostalih rodjaka a od toga do prava prvokupa i otkupa nije nego jedan korak.

Nakon što je izvršio analizu bizantskog prava prvokupa i otkupa po Noveli Romana Lekapena iz 922.god. i utvrdio da je bizantsko pravo utjecalo uvelike na pravo južne Italije i, nešto manje, na pravo Mletaka i hrvatsko-ugarsko pravo Tripartita, autor ukazuje na to da se rodjačko pravo otkupa pojavilo tek za Karolinga i da se osobito razvilo počevši od XI st. i to u sjevernoj i jugozapadnoj Francuskoj, Wormsu i Hrvatskoj narodnih vladara. Ne radi se dakle o institutu «germanskog» prava, nego o institutu koji se počevši od Karolinga razvio u većem dijelu Evrope, osobito onom dijelu koji nije bio toliko jako pod utjecajem rimskog prava. Obratno, rodjačko pravo prvokupa i otkupa pojavljuje se u Provenci tek u XV st., u Laugue-docu nije nikada prihvaćen, a u Italiji su prve vijesti tek iz XII st.

3. «Patria potestas» pravnih sustava istarskih srednjovjekovnih gradova ima, dakako, malo veze s očinskom vlašću rimskog prava, ali u svakom slučaju bila je snažno izražena jer je i pravna (npr. u Novigradu, Grožnjanu itd. dobra stečena po sinu radom pripadaju ocu) i djelatna sposobnost djeteta u vlasti (npr. u Piranu i nekim drugim gradovima sin u vlasti ne može se obvezati bez očeve suglasnosti) bila prilično ograničena.

Sin u vlasti stjecao je samostalnost emancipacijom koja je u istarskim pravnim sustavima bez obzira na vrlo različite pojavne oblike u biti nastupala u trenutku ekonomske osamostaljenosti djeteta.

Vrlo je značajan pravni institut istarskog prava pod nazivom «aliquid in contentu et benedictione», kojim je otac mogao emancipirano dijete isključiti iz nasljedstva time što ga je imenovao nasljednikom u nekom beznačajnom dijelu imovine (npr. u Trstu i Rovinju vrlo mali novčani iznos, u Puli i Poreču mjerica pšenice i mjerica raži) i ujedno ga blagoslovio. Taj je institut, čini se po svemu, unesen u odredbe statuta istarskih gradova u svijesnoj suprotnosti s odredbama Justinijanove Novele 115.

Autor usporedjuje istarski institut «aliquid in contentu et benedictione» s pravnim sustavom na Krku koji je vladao poslije 1480.god. i pronalazi začudjujuću sličnost u sadržaju i čak terminologiji (u Krku cum onere et honore).

Izgleda da je i u Istri i na Krku pravni institut «aliquid in contentu et benedictione» došao kao mletačka inovacija, kojom se uvelike ojačalo ovlaštenja oca obitelja pa je dosta vjerojatno da je do prihvaćanja tog instituta vladao u Istri, slicno kao i na Krku prije 1480., sustav obiteljske imovine, po kojem očeva imovina pripada zapravo svim članovima kućne zajednice. Neki vrlo blijedi ostaci toga starijeg shvaćanja vidljivi su, čini se, još u sačuvanim statutima.

4. Zakonsko nasljedjivanje srednjovjekovnih istarskih statuta proučava autor u njegova dva aspekta:

a) zakonsko nasljedjivanje descendenata, u kojem su izjednačeni emancipirani i neemancipirani, s time da emancipirani moraju konferirati sve ono što su dobili od ostavitelja u trenutku emancipacije. Osim toga, u Istri bilo je priznato načelo reprezentacije;

b) zakonsko nasljedjivanje ascendenata i kolaterala regulirano je u istarskim statutima na različite načine, tj.

— bez prihvaćanja principa paterna paternis, materna maternis,

— prihvaćanjem toga principa, i to u skladu s načelima germanskog prava, tj. tako da očinska dobra pripadaju rodjacima po ocu, majčinska dobra rodjacima po majci, a na stečena dobra imaju pravo najprije brat i sestre po ocu, pa otac, nakon njega majka i konačno braća i sestre po majci, a nakon toga se ostavština dijeli na dva jednaka dijela koja pripadaju rodjacima s jedne i s druge strane;

— prihvaćanjem principa paterna paternis ali bez mehaničke diobe ostavštine na dva jednaka dijela koju nalazimo kod prethodnog tipa u odnosu na stečena dobra. Taj princip vladao je u statutima sjeverozapadne Istre od Trsta do Novigrada, a naći ćemo ga i u nekim gradovima Dalmacije, Raveni, Napulju itd. ukratko u onim krajevima gdje je bizantsko prisustvo bilo jače izraženo u pojedinim razdobljima povijesti. To nas dovodi na pomisao da je taj princip uveden po uzoru na bizantsko pravo. Medjutim, Ekloga (726.god.) koja jedina dolazi u obzir za Istru, ne poznaje princip paterna paternis i čak izričito regulira drukčiji način diobe ostavštine medju ascendentima i kolateralima. Pa ipak, ako se pažljivije analiziraju Eklogine odredbe, zapaža se da je upravo u njezino doba bila vrlo uobičajena faktična emancipacija (dakle ona koja nije ujedno i emancipacija de jure). U takvom slučaju, ako je sin umro prije oca, otac je preuzimao svu onu imovinu koja je potjecala od njega, jer je ona načelno ostala njegovo vlasništvo i nakon faktične emancipacije. Dakle, u praksi je to imalo vanjski izgled prihvaćanja principa paterna paternis. Kasnije je vjerojatno ta praksa statutima prihvaćena kao zakonska odredba.

B. ISTRA IZMEDJU ANTIKE I RANOG SREDNJEC VIJEKA

1. Autor uvodno ukazuje na tri oslonca bizantske vlasti u Italiji nakon Justinijanovog pobjedonosnog rata protiv Ostrogota: uprava, vojska i orkva, i na okolnost kako nijedan od ta tri temelja vlasti nije funkcionirao, u prvom redu zbog nedotatka novaca. Financijska slabost prinudila je bizantsku upravu na strogu poresku

politiku koja je cijedila stanovništvo, ali koja u trenucima otpora nije dobivala dovoljnu podršku od vojske. U takvoj situaciji biskupi se, umjesto da podupiru zahtjeve centralne vlasti, priklanjaju lokalnim autonomističkim tendencijama koje dobivaju tako i svoju ideološko-religioznu podlogu. To je uostalom pravi razlog pojave istarske shizme Triju poglavlja koja je u drugoj polovici VI st. i u VII st. prouzročila velike neprilike centralnoj bizantskoj vlasti.

Kao primjer lokalnog autonomnog ponašanja pograničnih gradova autor opisuje slučaj Asemona, grada nedaleko donjeg toka Dunava i bizantske granice s Vlaškim Slavenima. Stanovništvo toga grada odbilo je da ujedini svoje jedinice s vojskom bizantskog vojskovodje Priska koji je krenuo protiv Slavena. Asemonski biskup je podržao stav stanovništva. Takav «neutralan» autonomistički stav vojske, stanovništva i crkve dobro odražava raspoloženje stanovništva bizantskih pograničnih provincija u to doba, dakle i stanovništva Istre.

2. Ranosrednjovjeskovnu Istru upoznajemo najvećim dijelom preko vijesti o njezinim biskupijama i biskupima. A upravo u vezi s tim vlada u znanosti velika nesloga, osobito u odnosu na početke koparske i pićanske biskupije i u odnosu na postojanje biskupije u Cissi.

Najvažniji je, dakako, problem postanka koparske biskupije. Naime, pisma pape Grgura I iz 599.god. sadržavaju neke izvanredne zanimljive podatke o «Insula Capritana» i o «Castellum Novas» pa su se mnogi znanstvenici priklonili mišljenju da se tu radi o Caorle i nepoznatom kaštelu blizu tog mjesta, dok su drugi zastupali stanovište da je riječ upravo o Kopru i Novigradu. Detaljna analiza podataka iz spomenutih pisama dovodi autora di zaključka da je Grgur I imao na umu Kopar i Novigrad. Čini se da su Bizantinci uspjeli da u Novigradu, jednom od centara bizantske moći u Istri, smjeste biskupa koji se iz Panonije sklonio u Istru i koji je stao uz papu, dok su se u drugim gradovima Istre na biskupskim stolicama nalazili shizmatičari, pristaše shizme Trih poglavlja. Papa je pokušao odvojiti koparsko područje od tršćanske dijeceze da bi na taj način vršio i ekonomski pritisak na tršćanskog shizmatičnog biskupa pa je u toj borbi oko koparskog područja (i dakako prihoda s njega) postojao u Kopru neko vrijeme biskup s položajem prilično sličnim horepiskopu, tj. podredjen «glavnom» biskupu u Trstu odnosno u Novigradu, već prema trenutkim uspjesima jedne ili druge strane.

Što se pak tiče navodne biskupije Cissa, u čije postojanje još uvijek vjeruje na mali broj pisaca, autor se priklanja stapalištu Benussija da te biskupije uopće nikada nije ni bilo. Ne samo da postoje samo dvije vrlo sumnjive vijesti iz 571. i 680. o navodnom biskupu Cisse — koje se uostalom mogu mnogo bolje objasniti pripadnošću odnosnih biskupa Cenedi — nego je odlučujuće i nepostojanje teritorijalne baze te biskupije, pogotovo nakon što je R. Chevalier 1957.god. avionskim snimkama dokazao postojanje puljskog agera sved do Limskog kanala.

Konačno, autor dokazuje da ne postoji nijedna jedina vijest o biskupu i biskupiji u Pićnu (Pedena) sve do pred kraj X st. i da prema tome ne postoji nikakav razlog da priznamo postojanje te biskupije prije tog doba.

3. Shizmatički sinod u Gradu održan pod vodstvom shizmatičnog patrijarhe Elije negdje izmedju 572. i 577. predmet je mnogih diskusija znanstvenika. U pitanju je ne samo godina održavanja, nego i vjerodostojnost zapisnika s tog sinoda.

Autor upozorava na to da su godina održavanja sinoda (57) kao i «potpuni»

zapisnik sačuvani tek u Kronici Andrije Dandola te da se s obzirom na poznati način i tendenciju pisanja tog dužda-kroničara njegovim vijestima ni ovdje ne smije pokloniti vjera, ako ne postoje drugi vjerodostojni izvori.

Autor se slaže s Cessijem da je najveći dio zapisnika kasnija krivotvorina, nastala postupno tijekom stoljeća dodavanjem «vijesti» koje su u odredjenom trenutku trebale legalizirati neku tvrdnju, zahtjev ili aspiraciju Mletaka ili gradačkog patrijarha. Medjutim, autor smatra da čak ni «vjeroispovijedanje» što ga nalazimo u tom zapisniku nije autentično jer se radi o pukom doslovnom prijepisu nicejskog simbola iz 325.god. u doba održavanja sinoda u Gradu posve nezadovoljavajućeg zato što nije sadržavao dopunu simbola iz 381. i 431., i što je još važnije, iz 451. (Kalcedon), i zato što nije uopće davao nikakva odgovora ni na jedno od pitanja koja su u to doba potresala kršćanstvo.

4. Bizant je u doba cara Mauricija (582-602) vodio izvanredno tešku borbu na dva fronta, istočnom, protiv Perzije i zapadnom, protiv Langobarda i avarsko-slavenske konfederacije. Mauricije je odlučio da najprije slomi svog istočnog protivnika pa su se već u 589.god. zbog gradjanskog rata u Perziji nazirale konture punog bizantskog uspjeha. Zato je Mauricije, čini se, već 590.god. prebacio dio bizantskih snaga na zapad.

Mauricije je živo želio da poslije 590.god. povede odlučujuću borbu na zapadu i protiv Langobarda i protiv Avaroslavena i nije se nikako mogao pomiriti s evidentnom činjenicom da Bizant nakon iscrpljujućeg rata protiv Perzije nije bio u stanju da podnese borbu sa čak dva jaka neprijatelja.

On je u Italiji natjerao već 590. god. svog egzarha Romana na ofenzivu, ali je ta ofenziva doživjela krah pogotovu nakon što je izostala ozbiljna pomoć Franaka koji se, uostalom, povlače iz Italije jer ne žele pomoći Bizantu da pobjedom nad Langobardima postane njihovim vrlo opasnim susjedom. U to doba pada, uostalom, i novo jačanje istarskih shizmatika Trih poglavlja, koji u drugoj polovici 590. god. drže sinod u Maranu i odbijaju ujedinjenje s Rimom.

Situacija se u Italiji komplicira i time što upravo u to doba dolazi na papinsku stolicu Grguv I koji odbija ulogu vjernog bizantskog činovnika i izaziva time Mauricijev bijes. Dolazi do paradoksalne situacije da car Mauricije štiti istarske shizmatičare protiv papinih presizanja premda mu ni istarska shizma, kao autonomistička tendencija nije ni najmanje po volji. Medjutim kao mudar političar, Mauricije privremeno «štiti» istarske biskupe protiv pape u očitoj namjeri da ih privuče na svoju stranu i da nakon definitivne pobjede nad Langobardima i Avaroslavenima obračuna sa svim svojim otvorenim i skrivenim protivnicima.

To je ukratko, politička podloga sinoda u Maranu 590. god., sačuvanog pisma istarskih biskupa Mauriciju i njegova odgovora.

Avari i Langobardi bili su svijesni smrtne opasnosti koja im prijeti sa strane Bizanta. Tijekom zadnjeg desetljeća VI stoljeća postoje vijesti o mnogim kontaktima Langobarda i Avara sve dok 602. god. nije svečano sklopljen «definitivni» mir.

Medjutim, i Mauricije se konačno uvjerio u nemogućnost istodobne pobjede nad Langobardima i Avaroslavenima pa je pristao na mir u Italiji — mir kojeg iz razumljivih razloga langobardski kralj Agilulf nije previše poštovao.

Tako se Mauricije mogao posvetiti isključivom zadatku uništenja Avara. Napori Bizanta da slomi Avare su ogromni, a njihov vrhunac je 599. Ipak, Mauricije ne uspjeva u svojoj namjeri. Njegovi zadnji očajnički pokušaji 602. god. svršavaju

pobunom bizantske vojske, ubijanjem Mauricipa i dolaskom na vlast Foke (602-610) koji vodi prema zapadu (papa, Langobardi, Avari) miroljubivu politiku.

5. O Slavenima u Istri prvi put čujemo u vijestima iz 599., 600. i 602, god. Čini se ipak da te vijesti treba tumačiti ponešto drukčije nego li što se to do sada radilo.

Tako kada u pismu Grgura I egzarhu Kaliniku čitamo o «vijestima o pobjedama nad Slavenima», onda se to ne bi trebalo povezivati s vojevanjem Kalinika u Istri, kao što se to obično čini, već je vjerojatnije da su oružane jedinice Koprana i Novigradjana uspjele odbiti napadaje Slavena na njihove isturene položaje.

Isto tako, kada u pismu istoga pape iz 600. god. čitamo da je papa zabrinut što Slaveni «per Histriae aditum iam ad Italiam intrare coeperunt», onda se tu ne radi o nekakvim «istarskim vratima», navodno Vipavskoj dolini, kroz koju su počeli Slaveni nadirati u Italiju, već o tome da su Slaveni došli u Istru, smjestili se u istočnoj i centralnoj Istri, i samim time započeli svoj pohod na Italiju. Naime, Istra je u to doba bila dio Italije, a Vipavska dolina nije mogla biti nikakav istarski «prolaz» kroz koji su Slaveni nadirali jer je nemoguće da bi se distrikt Trsta proširio i na Vipavsku dolinu, nakon što su 568. god. njome zavladali Langobardi, i to u doba kad su Bizantinci s mukom držali područja posve blizu morskoj obali. Ne smije se zaboraviti da su Bizantinci 602. izgubili čak i Padovu i Monselice premda su se ta mjesta nalazila mnogo blize Raveni, tom centru bizantske vlasti u sjeveroistočnom dijelu Italije.

Konačno, kad Pavao Djakon javlja o tome da su 602. god. Langobardi, Avari i Slaveni ušli u Istru, onda to treba tumačiti na taj način, da je ofenziva protubizantskih saveznika obuhvatila čitavo područje od venecijanskih otočića do Rovinja, jer je u to vrijeme pojam Istre obuhvaćao cijelo to vrlo izduženo područje na obali.

Dodajmo da je odmah nakon pogibije cara Foke (610.) došlo opet do obnavljanja neprijateljstva oko Istre te da za 611. god. Pavao Djakon javlja kako su Slaveni pustošili po Istri «interfectis militibus». Vijest treba tumačiti tako da se tu ne radi o nekim pljačkaškim pohodima, već o smišljenoj ofenzivi Slavena protiv bizantskih posada u gradovima i to zbog spoznaje Avara i Slavena da je dolaskom cara Heraklija prekinuto razdoblje Fokine politike.

Ukratko, po svemu se čini da je Bizant s mukom držao u Istri još samo Pulu i Poreč na jugu te nešto šire područje oko Novigrada i Kopra zajedno s Trstom na sjeveru. Ostalo su osvojili Slaveni došavši s istoka. I doista još oko 640-642 papa Ivan IV šalje opata Martina s mnogo novaca «per omnem Dalmatiam et Histriam» da bi otkupio zarobljenike. Ne radi se, najvjerojatnije, o otkupu zarobljenika, nego o pokušaju pape da olakša pritisak langobardskog kralja Rotarija u trenutku kad se od Bizanta zbog netrpeljivosti koja je vladala izmedju pape i cara nije mogla očekivati nikakva pomoć. Slaveni su doista prešli Jadran i ubili langobardskog vojvodu Aja kod Siponta. Na žalost, nemamo vijesti o rezultatu Martinova puta po Istri, ali nije nemoguće da je i tamo došlo do nekih pokreta Slavena. Ipak, za nas je daleko važnije što se iz te vijesti dade zaključiti da je ne samo najveći dio Dalmacije, nego ujedno i veliki dio Istre bio u vlasti Slavena.

Linija nekropola koja se proteže od Novigrada i Vižinade preko Grožnjana, Velog Mluna i Buzeta svjedoči nam o bizantskoj obrambenoj liniji protiv Slavena, koji nadiru s istoka, a prostiranje prastarog čakavskog jezika upravo na istoku te linije kao da potvrdjuje opseg slavenskih osvajanja u Istri u VII st.

6. Na vratima bazilike sv. Petra nalazi se natpis u kojem se hvali papu Honorija (625-638) da je medju ostalim priveo istarsko pučanstvo rimskoj crkvi nakon što je u njoj vladala shizma sedamnaest (septies et decies) godina. Te se riječi tumače u znanosti kao vijest o trajanju istarske shizme navodno kroz 70 godina, koliko je «približno» trajala shizma, tj. od 553. do 623. Ali septies et decies ipak znači 17, a i račun sa 70 godina nije iz više razloga baš jako točan. Ne radi li se ipak o prvorazrednom podatku koji do sada nije bio ispravno tumačen? I inače nepouzdani katalogi gradačkih patrijarha sadrže neke podatke iz tog vremena koji upadaju u oči iz više razloga. Tako se za nekog Ciprijana navodi u Cronica de singulis patriarchis da je vladao 15 godina, 3 mjeseca i 20 dana, dok u Ivanu Djakonu vrijeme trajanja istog patrijarha je 25 godina, 3 mjeseca i 20 dana. O tom patrijarhu ne znamo ništa ni iz kojeg drugog izvora. S druge strane, iz prvorazrednih izvora zajamčeni shizmatični patrijarh Fortunat nije uopće spomenut po Ivanu Djakonu, dok ga Cronica spominje, ali za čudo bez podataka o trajanju niegove službe. Očito je da je Fortunat bio neprilična ličnost za mletačke kroničare pa su ga zato jedva i spomenuli. U znanosti se prihvaća da je on postao patrijarhom 621. god. i vrlo brzo pobjegao iz Grada. Ipak, iz pisma pape Honorija od 18. veljače 628. vidi se jasno da je Fortunat morao biti dosta dugo na čelu gradačke crkve. Nije li prema tome upravo očito, da je Fortunat bio patrijarhom od 611. do 627. godine te da je kasnije na njegovo mjesto supstituiran nepoznati Ciprijan, kako bi se s gradačke crkve uklonila «mrlja» istarske shizme odnosno, kako bi se pojavu shizme svelo samo na prolaznu epizodu s Fortunatom?

Uostalom, tu objašnjenje lijepo se slaže i s ostalim povijesnim činjenicama. Ubojstvom Foke 610. god. došlo je u Bizantu do velikih previranja, a Heraklijeva je vlast upće označavala krajnje opasnu i dramatičnu situaciju zbog potpune angažiranosti Heraklija na perzijskom frontu sve do uništenja perzijske vojske 627. god. Shizmatični Fortunat vladao bi dakle u Gradu upravo u vrijeme velike nestabilnosti na zapadu, u najteže doba Heraklijeva carevanja, dok se njegov bijeg oke 627. godine može dobro povezati s naglim poboljšanjem prilika u Bizantu.

7. U svakom slučaju, situaciju u Istri u zadnjem desetljeću VI st. kao i dolazak Slavena u to doba, uvelike determinira odluka cara Mauricija da 590. god. predje u energičnu ofenzivu protiv avarsko-slavenske konfederacije, i to na frontu koji je obećavao najviše uspjeha, naime u području istočnog Balkana, gdje je Konstantinopol pružao odličnu i ne previše udaljenu bazu za operacije.

Mauricijev put od Konstantinopola do Anhijala podrobno je opisan od Teofilakta Simokata, ali je Haussig s pravom istaknuo nelogičnosti Teofilaktova izvještaja. Ipak Haussig je vjerojatno stao na pola puta. Analiza Mauricijeva puta pokazuje da se radi o zlonamjernom izrugivanju cara Mauricija, kojem su u manjem dijelu služili izvještaji iz carske arhive, a koji nije drugo nego kritika carevih postupaka, karaktera, temperamenta i sposobnosti. Dapače, nije nimalo isključeno da je Teofilakt kritizirajući negativnosti Mauricija na profinjeni način davao oduška svojem nezadovoljstvu s — Heraklijem i njegovim dvorom. Teofilakt nije mogao otvoreno kritizirati Heraklija, čiji su uspjesi ušutkali opoziciju, ali ujedno predstavljali golem i upravo nepodnošljiv financijski teret za pučanstvo — ali on je mogao kritizirajući drugog cara iz ne tako davne prošlosti upozoravati na relativno neopasan način na loše strane tadašnjih vlastodržaca. Kao da je povijest ubrzo dala pravo Teofilaktu. Bizant, iscrpljen pobjedonosnim ratom protiv Perzije, već nakon ne-

koliko godina postaje žrtvom nevjerojatno uspješnih arapskih navala koje su za dulje vremena predstavljale za Bizant smrtnu opasnost.

8. Kronologija bizantsko-avarskih ratova 591-602 nije još definitivno utvrdjena unatoč naporima mnogih znanstvenika (Bury, Labuda, Grafenauer, Avenarius itd.). Nakon analize izvora autor predlaže ovu kronologiju:

1. jesen 590: Mauricijev put u Anhijal
2. 591: kaganov pohod do Drizipere
3. 592-593: prvi pohod Priska na vlaške Slavene, produžen i u zimu 592/593; Priskovo povlačenje u ljeto 593
4. 594: prvi pohod Petra protiv vlaških Slavena
5. travanj 595-lipanj 596: drugi pohod Priska, borbe oko Singiduna, kaganov pohod u Dalmaciju
6. lipanj 596-prosinac 597: 18 mjeseci bez dogadjaja
7. prosinac 597-598: kagan opsjeda Tomi, poraz Komentiola, kagan osvaja Driziperu, obnova mira
8. ljeto 599: veliki pohod Priska protiv Avara, bitka blizu Tise
9. 15.VIII 600-14.VIII 601: bez dogadjaja
10. jesen 601: Avari logore blizu Katerata
11. 602: drugi pohod Petra protiv vlaških Slavena

ADRIATICA

A. ADRIATICA JURIDICO-HISTORICA

1. Nedavno je pronadjen blizu Omišlja na Krku natpis iz doba cara Domicijana, vjerojatno iz 94. god. n.e., koji nas obavještava o tome da je neki Lucije Sestije Dexter o vlastitom trošku pojačao kapacitet vodovoda mjesta pod imenom Flavium Fulfinum.

Taj naziv podsjeća na mnoge slične nazive gradova u Španjolskoj. Poznato je da je car Vespazijan dao španjolskim gradovima latinsko pravo pa je očito da u Španjolskoj treba naziv Flavium povezati s organizacijom municipija s latinskim pravom. Kako su do Vespazijana ti gradovi bili obične nerimske civitates, to je vrlo vjerojatan sličan razvoj i na Krku, gdje su Curicum i Fulfinum vjerojatno do Flavijevaca bili takodjer nerimske civitates, a od njih gradovi s ius Latii. Uostalom, Plinije nas takodjer obavještava o tome da su negdje do sredine I st. n. e. Curicum i Fulfinum imali položaj nerimskih civitates s posebnim privilegijem imuniteta, tj. oslobodjenja od poreza.

Do sada se obično tvrdi (Alföldi, Wilkes, Suić) da je municipalizacija i romanizacija Liburnije već bila dobrano uznapredovala za prvih nasljednika Augusta. Analize nekih imena, npr. L. Baebius Opiani f. Ser(gia) Oplus Malavicus (Rab, prijelaz I na II st.), kao i činjenica da je Fulfinum vjerojatno još za Domicijana municipij s latinskim pravom dokazuju da je romanizacija sjeverne Liburnije tekla mnogo sporije nego što se to obično misli. Naime, poznato je da latinski municipiji i nisu drugo nego puka rimska čahura u kojoj se skrivala još vrlo vitalna domaća jezgra: u njima, kao što je poznato, rimsko gradjansko pravo stjecali su samo rukovodeći organi u gradu, dok je ostalo pučanstvo ostalo i dalje neromanizirano.

2. U tzv. Supetarskom kartularu, tom dragocjenom izvoru naše povijesti pisanom u svom najstarijem dijelu u prvoj polovici XII st., sačuvana je izvanredno zanimljiva vijest o medijatoru. Osnivač samostana sv. Petra, Petar Crni, obavještava da je kupio roba po imenu Dragadet pro uno mernico quod fuit per manupreso de Ludino et ipse mediator ex servo.

Pravni institut medijatora različito je objašnjavan, ali se točnom tumačenju možemo približiti sano uzimanjem u pomoć vijesti s druge obale Jadrana. Dok je medijator u Veneciji prilično zakržljala ustanova dotle je on vrlo prisutan u Južnoj Italiji, gdje ima ulogu jamca u bezbrojnim ispravama, osobito onim koje se odnose na kupoprodaju. Zanimljivo je da je u Južnoj Italiji počevši od 872. god. česta pojava da prodavalac postavlja samog sebe za jamca, ali početno to nije bilo tako. Očito medijator-jamac potječe iz medjunarodne trgovine, u kojoj je kupac, nakon što je platio traženu cijenu i nakon što je prodavalac otišao, u slučaju evikcije u vrlo nezgodnoj poziciji. Zato je razumljivo da se kupac nastojao zaštititi na taj način, što mu je prodavalac ponudio jamca, medijatora, iz istog grada u kojem se nalazi i kupac pa će kupac moći protiv toga jamca da ostvari svoje eventualne odštetne zahtjeve.

Naziv medijator pojavljuje se tek u Justinijana, ali sam institut preuzet je u srednjovjekovnom pravu vjerojatno iz langobardskog prava, gdje se razvio poseban tip jamca još po Rotarijevu ediktu. Taj jamac, fideiussor, doživio je kasnije za Liutpranda značajnu evoluciju, a u Južnoj Italiji dobio je ime mediator.

B. ADRIATICA HISTORICA

I. Okolnosti mletačkog pohoda u Dalmacija u 1000. god. n.e. predmet su živahnih diskusija medju znanstvenicima. Da li se radilo o osvajanju Dalmacije uz prethodno postignuti sporazum s Bizantom ili bizantske suglasnosti uopće nije bilo?

Po mišljenju autora pitanje nije uopće ispravno postavljeno. Potrebno je temeljito ispitati sve okolnosti povezane s tim pohodom, a osobito žestoku borbu u koju su u to doba bili upleteni tada neobično jaki Bizant pod Basilijem II i makedonski car Samuilo.

Venecija je pod kraj X st. bila nezavisma mala republika koja je ovisila o slobodnim trgovaćkim putovima izmedju Njemačkog carstva i Bizanta. Mleci su izvanredno teško održavali ravnotežu medju ta dva giganta, ali nema sumnje da je njemački susjed bio daleko opasniji. Svakako je dolazak na vlast Petra Orseola (991) označavao pobjedu «probizantske» struje, što dakako treba tako tumačiti da su bili pobijedjeni predstavnici one struje koja se previše oslanjala na opasno zapadno carstvo, a da su pobijedili oni koji su zastupali stvarnu neovisnost Mletaka i upravo zbog toga se formalno naslanjali na Bizant koji je zbog svoje udaljenosti bio daleko manje opasan.

Poznati trgovački ugovor, zapravo privilegij (krizobol) iz 992. god. kojim se Mlecima osiguravalo znatne povlastice u Bizantu do sada je bio različito tumačen, nerijetko kao da se radi samo o potvrdi starih povlastica. Nasuprot tome autor analizom lošeg latinskog prijevoda toga krizobola (grčki original nije sačuvan) pokušava dokazati da je bizantski car odobrio sniženje carina mletačkim trgovcima od 30 soldi (15 za ulazak broda u bizantske vode i 15 za izlaz) na 17 soldi (2 za ulaz i 15 za izlaz), uz obvezu Mletaka da pomažu bizantske operacije na Južnom

Jadranu svojom flotom i da obavljaju i «ostale službe» koje su i do sada vršili u korist Bizanta.

Bazilije II je u to doba već imao više-manje sredjenu situaciju na istoku, gdje je 986. sklopljen mir s kalifom. Zato je Bazilije II odlučio da sve snage carstva upotrijebi da uništi makedonsku državu, koja se pod Samuilom vinula do neslućene snage. Borba Bizanta i Makedonije, Basilija II i Samuila vodjena je mnogo godina, a tragičan kraj Samuila mogao se predvidjeti zbog konfederalnog tipa Samuilove države i zbog ogromne premoći Bizanta, osobito u novčanim sredstvima, ali treba priznati da je Samuilo pružao neočekivani otpor Baziliju II, koji je sa svoje strane morao upotrijebiti svu svoju genijalnost i sve izvore carstva kako bi uništio Samuila. Sa svoje strane, Samuilo je znao da mu prijeti rat na dva fronta pa je zato, čini se, uspio da privuče na svoju stranu Hrvatsku, u kojoj je, po analizama autora 992. vladao promakedonski nastrojeni Držislavljev sin Svetislav.

Sa svoje strane, Basilije II zamislio je duboki strategijski plan u tri faze, koji je trebao kulminirati 999-1002 potpunim uništenjem Samuila i njegove države. Znamo da je 997. duždev sin putovao u Konstantinopol i tom prilikom se zaručio s vrlo uglednom bizantskom princezom. Dakako da su državnički poslovi tom prilikom ipak bili u prvom planu, i to upravo dogovori o koordiniranoj akciji Bizanta i Venecije. I tako, kad je Bazilije II otvorio 999. god. neprijateljstva prema Samuilu, a 1000. god. osvojio mnoge velevažne gradove na istoku Samuilove države (Preslav i Plisku), mletačka je flota plovila pod Petrom Orseolom duž dalmatinske obale i onemogućavala tako promakedonskom hrvatskom kralju Svetislavu da pohita u pomoć Samuilu.

Dakle, mletački pohod u Dalmaciju nije bio nikakva samostalna akcija,a još manje je predstavljao «osvajanje» Dalmacije. Da je tome tako vidi se i po rezultatima. Naime nakon toga pohoda ne nalazimo nikakvog jačanja mletačkog utjecaja u Dalmaciji, nema vijesti ni o kakvom tributu Mlecima, a ni o mletačkim funkcionarima u pojedinim gradovima. Čak bi se prije moglo reći da nakon 1000. god. dolazi do slabljenja mletačkog utjecaja nad dalmatinskim gradovima.

Analiza izvještaja Ivana Djakona o duždevom pohodu u Dalmaciju pokazuje da su Mleci nastupali u pojedinim dalmatinskim gradovima na posve različiti način. Po svemu izgleda da je Bizant pristao na to da sjevernodalmatinski otoci (Cres, Krk, Rab) predju potpuno pod utjecaj Mletaka uz priznanje ispraznog vrhovništva Bizanta nad tim otocima, dok je duždeva uloga od Zadra na jug daleko skromnija. Ona se svodi na duždev posjet Zadru, Trogiru i Splitu, dok do Dubrovnika dužd uopće nije stigao, već se zadovoljio iskazivanjem počasti dubrovačkog nadbiskupa koji mu je izašao ususret.

Nakon užasnog poraza Samuila 1014. god. i Samuilove smrti, Bazilije II uredjuje odnose na Balkanu. Njemu se pokoravaju i hrvatski kraljevi, a Mlecima se, kao savezniku pobjedničkog Bizanta potvrdjuje posjed sjevernodalmatiskih gradova. To je objašnjenje duždeva puta 1018. god. u Kvarner, gdje mu otočki gradovi priznavaju seniorska prava i obećavaju tribut.

Autor na kraju rasprave analizira daljnje reperkusije Bazilijeve pobjede nad Samuilom te ističe da se položaj Bizanta na Jadranu počeo kolebati neposredno pred smrt Bazilija II (1025). Izgleda da je akvilejski patrijarh Popo kovao veličanstvene planove o proširenju svog utjecaja prema jugoistoku i jugozapadu, tj. prema Gradu i prema Hrvatskoj, što je dakako bilo u neskladu s njegovom realnom snagom. Pokušaj osvajanja Grada propada 1024. god., a hrvatska pobuna

protiv Bizanta, koju svakako treba povezati s tim dogadjanjima, ugušena je tako što je bizantski katepan Bojoan isplovio iz Barija i uhvatio kraljevu ženu i sina te ih poslao u Konstantinopol.

II. Hagiografski spis o životu bl. Ivana, trogirskog biskupa, sadrži vrlo dragocjene podatke o razaranju Trogira po Saracenima. Taj podatak nije dovoljno istražen u znanosti. Obično se misli da su Saraceni razorili Trogir došavši iz Španjolske il Afrike, ali se pri tome ne vodi dovoljno računa o čudnoj okolnosti da Saraceni prave tako izvanredno dugi put da bi opljačkali razmjerno beznačajni dalmatinski grad, da o tom njihovom pohodu nije inače nigdje ništa zabilježeno i da nisu nadalje na svom putu ni pokušali opljačkati neki drugi grad. Osim toga je čudno da su Saraceni razrušili Trogir, umjesto da se zadovolje običnom pljačkom. I konačno, u doba uništenja Trogira, približno u drugom ili trećem desetljeću XII st., španjolski i afrički Saraceni nalazili su se u punoj defenzivi, te nemamo vijesti o nekim njihovim drugim pothvatima u tako udaljene krajeve.

Analiza nejasnih vremenskih podataka iz života bl. Ivana dovodi autora do zaključka da se rušenje Trogira desilo najvjerojatnije početkom tridesetih godina XII st. Značajno je da je, s druge strane, normanski kralj Roger osvojio 1132. god. Bari te da su upravo te iste godine Saraceni u službi kralja Rogera podizali kaštel u neposrednoj blizini Barija. Protiv Rogera stvara se moćna koalicija normanskih velikaša pa jedan od njih, Aleksandar od Conversana, prelazi u Dalmaciju i na putu prema Konstantinopolu vjerojatno sondira raspoloženje hrvatsko-ugarskog kralja Bele II koji nije nastavio politiku prijateljstva s južnotalijanskim Normanima koju su vodili Koloman i njegov sin, već se priklonio Bizantu, velikom normanskom potivniku.

Sve dakle upućuje na to da su Rogerovi Saraceni god. 1133. napali na Trogir i razrušili ga. Napad Rogerovih snaga bio je upozorenje hrvatskougarskom vladaru da ne pruža nikakvu pomoć normanskim velikašima, protivnicima Rogera.

POVZETEK

HISTRICA

A. HISTRICA JURIDICO-HISTORICA

1. Zakon po istrsko je brez dvoma eden najzanimivejših pravnih institucij istrskega srednjeveškega prava. Vendar pa dosedanji poskusi interpretacije (n. pr. Pertile, Vaccari, Inchiostri, Leicht, Buec, Calacione) ne dajo zadovoljive rezultate. Zmotno je namreč mnenje, da gre za vesoljno skupnost premoženja.

Avtor z analizo podatkov iz statutov istrskih mest dokazuje, da so glavne značilnosti zakona po istrsko (razen v Trstu) neslednje:

a) zakonca združujeta svoje imetje, ki sta ga imela v času sklenitve zakona (t.i. primum capitale),

b) pridobljeno premoženje ostane ločeno imetje zakoncev, razen tistega pridobljenega imetja, ki sta ga skupno pridobila,

c) eden zakonec ne more v času zakonske sveze odtujevati svojega imetja brez soglasja drugega zakonca,

d) po smrti enega od zakoncev, preživeli lahko odstopi od skupnosti pridobljenega premoženja vendar ne tudi od skupnosti primum capitale,

e) v primeru, ko preživeli zakonec ne odstopi od skupnosti pridobljen pride do združevanja obeh imetij v eno celoto, od katere preživelemu zakoncu pripada polovica, ne kot dediču, ampak kot solastniku.

V Trstu je obstajala samo skupnost pridobljenih nepremičnin.

Avtor kratko podaja tudi premoženjsko-pravna razmerja med zakonskima tovarišema v dalmatinskih mestih, nakar preide k vprašanju izvora zakona po istrsko. Avtor ugotavlja, da skupnosti premoženja ni bilo v rimskem postklasičnem pravu, medtem ko je po bizantskem pravu Ekloge obstajala samo skupna uprava imetij zakonskih tovarišev. Nasprotno, langobardska quarta in frankovska tertia sta ustvarjali skupnost imetja. Zlasti značilnosti frankovskega prava z začetka XII st. kažejo vrsto presenetljivih podobnosti z značilnostmi zakona po istrsko. Prav tako vse kaže, da je na zakon po istrsko vplivala tudi t.i. medietas, ki jo zasledimo v listinah iz XII st. v Raveni, Padovi i.t.d.

Po avtorjevem mnenju je omenjena medietas vplivala na prve pojave zakona po istrsko (na začetku XIII st.), vendas še vedno le kot sistem, ki sta ga zakonca pogodbeno uporabljala. Zakon po istrsko je zelo natančno reguliran in je s statutarnimi odredbami postal dispozitivna pravica v severozahodnem delu Istre od Milj do Novigrada, po vsem pa kaže, da se je najprej zakoreninil v Kopru, nakar se je razširil proti jugu. Zanimivo, da se v Barbanu in Rakliu še 1763. leta govori o zakonu po istrsko kot o novosti.

Nasprotno se je tržaška skupnost pridobljenega imetja razvila pod vplivom s severa, verjetno pa tudi pod vplivom prava slovanskih prebivalcev iz okolice Kopra in Trsta.

2. Pravica predkupa in odkupa je bila regulirana v vseh srednjeveških istrskih statutih. Analiza določil teh statutov pripelje avtorja do sklepa, da je v Istri prvotno veljala izključna pravica sorodnikov do predkupa in odkupa ter da je pravica so-

sedov vpeljana šele kasneje, kakor tudi, da je v začetku pravica predkupa in odkupa potrjena le v primeru prodaje, šele kasneje pa tudi v drugih primerih odtujevanja, zlasti darovanja in izmenjave.

V krajši analizi statutov dalmatinskih mest, avtor nadalje ugotavlja, da je pravica predkupa in odkupa vpeljana v Trogir šele 1425. leta ter da se tudi v drugih mestih pojavlja relativno kasno.

Avtor ugotavlja, da je istrska pravica predkupa in odkupa zelo podobna beneškemu pravu, vendar da obstajajo tudi bistvene razlike, v glavnem v tem, da je v Benetkah že od začetka bil odkup ne le pravica sorodnikov, ampak tudi sosedov in solastnikov ter da je v Benetkah ta pravica bila že od začetka priznana ne le v primeru prodaje temveč tudi v primeru emfiteuze, dolgoročnega zakupa in fiducije. Iz tega sledi, da izvor istrske pravice predkupa in odkupa ne moremo iskati v Benetkah.

Avtor opozarja na to, da se predkup in odkup pojavita predvsem v severozahodni Istri, od Milj do Pirana, tam pa so se po sporočilih v statutu Izole naseljevali kmetje slovanskega in furlanskega rodu pod izrecnim pogojem, da poseljeno zemljišče lahko zapuste samo svojim dedičem. Verjetno je že po dveh-treh generacijah zbledelo prepričanje, da gre za občinsko zemljišče ter so priseljenci, sprejeti pod pogojem, da postanejo «polnopravni državljani», začeli čutiti to posest kot družinsko posest in so v primeru eventualne prodaje iz nuje zahtevali soglasje drugih sorodnikov — od tega pa do pravice predkupa in odkupa je samo še en korak.

Potem ko je analiziral bizantsko pravico predkupa in odkupa po Noveli Romana Lekapena iz 922. leta in ugotovil, da je bizantsko pravo močno vplivalo na pravo Južne Italije in, nekoliko manj, na pravo Benetk ter hrvatsko-ogrsko pravo Tripartita, avtor poudarja, da se sorodniška pravica odkupa pojavi šele v času Karolingov in se zlasti razvija od XI st. dalje in sicer v severni in jugozahodni Franciji, Wormsu in Hrvatski v času narodnih vladarjev. Torej, ne gre za institucijo «germanskega» prava, temveč za institucijo, ki se začenši od Karolingov razvija v večjem delu Evrope, zlasti pa v tistem delu, ki ni bil tako močno pod vplivom rimskega prava. Nasprotno, sorodniška pravica predkupa in odkupa se pojavlja v Provenci šele v XV st., v Languedocu ni nikoli sprejeta, v Italiji so pa prva sporočila o tem šele iz XII st.

3. «Patria potestas» v pravnih sistemih istrskih srednjeveških mest, seveda, nima dosti zveze z očetovo oblastjo v rimskem pravu, je pa vsekakor bila močno izražena, ker sta tudi pravna (n. pr. v Novigradu, Grožnjanu in t.d. premoženje, ki ga je sin pridobil z delom so očetova last) in poslovna sposobnost otroka pod očetovsko oblastjo (n. pr. v Piranu in nekaterih drugih mestih sin pod očetovsko oblastjo more odločati brez očetovega soglasja) bili precej omejene.

Sin pod očetovsko oblastjo je pridobival samostojnost z emancipacijo, ki je v istrskih pravnih sistemih, ne glede na zelo različne pojavne oblike, v bistvu nastopala v trenutku ekonomske osamosvojitve otroka.

Zelo značilna pravna institucija v istrskem pravu se imenuje «aliquid in contentu et benedictione», s katero je oče lahko emancipiranega otroka izključil iz dedovanja, tako da ga je imenoval za dediča nekega nepomembnega dela imetja (n. pr. v Trstu in Rovinju zelo mali denarni znesek, v Puli in Poreču pa merica pšenice in merica rži) in ga hkrati blagoslovil. Po vsem se zdi, da je ta institucija

sprejeta v določila statutov istrskih mest v zavestnem nasprotju z določili Justinianove Novele 115.

Avtor primerja istrsko institucijo «aliquid in contentu et benedictione» s pravnim sistemom na Krku, ki je bil v veljavi po 1480. letu in ugotavlja presenetljivo podobnost v vsebini in celo v terminologiji (v Krku «cum onere et honore»).

Zdi se, da je v Istro in na Krk pravna institucija «aliquid in contentu et benedictione» prišla kot benečanska inovacija, po kateri so se močno okrepila pooblastila pater familias-a, precejšnja pa je verjetnost, da je pred sprejemom te institucije veljal v Istri, podobno kot tudi na Krku pred 1480. letom sistem družinskega imetja, po katerem so očetovega imetja deležni pravzaprav vsi člani hišne skupnosti. Zdi se, da so nekateri zelo bledi ostanki tega starejšega pojmovanja opazni v ohranjenih istrskih statutih.

4. Zakonsko dedovanje v srednjeveških istrskih statutih preučuje avtor iz dveh aspektov:

a) Zakonsko dedovanje descendentov, v katerem so izenačeni emancipirani in neemancipirani, s tem da emancipirani morajo konferirati vse tisto, kar so dobili od zapustnika v trenutku emancipacije;

b) Zakonsko dedovanje ascendentov in kolateralov je regulirano v istrskih statutih na različne načine, t.j.

— brez upoštevanja principa paterna paternis, materna maternis,

— z upoštevanjem tega principa in sicer v skladu z načeli germanskega prava, t.j. da očetovo imetje gre sorodstvu po očetu, materino imetje pa sorodstvu po materi, do pridobljenega premoženja pa imajo pravico najprej brat in sestra po očetu, pa oče, za njim mati in končno bratje in sestre po materi, nakar se dediščina deli na dva enaka dela, ki gresta sorodstvu po eni in po drugi strani;

— z upoštevanjem principa paterna paternis, vendar brez mehanične delitve dediščine na dva enaka dela kot jo najdemo pri prejšnjem tipu v primeru pridobljenega premoženja. Ta princip je bil v veljavi v statutih severozahodne Istre, od Trsta do Novigrada, zasledimo pa ga tudi v nekaterih mesti Dalmacije, v Ravenni, Neaplju in drugod, skratka v tistih krajih, kjer je bizantska navzočnost bila v posameznih zgodovinskih obdobjih bolj izrazita. To nas navaja na misel, da je ta princip sprejet po zgledu na bizantsko pravo. Vendar Ekloga (726. leta), edina ki pride v poštev za Istro, ne pozna principe paterna paternis in celo izrecno regulira drugačen način delitve dediščine med ascendenti in kolaterali. Pa vendar, če natančneje analiziramo Eklogina določila, opazimo, da je prav v njenem času bila zelo običajna dejanska emancipacija (torej tista, ki ni hkrati tudi emancipacija de jure). Tako v primeru, kadar je sin umrl prej kot oče, je oče prevzel vse tisto imejtje, ki si ga je pridobil sin, ker je to imetije načelno ostalo njegova last tudi po faktični emancipaciji sina. Torej, v praksi je to imelo zunanji videz upoštevanja principa paterna paternis. Kasneje je verjetno tekšna praksa sprejeta v statutih kot zakonsko določilo.

B. ISTRA MED ANTIKO IN ZGODNJIM SREDNJIM VEKOM

1. Uvodoma avtor opozori na tri stebra bizantske oblasti v Italiji po Justinijanovem zmagoslavnem boju z Ostrogoti: upravo, vojsko in cerkev, pa tudi na dejstvo, da noben od teh treh temeljev oblasti ni funkcioniral, predvsem zaradi pomanjka-

nja denarja. Finančna šibkost je pripeljala bizantsko upravo k izvajanju davčne politike, ki je izžemala prebivalstvo, ki pa vendarle v trenutkih upora ni bila deležna zadostne vojaške podpore. V takšnih razmerah se škofje, namesto da bi podpirali zahteve centralne oblasti, nagibajo k lokalnim avtonomističnim tendencam, ki si tako pridobivajo tudi ideološko-religiozno podlago. Sicer pa je to pravi razlog pojava istrske shizme Treh poglavij, ki je v drugi polovici VI in v VII st. povzročila veliko preglavic centralni bizantski oblasti.

Kot primer lokalnega obnašanja obmejnih mest, avtor ipsuje primer Asemona, mesta nedaleč od spodnjega toka Donave in bizantske meje z vlaškimi Slovani. Prebivalstvo tega mesta je odklonilo, da svoje vojaške enote pridruži vojski bizantskega poveljnika Priska, ki je začel pohod na Slovane. Asemonski škof je podprl stališče prebivalstva. Takšno «nevtralno» stališče vojske, prebivalstva in cerkve dobro odraža voljo prebivalstva bizantskih obmejnih provinc v tem času, torej tudi prebivalstva Istre.

2. Zgodnjesrednjeveško Istro poznamo največji del po poročilih o njenih škofih. Toda prav s tem v zvezi prevladuje v znanosti precejšnje razhajanje, zlasti glede začetka koprske in pičanske škofije ter glede obstoja škofije v Cissi.

Najpomembnejši je, seveda, problem formiranja koprske škofije. Namreč, pisma papeža Gregorja I iz 599. leta vsebujejo nekatere izredno zanimive podatke o «Insula Capritana» in o «Castellum Novas» ter so mnogi znanstveniki sprejeli razlago, da v tem primeru gre za Caorle in neznan kastel v bližini tega mesta, medtem ko so drugi zastopali stališče, da gre prav za Koper in Novigrad. Natančna analiza podatkov iz omenjenih pisem pripelje avtorja do sklepa, da je Gregor I imel v mislih prav Koper in Novigrad. Zdi se da so Bizantinci v Novigradu, enemu centrov bizantske moči v Istri, uspeli postaviti škofa, ki se je zatekel v Istro iz Panonije, in ki je podpiral papeža, medtem ko so v drugih istrskih mestih na škofovskih položajih bili pristaši shizme Treh poglavij. Papež je poskusil odcepiti koprsko področje od tržaške diaceze, da bi na ta način vršil tudi ekonomski pritisek na tržaškega shizmatičnega škofa in je v tem boju za koprsko področje (ter seveda za dohodek odtod) nekaj časa postavljen v Kopru škof s statusom precej podobnem horepiskopu, t.j. bil je podrejen «glavnemu» škofu v Trstu oziroma v Novigradu, odvisno od trenutnih uspehov ene oziroma druge strani.

Kar pa zadeva škofijo Cissa, v obstoj katere je še vedno prepričano veliko število pisateljev, podpira avtor stališče Benussija, da te škofije sploh nikoli ni bilo. Ne le da obstajata samo dva zelo dvomljiva sporočila iz 571. in 680. leta o škofu Cisse — ki pa se lahko mnogo bolje razložita s pripadnostjo zadevnih škofov Cenedi — ampak je odločilno, da tudi teritorialna baza te škofije ne obstaja, zlasti potem ko je R. Chevalier 1957. leta z avionskimi posnetki dokumentiral razsežnost puljskega agerja vse do Limskega kanala.

Končno, avtor dokazuje, da ne obstaja nobene sporočilo o škofu in škofiji v Pičnu (Pedena) vse do konca X st. in da spričo tega ni razloga, da priznamo obstoj te škofije pred tem časom.

3. Shizmatična sinoda v Gradežu pod vodstvom shizmatičnega patriarha Elije, nekje med 572. in 577. letom, je predmet mnogih znanstvenih diskusij. Vprašljiva je ne samo letnica zasedanja sinode, ampak tudi verodostojnost zapisnikov s te sinode.

Avtor opozarja na to, da sta navedba letnice zasedanja sinode (579) in «po-

poln» zapisnik ohranjena šele v Kroniki Andreja Dandola, da pa z ozirom na znan način in tendenco pisanja tega doža-kronista njegovim sporočilom ne smemo zaupati, če hkrati ne poznamo druge verodostojne vire.

Avtor se strinja s Cessijem, da je največji del zapisnika kasnejši falsifikat, nastajal postopoma tekom stoletij z dodajanjem «sporočil», ki so v določenem trenutku morale legalizirati neko trditev, zahtevo ali aspiracijo Benetk oziroma gradežkega patriarha. Vendar pa avtor meni, da tudi «veroizpoved», ki jo najdemo v tem zapisniku ni pristna, ker gre zgolj za dobesedni prepis nicejskega simbola iz 325. leta, ki pa je v času zasedanja sinode v Gradežu bil povsem neustrezen, ker ni vzeboval dopolnitev simbolov iz 381. in 431. in, kar je še bolj pomebno, iz 451. (Kalcedon) ter zato, ker sploh ne daje odgovora na vprašanja, ki so v tem času poganjala krščanstvo.

4. Bizanc je v času cesarja Mavricija (582-602) vodil izredno težak boj na dveh frontah, vzhodni-zoper Perzijo in Zahodni-zoper Langobarde in avaroslovansko konfederacijo. Mavricij je sklenil, da najprej uniči vzhodnega nasprotnika. Že tekom 589. leta so se zaradi državljanske vojne v Perziji dali slutiti obrisi popolnega bizantskega uspeha. Zdi se, da je Mavricij zaradi tega že 590. leta prestavil del svojih enot na zahod.

Mavricij je silno želel, da po 590. letu začne odločilen boj na zahodu, tako zoper Langobarde kakor tudi zoper Avaroslovane in se nikakor ni mogel sprijazniti z dejstvom, da Bizanc po izčrpajočem boju s Perzijo ni zmožen prenesti še boja s celo dvema močnima sovražnikoma.

V Italiji je on že 590. leta prisilil svojega eksarha Romana v ofenzivo, toda ta je ofenziva doživela poraz, zlasti potem, ko je prenehala zajetna pomoč Frankov ki se tedaj umikajo iz Italije, ker ne želijo pomagati Bizancu, ki bi z zmago nad Langobardi postal njihov zelo nevaren sosed. Sicer pa v tem obdobju prihaja tudi do ponovne krepitve istrskih shizmatikov Treh poglavij, ki v drugi polovici 590. leta imajo sinodo v Maranu in odklanjaio združitev z Rimom.

Razmere v Italiji se zapletajo, ker ravno v tem času prihaja na papežki tron Gregor I, ki zavrača vlogo zvestega bizantskega služabnika in s tem izziva Mavricijev bes. Prihaja do paradoksne situacije, da cesar Mavricij ščiti istrske shizmatike nasproti papežovi preseznosti, čeprav mu istrska shizma kot avtonomistična tendenca niti najmanj ne ustreza. Vendar, kot sposoben politik, Mavricij začasno «ščiti» istrske škofe z očitnim namenom, da jih pridobi na svojo stran ter da bi po definitivni zmagi nad Langobardi in Avaroslovani poravnal račune z vsemi svojimi odkritimi in prikritimi nasprotniki.

To je skratka politično ozadje sinode v Maranu 590. leta, ohranjenega pisma istrskih škofov Mavriciju in njegovega odgovora.

Vendar, tudi Mavricij se je naposled prepričal v nerealnost istočasne zmage nad Langobardi in Avaroslovani in je privolil na primirje v Italiji — primirje, ki ga iz razumljivih razlogov langobardski kralj Agidulf ni preveč spoštoval.

Tako se je Mavricij lahko izključno posvetil nalogi, da uniči Avare. Napori Bizanca, da uniči Avare so ogromni, vrh pa dosežejo 599. leta. Mavricij v svojih namenih ne uspeva. Njegovi zadnji poskusi 602. leta se končajo z uporom bizantske vojske, z ubojem Mavricija in prihodom Foke na oblast (602-610), ki proti zahodu (papež, Langobardi, Avari) vodi miroljubno politiko.

5. O Slovanih v Istri prvič izvemo v sporočilih iz 599., 600. in 602. leta. Vendar sezdi, da je ta poročila treba tolmačiti nekoliko drugače kot do sedaj.

Tako, kadar v pismu Gregorja I eksarhu Kaliniku beremo o «poročilih o zmagah nad Slovani», takrat to ne bi bilo treba povezovati z bojevanjem Kalinika v Istri, kot se po navadi dela, ampak verjetneje, da je oboroženim enotam Koprčanov in Novigrajčanov uspelo odbiti napade Slovanov na njihove izpostavljene postojanke.

Prav tako, kadar v pismu istega papeža iz 600. leta beremo, da je papež zaskrbljen, ker «per Histriae aditum iam ad Italiam intrare coeperunt», v tem primeru ne gre za nekakšna «istrska vrata», baje za Vipavsko dolino, skozi katero naj bi Slovani začeli vdirati v Italijo, ampak za to, da so Slovani prišli v Istro, naselili se na njenem vzhodnem in osrednjem delu in že samo s tem dejanjem začeli svoj pohod proti Italiji. Vipavska dolina pa ni mogla biti nekakšen istrski «prehod», skozi katerega so šli Slovani, kajti ni možno, da bi se distrikt Trsta razširil tudi na Vipavsko dolino, potem ko so jo 568. leta zavzeli Langobardi, torej v času, ko so Bizantinci že s težavo nadzorovali področje tik ob morski obali. Ne smemo pozabiti na to, da so Bizantinci 602. leta celo izgubili Padovo in Monselice, čeprav sta te mesti bili mnogo bližje Ravenni, središču bizantske oblasti v severovzhodnem delu Italije.

Končno, ko Pavel Diakon poroča o tem, da so 602. leta Langobardi, Avari in Slovani prišli v Istro, je to treba razlagati tako, da je ofenziva protibizantskih zaveznikov zajela celotno območje od benečanskih otočkov do Rovinja, ker je v tem času pojem Istre obsegal celotno to področje ob obali.

Pristavimo, da je takoj po umoru cesarja Foke (610.) spet prišlo do obnovitve savrožnosti okrog Istre ter da za 611. leto Pavel Diakon poroča, kako so Slovani pustošili po Istri «interfectis militibus». Sporočilo je treba razlagati tako, da tukaj ne gre za neke roparske pohode temveč za premišljeno ofenzivo Slovanov zoper bizantske posadke v mestih in sicer zaradi spoznanja Avarov in Slovanov, da je s prihodom cesarja Heraklija pretrgano obdobje Fokine politike.

Skratka, po vsem se zdi, da je Bizanc v Istri s težavo obdržal le še Pulj in Poreč na jugu ter nekoliko širše območje Novigrada in Kopra skupaj s Trstom na severu. Ostalo so zavzeli Slovani, prodirajoč z vzhoda. In zares, še okrog 640-642. papež Janez IV pošilja opata Martina z veliko denarja «per omnem Dalmatiam et Histriam», da bi «odkupil ujetnike». Najverjetneje ne gre za odkup ujetnikov, temveč za papežov poskus, da olajša pritisk langobardskega kralja Rotarija v trenutku, ko se od Bizanca, zaradi nestrpnosti med papežem in cesarjem, ni mogla pričakovati kakršnakoli pomoč. Slovani so res prišli na drugo stran Jadrana in pri Sipontu ubili langobardskega vojvodo Aja. Žal, nimamo poročil o rezultatu Martinove poti po Istri, dasi ni nemogoče, da je tudi tam prišlo do nekih premikov Slovanov. Vendar je za nas daleč pomembnejše, kar se iz tega poročila da sklepati — da ni le največji del Dalmacije, ampak hkrati tudi velik del Istre bil v rokah Slovanov.

Linija nekropol, ki gre od Novigrada in Vižinade prek Grožnjana, Velega Mluna in Buzeta, nam priča o bizantski obrambni liniji zoper Slovanov, ki napredujejo z vzhoda; razširjenost prastarega čakavskega jezika na vzhodu te linije pa bi potrjevala obseg slovanskih osvajanj v Istri tekom VII. st.

6. Na vratih bazilike sv. Petra je napis, ki hvali papeža Honorija (625-638), da je med drugim pridobil istrko ljudstvo za rimsko cerkev, potem ko je v njej

sedemnajst (septies et decies) let prevladovala shizma. Te besede se v znanosti tolmačijo kot sporočilo o obstoju istrske shizme baje skozi obdobje 70 let, koliko je «približno» trajala shizma, t.j. od 553 do 623. leta. Toda septies et decies vendarle pomeni 17, pa tudi iz drugih razlogov račun za 70 let ni prav natančen. Tudi ne gre vendarle za prvorazreden podatek, ki pa doslej ni bil pravilno razložen. Tudi sicer negotovi katalogi gradežkih patriarhov vsebujejo nekatere podatke iz tega časa, ki iz več razlogov bodejo oči. Tako se za nekega Cipriana navaja v Cronica de singulis patriarchis, da je bil na oblasti 15 let, 3 mesece in 20 dni, pri Ivanu Diakonu pa 25 let, 3 mecece in 20 dni. O tem patriarhu nam ničesar ni znano iz kakšnega drugega vira. Po drugi strani pa iz prvorazrednih virov znan shizmatični patriarh Fortunat pri Ivanu Diakonu sploh ni omenjen, medtem ko ga Cronica omenja, toda presenetljivo brez podatkov o času njegovega službovanja. Očitno, da je Fortunat bil neprimerna osebnost za benečanske kroniste in so ga zato komajda omenjali. V znanosti je sprejeto, da je on postal patriarh 621. leta ter da je kmalu ušel iz Gradeža. Vendar, iz pisma papeža Honorija od 18. februarja 628. leta je očitno, da je Fortunat moral biti precej časa na čelu gradežke cerkve. Mar ni na osnovi tega jasno, da je Fortunat bil patriarh v času od 611. do 627. leta ter da je kasneje na njegovo mesto supstituiran neznani Ciprian, da bi se z gradežke cerkve odstranil «madež» istrske shizme oziroma, da bi se pajav shizme omejil le na prehodno epizodo s Fortunatom.

Sicer se pa taka razlaga dobro sklada z ostalimi zgodovinskimi dejstvi. Po uboju Foke 610. leta je v Bizancu prišlo do velikih nemirov, Heraklijeva pa je oblast označevala skrajno nevarno in dramatično situacijo zaradi popolnega angažmaja Heraklija na perzijski fronti, vse do uničenja perzijske vojske 627. leta. Shizmatični patriarh Fortunat je torej imel oblast v Gradežu prav v času velike nestabilnosti na zahodu, v najtežjem obdobju Heraklijeve vlade, njegov beg okrog 627. leta pa je moč dobro povezati z naglim zboljšanjem razmer v Bizancu.

7. V vsaken primeru, situacijo v Istri v zadnjem desetletju VI. st. kakor tudi prihod Slovanov v tem času determinira predvsem odlok cesarja Mavricija, da 590. leta začne energično ofenzivo zoper avaro-slovansko konfederacijo, in to na fronti, ki je obljubljala največ uspeha, namreč na področju vzhodnega Balkana, kjer je Konstantinopelj dajal odlično in ne preveč oddaljeno bazo za operacije.

Mavricijevo pot od Konstantinoplja do Anhiala je natančno opisal Teofilakt Simokat, vendar je Haussig pravilno povdaril nelogičnosti Teofilaktovega poročila. Verjetno pa je Haussig vendarle obstal sredi poti. Analiza Mavricijeve poti kaže, da gre za zlohotno smešenje cesarja Mavricija, ki pa so mu v manjšem obsegu postregla poročila iz cesarskega arhiva in ki ni nič drugega kot kritika cesarjevih ravnanj, značaja, temperamenta in sposobnosti. Niti najmanj ni izključeno, da je Teofilakt, ko je kritiziral negativne poteze Mavricija, na prefinjen način izkazoval svoje nezadovoljstvo s — Heraklijem in njegovim dvorom. Teofilakt ni mogel odkrito kritizirati Heraklija, čigar so uspehi utišali opozicijo, so pa hkrati predstavljali ogromno in komaj znosno finančno breme za ljudstvo — lahko pa je s kritiko drugega cesarja iz ne še tako davne preteklosti na relativno nenavaren način opozarjal na slabe strani tedanjih oblastnikov. Kot da bi zgodovina kmalu dala za prav Teofilaktu. Bizanc, izčrpan z zmagoslavno vojno s Perzijo, že v nekaj letih postane žrtev neverjetno uspešnih arabskih vdorov, ki bodo dalj časa predstavljali za Bizanc smrtno nevarnost.

8. Kronologija bizantsko-avarskih vojnih spopadov 591-602 ni še definitivno ugotovljena, kljub naporom mnogih znanstvenikov (Bury, Labuda, Grafenauer, Avenarius in dr.). Po opravljeni analizi virov, avtor predlaga naslednjo kronologijo:

1. jesen 590: Mavricijeva pot v Anhial
2. 591: kaganov pohod do Drizipere
3. 592-593: prvi pohod Priska zoper vlaške Slovane, podaljšan še v zimo 502/593: Priskov umik poleti 593
4. 594: prvi pohod Petra zoper vlaške Slovane
5. april 595 - junij 596: drugi pohod Priska, boji okrog Singiduna, kaganov pohod v Dalmacijo
6. junij 596 - december 597; 18 mesecev brez dogodlkov.
7. december 597-598: kagan oblega Tomi, poraz Komentiola, kagan zavzema Drizipero, obnova miru
8. poletje 599: velik pohod Priska zoper Avare, bitka v bližini Tise
9. 15.VIII 600 - 14.VIII 601: brez dogodkov
10. jesen 601: Avari taborijo v bližini Katerata
11. 602: drugi pohod Petra zoper vlaške Slovane

ADRIATICA

A. ADRIATICA JURIDICO-HISTORICA

1. Pred kratkim je v bližini Omišlja na Krku najden napis iz časa cesarja Domicijana, verjetno iz 94. leta n. št., ki nas seznanja s tem, da je neki Lucij Sestij Dexter na lastne stroške povečal kapaciteto vodovoda mesta z imenom Flavium Fulfinum.

To ime spominja na mnoga podobna imena mest v Španiji. Znano je, da je cesar Vespazijan dodelil španskim mestom latinsko pravico, pa je očitno, da se v Španiji mora ime Flavium povezati z organizacijo municipijev z latinsko pravico. Z ozirom na to, da so pred Vespazijanom ta mesta bile verjetno nerimske civitates, je zelo možen podoben razvoj tudi na Krku, kjer sta Curicum in Fulfinum verjetno do Flavijcev tudi bile nerimske civitates, nakar sta postale mesti z jus Latii. Sicer pa tudi Plinij poroča o tem, da sta nekje do srede I st.n.št. Curicum in Fulfinum imele status nerimskih civitates s posebnim privilegijem imunitete, t.j. bile sta oproščene plačevanja davka.

Doslej se je običajno smatralo (Alföldi, Wilkes, Suić), da je municipalizacija in romanizacija Liburnije zelo hitro napredovala že v času prvih Avgustovih naslednikov. Analiza nekaterih imen, n. pr. L. Baebius Opiani f. Ser(gia) Oplus Malavicus (Rab, prehod iz I v II st.), kakor tudi dejstvo, da je Fulfinum verjetno še v času Domicijana municipij z latinsko pravico, priča, da je romanizacija severne Liburnije potekala mnogo počasneje kot se ponavadi smatra. Znano je, namreč, da latinski municipiji niso nič drugega kot zgolj rimske celice, v katerih je bilo skrito še zelo vitalno domače jedro: kot je znano, rimsko državljansko pravico so dobili le organi oblasti v mestu, ostalo ljudstvo pa je še naprej ostalo neromanizirano.

2. V t.i. supetarskem kartularju, tem dragocenem viru za našo zgodovino, čigar je najstarejši del pisan v 1. polovici XII st, je ohranjen izredno zanimiv

podatek o mediatorju. Ustanovitelj samostana sv. Petra, Peter Črni, sporoča, da je kupil sužnja po imenu Dragodet pro uno mernico quod fuit per manupreso de Ludino et ipse mediator ex servo.

Pravna institucija mediatorja je različno razlagavana, vendar se pravilni razlagi lahko približamo, če upoštevamo sporočila z druge obale Jadrana. Medtem ko je mediator v Benetkah precej zakrnela institucija, je v Južni Ltaliji zelo prisoten, kjer ima vlogo poroka v neštetih listinah, zlasti v tistih, ki zadevajo kupoprodajo. Zanimivo je, da je v Južni Italiji od 872. leta naprej pogost pojav, da prodajatelj imenuje samega sebe za poroka, toda v začetku ni bilo tako. Očitno mediator-porok izvira iz mednarodne trgovine, kjer je kupec, potem ko je plačal zahtevano ceno in potem ko je prodajatelj odšel, bil v primeru evikcije v zelo neugodnem položaju. Zato je razumljivo, da se je kupec poskušal zaščititi tako, da mu je prodajatelj ponudil poroka, mediatorja, iz istega mesta, odkoder je tudi kupec, da bi kupec proti temu poroku lahko uveljavil svoje eventuelne odškodninske zahteve.

Termin mediator se pojavlja komaj v Justinijanovem času, sama institucija pa je prevzeta v srednjeveško pravo verjetno iz langobardskega prava, kjer se je razvila posebna oblika poroka že v Rotarijevem ediktu. Ta porok, fideiussor, je doživel kasneje, v času Liutpranda, pomembno evolucijo, v Južni Italiji pa je poimenovan mediator.

B. ADRIATICA HISTORICA

I. Okoliščine benečanskega pohoda v Dalmacijo leta 1000. n. št. so predmet živahnih diskusij med znanstveniki. Ali je v tem primeru šlo za zavzemanje Dalmacije ob predhodnem dogovoru z Bizancom, ali pa bizantskega soglasja sploh ni bilo. Po mnenju avtorja vprašanje sploh ni pravilno zastavljeno. Treba je temeljito raziskati vse okoliščine, ki so povezane s tem pohodom, zlasti pa hud boj, v katerega sta v tem času bila vpletena zelo močan Bizanc z Bazilijem II na čelu in makedonski cesar Samuilo.

Benetke so konec X st. bile neodvisna majhna republika, ki pa je bila odvisna od svobodnih trgovinskih poti med nemškim cesarstvom in Bizancem. Benetke so izredno težko ohranjale ravnovesje med tema dvema gigantoma, vendar pa je brez dvoma nemški sosed bil dosti nevarnejši. Na vsak način je prihod Petra Orseola na oblast (991) pomenil zmago «probizantske» smeri, kar pa te treba razlagati tako, da so bili premagani predstavniki tiste smeri, ki se je preveč nagibala k nevarnemu zahodnemu cesarstvu in da so zmagali tisti, ki so zagovarjali dejansko neodvisnost Benetk in prav zaradi tega se formalno opirali na Bizanc, ki je zaradi svoje oddaljenosti bil precej manj nevaren.

Znana trgovinska pogodba, pravzaprav privilegij (krizobol) iz 992. leta, ki je Benetkam zagotavljala znatne olajšave v Bizancu je doslej bila različno tolmačena, neredko kot da gre za potrditev starih olajšav. Nasprotno pa avtor z analizo slabega latinskega prevoda tega krizobola (grški original ni ohranjen) poskuša dokazati, da je bizantski cesar dovolil zmanjšanje carinskih dajatev benečanskim trgovcem od 30 soldov (15 za vhod ladje v bizantske vode in 15 za izhod) na 17 soldov (2 za vhod in 15 za izhod), pod pogojem, da se Benetke obvežejo, da bodo podpirale bizantske operacije na južnem Jadranu in da bodo s svojim ladjevjem izvrševale tudi «druge službe», kot so jih tudi pred tem vršile v prid Bizanca.

Bazilij II je v tem času imel že bolj ali manj urejene razmere na vzhodu, kjer

je 986. leta podpisan s kalifom mir. Zato je Bazilij II sklenil, da vse svoje moči uporabi, da bi uničil makedonsko državo, ki se je v času Samuila povzpela do neslutene moči. Boj med Bizancem in Makedonijo, med Bazilijem II in Samuilom je voden mnogo let, tragična usoda Samuila pa se je lahko predvidevala zaradi konfederalnega tipa Samuilove države in zaradi ogromne premoči Bizanca, zlasti glede finančnih sredstev, dasi je treba priznati, da je Samuilo dajal Baziliju II nepričakovan odpor. Bazilij II je s svoje strani moral uporabiti vse svoje sposobnosti in vse vire cesarstva, da bi uničil Samuila. S svoje strani pa je Samuilo videl, da mu grozi vojna na dveh frontah in je zato, zdi se, uspel na svojo stran pridobiti Hrvatsko, kjer je po analizah avtorja 992. leta bil na čelu promakedonsko orientiran Držislavov sin Svetislav.

S svoje strani je Bazilij II izdelal dober strateški načrt v treh fazah, ki naj bi kulminiral med 999. in 1002. letom s popolnim uničenjem Samuila in njegove države. Vemo, da je 997. dožev sin potoval v Konstantinopelj in se ob tej priložnosti zaročil z zelo ugledno bizantsko princezo. Jasno pa je, da so državniški posli takrat le bili v ospredju in sicer prav dogovori o koordinirani akciji Bizanca in Benetk. Tako, ko je Bazilij II 999. leta začel sovražne akcije zoper Samuila, 1000. leta pa že zavzel mnoga zelo pomembna mesta na vzhodu Samuilove države (Preslav in Plisko), je benečansko ladjevje pod poveljstvom Petra Orseola plulo ob dalmatinski obali in na ta način onemogočalo promakedonskemu kralju Svetislavu, da pohiti Samuilu na pomoč.

Torej ni bil benečanski pohod v Dalmaciju nikakšna samostojna akcija, še manj pa je predstavljal «zavzemanje» Dalmacije. Da je tako, pričajo tudi rezultati. Namreč, po tem pohodu ne opažamo kakšne krepitve benečanskega vpliva v Dalmaciji, ni sporočil o kakšnem tributu, ki bi ga Hvrati plačevali Benetkam, kakor tudi ne o benečanskih funkcionarjih v posameznih mestih. Lahko bi celo trdili, da po 1000. letu pride do upadanja benečanskih vplivov na dalmatinska mesta.

Analiza poročila Ivana Diakona o doževem pohodu v Dalmacijo priča, da so Benetke nastopale v posameznih dalmatinski mestih na povsem različen način. Po vsem se zdi, da je Bizanc privolil, da severnodalmatinski otoki (Cres, Krk, Rab) pridejo popolnoma pod vpliv Benetk ob priznavanju pravnega vrhovništva nad temi otoki Bizancu, medtem ko je doževa vloga od Zadra proti jugu dosti bolj skromna. Ona se reducira na dožev obisk Zadru, Trogirju in Splitu, do Dubrovnika pa dož sploh ni prispel, ampak se je zadovoljil z izkazovanjem časti dubrovniškega nadškofa, ki mu je prišel nasproti.

Po groznem porazu Samuila 1014. leta in njegovi smrti ureja Bazilij II razmere na Balkanu. Njemu se podrejajio tudi hrvatski kralji, Benetkam se pa kot zavezniku zmagovitega Bizanca potrjuje oblast nad severnodalmatinskimi mesti. To je razlaga doževe poti 1018. leta v Kvarner, kjer mu otoška mesta priznajo seniorske pravice in obljubljajo tribut.

Avtor na koncu razprave analizira nadaljne reperkusije Bazilijeve zmage nad Samuilom ter povdarja, da položaj Bizanca na Jadranu začenja nihati neposredno pred smrtjo Bazilija II (1025). Zdi se, da je oglejski patriarh Popo snoval veličasten načrt o razširitvi svojega vpliva proti jugovzhodu in jugozahodu t.j. proti Gradežu in proti Hrvatski, kar pa je seveda bilo v neskladju z njegovo dejansko močjo. Poskus zavzetja Gradeža je propadel 1024. leta, hrvatski upor proti Bizancu, ki ga je vsekakor treba povezati s temi dogodki pa je zatrt tako, da je bizantski

kapetan Bojoan izplul iz Barija in prijel kraljevo ženo in sina ter ju poslal v Konstantinopelj.

II. Hagiografski spis o življenju bl. Ivana, trogirskega škofa, vsebuje zelo dragocene podatke o razdejanju Trogira, ki so ga povzročili Saraceni. Ta podatek ni v znanosti zadosti raziskan. Običajno se smatra, da so Saraceni razdejali Trogir potem ko so prišli iz Španije ali iz Afrike, ob tem se pa ne posveča dovolj pozornosti nenavadni okoliščini, da so Saraceni naredili izredno dolgo pot, da bi oropali razmeroma nepomembno dalmatinsko mesto. Razen tega je čudno, da so Saraceni razdejali Trogir, namesto da bi se zadovoljili z navadnim ropom. In končno, v času uničenja Trogira, približno v drugem ali tretjem desetletju XII st. so se španski in afriški Saraceni nahajali v popolni defenzivi in nimamo sporočil o kakšnih drugih njihovih dejanjih v oddaljenih krajih.

Analiza nejasnih časovnih podatkov iz življenjablivana privede avtorja do sklepa, da je do razdejanja Trogira prišlo najverjetneje v začetku tridesetih let XII st. Pomembno je, da je normanski kralj Roger 1132. leta zavzel Bari in da so prav istega leta Saraceni v službi kralja Rogerja gradili kastel v neposredni bližini Barija. Proti Rogerju se formira močna koalicija normanskih veljakov in eden od njih, Aleksander od Conversana prihaja v Dalmacijo ter na poti v Konstantinoplj verjetno sondira razpoloženje hrvatsko-ogrskega kralja Bele II, ki ni nadaljeval prijateljsko politiko do južnoitalijanskih Normanov, ki so jo vodili Koloman in njegov sin, ampak se je približal Bizancu, velikemu normanskemu nasprotniku.

Vse torej kaže na to, da so Rogerjevi Saraceni lea 1133. napadli Trogir in ga razdejali. Napad Rogerjevih enot je bilo opozorilo hrvatsko-ogrskem vladarju, naj ne nudi pomoči normanskim veljakom, nasprotnikom Rogerja.

ABBREVIAZIONI
DELLE FONTI E DELLA LETTERATURA

1. FONTI

Agathias = Agathiae Myrinaei Historiarum Libri quinque, ed. L. Dindorf, Lipsiae 1871
Agnellus = Agnelli Liber Pontificalis, L.A. Muratori RR II SS, T II, Parte III, Nuova edizione a cura di A. Testi Responi, Bologna 1924
Alexander Telesinus = Alexandri Telesini coenobii abbatis de rebus gestis Rogerii Siciliae regis, L.A. Muratori RR II SS, V, Mediolani 1724, pp. 609-645
Anastasio = Anastasii Cronografia tripertita, ed. C. De Boor, II Lipsiae 1883
Andrea Dandolo, Chronica = A. Dandolo, Chronica, L.A. Muratori RR II SS XII, Nuova edizione a cura di E. Pastorello, Bologna 1937-1958
Andreis, Traù = P. Andreis, Storia della città di Traù (scritto nel 1676), a c. di M. Perojević, Split 1908.
Andreis = P. Andreis, Translatione di San Giovanni Vescovo di Traù fatta li 4 Maggio l'anno 1681 ASD a. II, Roma 1927-1928, pp. 281 sgg. (a cura di A. Bacotich)
Anonimo Barese = Ignoti civis Barensis Chronicon in L.A. Muratori, RR II SS V Mediolani 1724, pp. 137-156

Besta-Predelli, Statuti = E. Besta-R. Predelli, Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242, NAV, 41, T. I, I, 1901, pp. 1-117; 205-300
Bibliotheca Iuridica = Biblioteca iuridica Medii Aevi, vol. I, Bononiae 1888; vol. II, Bononiae 1892
Blagoev, Ekloga = N.P. Blagoev, Ekloga, Sofia 1932
Brachylogus = Corpus legum sive Brachylogus iuris civilis, ed. Böcking, Berolini 1829

C = Codex Iustinianus, P. Krüger, Corpus iuris civilis, vol. secundum, Berolini 1929[10]
CD = Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Zagreb
CDB = Codex diplomaticus barensis
CDI = Codex diplomaticus istrianus (Kandler)
Caucamenus = Sovety i rasskazy Kekavmena (Cecaumeni consilia et narrationes) a c. di G.G. Litavrin, Moskva 1972
Cessi, Documenti = R. Cessi, Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille I-II, Padova 1942
Chartularium Piranense = Chartularium Piranense, a cura di C. de Franceschi, vol. I (1062-1300), Parenzo 1924 (AMSI vol. XXXVI)
Chronicon Venetum = Cronicon Venetum, quod vulgo dicunt Altinate, ed. H. Simonsfeld, MGH, Scriptores T. XIV, pp. 1-69
CIL = Corpus inscriptionum latinarum, Berlin
Consuetudines feudorum = K. Lehman, Consuetudines feudorum, Aalen 1971[2]
Consuetudines Mediolani = Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, ed. E. Besta-G.L. Barni, Milano 1949[2]
Costantino Porfirogenito, De Thematibus = A. Pertusi, Costantino Porfirogenito, De Thematilus, Città del Vaticano 1952
Cronaca Iustiniani = R. Cessi - F. Bennato, Venetiarum historia vulgo Pietro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata, Venezia 1964
Cronica = Cronica de singulis patriarchis nove Aquileie, Monticolo, 5-16

Duchesne = L. Duchesne, Liber pontificalis T. I-II, Paris 1907-1915[2]

Ecloga = Ecloga Legum (J. e P. Zepos, Jus Graecoromanus, vol. II, Athenis 1931, pp. 11-62)
Ewald = P. Ewald, Die Päpstbriefe der britischen Sammlung, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde V, 1880

Falco = Falconis Beneventani Chronicon, L.A. Muratori, RR II SS V, Mediolani 1724, pp. 82-133
Farlati IV = D. Farlati, Illyricum sacrum T. IV, Venetiis 1769
Fontes = Fontes iuris romani antejustiniani, Florentiae 1909, ed. S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, sec. ed. 1940-1941 ed J. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz, ed aumentata 1972

Gigante, Libri del cancelliere = S. Gigante, Libri del concelliere, Volume primo, Cancelliere Antonio di Francesco de Reno, Parte prima, MCCCCXXXVII-MCCCCXLIV, Fiume 1912
Giovanni Diacono = Giovanni Diacono, Cronaca Veneziana, Monticolo 59-187
Greg. Tur. = Gregorii episcopi Turonensis, Historiarum libri decem, MGH, Scriptores rerum Merovingicarum T. I, pars I, Hannoverae 1884
Grim. = Grimualdi Leges (F. Beyerle, Die Gesetze der Langobarden, Weimar 1947)
Grisar = H. Grisar, Anacleta Romana, 1899

Hefele-Leclercq, Conciles = Ch. J. Hefele - H. Leclercq, Histoire des conciles
Harmenopulos = Konstantin Harmenopulos, Manuale legum sive Hexabiblos, ed. C.E. Heimbach, Leipzig 1851
Histria Septemtrionalis, Inscriptiones = Inscriptiones Italiae, Vol. X - Regio X, Fasc. III, Histria Septemtrionalis, a cura di A. Degrassi, Roma 1936
Historia ducum = Historia ducum Veneticorum a c. di H. Simonsfeld, MGH, Scriptores XIV, Hannoverae 1883, pp. 72-97
Herkov, Statut Rijeke = Z. Herkov, Statut grada Rijeke iz godine 1530 (Lo statuto della città di Fiume dell'anno 1530), Zagreb 1948
HPM XIII = Historiae Patriae Monumenta, Tomus XIII, Augustae Taurinorum 1873 (Codex Diplomaticus Langobardiae)

Il Docleate = Presbyteri Diocleatis Regnum Slavorum v. Šišić, Lepotis
Ivanišević = M. Ivanišević, Legende i kronike (Leggende e cronache) Split 1977

Jaffe = Ph. Jaffe, Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad a. 1198, 2 ed. a c. di Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald, Berlin 1885-1888
JGR = C.E. Zachariae a Lingenthal, Jus Graeco-Romanum, I-VII, Lipsiae 1856-1888

Kehr, Regesta VII/II = B.F. Kehr, Regesta pontificum Romanorum, Italia Pontificia VII, Venetia et Histria II, Berolini 1925
Klen, Dopune = D. Klen, Dopune objavljenim kodeksima Loredanskih terminacija za Barban i Rakalj (Supplementi ai codici dei decreti di Loredan per Barbana e Castelnuovo d'Arsia), VHARP VI-VII, 1961-1962, pp. 331-450
Kos, Gradivo = F. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku I-V, Ljubliana 1902 sgg.
Kovachich, Sylloge = J.N. Kovachich, Sylloge decretorum comitialium, Budae 1818

Le carte del Mille = Le carte del Mille e del Millecento che si conservano nel R. Archivio notarile di Venezia, trascritte da A. Baracchi, AV T. VI, 1873, pp. 312-321; VII, 1974, pp. 80-98; 352-361; VIII, 1874, pp. 134-153; IX, 1875, pp. 99-115; X, 1875, pp. 332-351; XX, 1880, pp. 51-79; XXI, 1881, pp. 105-120, 314-332
Leges Langobardorum = F. Beyerle, Die Gesetze Langobardorum, Weimar 1847
Leges Visigothorum = K. Zeumer, Leges Visigothorum antiquiores, Hannoveare et Lipsiae 1894
Lex Rib. = Lex Ribuaria, MGH, Legum Tomus V (ed. R. Sohm), Hannoverae 1875-1889
Lex Romana Visigothorum = Lex Romana Visigothorum, ed G. Hanel, Lipsiae 1849
Lex Vis. = Lex Visigothorum (K. Zeumer, Leges Visigothorum antiquiores, Hannoverae et Lipsiae 1894)
Liber papiensis = Liber Legis Langobardorum Papiensis dictus, ed. A. Boretius, MGH, Legum Tomus IV, Hannoverae 1868, p. 290 sgg.
Lupo Protosp. = Lupi Protospatae, Breve chronicon in L.A. Muratori RR II SS V Mediolani 1724, pp. 37-49
Libro notarile di Antonio de Renno = M. Zjačić, Knjiga riječkog notara i kancelara Antuna de Renno di Mutina (1436-1461), VHAR III, 1955-6, pp. 91-339; IV, 1957, pp. 90-224; V, 1959: pp. 258-458
Libro notarile di Martin Sotolić = M. Zjačić, Notarska knjiga buzetskog notara Martina Sotolića (Registrum imbreviaturarum Martini Sotolich notarii Pinguentini) 1492-1517, MHISM, vol. XIII, 1979, pp. 312-507
Liutpr. = Liutprandi Leges (v. Grim.)
Lucius, Vita B. Ioannis = J. Lucius, Vita B. Ioannis confessoris episcopi Traguriensis et eius miracula, Roma 1657
Ljubić, Listine = Š. Ljubić, Listine o odnošajih izmedju Južnoga slavenstva i Mletačke republike (MSHSM), vol. I, 1868 sgg.

Malaterra = Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, L.A. Muratori RR II SS, V, Parte prima, nuova edizione riveduta a c. di E. Pontieri, Bologna 1927-1928
Manaresi, I Placidi = G. Manaresi, I Placiti del «Regnum Italiae» Fonti per la Storia d'Italia 92, Roma 1955
Mansi = J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florentiae 1759 sgg.
Margetić, Hreljinski urbar = L. Margetić, Hreljinski urbar iz 1700. godine, VHARP XXI, 1977, pp. 197-242.
Margetić, Ugovori = L. Margetić, Ugovori Petra Zrinjskog s Grobničanima i Bakranima od 1642. godine i njihova dopuna iz 1686. godine (I contratti del 1642 stipulati da Petar Zrinjski con gli abitanti di Grobnico e di Buccari e le loro aggiunte del 1686), VHARP, XXII, 1978, pp. 119-161

Marini = G. Marini, I papiri diplomatici, Roma 1805
MGH = Monumenta Germaniae Historica, Leipzig ed altre città, dal 1826 avanti
MHJSM = Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium, Zagreb
Migne, PL = J.P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series latina
Monticolo = G. Monticolo, Cronache veneziane antichissime I, Roma 1890
MSF = Memorie storiche Forogiuliesi, Udine
MSHSM = Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, Zagreb

N. Mai. = Novellae Maioriani (Th. Mommsen - P. Meyer, Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, Berolini 1905)
Noailles-Dain = P. Noailles - A. Dain, Les Nouvelles de Léon VI Le Sage, Paris 1944
Nov. = Novellae Iustiniani (R. Schöll - J. Kroll, Corpus iuris civilis, vol. tertium, Berolini 1928[5])
Novak-Skok = V. Novak - P. Skok, Supetarski kartular, Zagreb 1952
NV = Novellae Valentiniani (v. N. Mai.)

Paolo = Pauli Historia Langobardorum MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum, Hannoveae 1878
Parentium, Inscriptiones = Inscriptiones Italiae, vol. X, Regio X, Fasc. II, Parentium a cura di A. Degrassi, Roma 1934
Plinio, Nat. hist. = C. Plinii Naturalis historia (ed. G. Mayhoff, C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII, Lipsiae 1906)
Pola, Inscriptiones = Inscriptiones Italiae, vol. X - Reg. X, Fasc. I - Pola et Nesactium, a cura di B. Forlati Tamaro, Roma 1947
Πρόχειρος νόμος = Πρόχειρος νόμος ed. J. e P. Zepos, Leges imperatorum Isaurorum et Macedonum, Athenis 1931
Zepos, Leges imperatorum Isaurorum et Macedonum, Athenis 1931

Rački, Doc. = F. Rački, Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia, MSHSM VII, Zagreb 1877
RR II SS = Rerum Italicarum Scriptores (Muratori)
Roth. = Edictus Rothari (v. Grim.)
Rubeis = J.F.B. de Rubeis, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Venetiis 1740

Schiaparelli, Cod. dipl. long. = L. Schiaparelli, Codice diplomatico longobardo I-II, Roma 1933
Schwandter = I.G. Schwandter, Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini I, Wien 1747
Scylitzes = Ioannis Scylitzes Synopsis Historiarum, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, vol. V, Series Berolinensis, a c. di C. Thurn, Berlin-New York 1973
Stat. di Arbe = U. Inchiostri - A.G. Galzigna, Gli statuti di Arbe, AT N.S. vol. XXIII, 1899-1900, pp. 67-100, 355-417
Stat. di Brazza = K. Kandler, Statutum et reformationes insulae Brachiae MHJSM, vol. XI, 1926
Stat. di Budua = Š. Ljubić, Statuta et leges civitatis Buduae, MHJSM, vol. III, 1882-1883, pp. 3-118
Stat. di Buie = P. Kandler, Statuti municipali di Buie, L'Istria V, 1850, pp. 265-185
Stat. di Capodistria = Statuta Justinopolis, Venetiis 1668
Stat. di Cherso = Statuto di Cherso et Ossero, Venetiis 1640
Stat. di Cittanova = L. Parentin, Statuti di Cittanova, AMSI, vol. XIV della Nuova Serie (LXVI della Raccolta), Venezia 1966, pp. 126-217
Stat. di Curzola = J. Hanel, Statuta et leges civitatis Curzulae, MHJSM, vol. I, 1877
Stat. di Dignano = G. Radossi, Statuto di Dignano, Atti, vol. I, 1970, pp. 53-151
Stat. di Duecastelli = M. Zjačić, Dvigradski statut, VHARP, t. VI-VII, 1961-1962, pp. 239-293
Stat. di Fiume = Z. Herkov, Statut grada Rijeke iz godine 1530, Zagreb 1948. Cfr. S. Gigante, Statuti concessi al comune di Fiume da Ferdinando I nel MDXXX, Fiume 1910
Stat. di Grisignana = D. Klen, «Statut Grožnjana», VHARP, VIII-IX, 1964, pp. 213-255; X, 1969, pp. 203-243.
Ttat. di Isola = L. Morteani, Isola ed i suoi statuti, AMSI, vol. III, 1887, pp. 353-421, vol. IV, 1888, pp. 153-93
Stat. di Lesina = Statuta et leges civitatis Buduae, civitatis Scardonae et insulae Lesinae, MHJSM, vol. III, 1882/3
Stat. di Montona = L. Morteani, Storia di Montona, AT vol. XIX, 1894, pp. 447-482 e XX (1894), pp. 5-120
Stat. di Muggia = F. Colombo, Statuti di Muggia del 1420, Trieste 1971
Stat. di Pago = Statuta communitatis Pagi, Venetiis 1637
Stat. di Parenzo = M. Zjačić, Statut grada Poreča (Statutum comunis Parentii) iz 1363 godine,

MHJSM, vol. XIII, 1979, pp. 13-203. Cfr. Statuti municipali della città di Parenzo, Tergeste 1846
Stat. di Pinguente = M. Zjačić, Statut Buzetske općine, VHARP, vol. VIII-IX, (1964), pp. 105-137 e X, (1965), pp. 121-146
Stat. di Pirano del 1307 = Gli statuti del Comune di Pirano del 1307 confrontati con quelli del 1332 e del 1358 a cura di C. de Franceschi, Venezia 1960
Stat. di Pola = B. Benussi, Statuto del Comune di Pola, AMSI, vol. XXVII, 1911, pp. 129-310; cfr. Statuto di Pola (testo italiano), Tergeste 1843
Stat. di Portole = C. Vesnaver, Statuto municipale di Portole, AT, vol. XI, 1884, Trieste, pp. 133-180
Stat. di Ragusa = V. Bogišić - C. Jireček, Liber statutorum civitatis Ragusii, MHJSM, ovl. IX, 1904
Stat. di Rovigno = P. Kandler, Statuti municipali di Rovigno, Trieste 1851
Stat. di Sebenico = Volumen statutorum, legum et reformationum civitatis Sibenici, Venetiis 1608
Stat. di Senia = M. Zjačić, Statut grada Senja iz 1388 godine, Rad 369, 1975, pp. 59-115; cfr. I. Mažuranić, Statut grada Senja od godine 1388, Arkiv III, 1854, pp. 141-170
Stat. di Spalato = J. Hanel, Statuta et leges civitatis Spalati, MSJSM, vol. II, 1878
Stat. di Traù = I. Strohal, Statutum et reformationes civitatis Tragurii, MHJSM, vol. X, 1915
Stat. di Trieste del 1315 = P. Kandler, Statuti municipali che portano in fronte l'anno 1150, Trieste 1849
Stat. di Trieste del 1350 = Statuti di Trieste del 1350 a cura di M. de Szombathely, Trieste 1930
Stat. di Trieste del 1421 = Statuti di Trieste del 1421 a cura di M. de Szombathely, AT, vol. XX della III serie (XLVIII della Raccolta), Trieste 1935
Stat. di Trieste del 1550 = Statuta inclytae civitatis Tergesti, Utini 1727
Stat. di Umago = B. Benussi, Lo statuto di Umago, AMSI, vol. VIII, 1892, pp. 242-311
Stat. di Veglia = Statuta Veglae a cura di A. Lusardo ed E. Besta, Milano 1945. Cfr. G. Vassilich, Statuto della città di Veglia, AMSI, vol. I, fasc. 1 e 2, 1885, pp. 55-302; vol. II, 1886, pp. 3-79
Stat. di Zara = Statuta jadertina, Venetiis 1564
Stat. ven. = R. Cessi, Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Venezia 1938
Strohal, Odluke = R. Strohal, Odluke veprinačkog suda iz god. 1598 i 1599 (Le decisioni della Corte di Apriano del 1598 e 1599), VZA XIX, 1917, pp. 78-116
Supetarski kartular = Supetarski kartular (Il cartulario di Supetar) a cura di V. Novak, Zagreb 1952
Šišić, Priručnik = F. Šišić, Priručnik izvora hrvatske povijesti (Manuale delle fonti per la storia croata), Zagreb 1914
Šišić, Letopis = F. Šišić, Letopis popa Dukljanina, Beograd 1928
Šurmin, Acta croatica = Dj. Šurmin, Hrvatski spomenici (Acta croatica) I, MHJSM, vol. VI, 1898

Teofano = Theophani Chronografia, ed. C. De Boor I, Lipsiae 1883
Teofilatto = Thephylacti Simocattae Historiae ed. C. de Boor, Lipsiae 1887
Tergeste, Inscriptiones = Inscriptiones Italiae vol. X - Regio X, Fasc. IV, Tergeste, a c. di P. Sticotti, Roma 1951
Thomas = Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, dig. F. Rački, MSHSM, vol. XXVI, Zagreb 1894
Tolomeo = C. Ptolomaei Geographia, ed. K. Müller, Paris 1883
Torre, Le pergamene istriane = A. Torre, Le pergamene istriane dell'Archivio Arcivescovile di Ravenna, AMSI, t. XLI, 1929, pp. 127-180
Torre, Le pergamene istriane II = A. Torre, Le pergamene istriane dell'Archivio Comunale di Ravenna, AMSI, XLI, 1929, pp. 289-337; VLII, pp. 123-165
Tripartitum = Corpus iuris hungarici, Tyrnaviae 1751

Yahiya = Baron' V.R. Rozen', Imperator' Vasilij Bogarobojca, Zapiski imperatorskoj akademii nauk' 44, Sanktpeterburg' 1883

Zjačić, Izola = M. Zjačić, Kritički osvrt na objavljeni status općine Izola iz 1360 (Un cenno critico al pubblicato statuto del comune di Isola del 1360), «Jadranski zbornik» VI, 1966, pp. 197-235
Zjačić, Buie = M. Zjačić, Sačuvani fragment starog statuta općine Buie iz 1412 godine (Un frammento conservato del vecchio statuto del comune di Buie del 1412) «Jadranski zbornik», VII, 1966, pp. 389-414

2. LETTERATURA

AA = Antichità alto-adriatiche, Udine
Adontz = N. Adontz, Samuel l'Arménien, rois des Bulgares, Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, Classe de Lettres 39, 1938, pp. 1-63
Alföldi, Municipes = G. Alföldi, Municipes tibériens et claudiens en Liburnie, Epigraphica XXIII, 1961, pp. 53-65
Alföldi, Bevölkerung = G. Alföldi, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965
Alföldi, Personennamen = G. Alföldi, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969
AMSI = Atti e Memorie della Società Istriana di archeologia e storia patria
Antoljak, Problematika = S. Antoljak, Problematika najranijeg doseljenja i nastanjenja Slavena-Hrvata u Istru, «Starine» 48, 1958, pp. 47-83
Antoljak, Samuilo = S. Antoljak, Samuilovoto carstvo (L'impero di Samuele) in Istorija na makedonskiot narod (Storia del popolo macedone) I Skopje, 1969
Arkiv = Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, Zagreb I-XII, 1851-1875
ASD = Archivio storico per la Dalmazia, Roma
Astuti = G. Astuti, I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano, Milano 1952
AT = Archeografo Triestino, Trieste
Atti = Atti del Centro di ricerche storiche, Rovigno
AV = Archivio veneto, Venezia
Avenarius = A. Avenarius, Die Awaren in Europa, Amsterdam-Bratislava 1974

Babudri, Cittanova = F. Babudri, Ruolo cronologico dei vescovi di Cittanova d'Istria, AT XXXIV, 1910, pp. 301-390
Babudri = F. Babudri, Il vescovato di Cissa in Istria, AMSI XXXI, 1919, pp. 35-57
Babudri, Il «Censo» = F. Babudri, Il «Censo» Romano di Sipar in Istria e il suo antico vescovato, AT XXXIX (III Ser. vol. XI), 1924, pp. 391-405
Babudri, Cissa-Rubinum = F. Babudri, Nuovi contributi su Cissa-Rubinum, il suo censo romano, il dominio laico della sua massa e il suo vescovato, AT XLI (Ser. III, vol. XIII) 1926, pp. 117-179
Banašević = N. Banašević, Letopis popa Dukljanina (La cronaca del prete di Doclea), Beograd 1971
Barada = M. Barada, Dinastičko pitanje u Hrvatskoj XI stoljeća (Il problema dinastico nella Croazia del secolo XI) VAHD L, 1928-1929, Split 1932, pp. 157-199
Barada, Povijest = M. Barada, Hrvatska povijest (Storia croata) Zagreb 1943[2]
Barada, La collettività = M. Barada, Starohrvatska seoska zajednica (La collettività rurale dell'antica Croazia), Zagreb 1957
Bardach = J. Bardach, Historia państva i prava Polski, Warszawa 1965[3]
Barišić-Marković, Teofilakt = F. Barišić-M. Marković, Teofilakt Simokata, VI I, Beograd 1955, pp. 103-126
Barišić = F. Barišić, Car Foka (602-610) i podunavski Avaro-Sloveni, ZRVI 4, 1956, pp. 73-88
Barišić, Proces = F. Barišić, Proces slovenske kolonizacije Istočnog Balkana, Simposij Predslavensko etnički elementi na Balkanu u etnogenezi Južnih Slovena, Posebno izdanje Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, XII, Sarajevo 1969, pp. 11-27
Bartal = A. Bartal, Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae, Lipsiae 1901
Bartolini = E. Bartolini, I barbari, Milano 1970
BASD = Bullettino di archeologia e storia dalmata, Spalato
Baynes = N.H. Baynes, The Date of the Avar Surprise, BZ XXI, 1912, pp. 110-128
Baynes, Theophylactus = N.H. Baynes, The Literary construction of the History of Theophylactus Simocatta, Xenia, Hommage international à l'université de Grèce à l'occasion du 75e anniversaire de sa fondation (1837-1912), Athènes 1912, pp. 32-41
Bellemo = V. Bellemo, Documenti del secolo XI relativi a Brondolo e a Chioggia trascritti dal Dr. Enrico Simonsfeld, AV XXXII, 1886, pp. 111-131
Benussi, Rovigno = B. Benussi, Storia documentata di Rovigno, Trieste 1888
Benussi, Nel Medio evo = B. Benussi, Nel Medio evo, AMSI IX, 1894, pp. 377-495; X, 1895, pp. 129-190, 339-478; XI, 1896, pp. 97-192, 285-383; XII, 1897, pp. 113-191; 309-396; XIII, 1898, pp. 57-117
Benussi, Cissa = B. Benussi, Del vescovado di Cissa e di Rovigno, AMSI, vol. XXXIV, a. 39, 1922, pp. 135-171

Benussi, Pola = B. Benussi, Pola nelle sue istituzioni municipali sino al 1797, Venezia 1923
Bertoša, Valle = M. Bertoša, Valle d'Istria durante la dominazione veneziana, Atti III, 1972, pp. 58-159
Besta, Diritto veneziano = E. Besta, Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, Venezia 1900
Besta, Consuetudini di Bari = E. Besta, Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi, RISG, 36, 1903, pp. 3-113.
Besta, Chronicon Altinate = E. Besta, Nuove ricerche sul Chronicon Altinate, NAV 15, 1908, pp. 5-71
Besta, Successioni = E. Besta, Le successioni nella storia del diritto italiano, Milano 1961
Bethmann-Hollweg, Civilprozess I = M.A.v. Bethmann-Hollweg, Der germanisch-romanische Civilprozess in Mittelalter, I, Bonn 1868
Beuc, Stat. di Zara = I. Beuc, Statut zadarske komune iz 1305. godine, VHAR, vol. II, 1954, pp. 492-781
Beuc, Etnički odnosi = I. Beuc, Etnički odnosi u Istri u svijetlu povjesnih vrela (I rapporti etnici nell'Istria alla luce delle fonti storiche), «Arhivist» 1, Beograd 1954, pp. 38-51
Beuc, Statuti istriani = I. Beuc, Osnovi statutarnog prava u Istri (Ii fondamenti del diritto statutario nell'Istria), «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» XII, 1962, pp. 181-198
Beyerle = F. Beyerle, Der Ursprung der Bürgschaft, ZS GA 47, 1927
Bóna = I. Bóna, Ein Vierteljahrhundert Völkerwanderungszeitforschung in Ungarn (1945-1969) AASH, 23, 1971, pp. 265-336
Brandileone, Rapporti patrimoniali = F. Brandileone, Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia, «Archivio giuridico Filippo Serafini», vol. VIII, fasc. 2, 1901, pp. 3-83 (= Scritti I, pp. 229-319)
Brandileone, Scritti = F. Brandileone, Scritti di storia del diritto privato italiano I e II, Bologna 1931
Brandileone, Traditio = F. Brandileone, La «traditio per cartam» (παράδοσις δι' ἐγγράφου) nel diritto bizantino, Studi in onore di Vittorio Scialoja, Prato 1904, pp. 3-26 = Scritti di storia del diritto privato italiano II, Bologna 1931, pp. 15-36
Bratianu, Privilèges et franchises municipalies dans l'empire byzantin, Paris-Bucarest 1936
Bratulić, O vremenskom = J. Bratulić, O vremenskom kontinuitetu naseljenosti Slavena u srednjoj Istri, «Jadranski zbornik» I, 1956, pp. 99-118
Braunert = H. v. Braunert, Ius Latii in den Stadtrechten von Salpense und Malaca, Corolla memoriae E. Swoboda dedicata, Graz 1966, pp. 68-83
Bréhier, Byzance = L. Bréhier, Vie et mort de Byzance, Paris 1969[2]
Bréhier, Institutions = L. Bréhier, Les institutionis de l'empire byzantin, Paris 1970[2]
Brezza = P. Brezza, I comuni cittadini italiani, Origine e primitiva costituzione (secoli X-XI), Varese-Milano 1940
Brozzi = M. Brozzi, Contributi per uno studio sugli stanziamenti longobardi in Friuli, MSF XLIV, Udine 1961, pp. 285-293
Bulić, Gregorio Magno = F. Bulić, S. Gregorio Magno Papa nelle sue relazioni colla Dalmazia, BASD XXVII, 1904, Suppl., pp. 1-17
Bury, The Chronology = J.B. Bury, The Chronology of Theophylactus Simocatta, English Historical Review 3, 1888, pp. 310-315
Bury = J.B. Bury, The Imperial Administrative System in the Ninth Century, The British Accademy, Supplemental Papers I, 1911
Bussi = E. Bussi, Ricerche intorno alle relazioni fra retratto bizantino e mussulmano, Milano 1933
BZ = Byzantinische Zeitschrift, München

Cabrol-Leclercq = F. Cabrol - L. Leclercq, Dictionnaire d'archéologie chretienne e de liturgie, Paris 1924 sgg.
Calacione, Statuti di Trieste = G. Calacione, Il diritto privato negli statuti di Trieste AT Serie IV, vol. XXVII-XXVIII, pp. 3-74 e XXIX-XXX pp. 3-107 (LXXVI-LXXVII e LXXVIII-LXXIX della Raccolta) 1965-1966
Calasso = F. Calasso, La legislazione statutaria dell'Italia meridionale I, Bologna 1929
Calonghi = F. Calonghi, Dizionario latino-italiano, Torino 1950[3]
Canard = M. Canard, Byzantium and the Muslim World to the Middle of the Eleventh Century in The Cambridge Medieval History, vol. IV, The Byzantine Empire, Part 1, Byzantium and its Neighbours, Cambridge 1966, pp. 697-736
Cappelletti = G. Cappelletti, Le chiese d'Italia, Venezia 1821, X
Cappelli = A. Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 1969[3]
Caraballese, L'Apulia = F. Carabellese, L'Apulia ed il suo comune nell'alto medio evo, Bari 1905

Carile-Fedalto = A. Carile - G. Fedalto, Le origini di Venezia, Bologna 1978
Carlo de Franceschi, Saggi = Carlo de Franceschi, Saggi e considerazioni sull'Istria nell'alto medioevo III, Quando e come Cittanova d'Istria venne denominata Emona, AMSI (N.S. XIX), LXXI, 1971, pp. 101-175
Caspar = E. Caspar, Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904
Caspar, Papsttum = E. Caspar, Geschichte des Papsttums, Tubüngen, I, 1930, II, 1933
Cassandro = G. Cassandro, La tutela dei diritti nell'alto medioevo, Bari 1950
Cavallari, Tribuni istriani = V. Cavallari, La costituzione tribunizia istriana, RSDI, pp. 77-95
CDB = Codice diplomatico barese, Bari vol. I 1897 sgg.
Cessi, La crisi = R. Cessi, La crisi ecclesiastica veneziana, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, T. LXXXVII, 1927-1928, pp. 815-857
Cessi, «Nova Aquileia» = R. Cessi, «Nova Aquileia», Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, T. LXXXVIII, 1928-1929, pp. 543-594
Cessi, Pacta veneta = R. Cessi, Pacta veneta, AV LVIII, 1929, pp. 118-184; LXI, 1929, pp. 1-77
Cessi, I cataloghi = R. Cessi, I cataloghi patriarcali nell'«Hist. Lang.» di Paolo Diacono, MSF XXV, 1929
Cessi, Le vicende = R. Cessi, Le vicende politiche dell'Italia medioevale I, La crisi imperiale, Padova 1938
Cessi, Venezia ducale I = R. Cessi, Venezia ducale, I, Duca e popolo, Venezia 1940
Cessi, Venezia e i Croati = R. Cessi, Venezia e i Croati, in L'Italia e Croazia, Roma 1942, pp. 317-376
Cessi, Le origini = R. Cessi, Le origini del ducato veneziano, Napoli 1951
Cessi, Da Roma a Bisanzio = R. Cessi, Da Roma a Bisanzio, Storia di Venezia I, Venezia 1957, pp. 181-401
Cessi, Venice = R. Cessi, Venice to the Eve of the Porth Crusade in The Cambridge Medieval History vol. IV The Byzantine Empire, Part 1, Byzantium and its Neighbours, Cambridge 1966, pp. 251-274
Cessi, Storia = R. Cessi, Storia della repubblica di Venezia I-II, Milano-Messina, 1968[2]
Ciccaglione, Storia = F. Ciccaglione, Manuale di storia del diritto italiano II, Milano (1901)
Ciccaglione, Comunione = F. Ciccaglione, Origine e sviluppo della comunione dei beni tra i coniugi in Sicilia, «Archivio storico per la Sicilia orientale» III, 1906
Cippolla, Le fonti = C. Cipolla, Le fonti ecclesiastiche adoperate da Paolo Diacono per narrare la storia dello scisma Aquileiese, Atti e memorie del congresso storico nell'XI centenario di Paolo Diacono, Cividale 1900 (estratto)
Cipolla = C. Cipolla, Fonti edite della storia della regione veneta dalla caduta dell'impero romano sino alla fine del secolo X, Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione di Storia Patria, S. IV, Miscellanea II, vol. VIII
Chalandon, Histoire = F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris 1907
Chénon = E. Chénon, Histoire générale du droit français public et privé des origines a 1815 I-II, Paris 1929
Chevalier = R. Chevalier, la centuriazione romana dell'Italia e della Dalmazia, AMSI LXI, 1961, pp. 11-24
Colombo, Muggia = F. Colombo, Storia di Muggia, il comune aquileiese, Trieste 1970
Conrad - H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Karlsruhe 1962[2]
Cuscito, Aquileia = G. Cuscito, Aquileia e Bisanzio nella controversia dei Tre capitoli, AA XII, 1977, pp. 231-262
Cuscito = G. Cuscito, Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, Trieste 1977
Cvitanić, Splitska komuna = A. Cvitanić, Pravno uredjenje splitske komune po statutu iz 1312. godine, Split 1964
ČZN = Časopis za zgodovinu in narodopisje, Maribor

Dabinović = A. Dabinović, Prilozi za proučavanje postanka ugovora godine 1102, pacta conventa i trogirske diplome (Contributi per lo studio dell'origine del patto del 1102, pacta conventa e del diploma di Traù), «Mjesečnik» LXIII, 1937, pp. 38-58, 120-139
Dabinović, Povijest = A. Dabinović, Hrvatska državna i pravna povijest, Zagreb 1940
Danoff = Chr. Danoff, Xerogypsos, KP V, 1970, p. 1431
De Franceschi, J. Rus = C. De Franceschi, J. Rus, Johannes der letzte Bischop von Emona in Pannonien und der erste von Emona in Istrien, AMSI, LI-LII, a. LVI-LVII, 1939-1940, pp. 294-297

De Franceschi, Capodistria = C. De Franceschi, Delle origini di Capodistria e del suo vescovato, AV a. LXXX, 1951, nr. 81-82, vol. 46-47, pp. 1-14
De Franceschi, Pisino = C. De Franceschi, Storia documentata della contea di Pisino, Venezia 1964
De Franceschi, Il Cessensis episcopus = C. De Franceschi, Saggi e considerazioni sull'Istria nell'alto medioevo, Il Cessensis episcopus, AMSI, N.S. vol. XVIII (LXX della Raccolta) 1970, pp. 69-106
De Franceschi - Mayer = traduzione del Mayer in AMSI vol. XXII, 1907, pp. 347-462
Degani = E. Degani, Della origine della sede vescovile di Caorle nell'estuario veneto, AV XXVI, 1883, pp. 112-125
Degrassi, Confine = A. Degrassi, Il confine nord-orientale dell'Italia romana, Dissertationes Bernenses ser. I, fasc. 6, Bern 1954
Degrassi, I porti romani = A. Degrassi, I porti romani dell'Istria, Anthemon, Scritti di Archeologia e di Antichità Classiche in onore di Carlo Anti, Firenze 1955, pp. 119-169 = AMSI, N.S. vol. V, 1957 = Scritti vari di antichità II, Roma 1962, pp. 821-870
Degrassi, Ricerche = A. Degrassi, Ricerche sui limiti della Giapidia, AT Ser. III, vol. XV, 1929-1930, pp. 263-299 = Scritti vari II, Roma 1962, pp. 749-783
Delale = I. Delale, Trogir, Zagreb 1953
Diehl, Études = Ch. Diehl, Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne, Paris 1888
Du Cange, Gloss. graecitatis = Ch. Du Cange, Glossarium mediae et infimae graecitatis I-II, Lugduni 1688
Du Cange = Ch. Du Cange - G.A.L. Henschel, Glossarium mediae et infimae latinitatis I, Niort 1883-1887
Duchesne, L'église = L. Duchesne, L'église au VIe siècle, Paris 1927

Egger = R. Egger, Frühchristliche Kirchenbenten im südlichen Novikum, Sonderschriften des öst. arch. Instituts in Wien, 9, 1916
Egger, Römische Antike = R. Egger, Römische Antike und frühes Christentum, II, 1963
EJ = Enciklopedija 8ugoslavije

Falletti = L. Falletti, Le retrait lignager en droit coutumier français, Paris 1923
Fasoli, I fondamenti = G. Fasoli, I fondamenti della storiografia veneziana, Storiografia veneziana fino al secolo XVI, a c. di A. Pertusi, Firenze 1970, pp. 11-44
Ferluga, Prilog = J. Ferluga, Prilog datiranju platnog spiska stratega iz «De caeremoniis Aulae bizantinae») ZRVI 4, 1956, pp. 63-71
Ferluga, Dalmacija = J. Ferluga, Vizantiska uprava u Dalmaciji (L'amministrazione bizantina in Dalmazia) Beograd 1957
Ferluga, Drač = J. Ferluga, Drač i Dračka oblast pred kraj X i početkom XI veka (Durazzo e la regione di Durazzo prima della fine del secolo X ed al principio del XI) ZRVI 8/2, 1964, pp. 117-132
Ferrari Dalle Spade = G. Ferrari Dalle Spade, L'esecuzione forzata gotica e longobarda in «Studi senesi» 37, 1923, pp. 3-104 = Scritti giuridici II, Milano 1954, pp. 305-407
Finocchiaro-Sartorio, Comunione = A. Finocchiaro-Sartorio, La comunione dei beni tra coniugi nella storia del diritto italiano, Palermo 1902
Fischer, Gregor der Grosse = E.H. Fischer, Gregor der Grosse und Byzanz, Ein Beitrag zur Geschichte der päpstlichen Politik ZS, KA, 36, 1950, pp. 29-128
Fitz = J. Fitz, Curictae, in KP I, 1964, p. 1343
Friedrich = J. Friedrich, Die ecclesia Augustana in dem Schreiben der istrischen Bischöfe an Kaiser Mauritius vom Jahre 591 und die Synode von Gradus zwischen 572 und 577, Sitzungsberichte der phil.-philol. und der hist. Kl. der K.B. Akad. der Wiss. zu München, Jhrg. 1906, München 1907, pp. 327-356
Fuhrmann = H. Fuhrmann, Studien zur Geschichte mittelalterlicher Patriarchate II, ZS, ZA, 40, 1954, pp. 1-84

GA = Germanistische Abteilung (v. ZS)
Gaudemet = J. Gaudemet, Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque du Vème au Xème siècle, TR 23, 1955, pp. 149-206
Gay, L'Italia meridionale = J. Gay, L'Italia meridionale e l'impero bizantino, Firenze 1917
Gierke = O. Gierke, Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht, Berlin 1910
Gigante, Fiume XVI sec. = S. Gigante, Fiume nel secolo XVI, Fiume 1918
Gigante, Fiume = S. Gigante, Storia del comune di Fiume, Firenze 1928

GM = Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, Ljubljana
GMZ = Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu
Goubert, Les guerres = P. Goubert, «Les guerres sur le Danube à la fin di VIe siècle d'après Ménandre le Protecteur et Théophylacte Simocatta». Actes du XIIe Congrès international d'études byzantines, Ochride 10-16 septembre 1961, I-II, Beograd 1964, pp. 115-124
Goubert, Byzance = P. Goubert, Byzance avant l'Islam, II, Byzance et l'Occident sous les successeurs de Justinien, Paris 1965
Grafenauer, Nekaj vprašanj = B. Grafenauer, Nekaj vprašanj iz dobe naseljevanja južnih Slovanov (Alcune questioni dal periodo dell'insediamento degli Slavi del Sud), ZČ IV, 1950, pp. 23-126
Grafenauer, Kronološka vprašanja = B. Grafenauer, Kronološka vprašanja selitve Južnih Slovanov ob podatkih spisa Miracula S. Demetrii, Zbornik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, II, 1955, pp. 23-54
Grafenauer, Slovanski = B. Grafenauer, Slovanski naselitveni valovi na Balkanski polootok, ZČ XVIII, 1965, pp. 219-227
Grafenauer, Die Kontinuitätsfrage = B. Grafenauer, Die Kontinuitätsfrage in der Geschichte des altkarentanischen Raumes, Alpes Orientales V, SAZU, Razred za filološke in literarne vede, Ljubljana 1969, pp. 55-85
Grafenauer, Proces = B. Grafenauer, Proces doseljavanja Slovena na zapadni Balkan i u istočne Alpe (Il decorso dell'insediamento degli Slavi nei Balcani occidentali), Simpozij Predslavenski etnički elementi na Balkanu i u etnogenezi Južnih Slovena, Posebna izdanja Akad. nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine XII, Sarajevo 1969, pp. 29-55
Grégoire, L'origine = H. Grégoire, L'origine et le nom des Croates et des Serbes, Byzantion 17 (1944-5), pp. 88-118
Grégoire, = H. Grégoire, The Amorians and the Macedonians in The Cambridge Medieval History, vol. IV The Byzantine Empire, Part 1 Byzantium and its Neighbours, Cambridge 1966, pp. 105-192
Gunjača = S. Gunjača, Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji (Correzioni e supplementi alla remota storia croata), Zagreb I, 1973 sgg.
Gunjača-Jelovina = S. Gunjača-D. Jelovina, Starohrvatska baština (L'antica eredità croata), Zagreb 1976
Györffy = G. Györffy, O kritici dalmatinskih gradskih privilegija 12. stoljeća (Sulla critica dei privilegi delle città dalmate del secolo XII) Zbornik Historijskog instituta JAZU, vol. VI, 1969, pp. 97-108

Haller = J. Haller, Das Papsttum, Idee und Wirklichkeit 1-5, München 1965[2]
Hartmann, Untersuchungen = L.M. Hartmann, Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750), Leipzig 1889
Hartmann, L'Italia = L.M. Hartmann, L'Italia e l'impero d'Occidente fino ai tempi di Paolo Diacono, Atti e memorie del Congresso storico nell'XI centenario di Paolo Diacono, Cividale 1900
Hartmann, Geschichte II, 2 = L.M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter II, 2, Gotha 1903
Hauptmann, «Svoboda» = Lj. Hauptmann, Staroslovanska in staroslovenska «svoboda», Čas 17, 1927, pp. 305-334
Haussig = H.W. Haussig, Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker, Byzantion XXIII (1953), 1954, pp. 280-430
Heinemann, Normannen = L. Heinemann, Geschichte der Normannen in Unteritalien und Sizilien, Leipzig 1894
Herrmann = E. Herrmann, Slawisch-Germanische Beziehungen im Südostdeutschen Raum von der Spätantike bis zum Ungarnsturm, München 1965
Heumann-Seckel = H.G. Heumann-E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Jena 1926[9]
Heusler, Institutionen II = A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts, II, Leipzig 1886
Higgins = J. Higgins, The Persian War of Emperor Maurice, Washington 1939
Hoffmann = D. Hoffmann, Der numerus equitum Persojustinianorum auf einer Mosaikinschrift von Sant'Eufemia in Grado, «Aquileia Nostra» 32-33, 1961-1962, pp. 82-90
Holtzmann = R. Holtzmann, Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, München 1971
Hóman = B. Hóman, Geschichte des ungarischen Mittelalters, Berlin 1940
Hoyos = D. Hoyos, Civitas and Latium, RIDA, 3. Serie, T. XXII, 1975, pp. 243-277
Hraste = M. Hraste, Ikavski govori sjevero-zapadne Istre, «Filologija» 5, 1967, pp. 61-74

Hraste, Izvještaj = M. Hraste, Izvještaj o proučavanju govora u sjeverozapadnoj Istri, Ljetopis JAZU, LXXI
HRG = Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin
Huszty = S. Huszty, Jurisprudentiae practicae libri tres, Agriae 1758
HZ = Historijski zbornik, Zagreb

Ilustrirana povijest Hrvata = Ilustrirana povijest Hrvata (Storia illustrata dei Croati), Zagreb 1971
Inchiostri, Stat. Sebenico = U. Inchiostri, Per la storia degli statuti di Sebenico, ASD, a. VI, fasc. 34, pp. 471-483
Inchiostri, Comunione = U. Inchiostri, Il matrimonio a comunione di beni ne' documenti e negli statuti istriani del Medio-evo, AT, vol. V, della III Serie, fasc. 1, Trieste 1909, pp. 69-122
Inchiostri, Stat. Parenzo = U. Inchiostri, Il diritto statutario di Parenzo, Parenzo 1910
Istorija = Istorija naroda Jugoslavije (La storia dei popoli della Jugoslavia) I, Beograd 1953
Ivić = P. Ivić, Prilozi poznavanju dijalektske slike zapadne Hrvatske, «Godišnjak» Fil. fak. u Novom Sadu, 6, 1961

Jacobi = R. Jacobi, Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus, Halle a/S, 1877
JAZU = Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
Julien = Ch.-A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Paris 1952[2]

KA = Kanonistische Abteilung (v. ZS)
Kandler, Scisma istriano = P. Kandler, Scisma istriano, L'Istria II, 1847
Kandler, Capodistria = P. Kandler, Sui nomi dati alla città di Capodistria, Trieste 1866
Karaman = Lj. Karaman, Živa starina (L'antichità viva), Zagreb 1943
Karlowa = O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, Leipzig 1885; II 1901
Kaser, Das römische Privatrecht I = M. Kaser, Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt, Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München 1971[2]
Kaser, Das römische Privatrecht II = M. Kaser, Das römische Privatrecht, Zweiter Abschnitt, Die nachklassischen Entwicklungen, München 1975[2]
Kelemen = E. Kelemen, Institutiones juris hungarici privati, I-III, Budae 1818
Kehr, Rom und Venedig = P.F. Kehr, Rom und Venedig bis ins XII Jahrhundert, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken XIX, 1927, pp. 1-180
Klaić N., O autentičnosti = N. Klaić, O autentičnosti privilegija trogirskog tipa (Sull'autenticità dei «privilegi tipo Traù»), Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru II, 1956-1957, 1958, pp. 77-88
Klaić N., Analiza = N. Klaić, Diplomatička analiza isprava iz doba hrvatskih narodnih vladara (Analisi diplomatica dei documenti del periodo dei principi croati nazionali), HZ XVIII, 1965, pp. 141-188 e XIX-XX, 1966-1967, pp. 225-263
Klaić N., Povijest I = N. Klaić, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku (Storia dei Croati nell'Alto Medio Evo), Zagreb 1971
Klaić N., Još jednom = N. Klaić, Još jednom o tzv. privilegijama trogirskog tipa (Ancora una volta sui «privilegi tipo Traù»), Istorijski časopis XX, 1973, pp. 15-87
Klaić N., Zadar = N. Klaić, Zadar u srednjem vijeku (Zara nel Medio Evo) Zagreb 1976
Klaić, Povjest = V. Klaić, Povjest Hrvata (Storia deie Croati) I-V, Zagreb 1899-1904
Klebel, «Noricum» = E. Klebel, Das Fortleben des Namens «Noricum» im Mittelalter, Carinthia I, 146, 1956, pp. 481-492
Klebel, Städte Istriens = E. Klebel, Über die Städte Istriens, Studien zu den Anfängen des europäischen Städtwesens, Vorträge und Forschungen IV, Lindau-Konstanz 1958, pp. 41-62
Kollautz = A. Kollautz, Die Ausbreitung der Awaren auf der Balkanhalbinsel und die Kriege gegen die Byzantiner, Študijne zvesti 16, Nitra 1968, pp. 135-164
Kos, Zapadna meja = M. Kos, K postanku slovenske zapadne meje, Razprave znanstvenoga društva za humanističke vede V-VI, Ljubljana 1930, pp. 336-375
Kos, Pavle Diakon = M. Kos, K poročilom Pavla Diakona o Slovencih, ČZN 26, 1931, pp. 202-215
Kos, O starejši = M. Kos, O starejši slovanski kolonizaciji v Istri, Razprave SAZU, Razred za zgodovinske vede I, 1950, pp. 55-74
Kostrenčić = M. Kostrenčić, Javna vera (fides publica) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV veka (La fides publica nella storia del diritto dei Serbi e dei Croati fino alla fine del secolo XV) Beogra 1930

Kovačević = J. Kovačević, Avarski kaganat, Beograd 1977
KP = Der kleine Pauly, Lexikon der Antike (in base al RE) ed. K. Ziegler-W. Sontheimer, 1-5, Stuttgart 1964-1975
Kretschmayr I = H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, B.I, Gotha 1905
Kroeschell = K. Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte, München 1. 1972; 2, 1973

Labuda = O. Labuda, Pierwsze państwo slowiańskie, Poznań 1949
Labuda, Chronologie = G. Labuda, Chronologie des guerres de Byzance contre les Avares et les Slaves à la fin du VIe siècle, Byzantinoslavica 11, 1950, pp. 166-173
Lado, Comunione = P. Lado, La comunione dei beni fra coniugi nella storia del diritto italiano, Saggio storico-giuridico, Sassari 1901
Lanović = M. Lanović, Privatno pravo Tripartita (Il diritto privato del Tripartito), Zagreb 1929
Lanzoni = P. Lanzoni, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), Studi e testi 35, II, Roma 1927[2]
Leicht, Documenti friulani = P.S. Leicht, Diritto romano e diritto germanico in alcuni documenti friulani dei secoli XI, XII, XIII, Atti dell'Accademia di Udine, ser. II, IV, 1897 = Scritti vari II, pp. 5-73
Leicht, I Mediatores = P.S. Leicht, I mediatores de vadimonio, «Atti del R. Istituto Veneto», LXVIII, 1908-1909, pp. 613-623
Leicht, La comunione di beni = P.S. Leicht, La comunione di beni tra coniugi in un documento friulano, MSF VII, 1911, pp. 15-22 (= Scritti vari, T. II, pp. 235-242)
Leicht, Mediatores ed arbitri = P.S. Leicht, Mediatores ed arbitri nell'antico diritto veneziano, Scritti vari in memoria del prof. Giovanni Monticolo, Venezia 1913, pp. 39-42
Leicht, L'executor = P.S. Leicht, L'executor litis nel processo ravennate, «Atti del R. Istituto Veneto», LXXIX, 1919-1920, pp. 563-579
Leicht, Diritto preirneriano = P.S. Leicht, Il diritto privato preirneriano, Bologna 1933
Leicht, Prelazione = P.S. Leicht, Note agli statuti istriani con particolare riguardo al diritto di prelazione, AMSI 53, 1945, pp. 77-86
Leicht, Note = P.S. Leicht, Note ai documenti istriani di diritto privato dei secoli IX-XII, Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis, I, 1910, pp. 179-209 = Scritti vari di storia del diritto italiano vol. II, t. II, 1949, pp. 165-185
Leicht, Scritti vari II = P.S. Leicht, Scritti vari di storia del diritto italiano, vol. II, t. II, Milano 1949
Leicht, Diritti reali e di successione = P.S. Leicht, Storia del diritto italiano, Il diritto privato, Parte seconda, Diritti reali e di successione, Milano 1960
Leicht, Diritto delle persone = P.S. Leicht, Storia del diritto italiano, Il diritto privato, Parte prima, Diritto delle persone e di famiglia, Milano 1960
Leicht, Friuli = P.S. Leicht, Breve storia del Friuli, Udine 1970[4]
Lemerle, Invasions = P. Lamerle, Invasions et migrations dans les Balkans, RH 211, 1954, pp. 265-308
Lemerle, Histoire agraire = P. Lemerle, Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problemes, RH 219, 1958 1, pp. 32-74; 254-284; 2, pp. 43-94
Lenel, Entstehung = W. Lenel, Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria, Strassburg 1897
Levy = E. Levy, Weströmisches Vulgarrecht, Das Obligationenrecht, Weimar 1956
Lot = F. Lot, La fin du monde antique et le début du moyen âge, Paris 1968[2]
Lucius, De regno = J. Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Amstelaedami 1666
Lucius, Traù = J. Lucius, Memorie istoriche di Tragurio hora detto Traù, Venetiis 1673
Luzzato = G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo, Venezia 1961

Malecki = M. Malecki, Przęglad slowianskih gwar Istrji, Polska akademia umiejętności, Prace komisji językowej 17, 1930
Margetić, Živković = L. Margetić, Neki pravni problemi u vezi s dopisom podbana Mihajla Živkovica od 5.XI 1459 (Alcuni problemi giuridici connessi alla lettera del vicebano Michele Živković del 5 novembre 1459), HZ XXII-XXIV, 1970-1971, pp. 265-286
Margetić, Prvokup = L. Margetić, Pravo prvokupa i otkupa u srednjovjekovnoj Istri (Il diritto di prelazione e di retratto nell'Istria medievale), VHAR, XVI, 1971, pp. 169-212
Margetić, Veglia = L. Margetić, Bračno inovinsko pravo prema Krčkom statutu na latinskom jeziku (Il diritto patrimoniale dei coniugi secondo lo statuto di Veglia in lingua latina), Krčki zbornik 2, 1971, pp. 145-177

Margetić, Nasljedno pravo = L. Margetić, Nasljedno pravo descendenata po srednjovjekovnim statutima Šbenika, Paga, Brača i Hvara (Il diritto successorio dei discendenti secondo gli statuti medievali di Sebenico, Pago, Brazza e Lesina) «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», XXII, 1972, pp. 339-366

Margetić, Creske općine = L. Margetić, Creske općine u svjetlu isprave od 5 listopada 1283 i pitanje kontinuiteta dalmatinskih gradskih općina (I comuni di Cherso alla luce del documento del 5 ottobre 1283 e la questione della continuità dei comuni cittadini dalmati) Radovi Instituta za hrvatsku povijest 7, Zagreb 1975, pp. 5-36

Margetić, Konstantin Porfirogenet = L. Margetić, Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata (Costantino Porfirogenito e la venuta dei Croati), «Zbornik Historijskog Zavoda JAZU», vol. 3, 1977, pp. 5-88

Margetić, Gregorio I = L. Margetić, Gregorio I - papa politico, ŽA XXIX, fasc. 2, 1979, pp. 269-274

Margetić, Tribuni = L. Margetić, Tribuni u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama (I tribuni delle comunità cittadine della Dalmazia medievale) ZVI, XVI, pp. 25-53

Margetić, Accenni = L. Margetić, Accenni ai confini augustei del territorio tergestino, «Atti» X, 1980, pp. 75-101

Margetić, Dandolo = L. Margetić, Vjerodostojnost vijesti Andrije Dandola o Dalmaciji u XI st. (Sull'attendibilità delle notizie della Chronica di Andrea Dandolo sulla Dalmazia del secolo XI) ZRVI, XIX, 1980, pp. 117-146

Margetić, Vinodol = L. Margetić, Iz vinodolske prošlosti, pravni izvori i studije (Sul passato di Vinodol, Fonti giuridiche e saggi), Rijeka 1981

Margetić, Venezia e Zara = L. Margetić, Venezia, Bisanzio e l'occupazione di Zara nel 1062, «Studi veneziani» in pubblicazione

Margetić, Petar Krešimir = L. Margetić, Odnosi Petra Krešimira i pape prema Korčulanskom kodeksu (I Rapporti tra Pietro Cressimiro ed il papa secondo il Codice di Curzola) VAHD LXXIV, 1980, 219-238

Margetić, O vijestima = I. Margetić, O vijestima Andrije Dandola o Dalmaciji u XII stoljeću i o njihovim izvorima (Le notizie di Andrea Dandolo sulla Dalmazia nel secolo XII e le loro fonti) HZ, XXXV, 1982, 209-258

Margetić, Bizantsko pravo prvokupa = L. Margetić, Bizantsko pravo prvokupa i otkupa i njegov utjecaj na hrvatsko pravo (Il diritto bizantino di prelazione e di retratto e la sua influenza sul diritto croato) in pubblicazione nella «Starine»

Marković = M. Marković, Varia ad Th. Simocatta, Glasnik Srpske akademije nauka I, 3, 1949

Marongiu, Beni parentali = A. Marongiu, Beni parentali e acquisti nella storia del diritto, Bologna 1937

Martino, Storia = F. De Martino, Storia della costituzione romana I-V, Napoli 1972[2]-1975[2]

Marušić, Neki nalazi = B. Marušić, Neki nalazi iz vremena seobe naroda u Istri (Alcuni reperti del periodo della migrazione dei popoli nell'Istria), «Jadranski zbornik» V, 1962, pp. 159-187

Marušić, Pola = B. Marušić, Spätantike und byzantinische Pula, Pula 1967

Marušić, Nekropole = B. Marušić, Nekropole VII i VIII stoljeća u Istri (Le necropoli dei secoli VII e VIII nell'Istria), «Arheološki vestnik» XVIII, 1967

Marušić, Istrien = B. Marušić, Istrien im Frühmittelalter, Pula 1969[9]

Marušić, Neki problemi = B. Marušić, Neki problemi kasnoantičke i bizantske Istre u svjetlu arheoloških izvora, «Jadranski zbornik» IX, 1973-1975, pp. 337-346

Marušić, Breve contributo = B. Marušić, Breve contributo alla conoscenza delle necropoli altomedioevali di Mejica presso Pinguente, «Atti» X, 1979-7980, pp. 113-139

Massa, Consuetudini = T. Massa, Le consuetudini della città di Bari, Bari 1903

Mayer, = W. Mayer, Die Spaltung des Patriarchats Aquileia, Abhandlungen der Göttingen Gesellschaft der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. N.N. Bd. 2, 6, 1898

Mayer = E. Mayer, Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter, ZS, GA XXIV, 1903, pp. 211-308

Mayer, It. Verf. = E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft, I-II, Leipzig 1909

Mažuranić V. = V. Mažuranić, Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik (Contributi al dizionario storico-giuridico croato), Zagreb 1908-1922

Medini = J. Medini, Ordines decurionum Liburniae, «Radovi», Razdio društvenih znanosti (5) Filozofskog fakulteta u Zadru, 1974

Milić, Porijeklo = I. Milić, Porijeko prava bližika na prvokup i otkup nekretnina (L'origine del diritto dei parenti alla prelazione ed al retratto) HZ V, 1952, pp. 300-308

Milić, O porijeklu = I. Milić, O porijeklu i temelju prava bližike na prvokup i otkup nakretnina (Sull'origine e il fondamento del diritto dei parenti alla prelazione ed al retratto), «Rad» 300, 1954, pp. 225-250
Mitteis-Lieberich = H. Mitteis-H. Lieberich, Deutsches Privatrecht, München 1965[5]
Mitteis = H. Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte, München 1969[11]
Mlakar, Pula = S. Mlakar, Das antike Pula, Pula 1972
Modestin, Trogir = J. Modestin, v. Trogir in Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, IV, Zagreb 1929, pp. 880-887
Monticolo, I manoscritti = G. Monticolo, I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni, Bullettino dell'Istituto Storico Italiano IX, 1890
Moravcsik = Gy. Moravcsik, Hungary and Byzantium in the Middle Ages, The Cambridge Medieval History, vol. IV, The Byzantine Empire, Part 1, Byzantium and its Neighbours, Cambridge 1966, pp. 567-592

NAV = Nuovo Archivio Veneto, Venezia
Niccolai, Diritto successorio = F. Niccolai, La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco, Milano 1940

Orbini = M. Orbini, Il regno de gli Slavi, Pesaro 1601
Ostrogorski, Vizant = G. Ostrogorski, Istorija Vizantipe, Beograd 1959
Ostrogorski, Steuergemeinde = G. Ostrogorski, Die läandliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert, VSW 20, 1927, pp. 1-108 = Privreda i društvo u vizantijskim carstvu, Beograd 1969, pp. 260-350
Ostrogorski, Serbskoe posol'stvo = G. Ostrogorski, Serbskoe posol'stvo k imperatoru Vasiliju II (L'ambasciata serba all'imperatore Basilio II), Glas SANU 193, 1949, pp. 15-29 = Srpsko poslanstvo caru Vasiliju II in Vizantija i Sloveni (Il Bisanzio e gli Slavi), Beograd 1970, pp. 55-106
Ourliac = P. Ourliac, De retrait lignager dans le Sud-ouest de la France, RHD, XXIX, 1952, pp. 328-355
Ourliac-Malafosse = P. Ourliac-J. de Malafosse, Histoire du droit privé, 2, Les biens, Paris 1971[2]

Parentin = L. Parentin, Cittanova d'Istria, Trieste 1974
Paschini, Le vicende = P. Paschini, Le vicende politiche e religiose del Friuli nei secoli nono e decimo, NAV a. XI T. XXI, 1911, pp. 37-88, 399-432
Paschini, Le vicende politiche = P. Paschini, Le vicende politiche e religiose del territorio friulano da Costantino a Carlo Magno (sec. IV-VIII), MSF a. 8, 1912
Paschini, Friuli = P. Paschini, Storia del Friuli, Udine 1953[2]
Patsch = C. Patsch, v. Curictae in RE IV, 1901, p. 1836
Pernice = A. Pernice, L'imperatore Eraclio, Firenze 1905
Pertile, Storia = A. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. I-VI, Torino 1894-1902[2]
Pertusi = A. Pertusi, L'impero bizantino e l'evolvere dei suoi interessi nell'alto Adriatico, in Origini di Venezia, Firenze 1964, pp. 59-93
Pertusi, L'iscrizione torcellana = A. Pertusi, L'iscrizione torcellana dei tempi di Eraclio, ZRVI VIII, 2, 1964, pp. 317-339
Pertusi, Venezia e Bisanzio = A. Pertusi, Venezia e Bisanzio nella Venezia del Mille, Firenze 1965, pp. 119-160
Petricioli = I. Petricioli, Ranosrednjovjekovni natpisi iz Zadra (Le iscrizioni dell'alto medio evo di Zara), Diadora 2, 1960-1961
Pinton = P. Pinton, Delle origini della sede vescovile di Caorle nell'estuario veneto, AT XXVII, 1884, pp. 284-291
PL = Patrologia latina (Migne)
Praga, Lo «scriptorium» = G. Praga, Lo «scriptorium» dell'abbazia benedettina di San Grisogono di Zara, ASD, a. IV, vol. VII, Roma 1929, p. 127 sgg.
Praga, Dalmazia = G. Praga, Storia di Dalmazia, Padova 1954[3]
Premerstein = A. v. Premerstein, Bevorrechtete Gemeinden Liburniens in den Städtelisten des Plinius, «Strena Buliciana» Zagreb-Split, 1924, pp. 203-208

RA = Romanistische Abteilung (v. ZS)
Raukar, Trogir = T. Raukar, v. Trogir in Enciklopedija Jugoslavije 8, Zagreb 1971, pp. 371-374
RE = Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, G. Wissowa, W. Kroll, K. Mittelhaus, K. Ziegler, Stuttgart, 1893-1976

Rendić-Miočević, Ilirska onomastika = D. Rendić-Miočević, Onomastička pitanja sa teritorija ilirskin Dalmata, (Le questioni onomastiche del territorio dei Dalmati illirici), GZM, N.S. VI, 1951, pp. 33-47
Rendić Miočević, Onomastičke studije = D. Rendić-Miočević, Onomastičke studije sa teritorija Liburna (Studi onomastici del territorio dei Liburni), «Zbornik» Instituta za historijske nauke u Zadru I, 1955, pp. 125-147
Rendić-Miočević, Illyrica = D. Rendić-Miočević, Illyrica, Archaeologia Iugoslavica 2, Beograd 1956
Rendić-Miočević, Lika = D. Rendić-Miočević, Lika i japodska antroponimska tradicija, Lika, Znanstveni skup Otočac 21-23, IX, 1974
Rendić-Miočević = D. Rendić-Miočević, Novootkriveni Domicijev natpis o fulfinskom vodovodu (Un'altra iscrizione di Domiziano sull'acquedotto di Fulfino), Vjesnik Arheoloskog muzeja u u Zagrebu 3, serie, t. VIII, 1974, pp. 47-55
Reindel = K.E. Reindel, Die Bistums-organisation im Alpen-Donau-Raum in der Spätantike und im Frühmittelalter, MIÖG LXXII, 1964, pp. 277-310
RH = Revue historique, Paris
RHD = Revue historique de droit français et étranger, Paris
Ribarić = J. Ribarić, Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, «Srpski dijalektološki zbornik» IX, Beograd 1940, pp. 1-207
RIDA = Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, Bruxelles
RISG = Rivista italiana per le scienze giuridiche
Roberti, Comunione = M. Roberti, Le origini romano-cristiane della comunione dei beni fra coniugi, Torino 1919
Rojnić = M. Rojnić, v. Istra nell'EJ 4, 1960, p. 388
Romano = G. Romano, Le dominazioni barbariche in Italia (395-1024), Milano 1909
Romanin I = S. Romanin, Storia documentata di Venezia I, Venezia 1853
Rossetti, Statuti = D. Rossetti, Statuti antichi di Trieste descritti e illustrati bibliogicamente, AT, vol. II, 1830
Rozen' = V.R. Rozen', Imperator' Vasilij Bogarobojca, Zapiski imperatorskoj akademii nauk' 44, Sanktpeterburg 1883
RSDI = Rivista di Storia del Diritto Italiano
Runciman = S. Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930
Rus = J. Rus, Johannes - zadnji škof panonske, a prvi istrske Emone, GM 20, 1939, pp. 152-167

Salvioli, Storia = G. Salvioli, Storia del diritto italiano, Torino 1921[8]
Salvioli, Procedura = G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale nella Storia del diritto italiano, vol. III, Parte prima, Milano 1927
SAN = Srpska akademija nauka, Beograd
Saumagne, Volubilis = Ch. Saumagne, Volubilis, municipe latin, RHD, 4e Série XXX, 1952, pp. 388-401
Saumagne = Ch. Saumagne, Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire, Paris 1965
Schlumberger = G. Schlumberger, L'épopée byzantine à la fin du Xe siècle II, Paris 1910
Schmidt = L. Schmidt, Die Ostgermanen, München 1941[2]
Schneider = F. Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Abhandl. zur mittl. u. neuer. Geschichte 68, Berlin 1924
Schröder, Lehrbuch = R. Schröder, Lehrbuch de deutsches Rechtsgeschichte, Leipzig 1894[2]
Schupfer, Romano Lacapeno = F. Schupfer, Romano Lacapeno e Federico II a proposito della προτίμησις, Memorie dell'Accademia dei Lincei, S. IV, vol. VIII, 1891, pp. 249-279.
Schupfer, Comunione = F. Schupfer, La comunione dei beni fra coniugi e l'Ecloga Isaurica, RISG XXXVI, 1904
Schupfer, = F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia, Citta del Castello - Roma I, 1913[2], II, 1914[2], IV, 1909, V, 1909
SDHI = Studi et documenta historiae et iuris, Roma
Semi, Capris = F. Semi, Capris, Iustinopolis, Capodistria, Trieste 1975
Sestan, La conquista = E. Sestan, La conquista veneziana della Dalmazia in Venezia del Mille, Firenze 1965, pp. 87-116
Siciliano Villanueva, Diritto bizantino = L. Siciliano Villanueva, Diritto bizantino, Milano 1906, pp. 1-190 (estratto dall'Enciclopedia giuridica italiana)
Siegel = H. Siegel, Geschichte des deutschen Gerichtsverfahren, Giesse 1857
Skok, Dolazak = P. Skok, Dolazak Slovena na Medireran (L'arrivo degli Slavi sul Mediterraneo), Split 1934

Skok, Toponomastičke studije = P. Skok, Toponomastičke studije, Istorijski časopis VI, 1956, pp. 169-176 e VII, 1957, pp. 285-295
Stanojević = S. Stanojević, Vizantija i Srbi I, Novi Sad 1903
Stein = E. Stein, Chronologie des metropolitains schismatiques de Milan et d'Aquilée-Grado, Zeitschift für Schweizerische Kirchengeschichte 39, 1945
Stobbe, Handbuch = O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts, 1893-1900[3]
Stoppato = B. Stoppato, La chiesa metropolitana d'Aquileia fino alla duplice elezione di Giovanni e Candidiano, AV a. LXI, Va Serie, N. 19-20, 1931, pp. 59-155
Stratos = A.N. Stratos, Τὸ Βυξάντιον στὸν ξ' αἰῶνα I, Athen 1965
Strohal, Otkupno pravo = I. Strohal, Otkupno pravo u starih Hrvata (Il diritto di retratto dei Croati antichi), «Rad» 189, 1911, pp. 1-115
Suić = M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu (La città antica sull'Adriatico orientale), Zagreb 1976
Šišić, Genealogija = F. Šišić, Genealoški prilozi o hrvatskoj narodnoj dinastiji (Postille genealogiche relative alla dinastia nazionale croata) VHAD, N.S. III, 1913-1914, pp. 1-93
Šišić, Geschichte = F. Šišić, Geschichte der Kroaten, Zagreb 1917
Šišić, Povijest = F. Šišić, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (Storia dei Croati ai tempi dei principi nazionali), Zagreb 1925
Šišić, Poviest = F. Šišić, Poviest Hrvata za kraljeva iz doba Arpadovica (La storia dei Croati durante il regno della dinastia di Arpad) (1102-1301), Prvi dio 1102-1205, Od Kolomana do Ladislavia III, Zagreb 1944

Tagliaferri, I Longobardi = A. Tagliaferri, I Longobardi, Milano 1969
Tagliaferri, Il Friuli = A. Tagliaferri, Il Friuli e l'Istria nell'alto medioevo, AA II, 1972, pp. 273-294
Tamaro, Trieste = A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma 1924
Tamassia, Prelazione = G. Tamassia, Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani, «Archivio giuridico» 35, 1885, pp. 3-39, 251-294
Thieret = F. Thieret, La Romanie vénétienne au Moyen Age, Paris 1959
Timon = A. v. Timon, Ungarische Verfassungs-und Rechtsgeschichte, Berlin 1904[2]
Tomsich, Fiume = V. Tomsich, Notizie storiche sulla città di Fiume, Fiume 1886
TR = Tijdschift voor Rechtsgeschiedenis (Revue d'histoire du droit) Haarlem, da 1950 Groningen
Trifone = R. Trifone, Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi, Napoli 1910

Udina = R. Udina, Il placito di Risano, AT III Serie, vol. XVII, XLV della Raccolta, 1932, pp. 3-84
Ughelli V = F. Ughelli, Italia sacra I, Venezia 1720
Uspenskij = F. Uspenskij, Vizantiskaja tabel' o rangah, Τακτικὸν ἐν ἐπιτόμῳ γενόμενον ἐπὶ Μιχαὴλ καὶ Θεοδώρας, Izvetije ruskago arheologičeskago instituta v Konstantinopole III, 1898, pp. 110-129

Vaccari, Comunione = B. Vaccari, Il regime della comunione dei beni nel matrimonio, Pavia 1908
Val de Lièvre = A. Val de Lièvre, Launegild und Wadia, Innsbruck 1877
Vergottini, Istria = G. de Vergottini, Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il Medio evo, I, Roma 1924
VHAR = Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci (o Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu)
VI = Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, Beograd
Viollet, Histoire = P. Viollet, Histoire du droit civil français, Paris 1905[3] (réimpression Aalen 1966)
Vittinghoff = F. Vittinghoff, Römische Stadtrechtsformen der Kaisezeit, ZA, RA 68, 1951, pp. 435-485
Voci = P. Voci, Diritto ereditario romano, Milano 1963[2]
VSW = Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftgeschichte, Wiesbaden

Waitz = G. Waitz, Über das Chronicon Gradense im Codex Vaticanus Urbinus 440, Neues Archiv 1877, 2, pp. 375-381
Stein = E. Stein, Chronologie des metropolitanins schismatiques de Milan et d'Aquilée-Grado,
WF = Wege der Forschung
Wilkes = J.J. Wilkes, Dalmatia, London 1969

Zachariae, Geschichte = K.E. Zachariä v. Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Berlin 1892[3]

Zaytay = I. Zaytay, Introduction à l'étude du droit hongrois, Paris 1953
ZČ = Zgodovinski časopis, Ljubljana
Zöpfl III = H. Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte III B., Braunschweig 1872[4]
ZRVI = Zbornik radova Vizantolöskog instituta, Beograd
ZS = Zeitschrift der Savigny-Stiftung
ŽA = Živa antika (Antiquité vivante), Skopje

BIBLIOGRAFIA

(*oltre i lavori menzionati nelle Abbreviazioni delle fonti e della letteratura*)

I. *Diritto Greco, Romano, Bizantino, ecc.*

1. Pravo u Hesiodovu epu Ἔργα καὶ Ἡμέραι (Il diritto nell' Ἔργα καὶ Ἡμέραι di Esiodo), «Živa antika» XII, 1962, pp. 39-49
2. Δίκη ἐξούλης i ἐξαγωγή u atičkom pravu (la Δίκη ἐξούλης e l'ἐξαγωγή nel diritto attico, «Živa antika» XIII-XIV, 1964, pp. 39-65
3. The judge - affixer in the judicial procedure of Athens, Revue internationale des Droits de l'Antiquité, 3ᵉ Serie, T. XII, Bruxelles 1965, pp. 149-155
4. L'εἰς ἐμφανῶν κατάστασιν nel diritto attico, «Živa antika» XV, 1966, pp. 371-379
5. Pokušaj pravne interpretacije sudske scene na Ahilovu štitu, (Un tentativo d'interpretazione giuridica della scena giudiziaria sullo scudo di Achille) «Zbornik radova posvećen Albertu Vajsu» Beograd 1966, pp. 51-57
6. Vindicatio in libertatem kod Platona i u atičkom pravu (La vindicatio in libertatem da Platone e nel diritto attico), «Glas» SANU CCLXVIII, 1967, pp. 51-61
7. Psefizma o osnivanju grčke kolonije na otoku Korčuli (Il psefisma sulla fondazione della colonia greca sull'isola di Curzola) «Živa antika» XXI, 1971, pp. 189-204
8. Neka pitanja iz najstarijeg društvenog i političkog uredjenja Rima (Alcune questioni riguardanti la società e la politica di Roma arcaica), «Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu» X, 1973, pp. 163-175
9. O starogrčkom nasljednom pravu (Il diritto ereditario nella Grecia antica), «Živa antika» XXIII, 1973, pp. 109-139
10. Rimsko i bizantsko municipalno uredjenje i srednjovjekovne općine u našim primorskim krajevima (L'organizzazione municipale romana e bizantina ed i comuni medievali del nostro litorale), «Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu» XXIII, 1975, pp. 103-111
11. Tribuni u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama (Ii tribuni delle comunità cittadine della Dalmazia medievale) «Zbornik radova Vizantološkog instituta» XVI, 1975, pp. 25-53
12. Neka pitanja društvene diferencijacije i pravnog formiranje vezanih imovinskih masa u vrijeme kasnorimskog carstva (Alcune questioni della differenziazione sociale e della formazione legale dei vincolati complessi di beni) «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» XXV, 1975, pp. 15-37
13. Lo ius Italicum delle comunità liburniche (Plin. Nat. hist. III, 21, 193) «Živa antika» XVII/2, 1977, pp. 401-409
14. Plinio e le comunità della Liburnia, «Atti» IX, Rovigno 1978-1979, pp. 307-358
15. Pretkapitalistički oblici vlasništva po Marksovim Grundrissima (Le forme precapitalistiche della proprietà secondo i Grundrisse di Marx) «Zgodovinski časopis», 34, 1980, pp. 157-174

16. Riflessioni sull'iscrizione di Curicum CIL III 13295 = Dessau, ILS II 5322, «Aquileia nostra», a. L, 1979
17. Rimsko pravo (Il diritto romano), in collaborazione con il prof. M. Boras, Zagreb 1980.
18. L'esecutore testamentario nei più antichi testamenti dalmati «Studi in onore di Arnaldo Biscardi» III, 1982, Milano, pp. 511-534.
19. Il sistema giuridico delle città nelle province bizantine con speciale riguardo alla costa orientale adriatica (Dalmazia e Istria), XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Wien, 4.-10. oktobre 1981, 391-398.
20. Neka pitanja društvenog uredjenja i obieteljskog prava u starih Hebreja (Alcune questioni dell'ordinamento sociale e del diritto di famiglia degli Ebrei nell'antichità), «Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci» 2, 1981, 9-38
21. Zemljoradnički zakon (Nomos Georgikos), «Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci», 3, 1982, 85-122

II. *Diritto medievale, soprattutto diritto croato e le relazioni tra le due sponde Adriatiche*

1. Brak na istarski način (Il matrimonio secondo il costume dell'Istria) «Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu» XV, Rijeka 1970, pp. 279-309
2. Funkcija i porijeklo službe egzaminatora u srednjovjekovnim komunama Hrvatskog primorja i Dalmacije (La funzione e l'origine dell'ufficio dell'examinator nei comuni medievali del Litorale croato e della Dalmazia) «Starine» 55, Zagreb 1971, pp. 191-210
3. Neoporučno nasljedno pravo u srednjovjekovnoj Istri (Il diritto successorio intestato nell'Istria medievale) «Vjesnik Historijskog arhiva Rijeka i Pazin» XVII, 1972, pp. 159-176
4. «Aliquid in contentu et benedictione» istarskih statuta («Aliquid in contentu et benedictione» degli statuti istriani) «Jadranski zbornik» VIII, 1972, pp. 185-213
5. Darovanje i protudarovanje u bašćanskim ispravama 14. i 15. stoljeća (La donazione e la «contradonazione» nei documenti di Baška del 14° e 15° secolo) «Krčki zbornik» 5, 1972, pp. 129-141
6. O javnoj vjeri i dispozitivnosti srednjovjekovnih isprava s osobitim obzirom na hrvatske primorske krajeve (Sulla fede pubblica e sulla forma ad substantiam dei documenti notarili del Medio Evo /la c.d. Dispositivurkunde/ con particolare riferimento ai territori costieri croati), «Radovi» 4, 1973, pp. 5-79
7. O starom hrvatskom nasljednom pravu descendenata (Sull'antico diritto ereditario croato dei discendenti) «Historijski zbornik» XXV-XXVI, 1972-3, pp. 273-279
8. Preferiranje djeteta po krčkom, rapskom i drugim primorskim statutima (La «melioratio» dei figli secondo gli statuti di Veglia, Arbe ed altri statuti del Litorale Croato), «Vjesnik Historijskog arhiva Rijeka i Pazin», XVIII, 1973, pp. 215-247
9. Neka pitanja razvitka srednjovjekovnih liburnijskih općina (Alcune questioni riguardanti l'evoluzione dei comuni medievali liburnici) «Dometi» 6, 1974, pp. 5-24 = «Liburnijske teme» 1, Opatija 1974, pp. 97-115

10. Dioba općinskog zemljišta u nekim srednjovjekovnim dalmatinskim komunama (La distribuzione del territorio comunale in alcuni comuni dalmati medievali) «Starine» 56, 1975, pp. 5-36
11. Značenje i porijeklo riječi tepčija i dad (Il significato e l'origine delle parole tepčija e dad) «Zbornik Vizantološkog instituta» XVI, 1975, pp. 25-53
12. Dokazna sredstva u sudskom postupku na frankapanskim primorskim posjedima (Il sistema probatorio nella procedura giudiziaria nei possedimenti costieri dei Frankapani) «Krčki zbornik» 7, 1976, pp. 205-222
13. Neki aspekti razvoja organa sudjenja u hrvatskim primorskim krajevima u XII i XIII stoljeću (Alcuni aspetti dell'evoluzione degli organi giudiziari nelle regioni litorali croate nei secoli XII e XIII) «Historijski zbornik» XXIX-XXX, 1976-1977, pp. 87-100
14. Brak na istarski način (Il matrimonio all'usanza dell'Istria) «Istra» 1977, 8-9, pp. 25-33
15. Najstarije vijesti o borbi krčkih i creskih pučana za očuvanje svojih prava (Le prime notizie sulla lotta degli abitanti di Krk (Veglia) e Cres (Cherso) per i loro diritti) «Jugoslavenski istorijski časopis» 1-4, 1978, pp. 54-68
16. O nekim novijim rezultatima proučavanja Vinodolskog zakona (Alcuni recenti risultati degli studi sulla Legge di Vinodol) Uvodni referat za znanstveni skup Novi Vinodolski 9. rujna 1978, pp. 1-22
17. O napadačima iz prvog čuda legende o sv. Krištoforu (A proposito degli aggressori del primo miracolo della leggenda di S. Cristoforo) «Jadranski zbornik» X, 1976-1978, pp. 105-118
18. Neobjavljena glagoljska isprava od 11. studena 1614. godine (Un inedito documento glagolitico dell'11 novembre 1614) «Jadranski zbornik» X, 1976-1978, pp. 405-412
19. Pristinum-pistrinum, «Historijski zbornik» XXXI-XXXII, 1978-1979, pp. 321-324
20. Neka pitanja iz naše ranije povijesti i rimsko pravo (Alcune questioni della nostra meno recente storia e il diritto romano) «Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu», XVI, 1979, pp. 69-77
21. Razvod izmedju Kastva i Gotnika (La determinazione dei confini tra Castua e Gotnik) «Istra» 17, 1979, pp. 83-97
22. «Histria» u dvije vijesti iz prve polovice VII stoljeca («Histria» in due notizie della prima metà del secolo VII), «Živa antika» Skopje a. 35, 1982, pp. 171-176
23. Novo tumačenje nekih odredaba Vinodolskog zakona (Una nuova interpretazione di alcune disposizioni della Legge di Vinodol) in pubblicazione nel «Jadranski zbornik»
24. Kada je i kako Hrvatskoj oteto područje od Rijeke do Brseča (Quando e come venne tolta alla Croazia la regione tra Fiume e Bersezzo) in pubblicazione nella «Histria historica»
25. Per manupreso i mediator Supetarskog kartulara (Per manupreso ed il mediatore del Cartulario di Supetar) in pubblicazione nello «Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu»
26. Sopaljske zemlje i sopaljšćina (Le terre di Sopal e la c.d. sopaljšćina») in pubblicazione nel «Jadranski zbornik»

27. Naše najstarije oporuke i rimsko-bizantsko pravo (I nostri più antichi testamenti e il diritto romano-bizantino), «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu», XXXI, 1981, 424-436
28. Političko djelovanje svećenika Ulfa šezdesetih godina XI stoljeća na Krku (L'attività politica del prete Ulfo negli anni sessanta del secolo XI sull'isola di Veglia), «Zbornik Pravnog fakulteta Svenčilista u Rijeci» bvoj 4, 1983
29. Dogadjaji u Hrvatskoj i Dalmaciji 1092-1094 u svjetlu do sada neiskorištene vijesti o Rabu (Gli eventi in Croazia e in Dalmazia nel 1092-1094 alla luce di una finora non utilizzata notizia su Arbe) in pubblicazione nel «Jadranski zbornik»
30. La Legge del Vinodol (1288) e l'Urbario di Grobnico (1700), «Atti», Centro di ricerche storiche, Rovigno, XII, 1981-1982, 173-202
31. Neka pitanja u vezi s Istrom (I-VII stoljeće) (Alcuni problemi riguardanti l'Istria nei secoli I-VII), «Živa antika» 32, 1982, 53-82
32. Srednjovjekovno hrvatsko pravo - Stvarna prava (Il diritto medievale croato - I diritti sulle cose), Zagreb 1983
33. Knapi frankapanskih (i zrinskih) primorskih posjeda (I c.d. knapi dei possedimenti litorali dei Frangepani e dei conti di Zrin), «Starine» 58, 1980, 177-191

INDICI

1. INDICE DELLE FONTI

2. INDICE DEI NOMI

3. INDICE DEGLI AUTORI

4. INDICE DELLE COSE NOTEVOLI

INDICE GENERALE

Finito di stampare
dalle Grafiche Erredicì di Padova
nel mese di Ottobre 1983
per conto della
casa editrice LINT di Trieste